



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Caltanissetta
Direzione Distrettuale Antimafia

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 408 e ss c.p.p.)

Al Giudice per le indagini preliminari

Il Pubblico Ministero

letti gli atti del proc. pen. indicato in epigrafe, iscritto a carico di IGNOTI per i seguenti reati:

- **delitto di cui agli artt. 110, 422, 416 bis.1, 112 n.1 e n.2, 61 n. 10 commesso in Palermo il 19.7.19;**
- **delitto di cui agli artt. 110, 422, 416 bis.1, 112 n.1 e n.2, 61 n. 10 commesso in Capaci il 23.5.1992;**

OSSERVA

1. Premessa. Oggetto dell'indagine

L'oggetto della presente indagine ha riguardato l'individuazione del cosiddetto procedimento "*mafia e appalti*" come causale delle stragi del 1992; occorre, pertanto, analizzare il periodo in cui il Procuratore Pietro GIAMMANCO ha esercitato le sue funzioni presso l'Ufficio di Palermo (dal giugno 1990 al settembre 1992).

Si osserva, infatti, che nelle pronunce ormai passate in giudicato che hanno riguardato sia la strage di Capaci, sia quella di Via D'Amelio (e sulle quali, nelle parti di interesse, ci si soffermerà di seguito) è emersa in maniera assolutamente chiara la rilevanza nella commissione di tali delitti dell'interesse di Giovanni FALCONE e di Paolo BORSELLINO nelle indagini sui grandi appalti eseguiti in Sicilia negli anni 80 e 90 e conseguentemente sul mondo politico imprenditoriale espressione di poteri forti che ben potevano venire in contatto con ambienti di cosa nostra e creava delle pericolose e distruttive sinergie.

Tale tema investigativo è stato in questa sede approfondito attraverso una prospettiva mai così in dettaglio esplorata prima, ovvero analizzando gli atti dei più rilevanti procedimenti penali inerenti proprio il mondo imprenditoriale in collegamento con la criminalità organizzata pendenti presso la Procura della Repubblica di Palermo essenzialmente nel periodo immediatamente antecedente a quello in cui è maturata all'interno di *cosa nostra* la decisione di commettere le stragi e sino a quello immediatamente successivo alla loro realizzazione ovvero essenzialmente nel periodo in cui a dirigere la Procura della Repubblica di Palermo era il dott. Pietro GIAMMANCO.

Ciò è avvenuto non solo attraverso l'analisi dei fascicoli oggetto di dirette attenzioni da parte dei magistrati FALCONE e BORSELLINO (si veda ad esempio il proc. pen. 2789/1990 RGNR seguito dal dott. Falcone sino al suo trasferimento presso l'ufficio Affari Penali del Ministero e al quale si era direttamente interessato anche il dott. BORSELLINO, ovvero quello inerente l'omicidio dell'imprenditore RAINERI Luigi prelevato dall'archivio della Procura di Palermo dallo stesso dott. BORSELLINO il giorno prima morire), ma anche di quelli assegnati ad altri colleghi di cui è emersa la rilevanza nel corso delle indagini, in quanto utili a ricostruire il contesto politico imprenditoriale presente come detto nel periodo in cui sono stati commessi gli eventi stragisti.

In particolare, con riferimento alla strage di via D'Amelio, gli accertamenti svolti da questo Ufficio non hanno riguardato tutti i contrasti, protrattisi per molti anni, fra la Procura di Palermo ed il Ros dei Carabinieri (*rectius* l'allora Colonnello Mario MORI e l'allora Capitano Giuseppe DE DONNO), ma solamente quelli verificatisi nel periodo suindicato.

Invero, anche a prescindere dalle sentenze passate in giudicato (riguardanti rispettivamente il "covo di Totò Riina", la latitanza di Bernardo Provenzano e la cd. Trattativa Stato-Mafia) e stante il perimetro delle indagini sopra delineato, non è oggetto del presente procedimento la verifica dell'esistenza, in data successiva alle stragi, di condotte scorrette o discutibili da parte dei suindicati ufficiali di polizia giudiziaria, perché ininfluenti sulle causali dei gravi fatti di sangue per cui si procede.

Analoghe considerazioni valgono in relazione all'attività svolta (in particolare per ciò che concerne la compenetrazione mafiosa nel settore degli appalti pubblici) da magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo, dopo il trasferimento del Procuratore, Pietro GIAMMANCO, in considerazione, tra l'altro, dell'avvicendamento verificatosi anche tra i sostituti, che aveva fatto sì che molti dei titolari dei procedimenti iscritti e trattati dopo il settembre 1992 fossero diversi da quelli che agirono nel periodo di interesse investigativo: in buona sostanza, esula totalmente dalla competenza dell'Ufficio l'attribuzione di meriti o demeriti in relazione ai fatti verificatisi dopo il trasferimento del Procuratore Giammanco.

Come si avrà modo di dire più diffusamente nel prosieguo, l'unica eccezione riguarda la gestione del proc. N. 1500/93 RGNR mod. 21 da parte dell'allora Sost. Giuseppe PIGNATONE, perché la stessa assume un grande rilievo in relazione all'atteggiamento psicologico del detto magistrato nei confronti di alcuni soggetti coinvolti nelle precedenti indagini afferenti all'indagine cosiddetta "*Mafia appalti*" e, segnatamente, BUSCEMI Antonino ed i dirigenti del Gruppo Ferruzzi.

Si può affermare, quindi, che l'attività svolta dall'Ufficio di Palermo in materia di appalti, dopo il trasferimento del Procuratore GIAMMANCO e, in particolare, dopo l'immissione in possesso del Procuratore Giancarlo CASELLI, è irrilevante per l'individuazione delle suindicate concause.

Si deve sottolineare al riguardo che, sulla base degli accertamenti svolti, Pietro GIAMMANCO e Giuseppe PIGNATONE erano, per ragioni diverse, portatori di interessi, propri e di soggetti a loro vicini, in grado di riverberarsi sulle modalità di gestione delle indagini da loro coordinate nel delicato settore oggetto di approfondimento.

D'altra parte, i Sostituti Gioacchino NATOLI, Guido LO FORTE e Roberto SCARPINATO, che parimenti hanno avuto un ruolo nelle vicende in trattazione, sembrerebbero avere agito attenendosi alle direttive, più o meno esplicite, del capo dell'Ufficio, soggetto in grado di influenzare gli sviluppi delle rispettive (e successive) storie professionali.

Quindi, venuta meno l'ingombrante presenza del Procuratore GIAMMANCO, sotto una diversa guida, l'Ufficio non aveva più alcun interesse a continuare a tenere un profilo "*basso*" nella

conduzione delle indagini su mafia-appalti anche per il mutato clima politico successivo alle stragi del 1992 (su cui ci si soffermerà più diffusamente in seguito).

In merito, invece, alla difesa che il nuovo Procuratore ha attuato anche in favore della precedente attività svolta con il coordinamento di Pietro GIAMMANCO, ci si limita in questa sede a segnalare alcune circostanze. Da un lato, si tratta di accadimenti verificatisi in data antecedente all'arrivo del nuovo Capo dell'Ufficio il cui bagaglio conoscitivo, quindi, non poteva certamente derivare da una conoscenza diretta degli eventi.

In ogni caso, si può ritenere che il nuovo Procuratore avvertisse l'esigenza di tutelare l'immagine dell'Ufficio e quindi inevitabilmente quella dei magistrati che ebbero ad occuparsi del procedimento, sicuramente centrale per l'Ufficio, a carico dell'Onorevole Giulio ANDREOTTI, parzialmente coincidenti con quelli coinvolti nella gestione del procedimento c.d. "*mafia appalti*" (e dei rivoli collegati dei quali si avrà modo di parlare nel prosieguo) e segnatamente Gioacchino NATOLI, Guido LO FORTE e Roberto SCARPINATO.

In tale ottica, va letta l'impostazione secondo cui il coordinamento che la Procura della Repubblica aveva operato nelle indagini inerenti al filone "*mafia appalti*" era stato ineccepibile fin dalle sue origini e doveva essere considerato un "*unicum*" senza fratture e cambiamenti di rotta drastici, dalle attività inizialmente condotte dal R.O.S. e sino alle successive indagini confluite nel procedimento penale n. 1120/1997 R.G.N.R.Mod.21 (c.d. "*Tavolino*").

Come si avrà modo di valutare più analiticamente in seguito, tale impostazione è totalmente priva di fondamento: oltre a quanto già detto, nel frattempo, l'intero panorama politico nazionale era cambiato o stava cambiando velocemente. L'ormai eclatante forza espansiva dell'indagine "Mani pulite", i cedimenti e il successivo crollo degli equilibri politici che avevano retto l'Italia per decenni ed il suicidio di Raoul GARDINI avevano praticamente azzerato il vecchio contesto sociale, politico e giudiziario.

Per completezza, si deve sottolineare che Giuseppe PIGNATONE - unico dei sostituti dell'epoca per cui è emerso un interesse personale ed un rapporto di conoscenza familiare verso il gruppo imprenditoriale PIAZZA, BONURA BUSCEMI - nel periodo successivo al trasferimento del Procuratore GIAMMANCO, è rimasto estraneo alle indagini riguardanti BUSCEMI Antonino e il Gruppo Ferruzzi (fatta eccezione per il suindicato proc. N. 1500/93 RGNR MOD. 21 che, infatti, presenta le numerose criticità delle quali si darà diffusamente conto).

Infatti, le successive attività in materia furono interamente curate da magistrati diversi con un'unica eccezione in quanto la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di RIINA Salvatore + 24 del 5 maggio 1993 è stata sottoscritta anche da Guido LO FORTE e Roberto SCARPINATO.

Pur prendendo atto dell'estrema complessità del materiale probatorio a disposizione (il quale, in determinate circostanze, presenta un certo grado di ambiguità e di contraddittorietà), che non consente, allo stato, di escludere ulteriori concause delle stragi in esame, l'Ufficio ritiene, sulla base di numerosi e concreti elementi indiziari, di poter individuare due presupposti o precondizioni e un fattore concorrente della consumazione delle stesse e segnatamente:

1. l'isolamento all'interno dell'Ufficio di Palermo dei Procuratori Aggiunti Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO;
2. il notevole incremento della sovraesposizione dei medesimi a causa del modo in cui *cosa nostra* e alcuni settori del mondo politico e imprenditoriale percepivano l'operato del Procuratore Pietro GIAMMANCO e del magistrato a lui più "vicino" (Giuseppe

PIGNATONE), specie se paragonato all'atteggiamento giustamente rigoroso avuto nei confronti di detto ambiente prima da parte del dott. Giovanni Falcone e successivamente dal dott. Paolo Borsellino;

3. la “discutibile” gestione delle indagini riguardante il filone “*mafia appalti*” durante il periodo in cui il dott. GIAMMANCO esercitò le sue funzioni di Procuratore.

2. *Genesi e svolgimento dell'indagine*

Le attività svolte nel presente procedimento rispondono alla precisa strategia investigativa dello scrivente Ufficio consistente nell'approfondire, in relazione a ciascuno dei “*filoni di indagine*” ragionevolmente individuati o individuabili (i più rilevanti possono essere, per comodità di lettura, denominati “*agenda rossa*”, “*massoneria segreta*” e “*pista nera*”, oltre che ovviamente “*mafia e appalti*”), ogni aspetto potenzialmente rilevante per un accertamento il più completo possibile della verità sulle stragi del 1992.

Giova precisare che ciascuno dei procedimenti cui i citati “*filoni investigativi*” corrispondono non è stato arbitrariamente iscritto (o riaperto) secondo valutazioni insondabili, ma si è seguita la strada di “*agganciare*” le nuove indagini ad un *quid novi*, anche se inserito nell'enorme e disordinata massa documentale già a disposizione dell'Ufficio, contenuta in una pletora di faldoni in parte informatizzati a partire dal 2023.

Ed in effetti, l'input per l'avvio delle indagini in esame è da individuare nell'attività istruttoria svolta nel corso del dibattimento di primo grado del procedimento penale n. 467/2018 R.G.N.R.Mod.21 - 610/2018 R.G.Trib. a carico di BO' Mario + altri (c.d. “*processo depistaggio*”).

In particolare, nel corso dell'udienza del **19 novembre 2021**, il difensore della parte civile costituita BORSELLINO Lucia (interloquendo sul tema della perimetrazione del capitolato di prova sul quale dovevano essere sentiti i testi SCARPINATO Roberto, LO FORTE Guido e PIGNATONE Giuseppe, ammessi ex art. 507 C.p.p. su richiesta delle difese) precisava:

- che certamente il tema della rilevanza dell'indagine convenzionalmente denominata “*mafia appalti*” (svilupata nell'ambito del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo) quale “*movente [ovviamente non unico – nda] dell'eventuale accelerazione*” della strage di via D'Amelio era stato ampiamente sviscerato sia nella sentenza emessa nell'ambito del procedimento c.d. Borsellino *ter* che in quella relativa al procedimento c.d. Borsellino *quater* che aveva ampiamente mutuato, sul punto, le conclusioni della precedente;
- che, tra gli elementi di novità sui quali si doveva puntare l'attenzione vi era sicuramente l'avvenuta desecretazione delle audizioni dei componenti dell'allora Procura della Repubblica di Palermo innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura alla fine di luglio 1992, nel corso delle quali “*vennero sentiti i Sostituti Procuratori che si ribellarono a Giammanco, e che ci parlano di una riunione in cui il Giudice Borsellino chiede al Dottore Lo Forte gli approfondimenti e il Dottore Lo Forte gli nasconde che il 13 aveva firmato un'archiviazione*”;
- che, per ricostruire il contesto nel quale matura la decisione di “[*tacere*] a Borsellino che compulsa i colleghi l'archiviazione” diveniva necessario acquisire due provvedimenti definitivi e segnatamente “*l'ordinanza di archiviazione del Giudice Lo Forte*” (vale a dire l'ordinanza emessa nell'ambito del procedimento penale n. 2108/1997 RGNR pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta) avente ad oggetto “*quelle denunce e*

controdenunce che si fecero Pignatone, Siino¹, Lo Forte, De Donno” e la richiesta di archiviazione *“Mandanti Occulti Bis”*, ossia quella relativa al procedimento penale n. 4645/2000.

Ma, soprattutto, nel corso dell’udienza del **20 maggio 2022**, si evidenziava, invece, l’esistenza di un *“Riina imprenditore politico”* che *“nel suo delirio di onnipotenza”* aveva inteso *“[agganciare], tramite Antonio Buscemi², Raoul Gardini”*, soggetto di riferimento del gruppo FERRUZZI oggetto, tra l’altro di *“indagini che sono arrivate da Massa Carrara”*.

Si precisava, ancora, che:

- l’indagine mafia appalti era stata *“atomizzata”, “frammentata”, “trattata [...] come se fosse una normale inchiesta tipo mani pulite, del nord”*, senza contare, invece, che *“la mafia, attraverso la Reale Costruzione voleva entrare negli equilibri imponendosi per la prima volta nel tavolino”*;
- che la richiesta di archiviazione avanzata nell’ambito del procedimento 2789/1990 RGNR mod.21 (c.d. *“mafia appalti”*), nel quale era stato appunto depositato il menzionato dossier, *“era stata nascosta al Giudice Borsellino”*;
- che Antonio INGROIA (magistrato già in servizio alla Procura della Repubblica di Palermo nel luglio 1992) aveva riferito che Paolo Borsellino *“uscendo da quella riunione [...] fa voi non me la raccontate giusta”*;
- che la richiesta di archiviazione aveva una motivazione non idonea a quanto rassegnato nel rapporto informativo del ROS;
- che nessuno aveva mai chiesto conto a Pietro GIAMMANCO del suo operato in relazione alla gestione di tale attività investigativa;
- che tutto ciò assumeva una rilevanza ancora maggiore se si tiene conto del *“clima devastante”* che emergeva dal racconto fatto, alla fine del luglio 1992, davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, clima che aveva *“prima ucciso Falcone e poi Borsellino”*.

Agli atti del procedimento venivano, quindi, inseriti:

1. la richiesta di archiviazione avanzata nell’ambito del procedimento penale n. 2108/1997 R.g.n.r.Mod.21 pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta e depositata in data 20 giugno 1998;
2. la richiesta di archiviazione avanzata nell’ambito del procedimento penale n. 2285/1997 R.g.n.r.Mod.21 pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta e depositata in data 20 giugno 1998;

¹ Angelo SIINO nato a San Giuseppe Jato il 22.3.1944, già appartenente a cosa nostra e divenuto collaboratore di giustizia nel 1997.

² Antonino BUSCEMI fratello di Salvatore BUSCEMI, quest’ultimo condannato per 416 bis c.p. nell’ambito del procedimento *Maxi I*. Antonino BUSCEMI in data 23.9.1981 veniva interessato da comunicazione giudiziaria a firma del Dr. FALCONE, perché indiziato di traffico di sostanze stupefacenti (processo FAVARA Francesco + altri). Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione - con decreto n. 121/85 del 07.02.1986, gli applicava la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per anni due, ritenendolo persona socialmente pericolosa, in quanto indiziata di appartenenza ad associazioni criminali di stampo mafioso. Nel provvedimento venivano posti preliminarmente in risalto gli stretti rapporti con BONURA Francesco, nipote quest’ultimo del noto boss dell’Uditore TORRETTA Pietro. Il BONURA è inoltre cognato di BUSCEMI Salvatore, fratello di Antonino. I noti collaboratori BUSCETTA e CONTORNO indicavano BONURA Francesco capo della famiglia di Uditore, BUSCEMI Salvatore capo di quella di Passo di Rigano. Il decreto 121/85 riporta che «entrambi sarebbero assurti a tale carica dopo l’uccisione di Salvatore INZERILLO, già boss di Passo Di Rigano e la sistematica eliminazione di quanti gravitavano nel suo entourage, eliminazione alla quale avrebbero contribuito gli stessi BONURA e BUSCEMI»; in data 9.3.1988 veniva interessato da mandato di cattura n. 71/88 (a firma dei dottori FALCONE e DE FRANCISCI) per il reato di associazione mafiosa. Detto provvedimento veniva revocato in data 21.3.1988.

3. la richiesta di archiviazione avanzata nell'ambito del procedimento penale n. 2108/1997 R.g.n.r.Mod.21 e depositata in data 5 luglio 1999;
4. l'**ordinanza di archiviazione** emessa, in data 15.03.2000, nell'ambito del procedimento penale n. 2108/1997 R.g.n.r.Mod.21 e del procedimento penale n. 2285/1997 R.g.n.r.Mod.21;
5. la **richiesta di archiviazione** avanzata nell'ambito del procedimento penale n. 4645/2000 R.g.n.r.Mod.21 pendente presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta e depositata in data 9 giugno 2003;
6. decreto di archiviazione emessa in data 19.09.2003 nell'ambito del procedimento penale n. 4645/2000 R.g.n.r.Mod.21;
7. l'informativa N.C/000001/2 "P" del 16 febbraio 1991 del R.O.S. (c.d. rapporto mafia appalti);
8. l'informativa 5434/64 del 3 settembre 1992 del R.O.S. (c.d. informativa Sirap);
9. la richiesta di archiviazione avanzata nell'ambito del procedimento penale n. 2789/1990 R.g.n.r.Mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo del 13 luglio 1992, depositata il 22 luglio 1992 e pedissequo decreto di archiviazione del 14 agosto 1992.

Con particolare riguardo ai documenti di cui ai nn. 4) e 5), si osserva come gli stessi siano i due provvedimenti nei quali sono sfociate le due principali attività investigative che si sono occupate di quei profili dell'indagine "*mafia appalti*" che, in qualche maniera, risultavano essere di competenza (ovviamente sempre ex art. 11 C.p.p.) di questo Ufficio.

Ebbene, l'ordinanza di archiviazione emessa in data 15.03.2000 è il provvedimento definitivo di due distinti procedimenti:

- il **procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21**, iscritto³ a carico dei "*dottori **Pietro Giammanco, Guido Lo Forte, Giuseppe Pignatone e Ignazio De Francisci**, tutti magistrati in servizio - o già in servizio - presso il Distretto Giudiziario di Palermo, in atti generalizzati, sottoposti ad indagini preliminari in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 319 in relazione all'art. 319 ter c.p.*", scaturite dalle dichiarazioni rese dall'allora Capitano Giuseppe DE DONNO, il quale "*nel ricostruire analiticamente i contatti intercorsi con il SIINO, aveva, tra l'altro, posto in rilievo che quest'ultimo gli aveva confermato la veridicità delle dichiarazioni già rese dal collaboratore Giuseppe LIPERA⁴: le **fughe di notizie**, relative al procedimento c.d. "*mafia appalti*, erano state **favorite dai magistrati** che conducevano l'inchiesta, i dottori LO FORTE e PIGANTONE, per il tramite del dottor DE FRANCISCI e con l'avallo del Procuratore GIAMMANCO, anche tramite la diffusione del relativo rapporto predisposto dai C.C. Sottolineava, altresì, che, a detta del SIINO, i magistrati GIAMMANCO e LOFORTE si erano indotti a tenere tale comportamento per due ordini di motivi: una **ragione politica**, ricollegabile alle relazioni che i due magistrati avevano con i politici, LIMA⁵, D'ACQUISTO⁶, VIZZINI⁷ e NICOLOSI⁸; un **motivo economico**: l'aver percepito, a fronte della divulgazione, ingenti somme di denaro.*

³ cfr. contenuto dell'ordinanza stessa.

⁴ Giuseppe LIPERA ex capo area, per la Sicilia, della società Rizzani De Eccher, anch'essa coinvolta nelle indagini condotte dal ROS sulla illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia e compendiate, inizialmente, nella sopra citata informativa denominata dossier mafia e appalti.

⁵ Salvatore Achille Ettore LIMA, nato a Palermo 23.1.1928 ed ucciso da esponenti di cosa nostra a Palermo il 12.3.1992.

⁶ Mario D'ACQUISTO, sulla cui figura si tornerà diffusamente nel prosieguo.

⁷ Carlo VIZZINI, nato a Palermo il 28.4.1947, già Segretario del PSDI più volte Ministro in diversi dicasteri.

⁸ Rino NICOLOSI nato ad Acireale il 28.7.1942, già Presidente della Regione Sicilia tra il 1989 e il 1991.

[...] con specifico riferimento al dottor **PIGNATONE**, poneva in risalto di aver avuto riferito dal SIINO che questi aveva un interesse personale e familiare nella vicenda giudiziaria mafia – appalti, in quanto il padre era il presidente dell'E.S.P.I., ente economico che aveva il controllo sulla S.I.R.A.P., mentre suo fratello era Avvocato dello Stato e consulente dell'Assessorato Regionale ai lavori pubblici". Alla luce delle dichiarazioni del SIINO, venivano riaperti i procedimenti n. **1207/92RGNR mod.21**⁹, inizialmente iscritto anche a carico del dott. SCARPINATO nei confronti del quale non risultavano, tuttavia, nuovi elementi, e **693/1993**¹⁰.

Nell'ambito del citato procedimento, "onde vagliare la fondatezza delle surriferite affermazioni accusatorie" venivano svolte "accurate investigazioni" concretizzatesi essenzialmente in interrogatori del SIINO e nell'assunzione di sommarie informazioni da una pluralità di soggetti. Al contempo, la Procura di Palermo "doverosamente" trasmetteva "la documentazione afferente alle investigazioni, frattanto, autonomamente, condotte, sul punto". I dottori LO FORTE, GIAMMANCO e PIGNATONE svolgevano, ciascuno con il mezzo ritenuto più idoneo, le proprie difese.

In relazione alle posizioni dei dottori PIGNATONE, LO FORTE e DE FRANCISCI, l'Ufficio provvedeva ad avanzare richiesta di archiviazione "sussistendo incertezze e contraddittorietà con riferimento al dato storico dell'esistenza delle dichiarazioni di accusa del SIINO", il quale aveva sostanzialmente smentito di aver fatto confidenze a DE DONNO sulla responsabilità dei magistrati di cui sopra.

In ordine, invece, alla posizione del dottore GIAMMANCO, secondo l'ufficio, le dichiarazioni di SIINO, che aveva certamente confermato la dazione di settecento milioni da parte sua e di FARINELLA¹¹ a LIMA, risultavano carenti in relazione al dato consistente in ciò, che quest'ultimo avesse effettivamente "girato" dette somme all'allora Procuratore della Repubblica. D'altra parte, non vi sarebbe stato "riscontro" di "agevolazione nel trattamento processuale del SIINO e del FARINELLA" da parte di GIAMMANCO, né, a suo carico, sarebbero stati ravvisati elementi diversi da generiche dichiarazioni di collaboratori di giustizia che erano pur sempre "soggetti fortemente pregiudicati processualmente dall'operato dei magistrati de quibus".

- il **procedimento penale n. 2285/1997 R.G.N.R.Mod.21**, iscritto a carico di Giuseppe DE DONNO e Angelo SIINO e scaturito da una denuncia presentata da Guido LO FORTE in relazione alle propalazioni dell'Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri che lo volevano coinvolto "nella diffusione del c.d. rapporto mafia-appalto a fronte di una corresponsione di una somma di denaro".

In merito alle genesi del procedimento, il G.I.P. Gilda LO FORTI precisava che, in **data 9 luglio 1997**, Angelo SIINO veniva tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale n. 1120/1997 (c.d. "tavolino") e, in data **11 luglio 1997**, prendeva avvio la sua collaborazione.

Il **20 e 22 ottobre 1997**, DE DONNO inviava due note alla Procura di Caltanissetta riferendo che, durante il rapporto intrattenuto con SIINO quale fonte confidenziale (in un periodo protrattosi dal

⁹ Scaturito dalle dichiarazioni rese, all'A.G. di Catania prima e a quella nissena poi, da Giuseppe LI PERA, ex capo area per la Sicilia della società Rizzani De Eccher, coinvolta nelle indagini condotte dal ROS sulla illecita gestione dei pubblici appalti in Sicilia

¹⁰ Scaturito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Giuseppe MARCHESE il quale riferiva, in data 16.04.1993, della indebita percezione, da parte del Procuratore GIAMMANCO, della somma di due miliardi di lire per la illecita gestione del procedimento scaturito dal rapporto del ROS del febbraio 1991

¹¹ Cataldo FARINELLA altro imprenditore coinvolto nella indagine, ritenuto dagli inquirenti appartenente all'associazione mafiosa cosa nostra.

“gennaio 1993 sino alla fine del 1995”), questi aveva riferito circostanze rilevanti ex art. 11 C.p.p. sull’operato dei magistrati della Procura di Palermo; veniva quindi sentito in diverse occasioni riferendo, in particolare che:

- durante un colloquio verificatosi nel 1993, SIINO gli aveva riferito che, dei magistrati che sostenevano l’accusa nei suoi confronti nel processo “*mafia-appalti*” del quale era in corso il dibattimento, “*quello capellone [era] uno che non [capiva] niente mentre l'altro [era] un corrotto*”;
- nel 1995, il collaboratore aveva affermato che “*tutto quello che aveva raccontato LI PERA a proposito della pubblicizzazione del rapporto del ROS del 91 era vero*”;
- ancora nel 1995, SIINO gli aveva riferito di essere stato a conoscenza dell’esistenza dell’indagine “*mafia- appalti*” già prima del deposito dell’informativa in Procura, per aver appreso la circostanza da fonti che non indicava che, a loro volta, avevano acquisito le informazioni in loro possesso dal dott. PIGNATONE (precisando che questi aveva un personale interesse nelle indagini, atteso che “*il padre era, all’epoca, presidente di ESPI, ente economico che controllava la SIRAP, società coinvolta nelle indagini, mentre il fratello era Avvocato dello Stato e consulente dell’Assessorato ai Lavori Pubblici*”);
- sempre nel 1995, il collaboratore gli aveva inoltre raccontato che, quando il rapporto era stato depositato, egli ne aveva avuta immediata conoscenza, avendo avuto specifiche indicazioni sul contenuto delle ultime pagine, ove erano sintetizzate le posizioni delle persone e delle imprese coinvolte; qualche giorno dopo, il SIINO aveva avuto una copia del rapporto e aveva avvisato gli imprenditori deferiti. Tramite proprie fonti, che egli non nominava, aveva avuto la citata notizia del deposito da GIAMMANCO, PIGNATONE e LO FORTE, precisando che il primo aveva diretti rapporti con “*uomini d’onore di Bagheria, attraverso alcuni parenti di quella città, i quali, unitamente al magistrato, avevano interessi economici nella ITALCOSTRUZION*”. Secondo quanto riferitogli dal SIINO, GIAMMANCO e LO FORTE avevano agito in virtù dei loro rapporti con LIMA, D’ACQUISTO, VIZZINI e NICOLosi e perché avevano percepito somme di denaro. Ancora in base a quanto riferitogli dalla sua fonte, LIMA era preoccupato per il coinvolgimento nelle indagini della TORDIVALLE, della quale era titolare Pietro CATTI, genero di Alcide DE GASPERI. Secondo quanto riferitogli dal SIINO, LIMA era stato contattato da ANDREOTTI che gli aveva chiesto di adoperarsi per evitare il coinvolgimento del CATTI nelle indagini e aveva a sua volta, appreso da LO FORTE, che era legato al VIZZINI, che le utenze romane di CATTI non erano state intercettate ma che la Procura avrebbe richiesto l’arresto di alcuni soggetti, tra i quali lo stesso SIINO;
- ancora nel 1995, SIINO gli aveva riferito che il promesso alleggerimento della sua posizione processuale non si era verificato e l’indagine era stata estesa solo a seguito dell’imprevista collaborazione di LI PERA; secondo SIINO, SALAMONE¹² e VITA¹³ nutrivano astio nei confronti di DE DONNO per la sua pervicacia nell’indagare su IMPRESEM società facente capo ai predetti imprenditori, indagini di cui erano a conoscenza solamente il ROS e la Procura di Palermo;

¹² Filippo SALAMONE, nato ad Aragona il 15.3.1942.

¹³ Antonio VITA, nato a Favara (AG) il 24.8.1938, direttore tecnico della VITA S.p.A., presidente della Sezione Regionale dell’ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili).

- sempre nel 1995, gli aveva raccontato che i magistrati della Procura di Palermo erano insofferenti nei confronti di DE DONNO per la sua pervicacia nell'indagare su TORDIVALLE.

A suffragio della veridicità di quanto sostenuto, il DE DONNO depositava la cassetta riportante la registrazione di una delle conversazioni confidenziali intrattenute con SIINO nel coro della quale si facevano riferimenti al solo GIAMMANCO.

Il DE DONNO precisava, nel corso di successive audizioni, che i rapporti con la Procura di Palermo, inizialmente buoni, erano stati alterati: a) in virtù della decisione di depositare al Tribunale del Riesame, tutti gli atti del procedimento senza omissis, b) a cagione di un esposto a suo carico trasmesso dalla Procura di Palermo a quella di Roma e che gli era costato un procedimento disciplinare, c) a causa delle divergenze di vedute sulla posizione di CATTI, titolare della TOR DI VALLE Costruzioni Spa, a suo avviso da ritenere coinvolto nel sistema di gestione degli appalti.

Precisava il G.I.P. che, nel mese di **giugno 1991**, prima del deposito della richiesta di misura cautelare, erano già usciti plurimi articoli di stampa sull'esistenza dell'indagine, del dossier e sulla asserita inerzia della magistratura palermitana sul punto.

Il **26 giugno 1991**, era stata quindi avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di SIINO, LI PERA, FARINELLA, MORICI e FALLETTA e, in data **9 luglio 1991**, era stata emessa pedissequa ordinanza, all'esito dell'esecuzione della quale *“le polemiche di stampa si erano ulteriormente rinvigorite”*, atteso che i provvedimenti restrittivi avevano *“colpito solamente i personaggi ritenuti dalla pubblica opinione di minore rilievo e non anche l'imprenditoria di grosso spessore o gli esponenti politici”*.

Le consequenziali ulteriori frizioni tra la Procura e i Carabinieri erano culminate in un incontro davanti al P.G. SICLARI (così come risultante, tra l'altro, dalla memoria depositata da Giuseppe PIGNATONE).

Il **17 febbraio 1992**, veniva avanzata una ulteriore richiesta di misura cautelare nei confronti di BUSCEMI Vito¹⁴ e CASCIO Rosario¹⁵.

In data **3 maggio 1992**, il R.O.S. trasmetteva, all'A.G. di Catania, una nota relativa, tra l'altro, ad un anonimo avente ad oggetto condotte illecite poste in essere, in territorio catanese, da LI PERA Giuseppe, già tratto in arresto dall'A.G. di Palermo. Nell'ambito dell'attività investigativa che ne scaturiva, il LI PERA iniziava a collaborare con la locale Procura della Repubblica, rivolgendo, tra l'altro, accuse ai magistrati palermitani che lo avevano arrestato, accuse in base alle quali veniva iscritto il procedimento penale n. 1207/A/92 del quale si è già detto (cfr. **nota 9**) che, dopo essere stato archiviato, veniva riaperto con le citate dichiarazioni del DE DONNO e iscritto al n. **2108/1997 R.G.N.R.Mod.21** (nel quale, come già precisato, confluivano anche gli atti del procedimento

¹⁴ Vito Giuseppe BUSCEMI, nato a Palermo il 20.1.1955, socio accomandante della EDILSCAVI DI BUSCEMI GIROLAMO & S.A.S. Da accertamenti effettuati da questa Sezione, risulta che nel 1992, prima di essere arrestato in data 18.2.1992, dimorava in via D'Amelio n. 46, palazzo prospiciente proprio a quello della madre del Dr. BORSELLINO. Nella nota mafia-appalti del 16.2.1991 si ricostruivano anche i legami parentali che legavano BUSCEMI Vito al più noto BUSCEMI Antonino: «INZERILLO Pietro, nato a Palermo il 07.12.1949, fratello del noto Salvatore, deceduto il 15.01.1982 nel New Jersey, era sposato con URSO Giacomina Maria, nata a Palermo il 26.05.1955, ivi residente in via Castellana n. 346, figlia di BUSCEMI Maria, nata a Palermo il 23.07.1917, coniugata con Giovanni URSO fu Maurizio, nato a Palermo il 26.02.1921, sorella di BUSCEMI Antonino fu Antonino, nato a Palermo l'11.10.1910 e quindi zia di BUSCEMI Vito Giuseppe perché sorella del padre di questi. Il BUSCEMI Vito (titolare della EDILSCAVI) risulta cugino della moglie di INZERILLO Pietro» (cfr. nota del ROS di Caltanissetta 34/3 del 26 febbraio 2026).

¹⁵ Rosario CASCIO, nato a Santa Margherita Belice il 3.10.1934, (responsabile della sede secondaria della società EDILCOSTRUZIONI S.p.A. sita in Santa Margherita Belice) (cfr. nota del ROS di Caltanissetta 34/3 del 26 febbraio 2026).

692/1993 R.G.N.R.Mod.21 già iscritto a carico di Pietro GIAMMANCO in conseguenza delle dichiarazioni rese sul suo conto da Giuseppe MARCHESE – **cfr. nota 10**).

Le circostanze riferite da DE DONNO venivano sostanzialmente negate da SIINO.

Nel corso delle indagini, si presentava all'A.G. nissena il **Tenente Colonnello Giovanni Carlo MELI**, già comandante del Gruppo dei Carabinieri di Monreale che dichiarava di aver anch'egli intrattenuto rapporti confidenziali con SIINO il quale gli aveva manifestato forte disistima per i magistrati della Procura di Palermo e, in particolare, per LO FORTE; contestualmente l'Ufficiale depositava 11 microcassette contenenti le registrazioni dei colloqui con SIINO.

Avendo appreso delle accuse rivoltegli dal DE DONNO, Guido LO FORTE depositava, in data 15.11.1997, una denuncia per calunnia sulla cui base veniva iscritto il procedimento penale n. **2285/1997 R.G.N.R.Mod.21**.

Fatte queste premesse, onde procedere ad esporre le conclusioni cui era giunta all'esito delle investigazioni che aveva indicato alla Procura della Repubblica con proprio precedente provvedimento del 27 gennaio 1999, il G.I.P. procedeva a delineare il contesto premettendo che *“secondo le risultanze processuali l'indagine del Ros era, per vero, nata, per caso”* in occasione dell'omicidio, in data 17.09.1989 di un piccolo imprenditore di Baucina, Giuseppe Taibbi che risultava associato, in relazione ad un certo appalto, alla TOR DI VALLE Costruzioni S.p.A. di Roma.

In correlazione a tale fatto omicidiario, era iniziata una complessa attività intercettiva che aveva portato, tra gli altri, a SIINO e LI PERA, oltre che alla TOR DI VALLE Costruzioni S.p.A. di Roma e alla SIRAP¹⁶.

Il ROS, all'esito delle investigazioni svolte, aveva redatto due distinte informative, una sull'omicidio di cui sopra e una *“relativa alla illecita manipolazione dei pubblici appalti”* e depositata in data 16 febbraio 1991, che era andata ad intersecarsi con altra e diversa attività, avviata vigente il vecchio codice, da dichiarazioni rese dal prof. GIACCONE, ex sindaco di Baucina. L'attività in questione era stata preceduta da altra condotta dall'alto Commissario SICA.

Mentre nei confronti di SIINO + 5 veniva avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare, nei riguardi dei *“restanti originari indagati del procedimento n.2789/90 RGNR, il Pm, in data 13/22 luglio 1992, avanzava richiesta di archiviazione [...] Per alcune di tali posizioni, le indagini venivano, successivamente, riaperte a seguito della collaborazione intrapresa da Giuseppe Li Pera”*.

Fatte tali premesse, il G.I.P. passava in rassegna le risultanze degli interrogatori resi da SIINO Angelo alle Autorità Giudiziarie di Palermo e Caltanissetta tra il luglio 1997 e il marzo 1998 dai quali, pur con plurime contraddizioni, emergeva sinteticamente quanto segue.

Il dichiarante ha riferito di avere appreso dell'esistenza di indagini a suo carico già a partire dal 1987–1989, attraverso confidenze ricevute da appartenenti all'Arma dei Carabinieri, in particolare dal m.llo

¹⁶ Trattasi della società “Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive S.p.A.” (S.I.R.A.P.); detta società veniva costituita il 3.3.1983, con sede in Roma, lungotevere R. Sanzio nr. 15 e incaricata di gestire taluni finanziamenti della Regione Siciliana. La S.I.R.A.P. era controllata dall'E.S.P.I. ovvero l'Ente Siciliano Promozione Industriale, con sede in Palermo, via A. Borrelli nr. 10, il cui Presidente nel 1992 era Francesco PIGNATONE padre del magistrato Giuseppe PIGNATONE.

GUAZZELLI¹⁷ e dal m.llo LOMBARDO¹⁸, nonché tramite ambienti politici. In particolare, ha dichiarato che l'on. LIMA gli avrebbe mostrato il rapporto informativo del ROS prima del suo deposito ufficiale, assicurandolo circa l'attenzione investigativa rivolta principalmente agli on.li MANNINO¹⁹ e NICOLSI. Analoga documentazione sarebbe stata nella disponibilità di altri soggetti (tra cui LIPARI²⁰ e LI PERA²¹), per il tramite di appartenenti alle forze dell'ordine o di ambienti giudiziari.

Ha altresì riferito di plurime interlocuzioni con esponenti politici e istituzionali in relazione al sistema di illecita spartizione degli appalti pubblici, nonché all'indagine c.d. "*mafia-appalti*", indicando la SIRAP quale snodo centrale del meccanismo e individuando referenti politici in esponenti di diversi partiti.

Con riferimento a condotte corruttive, il dichiarante ha ammesso di avere versato, unitamente a FARINELLA, somme per complessivi 700.000.000 di lire a Lima, destinate – secondo quanto riferito – al procuratore Giammanco, allo scopo di ottenere indebite utilità giudiziarie. Ha inoltre dichiarato di avere corrisposto ulteriori somme (tra cui una tangente di circa due miliardi di lire in relazione ai lavori SIRAP) destinate a esponenti politici e istituzionali.

Sono state riferite ulteriori circostanze attinenti:

- alla circolazione anticipata e illecita dell'informativa del ROS;
- a richieste di denaro o proposte di collaborazione provenienti da ufficiali dei Carabinieri, anche con riferimento alla validazione di dichiarazioni accusatorie;
- a presunti tentativi di orientamento delle indagini o di strumentalizzazione della posizione del dichiarante in funzione di equilibri politico-giudiziari;
- a rapporti, diretti o indiretti, tra esponenti politici, imprenditoriali e soggetti appartenenti a consorterie mafiose, con particolare riguardo al sistema degli appalti pubblici in Sicilia.

¹⁷ Che verrà poi ucciso il 4.4.1992. In relazione al maresciallo GUAZZELLI il Dr. Vittorio TERESI escusse dall'A.G. di Caltanissetta (Dr. Fausto CARDELLA) in data 7.12.1992, ebbe a riferire: «insieme a Paolo BORSELLINO, seguivo le indagini relative all'omicidio del Maresciallo GUAZZELLI; a questo proposito riferisco quanto ho appreso da Paolo BORSELLINO: il Maresciallo GUAZZELLI sarebbe stato il referente del R.O.S. ed in particolare del Generale SUBRANNI nella provincia di Agrigento. Per questa sua qualità il Maresciallo GUAZZELLI sarebbe stato un giorno avvicinato da SIINO Angelo e da CASCIO Rosario nei confronti dei quali il R.O.S. stava sviluppando un'indagine, al fine di indurlo ad attenuare la loro posizione nell'inchiesta. Il Maresciallo GUAZZELLI non solo avrebbe rifiutato di interporre i suoi buoni uffici presso il R.O.S. ma addirittura avrebbe trattato in così malo modo il SIINO ed il CASCIO che il primo, uscito dalla casa del GUAZZELLI, si sarebbe sentito male. Secondo quanto mi disse Paolo BORSELLINO, andato a vuoto questo primo tentativo il SIINO si sarebbe rivolto all'Onorevole LIMA affinché questi intervenisse sul Procuratore GIAMMANCO tramite l'Onorevole D'ACQUISTO al medesimo fine. Paolo non mi disse da chi aveva saputo le cose che ho appena riferito; non posso però escludere che fosse presente il Maresciallo CANALE quando me ne parlò, Paolo però aggiunse di aver commentato queste notizie con Giovanni FALCONE e che anche lui riteneva possibile che potessero avere una rilevanza non solo ai fini della spiegazione dell'omicidio GUAZZELLI ma anche di quello dell'Onorevole LIMA. In sostanza secondo l'opinione concorde di Paolo e Giovanni l'Onorevole LIMA non sarebbe stato in grado o, peggio, non avrebbe voluto influire sulla Procura di Palermo per alleggerire la posizione di SIINO (tant'è che questi fu arrestato). Se ciò si aggiunge a quanto è stato poi acclarato nelle indagini sull'omicidio LIMA e cioè che questi sarebbe stato ucciso perché non sarebbe stato in grado di garantire il buon esito del maxi-processo e quindi in sostanza perché non garantiva più alcuna copertura alle famiglie di Cosa Nostra, non si può escludere che il mancato intervento a favore di SIINO si ponga quantomeno come concausa del delitto, rafforzandone la motivazione».

¹⁸ Trattasi del maresciallo Antonino LOMBARDO, già in servizio presso il Comando Stazione dei Carabinieri di Terrasini, morto suicida nel 1995, cognato del maresciallo Carmelo CANALE, stretto collaboratore del dott. Paolo BORSELLINO

¹⁹ da identificarsi nell'onorevole Antonino o Calogero MANNINO.

²⁰ Giuseppe LIPARI nato a Campofiorito (PA) il 14.04.45, residente a Palermo, via Aquileia n. 5, emissario del gruppo corleonese nel mondo degli appalti, già condannato per associazione mafiosa, soggetto estremamente vicino a Bernardo Provenzano.

²¹ Giuseppe LI PERA nato a Polizzi Generosa il 02 ottobre 1949, geometra e rappresentante per la Sicilia della società RIZZANI - DE ECCHER.

Il dichiarante ha, in più occasioni, ridimensionato talune precedenti affermazioni rese quale confidente, escludendo specifici coinvolgimenti di magistrati palermitani diversi da quelli già indicati e qualificando alcune ricostruzioni come mere supposizioni o voci ambientali.

In data **5 dicembre 1997**, il capo della Polizia²² riferiva che nessuno di coloro che aveva avuto SIINO come confidente (ovvero i funzionari di polizia MONACO, GRATTERI, CALDAROZZI, DI BERNARDINI) aveva relazionato su condotte illecite dei magistrati della Procura di Palermo.

Esistevano, invece:

- un appunto dell'11 giugno 1996 (redatto dal dott. MONACO su indicazione di Alessandro PANSA) relativo ai rapporti tra politica, imprenditoria e *cosa nostra* in merito alla spartizione degli appalti, ai rapporti dei BUSCEMI Antonino e Salvatore con colossi dell'imprenditoria quali Raoul GARDINI e Lorenzo PANZAVOLTA²³, all'allarme nel mondo imprenditoriale siciliano quando, nel febbraio 1991, si diffuse la voce, fatta filtrare da esponenti corrotti delle istituzioni, di una imminente operazione dei Carabinieri;
- un appunto del 18 giugno 1996 su Vincenzo GIAMMANCO²⁴ prestanome di Bernardo PROVENZANO;
- un appunto del 2 luglio 1996 su un incontro tra Nicolò GIAMMANCO, padre di Vincenzo, e Bernardo PROVENZANO;

Nessuno dei funzionari di Polizia escussi ha riferito che SIINO avesse mai affermato di essere a conoscenza di condotte illecite tenute da magistrati della Procura di Palermo e, a detta di MONACO, gli "*appartenenti alle istituzioni*" di cui all'appunto dell'11.06.1996 erano marescialli del ROS dei quali il MONACO affermava di non ricordare il nome.

Il **Tenente Colonnello MELI**, come detto, già comandante del Gruppo dei Carabinieri di Monreale che dichiarava di avere anch'egli intrattenuto rapporti confidenziali con SIINO, riferiva:

- di aver avviato un rapporto **confidenziale** con SIINO poiché questi si era detto disposto a fornire informazioni funzionali ad **arrestare Vito VITALE**, esponente di *cosa nostra* latitante che taglieggiava sua cognata;
- che MELI aveva **informato LO FORTE** della circostanza e che il magistrato lo aveva messo **in guardia** sul personaggio SIINO, ragion per cui MELI aveva **registrato** gli incontri;
- che SIINO aveva **mandato a dire a LO FORTE** che la visita in Sicilia di **ANDREOTTI**, della quale aveva parlato il collaboratore Francesco Marino **MANNOIA** era **effettivamente** avvenuta presso la tenuta SCIA dei fratelli COSTANZO, presente il SIINO, circostanza che **MELI aveva riferito al LO FORTE** in due distinte occasioni **senza esito**;
- che aveva riferito di tale reazione di LO FORTE a SIINO che aveva affermato che tale argomento non andava toccato;

²² Nel 1997 il Capo della Polizia era Fernando Masone

²³ Lorenzo PANZAVOLTA, nato a Ravenna il 16.7.1922, Presidente della società Calcestruzzi SPA che possedeva metà del capitale sociale della s.r.l. FINSAVI, di cui era socio fondatore ed azionista anche il predetto Antonino Buscemi, e che aveva partecipazioni sociali anche nella CISA di Udine la quale, secondo le risultanze della indagine del ROS, aveva costituito, per la realizzazione di taluni lavori, delle associazioni temporanee con le imprese di Cataldo Farinella

²⁴ Vincenzo GIAMMANCO nato a Palermo il 6.7.1958, nipote del Procuratore Pietro GIAMMANCO in quanto figlio del primo cugino di quest'ultimo GIAMMANCO Nicolò (nato a Bagheria il 7.5.1928, deceduto il 27.5.2012, ingegnere, ex capo dell'ufficio tecnico del Comune di Bagheria fratello di GIAMMANCO Pietro, nato a Bagheria l'1.1.1926, consigliere comunale di Bagheria nel 1984) e di MINEO Vincenza (cfr nota del ROS di Caltanissetta del 34/3 del 26 febbraio 2026).

- che SIINO gli aveva riferito di essersi incontrato **a Pisa con Baldassarre DI MAGGIO** che, benché collaboratore, stava ricostituendo un gruppo criminale per fronteggiare BRUSCA, circostanza che MELI non avrebbe dovuto riferire alla Procura di Palermo per non minare l'attendibilità del citato DI MAGGIO;
- che, in data 18 ottobre 1997, aveva incontrato il Procuratore della Repubblica di Palermo Giancarlo CASELLI e Gianfranco GAROFALO, Procuratore della Repubblica di Trapani in DNA e aveva manifestato amarezza per la estromissione dell'Arma dei Carabinieri dalla gestione di SIINO nonostante il pluriennale rapporto confidenziale del SIINO medesimo con diversi esponenti della citata Arma, dando nell'occasione i particolari di quanto SIINO gli aveva riferito.

GAROFALO già Procuratore della Repubblica di Trapani riferiva:

- di aver parlato con MELI del rapporto confidenziale di questi con SIINO già ad aprile marzo 1997, quando aveva anche appreso delle **propalazioni di SIINO su ANDREOTTI**, veicolato inutilmente a LO FORTE;
- di aver raccolto le **doglianze** di MELI in merito alla possibilità che SIINO, da collaboratore, minimizzasse il suo apporto conoscitivo rispetto a quanto già riferito in via confidenziale, impressione confermata da un confronto con la collega Antonella CONSIGLIO (in quel periodo magistrato in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo) alla quale riferiva la vicenda di ANDREOTTI;
- di aver parlato di tutte le superiori circostanze al Procuratore di Palermo **CASELLI**, presente la dott.ssa CONSIGLIO, già a settembre 1997, precisando che non vi era volontà, da parte dell'Arma dei Carabinieri, di attaccare la Procura di Palermo e che solo il dott. LO FORTE, tra l'altro già attinto dalle dichiarazioni di LI PERA, avrebbe potuto essere pregiudicato da quanto riferito al Ten Col. MELI da SIINO;
- di aver poi propiziato, su richiesta di CASELLI, l'incontro con MELI presso la DNA ove l'ufficiale aveva riferito anche delle propalazioni di SIINO sulla vicenda della tenuta SCIA.

La CONSIGLIO confermava tutto quanto sopra, precisando che CASELLI aveva affermato di aver saputo da LO FORTE solo che SIINO aveva inteso subordinare la propria collaborazione alla assicurazione di non subire ulteriori misure coercitive.

Il Capitano ANGRISANI e il m.llo ALONGI, militari che lavoravano con il Ten Col. Meli, confermavano il rapporto confidenziale tra SIINO e MELI per aver anche preso parte a taluni incontri. ANGRISANI aveva anche presenziato ad uno dei tentativi di MELI di riferire a LO FORTE le propalazioni di SIINO.

ALONGI precisava che SIINO aveva parlato anche della dazione di 400 milioni, senza precisare chi fosse il destinatario, che aveva detto di voler fare un "regalo investigativo" a LO FORTE e che aveva aggiunto qualcosa sui rapporti tra GIAMMANCO e uomini d'onore di Bagheria.

Quanto alle cassette depositate dagli Ufficiali dell'Arma:

- la cassetta **depositata da DE DONNO**:
 - o è risultata essere **copia dell'originale** che non è stato rinvenuto;
 - o i consulenti hanno rilevato alcune **peculiarità** dalle quali hanno dedotto che potessero essere stati effettuati dei **tagli** rispetto all'originale;

- il **SIINO**, specificamente compulsato sul punto, ha **assecondato** tale ricostruzione, benché, in precedenza, non avesse mai spontaneamente inteso contestare la complessiva genuinità della registrazione, determinandosi, secondo il G.I.P., ad agire così all'esclusivo scopo di lucrare qualche vantaggio processuale;
- è relativa ad un **colloquio** che può essere datato **10.04.1995**, in quanto vi sono dei riferimenti alle propalazioni di un "*amico di SCARANTINO*", ossia ANDRIOTTA, su un possibile attentato a LO FORTE, notizia pubblicata su organi di stampa in quel periodo, oltre che all'imminente archiviazione della "*cosa di GIAMMANCO*", ossia del procedimento a carico di quest'ultimo;
- contiene riferimenti al fatto che il primo magistrato a fare "*uscire*" il rapporto "mafia – appalti" sia stato **GIAMMANCO**;
- contiene **elementi** dai quali desumere con certezza che, già in **precedenza**, le **condotte** di **magistrati** della Procura di Palermo erano state **oggetto di conversazioni** tra DE DONNO e SIINO: emblematica l'interlocuzione su chi fosse il magistrato che aveva chiesto all'avvocato RESTIVO di abbandonare la difesa di SIINO, se "*Guiduccio*" o lo "*Scapigliato*", dicitura analoga a quella asseritamente utilizzata da SIINO nella prima interlocuzione con DE DONNO durante la quale si era riferito al dott. SCARPINATO chiamandolo "*quello capellone*";
- contiene espressioni di **incredulità** di SIINO in ordine alla possibilità, ventilata da ANDRIOTTA, che fosse stato ordito un **progetto omicidiario** nei confronti di LO FORTE;
- contiene l'affermazione di **SIINO** secondo la quale **GIAMMANCO consegnò il rapporto a LIPARI**; benché in precedenza SIINO avesse riferito che la circostanza consistente in ciò, che GIAMMACO avesse, per il tramite di D'ACQUISTO, consegnato il rapporto a LIPARI fosse una sua mera deduzione, nel corso del confronto con BRUSCA del 15.05.1998, SIINO aveva invece riferito che era stato LIPARI a confidargli di averla avuta da D'ACQUISTO;
- le cassette **depositate da MELI**;
 - presentavano delle **anomalie** "composte" alla luce delle spiegazioni di MELI;
 - contengono espressioni di **diffidenza** di **SIINO** nei confronti della **Procura di Palermo** (incontro del 18.03.1997);
 - contengono riferimenti alla vicenda della **somma di denaro** versata all'On. LIMA; SIINO ha affermato di ritenere che il trattamento rigoroso ricevuto fosse un vero e proprio tentativo di GIAMMANCO di preconstituirsì un alibi qualora egli avesse collaborato e riferito la vicenda;
 - sono state commentate da MELI nel senso che SIINO ha sempre mantenuto un atteggiamento ambiguo, lasciando, da un lato, intendere che la sua diffidenza fosse motivata dal trattamento processuale ricevuto, ritenuto troppo rigoroso, e, dall'altro, che fosse invece motivata da fatti gravi a sua conoscenza che non menzionava (in tal senso, le sue affermazioni in merito al fatto che LO FORTE potesse temere una sua collaborazione);
 - **non** contengono riferimenti a **PIGNATONE** e **DE FRANCISCI**;
 - contengono un riferimento a **due parenti di GIAMMANCO**, uno dei quali indicato come **prestanome** di Pino LIPARI e l'altro come **direttore dell'Ufficio tecnico** di

Bagheria, parenti tramite i quali, a detta di LIPARI, SIINO sarebbe potuto “arrivare” al Procuratore per non essere arrestato; SIINO ha spiegato che PROVENZANO aveva buoni rapporti con LIPARI che aveva buoni rapporti con l’Ing. GIAMMANCO, parente del Procuratore;

- contengono espressioni **negative su LO FORTE**, tacciato di essere **spaventato da una eventuale collaborazioni di SIINO** e velatamente accusato di non aver volutamente raccolto, nel corso di un interrogatorio del SIINO medesimo, dichiarazioni in ordine ad episodi di corruzione relativi ad uomini politici; SIINO ha precisato di aver detto che LO FORTE temeva un suo pentimento perché DE DONNO gli aveva fatto intendere che il magistrato fosse spaventato dall’eventualità che egli confermasse le dichiarazioni rese da LI PERA;
- contengono riferimenti **all’incontro** con il m.llo **LOMBARDO** nel corso del quale questi gli offrì, a **pagamento**, l’informativa che SIINO rifiutò per averla già ricevuta da “*un altro eroe dell’antimafia*”, sulla cui identità egli si contraddice individuandolo, davanti all’A.G. palermitana, in Carmelo CANALE²⁵ (inverosimile poiché questi era in rapporto di affinità con LOMBARDO e anche in quanto, in un successivo passo della conversazione, SIINO lascia intendere che fu LOMBARDO a offrirsi di presentargli CANALE, dal quale egli non poteva aver avuto l’informativa se ancora non lo conosceva) e, in un interrogatorio successivo, negando di aver mai conosciuto quest’ultimo;
- contengono riferimenti alla precisa indicazione della **tenuta dei fratelli COSTANZO** presso la quale si sarebbe recato **ANDREOTTI** in compagnia di uomini di cosa nostra, in base alla circostanza già riferita da Francesco Marino MANNOIA;
- contengono riferimenti di MELI alla reazione di LO FORTE rispetto al “**regalo investigativo**”;
- contengono riferimenti al fatto che SIINO, dopo **aver appreso del deposito** del rapporto, si era recato **da LI PERA** che aveva avvisato il CATTI, titolare della TORDIVALLE;
- contengono riferimenti al fatto che “*l’eminenza grigia di tutti questi*” era **LIPARI** e, con lui, **Nino BUSCEMI e CINA**²⁶. Dopo che questi fu arrestato rimasero i primi due; su BUSCEMI, SIINO affermava “*Buscemi il costruttore che non è... è praticamente quello il famoso discorso di Martelli e compagnia varia... dei Ferruzzi e compagnia! Però non lo hanno toccato mai i cornuti detta Procura! picchi???mah! con tutti i pentiti' con tutte le situazioni con tutte quelle cose perché*” e ancora “*siccome là si scantano... questo è il problema*”;

Quanto, invece, alle dichiarazioni rese da **LI PERA Giuseppe**, il G.I.P., ricostruendo dichiarazioni rese tra il 1992 e il 1997 dinanzi alle Procure di Catania, Palermo e Caltanissetta, tratteggiava il seguente quadro di sintesi.

²⁵ Carmelo CANALE, maresciallo dei carabinieri, cognato del maresciallo LOMBARDO, già sopra citato già citati da Giovanni BRUSCA (cfr. ordinanza di archiviazione del GIP di Caltanissetta emessa il 15.03.2000 nell’ambito del proc.pen. 2108/1997 RGNR mod.21)

²⁶ Antonino CINÀ, altro uomo d’onore.

Il dichiarante avviava un percorso collaborativo con la Procura della Repubblica di Catania, in persona del dott. Felice LIMA, nell'ambito di un procedimento originato da un esposto anonimo trasmesso dal ROS relativo alla presunta manipolazione illecita di un appalto nel territorio etneo. Tale iniziativa determinava frizioni tra gli Uffici requirenti di Catania e Palermo, sfociate in ispezioni ministeriali e in un procedimento disciplinare e penale a carico dell'ufficiale DE DONNO, conclusosi favorevolmente per quest'ultimo. È documentalmente attestato che il ROS comunicò alla Procura di Palermo, con nota ricevuta dal dott. Lo Forte, l'avvenuta trasmissione dell'anonimo all'Ufficio etneo.

Nelle dichiarazioni del 13 giugno 1992 il dichiarante riferiva in ordine al sistema di illecita manipolazione degli appalti pubblici, evidenziando la marginalità della propria posizione rispetto a quella del proprio datore di lavoro, Claudio DE ECCHER²⁷, e rappresentando di essersi già dichiarato disponibile a collaborare con la Procura di Palermo, senza esito.

Il 20 luglio 1992, nel corso di un colloquio con il col. DE DONNO, delegato dal Pubblico Ministero procedente, riferiva:

- di aver appreso dal proprio difensore, avv. SALVO, dell'imminente deposito di una richiesta di archiviazione in favore dei vertici della Rizzani De Eccher e di altre grandi imprese;
- che i magistrati LO FORTE e PIGNATONE erano consapevoli della marginalità del suo ruolo, ma indotti a concentrarsi su di lui;
- che la collaborazione non avrebbe prodotto benefici e che la società Rizzani gli avrebbe garantito sostegno economico;
- di aver appreso dall'avv. VIZZINI che il dott. PIGNATONE non era disponibile a interrogarlo e che vi sarebbero stati incontri tra LO FORTE e i vertici della DE ECCHER presso l'abitazione del primo.

Il 27 agosto 1992 dichiarava di avere appreso già nel 1990 dell'esistenza dell'indagine, tramite Claudio DE ECCHER, informato a sua volta da ambienti del Ministero dell'Interno; riferiva inoltre di aver ricevuto da Santo SCHIMMENTI²⁸ (figlioccio di Pino LIPARI) un elenco di circa 40 nominativi di soggetti potenzialmente destinatari di misure restrittive e che lo stesso disponeva dell'intero rapporto investigativo. Aggiunse che l'avv. SALVO gli aveva riferito che l'avv. RESTIVO, difensore di SIINO, aveva ottenuto copia del rapporto poco dopo il deposito.

Il 14 ottobre 1992 precisava che, secondo quanto riferitogli dall'avv. Salvo, il rapporto sarebbe stato materialmente consegnato a RESTIVO da DE FRANCISCI, che lo avrebbe ricevuto dal pubblico ministero titolare dell'indagine; aggiungeva che era opinione diffusa che, per evitare l'arresto, fosse necessario intervenire sul Procuratore GIAMMANCO tramite l'on. D'ACQUISTO, indicazione che gli sarebbe stata fornita sia dall'avv. SALVO sia da Vito BUSCEMI.

L'11 novembre 1992, dinanzi alla Procura di Caltanissetta, riferiva di aver appreso dell'indagine del ROS già nel marzo 1991 da SCHIMMENTI, da SIINO e da altro soggetto; ammetteva di aver distrutto documentazione; confermava la diffusione a Palermo di un elenco di circa 40 nominativi relativi a

²⁷ Claudio DE ECCHER nato a Bolzano il 27.6.1951.

²⁸ Santo SCHIMMENTI, nato a Misilmeri l'11.3.1948, titolare della omonima ditta individuale (che operava in associazione con la LODIGIANI e con la U.D. COSTRUZIONI s.r.l. di Udine), socio della IMERA CONGLOMERATI.

un'indagine condotta dal ROS di MORI e DE DONNO, concernente specifici episodi (tra cui una gara a Pantelleria e un incontro presso la società Tor di Valle in tema di appalti SIRAP). Riferiva inoltre che, secondo il proprio difensore, i magistrati palermitani non intendevano interrogarlo in ragione dei rapporti tra PIGNATONE e GIAMMANCO.

Nelle successive dichiarazioni (12 novembre 1992 – 16 marzo 1993) ribadiva le informazioni ricevute circa presunti incontri tra LO FORTE e i legali della Rizzani De Eccher, nonché il ruolo attribuito a DE FRANCISCI nella consegna del rapporto a RESTIVO; riferiva altresì di registrazioni effettuate dalla moglie durante incontri con legali e con Claudio DE ECCHER.

Il 25 giugno 1993 si avvaleva della facoltà di non rispondere in ordine alla notizia, riferita da Giuseppe MARCHESE, del versamento di due miliardi di lire a GIAMMANCO, confermando tuttavia di aver conosciuto l'esistenza del rapporto prima dell'arresto. Il 13 maggio 1994 confermava di aver appreso dal detenuto Simone BENENATI - mafioso della famiglia di Alcamo - dell'avvenuto versamento della suddetta somma.

Il 27 maggio 1994 dichiarava di aver appreso illecitamente dell'esistenza del rapporto già il 28 febbraio 1991; aggiungeva che, tra gennaio e marzo 1992, BENENATI gli aveva riferito della dazione di due miliardi di lire in favore di GIAMMANCO, PIGNATONE, LO FORTE e del GIP LA COMMARE, somma che sarebbe stata trasferita all'estero tramite un familiare del Procuratore. Tali circostanze gli sarebbero state successivamente confermate dall'avv. Salvo, che le avrebbe giustificate quale contropartita dell'archiviazione in favore dei vertici Tor di Valle e Rizzani.

Con memoria del 27 giugno 1994 riepilogava le precedenti dichiarazioni.

Nelle dichiarazioni del 24 novembre 1997 ribadiva la convinzione di essere stato oggetto di una strumentalizzazione funzionale a favorire imprenditori e referenti politici; confermava di aver conosciuto nel 1991 non solo l'esistenza del rapporto, ma anche specifici episodi oggetto di indagine (appalti di Petralia e Pantelleria); riferiva dell'incontro del 28 febbraio 1991 con ZITO²⁹, BUSCEMI e SIINO, nel corso del quale si discuteva di imminenti arresti e della permanenza del rapporto presso la Procura; dichiarava che vari soggetti disponevano di un elenco di 44 nominativi; infine, collocava tra ottobre e novembre 1991 le confidenze ricevute dall'avv. SALVO circa l'anticipata consegna del rapporto a Restivo da parte di magistrati che lo avrebbero ricevuto dai Carabinieri, precisando di essere comunque a conoscenza dell'indagine già dall'ottobre 1990 per informazione del proprio titolare.

Nel complesso, le dichiarazioni delineano:

- una conoscenza anticipata e diffusa del rapporto investigativo del ROS, prima del deposito ufficiale;
- la circolazione di elenchi di indagati o potenziali destinatari di misure restrittive;
- la prospettazione di interventi corruttivi o di intermediazioni politiche per evitare arresti o ottenere archiviazioni;

²⁹ Giorgio ZITO, nato a Roma il 4.6.1944, dirigente tecnico della TOR DI VALLE, ingegnere, direttore tecnico della TOR DI VALLE nonché ex direttore commerciale della RIZZANI DE ECCHER e quindi in rapporto di conoscenza col LI PERA essendo stato in passato addirittura suo superiore gerarchico (cfr. nota dei Carabinieri del ROS di Caltanissetta del 34/3 del 26 febbraio 2026).

- l'attribuzione a magistrati e difensori di un ruolo nella diffusione anticipata di atti coperti da segreto investigativo;
- l'allegazione di versamenti di ingenti somme di denaro in connessione con la gestione giudiziaria del procedimento "mafia-appalti".

Nel complesso, le dichiarazioni delineano un quadro caratterizzato da: anticipata conoscenza di atti coperti da segreto investigativo; ipotesi di condotte corruttive finalizzate a interferire con procedimenti penali; rapporti tra ambienti politici, imprenditoriali e mafiosi nel settore degli appalti pubblici; nonché presunte interferenze o iniziative improprie da parte di appartenenti alle forze dell'ordine.

LI PERA veniva (prevedibilmente) smentito dai suoi difensori "*nelle parti in cui costoro erano stati direttamente chiamati in causa*", ma anche da suo fratello Antonio che aveva negato che VIZZINI avesse riferito anche a lui degli incontri tra LO FORTE e i legali della DE ECCHER.

Risultavano invece singolarmente confermate le seguenti circostanze:

- in data 20 luglio 1992, LI PERA riferiva di aver appreso da SALVO, **nel corso del colloquio del 4 o del 9 luglio 1992**, dell'imminente deposito della richiesta di archiviazione delle posizioni dei non arrestati che, infatti, era stata firmata proprio il 13 luglio 1992;
- Giuseppe **MARCHESE**, nell'interrogatorio del 16.04.1993 aveva in effetti confermato che tale Fedele **BATTAGLIA**, all'epoca detenuto con LI PERA, aveva **veicolato** fuori dal carcere l'informazione di una possibile **collaborazione del LI PERA** medesimo, circostanza che conferma il clima di generale timore di un suo possibile contributo conoscitivo alle indagini;
- dalle **registrazioni della moglie di LI PERA**, emergeva una sorprendente **generosità della RIZZANI – DE ECCHER** nei confronti del LI PERA medesimo, sorprendente se si considera che il DE ECCHER si era difeso scaricando la colpa su LI PERA: infatti, nonostante il licenziamento, i legali assicuravano alla signora Stella il **pagamento delle spese processuali** presenti, passate e future, il pagamento dello **stipendio** di LI PERA nonostante l'interruzione del rapporto lavorativo, un **lavoro all'estero** dopo la fine del dibattimento e incontri funzionali a **concordare la strategia difensiva** soprattutto perché i vertici dell'azienda erano citati come testimoni; analoghe offerte le venivano rivolte da DE ECCHER personalmente e l'avv. FABBRI la invitava a non chiamarlo da casa.

Poiché LI PERA aveva fatto riferimento ad una chiamata effettuata da SIINO a tale dottore, si cercava di ricostruire con esattezza la data del loro incontro basandosi su due circostanze: a) il fatto che ZITO avesse fatto menzione della circostanza di essere immediatamente partito per Roma per comunicare a CATTI la notizia e di essere intervenuto ad un Consiglio di Amministrazione durante il quale era stato nominato direttore generale, b) il fatto che, in occasione dell'incontro, fosse in corso un violento temporale. Si utilizzava, allo scopo, la documentazione dei rimborsi richiesti da ZITO.

La giornata dell'incontro così individuata dovrebbe essere quella del 28 febbraio 1991.

LI PERA e SIINO non sono del tutto d'accordo sulle modalità dell'incontro, perché LI PERA sostiene che SIINO lo avrebbe informato il giorno stesso in cui lui avrebbe poi informato ZITO, mentre SIINO sostiene di aver raggiunto LI PERA a Caltanissetta in piena notte e che quest'ultimo avrebbe poi avvisato ZITO il giorno seguente.

SIINO ha, d'altra parte, negato di aver effettuato qualsivoglia chiamata quella notte.

Sono stati effettuati i tabulati su tutte le utenze in uso a SIINO e verificate le chiamate del periodo di interesse: sono state individuate due utenze delle quali, però, non è stato possibile identificare l'intestatario verso le quali furono effettuate chiamate da SIINO il giorno 28 febbraio 1991.

Nel proprio provvedimento definitorio, il G.I.P. dava quindi conto delle dichiarazioni rese, in tema di illecita manipolazione degli appalti, da Giovanni BRUSCA. In particolare:

- nelle date del 20 febbraio 1997 e del 17 maggio 1997:
 - o riferiva che **SIINO** aveva avuto “il **malloppo**” da **LOMBARDO** al quale aveva dato **5 milioni**, tramite un confidente di quest'ultimo, tale BRUGNANO;
 - o precisava che il SIINO aveva appreso dell'esistenza **dell'indagine** già dal defunto **GUZZELLI** che aveva avvisato anche **SALAMONE** e **CASCIO**;
 - o che **lui** stesso aveva appreso la circostanza **da Mario D'ACQUISTO**;
 - o che la condotta di LOMBARDO non lo aveva stupito, perché sapeva che anche il di lui cognato, **CANALE**, era a **libro paga di Matteo MESSINA DENARO**;
 - o che i **rapporti** con **LIMA** erano curati da Cataldo **FARINELLA** anche se SIINO diceva di parlare anche lui con LIMA;
 - o che, quando pervenne il **finanziamento SIRAP**, l'onorevole **NICOLOSI**, tramite il padre di **PIGNATONE**, iniziò ad ostacolare il loro progetto di gestione, volendo partecipare egli stesso per il tramite delle imprese di **SALAMONE**;
 - o per tale ragione, BRUSCA utilizzò **SIINO** per inviare un **messaggio intimidatorio** a **NICOLOSI** che **non si frappose più**, mettendo **SALAMONE** a disposizione di SIINO;
- in data **5 novembre 1997**:
 - o riferiva che SIINO gli aveva detto di aver avuto il rapporto da LOMBARDO, dietro pagamento della somma di 5 milioni e che “*quello con la S*” di cui si parlava nel corso di una telefonata tra l'Ing. ZITO e l'Ing. TADDEU della Tordivalle, non era lui, bensì **SALAMONE**, braccio destro di **NICOLOSI** e fratello di Fabio **SALAMONE** (quest'ultimo magistrato presso la Procura della Repubblica di Agrigento).
- In data **20 marzo 1998**:
 - o ripeteva quanto sopra e precisava che **PIGNATONE** aveva contatti con esponenti mafiosi e che, attraverso tale contatto o tramite il padre di **PIGNATONE**, presidente di **ESPI** (socio di **SIRAP**) e soggetto a libro paga di **NICOLOSI**, non erano state attinte le imprese di **SALAMONE** il cui coinvolgimento avrebbe determinato il conseguenziale coinvolgimento di grandi imprese del nord con le quali era in contatto.

Nonostante il confronto cui i due venivano sottoposti, permanevano, quindi, alcune insanabili contraddizioni tra quanto riferito da BRUSCA e quanto detto da SIINO:

- sulla effettiva disponibilità da parte di SIINO della intera informativa;
- su chi fosse il soggetto che gliela aveva messa a disposizione.

Nel proprio provvedimento definitorio, il G.I.P. dava quindi conto della rilevanza di talune delle dichiarazioni rese, sui temi che qui interessano, da Baldassarre DI MAGGIO; in particolare:

- in data **6, 7 e 20 novembre 1997 all'A.G. di Palermo**:
 - o riferiva di non aver detto a SIINO di godere di coperture di alto livello, ma che fu invece SIINO a dirgli di ritenere che la Procura di Palermo fosse in mano a **LO FORTE** e che, se lo avessero arrestato, avrebbe scatenato un pandemonio;

- **all'A.G. di Caltanissetta:**

- riferiva che SIINO gli aveva confidato la sua intenzione di pentirsi e dire cose su LO FORTE;

In relazione al contrasto tra le dichiarazioni rese dai due collaboratori, il G.I.P. nisseno evidenziava che LA BARBERA Gioacchino aveva riferito (nel corso dell'interrogatorio del **15 ottobre 1997** reso all'A.G. di Palermo) che DI MAGGIO gli avrebbe detto che, se lo avessero arrestato, avrebbe portato in carcere con sé due o tre Pubblici Ministeri del processo ANDREOTTI, poiché c'era un professionista che aveva i giusti contatti per agevolare tale progetto.

Tali dichiarazioni, smentite da DI MAGGIO, coincidono, tuttavia, con il contenuto della conversazione intercorsa, in data **27 maggio 1997**, tra SIINO e MELI e registrata da quest'ultimo e sembrerebbero trovare conferma almeno parziale nel contenuto dell'intercettazione captata in data **28 settembre 1997** tra DI MAGGIO e suo padre.

Nel corso del confronto del **16 ottobre 1997** tra LA BARBERA e DI MAGGIO (di fronte ai Pubblici Ministeri NATOLI, LO FORTE e PRINCIPATO), DI MAGGIO:

- precisava di aver effettivamente detto a LA BARBERA di voler ritrattare le dichiarazioni su ANDREOTTI e di voler **inventare** accuse a carico dei P.M. del processo qualora lo avessero arrestato;
- riferiva che il professionista cui aveva fatto riferimento con LA BARBERA era Baldassarre MIGLIORE, sindaco del comune di San Giuseppe Jato che egli intendeva utilizzare per veicolare ad ANDREOTTI una disponibilità alla ritrattazione;
- i soggetti ai quali si riferiva parlando dei Pubblici Ministeri del processo ANDREOTTI (che aveva detto di voler portare in carcere con sé) erano SCARPINATO, NATOLI e LO FORTE, escludeva, però, di avere realmente concreti elementi a loro carico (udienza del processo ANDREOTTI del 20.01.1998).

Fatte le superiori premesse in punto di elementi probatori acquisiti, il G.I.P. così si pronunciava *“Dalle risultanze processuali risulta **assolutamente certo che la informativa del febbraio del 1991, denominata “mafia-appalti”, fu illecitamente divulgata prima della emissione dei provvedimenti restrittivi, eseguiti nella prima decade del mese di luglio del 1991 e che, già in precedenza, erano state illegittimamente diffuse notizie riservate in ordine alla esistenza della detta indagine”***.

Affermava, del pari, che **non vi era certezza su chi** la avesse effettivamente diffusa.

Certamente vi erano sentori di indagini in corso già da prima del deposito dell'informativa: non solo nel rapporto si dà atto che **SIINO, già dall'89, aveva il timore** di essere intercettato, ma **LI PERA ha riferito che DE ECCEHER, già a settembre 1990, lo aveva informato** dell'esistenza di indagini in corso, circostanza confermata dalle registrazioni operate dalla signora Stella, CONIUGE DI li pera.

Per ciò che attiene la diffusione del rapporto, il G.I.P. così argomentava:

- **LI PERA** accusava i **magistrati** della Procura di Palermo
- **DE DONNO** affermava che **SIINO**, da **confidente**, gli aveva **confermato** la genuinità delle dichiarazioni di LI PERA sul punto;
- **SIINO negava** di aver mai accusato magistrati della Procura di Palermo, ad eccezione di GIAMMANCO (in relazione alla nota vicenda degli 800 milioni) ed **evidenziava** di aver **appreso**, invece, **circostanze** da vari appartenenti all'Arma dei Carabinieri, tra i quali **LOMBARDO** e

CANALE (MORI aveva riferito che CANALE aveva chiesto, per conto di BORSELLINO, l'informativa che però non gli era stata consegnata; anche DE DONNO ha confermato la circostanza, precisando di aver consegnato l'informativa, tra marzo e aprile 1991, solo a BORSELLINO prima degli arresti; lo stesso ha detto il Maresciallo Capo IANNETTA Carmine³⁰, appartenente al ROS, precisando che la consegna era avvenuta presente il Capitano DEL SOLE in servizio al ROS dei Carabinieri che non ha confermato, dicendo di aver assistito solo alla richiesta; lo ha confermato, invece, il Cap. Umberto SINICO, anch'egli militare in servizio al ROS dei Carabinieri);

- le risultanze processuali portano tuttavia ad **escludere** che **SIINO** potesse aver ricevuto l'informativa da **CANALE** (che, per le ragioni già esposte, il SIINO probabilmente neppure conosceva), o da **LOMBARDO**, dal quale il SIINO sembrava aver avuto alcune, frammentarie notizie, ma non l'intero rapporto (che il LOMBARDO, comandante della Stazione di Terrasini, neppure poteva ragionevolmente detenere);

- SIINO aveva fatto riferimento anche ad un **m.llo che lavorava al ROS**, genero del comandante della Stazioni di Misilmeri che avrebbe **riferito informazioni a LIPARI** tramite SCHIMMENTI: si tratterebbe del **m.llo RUSSO**, in verità mai aggregato al ROS i cui figli lavoravano effettivamente per SCHIMMENTI e il cui genero, Giovanni TESTA, era anch'egli carabiniere.

- anche se è possibile che **informazioni** riservate siano state veicolate **da appartenenti all'Arma**, deve **escludersi** che la **documentazione** in possesso di **LIMA** fosse a lui pervenuta da **quel canale**.

In merito alla cosiddetta “teoria della doppia informativa”, così si esprimeva il G.I.P.

“Si è sostenuto da parte degli indagati - ed in particolare dal dott. Lo Forte e dal dott. Pignatone [...] che la informativa illegittimamente divulgata all'esterno era informativa, in realtà, diversa, quanto ai contenuti, da quella ritualmente depositata in Procura, giacché quest'ultima non conteneva alcuno dei nominativi degli esponenti politici, anche con incarichi di governo, del cui coinvolgimento aveva riferito la stampa nel periodo antecedente la emissione dei provvedimenti restrittivi, nè, tantomeno, quelli degli on.li Mannino e Nicolosi che sarebbero stati indicati al Siino dall'On.le Lima, nominativi che il Ros aveva comunicato all'A.G. di Palermo, solamente, con la successiva informativa del 5.09.1992, inerente le vicende della SIRAP e con quella del 1.10.92, denominata “Caronte” ed a firma De Donno, trasmessa al Pm di Catania, informative alle quali, per la prima volta, erano state allegate, talune trascrizioni di conversazioni telefoniche, risalenti al 1990, da cui emergevano i nominativi degli uomini politici prima menzionati”.

Prendendo in esame le risultanze in atti, il G.I.P. arriva ad escludere la summenzionata teoria in virtù di una serie di considerazioni:

- *in primis*, l'informativa del febbraio 1991 risultava essere basata prevalentemente su intercettazioni che erano state sistematicamente richieste e poi prorogate su richiesta dei dottori PIGNATONE e LO FORTE, firmatari della quasi totalità delle domande indirizzate al G.I.P., di talché è **inverosimile** ritenere che i medesimi non fossero “al corrente dei progressivi sviluppi delle dette operazioni tecniche”; ciò anche in quanto, alle richieste di

³⁰ Carmine IANNETTA, nato a Teano (CE) il 17 settembre 1964, appartenente al ROS che aveva personalmente preso parte alle operazioni di intercettazioni delle conversazioni telefoniche poi trasfuse nella informativa del 16 febbraio 1991.

- proroga avanzate dal ROS venivano sistematicamente allegate e trascrizioni di talune conversazioni per provare il positivo esito delle attività in corso;
- quando si trattò di redigere, nel settembre 1992, una specifica **informativa sulla vicenda SIRAP**, ciò richiese un **riascolto** delle intercettazioni già eseguite. Poiché le bobine relative erano state **già depositate** in Procura, il ROS chiese alla Procura l'**autorizzazione** al riascolto che, in data **28 maggio 1992**, fu concessa dal dottore LO FORTE. Se ne ricaverebbe che l'**omesso deposito** di parte delle trascrizioni delle intercettazioni rilevanti era **nota** alla Procura di Palermo con la quale era stata, in effetti, **concordata**. Anche perché i **brogliacci** erano stati depositati, erano **accessibili** per i sostituti che si sarebbero, dunque, ben potuti **avvedere** che le trascrizioni inerenti alla vicenda SIRAP della quale si era certamente discusso, non erano allegate agli atti;
 - d'altra parte, nella c.n.r. del **30 agosto 1990** si preannunciava che *“[erano] in atto ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico - politico nazionale, che in base alle funzioni ed agli incarichi svolti, valenti sull'intero territorio dello Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa”*;
 - in merito al fatto che *“la Procura della Repubblica di Palermo, nel febbraio del 1991, **non [fosse] in possesso di alcun elemento conoscitivo circa il coinvolgimento nelle indagini “de quibus” di esponenti politici, anche di rilievo nazionale e con incarichi di governo, come divulgato dai quotidiani dell'epoca**”* si osservava quanto segue:
 - o l'informativa del 20.02.91 era stata in realtà preceduta dalle annotazioni del 23.04.90, del 2.07.90, del 5.08.90 e del 30.08.90, rilevanti, in quanto:
 - **quella del 23.04.90** conteneva la indicazione dei soggetti che l'organo di p.g. riteneva coinvolti nelle indagini tra i quali Angelo Siino, Cataldo Farinella, Claudio De Eccher, Giuseppe Li Pera, Giorgio Zito, Piero Catti ed i fratelli Andrea e Vincenzo Taibbi;
 - **quella del 2.07.90** conteneva la precisazione secondo la quale, dalle indagini esperite, era emerso che **esponenti di famiglie** mafiose avevano il controllo e, verosimilmente, la **gestione** degli appalti indetti - o da indire - dalla SIRAP. All'informativa risultavano allegate **trascrizioni** di talune conversazioni telefoniche contenenti **espliciti riferimenti** ad asserite **cointeressenze**, di natura chiaramente **non lecita**, di interi gruppi politici ed anche **riferimenti ad esponenti politici di rilievo nazionale** (in particolare quella relativa alla conversazione del **13.05.90**, nella parte in cui si accenna, in termini **generalizzati**, ai **partiti politici della DC e del PSI** come interessati ad imprecisate *“spartizioni”* (*“spartenze”*), all'on. **Gunnella**³¹, del quale si afferma che *“cerca di fare soldi in tutti i modi”* ed *“è inzivatu in tutto”*, ad un deputato regionale ed uno nazionale, coinvolti, entrambi, nel caso Baucina; *“Di non trascurabile significato appare anche la conversazione telefonica del 14.05.90, nella parte in cui sono contenuti riferimenti all'On.le Turi Lombardo ed all'on.le Lima ed, ancora, quelle del 30.05.90, del 2.06.90, del*

³¹ Aristide GUNNELLA, nato a Mazara del Vallo (TP) il 18.3.1931, morto a Palermo il 6.1.2025, già Deputato della Repubblica, Ministro degli Affari Regionali, nonché Segretario Regionale del Partito Repubblicano Italiano in Sicilia. Il 16.10.1991 fu oggetto di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio redatta dal Dr. Paolo BORSELLINO (p.p. 479/91 RGNR), Procuratore della Repubblica di Marsala pro tempore, per il reato di associazione mafiosa (cfr nota del ROS di Caltanissetta **34/3** del 26 febbraio 2026).

5.06.90 e del 6.06.90 che contengono specifici riferimenti, sia pure in contesti di per sé non sufficientemente chiari, agli on.li De Michelis, Sciangula, Capitummino, Lima, Gunnella, Lauricella, Murana.”). **“Un generico cenno a tale on.le Mannino è contenuto, poi, nella conversazione telefonica tra Ciaravino e La Caverà del 13.06.90.**

- **In quella del 05.08.1990** risulta allegata la conversazione telefonica del 26.05.1990 che contiene riferimenti agli on.li Lauricella e Gunnella e ad una vicenda inerente la gara relativa al “Palazzo dei Congressi”
- alla luce di quanto sopra “era ben ipotizzabile che la divulgazione sulla stampa, nei mesi di maggio e del giugno del 1991, del coinvolgimento di uomini politici, potesse essere il frutto di notizie apprese in ambiente di quell’ufficio”
- d’altra parte, gli articoli di data antecedente agli arresti non contenevano riferimenti a nominativi di personalità politiche coinvolte, fatta eccezione per un articolo de “La Sicilia” del 19.06.1991 che contiene l’indicazione del fatto che in alcune intercettazioni telefoniche fosse emerso il riferimento ad un “Ministro”. Mentre l’esplicito riferimento, su organi di stampa, all’On. DE MICHELIS è del 20.07.1991 e dunque successivo agli arresti.
- gli ulteriori riferimenti operati dalla stampa attenevano tutti a esponenti politici espressamente menzionati nell’informativa. Si trattava di dati certamente comunicati con tempestività alla Procura della Repubblica, se si considera che Giovanni FALCONE, sentito davanti alla Commissione Antimafia nella primavera del 1990, parlò di *“una centrale unica degli appalti”*, con valenza sull’intero territorio nazionale e, successivamente, ebbe *“ad esprimere quegli apprezzamenti, sicuramente non lusinghieri, - di cui ha riferito l’on.le Claudio Martelli, all’epoca Ministro di Grazia e Giustizia, in data 12.03.98 nei confronti della gestione di quella indagine da parte del dott. Giammanco il quale, a seguito della campagna di stampa insorta in relazione a tale attività investigativa, aveva ritenuto, in modo assai singolare ed inusuale – secondo quanto riferito dal’on.le Martelli -, di trasmettere al Ministro atti coperti da segreto istruttorio”*
- secondo LO FORTE, le dichiarazioni di SIINO in merito al coinvolgimento, nell’indagine dei Carabinieri, degli onorevoli LIMA e MANNINO escluderebbe che il collaboratore potesse aver preso visione della **“versione”** del rapporto informativo del febbraio 1991 depositata in Procura, poiché in detto atto non si faceva menzione di tale coinvolgimento, rassegnato solo molto dopo con l’informativa SIRAP del settembre 1992. In realtà **SIINO** disse di aver **personalmente visto il nome del solo DE MICHELIS** mentre a **MANNINO** aveva fatto **riferimento LIMA**, che ne aveva commentato con soddisfazione il coinvolgimento nell’attività investigativa e il m.llo **LOMBARDO** che gli avrebbe riferito che, nell’indagine, erano coinvolti, oltre al DE MICHELIS, MANNINO e NICOLOSI. Ebbene, il **LOMBARDO** poteva ben avere **informazioni** riservate che non necessariamente erano contenute nell’informativa del febbraio 1991, mentre **LIMA**, *“in considerazione del suo diretto e personale coinvolgimento nel perverso sistema di gestione dei pubblici appalti e certamente a conoscenza, per la sua qualità politica, delle vicissitudini della SIRAP, era ovviamente*

in condizione di comprendere - anche se non ve ne era alcuna espressa menzione - quali uomini politici avrebbero potuto essere coinvolti da quella attività investigativa”, atteso che nel citato rapporto informativo si dava ben atto della esistenza di intercettazioni telefoniche sulla SIRAP, nonché di incontri tra SIINO e rappresentanti della SIRAP stessa nonché tra il medesimo ed esponenti del mondo politico. Con riferimento a quanto il SIINO avrebbe appreso da LIMA, si evidenzia che, questi “in considerazione del suo diretto e personale coinvolgimento nel perverso sistema di gestione dei pubblici appalti [...]non aveva certamente necessità di rilevare concretamente, dalla informativa pervenutagli, specificatamente i nomi di Mannino e Nicolosi per comprendere del loro possibile coinvolgimento”, essendo più che sufficiente allo scopo il riferimento, invero contenuto nell’informativa del febbraio 1991 alla “esistenza di intercettazioni telefoniche sulla SIRAP (cfr. pagg.125,126), di incontri del Siino con rappresentanti della SIRAP ed esponenti del mondo politico”.

Dovendo, infine prendere posizione sui singoli reati iscritti, il G.I.P. sintetizzava gli elementi a carico di ciascuna magistrato, concludendo:

- quanto alla posizione di **Ignazio DE FRANCISCI**, che le dichiarazioni di LI PERA erano smentite da alcune circostanze anche cronologiche inerenti al suo insediamento presso la Procura della Repubblica di Palermo;
- quanto alla posizione di **Pietro GIAMMANCO** che, nonostante una serie di elementi risultanti dalle dichiarazioni dei collaboratori e dagli accertamenti consequenziali, che non risultava “*delineato quadro probatorio [...] idoneo a validamente sostenere l'accusa in giudizio in ordine all'ipotizzato delitto di corruzione, non essendosi acquisito elementi certi e univoci sulla riferita indebita percezione da parte del menzionato magistrato di somme di denaro*”;
- Quanto alla posizione di **Giuseppe PIGNATONE**, evidenziate alcune criticità in merito alla valutazione della posizione dei BUSCEMI (con i quali si riteneva in cosa nostra che egli avesse un rapporto preferenziale), dato atto della inopportunità della trattazione del procedimento alla luce del ruolo del padre Francesco in ESPI (socio di maggioranza di SIRAP), che nessuno dei collaboratori di giustizia sembrava aver “mai effettuato espliciti riferimenti al dott. Pignatone, come percettore di indebite somme di denaro” e che, di conseguenza, non poteva ritenersi certamente integrato il reato di corruzione;
- Quanto alla posizione di **Guido LO FORTE**, pur sintetizzati plurimi elementi derivanti da più fonti, che gli stessi, in parte smentiti o comunque contraddittori, non fossero comunque idonei a sostenere l'accusa in giudizio nei suoi confronti;

Quanto alla iscritta calunnia nei confronti di DE DONNO, deve precisarsi che, secondo il G.I.P. nisseno, plurimi elementi inducevano a ritenere che il DE DONNO **avesse effettivamente, sin dal 1993, intrattenuto un rapporto di natura confidenziale con il SIINO**, rapporto della cui esistenza aveva, infatti, informato i propri superiori gerarchici sin dal 1995 (come confermato da MORI - Comandante Generale del ROS - , NUNZELLA - Capo di Stato Maggiore dell'Arma dei Carabinieri e Comandante del Ros dal dicembre 1993 al 9 gennaio 1997 - e OBINU - suo diretto superiore gerarchico).

Del resto “*elementi ricavabili dalle trascrizioni delle conversazioni ambientali sia con De Donno che*

con Meli, inducono [...] a ritenere che il Siino confidenze di tal genere le abbia realmente fatte". Neppure ci si poteva spingere, a detta del Giudice, sino ad affermare che il DE DONNO avesse *"elementi di conoscenza tali che dovevano portarlo ad escludere la veridicità delle eventuali accuse eventualmente mosse dal Siino"*.

Esaurita questa breve digressione in ordine al procedimento penale 2108/1997 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta e definito con decreto di archiviazione del 15.3.2000, che fornisce una prima fotografia circa il contesto nel quale si sono svolte le indagini inerenti il c.d. rapporto *mafia appalti*, occorre ora brevemente fare riferimento all'altro provvedimento citato in *incipit*, ossia la richiesta di archiviazione depositata in seno al procedimento penale avente n. **4645/2000 R.G.N.R.Mod.21** della Procura della Repubblica di Caltanissetta (c.d. *Mandanti Occulti bis*), oggetto del quale sono state *"indagini [...] ampie e complesse finalizzate ad accertare se le predette stragi siano state poste in essere da "cosa nostra" per effetto dell'influsso di mandanti esterni, soggetti cioè non facenti parte organicamente della mafia, ma a qualsivoglia titolo in grado di richiedere o imporre alla stessa taluni comportamenti ovvero comunque di interloquire nei processi formativi della volontà di "cosa nostra" orientandoli a proprio e a comune profitto"*.

Fatta tale premessa, si richiamavano le motivazioni delle *"prime sentenze sulle stragi"* nelle quali *"si individuano alcune linee di sviluppo investigativo da approfondire e, segnatamente, nell'ambito della più generale tematica dei rapporti fra mafia e appalti"*.

Gli *"atti di indagine* riguardante l'illecita gestione degli appalti compiuti nell'ambito del procedimento promosso dalla D.D.A. di Palermo", unitamente *"all'esame delle dichiarazioni rese al P.M. e alla Corte d'Assise di Caltanissetta nel corso dei dibattimenti relativi ai processi per le stragi siciliane del 1992, da persone informate sui fatti (Gen. Mario MORI e Cap. Giuseppe DE DONNO) e da alcuni collaboratori di Giustizia (Angelo SIINO e Giovanni BRUSCA"* inducevano, se letti congiuntamente, a ritenere che *"la gestione illecita del sistema di aggiudicazione degli appalti in Sicilia aveva costituito uno dei molteplici moventi che avevano indotto "cosa nostra" a deliberare ed eseguire le terribili stragi siciliane del 1992"*, movente correlato agli interessi di ambienti *"politico – imprenditoriali e mafiosi"* che avevano, per questioni economiche, interesse a *"neutralizzare l'intuizione investigativa di Falcone"* evitando, in tal modo, che le relative indagini fossero portate avanti con *"completezza e tempestività"*.

Ebbene, in quest'ottica, le attività investigative erano state portate avanti nei confronti di *"coloro i quali si occupavano in concreto, per conto dell'organizzazione criminale di tipo politico – mafioso – imprenditoriale, dell'illecita gestione degli appalti per deciderne preventivamente l'aggiudicazione"* ossia coloro che *"avevano un preciso interesse a neutralizzare le indagini"*.

Dirimenti, in tal senso, le dichiarazioni rese da Angelo SIINO e Giovanni BRUSCA, grazie alle quali si era potuti addivenire all'acquisizione secondo la quale *"le persone alle quali era affidata la gestione illecita degli appalti erano individuabili in RIINA, PROVENZANO, BRUSCA Giovanni, BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, LIPARI Giuseppe, BINI Giovanni³², che curava gli*

³² BINI Giovanni, nato a Palermo l'8.12.1943, ingegnere e rappresentante in Sicilia del colosso imprenditoriale CALCESTRUZZI s.p.a., operante nel settore edilizio sotto la guida di GARDINI Raul. curava gli interessi del Gruppo FERRUZZI e si interfacciava con gli ambienti dell'imprenditoria nazionale

interessi della CALCESTRUZZI s.p.a. del Gruppo FERRUZZI – GARDINI, REALE Antonio³³, D'AGOSTINO Benedetto³⁴ e CATALANO Agostino, amministratore della REALE Costruzioni s.r.l. e consuocero di Vito CIANCIMINO".

Si ripercorrevano, quindi, le dichiarazioni di Angelo SIINO "sul progressivo cambiamento del ruolo di cosa nostra negli appalti" da "un ruolo prettamente parassitario" ad uno "imprenditoriale".

In particolare, nella impostazione accusatoria del procedimento penale n. 1120/1997 RGNR mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo (procedimento c.d. del Tavolino) e in cui erano confluite le dichiarazioni di SIINO, si dava poi atto di come fosse intervenuto un accordo tra Antonino BUSCEMI, Angelo SIINO e Filippo SALAMONE, in base al quale sarebbe stato quest'ultimo il referente dell'imprenditoria mentre i rapporti con cosa nostra sarebbero stati tenuti non più da Angelo SIINO bensì da Giovanni BINI "il quale avrebbe avuto il compito di fornire tutte le indicazioni per l'aggiudicazione di una quota di grandi appalti a società gradite o sponsorizzate da "cosa nostra". Il tutto in un contesto in cui BUSCEMI Antonino si era, medio tempore, "accordato con il Gruppo FERRUZZI, proprietario della CALCESTRUZZI s.p.a."

Secondo le conoscenze acquisite sino al 1996, SALAMONE sarebbe stato il "garante degli accordi sulla gestione dei programmi imprenditoriali e portatore di tangenti", posizione che gli era valsa un patteggiamento in un precedente procedimento a suo carico, poiché solo con la collaborazione di SIINO si era verificata la "grande svolta" conoscitiva nel settore.

Il SIINO parla di due "sistemi" che si incrociano: uno gestito da lui stesso per conto di cosa nostra e relativo ad un certo numero di appalti ed un altro "il sistema SALAMONE – NICOLOSP" che era quello degli accordi tra politica e imprese per i grandi appalti. I due sistemi si erano incrociati quando BUSCEMI aveva voluto fare "il grosso salto di qualità".

"Del resto che i BUSCEMI fossero oggetto di investigazioni abbastanza penetranti all'epoca, risulta dalle dichiarazioni del dott. Augusto LAMA, già sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa Carrara, il quale ha precisato di aver trasmesso nell'agosto del 1991 a Palermo alcuni atti relativi ad indagini espletate nei confronti della I.M.E.G., riconducibile ai fratelli BUSCEMI e di aver successivamente, nel 1994, avuto contatto con un magistrato della Procura di Palermo il dott. PIGNATONE. In quest'incontro, venne evidenziato che gli elementi a suo tempo acquisiti a Palermo circa i rapporti fra il Gruppo FERRUZZI e "cosa nostra" avevano avuto riscontri cospicui ed erano stati compendati in una nota informativa redatta dallo S.C.O. della polizia di Stato. La società CALCESTRUZZI, del resto, era stata citata anche dal collaboratore di giustizia Leonardo MESSINA, nel corso delle dichiarazioni rese, appena diciotto giorni prima della strage, anche all'allora procuratore aggiunto di Palermo dott. BORSELLINO come impresa afferente agli interessi di Salvatore RIINA. Dopo la morte del dott. BORSELLINO, la Procura di Palermo riprende il vecchio spezzone di indagini, pervenuto dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara sulla I.M.E.G., e dà una delega di indagini al Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato, il quale risponde nel 1994 con la C.N.R. in questione, inviata alla Procura di Palermo, ufficio giudiziario che, a sua volta, senza alcuna ulteriore attività, dopo averla riunita al

³³ REALE Antonio, socio della REALE COSTRUZIONI s.p.a. società che, secondo quanto riferito dal BRUSCA avrebbe dovuto scalzare la IMPRESEM di Filippo SALAMONE nel ruolo di cerniera con i grandi gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi, anche mediante A.T.I., gli appalti di maggiore importo.

³⁴ D'AGOSTINO Benedetto, socio della REALE COSTRUZIONI spa, già sopra citata.

*fascicolo del procedimento penale a carico di Filippo SALAMONE, la trasmetteva a questa Procura nel 2000. In detta informativa, ora acquisita agli atti, si afferma che sui soggetti considerati dal rapporto aveva indagato Giovanni FALCONE e che la prima dichiarazioni di MESSINA circa il cointeressamento del RIINA nella CALCESTRUZZI fu raccolta dal dott. BORSELLINO. Quindi, pur non essendovi la prova piena e certa che l'interesse investigativo su mafia e appalti avesse potuto assumere il significato di matrice della strategia stragista, si affermava ugualmente **un sottile filo conduttore come legame di lavoro tra FALCONE e BORELLINO.***

Il dott. LAMA ha rievocato sia la vicenda delle indagini sulla I.M.E.G. e sulla sua vendita con corrispettivo in parte in nero, sia di essere stato oggetto di iniziativa disciplinare da parte dell'allora ministro della giustizia on. MARTELLI, su un esposto che censurava le sue esternazioni su possibili coinvolgimenti del Gruppo FERRUZZI con la mafia.

La magistratura di Palermo, probabilmente per il limitato bagaglio di conoscenza a disposizione, non attribuì soverchia importanza alla connessione BUSCEMI – Gruppo FERRUZZI, dal momento che: a) il procedimento iniziato a Massa Carrara, a carico di BUSCEMI Antonino, fu archiviato a Palermo il 1.6.1992, subito dopo la strage di Capaci e le relative intercettazioni furono smagnetizzate anche se si diede atto dei rapporti commerciali di “scambio o di concambio di pacchetti azionari” tra la famiglia FERRUZZI, la CALCESTRUZZI e i BUSCEMI; b) soltanto in un secondo momento a carico del BUSCEMI Antonino vennero elevate imputazioni inerenti al reato associativo”.

Vi era stato uno “scompenso tra le intuizioni investigative elaborate da Giovanni FALCONE” e le “utilizzazioni processuali conseguenti, da parte della Procura di Palermo dell'epoca”, circostanza che dimostra che certamente le due stragi avevano rallentato il progetto investigativo di cui trattasi. In questo contesto, viene citata quella che sin da ora può senz'altro definirsi una grave anomalia nella gestione del rapporto mafia e appalti, ovvero la vicenda della trasmissione dell'informativa del ROS al Ministero e della conseguenziale restituzione, caldeggiata da Giovanni FALCONE, all'epoca in servizio presso la Direzione Affari Generali, dell'informativa stessa all'Ufficio che l'aveva trasmessa, restituzione correlata da una “lamentela sulla condotta del dottor GIAMMANCO, il quale [...] aveva inteso devolvere alla politica l'intera questione”.

Gli interessi della Calcestruzzi in Sicilia apparivano confermati anche dalla sentenza inerente alla lottizzazione c.d. di PIZZO SELLA³⁵.

Contemporaneamente sia era vagliata la pista dell'esistenza di spinte volte a creare una condizione di destabilizzazione nel paese. “L'Ufficio ha scandagliato le connessioni fra la situazione politica nei primi mesi del 1992 e gli interessi dei gruppi imprenditoriali più implicati negli appalti a neutralizzare il progetto investigativo di cui si è detto”.

Si era dunque tentata una ricostruzione della peculiare situazione politica dell'epoca, escutendo fonti particolarmente qualificate e segnatamente, l'ex Presidente della Repubblica Sen. COSSIGA, l'on. SCOTTI, il Generale dei Carabinieri Domenico PISANO.

Si sono approfondite le circostanze inerenti al suicidio di Raul GARDINI e alle possibili refluenze che, su quella determinazione, poteva aver avuto l'esecuzione di un'ordinanza di custodia “cautelare del G.I.P. di Palermo che aveva accertato il coinvolgimento di un'importante azienda del suo

³⁵ Vicenda inerente alla costruzione di alcune villette in Palermo per il valore di 13 miliardi (c.d. investimento Pizzo Sella), mediata dall'ing. BINI, che la CALCESTRUZZI RAVENNA aveva appaltato alla BONDI' COSTRUZIONI in data 1.10.1985.

Gruppo". In tal senso sembravano deporre le dichiarazioni rese da PANZAVOLTA Lorenzo che aveva rammentato una telefonata ricevuta proprio da GARDINI nel corso della quale questi, poco prima del suo suicidio, gli aveva chiesto se avesse *"delle preoccupazioni"*: non appariva casuale che tale domanda fosse stata rivolta proprio al manager che aveva operato principalmente in Sicilia.

Se ne poteva desumere che le stragi fossero state funzionali ad evitare quel salto di qualità *"nelle indagini sugli appalti che avrebbe fatto affiorare i nuovi intrecci politico-mafiosi molto tempo prima o, comunque, contestualmente alle indagini su Tangentopoli"*. Del resto, la necessità di un deciso salto di qualità era stata ventilata da Giovanni FALCONE già nel corso del convegno svoltosi a Castello Utveglio il 14 e il 15 marzo 1991, ossia pochi giorni dopo il deposito del noto dossier del R.O.S.

Di sicuro interesse per evidenziare *"l'importanza del filone di indagini di mafia-appalti, ai fini della ricostruzione del movente delle stragi"* appaiono **le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA** compendiate nella sentenza resa nel proc. pen. n. 27/99 della Corte di Assise di Caltanissetta (c.d. **Borsellino bis**) ove si *"dà conto sia del fatto che le indagini sugli appalti, avviate da Giovanni FALCONE e che successivamente dovevano essere proseguite da BORSELLINO, in sostanza, puntavano a svelare gli scenari e i soggetti del c.d. "Terzo Livello", anche attraverso un progetto di infiltrazione mediante la società "REALE Costruzioni" e i contatti fra i Carabinieri del ROS e Vito CINACIMINO, sia del fatto che tale movente lega in buona sostanza, le due stragi del 1992"*.

Si precisa, nella richiamata sentenza, che *"dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi a seconda delle necessità ancor prima che fossero emessi provvedimenti giudiziari"*; si richiamano le dichiarazioni di Angelo SIINO in merito al fatto che *"una volta Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani uscì un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era quotata in borsa. Ed ancora lo stesso SIINO ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell'attentato FALCONE risiedesse proprio nell'acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore, quest'ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell'argomento "chi glielo ha portato a parlare di queste cose? Appare pertanto esatto ritenere che [...] l'interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta e ancora più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE"*.

Richiamate le convergenti dichiarazioni di Angelo SIINO, si dà atto di un ingravescente *"conflitto fra gli interessi economici di cosa nostra e il tentativo di far luce, attraverso gli appalti, sugli intrecci fra politica e mafia"* che si estrinseca, da un lato, nella modifica delle dinamiche della penetrazione

di cosa nostra nel settore degli appalti e, dall'altro, nell'adozione di "strumenti investigativi sempre più sofisticati" tra i quali il progetto di infiltrazione dei Carabinieri nell'impresa REALE che, nelle intenzioni di RIINA, doveva gradualmente sostituirsi alla società IMPRESEM di Filippo SALAMONE.

In questo contesto, non avevano lasciato indifferente l'associazione le dichiarazioni di Giovanni FALCONE che aveva pubblicamente affermato, riferendosi alla quotazione in borsa di "*società [...] come quelle del Gruppo FERRUZZI*" che "*la mafia [era] entrata in borsa*".

Il "*grumo di interessi*" di cui si tratta si sarebbe, tra l'altro, manifestato in alcune fughe di notizie che avevano riguardato l'informativa del ROS e che erano state approfondite dall'Ufficio nel procedimento 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 del quale si è dato ampio conto.

Si dà quindi conto delle dichiarazioni di Vito CIANCIMINO e delle due grandi aree tematiche alle quali le stesse possono essere ricondotte, ossia: a) le deduzioni sui moventi delle stragi di Capaci (politico) e di Via d'Amelio (tesa ad impedire a BORSELLINO di rivestire la carica di Procuratore nazionale antimafia) e b) i "*contatti con i carabinieri del ROS [...] incanalati ad una sorta di trattativa, avvenuta a ridosso delle stragi*". Trattativa negata dai militari ma "*affermata con certezza anche dal collaboratore di giustizia Salvatore CANCEMP*".

Si precisa, quindi, che "*l'asserita trattativa si concluse, comunque, con l'arresto di CIANCIMINO ed è comunque materia non strettamente pertinente all'analisi dei moventi delle stragi del 1992*" e si dà conto di quanto già riferito da BRUSCA sul "tema delle trattative" con particolare riguardo all'alert dato dal collaboratore sul distinguo che risultava necessario fare tra le interlocuzioni tra DE DONNO e CIANCIMINO e quelle tra l'intermediario e RIINA ("*ma cosa arriva a RIINA?*").

Si ripercorre quindi il contenuto del verbale di BRUSCA del 27.4.2002 con focus: a) sulla tematica delle trattative di cosa nostra con appartenenti alle istituzioni, b) sugli obiettivi di cosa nostra e sul temporaneo accantonamento del progetto di uccidere MANNINO per dedicarsi alla eliminazione di Paolo borsellino, c) sul messaggio, fatto pervenire a RIINA, secondo il quale "*BORSELLINO era un ostacolo [da eliminare] o perché intendeva andare avanti nelle indagini (su mafia-appalti) oppure era venuto a conoscenza di qualche cosa (sulla strage di Capaci) oppure che intendeva proseguire nella linea di rigore nella repressione contro cosa nostra*", d) sulla possibilità che "*il progetto investigativo dei carabinieri*" azzerasse "*l'altra parte della DC non ancora attinta dalle indagini del 1989-90*", e) sui "*messaggi*" inviati da cosa nostra a Silvio BERLUSCONI ("*guarda che la sinistra sapeva*") sulla conoscenza che l'opposizione aveva "*delle trattative, sul canale CIANCIMINO-DE DONNO*" (filone, quest'ultimo, che l'Ufficio si riservava di esplorare separatamente).

Vengono richiamate le dichiarazioni di Antonio DI PIETRO del 6.11.2001 nel corso delle quali quest'ultimo rammentava come BORSELLINO fosse "*convinto che vi fosse un sistema unitario, a livello nazionale, di spartizione degli appalti e che questo fosse la chiave interpretativa del sistema delle tangenti*", convinzione che riecheggiava gli approfondimenti investigativi in tema di riciclaggio condotti da Giovanni FALCONE al tempo del fallito attentato all'Addaura.

Si domanda l'Ufficio "*se dunque BORSELLINO è convinto dell'unitarietà del sistema, a livello nazionale, di spartizione degli appalti, come chiave interpretativa per venire a capo del sistema delle tangenti e della corruzione organizzata, è in questo settore che certamente va ricercato il milieu dei soggetti, degli interessi economico-finanziari e delle corrispondenti coperture a tutti i livelli, che*

sarebbero stati definitivamente compromessi dalla penetrante azione investigativa che egli si apprestava a promuovere nel solco di quanto aveva realizzato Giovanni FALCONE”.

Di sicuro rilievo il “discorso che [Paolo BORSELLINO] tenne il 25.6.1992 a Palermo in una pubblica manifestazione, nel corso del quale affermò di essere un “testimone. [...] testimone perché [...] avendo raccolto [...] tante [...] confidenze [di Giovanni FALCONE]” riteneva di dover rassegnare tali elementi alla competente autorità giudiziaria nissena.

Indipendentemente dal “grado di conclusione obiettiva” cui potevano essere giunte “le sue intuizioni e i ragionamenti e su quali argomenti di bassassero” certo appariva che, quello stesso giorno, Paolo BORSELLINO aveva avuto un “colloquio con i vertici investigativi dei Carabinieri a Palermo [...] alla Caserma di Piazza Verdi” in merito alla ripresa del rapporto mafia-appalti e alla possibilità della costituzione “presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO” che avrebbe dovuto riferire “direttamente ed esclusivamente a lui”.

Veniva, sul fatto che “mafia-appalti abbia costituito un movente della strage di via d’Amelio”, riportato un significativo passaggio della motivazione del “Borsellino ter”.

A nessuna conclusione portavano gli approfondimenti sulle “minacce di morte pervenute al dottor BORSELLINO” se non ad evidenziare che i magistrati “inquirenti più esposti del momento, ossia BORSELLINO e DI PIETRO, erano quelli che avevano “progetti investigativi sul versante politico-amministrativo ed economico-finanziario”.

Ancora si dava conto dell’incontro verificatosi, in data 29.6.1992, tra Paolo BORSELLINO e Fabio SALAMONE, incontro riservato dal quale fu escluso, benché contemporaneamente presente a casa del dottore BORSELLINO, Antonio INGROIA. Di tale visita, inusuale poiché mai verificatasi prima, hanno riferito sia Agnese BORSELLINO che il citato Fabio SALAMONE e tra tali dichiarazioni sussiste un “seppur labile contrasto”, in merito al fatto che, mentre la vedova del magistrato ha riferito di aver sentito il marito dire al collega “io ti consiglio di andar via dalla Sicilia”, SALAMONE ha affermato che il collega gli aveva invece assicurato che “non gli risultava nulla a carico di [suo] fratello” Filippo; affermazione, quest’ultima, che “desta qualche perplessità, giacché non appare possibile, per i trascorsi contatti con il Gen. MORI, con il dott. LIMA e per la capacità complessiva di analisi e collegamento dei fatti, che Paolo BORSELLINO non avesse compreso il ruolo centrale nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, svolto da Filippo SALAMONE”.

Si dà, ancora, conto dei contributi dichiarativi di Antonino GIUFFRÈ che aveva aperto uno “squarcio significativo sui moventi delle stragi e sulle modalità attraverso le quali si pervenne, all’esterno di cosa nostra, se non ad un vero e proprio input quantomeno ad un placet circa la deliberazione o quantomeno circa gli effetti che le stragi avrebbero comportato nel mondo degli interessi ruotanti attorno a cosa nostra”.

Si precisa, ancora, come a nessuna significativa conclusione abbiano condotto gli accertamenti relativi al rinvenimento, sui luoghi della strage di Capaci, di un foglio di carta contenente l’indicazione di un numero di telefono appartenuto al funzionario SISDE Lorenzo NARRACCI (si appurò che fu smarrito durante il sopralluogo consequenziale).

Proseguendo nell'analisi di quanto confluito nel presente procedimento si evidenzia che in data **5 settembre 2022**, veniva acquisita, agli atti del presente procedimento, **copia integrale**, su supporto informatico, degli atti contenuti nel fascicolo del procedimento n. **4645/2000 R.G.N.R.Mod.21**.

In data **21 ottobre 2022**, veniva acquisita, agli atti del presente procedimento, copia dei seguenti atti:

- Sentenza 1/17 della Corte d'Assise di Caltanissetta emessa nell'ambito del procedimento penale n. 1595/08 R.G.N.R.Mod.21 (c.d. procedimento Borsellino *quater*);
- Sentenza 24/06 della Corte d'Assise di Appello di Catania;
- Verbale delle sedute del Gruppo di lavoro per gli interventi del Consiglio Superiore della Magistratura relativi alle zone più colpite dalla criminalità organizzata del 28, 29, 30 e 31 luglio 1992;
- Audizione di GIAMMANCO Pietro del 28 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;
- Audizione di SCARPINATO Roberto del 29 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;
- Audizione di PIGNATONE Giuseppe del 30 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;
- Audizione di NATOLI Gioacchino del 30 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;
- Audizione di LO FORTE Guido del 30 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;
- Audizione di PATRONAGGIO Luigi del 31 luglio 1992 davanti al Consiglio Superiore della Magistratura data;

Nonché, con separato provvedimento di acquisizione, copia dei seguenti atti:

1. audizione di Antonino Ingroia del 12.11.1997 innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (Faldone VIII atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998);
2. verbale di sommarie informazioni rese da Liana Milella 25.06.92 che in data 12.12.97;
3. verbale delle dichiarazioni rese dal Generale Mori al Pm di Palermo in data 13.10.1997 (Faldone VIII atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del giugno 1998);
4. verbale delle dichiarazioni rese dal Maresciallo Canale, in data 2.03.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (Faldone II atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998);
5. verbale delle dichiarazioni rese dal dott. Pignatone innanzi al CSM, nel corso della sua audizione del 30.07.92 (Faldone IV atti successivi all'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 27.01.99);
6. verbale delle dichiarazioni in data 4.12.98, il Maggiore De Donno alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio denominato "Borsellino ter";
7. verbale delle dichiarazioni rese dal Siino in data 16.01.98 (Faldone VII, sottofasc. 7 del proc. n. 958/98 R. Gip trasmessi nel 1999);
8. verbale delle dichiarazioni del Capitano De Donno, in data 16.02.1993, al Pm di Caltanissetta;

9. verbale di sommarie informazioni rese da Roberto Scarpinato il 12.04.99 e stralcio in atti della relazione, a firma dott. Ferraro, relativa all'ispezione ministeriale operata presso gli uffici requirenti catanesi;
10. verbali di sommarie informazioni di Felice Lima del 10.03.99 e del 29.04.1999.

Immediatamente individuata come anomalia la avvenuta “smagnetizzazione” delle intercettazioni del procedimento “*iniziato a Massa Carrara*” (alla quale si faceva riferimento nella richiamata richiesta di archiviazione del procedimento penale 4645/200 R.G.N.R.Mod.21), si procedeva:

- ad escutere coloro che, presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara, si erano occupati a vario titolo, della gestione dell'indagine sulle cointeressenze tra il gruppo FERRUZZI e la famiglia BUSCEMI/BONURA nella gestione delle cave di marmo; in particolare:
 - o in data **24 marzo 2023**, veniva sentito il Pubblico Ministero che aveva coordinato le indagini, Augusto LAMA;
 - o in data **22 giugno 2023**, venivano escussi SANTUCCI Pier Francesco e ANGELONI Piero Franco, in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Massa Carrara all'epoca dei fatti;
- a richiedere copia di atti ritenuti rilevanti:
 - o in data **18.04.2023**, alla Procura della Repubblica di Massa Carrara;
 - o in data **18.04.2023**, alla Procura della Repubblica di Lucca cui il procedimento originato a Massa era stato trasmesso per competenza;
 - o e, infine, in data **22.05.2023**, alla Procura della Repubblica di Roma, cui il procedimento era stato trasmesso dalla Procura della Repubblica di Lucca; presso il menzionato Ufficio venivano acquisiti atti ritenuti rilevanti che, in data **1.12.2023**, venivano trasmessi a questo Ufficio dalla P.G. delegata su supporto informatico.

Al contempo, prendevano avvio gli accertamenti sul procedimento penale n. 3589/1991 della Procura della Repubblica di Palermo, originato dalla richiesta di indagini collegate trasmessa, nel settembre 1991, dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara, assegnato a “*SCIACCHITANO, NATOLI e pool*” e iscritto per i reati di cui all'art. 648 bis C.p. e 416 bis C.p. nei confronti di BUSCEMI Antonino e Salvatore, di BONURA Francesco e di CIMINO Girolamo.

In particolare, in data 27.03.2023, si provvedeva:

- a chiedere copia integrale degli atti del procedimento penale n. 1500/1993 di riapertura del citato 3589/1991;
- ad acquisire immediatamente in copia l'indice del procedimento e agli atti relativi alle operazioni di intercettazione;
- ad acquisire, **in originale**, il provvedimento di smagnetizzazione a firma di Gioacchino NATOLI rinvenuto agli atti del procedimento penale n.3589/1991.

Con successiva richiesta del **18 aprile 2023** si chiedeva di trasmettere gli atti relativi all'avvenuta esecuzione del provvedimento di smagnetizzazione precedentemente acquisito o, nell'eventualità in cui non fosse stato eseguito, la trasmissione della documentazione, anche audio, che non fosse stata distrutta, richiesta che veniva esitata in data **23 luglio 2023** con la trasmissione delle bobine di tutti i bersagli, delle quali, dunque, **non era stata eseguita la smagnetizzazione**, e dei brogliacci di uno solo dei decreti emessi.

Una prima disamina degli atti acquisiti (cfr. **0402744-2023** del **07.07.2023** del GICO del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Caltanissetta) consentiva di evidenziare una serie di anomalie:

- nella gestione del procedimento, con particolare riguardo alle attività tecniche svolte;
- nel provvedimento di smagnetizzazione che, oltre a riportare una motivazione “eccentrica”, risultava recare una aggiunta apparentemente manoscritta che appariva, *prima facie*, essere riconducibile alla grafia di Giuseppe PIGNATONE. Quest’ultimo soggetto, in alcune conversazioni *medio tempore* intercettate, veniva individuato come responsabile dell’ufficio intercettazioni all’epoca dei fatti; di tale ufficio, sempre secondo il captato, si occupavano, in qualità di appartenenti alla struttura amministrativa, Carlo MAIORCA e Damiano GALATI. Il provvedimento di smagnetizzazione, secondo quanto ripetutamente sostenuto nel corso delle intercettazioni da Gioacchino NATOLI, sarebbe stato emesso in ottemperanza a direttive esistenti all’epoca dei fatti.

Si appalesava, quindi, necessario procedere ad individuare ed escutere tutti i soggetti a vario titolo coinvolti: a) nella conduzione dell’indagine, b) nella gestione degli adempimenti connessi alle attività di intercettazione.

Contemporaneamente, veniva, inoltre, avviato un corposo carteggio con la Procura della Repubblica di Palermo alla quale veniva richiesta, a più riprese, documentazione funzionale:

1. a individuare gli assegnatari e a ricostruire le sorti (provvedimenti definitivi ed eventuali riaperture e/o riunioni ad altri procedimenti): a) del più volte citato procedimento 3589/1991 e b) del procedimento penale n. 2789/1990, c.d. “mafia appalti”; invero, non solo, come si è detto, quest’ultimo procedimento presentava, a sua volta, una serie di anomalie già stigmatizzate nell’ordinanza del 2000 a firma di Gilda LO FORTI, ma, da una prima disamina degli atti del citato 3589/1991 e sulla base degli accertamenti collaterali svolti, i due fascicoli, sostanzialmente coevi, apparivano avere tematiche in tutto e per tutto sovrapponibili. Inoltre, Giuseppe PIGNATONE, già titolare di “mafia appalti”, sembrava poter aver avuto un ruolo (quantomeno nella citata qualità di responsabile dell’Ufficio intercettazioni) anche in relazione alla gestione del parallelo procedimento assegnato a Gioacchino NATOLI;
2. con specifico riferimento al procedimento 3589/1991 e alle anomalie che lo riguardavano:
 - a. ad accertare se, prima della istituzione delle DDA, vi fossero provvedimenti formali di definizione del “*pool*” cui il procedimento stesso risultava assegnato;
 - b. a ricostruire, per il tramite di eventuali ordini di servizio e/o circolari, l’esistenza di direttive e/o prassi inerenti alla smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni e alla distruzione dei brogliacci delle operazioni;
 - c. a individuare il novero di coloro che, avendo a vario titolo fatto parte dell’Ufficio intercettazioni di Palermo e/o delle segreterie dei magistrati che avevano gestito i procedimenti oggetto di approfondimento, potessero essere a conoscenza di circostanze rilevanti;
 - d. a recuperare le bobine delle intercettazioni eseguite presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara e che risultavano essere state trasmesse dalla Procura della Repubblica di Roma a quella di Palermo, su richiesta avanzata nell’ambito del procedimento penale n. 369/1998 /stralcio del procedimento 1120/1997 c.d. “tavolino”);

3. con particolare riguardo al procedimento 2789/1990 e alle anomalie che lo avevano riguardato (e che erano state in parte già segnalate nell'ordinanza del 2000 più volte citata):
 - a. ad acquisire la documentazione inerente al subprocedimento svolto di fronte al Tribunale del Riesame per verificare eventuali anomalie relative al modo in cui erano stati omissati gli atti ivi trasmessi;
 - b. a verificare se, quando il Procuratore Pietro GIAMMANCO aveva trasmesso copia dell'informativa "mafia appalti" al Ministro della Giustizia, egli lo avesse fatto con modalità formali o informali;
4. a verificare (stante la peculiarità della sua posizione rispetto a quella di taluni degli indagati dei procedimenti 3589/1991 e 2789/1990) l'esistenza di richieste di astensione presentate da Giuseppe PIGNATONE dal 1988 in poi;
5. ad acquisire provvedimenti inerenti all'applicazione della Misura di Prevenzione nei confronti dei fratelli BUSCEMI Antonino e Salvatore, di BONURA Francesco e di SCARAFIA Claudio (soggetto, quest'ultimo, la cui centralità emergeva dal riascolto delle bobine delle intercettazioni eseguite nel procedimento 3589/1991 RGNR mod. 21 come si avrà modo di precisare nel prosieguo);
6. ad acquisire copia del fascicolo inerente all'omicidio di RANIERI Luigi che notoriamente Paolo BORSELLINO aveva chiesto di prelevare dall'archivio della Procura della Repubblica il giorno prima della sua morte.

Come anticipato *supra*, nelle date del **19 e 20 luglio 2023**, si procedeva:

- ad escutere: a) GALATI Damiano e MAIORCA Carlo sulla tematica della smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci nonché sull'esistenza di provvedimenti analoghi a quello rinvenuto agli atti del procedimento penale n. 3589/1991, b) COGLITORE Innocenzo, LOPEZ Salvatore, ADAMO Gaetano, già in servizio presso il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Palermo che facevano parte della squadra che si era occupata delle indagini inerenti allo stesso procedimento; l'escussione degli operanti veniva completata nelle date del **25 luglio 2023**, allorquando veniva inoltre escusso GUIDA Antonio e, nelle date del **9, 10 e 11 ottobre 2023**, quando venivano sentiti FERRARO Raffaele Pietro, RIANNA Eugenio, MARINO Mario, SALZILLO Riccardo, FERRARO Pietro Giuseppe, CANNAVALE Roberto, MEROLLA Antonio, FRANCHI Stefano e SCHIMIZZI Domenico; infine, in data **31 maggio 2024**, veniva escusso RIZZITELLI Francesco;
- ad acquisire, presso i locali del G.I.C.O. di Palermo, il fascicolo inerente agli accertamenti svolti in seno al procedimento 3589/1991 e, più in generale, relativi ai fratelli BUSCEMI e a BONURA Francesco. Nell'occasione, veniva, tra l'altro, rinvenuta una "*nota per atti*" datata 14 dicembre 1991, a firma dell'allora Capitano Stefano SCREPANTI, nella quale si dava atto di una interlocuzione avvenuta con il magistrato titolare delle indagini, Gioacchino NATOLI, il quale, prima ancora dell'avvio delle attività tecniche, aveva manifestato "*scetticismo*" per la buona riuscita delle stesse a sostenuto che vi si doveva comunque procedere onde evitare "*future possibili polemiche*" alla luce "*dei personaggi dell'imprenditoria nazionale inquisiti*". Nella medesima nota, si dava altresì atto, con una aggiunta manoscritta, che "*in precedenza*" il militare redigente aveva parlato delle circostanze ivi rappresentate anche con il dottore PIGNATONE, alla presenza di militari dell'Arma dei Carabinieri, ossia SINICO, OBINU e ADINOLFI.

Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre, in vista di una probabile sua audizione innanzi alla Commissione Antimafia, Gioacchino NATOLI interloquiva con il Procuratore della Repubblica di Palermo e con personale della sua segreteria al fine di recuperare, come suggeritogli dal Senatore Roberto SCARPINATO (con il quale si era effettivamente incontrato in data 31 agosto 2023, durante una cena i cui contenuti, proprio per la preventiva conoscenza della presenza del Parlamentare, non erano stati monitorati – cfr. nota prot. **0511426**-2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta del 04.09.2023), gli atti inerenti al procedimento penale n.3589/1991 (procedimento “*Massa Carrara*”) sulla gestione del quale era, a sua detta, già stato attaccato dall’Avv. Fabio TRIZZINO che doveva, a sua volta, essere audito in Commissione (cfr. nota prot. **0512478**-2023 del 04.09.2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta). Nello stesso arco temporale, Gioacchino NATOLI interloquiva anche con Guido LO FORTE, già assegnatario del procedimento penale n. 2789/1990 RGNR mod.21 (procedimento “*mafia appalti*”). Durante le sue ricerche, il NATOLI appurava, tra l’altro, che, secondo quanto risultante dalle verifiche effettuate dalle cancellerie della Procura della Repubblica di Palermo, la documentazione inerente alle intercettazioni non era stata distrutta poiché il suo provvedimento non era stato eseguito.

Allo stesso tempo, il NATOLI cercava, riuscendovi, di mettersi in contatto, tra l’altro con GALATI Damiano e, nell’ultima decade del mese di settembre 2023, faceva consegnare della documentazione a Roberto SCARPINATO che, come detto, lo aveva compulsato affinché si attivasse per recuperare alcuni atti (cfr. nota prot. **0554409**-2023 del 25.09.2023 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta).

In data **19 settembre 2023**, stante il contenuto della “*nota per atti*” redatta nel dicembre 1991 dall’allora Capitano Stefano SCREPANTI si procedeva ad escutere il medesimo in qualità di persona informata sui fatti. Nell’occasione, il militare, assunto medio tempore al grado di Generale, forniva spiegazioni non convincenti sul contenuto precipuo delle quali si tornerà diffusamente in seguito.

Posto che, come anticipato, il provvedimento di smagnetizzazione non era stato eseguito e le bobine contenenti le tracce audio delle registrazioni effettuate erano state recuperate, si provvedeva a delegare il R.I.S. dei Carabinieri di Roma affinché riversasse il relativo materiale audio su supporti fruibili, adottando tutte le accortezze tecniche necessarie a conservarne il contenuto. Le operazioni, iniziate nelle forme del 359 c.p.p., venivano proseguite nelle forme dell’art. 360 c.p.p. (con notifica dei relativi avvisi alle persone offese), nel momento in cui venivano segnalate possibili criticità nelle operazioni di trasposizione che, ad ogni buon conto, venivano portate a termine con successo.

Come si avrà modo di esporre diffusamente nel prosieguo, parte dei file audio venivano ascoltati direttamente dalla Polizia Giudiziaria delegata che relazionava con note sulle quali si tornerà in seguito e altra parte veniva trascritta da consulenti tecnici nominati dal Pubblico Ministero.

Proseguiva, nel frattempo, l’attività di disamina documentale e di consultazione delle banche dati funzionale a ricostruire le figure di coloro la cui posizione appariva non essere stata adeguatamente approfondita in seno ai due procedimenti penali in disamina (i già citati “*mafia appalti*” e “*Massa Carrara*”).

L'attività di captazione restituiva risultati sì sicuro interesse grazie anche ai commenti suscitati dai lavori della Commissione parlamentare Antimafia. In effetti, si registravano:

- contatti tra SIRACUSA Patrizia, moglie di Gioacchino NATOLI, ed una serie di soggetti con i quali la donna interloquiva in merito alla condotta tenuta dal marito in relazione al fascicolo iscritto con gli atti provenienti da Massa Carrara, evidenziando l'intervento decisivo, nella gestione degli atti, dell'allora Procuratore della Repubblica e di Giuseppe PIGNATONE;
- contatti tra Gioacchino NATOLI e Roberto SCARPINATO (cfr. note prot. 0740941 del 21.12.2023, prot. 0116439 del 23.02.2024, prot. 0212532 del 09.04.2024) nel corso dei quali:
 - o quest'ultimo informava di essere stato designato a far parte della citata Commissione che aveva eletto un suo Presidente che, in successive conversazioni con lo stesso interlocutore (progressivo 4645 del 29.08.2023 – r.int. 1088/2022), il Senatore si diceva deciso a *“seppellire [...] sotto una montagna di documenti”*. SCARPINATO comunicava a NATOLI i temi di approfondimento della Commissione e lo *“incaricava”* di sondare il contenuto di ciò che certi soggetti (tra i quali l'attuale Procuratore Maurizio DE LUCIA) avrebbero potuto dire sui fatti della Procura di Palermo del 1992, ove si fosse deciso di audirli.

SCARPINATO Roberto:	... no, ma non lo so se questo poi lo pubblicano su Micromega nello stampato
NATOLI Gioacchino:	ah! questo lo hai mandato così?
SCARPINATO Roberto:	questo, no, questo è stato pubblicato sul sito on line di Micromega
NATOLI Gioacchino:	ah! è stato già pubblicato però
SCARPINATO Roberto:	sì, sì, infatti io ti ho mandato il link
NATOLI Gioacchino:	ah! e infatti, sì, sì, no ... non ci ho fatto caso
SCARPINATO Roberto:	e vuole essere una traccia per chiunque voglia fare indagini serie perché tu capisci qual è l'operazione terribile di MORI! no? faranno tutta una Commissione Parlamentare Antimafia
NATOLI Gioacchino:	certo
SCARPINATO Roberto:	con la giostra e la vergogna su MAFIA e APPALTI, no?
NATOLI Gioacchino:	certo, certo
SCARPINATO Roberto:	tanto la gente non capisce niente, MORI che va lì, allora io gli ho detto ... <i>inc.le ... (ride)</i> questo gioco è un gioco troppo scoperto!
NATOLI Gioacchino:	Roberto è ... è troppo come, come ti ho accennato ieri pomeriggio, è troppo troppo complicato per, per, per la massa critica dei magistrati italiani inquirenti di oggi!
SCARPINATO Roberto:	lo so, lo so!
NATOLI Gioacchino:	capito? non... non... proprio sono, sono...
SCARPINATO Roberto:	a Caltanissetta stanno ancora seguendo MAFIA e APPALTI, non so se ti rendi conto del livello! del livello! e...
NATOLI Gioacchino:	perché se noi, se noi non gli facciamo ... cioè se noi, figurati! se non, non si prendono in mano...
SCARPINATO Roberto:	sì
NATOLI Gioacchino:	il Rapporto MAFIA e APPALTI che, eh... il ROS mandò
SCARPINATO Roberto:	sì
NATOLI Gioacchino:	a Palermo, e quello che invece, poi, fece avere...
SCARPINATO Roberto:	sì...
NATOLI Gioacchino:	con altri sistemi a Felice LIMA a Catania
SCARPINATO Roberto:	e se noi gli mandiamo l'intercettazione di LIMA che c'hanno nascosto in quel Rapporto, ma infatti io sai che intenzioni ho?
NATOLI Gioacchino:	eh!
SCARPINATO Roberto:	<u>di seppellire la COLOSIMO sotto una montagna di documenti, cioè ecco qua! tutto quanto!</u>

NATOLI Gioacchino:	no! però...
SCARPINATO Roberto:	... <i>inc.le</i> ... tanto ormai, eh?
NATOLI Gioacchino:	perdonami fratello mio, se dai troppe cose, eh... gli dai l'opportunità di dire: ho bisogno di tempo per leggerle questo e quello...
SCARPINATO Roberto:	si, ma loro altrimenti sai che faranno?
NATOLI Gioacchino:	glieli devi invece
SCARPINATO Roberto:	prenderanno soltanto ... prenderanno soltanto quello che diede a noi! (ride) ... <i>inc.le</i> ...
NATOLI Gioacchino:	oppure, oppure gli dai ... gli dai una montagna di documenti
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	ma gli fai una sorta di, di, di epitome delle ... dei passaggi fondamentali dicendo...
SCARPINATO Roberto:	lo so...
NATOLI Gioacchino:	questi li trovi lì dentro, cominciateli a leggere e ... e ... e ragioniamo su queste cose, perché ti ripeto il ... il circuito che tu, il circuito purtroppo ricognitivo, perché non è che te lo inventi
SCARPINATO Roberto:	certo
NATOLI Gioacchino:	che hai descritto in quel saggio è talmente, talmente complesso, talmente complesso che ci vorrebbero tre o quattro gruppi di lavoro specializzati
SCARPINATO Roberto:	certo
NATOLI Gioacchino:	tipo di, di, di vecchio ... di vecchio stampo che approfondiscano i singoli aspetti, perché proprio è un puzzle che va ricomposto e ci vuole un gruppo che ricompone il puzzle in alto a sinistra, quello in alto a destra e quello al centro in modo tale che alla fine tu capisci...
SCARPINATO Roberto:	io, guarda, sto continuando a lavorarci, ed è una faticaccia! perché leggersi tutte le sentenze CAVALLINI, BELLINI eccetera, che sono di duemila e passa pagine, ti assicuro che non è ...
NATOLI Gioacchino:	lo so, lo so
SCARPINATO Roberto:	e io mi sto leggendo la sentenza GOTHA di Reggio Calabria
NATOLI Gioacchino:	si
SCARPINATO Roberto:	di ottomila e passa pagine sui rapporti tra Massoneria e 'Ndrangheta ... perché solo così tu li puoi battere! cioè
NATOLI Gioacchino:	vedi, un'altra ...
SCARPINATO Roberto:	quando un ... <i>inc.le</i> ... fa affermazioni dozzinali lo devi seppellire sotto una serie di dati precisi ...
NATOLI Gioacchino:	un'altra cosa, un'altra cosa che dal punto di vista culturale di potresti permettere di suggerire ai colleghi è, oggi, quello di non scrivere più le sentenze in maniera analitica perché le scrivi in maniera analitica in ottomila pagine gli devi dire, quando si fa così deve dire, anche a un esperto come me, crei una fatica e una difficoltà oggettiva, invece devi fare, devi fare la sentenza in 300, 400 pagine al massimo e poi fare eventualmente i riferimenti; guarda, da questo punto di vista sai qual è un bell'esempio di, di ...
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	di sentenza scritta bene? quella che Ilario MARTELLA scrisse a Perugia in Appello per ANDREOTTI
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	cinquecento e passa pagine in cui, però, c'era soltanto il pensiero della Corte
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	mentre tutti i riferimenti documentali e ... di qualsiasi natura erano indicati nelle note con ... con l'indicazione, appunto
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	vatteli a vedere nel fascicolo x
SCARPINATO Roberto:	senti
NATOLI Gioacchino:	nel fascicolo y

SCARPINATO Roberto: a proposito di MAFIA e APPALTI l'avvocato TRIZZINO neanche per te per la Commissione Parlamentare Antimafia, perché dice che io, LO FORTE ... io, LO FORTE e tu **ci siamo messi d'accordo per insabbiare il fascicolo di cui tu eri titolare su BUSCEMI che veniva da non so quale Procura!...**

NATOLI Gioacchino: sì, sì, sì!

SCARPINATO Roberto: Massa Carrara e compagnia bella...

NATOLI Gioacchino: veniva da Massa Carrara!

SCARPINATO Roberto: cioè! noi ci siamo messi d'accordo, capisci?! ti abbiamo detto: non ce lo fare conoscere questo ... cioè questi sono proprio dei criminali!

NATOLI Gioacchino: tu lo sai che ... questo scusami dove, dove lo hai letto? perché, perché io ho già fatto ... richiesta ...

SCARPINATO Roberto: questo qua l'ha de ... questo lo ha detto a Caltanissetta TRIZZINO

NATOLI Gioacchino: ah! ecco ... allora hai tempo ...

SCARPINATO Roberto: e ora lo vuole ripetere di nuovo alla Commissione Parlamentare Antimafia, capisci?

NATOLI Gioacchino: perfetto! perfetto! mi stai dando il destro perché **io è da tre mesi che chiedo a Maurizio DE LUCIA...**

SCARPINATO Roberto: **e allora fatti vedere in modo che siamo preparati prima che ce la buttino addosso!**

NATOLI Gioacchino: perfetto, di farmi avere questa cosa!

SCARPINATO Roberto: eh!

NATOLI Gioacchino: **e non siamo riusciti, tra una cosa e l'altra, con grande disponibilità e grandi cose a prenderlo, ora mi stai dando il destro, stamattina recuperalo per cortesia!**

SCARPINATO Roberto: lo chiamo e glielo dico!

NATOLI Gioacchino: **recuperalo, di modo che ... e, capisci? siamo preparati! chisti so... capisci?** l'avvocato TRIZZINO!

SCARPINATO Roberto: lo so

NATOLI Gioacchino: che è l'avvocato di Fiammetta BORSELLINO

SCARPINATO Roberto: non solo...

NATOLI Gioacchino: e invece di puntare sull'agenda rossa, zac ...

SCARPINATO Roberto: aspetta! ho fatto dire

NATOLI Gioacchino: punta su di me, su di te, su LO FORTE! ma che cazzo!

SCARPINATO Roberto: ho fatto dire, ho fatto dire da suo cognato, cioè da Manfredi BORSELLINO

NATOLI Gioacchino: si

SCARPINATO Roberto: è chiaro? gli ho detto: di a tuo cognato che se per caso ha il coraggio di dirlo davanti a me, non in un'aula di giustizia, ma di dirlo davanti a me che ho fatto smagnetizzare il

NATOLI Gioacchino: eh! è esatto! esatto!

SCARPINATO Roberto: eh! lo so! infa ... sto recuperando, Roberto, sto recuperando una cosa che pare ormai ... dispersa! cioè qual... quella indicazione che non si capisce se fu un indi ... perché io ero arrivato da poco in Procura...

NATOLI Gioacchino: si

SCARPINATO Roberto: e quindi mi manca il terreno pregresso, che PIGNATONE o chi per lui aveva dato a ... a Carlo MAIORCA

NATOLI Gioacchino: si

SCARPINATO Roberto: di smagnetizzare il ... le, le pizze del... dei vecchi nastri su cui si registrava in maniera elettromeccanica, no?

NATOLI Gioacchino: si

SCARPINATO Roberto: perché? perché non c'era più lo spazio per conservarli negli armadi, tutti quelli relativi ai fatti archiviati

NATOLI Gioacchino: **ma questo noi lo sappiamo! ma questo è il loro cavallo di battaglia, la smagnetizzazione per occultare la pista su BUSCEMI e su FERRUZZI! capisci?!**

	perché loro ... <i>inc.le</i> ... BUSCEMI significava FERRUZZI! quindi si mettono d'accordo per distruggere le prove! non so se mi spiego
NATOLI Gioacchino:	lo so Roberto! Roberto ma più che... lì sai cosa, cosa bisogna, bisogna trovare? e non se lo ricorda più nessuno, guarda caso me lo ricordo solo io, stu discursu ccà! e gli ho fatto la prova che evidentemente, fatta vedere a Maurizio DE LUCIA quello lo capisce subito! il provvedimento è uno stampato che non appartiene al ... diciamo, ai modelli di file che potevo utilizzare io
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	proprio per... per come è scritto, per... per le capacità
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	le modalità grafiche, se se ne prendono altri miei, e ce ne dovrebbero essere a decine, è chiaro?
SCARPINATO Roberto:	<u>Gioacchi, devi fare sto lavoro, lo devi fare</u>
NATOLI Gioacchino:	e lo so! lo so!
SCARPINATO Roberto:	eh eh
NATOLI Gioacchino:	ma se non... se non mi danno, se non mi danno il materiale!
SCARPINATO Roberto:	<u>e parla, parla con DE LUCIA, spiegaglielo!</u>
NATOLI Gioacchino:	e ora, ora ci vado...
SCARPINATO Roberto:	perché stiamo ... stiamo partendo ah! a ... a tra pochi giorni iniziano! con queste cose! e saremo sulla stampa con queste cose! dobbiamo rispondere subito!
NATOLI Gioacchino:	va be', va bene, va bene, va bene!
SCARPINATO Roberto:	va bene?
NATOLI Gioacchino:	senti, detto ... detto questo oh ... come siete combinati voi per, tipo, sabato sera?
SCARPINATO Roberto:	allora, io sabato sono a Roma alla festo del Fatto Quotidiano, faccio un intervento
NATOLI Gioacchino:	ah, ho capito
SCARPINATO Roberto:	quindi, quello successivo, tranquillamento possiamo farlo
NATOLI Gioacchino:	quello successivo, però, io sono a Pantelleria forse quello successivo ... e, invece, scusami qui, in questa settimana, prima come sei combinato? tipo, tipo ...
SCARPINATO Roberto:	questa settimana ...
NATOLI Gioacchino:	tipo, tipo giovedì
SCARPINATO Roberto:	e ...
NATOLI Gioacchino:	giovedì è dopodomani
SCARPINATO Roberto:	giovedì ... giovedì che co ... scusa, che è ... giovedì dopodomani ci siamo e l'altro giovedì che c'è la festa di saluto di Anna PALMA e un'altra cosa, se non mi sbaglio ... <i>inc.le</i> ...
NATOLI Gioacchino:	no, io non ... non ne so niente
SCARPINATO Roberto:	allo ... dopodoma ... dopodomani ci siamo, sì, dopodomani ci siamo
NATOLI Gioacchino:	dopodomani ci siete, allora vedo, vedo di, di organizzare per dopodomani
SCARPINATO Roberto:	d'accordo
NATOLI Gioacchino:	dai!
SCARPINATO Roberto:	va bene
NATOLI Gioacchino:	va bene?
SCARPINATO Roberto:	d'accordo
NATOLI Gioacchino:	un abbraccio, ciao
SCARPINATO Roberto:	ciao

- in successive conversazioni, NATOLI e SCARPINATO si accordavano sulle domande che quest'ultimo avrebbe rivolto al primo in ipotesi di una sua (probabile) escussione e concordavano i temi che NATOLI avrebbe dovuto sviluppare con l'ausilio del Senatore, il quale avrebbe dovuto "*alzargli la palla*" (cfr. Progressivo n. **2594** del 18 gennaio 2024 – r.int. 1400/2023), per consentirgli di introdurre determinate circostanze che entrambi erano interessati a fare emergere;

NATOLI Gioacchino: Roberto! ... pronto?

SCARPINATO Roberto: sta cercando di confondere le acque... pronto?

NATOLI Gioacchino: allora dimmi...

SCARPINATO Roberto: ha cercato di confondere le acque perché ha iniziato dicendo che il Ministro MARTELLI...

NATOLI Gioacchino: certo! certo!

SCARPINATO Roberto: ...inc.le (*le voci si sovrappongono*)... contro di me...

NATOLI Gioacchino: minchia!

SCARPINATO Roberto: ...inc.le (*le voci si sovrappongono*)...

NATOLI Gioacchino: e si è dovuto abbassare i pantaloni dicendo che quello che gli avevi detto tu era vero!

SCARPINATO Roberto: mh...

NATOLI Gioacchino: hai capito?

SCARPINATO Roberto: capisci?

NATOLI Gioacchino: così, così a questo punto...

SCARPINATO Roberto: eh...

NATOLI Gioacchino: dopo 31 anni, 32 anni abbiamo posto fine a questa narrazione farlocca!

SCARPINATO Roberto: senti è esattamente il contrario! il Ministero della Giustizia invece, attenzione, disse: qui non c'è niente, tutto a posto!

NATOLI Gioacchino: niente! ma figurati!

SCARPINATO Roberto: non è come la raccontano!

NATOLI Gioacchino: ma che c'entra?! e quella cretina che continua ancora a dire: ma il fascicolo le fu... il fascicolo... il fascicolo, dal fascicolo lui si astenne e lo restituisce perché si astiene... sì...

SCARPINATO Roberto: e si astiene il 15 febbraio! la... la prima segnalazione è del 3 di... di... di marzo, quindi lui si astiene nell'immediatezza e per altro questo gli ha consentito poi di farsi assolvere perché è stato...

NATOLI Gioacchino: certo...

SCARPINATO Roberto: positivamente!

NATOLI Gioacchino: certo!

SCARPINATO Roberto: comunque...

NATOLI Gioacchino: tu l'hai finita la memoria? perché ti vorrebbero convocare per la settimana prossima non è che poi...

SCARPINATO Roberto: no! mi hanno già convocato per martedì prossimo alle 12!

NATOLI Gioacchino: hai visto? ce l'hai pronta?

SCARPINATO Roberto: certo caro!

NATOLI Gioacchino: va bene...

SCARPINATO Roberto: ma non te la... non te la... non te la faccio leggere! a proposito...

NATOLI Gioacchino: va bene! ...(*accenna una risata*)...

SCARPINATO Roberto: poi...

NATOLI Gioacchino: **senti tu non ti devi dimenticare assolutamente...**

SCARPINATO Roberto: di che?

NATOLI Gioacchino: **di parlare de... della riunione che ci fu alla Procura di Palermo, ehm... quando fu? il 14 luglio! quella del '92...**

SCARPINATO Roberto: il 14 luglio...

NATOLI Gioacchino: sì, quella...

SCARPINATO Roberto: **questo, questo che fa lo... lo... introduco io? accusi? a... ex abrupto?**

NATOLI Gioacchino: **io ti faccio una domanda!**

SCARPINATO Roberto: ahhh!

NATOLI Gioacchino: io ti faccio una domanda!

SCARPINATO Roberto: **tu mi devi alzare la palla!**

NATOLI Gioacchino: **certo... quali erano i suoi rapporti con Borsellino? e tu mi dici...**

SCARPINATO Roberto: e come no?! minchia! lo stavo facendo ammazzare attraverso i Buscemi ti dirò, no?

SCARPINATO Roberto:	eh, e qui... e quindi...
NATOLI Gioacchino:	<u>non me la fare questa domanda perché io ti dico stavo organizzando la strage di via d'Amelio!</u>
SCARPINATO Roberto:	no, ma... <u>ma tu mi devi dire che ci fu un'esposizione anche del fatto che c'era stata la richiesta di archiviazione, con tutti i contenuti, eccetera eccetera...</u>
NATOLI Gioacchino:	e mi devi e mi devi dire, per piacere, o mi devi mettere in condizione di spiegare, che i famosi tecnicismi di cui parla l'attuale Procuratore Generale di Cagliari erano invece la doverosa preoccupazione di un Pubblico Ministero costituzionalmente orientato il quale...
SCARPINATO Roberto:	sì...
NATOLI Gioacchino:	prima di utilizzare le intercettazioni si chiede se le intercettazioni sono state correttamente disposte!
SCARPINATO Roberto:	perfetto! pigliati un appunto su questo...
NATOLI Gioacchino:	no, non c'ho bisogno dell'appunto su questo!
SCARPINATO Roberto:	no, non è...
NATOLI Gioacchino:	oggi a proposito di coso, perciò, abbiamo i garibaldini! cioè ci ha dire a comu si chiama... a... a... a... a Federico De Raho che se loro...
SCARPINATO Roberto:	sì...
NATOLI Gioacchino:	garibaldinamente non facevano le iscrizioni nel registro degli indagati, noi...
SCARPINATO Roberto:	ah, sì, sì...
NATOLI Gioacchino:	noi che Garibaldi lo abbiamo inventato nel 1860, iscrivevamo subito come prescrive il codice le persone a carico dei quali...
SCARPINATO Roberto:	certo...
NATOLI Gioacchino:	perché? perché il termine delle indagini...
SCARPINATO Roberto:	sì...
NATOLI Gioacchino:	noi non l'abbiamo strafottuto mai, è chiaro?
SCARPINATO Roberto:	certo, certo...
NATOLI Gioacchino:	vedi questi qua? lui stupidamente che dice sai, erano i primi anni di applicazione del codice...SCARPINATO Roberto: sì... certo...
NATOLI Gioacchino:	per cui iddu pigghiava e ammucciava praticamente l'indagato, hai capito?
SCARPINATO Roberto:	certo... proprio così!
NATOLI Gioacchino:	quindi queste cose, queste cose, se mi potete fare, perché io ne, ne abbiamo parlato con... con il buon Zanoni, <u>il quale mi diceva di non dare l'impressione che io ti sono amico, ma non voglio neppure esserti nemico! quindi...</u>
NATOLI Gioacchino:	SCARPINATO Roberto: certo...
SCARPINATO Roberto:	quindi, dammi da... da... fammi dare lo spunto... diglielo...
NATOLI Gioacchino:	io ti faccio parlare... io ti faccio parlare...
SCARPINATO Roberto:	<u>diglielo pure a quel coglione di ANDREA...</u>
NATOLI Gioacchino:	quali erano... quali erano i suoi rapporti con Borsellino...
SCARPINATO Roberto:	eh...
NATOLI Gioacchino:	se lei partecipò alla riunione...
SCARPINATO Roberto:	<u>e diglielo pure per pi... diglielo pure per piacere a coso... ad ANDREA... ad ANDREA ORLANDO, se viene, a PEPPE PROVENZANO, di fare qualche domanda!</u>
NATOLI Gioacchino:	di cosa?
SCARPINATO Roberto:	<u>eh! di... gli... gli passi qualche domanda tu!</u>
NATOLI Gioacchino:	no, questo, questo non glielo posso dire! non glielo posso dire!
SCARPINATO Roberto:	perché non glielo puoi dire?
NATOLI Gioacchino:	perché non c'ho rapporti! no! no!
SCARPINATO Roberto:	a VERINI, a VERINI neppure?
NATOLI Gioacchino:	eh! ...(accenna a una risata)... ma poi le cose in fondo sono queste qui che ci siamo detti, perché...
SCARPINATO Roberto:	sì, sì...

SCARPINATO Roberto:	durante l'espo... nella tua esposizione dirai tutto quello che c'è da dire, ti conosco, quindi... piuttosto devi essere sereno...
NATOLI Gioacchino:	sì, sì... e infatti...
SCARPINATO Roberto:	e come dire, e essere indignato per quello che è stato detto su di te...
NATOLI Gioacchino:	sì, certo...
SCARPINATO Roberto:	ma per il resto sereno, no?
NATOLI Gioacchino:	no, infatti sto... sto... sto facendo quest'opera di yoga... sono... sono...
SCARPINATO Roberto:	perfetto...
NATOLI Gioacchino:	sono come quella signora che è distesa sul pavimento del tuo salone...
SCARPINATO Roberto:	va bene! d'accordo! ...(ride)...
NATOLI Gioacchino:	hai capito? ...(ride)... vabbè!
SCARPINATO Roberto:	va bene...
NATOLI Gioacchino:	Giò! io vedi che lunedì sono, sono a Roma quindi se poi la sera ci... o nel pomeriggio ci...
SCARPINATO Roberto:	però io martedì mattina parto!
NATOLI Gioacchino:	ah! vabbè...
SCARPINATO Roberto:	a che ora sei stato convocato?
NATOLI Gioacchino:	per le ore 12 e vedi che già mi hanno detto...
SCARPINATO Roberto:	ah! per le dodici sei?
NATOLI Gioacchino:	sì...
SCARPINATO Roberto:	ahhhh...
NATOLI Gioacchino:	che però alle 14 pare che sia una, una, un'attività di aula eccetera, per cui abbiamo soltanto due ore per cui...
SCARPINATO Roberto:	no, ma hai fatto bene...
NATOLI Gioacchino:	per cui... per cui...
SCARPINATO Roberto:	a dirmi che era alle dodici perché io sarei partito alle 10 e poi non facevo in tempo per arrivare...
NATOLI Gioacchino:	no, no, no devi, devi partire con quello delle sette!
SCARPINATO Roberto:	va bene, d'accordo...
NATOLI Gioacchino:	e... e comunque se non ce la facciamo nelle due ore eventualmente voi chiedete di fare una seconda, una seconda...
SCARPINATO Roberto:	certo!
NATOLI Gioacchino:	una seconda puntata, va bene?
SCARPINATO Roberto:	certo! va bene!
NATOLI Gioacchino:	vabbuò
SCARPINATO Roberto:	d'accordo...
NATOLI Gioacchino:	abbraccio frati!
SCARPINATO Roberto:	ti saluto...
NATOLI Gioacchino:	ciao...
SCARPINATO Roberto:	ciao.

- con l'approssimarsi dell'audizione di NATOLI, quest'ultimo concordava, inoltre, con il Senatore SCARPINATO, il contenuto delle “*note di chiarimento*” da depositare dinanzi alla Commissione e i due definivano, inoltre, la “*scaletta*” delle domande che il parlamentare avrebbe rivolto, in quella occasione, all'ex collega e passavano in rassegna i nominativi di altri soggetti che, a loro avviso, dovevano essere sentiti (progressivo 7278 del 20 gennaio 2024 – r.int. 1088/2022);

SCARPINATO Roberto:	Pronto?
NATOLI Gioacchino:	<u>Ti è arrivato?</u>

SCARPINATO Roberto:	<u>Aspetta ... in questo momento ... allora ... è in quel paragrafo? ora lo vado a riprendere</u>
NATOLI Gioacchino:	<u>Allora ora devi ... puoi andare ... puoi andare a pagina ... a pagina 14 ...</u>
SCARPINATO Roberto:	<u>14 ... ecco! qua c'è</u>
NATOLI Gioacchino:	e allora ...
SCARPINATO Roberto:	<u>aspetta, secondo me ci puoi mettere ... cioè portarono la Procura a formare ... nei confronti di ... la richiesta di sequestro di tutti i beni riconducibili al ... inc.le ... ivi compreso le quote di FinSavi che riguardavano praticamente ...</u>
NATOLI Gioacchino:	<u>Giò! Giò! ci metto c'è confronta documento 13, glielo...glielo consegno tutto</u>
SCARPINATO Roberto:	si e chi...secondo te la gente si va a vedere il documento 13...si leggeranno solo questo.
NATOLI Gioacchino:	lascia stare...lascia stare se se lo va a vedere, io è chiaro che lo commento il discorso, è chiaro? Alcune di queste cose, ci sono accennati lì perché lì...li...li commenterò a voce. E comunque...
SCARPINATO Roberto:	ho capito.
NATOLI Gioacchino:	<u>questo...questo, stai tranquillo non c'è. Comunque che cosa...che cosa è ... con richiesta di sequestro di tutti i beni riconducibili al medesimo</u>
SCARPINATO Roberto:	e siccome si fa espresso riferimento alla quota di FinSavi, di Buscemi che era un ... diciamo quello che chiamava in causa Ferruzzi ... ce l'hai il provvedimento, no? eh! se tu vedi il provvedimento...
NATOLI Gioacchino:	confronto ...
SCARPINATO Roberto:	...ci sono il sequestro delle quo...delle quote di Buscemi...
NATOLI Gioacchino:	sì, sì... (si accavallano le voci)
SCARPINATO Roberto:	...all'interno di FinSavi che era in parte di proprietà dei Buscemi e in parte di proprietà di Ferruzzi...
NATOLI Gioacchino:	aspetta...aspetta con richiesta di sequestro di tutti i beni riconducibili al medesimo comprese le quote ... le quote ...
SCARPINATO Roberto:	questo lo devi ... la dizione la devi prendere dal provvedimento di sequestro che è lì.
NATOLI Gioacchino:	Va bene ... compreso...
SCARPINATO Roberto:	FinSavi posseduta nella misura del, da Buscemi e nella misura del, del Gruppo Ferruzzi ... mi pare che Ferruzzi aveva il 50% ... i fratelli Buscemi avevano...
NATOLI Gioacchino:	è 50 ... è 50 e 50.
SCARPINATO Roberto:	50 e 50? sei sicuro?
NATOLI Gioacchino:	Sì, ma siccome queste poi, poi, poi le prendo ...
SCARPINATO Roberto:	va bene
NATOLI Gioacchino:	<u>...ci ho il documento davanti e le, lo commento lì. Qua basta che si mette <comprese le quote azionarie della Calcestruzzi Ravenna>.</u>
SCARPINATO Roberto:	No, non era la Calcestruzzi Ravenna ... era della FinSavi.
NATOLI Gioacchino:	La ... la ... la FinSavi, la FinSavi è di, dei Buscemi?
SCARPINATO Roberto:	no, la FinSavi era la società ... ora io non mi ricordo...
NATOLI Gioacchino:	no, quella di cosa...
SCARPINATO Roberto:	lì c'è scritto ... ora io non me lo ricordo...
NATOLI Gioacchino:	FerFin ... FerFin ...
SCARPINATO Roberto:	vedi un po' tu...
NATOLI Gioacchino:	<u>... e, io ci metto, scusami, comprese le quote azionarie riconducibili a, e così...</u>
SCARPINATO Roberto:	aspetta ... fondata sui nuovi elementi di prova derivante dalla collaborazione di Baldassare Di Maggio ... e ... e, ma non solo! ma ci sono dichiarazioni di tanti altri collaboratori ... successivi
NATOLI Gioacchino:	in ... in quel momento, il 17 maggio, c'è soltanto Baldassare Di Maggio
SCARPINATO Roberto:	no, no! ... e scusa ...
NATOLI Gioacchino:	c'è solo, c'è solo Di Maggio e Leonardo Messina, Leo, eh! leo ...
SCARPINATO Roberto:	no...scusami, scusami perché io ce li ho qua ... ora te lo vado a prendere ci sono 5 collaboratori ... te lo prendo subito, scusa un attimo...
NATOLI Gioacchino:	eh...

SCARPINATO Roberto: e allora privato ... urgente ... dunque ... dove siamo ... dove siamo qua ... inc.le ... inchiesta RIINA ... vediamo se c'è l'indice subito, se c'è ... andiamo nel secondo volume ... allora, abbiamo Giaccone, Pino, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, Giuseppe Costanza, Giuseppe Li Pera.

NATOLI Gioacchino: Eh, però parliamo di, di, di, di collaborazione di, di, di ex mafiosi, quindi mi puoi mettere tranquillamente Giuseppe ... Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, questi sì ... io, io vorrei parlare soltanto dei, dei mafiosi

SCARPINATO Roberto: E allora Giovanni Drago ...Giovanni Drago...

NATOLI Gioacchino: Giovanni Drago, pure...pure ne parla

SCARPINATO Roberto: Ne parli pure di Giovanni Drago?

NATOLI Gioacchino: Sì, sì

SCARPINATO Roberto: ah, d'accordo.

NATOLI Gioacchino: Quindi dalla collaborazione di chi? di Giuseppe Marchese?

SCARPINATO Roberto: Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio ... cioè i primi mafiosi sono questi...

NATOLI Gioacchino: esatto

SCARPINATO Roberto: ...significativamente non c'è Mutolo, questo è importante, perché Mutolo non sapeva un cazzo di appalti

NATOLI Gioacchino: no, no...

SCARPINATO Roberto: Trizzino che va dicendo sempre che è stato ucciso perché Mutolo doveva rivelare gli appalti. Mutolo non ha mai saputo un cazzo di appalti

NATOLI Gioacchino: no...

SCARPINATO Roberto: ...tant'è che non è neanche citato.

NATOLI Gioacchino: non sapeva nulla...

SCARPINATO Roberto: questo per dirti ... aveva le carte di Mutolo, aveva le carte...

NATOLI Gioacchino: c'erano ... c'erano, c'erano appunto, c'era Giaccone, poi ci sarebbe stato...

SCARPINATO Roberto: c'era Giaccone, Aurelio Pino, Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, Giuseppe Li Pera e Giuseppe Costanzo, sono da pagina 100 a pagina 249 della richiesta, capitolo secondo, se ti interessa, ma voglio dire se ritieni, perché sono tutte, ora io non pagina 100 vediamo Drago che cosa c'è a pagina 100...

NATOLI Gioacchino: Ma tranquillo, glieli possiamo levare ... glieli possiamo ... glieli possiamo mettere così ... inc.le ...

SCARPINATO Roberto: tu ce l'hai la richiesta?

NATOLI Gioacchino: Sì, ce l'ho Robi, ma in questo momento stavo, stavo preparando gli allegati. Dettami ... indicami questi qua

SCARPINATO Roberto: aspetta che sto guardando che dice...cosa dice, dunque, Giovanni Drago e quando lo dice ... mettiamolo in più, ma insomma, poi ci metti gli altri ... Leonardo Messina ... me lo ricordo che è quella ... tra il 10 e l'11 dicembre del 92 che Messina espone organicamente tutte le sue informazioni sulla manipolazione degli appalti ... comunque ...

NATOLI Gioacchino: parla, parla più forte...

SCARPINATO Roberto: è solo nel dicembre che Messina espone organicamente tutte le sue ...

NATOLI Gioacchino: esatto, esatto, infatti, infatti io dico sviluppo delle dichiarazioni di Leonardo Messina che erano iniziate il 1° luglio, ma che...

SCARPINATO Roberto: ma che trova ... sì, vedi un po' se trovi ... inc.le ... che questo è importante se ... Marchese

NATOLI Gioacchino: da ... fottitene! dammi, dammi gli altri

SCARPINATO Roberto: Ecco, Drago, Giovanni Drago...

NATOLI Gioacchino: sì...

SCARPINATO Roberto: ...che fa? nell'interrogatorio del 20 gennaio 1993

NATOLI Gioacchino: e infatti

SCARPINATO Roberto:	rispondendo alle domande poste dalla Questura su Siino, il Drago dichiara: ho conosciuto SIINO ... insomma, parla di Siino quindi, siamo nel 93, 20 gennaio 93...
NATOLI Gioacchino:	sì...sì...quindi scusami un istante
SCARPINATO Roberto:	sì
NATOLI Gioacchino:	... Baldassare Di Maggio, poi chi, chi, chi c'era? ... e ... Giuseppe Li Pera, giusto?
SCARPINATO Roberto:	dei mafiosi: Baldassare Di Maggio, Giuseppe Marchese...
NATOLI Gioacchino:	no... abbiamo fa ... abbiamo finito con i mafiosi...
SCARPINATO Roberto:	allora, ritorna indietro, sono: Giuseppe Giaccone, Aurelio Pino, ma queste sono dichiarazioni acquisite in precedenza, no?
NATOLI Gioacchino:	e infatti...
SCARPINATO Roberto:	...Leonardo Messina, Giuseppe Marchese, Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio, Giuseppe Li Pera e Giuseppe Costanzo, io mi concentrerei su mafiosi che hanno reso dichiarazioni successivamente...
NATOLI Gioacchino:	bravo...
SCARPINATO Roberto:	e quindi Giuseppe Marchese e Giovanni Drago, Baldassare Di Maggio e Leonardo Messina
NATOLI Gioacchino:	e Leonardo Messina...
SCARPINATO Roberto:	...precisando: <il quale rendeva dichiarazioni accurate solo nel corso del tempo sino al ...>
NATOLI Gioacchino:	infatti <nonché sullo sviluppo delle dichiarazioni di Leonardo Messina che erano iniziate il 1° luglio ma si erano ... si erano precisate>...
SCARPINATO Roberto:	aspetta un attimo, prendo di nuovo 117, Leonardo Messina, così ... vediamo un po' ... 117... ecco! ... dunque ... quindi siamo a luglio 92 ... inc.le ... e siamo ... Leonardo Messina sistema mafioso ... il Messina sinteticamente ritornare all'interrogatorio del 24 e 27 luglio del 92 ... e poi ancora successivamente, dagli interrogatori resi al magistrato di questo ufficio il 10 e 11 dicembre 92, il Messina esponeva organicamente tutte le informazioni a sua conoscenza sul sistema mafioso di manipolazione degli appalti...
NATOLI Gioacchino:	perfetto...
SCARPINATO Roberto:	quindi ... si snodano così, 10 e 11 dicembre...
NATOLI Gioacchino:	quindi: ma si erano precisate organicamente ... solo a dicembre 1992 ...
SCARPINATO Roberto:	esposte organicamente nel dicembre del 1992
NATOLI Gioacchino:	ma ... di Leonardo Messina che ... unni è? <ma ... che erano state esposte organicamente solo il 10 e l'11 dicembre 92> è giusto?
SCARPINATO Roberto:	ma ... vorrei leggerlo di nuovo ... esposte organicamente ...inc.le... che sono esposte organicamente il 10 e 11 dicembre del 92.
NATOLI Gioacchino:	Giusto?
SCARPINATO Roberto:	sì ...
NATOLI Gioacchino:	... Quindi, e questo per quanto riguardava ... per quanto riguardava le le, le, le ... le richieste ...quindi sopra per, per le misure di prevenzione <comprese le quote azionarie riconducibili alla Calcestruzzi SPA di Ravenna> va bene?
SCARPINATO Roberto:	sì...
NATOLI Gioacchino:	confronta documento 13 che sostanzialmente è tutta la tua richiesta del 27 ottobre...
SCARPINATO Roberto:	sì ... sì ...vabbè! nota bene, io faccio riferimento alla vicenda di Massa solo sulla base dell'informativa della Questura ... perché di questa ... di questa cosa della Guardia di Finanza, non ne sapevo niente. Evidentemente, proprio, c'è stata una disconnessione totale
NATOLI Gioacchino:	perché Roberto non, non è mai stata ritenuta una cosa, diciamo, per noi utile dal punto di vista investigativo, in quanto già misure di prevenzione c'erano, Buscemi era imputato nel maxi-quater ed era ancora in istruzione formale
SCARPINATO Roberto:	no, ma è importante quello che tu hai detto che c'era stato il mandato di cattura sulla base delle dichiarazioni di CALDERONE, ma che ... era stata annullata al Tribunale della Libertà

NATOLI Gioacchino: era stata annullata ...

SCARPINATO Roberto: perché LAMA dice io ho sentito CALDERONE, sì, anche noi avevamo sentito CALDERONE, solo che non è stato ritenuto sufficiente per la cattura

NATOLI Gioacchino: ma figurati, cioè gliel'avevamo fatto come Pool, Giovanni Falcone, Leonardo ...

SCARPINATO Roberto: questa cosa, secondo me tu quando ... inc.le ... là lo devi sottolineare

NATOLI Gioacchino: certo

SCARPINATO Roberto: certo che sapevamo chi era, ma sapevamo anche che il Tribunale del Riesame non aveva ritenuto quelle prove sufficienti ...

NATOLI Gioacchino: ma infatti

SCARPINATO Roberto: quindi, alla data ... è come tu hai scritto, non è che si può scrivere il film anticipando al 92 quello che poi scopriremo al 96

NATOLI Gioacchino: quello che scopriremo al 97

SCARPINATO Roberto: nel 92 avevamo CALDERONE e basta, che non aveva consentito di reggere il mandato di cattura, signori miei!

NATOLI Gioacchino: ... e CALDERONE, CALDERONE era stato un mandato di cattura, 160 persone, che aveva retto quasi per tutti, crolla ...

SCARPINATO Roberto: ... questo

NATOLI Gioacchino: crolla ...

SCARPINATO Roberto: pigliati un appunto, piglia un appunto perché questo impressiona

NATOLI Gioacchino: no, no, no c'è scritto che nei confronti dice ... cadde in ...

SCARPINATO Roberto: no, lo so che c'è scritto, che tu lo dici impressiona

NATOLI Gioacchino: ah! sì, sì, stai ... stai ...

SCARPINATO Roberto: avevamo questo, avevamo

NATOLI Gioacchino: stai tranquillo, stai tranquillo

SCARPINATO Roberto: cioè non è che si può arrestare solo perché era fratello di ...

NATOLI Gioacchino: ma quando mai!

SCARPINATO Roberto: eh!

NATOLI Gioacchino: ma quando mai! e poi se vai, se vai a vedere la cosa che ho messo ... ho messo in evidenza, e qua la trovi direttamente nella versione che ti ho mandato a pagina ... a pagina, a pagina, dove cazzo è! uno, due, tre ... a pagina 4

SCARPINATO Roberto: mmh

NATOLI Gioacchino: se vedi, fine di pagina, fine di pagina 3 ...

SCARPINATO Roberto: sì

NATOLI Gioacchino: punto 2 ... ci sei arrivato?

SCARPINATO Roberto: aspetta un attimo ... allora ... fine pagina 3, punto 2?

NATOLI Gioacchino: eh! ... quanto allo schiacciamento delle conoscenze, secondo la ricostruzione proposta dall'avvocato Trizzino, tutte le preziose conoscenze sul sistema mafia-appalti avutesi esclusivamente a partire dalla fondamentale collaborazione del luglio 97

SCARPINATO Roberto: sì, sì

NATOLI Gioacchino: e dopo le dichiarazioni di Brusca del 98 avrebbero dovuto ...

SCARPINATO Roberto: sì, questo è perfetto

NATOLI Gioacchino: essere conosciute

SCARPINATO Roberto: ... sì, sì, questo è perfetto! senti, ma tu da chi l'hai saputo che BORSELLINO ha chiesto di essere sentito dopo che sentivano te?

NATOLI Gioacchino: minchia, nel ... oggi ha fatto un'intervista, o meglio, ieri ha fatto un'intervista a La Nazione in cui ... e ... festeggia la, la formidabile audizione del dottore Lama, che aveva avuto intuizioni eccetera eccetera e, dice, LAMA che è stato sentito dalla Commissione, che sentirà anche il dottor Natoli, in esito alla cui audizione eventualmente chiederò di essere risentito io ...

SCARPINATO Roberto: ah ... ecco

NATOLI Gioacchino: hai capito? cioè addivintò un juke box!

SCARPINATO Roberto: ho capito ... ah! ho sentito dire in ambiente giornalistico che lo vogliono candidare per Fratelli d'Italia alle europee, gli stanno facendo questa proposta ...

NATOLI Gioacchino: e figurati! certo, certo ...

SCARPINATO Roberto: immagina se lui gli puoi rompere il giocattolo con cui ha costruito la sua notorietà mediatica ...

NATOLI Gioacchino: figurati!

SCARPINATO Roberto: si fa sparare piuttosto!

NATOLI Gioacchino: figurati ... vedi

SCARPINATO Roberto: che poi scusa, pensandoci bene, se quest'uomo fosse, avesse avuto un minimo di equilibrio, appena gli consegnavano quel documento di smagnetizzazione, alzava il telefono e diceva <Natoli, mi spieghi questa cosa?> oppure io questa cosa la porto fuori, che ci voleva a chiedere a te?

NATOLI Gioacchino: no, figurati

SCARPINATO Roberto: direttamente

NATOLI Gioacchino: invece, invece, ho trovato da un'altra dichiarazione rilasciata a chisti di Progetto San Francesco, non so bene chi cazzo siano, che lui vuole vedere il provvedimento con il quale è stata revocata la smagnetizzazione!

SCARPINATO Roberto: ma non è stata mai revocata!

NATOLI Gioacchino: ma certo!

SCARPINATO Roberto: non è stata mai eseguita

NATOLI Gioacchino: non è stata eseguita dal punto di vista amministrativo, è chiaro?

SCARPINATO Roberto: sì

NATOLI Gioacchino: eh! ... perché siccome deve cadere all'impiedi, capito?

SCARPINATO Roberto: certo

NATOLI Gioacchino: dice, dice che vuole vedere il provvedimento di comu si chiama ... ma picchi chi po, che, che venne revocato? ed io dirò, ed io dirò, che chi ha riapre, che ha riaperto il fascicolo dopo 4 mesi, cioè Pignatone, poi Ilda Boccassini eccetera, avevano evidentemente tutti gli atti del mio fascicolo

SCARPINATO Roberto: certo

NATOLI Gioacchino: dal quale era possibile o nel quale era possibile vedere che intanto c'erano tutte le trascrizioni integrali di 29 conversazioni rilevanti e che poi se avessero ritenuto che si potevano anche riascoltare le bobine, volendo!

SCARPINATO Roberto: certo! c'è dubbio? c'è dubbio? perché io glieli metto tutti e dico che ci sono poi altri 5 Pubblici Ministeri tra i migliori in Italia che ritengono con ben altro compendio probatorio perché sono arrivati tutti i collaboratori, di archiviare?

NATOLI Gioacchino: sì

SCARPINATO Roberto: eh!... fino al '95, proprio per dire questo!

NATOLI Gioacchino: sì

SCARPINATO Roberto: che fino al '95 nonostante le dichiarazioni di altre, di altri collaboratori, nei confronti di Buscemi non c'è niente! e se vedi ...

NATOLI Gioacchino: sì

SCARPINATO Roberto: se vedi quest'ultima che ti ho mandato io a pagina 2, Roberto

NATOLI Gioacchino: sì

SCARPINATO Roberto: eh! a proposito di Riina e la Calcestruzzi era nelle mani di Riina ...

NATOLI Gioacchino: sì

SCARPINATO Roberto: eh! leggi che cosa ...

NATOLI Gioacchino: sì, sì, l'ho letto, l'ho letto, l'ho letto, l'ho letto,

SCARPINATO Roberto: eh! e cazzo!

NATOLI Gioacchino: ...è interessante!

SCARPINATO Roberto: e qua che cosa intendo dire? lascia stare, lascia stare Pino Rizzo. C'è l'attuale Presidente di Palermo, Piergiorgio Morosini e Giovanni Tulumello, che è diventato un grande, un grande magistrato del Consiglio di Stato, che ha fatto parte pure del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato, oltre che dell'ufficio studi, è chiaro?

NATOLI Gioacchino: sì, sì

SCARPINATO Roberto: sì, sì

NATOLI Gioacchino:	e loro ti dicono ... e attenzione! me l'ha fatta levare l'avvocato ... l'avvocato Zanoni perché dice che ... niente, era meglio non scendere nel dettaglio, ma io avevo scritto che questa, questa cosa che scrive il Tribunale, l'aveva fatta sua nella requisitoria scritta lo stesso PM d'udienza che è Maurizio De Lucia!
SCARPINATO Roberto:	si si
NATOLI Gioacchino:	è chiaro?
SCARPINATO Roberto:	vabbè, troppo specifica, in effetti
NATOLI Gioacchino:	quello poi, poi lo dirò, lo dirò a voce chiaramente, è chiaro?
SCARPINATO Roberto:	certo
NATOLI Gioacchino:	dirò che c'è anche una qualità dei magistrati, e sai cosa, cosa mi ha sorpreso? mi ha sorpreso che questa sentenza del 2002 che diventa esecutiva per Buscemi il 25 novembre del 2002, cioè non c'è impugnazione, non c'è impugnazione
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	non è mai stata citata, o è stata poco citata a mia conoscenza, a Caltanissetta! perché non ne parla Gilda Loforti, non ne parlano quelli che fanno la richiesta di archiviazione dei mandanti occulti bis, hai capito? perché questa ha messo una pietra tombale su coso, su ...
SCARPINATO Roberto:	si
NATOLI Gioacchino:	considera, considera, cosa che io farò notare, che è stato assolto Buscemi anche da quello che poteva sembrare un 648 bis
SCARPINATO Roberto:	va bene
NATOLI Gioacchino:	che gli venne contestato
SCARPINATO Roberto:	va bene
NATOLI Gioacchino:	come 12 quinquies
SCARPINATO Roberto:	ci risentiamo domani
NATOLI Gioacchino:	perché il fatto
SCARPINATO Roberto:	ciao
NATOLI Gioacchino:	nell' 84/85
SCARPINATO Roberto:	va bene, grazie
NATOLI Gioacchino:	non era previsto dalla legge come reato
SCARPINATO Roberto:	naturalmente
NATOLI Gioacchino:	è chiaro?
SCARPINATO Roberto:	ciao, ciao
NATOLI Gioacchino:	e su questo nessuno è ritornato a dire ma contestiamogli un'altra, un'altra fattispecie, eh! ... e quindi...
SCARPINATO Roberto:	... inc.le ...
NATOLI Gioacchino:	senz'altro, Giò! abbracci, abbracci a tua moglie, con tutto, con tutto il rispetto ovviamente, va bene? ciao Giò.

Con particolare riguardo alle conversazioni intercorse con il Senatore SCARPINATO, si precisa che questo Ufficio le ha ritenute “*occasionalmente*”, per i motivi che seguono.

Come è noto, la normativa e la giurisprudenza, anche costituzionale, formatasi sul punto distingue tra:

- intercettazioni “***dirette***”: sono quelle disciplinate dall’art. 4 della legge n. 140 del 2003 che *“regola l'ipotesi in cui occorra <<eseguire>> intercettazioni <<nei confronti>> di un membro del Parlamento; e prevede che, a tal fine, l'<<autorità competente>> debba richiedere l'autorizzazione della Camera cui il parlamentare appartiene, in assenza della quale l'atto è ineseguibile. Si tratta, dunque, di una autorizzazione a carattere preventivo, concernente i casi nei quali il parlamentare si presenta - non necessariamente in quanto indagato, ma anche (per diffuso convincimento) quale*

persona offesa o informata sui fatti - come il destinatario dell'atto investigativo" (Corte Cost. 390/2007);

- intercettazioni "**indirette**": sono le "captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali"; ciò che le caratterizza è la "la **direzione** dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi" (Corte Cost. 390/2007); aderendo a quest'ultima indicazione, la Suprema Corte di Cassazione (Sez. 2, **Sentenza n. 8739** del 16/11/2012) ha poi precisato che "In tema di intercettazioni telefoniche, in assenza di autorizzazione della Camera di appartenenza, non può escludersi l'utilizzabilità nei confronti del terzo delle conversazioni captate sull'utenza nella sua disponibilità cui abbia preso parte casualmente un parlamentare, **anche dopo che quest'ultimo sia stato identificato** come interlocutore del soggetto intercettato, salvo che si accerti che le stesse erano finalizzate ad intercettare indirettamente il parlamentare". In altre parole, debbono essere considerate "indirette" quelle intercettazioni eseguite **solo formalmente** nei confronti di soggetti diversi dal parlamentare ma in realtà finalizzate a captare le comunicazioni di quest'ultimo mediante una elusione della disciplina prevista dalla legge 140 del 2003, che prevede una preventiva richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza;

- intercettazioni "**occasional**" o "**fortuite**": quelle che non possono qualificarsi né dirette né indirette e che sono soggette alla disciplina dall'art. 6 della legge n. 140 del 2003 per come risultante dopo che la Corte Costituzionale, con sentenza 390 del 2007 ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale [... dei] commi 2, 5 e 6 [...] nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate". Secondo la Suprema Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, **Sentenza n. 34552** del 05/04/2017 e Sez. F, **Sentenza n. 34244** del 09/09/2010), "la casualità della captazione delle conversazioni cui abbia preso parte un parlamentare [...] deve essere accertata con riferimento a molteplici parametri costituiti: a) dalla **tipologia dei rapporti** intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto a controllo; b) dall'**attività criminosa** oggetto di indagine; c) dal **numero di conversazioni** intercorse tra il terzo ed il parlamentare; d) dall'**arco di tempo della captazione**; e) dal momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare".

Ebbene:

- preliminarmente si evidenzia come le attività di intercettazione sull'utenza in uso a Gioacchino NATOLI siano iniziate in data **13 dicembre 2022**, mentre la prima conversazione tra quest'ultimo ed il Senatore SCARPINATO Roberto viene captata in data **5 febbraio 2023**, ossia due mesi dopo l'avvio delle attività tecniche;

- la conversazione successiva tra i due interviene nel mese di aprile dello stesso anno e quella ancora successiva a maggio, con una cadenza, quindi, tutt'altro che frequente (**due telefonate nell'arco di quattro mesi**);

- sull'utenza in uso al dott. Gioacchino NATOLI, nel periodo dal 13 dicembre 2022 al 29.06.2024 (circa 18 mesi) sono state **captate circa 10.836** chiamate; **solo 33** sono con il Senatore **Roberto SCARPINATO**, ossia, in percentuale, lo **0,3%** circa; quindi, secondo le valutazioni dell'Ufficio, il Senatore SCARPINATO non dovrebbe considerato un interlocutore abituale

- la prima richiesta di intercettazione era stata così motivata sotto il profilo della necessità di sottoporre ad intercettazione i dottori PIGNATONE, LOFORTE e NATOLI *“E’ in tale contesto che vanno collocate e lette una serie di anomalie che hanno riguardato l’indagine mafia e appalti, probabilmente significative dei fortissimi interessi contrari a che la stessa andasse avanti con i necessari approfondimenti, cosa poi realmente accaduta; per raggiungere tale obiettivo, i soggetti portatori dei predetti interessi hanno, del tutto verosimilmente, avuto contatti anche con i magistrati che, in quegli anni, si occuparono, a vario titolo, delle indagini relative, non solo specificatamente al procedimento n. 2789/1990 nr. mod.21, ma anche ad altri procedimenti”*, ossia, in particolare, il proc.pen. n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 della Procura di Palermo, assegnato a Gioacchino NATOLI.

Ebbene, i magistrati con i quali *“i soggetti portatori dei predetti interessi”* potevano avere avuto contatti venivano individuati nei dottori PIGNATONE e LO FORTE, ossia coloro che, nell’ordinanza di archiviazione del proc. pen. n. 2108/1997 RGNR mod. 21 e 2285/1997 RGNR mod. 21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta, venivano descritti, unitamente al Procuratore deceduto, come aventi delle cointeressenze o rapporti qualificati con soggetti potenzialmente coinvolti in quella attività investigativa (rilevante a tal proposito la vicenda dell’acquisto degli immobili); mentre in tale procedimento il dott. Roberto SCARPINATO, benché assegnatario dell’indagine *“mafia-appalti”*, non era neppure stato iscritto, dopo che la posizione di quest’ultimo era stata archiviata una prima volta in seno al precedente procedimento n. 1207/A/92 RGNR;

- la circostanza che all’epoca LO FORTE, PIGNATONE e NATOLI fossero coassegnati con il Senatore SCARPINATO al procedimento *“mafia-appalti”* (sia pure con la ben nota e stravagante e ripartizione interna del lavoro) non comporta, per ciò stesso, che i medesimi potessero essere ritenuti, al momento dell’avvio dell’attività tecnica, interlocutori abituali del Senatore e che fosse prevedibile la attuale permanenza degli stessi rapporti tra loro. Invero, i presupposti fattuali dell’epoca, ossia l’assegnazione di tutti i magistrati allo stesso Ufficio (la DDA di Palermo) con le stesse funzioni (quelle di Sostituto Procuratore) sono, nel corso dei successivi trent’anni, venute meno, atteso che le carriere dei predetti si sono sviluppate secondo percorsi del tutto autonomi e anche territorialmente distinti; tra l’altro, tutti i magistrati di cui trattasi sono in pensione ed hanno assunto incarichi diversi;

- ad ogni buon conto, sotto il profilo della corretta individuazione della *“direzione”* di tutta l’attività investigativa, e non solo quella intercettiva, si precisa che la stessa ha avuto come proprio focus quasi esclusivo, il vaglio dell’attività d’indagine svolta nell’ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, atteso che l’elemento di recentissima novità è stato costituito dal provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci di tale procedimento; provvedimento che si è accertato essere rimasto ineseguito, circostanza quest’ultima che ha consentito una serie di approfondimenti sul contenuto delle relative captazioni. Per tale ragione, appare del tutto evidente che la *“l’atto d’indagine” non fosse in alcun modo [...] volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare”* bensì a quella del soggetto, ossia Gioacchino NATOLI, che del procedimento collaterale era il principale titolare oltre che l’unico ad avere firmato ogni provvedimento anomalo ivi contenuto;

- l’avvenuta registrazione, in una fase successiva all’attivazione delle captazioni, di alcuni contatti (tra l’altro assolutamente sporadici se parametrati al complesso delle interlocuzioni di NATOLI) con il senatore SCARPINATO non immuta in nulla le superiori considerazioni, atteso che **non** si tratta di interazioni dalle quali siano emersi indizi di reità a carico del suindicato Senatore per

le vicende che qui occupano o che abbiano comunque immutato il focus dell'indagine, che è rimasto quello iniziale;

- giova sottolineare che la quasi totalità delle conversazioni telefoniche tra il Presidente NATOLI e il Senatore SCARPINATO riguarda, non le indagini nell'ambito procedimento cosiddetto "mafia appalti", bensì gli accordi presi dagli stessi circa l'attività da svolgere da parte di ciascuno di loro nell'ambito della Commissione d'inchiesta; fatto questo (non costituente ipotesi di reato) che non era previsto né prevedibile; in buona sostanza, le prime intercettazioni delle conversazioni NATOLI/SCARPINATO vanno ascritte esclusivamente al fatto che il dott. NATOLI ha telefonato "a tappeto" ad un ingente numero di magistrati, di personale amministrativo della Procura di Palermo e di ufficiali di P.G.; le altre agli accordi tra i due predetti, riguardanti l'attività della Commissione. In conclusione, si deve escludere che la direzione degli atti di indagine fosse volta (e sussistesse l'intenzione di) accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare.

A ciò deve aggiungersi:

- a. che molte delle conversazioni captate (le più significative) sono state registrate grazie alle periferiche installate all'interno dell'abitazione di Gioacchino NATOLI, in esecuzione di un decreto che autorizzava l'intercettazione ambientale in quei locali. Appare evidente che la finalità di tali intercettazioni era di cogliere le conversazioni del dott. NATOLI con i suoi familiari (come in effetti è avvenuto). Le conversazioni con il Senatore SCARPINATO sono state captate e quest'ultimo è stato identificato solo perché il dottore NATOLI ha effettuato tali conversazioni in "vivavoce", utilizzando l'applicativo di messaggistica istantanea *WhatsApp*, circostanza che, di per sé, rende non immediata l'identificazione dell'altro soggetto che partecipa alla conversazione (che non può avvenire, per ovvie ragioni, per il tramite dell'intestazione dell'utenza che, quando l'intercettazione avviene con le modalità da ultimo descritte, non risulta);
- b. secondo la normativa vigente, e, in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 140 del 2003, la valutazione circa la rilevanza delle conversazioni (occasionalmente) cui partecipa un parlamentare nell'ambito del procedimento penale deve essere operata dal Giudice per le Indagini Preliminari e non già dalla Giunta per le autorizzazioni a procedere (che, per come si esporrà più diffusamente nel prosieguo, interviene solo qualora le citate intercettazioni debbano essere utilizzate contro il parlamentare stesso). A norma del comma I dell'art.6 citato, "il giudice per le indagini preliminari [...] qualora ritenga irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini del procedimento i verbali e le registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate in qualsiasi forma nel corso di procedimenti riguardanti terzi, alle quali hanno preso parte membri del Parlamento [...] sentite le parti, a tutela della riservatezza, ne decide, in camera di consiglio, la distruzione [...]";
- c. come sopra anticipato, il Giudice per le Indagini Preliminari, opportunamente compulsato dall'Ufficio di Procura, è tenuto a richiedere l'autorizzazione alla competente Giunta solo qualora sia "necessario utilizzare le intercettazioni" contro il parlamentare, atteso che, come è noto, La Corte Costituzionale con sentenza 19 - 23 novembre 2007, n.390 (in G.U. 1a s.s. 28/11/2007, n.46) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 2, 5 e 6, nella parte in cui stabilisce che la disciplina ivi prevista si applichi anche nei casi in cui le intercettazioni debbano essere utilizzate nei confronti di soggetti diversi dal membro del Parlamento, le cui conversazioni o comunicazioni sono state intercettate;

- d. il fatto che le conversazioni di cui trattasi non siano state ancora indicate quale fonte di prova a carico degli indagati (tra i quali, si ribadisce, non vi è il Senatore SCARPINATO) non significa, in alcun modo, che le stesse debbano essere considerate irrilevanti, atteso che la decisione di non procedere alla contestazione delle stesse al momento degli interrogatori riguarda esclusivamente il fatto che le intercettazioni ambientali nell'abitazione del dott. NATOLI erano ancora in corso;
- e. le intercettazioni di cui trattasi, lungi dal poter essere considerate irrilevanti, hanno sicuro rilievo nel procedimento: è appena il caso di osservare come, in un contesto nel quale l'accertamento delle causali più profonde delle stragi del 1992 è stato variamente sviato (come sostenuto, tra l'altro, in sentenze ormai passate in cosa giudicata), l'attività, ritenuta in concreto "depistante" da questo Ufficio, posta in essere, in seno alla Commissione d'inchiesta non può essere considerata irrilevante. A tacer d'altro, plurime sono state le richieste di atti che questo Ufficio ha inoltrato alla Commissione; tra l'altro, nel procedimento 808/2024 R.G.N.R.mod.21, iscritto a carico di Gioacchino NATOLI per il reato di cui all'art. 368 C.p., fondato sulla nota che il medesimo ha deciso di depositare presso questo Ufficio e dalla quale origina il procedimento a suo carico, le conversazioni hanno sicuro rilievo. In entrambi i procedimenti, le conversazioni captate di cui trattasi rilevano per verificare la veridicità e l'attendibilità di quanto affermato dal dottore NATOLI nella nota depositata presso la Commissione che, per scelta di quest'ultimo, fa anche parte dei due suindicati procedimenti penali.

Contemporaneamente, e segnatamente nelle date del **4 dicembre 2023** e del **6 febbraio 2024**, Gioacchino NATOLI, di sua iniziativa (eventualità della quale aveva discusso anche con il Senatore SCARPINATO nel corso dei contatti sopra richiamati), trasmetteva a questo Ufficio:

- copia di una mail inviata al conduttore della trasmissione televisiva Farwest, Salvo SOTTILE, nella quale faceva, tra l'altro, riferimento all'esistenza di una **prassi** relativa alla smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni e ad alcune circolari che, a sua detta, la disciplinavano;
- copia delle "note di chiarimento" depositate presso la Commissione Parlamentare Antimafia e degli atti ad essa allegati: nella memoria in questione, il NATOLI sosteneva, tra l'altro, che "l'ordine di distruzione dei brogliacci [...] **non [era] riferibile alla [sua] persona, essendo stato aggiunto a mano da qualcuno con una calligrafia che, all'evidenza, non [era] la [sua], dopo la consegna all'Ufficio Intercettazioni in data 25 giugno 1992**".

Diventava, quindi, essenziale per l'Ufficio:

- a) stabilire se, effettivamente, il provvedimento sottoscritto da Gioacchino NATOLI, così eccentrico nella sua motivazione, costituisse un *unicum* o rispondesse, come ripetutamente sostenuto da lui stesso, ad una prassi esistente in ufficio;
- b) se l'interpolazione apparentemente manoscritta "*e la distruzione dei brogliacci*" fosse effettivamente stata aggiunta "*dopo*" che il magistrato aveva siglato l'atto o ne costituisse parte integrante fin dall'inizio.

In effetti, l'Ufficio riteneva che, con quest'ultima affermazione, il NATOLI avesse accusato del reato di cui agli artt. 110, 476, 479, 61 n.2 C.p., l'ignoto soggetto che aveva, secondo la sua prospettiva,

apposto l'interpolazione di cui trattasi. Per tale ragione, veniva iscritto il procedimento penale n. **721/2024 R.G.N.R.Mod.44**.

Lette, inoltre, le dichiarazioni che GALATI Damiano aveva reso in data 20 luglio 2023, allorquando aveva riconosciuto come propria la sigla apposta in corrispondenza della *“presa in carico per l'esecuzione”* del provvedimento di cui trattasi, si riteneva doveroso procedere all'iscrizione del medesimo nel registro degli indagati; in effetti, il funzionario doveva, nella prospettazione di chi sosteneva che l'interpolazione manoscritta fosse stata aggiunta *“dopo la consegna all'Ufficio Intercettazioni”*, quantomeno aver consentito a terzi di manipolare il contenuto del provvedimento che egli aveva preso in carico, così concorrendo nella condotta di tale soggetto ignoto.

Il procedimento di cui trattasi assumeva il numero **808/2024 R.G.N.R.Mod.21**.

In relazione alla direttrice di indagine di cui al punto b), si delegava, quindi, il RIS dei Carabinieri di Roma:

- *“ad accertare se, nel provvedimento di smagnetizzazione a firma Gioacchino NATOLI ([...] consegnato in originale tramite il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta), l'interpolazione apparentemente manoscritta recante la dicitura “e la distruzione dei brogliacci” [fosse] stata apposta in originale sul foglio [...] trasmesso o risulti, invece, essere stata vergata su un diverso stampato poi fotocopiato”;*
- *“ad accertare ove possibile, se la grafia della citata interpolazione sia riconducibile alla medesima persona che [aveva] redatto i documenti offerti in comparazione ([...] parimenti consegnati dal G.I.C.O.)”.*

Con nota prot. **2319-13 del 12 aprile 2024**, il R.I.S. Carabinieri di Roma precisava:

- che *“il Rep. Q1 oggetto di indagine [era] risultato essere una copia fotostatica di un dattiloscritto su cui era originariamente l'interpolazione “e la distruzione dei brogliacci” ovvero una riproduzione fotostatica di una precedente copia già contenente la stessa interpolazione”;*
- quanto alla richiesta comparazione, che *“in funzione della cornice di emergenze analitiche, valutata ciascuna produzione manoscritta e non il contesto documentale, le evidenze [supportavano] un po' più l'ipotesi della provenienza dal medesimo individuo del tracciato in verifica e dei tracciati di comparazione rispetto all'ipotesi alternativa (livello “+1” della scala di espressione verbale dei giudizi)”.*

Con successiva nota prot. **2319-17 del 31 maggio 2024**, il R.I.S., specificamente compulsato in tal senso, specificava quali fossero i protocolli scientifici utilizzati e che margini di attendibilità avessero gli stessi.

In altre parole, quindi:

- il dottore NATOLI, contrariamente a quanto da lui affermato, aveva sottoscritto un provvedimento nel quale la dicitura *“e la distruzione dei brogliacci”* era già integrata nel momento in cui egli lo aveva firmato facendo proprio l'intero contenuto;
- la grafia della interpolazione era probabile che fosse riconducibile all'autore degli scritti offerti in comparazione, ossia l'allora responsabile dell'Ufficio intercettazioni, **Giuseppe PIGNATONE**

In merito, invece, alla direttrice di indagine di cui alla lettera a) (quella relativa alla prospettata esistenza di una prassi in tema di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci), si provvedeva:

- ad acquisire le note cui Gioacchino NATOLI aveva fatto riferimento nella sua prima missiva;
- ad escutere, in date comprese tra il **4 dicembre 2023** e il **2 maggio 2024**, i magistrati che, nel periodo storico oggetto di approfondimento, avevano fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, per verificare se i medesimi fossero a conoscenza di prassi inerenti la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci. In particolare: a) il solo **Alfredo MORVILLO** (escusso in data **24 gennaio 2024**) affermava di rammentare di aver disposto alcune smagnetizzazioni ma in un periodo diverso da quello oggetto di approfondimento, b) **Salvatore PILATO, Luigi PATRONAGGIO, Teresa PRINCIPATO, Giovanni ILARDA, Giusto SCIACCHITANO, Carmelo CARRARA e Vittorio TERESI** escludevano di aver mai proceduto ad adottare provvedimenti di smagnetizzazione, c) **Antonio INGROIA, Antonio NAPOLI, Ambrogio CARTOSIO e Francesco LO VOI** non rammentavano di aver mai proceduto ad adottare provvedimenti di smagnetizzazione;

Nel frattempo (tra il **18.04.2024** e il **10.05.2024**), si era provveduto ad escutere **SINICO Umberto, OBINU Mario e ADINOLFI Giovanni** per chiedere loro lumi in merito al contenuto dell'incontro che, secondo quanto annotato da Stefano SCREPANTI in calce alla propria nota per atti, era avvenuto tra lui stesso e i citati appartenenti all'Arma dei Carabinieri alla presenza di Giuseppe PIGNATONE. Nell'occasione, SINICO riferiva in ordine al contenuto di attività di indagine che lui stesso aveva coordinato tra il 1989 e il 1990, che riguardavano Angelo SIINO e la tematica dell'interesse di cosa nostra per il mondo degli appalti e che erano esitate in due distinti rapporti informativi, che successivamente forniva (e che venivano anche rinvenuti, dalla PG operante, agli atti dei procedimenti acquisiti presso la Procura della Repubblica di Palermo). Uno di essi era indirizzato all'Alto Commissario, l'altro alla Procura della Repubblica di Palermo, Ufficio all'interno del quale egli, a sua detta, si era relazione con il dott. Giuseppe PIGNATONE.

In data **8 maggio 2024**, con nota prot. **0273772/2024**, la P.G. delegata rassegnava:

- un riepilogo dei contatti intercorsi, sul tema della smagnetizzazione, tra Gioacchino NATOLI e Guido LO FORTE, Giovanni ILARDA, Giusto SCIACCHITANO, Francesco LO VOI, Antonio INGROIA, Anna Maria RADICIA, Giovan Battista MORIGGI, Alfredo MORVILLO, Francesco PETRUZZELLA, Damiano GALATO, Adriana RONGA e Giovanni PAPARCURI;
- un riepilogo di contatti dai quali si desumeva che Giuseppe PIGNATONE e Gioacchino NATOLI avevano avuto interlocuzioni tra loro, intercorse, evidentemente, attraverso canali non monitorati, all'esito delle quali il primo aveva fornito al secondo una serie di documenti, prevalentemente circolari e note di natura amministrativa, idonee a comprovare l'esistenza della prassi concernente la smagnetizzazione;
- un contatto diretto tra i due;

- un riepilogo di contatti che vertevano sul tema della natura precedentemente tesa dei rapporti tra Gioacchino NATOLI e Giuseppe PIGNATONE.

In data **30 maggio 2024**, con nota prot. **0320936/2024**, la P.G. delegata rassegnava gli esiti del riascolto delle bobine di una parte delle intercettazioni eseguite in seno al procedimento n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, evidenziando:

- una serie di anomalie nella durata (esigua) delle attività e nella individuazione degli obiettivi da sottoporre a monitoraggio;
- l'esistenza di spunti investigativi di sicuro interesse in merito alle figure di due soggetti mai attenzionati, ossia Claudio SCARAFIA e Luciano LAGHI;
- l'esistenza di una serie nutrita di intercettazioni dalle quali sembrava potersi desumere una ipotesi di "*aggiustamento*" di un processo per omicidio che era in quel momento pendente a carico di BONURA Francesco;
- anomalie nella redazione della informativa finale del procedimento il cui contenuto sembrava non corrispondere (anche in relazione all'avvenuta identificazione o meno di determinati soggetti) agli esiti dell'attività di captazione.

Ebbene, tenuto conto:

- del contenuto delle ultime due annotazioni citate;
- degli esiti della perizia grafologica svolta dal R.I.S. dei Carabinieri di Roma;
- del contenuto delle conversazioni intercorse cui partecipava SIRACUSA Patrizia, moglie di Gioacchino NATOLI, delle quali già si è detto;
- degli accertamenti svolti, anche mediante escussione degli operanti, sul modo in cui erano state condotte le indagini in seno al procedimento 3589/1991;

si provvedeva ad iscrivere nel registro degli indagati, nel già citato procedimento penale 808/2024 R.G.N.R.Mod.21 (dal quale, medio tempore, veniva stralciata ed archiviata la posizione di GALATI Damiano):

- **NATOLI Gioacchino:**

- o con decorrenza 31 maggio 2024, per il delitto di cui **agli artt. 81, 110, 378, 416 bis.1 c.p., commesso a Palermo, fino a data prossima al 25 giugno 1992, in relazione alla gestione del procedimento penale n. 3589/1991;**
- o con decorrenza 12 aprile 2024, per il delitto di cui **agli artt. 368, 61 n.2 C.p., a Caltanissetta il 6 febbraio 2023**, in quanto, asserendo che l'interpolazione manoscritta "e la distruzione dei brogliacci" era stata apposta dopo che il provvedimento da lui sottoscritto era stato depositato presso l'Ufficio intercettazioni aveva falsamente accusato Damiano GALATI, che di quell'Ufficio era il responsabile e che aveva quindi preso in carico per l'esecuzione il citato provvedimento, di averlo alterato o consentito che qualcuno lo alterasse, circostanza però, smentita dagli accertamenti grafologici svolti;

- **PIGNATONE Giuseppe:**

- con decorrenza 31 maggio 2024, per il delitto di cui **agli artt. 81, 110, 378, 416 bis.1 c.p., commesso a Palermo, fino a data prossima al 25 giugno 1992, in relazione al suo contributo nella gestione del procedimento penale n. 3589/1991;**

- **SCREPANTI Stefano;**

- con decorrenza 31 maggio 2024, per il delitto di cui **agli artt. 81, 110, 378, 416 bis.1 c.p., commesso a Palermo, fino a data prossima al 25 giugno 1992, in relazione al suo contributo alla gestione del procedimento penale n. 3589/1991;**
- con decorrenza 31 maggio 2024, per il delitto di cui **agli artt. 476, 479 c.p., commesso a Palermo, il 26.03.1992, in relazione alle accertate discrasie tra le risultanze delle intercettazioni e quanto compendiato nella nota conclusiva del procedimento penale n. 3589/1991;**

Nel frattempo, anche tenuto conto di alcune dichiarazioni pubbliche rese, si era proceduto, in data **31 maggio 2024**, ad escutere Antonio DI PIETRO.

Considerato anche quanto riferito da quest'ultimo, letto alla luce delle dichiarazioni rese alla *"Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari"* in data **22 giugno 1990**, alla presenza di **Vincenzo PAJNO**, Procuratore generale della Repubblica di Palermo, **Antonino PALMERI**, Presidente del Tribunale di Palermo, **Pietro GIAMMANCO**, Procuratore della Repubblica di Palermo, **Leonardo GUARNOTTA** e **Gioacchino NATOLI**, entrambi giudici istruttori del Tribunale di Palermo, si procedeva ad integrare le iscrizioni del presente procedimento a modello 44 con il reato di strage commesso a Capaci il 23 maggio 1992.

Nella data del **4 luglio 2024**, venivano depositate:

- la nota prot. **0395350/2024**, riepilogativa di tutti i contatti a vario titolo rilevanti tenuti in particolare da Gioacchino NATOLI con una pluralità di soggetti in ordine alle tematiche oggetto di interesse;
- la nota prot. **039702/2024**, nella quale venivano compendiati: a) gli esiti della disamina della documentazione acquisita presso i locali del G.I.C.O. di Palermo, b) gli esiti delle attività di intercettazione che avevano riguardato Stefano SCREPANTI, c) le risultanze emerse dal riascolto delle intercettazioni eseguite in seno al procedimento 3589/1991, integrate e contestualizzate grazie ad accertamenti documentali.

Appariva, a questo punto, necessario procedere ad acquisire il contributo conoscitivo dei soggetti a vario titolo coinvolti nella vicenda. A loro esclusiva tutela, stante la peculiarità della loro posizione, si procedeva a sentirli nella duplice qualità di indagati nell'ambito del procedimento penale n. 808/2024 R.G.N.R.Mod.21 e di indagati di reato connesso nell'ambito del procedimento penale n. 2098/2022 R.G.N.R.mod.44.

In data **5 luglio 2024**, si svolgeva l'interrogatorio di Gioacchino NATOLI, il quale, all'esito della enunciazione degli elementi che l'Ufficio riteneva di aver acquisito a suo carico, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Al fine di ottenere taluni chiarimenti sul senso delle sue interlocuzioni con una pluralità di soggetti, per la data del **17 luglio 2024** veniva citata, per essere sentita come persona informata sui fatti, Patrizia SIRACUSA la quale, in virtù del suo rapporto di coniugio con Gioacchino NATOLI, si avvaleva, a sua volta delle facoltà di legge.

Come sarà più diffusamente esposto nel prosieguo (cfr. nota prot. **0422477-2024** del **17.07.2024** e nota prot. **0448833/2024** del **31.07.2024** del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta), Gioacchino NATOLI commentava diffusamente con la figlia della moglie, COSTANZA Stefania, gli elementi di prova che l'Ufficio gli aveva contestato.

In data **11 luglio 2024**, si svolgeva l'interrogatorio di Stefano SCREPANTI che, oltre a depositare un memoriale, svolgeva considerazioni sostanzialmente convergenti con quelle già rassegnate nella diversa qualità di persona informata sui fatti e che, una volta di più, l'Ufficio non riteneva in alcun modo convincenti per le ragioni che saranno diffusamente esposte nel prosieguo.

In data **18 luglio 2024**, veniva sentita da questo Ufficio, la moglie di Stefano SCREPANTI, D'ACHILLE Isabella (già escussa una prima volta dalla P.G. delegata in data 11 luglio 2028): invero, in vista dell'interrogatorio del militare, erano state registrate alcune interlocuzioni (cfr. nota prot. **0408697-2024** del **10.07.2024** del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta) tra i coniugi di oggetto apparentemente criptico posto che la D'ACHILLE invitava il marito a "*sganciare*", davanti all'A.G. di Caltanissetta, una "*bombetta*" e a parlare di un soggetto apostrofato come "*il rospo*".

In data **26 luglio 2024**, veniva escusso Roberto SCARPINATO al quale venivano chieste delucidazioni in merito alla presunta prassi inerente alla smagnetizzazione, in ordine alla trattazione del procedimento cosiddetto "*mafia appalti*" e con riguardo al senso di talune conversazioni intercorse tra Gioacchino NATOLI e Matteo FRASCA durante le quali il primo attribuiva al predetto SCARPINATO alcune frasi inerenti a "*porcherie*" che sarebbero state poste in essere dall'allora Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro GIAMMANCO.

Con nota prot. **0448367** del **30.07.2024** del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta, veniva rassegnato l'esito degli accertamenti svolti: a) sugli acquisti immobiliari effettuati dal nucleo familiare di Giuseppe PIGNATONE dalla Immobiliare Raffaelo s.p.a., b) sulla compagine societaria della citata società, della quale facevano parte gli indagati del procedimento penale n. 3589/1991, c) sulle difese che, in merito ai menzionati acquisti, Giuseppe PIGNATONE aveva già speso in procedimenti precedentemente iscritti a suo carico, d) sulla posizione di Francesco PIGNATONE, padre di Giuseppe.

In data **31 luglio 2024**, si svolgeva l'interrogatorio di Giuseppe PIGNATONE, il quale, all'esito della enunciazione degli elementi che l'Ufficio riteneva di aver acquisito a suo carico, si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Considerata la centralità delle figure di BUSCEMI Antonino e Salvatore e di BONURA Francesco, proseguivano le acquisizioni documentali che li riguardavano e che afferivano ai procedimenti penali iscritti a loro carico e ai procedimenti per l'applicazione di Misure di prevenzione che li avevano

riguardati (i cui atti venivano richiesti alla Procura della Repubblica di Palermo, al Tribunale ed alla Corte di Appello).

In date comprese tra il **29 agosto 2024** e l'**11 settembre 2024**, venivano escussi AMATO Anna, RIOTTA Alessandro, RICHIUSA Saverino, PATTI Giovanni, MILANESE Giuseppe, soggetti *“in servizio o già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo”* ai quali veniva, tra l'altro, chiesto:

- 1) se, per quanto a loro conoscenza, fossero mai state disposte o eseguite distruzioni di bobine e brogliacci di intercettazioni, eventualmente in quali procedimenti e in quali fasi del procedimento;
- 2) se avessero mai visto un provvedimento analogo a quello sottoscritto dal dottore NATOLI nell'ambito del procedimento penale n. 3589/91 RGNR mod.21 (sottoposto loro in visione) e se si trattasse di un “modello” adottato dall'intero ufficio ed eventualmente chi lo avesse elaborato e che fosse l'autore delle aggiunte manoscritte apposte sul citato provvedimento.

Il **18 settembre 2024**, venivano inoltre escussi:

- GRILLO Renato, già G.I.P. del procedimento 3589/1991 RGNR mod.21;
- DE DONNO Giuseppe, al quale venivano, in particolare, chieste delucidazioni su dichiarazioni rese già alla fine del 1992 in ordine ad un incontro tenutosi poco dopo la strage di Capaci tra militari del R.O.S. e Paolo BORSELLINO.

Nel frattempo, venivano altresì rinvenute le bobine delle intercettazioni eseguite dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara: il procedimento originariamente iscritto presso quell'Ufficio era stato trasmesso per competenza alla Procura di Lucca che, a sua volta, aveva proceduto a trasmetterlo a quella di Roma che, avendolo definito con richiesta di archiviazione, aveva poi positivamente evaso la richiesta della Procura della Repubblica di Palermo di avere i supporti audio di cui trattasi. In relazione a tali bobine venivano avviate operazioni analoghe a quelle già svolte con riguardo ai supporti precedentemente rinvenuti e veniva dunque conferita delega al R.I.S. di Roma affinché provvedesse a riversare le tracce audio su supporti idonei a renderle fruibili.

In data **7 ottobre 2024**, la difesa di Gioacchino NATOLI depositava una breve memoria con la quale, premesso di aver *“[ottenuto] la necessaria autorizzazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”*, precisava di aver provveduto a *“esaminare i registri Mod.37 detenuto l'Ufficio Intercettazioni della stessa”* e, effettuato *“un rapido esame”*, di aver appurato che *“nell'arco di tempo che va dal 1991 al 1997”* vi erano *“ben 62 annotazioni che [documentavano] l'avvenuta esecuzione di provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine contenenti conversazioni intercettate e di distruzione dei relativi brogliacci”*.

Si precisava, inoltre, in aggiunta a ciò, che, sui citati registri *“non [risultavano] annotati i provvedimenti con cui venivano disposte la smagnetizzazione e la distruzione dette (solo nell'ultimo anno esaminato, e cioè nel 1997, invalse la cura di farlo) ma solo l'esecuzione dei provvedimenti in parola”*. Infatti, poiché il provvedimento emesso dal dottore NATOLI nell'ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 non era stato eseguito *“il registro non [recava] annotazione dell'avvenuta smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci con esso disposte”*.

Se ne doveva ricavare, secondo la difesa, che i provvedimenti di smagnetizzazione effettivamente emessi ma mai eseguiti fossero molti più di quelli che risultavano dalle annotazioni a Mod.37.

Si aggiungeva, ancora, che era stata avanzata richiesta di consultazione dei fascicoli nei quali risultavano annotati i provvedimenti di smagnetizzazione; solo sette di essi erano stati messi a loro disposizione. Nei procedimenti 5318/1994 e 1857/1995 R.G.N.R.Mod.44, venivano rinvenuti due provvedimenti, a firma di Sergio BARBIERA, rispettivamente depositati in data 23 novembre 1995 e 22 novembre 1994, di tenore esattamente identico a quello emesso dal dottore NATOLI che, dunque, non costituiva un unicum.

In data **25 novembre 1994**, veniva depositata una seconda memoria nella quale si ribadiva quali fossero stati gli esiti della consultazione del Registro Mod.37 (cfr. pagg.11 ss.) e si evidenziava, ancora una volta, come i provvedimenti di smagnetizzazione venissero annotati solo all'atto della loro esecuzione e comunque come le relative annotazioni così come la "*conservazione dei reperti*" avvenissero "*con scarsa cura*".

Al fine di verificare la fondatezza di tale prospettazione, veniva avviata una articolatissima attività di acquisizione e disamina documentale della quale si darà diffusamente conto nel prosieguo (cfr. documentazione contenuta nel faldone **1 ter**) ma che, nelle sue linee essenziali, portava ad acclarare che: a) non tutti i provvedimenti di smagnetizzazione annotati nel modello 37 erano sovrapponibili a quello emesso da Gioacchino NATOLI, poiché la maggior parte riguardava, invece, intercettazioni disposte per "errori" sostanziali o procedurali, b) solo pochissimi magistrati (tra i quali, appunto, Sergio BARBIERA) avevano sottoscritto provvedimenti analoghi a quello emesso nel procedimento 3589/1991.

Acclarato quanto sopra precisato, si provvedeva:

- ad escutere nuovamente, in data **18 febbraio 2025**, GALATI Damiano che confermava, in sostanza, le dichiarazioni precedentemente rese ridimensionando, però, la problematica della gestione degli spazi necessari alla conservazione dei plichi contenenti le tracce audio delle intercettazioni;
- ad escutere, in data **23 marzo 2025**, Sergio BARBIERA, già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo e unico altro firmatario (oltre a NATOLI e a PIGNATONE) di provvedimenti redatti con il format rinvenuto nel 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, il quale, circostanziati i propri rapporti con Giuseppe PIGNATONE, precisava di essersi determinato a firmare i provvedimenti che gli venivano mostrati perché sottopostigli da personale dell'Ufficio intercettazioni incaricato dal responsabile dello stesso e suo affidatario, Giuseppe PIGNATONE.

Anche Giuseppe PIGNATONE, dopo il suo primo interrogatorio, depositava diverse note difensive, prendendo posizione sulle contestazioni che gli erano state mosse durante l'atto.

Tra i diversi argomenti spesi (sui quali si tornerà diffusamente nel prosieguo) dal dottore PIGNATONE, che era stato titolare del procedimento penale n. 1500/1993 RGNR mod.21, riapertura del 3589/1991 RGNR mod.21, preme, in questa sede, fare menzione di uno in particolare: il magistrato sottolineava, infatti, che, allorquando il procedimento di cui trattasi (che, nel frattempo, aveva assunto il numero 6613/1994 RGNR mod.21) era stato riassegnato ai colleghi Ilda BOCCASSINI e Roberto SAIEVA, medio tempore applicati alla Procura di Palermo, lui stesso si era

fatto carico di verificare se le intercettazioni svolte nel 1991 fossero state effettivamente distrutte o meno, accertando che erano, in effetti, ancora disponibili; a suo avviso, la circostanza (che riteneva di poter provare mettendo a disposizione dell'Ufficio una missiva priva di attestazioni di avvenuta ricezione) avrebbe dimostrato la sua assoluta buona fede, in quanto né lui né altri si erano premurati di verificare se il provvedimento di smagnetizzazione fosse stato realmente eseguito.

Posto che non vi era prova che la missiva di cui trattasi fosse stata effettivamente ricevuta, si reputava necessario escutere i magistrati titolari del procedimento in relazione al quale la stessa era stata inviata.

In data **5 giugno 2025**, veniva in effetti sentito Roberto SAIEVA il quale, oltre a non rammentare affatto di aver ricevuto la nota di cui sopra, evidenziava una serie di anomalie che lui e la collega BOCCASSINI avevano riscontrato nella gestione del procedimento con riguardo: a) alle iscrizioni nel registro degli indagati, b) al mancato espletamento di talune iniziative investigative, c) alle cointeressenze economiche di taluni degli indagati con Giuseppe PIGNATONE, titolare del procedimento, cointeressenze delle quali gli aveva parlato Alessandro PANSA che, all'epoca, aveva condotto le indagini.

Per corroborare il quadro probatorio, venivano dunque escussi:

- in data **18 giugno 2025**, Ilda BOCCASSINI che non rammentava le circostanze di cui trattasi ma che ricordava di aver letto, nel contesto del procedimento in disamina, una richiesta di applicazione di misura cautelare che definiva “*suicida*”;
- in data **27 giugno 2025**, Alessandro PANSA che non rammentava le circostanze riferite da SAIEVA, ma neppure poteva escluderle.

Posto che la tematica dei rapporti tra Giuseppe PIGNATONE e la famiglia BUSCEMI/BONURA era stata portata nuovamente all'attenzione dell'A.G., in data **30 giugno 2025**, veniva sentito Giovanni BRUSCA, che aveva in precedenza parlato dei rapporti del magistrato con soggetti intranei o contigui a cosa nostra. Nell'occasione, egli stesso faceva menzione di acquisti immobiliari a prezzi di favore che non aveva, invero, mai menzionato in precedenza.

Nel corso degli accertamenti volti a verificare la fondatezza degli argomenti spesi da Gioacchino NATOLI nelle sue memorie difensive e, in particolare, durante l'acquisizione del “*registro di deposito nastri e brogliacci*” eseguito il 2 luglio 2025, la P.G. delegata avviava, per mero scrupolo una ulteriore interlocuzione con il personale del menzionato ufficio CIT, finalizzata a individuare la possibile ubicazione dei brogliacci mancanti e fornire eventuale supporto materiale nelle ricerche. Grazie alle attente ricerche portate avanti dalla Guardia di Finanza, venivano rinvenuti i restanti brogliacci relativi ai decreti di intercettazione n. 2/92, 35/92 e 536/91, che venivano, dunque, sottoposti a disamina (note prot. **0388300-2025 del 03.07.2025** e **0388666-2025 del 03.07.2025**).

Nelle date del **3** e del **9 luglio 2025**, venivano nuovamente invitati a comparire per rendere interrogatorio Gioacchino NATOLI e Giuseppe PIGNATONE. Ad entrambi venivano evidenziati gli esiti degli ulteriori accertamenti svolti ed entrambi decidevano di rispondere alle domande rivolte, spendendo le considerazioni che verranno attentamente passate in disamina nel prosieguo.

Giuseppe PIGNATONE, inoltre, nei mesi successivi depositava diverse memorie ad ulteriore suffragio delle considerazioni già spese.

Posto che uno dei temi affrontati nel corso dei due interrogatori da ultimo richiamati era stata la gestione del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo, veniva escusso, in data **22 luglio 2025**, Luigi PATRONAGGIO il quale risultava avere sottoscritto la richiesta di applicazione di misura cautelare depositata nel suddetto procedimento.

Considerato, inoltre:

- che egli era stato titolare del procedimento penale n. 2789/1990 RGNR mod.21, c.d. “mafia appalti”;
- che risultava aver sottoscritto un provvedimento di riunione di un procedimento iscritto nel 1992 al 3589/1991 RGNR mod.21 (circostanza che sarà diffusamente sposta in prosieguo);
- che risultava aver sottoscritto, nella sua qualità di coassegnatario prima e di Procuratore Aggiunto poi, taluni degli atti del procedimento n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21;

in data **9 settembre 2025**, si procedeva ad escutere Guido LO FORTE.

Per completezza degli accertamenti:

- in data **29 aprile 2025**, era stato escusso PRESTIPINO GIARRITTA Michele;
- in data **15 settembre 2025**:
 - o erano stati chiesti chiarimenti a ILARDA Giovanni, precedentemente già sentito;
 - o era stato altresì escusso Luigi CROCE, già in servizio presso la Procura di Palermo sulla nota tematica della smagnetizzazione;
- in data 15 settembre.

L'avvenuto rinvenimento dei brogliacci delle intercettazioni svolte nell'ambito del procedimento n. 3589/1991 imponeva:

- di escutere nuovamente gli operanti (cfr. nota **0602499/2025** del **20.10.2025** del GICO del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Caltanissetta);
- di procedere a nuovo interrogatorio di Stefano SCREPANTI, avvenuto in data **17 novembre 2025**.

Nel frattempo, venivano svolti accertamenti patrimoniali ed anagrafici sui due soggetti che apparivano aver avuto un ruolo di assoluto protagonismo nelle vicende oggetto di approfondimento, ossia Pietro GIAMMANCO e Giuseppe PIGNATONE.

In relazione, in particolare, alla più che dibattuta questione degli acquisti immobiliari di quest'ultimo, in data 12 dicembre 2024 era stato, tra l'altro conferito incarico per l'espletamento di consulenza tecnica all'Ing. Salvatore ESPOSITO per la valutazione della congruità del prezzo corrisposto dai componenti del nucleo familiare del magistrato all'atto dell'acquisto delle plurime unità immobiliari che i medesimi avevano comperato negli anni.

In data **2 dicembre 2025**, onde ottenere chiarimenti sui dati medio tempore acquisiti, veniva nuovamente sottoposto ad interrogatorio Giuseppe PIGNATONE.

In data **26 gennaio 2026**, veniva escusso Giuseppe LIPERA e, in data **29 gennaio 2026** (cfr. nota prot. 55639/2026 del GICO del Nucleo PEF della Guardia di Finanza di Caltanissetta) venivano

rassegnate le risultanze dell'ascolto delle restanti intercettazioni captate in seno al procedimento 3589/1991 RGNR mod.21.

3. *L'interesse di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per l'indagine "mafia-appalti" e la gestione del filone come concausa delle stragi*

Al precipuo fine di inquadrare il senso degli accertamenti svolti in seno al presente procedimento, pare necessario evidenziare come il filone di indagini convenzionalmente noto come "*mafia appalti*" sia stato di sicuro interesse di Giovanni FALCONE prima e di Paolo BORSELLINO poi.

A tal fine, appare utile richiamare le risultanze di taluni atti confluiti nel presente procedimento, nonché di attività investigative svolte.

In primo luogo, in seno alla **sentenza 11/2000 della Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta resa nell'ambito del procedimento penale n. 2111/93 e 1243/96 R.G.N.R. ("Capaci")**, si legge testualmente (cfr. pagg. 860 ss.) ***"a ben vedere, dalle ulteriori precisazioni di Brusca emerge un'ulteriore spinta motivazionale che contribuì all'eliminazione del dr. Falcone. Tale concausa, di natura preventiva, era volta a impedirgli di promuovere le investigazioni nel settore inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace di quanto aveva fatto in passato; un'azione che avrebbe inciso o, comunque, compromesso i nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi referenti nei settori dell'economia e della politica"***

A dire del Siino, le indagini promosse dal giudice Falcone nel settore della gestione illecita degli appalti, verso cui aveva mostrato un "crescendo di interessi", avevano portato alla sua eliminazione. Difatti, in Cosa Nostra, e, in particolare, da parte di Pino Lipari e Antonino Buscemi, era cresciuta la consapevolezza che il dr Falcone avesse compreso la rilevanza strategica del settore degli appalti e che intendesse approfondirne gli aspetti: "questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare" (pag. 74, ud, del 17 novembre 1999).

*In maniera del tutto pertinente al tema, Siino ha rievocato **l'esternazione pubblica del dr Falcone, avente ad oggetto il fatto che la mafia era entrata in Borsa**; dichiarazione che aveva mandato su tutte le furie Antonino Buscemi, il quale, sentendo quelle parole, gli aveva manifestato la convinzione che il magistrato avesse **compreso che dietro la quotazione in Borsa del gruppo Ferruzzi "c'era effettivamente Cosa Nostra" e che tra quest'ultima e una frangia del partito Socialista, riconducibile all.'on. Claudio Martelli, era intercorso un accordo elettorale.***

[...]

Del mutamento del ruolo di Cosa Nostra nell'ambito della gestione degli appalti, ha riferito anche Brusca, precisando che Riina, ed i fratelli Buscemi in particolare, intendevano condizionare l'intero sistema imprenditoriale e politico, sfruttando e convertendo strutture aziendali già esistenti. Emblematica al riguardo era la vicenda della "Reale Costruzioni", il cui ruolo Riina voleva potenziare. E che avrebbe dovuto sostituire l'Impresem di Filippo Salamone, in vista di incrementare i guadagni e di trovare nuovi agganci politici per consolidare il proprio potere.

[...]

*Brusca ha altresì riferito che **Salvatore Riina** agiva sia nell'interesse dell'intera organizzazione, sia in quello suo personale; che in tale progetto avevano avuto un ruolo **Nino Buscemi**, fratello di Salvatore, **Catalano**, consuocero di Vito Ciancimino, e **Pino Lipari**.*

[...]

Orbene, l'errore investigativo³⁶ aveva consentito a Filippo Salamone, principale protagonista del sistema di lottizzazione illecita degli appalti, di continuare ad agire indisturbato per molto tempo.

Tuttavia, il rapporto in questione, oltre ad essere oggetto delle attenzioni del dr Falcone, aveva sollecitato l'interesse del dr Borsellino, che aveva raccolto le dichiarazioni di Leonardo Messina che aveva intrapreso la sua collaborazione proprio nel mese di giugno del 1992, subito dopo la strage di Capaci, e su tale tema erano iniziate le indagini della Procura di Milano.

³⁶Come precisato dal GIP di Caltanissetta nel decreto di archiviazione del 15.3.20200 nell'ambito dei proc. pen. 2108/1997 e 2285/1997 e RGNR mod.21 l'errore investigativo ha riguardo alla ritenuta "sottovalutazione del ruolo di Filippo Salamone, imprenditore agrigentino e fratello del dott. Fabio Salamone, all'epoca dei fatti magistrato in servizio presso il Tribunale di Agrigento. Al riguardo, è ricorrente, negli atti processuali, il riferimento ad una intercettazione telefonica, riportata nella informativa del 16.02.91, ove gli interlocutori citano espressamente un soggetto, a loro noto con l'appellativo di "quello con la S", che gli organi inquirenti avrebbero identificato in Siino piuttosto che nel menzionato imprenditore.

Il Siino, dal canto suo, ha sempre affermato che il soggetto così denominato era in realtà Filippo Salamone, del cui ruolo i Carabinieri, con la nota informativa, si erano occupati in via del tutto marginale, nonostante lo stesso rappresentasse, in Sicilia, uno dei perni principali attorno al quale ruotava il sistema di manipolazione e di controllo dei pubblici appalti.

Anche Giovanni Brusca ha espresso il medesimo convincimento e, cioè, che si fosse voluto minimizzare il detto ruolo, proprio in virtù dei riferiti rapporti di parentela con il magistrato, accentrando, invece, le indagini sulla figura del Siino secondo il quale, inoltre, vi sarebbe stato, addirittura, un intervento sull'Arma dei Carabinieri, ad opera di personalità politiche di rilievo, volto ad evitare ogni coinvolgimento nelle indagini del predetto Salamone a discapito di esso Siino.

Ha riferito, ancora, il Siino che un ruolo analogo avrebbe svolto il defunto m.llo Guazzelli, il quale avrebbe rappresentato al De Donno un ruolo marginale del Salamone accreditando, al contrario, la ipotesi che il perno centrale del perverso sistema di controllo e di gestione fosse il Siino.

Al riguardo e limitatamente ai fini che qui interessano - tenuto conto delle affermazioni secondo le quali il De Donno, e forse più in generale il Raggruppamento Speciale dei Carabinieri, avrebbero volutamente taciuto all'A.G. circostanze ed elementi di rilievo a carico del Salamone - si osserva che, a parere di questo Ufficio, l'esame della informativa del 16.02.91, nella quale risulta riportata la conversazione telefonica in questione, induce a fondatamente ritenere che il soggetto, individuato dagli interlocutori come "quello con la S", fosse, con sufficiente margine di certezza, il Siino e non il Salamone, come correttamente affermato dal De Donno in seno alla informativa

La vicenda è inserita, invero, nel contesto di una serie di tentativi volti ad indurre la società TORDIVALLE a recedere dal proposito di presentare ricorso amministrativo avverso la sua esclusione dalla gara inerente l'appalto gestito dalla SIRAP, relativo al comune di Petralia Soprana, gara di cui era risultata aggiudicataria l'associazione temporanea di imprese costituita tra la S.P.A. Cataldo Farinella e la s.r.l. Costruzioni Siino, facenti capo rispettivamente a Cataldo Farinella e ad Angelo Siino.

Si rinvengono, quindi, una serie di telefonate (cfr. pag. 87 e ss. della informativa intercorse tra Li Pera, Zito della Tordivalle ed il dott. Catti, nel corso delle quali emerge il proposito e l'interesse del Siino e del Farinella ad evitare qualsiasi iniziativa giudiziaria, sì da proporre al Catti, al fine di raggiungere un'intesa, un incontro che, tuttavia, per volontà del medesimo Catti, ebbe, invece, a svolgersi con l'ing. Zito.

Costui, in data 19.12.89, comunica l'esito del suo incontro all'ing. Taddeu il quale rappresenta che il Catti pretende garanzie "dall'uomo che conta...quello che inizia con la S", ricevendo dallo Zito assicurazione che le garanzie sono state offerte proprio dalla persona alla quale si riferisce il Taddeu. Aggiunge lo Zito di ben conoscere il fratello di "quello che inizia con la S", circostanza - questa - che lo Zito ribadisce allo stesso dott. Catti, alle ore 18.43 del medesimo 19.12.89, aggiungendo che trattasi del direttore tecnico dell'impresa.

Non sembra a questo Ufficio che possa dubitarsi, quindi, della individuazione di Angelo Siino nel personaggio "che inizia con la S", dal momento che il di lui fratello è imprenditore, e che, al contrario, non risulta a questo Ufficio che il Salamone abbia fratelli che svolgano siffatta attività od altra alla stessa simile. Ciò non toglie, tuttavia, che, sullo sfondo di tali conversazioni, si intraveda anche un altro soggetto, "che sta più in alto di quello lì", forse persino presente all'incontro tra Zito, Siino, Farinella e Li Pera, che è colui da cui il Catti si attende di essere tranquillizzato sulla bontà della proposta avanzata dal Siino, e che appare - almeno secondo le espressioni pronunciate dal Catti - essere in posizione di evidente subordinazione rispetto a "quello che sta più in alto".

Su tale ultimo soggetto - in relazione al quale potrebbe ipotizzarsi trattarsi del Salamone - il Ros, nella informativa, affermava "sul titolare di tale facoltà si concentreranno le indagini future" (cfr. pag.115). Successivamente, alla pag. 201 della informativa citata, nell'indicare, come ricomprese tra le imprese coinvolte nella manipolazione delle gare SIRAP, la s.p.a Vita di Agrigento e la s.p.a. Filippo Salamone, il Ros aggiungeva: "...i titolari (delle predette imprese n.d.r.) sono legati in particolar modo ad Angelo Siino. Alcune telefonate intercettate, di cui si dirà successivamente, dimostrano la loro partecipazione all'attività illecita di controllo degli appalti pubblici"(...).

[...]

Lo stesso Siino aveva avuto sentore anche da Filippo Salomone, dal quale aveva saputo che il politico che si era interessato per promuovere un nuovo assetto nella gestione degli appalti in Sicilia era di area socialista.

Anche il dr Falcone aveva avuto conoscenza di tale accordo di cui il Siino aveva avuto modo di parlare in più occasioni con l'on. Lima – il quale aveva maturato la convinzione che per tale ragione l'on. Martelli si piegava ad ogni richiesta del dr Falcone – con Pino Lipari, Giuseppe Madonia, Pippo Calò, Brusca con Antonio Buscemi, il quale gli aveva detto “questo sa tutte cose, questo ci vuole consumare”.

Anche nella sentenza n. 6/2016, resa nel procedimento n. 1/2014 (c.d. “Capaci bis”) si dà atto di come “la suddetta sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta [abbia] altresì evidenziato, sulla base delle emergenze processuali prese in considerazione dai giudici di primo grado, che tutti i progetti di attentato ai danni del giudice Falcone avevano trovato la loro diretta causa nell’attività giudiziaria svolta da quest’ultimo; attività che era stata incessantemente volta a contrastare il dilagare del fenomeno mafioso, le cui propaggini si erano estese a vari settori del tessuto politico, economico e sociale non esclusivamente siciliano

[...]

Nella suddetta sentenza della Corte di Assise di Appello di Caltanissetta sono, altresì, state analizzate le concause emerse nel corso del giudizio di appello.

In particolare, si è osservato che in tale giudizio il collaboratore di giustizia Giovanni Brusca, dilatando meglio l’orizzonte probatorio e innovando sulle sue originarie dichiarazioni ha fatto riferimento ad un vasto progetto criminale, approvato dai massimi esponenti di Cosa Nostra che intendevano perseguire un preciso disegno politico, al precipuo fine di riequilibrare i rapporti con lo Stato attraverso nuovi referenti da individuare nei tradizionali settori della politica e dell’economia; e che le ulteriori indicazioni fornite dai collaboranti Giovanni Brusca e Angelo Siino non solo hanno confermato il movente principale dell’eliminazione del giudice Falcone, ma hanno consentito di individuare, quale causale concorrente, la finalità preventiva di impedire che il magistrato potesse stimolare delle investigazioni nel settore nevralgico della gestione illecita degli appalti su cui convergevano gli interessi, non esclusivamente economici, di Cosa Nostra.

[...]

Nella citata sentenza, si è segnalato quindi che dalle ulteriori precisazioni di Giovanni Brusca è emersa un’ulteriore spinta motivazionale che contribuì all’eliminazione di Giovanni Falcone: tale concausa, di natura preventiva, era volta ad impedirgli di promuovere le investigazioni nel settore inerente alla gestione illecita degli appalti in maniera ancora più efficace di quanto aveva fatto in passato; un’azione che avrebbe inciso o, comunque, compromesso i nuovi rapporti in fase di consolidamento tra Cosa Nostra ed i nuovi referenti nei settori dell’economia e della politica. Si è poi osservato che la indicata causale preventiva ha trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese da Angelo Siino [...]

Ebbene, che Giovanni FALCONE credesse profondamente nella bontà delle indagini che, unitamente al R.O.S., l'Ufficio stava svolgendo in merito ai temi di cui trattasi emergeva chiaramente dalla sua vivavoce, allorquando, sentito in data **22 giugno 1990** dalla “*Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari*”, affermava (alla presenza, tra l'altro, di **Carmelo Conti**, presidente della Corte d'appello di Palermo, di **Vincenzo PAJNO**, procuratore generale della Repubblica di Palermo, di **Antonino PALMERI**, presidente del Tribunale di Palermo, di **Pietro GIAMMANCO**, procuratore della Repubblica di Palermo, di **Leonardo GUARNOTTA** e di **Gioacchino NATOLI**, entrambi giudici istruttori del Tribunale di Palermo) “*Allo stato, purtroppo o per fortuna le cose accadono tutte in una volta, stanno venendo a maturazione in questo momento i risultati di indagini svolte in almeno un biennio dai carabinieri di Palermo, con encomiabile professionalità, e sta venendo fuori un quadro della situazione che non esiterei a definire preoccupante. Possiamo ritenere abbastanza fondato che c'è almeno nella Sicilia occidentale una centrale unica di natura sicuramente mafiosa che dirige e l'assegnazione degli appalti e soprattutto l'esecuzione degli appalti medesimi, con inevitabili coinvolgimenti delle amministrazioni locali sia a livello di strutture burocratiche sia a livello di alcuni amministratori*”.

D'altra parte, l'estremo interesse mostrato da Giovanni FALCONE per il filone investigativo di cui trattasi veniva a più riprese evidenziato dall'allora Capitano Giuseppe DE DONNO che aveva condotto l'indagine sotto la direzione della Procura della Repubblica di Palermo; egli rammentava:

- che il R.O.S. aveva fatto in modo di depositare l'informativa “*prima che il dr. FALCONE lasciasse l'ufficio di Palermo*”, per “*riguardo nei suoi confronti che aveva non soltanto fatto avviare le indagini ma che le aveva avviate e seguite passo*” passo (cfr. verbale dell'11.12.1992; si veda altresì verbale del 19.10.1997, verbale del 16.01.1998, verbale del 20 gennaio 1998 verbale del 4.12.1998, verbale del 29 marzo 2022, verbale del 18 settembre 2024) e anche in quanto esplicitamente sollecitati dal medesimo, nonostante il contrario parere del Procuratore GIAMMANCO che aveva chiesto di ritardare il deposito dell'informativa per non turbare lo svolgimento delle imminenti elezioni regionali;
- che il dottore FALCONE continuava ad interessarsi dell'indagine anche dopo essersi trasferito al Ministero (cfr. verbale del 16.01.1998 e verbale del 4.12.1998) anche ipotizzando la costituzione, una volta che fosse divenuto Procuratore Nazionale Antimafia, di un organo di P.G. alle dirette dipendenze di quell'Ufficio che si occupasse, tra l'altro, della citata tematica (verbale del 20 gennaio 1998, verbale del 4 dicembre 1998);
- che il dottore FALCONE, sia prima che dopo il deposito dell'informativa, aveva sostenuto con forza l'idea dell'esistenza di una “*centrale unica degli appalti*”, sia dinnanzi alla Commissione Antimafia che, pubblicamente, durante un convegno tenutosi presso Castello Utveglio (cfr. verbale del 16.01.1998, nonché verbale del 4.12.1998, verbale del 20 gennaio 1998);

Del resto, che neppure il suo trasferimento presso la Direzione Affari Generali del Ministero di Grazia e Giustizia avesse sopito l'interesse di Giovanni FALCONE nei riguardi della tematica di cui trattasi lo dimostra l'atteggiamento durissimo tenuto nei confronti del comportamento del Procuratore della Repubblica di Palermo, Pietro GIAMMANCO il quale, all'indomani (e precisamente il 6 agosto 1991) dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi nell'ambito del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 della Procura di Palermo (c.d. “*mafia appalti*”), aveva trasmesso in maniera

informale (gli atti di cui trattasi - cfr. atti allegati al **provvedimento di acquisizione del 13.04.2024** - sono privi di una nota di accompagnamento e di un numero di protocollo dell'Ufficio ma risultano corredati esclusivamente da un appunto privo di sottoscrizione e da un biglietto manoscritto indirizzato alla "*Carissima Livia*", presumibilmente Livia POMODORO, con la quale GIAMMANCO augurava a quest'ultima buone ferie) oltre che del tutto irrituale, l'informativa del R.O.S. del 16 febbraio 1991, priva di omissis e corredata dei relativi allegati.

Come ha ricordato l'allora Ministro Claudio MARTELLI (cfr. **verbale di assunzione di informazioni del 30 luglio 1999** svolto nell'ambito del procedimento penale n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44 e acquisito agli atti del procedimento penale n. **4645/2000 R.G.N.R.Mod.21**, parimenti acquisito, in maniera integrale, agli atti del presente procedimento), Giovanni "*FALCONE si irritò per il comportamento tenuto dal Procuratore GIAMMANCO che, a suo dire, era anomalo, nel senso che anziché sviluppare le indagini devolveva l'intera questione al mondo politico, non soltanto a me, ma, da quel che ricordo, vennero informati anche il Ministro degli Interni e la Presidenza della Repubblica*". E ancora "*FALCONE mi fece notare che, mentre si trovava in servizio presso la Procura di Palermo, il Procuratore GIAMMANCO non aveva mai promosso investigazioni conseguenti alla consegna del rapporto, mentre, dopo il suo insediamento alla Direzione Generale, il Procuratore aveva assunto questa iniziativa quasi a voler cercare una copertura politica al suo operato [...] accolse l'invito di FALCONE di restituire il rapporto alla Procura di Palermo senza aprirlo proprio per non avallare il comportamento errato di GIAMMANCO*".

Quanto, poi, all'interesse manifestato anche da Paolo BORSELLINO per il filone investigativo "*mafia-appalti*", si sono così espressi i Giudici della Corte d'Assise di Caltanissetta in seno alla **sentenza n 23/1999** relativa al c.d. "*Borsellino ter*": "*Il secondo profilo da esaminare per comprendere il pericolo che BORSELLINO rappresentava per COSA NOSTRA è costituito, come si è detto, dai filoni di indagine cui il magistrato intendeva dedicarsi. Non v'è dubbio al riguardo sul fatto che l'interesse di BORSELLINO era incentrato sul tentativo di comprendere le scelte strategiche che avevano indotto quella consorteria mafiosa a porre in essere, dopo l'esito sfavorevole del maxiprocesso, prima l'omicidio LIMA e poi la strage di Capaci. La portata del primo delitto non era certamente sfuggita a FALCONE ed a BORSELLINO, sempre in contatto tra loro, perché segnava la rottura di una perversa alleanza tra il sodalizio mafioso ed uno dei più potenti esponenti politici siciliani, alleanza fondata su un reciproco scambio di aiuti e favori, che coinvolgeva il settore politico, quello economico-affaristico e quello giudiziario. Per quanto concerne l'attentato a FALCONE, superato il primo impulso di chiedere l'applicazione presso la Procura della Repubblica di Caltanissetta per seguire direttamente le indagini, anche per le difficoltà tecnico-giuridiche che ciò comportava, BORSELLINO aveva manifestato pubblicamente la propria volontà di collaborare a quell'inchiesta, riversando sui magistrati che ne erano titolari il cospicuo patrimonio di conoscenze che gli derivava sia dalla esperienza professionale che dalle confidenze raccolte da FALCONE in occasione dei frequenti ed anche recenti incontri con lo stesso. Tale intento BORSELLINO aveva, ad esempio, esternato in un'intervista al quotidiano "La Repubblica", comunicando il proprio rammarico per non poter seguire direttamente l'indagine perché in ciò avrebbe "trovato un lenimento al mio dolore, così com'era successo per l'omicidio del capitano Emanuele BASILE" ed asserendo che sarebbe comunque andato a Caltanissetta "come testimone" per riferire al procuratore "fatti, episodi, circostanze, gli ultimi colloqui avuti con FALCONE". Ed ancora il 25 giugno 1992, in occasione di una commemorazione di FALCONE a Casa Professa (il*

suo intervento è documentato dalla videoregistrazione in atti), egli aveva dichiarato tra l'altro: "In questo momento inoltre, oltre a magistrato, io sono testimone, sono testimone perché, avendo vissuto a lungo la mia esperienza di lavoro accanto a Giovanni FALCONE, avendo raccolto degli elementi probatori che porto dentro di me, io debbo per prima cosa rappresentarli all'autorità giudiziaria che è l'unica in grado di valutare quanto **queste cose che io so, non che io penso, che io so**, possono essere utili alla ricostruzione dell'evento che pose fine alla vita di Giovanni FALCONE....". Le dichiarazioni di Giovanni BRUSCA, che ha riferito che COSA NOSTRA era a conoscenza del fatto che BORSELLINO voleva capire le ragioni dell'attentato a FALCONE e voleva continuarne l'opera, dimostrano inequivocabilmente come non fosse sfuggita a quella consorteria criminale la manifestazione di intenti coraggiosamente enunciata dal magistrato in un momento in cui un senso di frustrazione poteva assalire gli investigatori per la gravità del reato che tale sodalizio era stato in grado di porre in essere. Ben comprensibile doveva essere, quindi, l'allarme suscitato in COSA NOSTRA dalle esternazioni del magistrato, allarme destinato ad acuirsi quando nel giugno del 1992 incominciarono, dopo un lungo periodo di interruzione di nuove scelte collaborative, le collaborazioni del MUTOLO e del MESSINA, ed entrambi vennero sentiti tra il giugno ed il luglio di quell'anno da BORSELLINO, di cui si aveva ragione di temere che potesse nuovamente ripetere, dall'alto della sua grande esperienza e capacità e grazie alle più recenti acquisizioni probatorie che i predetti consentivano, le fruttuose inchieste che avevano portato al primo maxiprocesso. Ed appare ovvio che le indagini che maggiormente si prospettavano dannose per gli esponenti di COSA NOSTRA erano da una parte quelle aventi ad oggetto i delitti di sangue, puniti con la pena perpetua, veramente temuta dagli affiliati – significative sono al riguardo le parole del RIINA ricordate dal CANCEMI, per cui il primo era disposto anche a scontare alcuni anni di reclusione per il reato associativo "legato ad una branda" mentre diceva che occorreva evitare il coinvolgimento giudiziario della commissione negli omicidi – dall'altra le indagini che toccavano gli interessi strategici dell'organizzazione, e cioè le sue fonti di arricchimento ed i collegamenti con ambienti del mondo politico ed imprenditoriale. Nell'ambito di questo secondo filone di indagini varie deposizioni dimostrano che **BORSELLINO aveva mostrato particolare interesse dopo la morte di FALCONE alle inchieste riguardanti il coinvolgimento di COSA NOSTRA nel settore degli appalti**, e ciò non solo perché lo riteneva di fondamentale importanza per quella organizzazione ma anche perché convinto che potesse lì rinvenirsi una delle principali ragioni della strage di Capaci.

In proposito giova ricordare le testimonianze di vari colleghi del magistrato dell'epoca, tra cui anche Antonio DI PIETRO, nonché del Generale MORI e del Capitano DE DONNO. Il senatore DI PIETRO ha ricordato che **BORSELLINO anche in occasione dei funerali di FALCONE** gli aveva manifestato la piena convinzione che le indagini che avessero accertato il ruolo di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti e nella spartizione delle relative tangenti pagate dagli imprenditori **avrebbero consentito di penetrare nel cuore del sistema di potere e di arricchimento di quell'organizzazione**. Ha altresì riferito il teste che mentre a Milano e nella maggior parte del territorio nazionale si stava registrando in misura massiccia il fenomeno della collaborazione con la giustizia di molti degli imprenditori che erano rimasti coinvolti nel circuito tangenzio, ciò non si era verificato in Sicilia e BORSELLINO spiegava tale diversità con la peculiarità del circuito siciliano, in cui l'accordo non si basava solo due poli, quello politico e quello imprenditoriale, ma era tripolare, in quanto COSA NOSTRA interveniva direttamente per gestire ed assicurare il funzionamento del meccanismo e con la sua forza di intimidazione determinava così l'omertà di

quegli stessi imprenditori che non avevano, invece, remore a denunciare l'esistenza di quel sistema in relazione agli appalti loro assegnati nel resto d'Italia. **Intenzione di BORSELLINO e DI PIETRO era quella di sviluppare di comune intesa delle modalità investigative, fondate anche sulle conoscenze già acquisite, per ottenere anche in Sicilia i risultati conseguiti altrove. E BORSELLINO stava già traducendo in atto questo progetto, come dimostrano le dichiarazioni rese dai predetti testi MORI e DE DONNO, che hanno riferito di un incontro da loro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992 presso la Caserma dei Carabinieri Carini di Palermo.** Il magistrato, aveva, infatti, chiesto **un incontro in sede diversa dall'Ufficio giudiziario, perché voleva mantenere sul medesimo il massimo riserbo** – ad ulteriore dimostrazione della situazione di disagio e tensione che già caratterizzava i suoi rapporti con il Procuratore GIAMMANCO – ed in quell'occasione aveva proposto la costituzione presso il R.O.S. dei Carabinieri di un gruppo coordinato dal DE DONNO che avrebbe dovuto sviluppare le indagini in tema di mafia ed appalti, riferendo direttamente ed esclusivamente a BORSELLINO. In quell'incontro non si era andati oltre la formulazione generale della proposta, essendo stata rinviata la definizione concreta dei particolari ad un momento successivo al rientro del magistrato dalla Germania, ove doveva recarsi per ragioni professionali. Quello era però stata l'ultimo incontro dei testi con BORSELLINO. In proposito occorre evidenziare che il magistrato, non potendosi direttamente occupare per ragioni di competenza della strage di Capaci, perseguiva l'intento di incidere su uno degli snodi cruciali del sistema su cui si fondava il potere di COSA NOSTRA, nella speranza di indebolirla definitivamente e di impedirle così di raggiungere gli obiettivi che si era prefissa con la strategia iniziata con l'omicidio LIMA e proseguita con l'attentato a FALCONE. E la scelta da parte di BORSELLINO degli investigatori cui affidare l'inchiesta che maggiormente gli stava a cuore in quel momento non era casuale, poiché il DE DONNO era l'autore delle indagini del R.O.S. che avevano portato alla stesura del rapporto su mafia ed appalti consegnato, come si è detto, a FALCONE nel febbraio del 1991, alla vigilia della sua partenza per Roma. Il DE DONNO ha spiegato come quel rapporto costituiva solo la premessa di una serie di indagini su quel tema, in quanto individuava l'obiettivo da perseguire, e cioè l'accertamento dell'intervento di COSA NOSTRA nella gestione degli appalti pubblici in Sicilia, nonché uno dei personaggi maggiormente coinvolti in tale sistema, e cioè il SIINO. E, pertanto, i limiti di quel rapporto, sottolineati dal SIINO durante la sua collaborazione, erano ben presenti agli investigatori, anche se essi non conoscevano ancora gli altri personaggi coinvolti nel sistema e le loro aspettative erano proprio quelle di poter proseguire le indagini sino alla loro individuazione. Al riguardo il DE DONNO ha manifestato l'insoddisfazione non solo per il ritardo con cui il Procuratore GIAMMANCO, che tenne chiuso nella sua cassaforte il rapporto consegnatogli da FALCONE, consentì ai magistrati del suo Ufficio di conoscerlo e, quindi, di poter adottare le opportune iniziative giudiziarie, ma anche per la scarsa considerazione mostrata a suo avviso dalla Procura per le prospettive di un approfondimento delle indagini, che non si era verificato. Particolarmente gradito doveva, quindi, risultare al DE DONNO il proposito di BORSELLINO di valorizzare le sue conoscenze per far compiere all'indagine quel salto di qualità che sino ad allora non vi era stato, proponendosi quale referente del costituendo gruppo investigativo. Le precise indicazioni al riguardo provenienti dalle dichiarazioni di BRUSCA e SIINO hanno confermato che ancora una volta l'acume investigativo di BORSELLINO aveva colto nel segno, intuendo ben al di là di quanto ancora era emerso dal primo rapporto del R.O.S. quanto fosse strategico per COSA NOSTRA il suo coinvolgimento nella gestione degli appalti.

[...]

Il BRUSCA, pertanto, da prospettive diverse da quelle del SIINO e quindi in modo autonomo, ha fornito un quadro sostanzialmente conforme dell'evoluzione dei rapporti creati da COSA NOSTRA con ambienti politici ed imprenditoriali per la gestione dei pubblici appalti. Dopo una fase in cui l'organizzazione mafiosa si era occupata solo della riscossione delle tangenti pagate dagli imprenditori che si aggiudicavano gli appalti alle "famiglie" che controllavano il territorio in cui venivano realizzati i lavori, lasciando salvo qualche eccezione che fossero i politici ad individuare le imprese da favorire nella fase dell'assegnazione dell'appalto, il SIINO era stato incaricato da lui di gestire per conto di COSA NOSTRA gli appalti indetti dall'Amministrazione provinciale di Palermo, di cui uno dei primi e più cospicui era stato quello riguardante la realizzazione del tratto stradale per SAN Mauro Castelverde. Da allora il SIINO si era occupato della gestione di tali appalti anche nell'ambito delle altre province, prendendo contatti con gli esponenti di vertice di COSA NOSTRA interessati in quei territori. Un momento cruciale era stato costituito dalla gestione degli appalti indetti dalla SIRAP, di importo ben più consistente di quelli della Provincia e rispetto ai quali COSA NOSTRA era sino ad allora rimasta estranea alla fase dell'aggiudicazione. Allorché il BRUSCA aveva iniziato ad interessarsi di tali lavori tramite il SIINO, si erano registrate delle resistenze da parte di alcuni politici, come il Presidente pro tempore della Regione Sicilia Rino NICOLOSI, che sino ad allora aveva controllato tale gestione con l'intervento dell'imprenditore agrigentino SALAMONE Filippo, titolare dell'IMPRESEM. Per superare gli intralci burocratici con i quali si voleva impedire a COSA NOSTRA di gestire tali appalti, il BRUSCA era dovuto ricorrere al messaggio intimidatorio, che era stato recepito, sicché si era raggiunto un accordo sulla base del quale il SALOMONE avrebbe continuato a gestire formalmente i rapporti con gli altri imprenditori mentre le decisioni sull'aggiudicazione dei lavori sarebbero state prese dal SIINO per conto di COSA NOSTRA. Da quel momento quell'associazione aveva anche esteso il proprio controllo sulla gestione degli appalti da quelli indetti dalla Provincia a tutti gli altri di ben maggiore importo indetti dalla Regione e da altri enti pubblici, lasciando al SALAMONE la cura dei rapporti con gli imprenditori ed i politici a livello regionale e nazionale ma riservando a sé il momento decisionale. In quello stesso tempo, intorno al 1988-89, era stata introdotta a carico degli imprenditori una quota tangenziale dello 0,80% sull'importo dei lavori, che veniva prelevata dalla quota spettante ai politici e che veniva versata in una cassa centrale dell'organizzazione controllata dal RIINA. Era però presto subentrata la volontà di creare dei rapporti diretti tra i gruppi imprenditoriali di livello nazionale ed alcuni esponenti politici nazionali, approfittando del controllo del sistema degli appalti per creare un'occasione di contatti in cui COSA NOSTRA avrebbe potuto dialogare da una posizione di forza. Tale progetto prevedeva, quindi, l'accantonamento del SIINO, che con il consenso del BRUSCA venne relegato ad occuparsi degli appalti banditi dalla Provincia, solitamente di importo limitato e per i quali, quindi, non vi era interesse né degli imprenditori né dei politici nazionali. Della gestione degli appalti di maggiore consistenza venne, invece, incaricato l'ingegnere BINI Giovanni, amministratore della Calcestruzzi S.p.A. del gruppo FERRUZZI – GARDINI, legato a BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, dal quale aveva rilevato come prestanome l'impresa di calcestruzzi per sottrarla ai procedimenti di sequestro e confisca in corso a carico dei fratelli BUSCEMI nell'ambito delle misure di prevenzione a carattere patrimoniale. Con il BINI tenevano contatti lo stesso BUSCEMI Antonino e LIPARI Pino, uomo di fiducia del RIINA, che quindi trasmettevano la volontà di COSA NOSTRA ai suoi massimi livelli. Intorno al 1991, infine, il RIINA aveva detto al BRUSCA di considerare l'impresa di costruzioni REALE come una sua impresa, cosa che all'inizio lo aveva sorpreso perché il RIINA non aveva mai voluto interessarsi direttamente di imprese ed anzi

era ironico nei confronti di quegli “uomini d'onore” che lo facevano, ma aveva poi compreso che tramite la REALE il RIINA voleva creare un “tavolo rotondo” di trattativa con i politici. La predetta impresa, che era stata in precedenza sull'orlo del fallimento, era stata salvata ed era adesso controllata da CATALANO Agostino e D'AGOSTINO “Benni”, persone formalmente incensurate ma contigue alla loro organizzazione. Tale impresa avrebbe dovuto sostituire l'IMPRESEM di SALAMONE nel ruolo di cerniera con i gruppi imprenditoriali nazionali, aggiudicandosi anche in associazione con loro gli appalti di maggiore importo, e tale progetto era stato coltivato sino a quando nel 1997, a seguito della sua collaborazione, erano stati tratti in arresto il D'AGOSTINO ed il CATALANO nell'ambito di una nuova inchiesta su mafia ed appalti.

Il BRUSCA ha anche spiegato che da parte di COSA NOSTRA si era seguita con attenzione l'inchiesta del R.O.S. che aveva dato luogo all'informativa del 1991 e che essi erano riusciti a venire in possesso di una copia della medesima, constatando che non vi erano coinvolti i personaggi di maggiore rilievo e che non si era approdati alla conoscenza degli effettivi livelli di interessi messi in gioco, sicché, mancando un pericolo immediato, si era deciso di rinviare un intervento di COSA NOSTRA alla fase del dibattimento per “aggiustare” il processo.

Anche il SIINO, oltre a riferire sull'impresa REALE quanto già ricordato nella Parte prima della motivazione allorché si è trattato della sua collaborazione, ha chiarito che la quota di quell'impresa intestata a D'AGOSTINO “Benni” era in realtà di BUSCEMI Antonino e che vi erano altre quote del CATALANO e dell'ingegnere BINI controllate da COSA NOSTRA. Ha inoltre confermato di aver avuto alcune pagine dell'informativa del R.O.S. già nel febbraio del 1991, consegnategli dal maresciallo LOMBARDO, e che dopo una ventina di giorni l'Onorevole LIMA gli aveva messo a disposizione l'intero rapporto, consentendogli di constatare che a lui era stato attribuito anche il ruolo del SALAMONE. Già allora, parlandone con LIMA, BRUSCA Giovanni e LIPARI aveva saputo che il BUSCEMI non aveva nulla da temere dall'inchiesta, e, infatti, era poi stato arrestato insieme al SIINO un geometra BUSCEMI che nulla aveva a che vedere con loro.

Dalle dichiarazioni del BRUSCA e del SIINO risulta, quindi, confermato l'interesse strategico che rivestiva per COSA NOSTRA la gestione degli appalti pubblici e la particolare attenzione con cui essa seguiva le inchieste giudiziarie condotte in tale settore, inchieste di cui essa veniva a conoscenza prima del tempo debito, sicché poteva modulare i suoi interventi, a seconda delle necessità, ancor prima che fossero emessi i provvedimenti giudiziari.

Occorre poi ricordare che l'organizzazione mafiosa in esame era a conoscenza del fatto che FALCONE si interessava a tale settore e che aveva compreso il fondamentale passaggio del sodalizio criminale da un ruolo meramente parassitario, di riscossione delle tangenti, ad un ruolo attivo di compartecipazione nelle imprese che si aggiudicavano gli appalti anche in associazione con l'imprenditoria nazionale. Significative al riguardo le indicazioni del SIINO, che ha dichiarato: “.. Ma perché' praticamente il dottore Falcone... io leggevo quello che il dottore Falcone mandava a dire tramite i giornali, e ad un certo punto, praticamente... e poi sentivo anche gli ambienti di "Cosa Nostra", gli ambienti imprenditoriali e praticamente tutti dicevano che sapevano che il... "Cosa Nostra" aveva fatto votare per i socialisti. E poi debbo dire che una volta Falcone fece un preciso riferimento a livello di giornale quando la Ferruzzi fu quotata in borsa, disse che... l'indomani uscì un articolo sul "Giornale di Sicilia" che aveva ragionevoli motivi da pensare che da un certo momento quel... la mafia era stata quotata in borsa. Lui ben sapeva, secondo me, il... che questo gruppo appoggiava Gardini” (cfr. dich. del 27.2.1999, p. 83). Ed ancora lo stesso SIINO ha riferito che COSA NOSTRA sapeva che anche BORSELLINO aveva espresso sui giornali la conoscenza su

*quel fenomeno e la convinzione che uno dei motivi dell'attentato a FALCONE risiedesse proprio nell'acquisita consapevolezza da parte sua di quel collegamento perverso. Il collaborante ha anche riferito che durante la sua permanenza dall'ottobre del 1992 nel carcere di Termini Imerese, ove erano detenuti anche BRUSCA Bernardo, CALO' e MONTALTO Salvatore, quest'ultimo gli aveva detto in relazione alle interviste rilasciate da BORSELLINO su quell'argomento **“chi glielo ha portato a parlare di queste cose?”**. Appare, pertanto, esatto ritenere che se le indagini condotte dal R.O.S. in materia di mafia ed appalti non avevano ancora avuto all'epoca uno sviluppo tale da rappresentare un pericolo immediato per gli interessi strategici di COSA NOSTRA, tuttavia l'interesse mostrato anche pubblicamente da BORSELLINO per quel settore di indagini, unitamente all'incarico che egli ricopriva nell'Ufficio titolare dell'inchiesta ed ancor più la prospettiva dell'incarico alla Procura nazionale per la quale veniva autorevolmente proposta la sua candidatura anche pubblicamente, costituivano un complesso di circostanze che facevano apparire a COSA NOSTRA quanto mai opportuna la realizzazione dell'attentato a quel magistrato subito dopo quello a FALCONE. Queste ultime considerazioni, nonché il ruolo, che BORSELLINO si era assunto con le sue esternazioni, di sensibilizzazione della coscienza pubblica sui più delicati e concreti problemi che poneva l'attività di contrasto alla mafia – verosimilmente perché convinto di poterne ricevere un aiuto per vincere le resistenze che incontrava anche in alcuni personaggi delle Istituzioni – introducono direttamente alla terza componente del movente complesso della strage di via D'Amelio, e cioè la strategia stragista perseguita in quel momento da COSA NOSTRA”.*

Anche la sentenza n. 1/2017 della Corte d'Assise di Caltanissetta (c.d. *Borsellino quater*) appare certamente significativa, laddove richiama il precedente di cui sopra nei termini che seguono *“Come è stato sottolineato dalla sentenza n. 23/1999 emessa il 9 dicembre 1999 dalla Corte di Assise di Caltanissetta nel procedimento c.s. “Borsellino ter”, se il desiderio di vendetta che animava gli affiliati di “Cosa Nostra” nei confronti di Paolo Borsellino per l'attività giudiziaria che egli aveva saputo svolgere costituiva un forte movente per volerne l'uccisione, altrettanto certo appare che tale volontà era rafforzata dalla precisa consapevolezza che il magistrato rappresentava anche per il futuro un concreto pericolo per l'organizzazione mafiosa proprio a causa del particolare impegno e della straordinaria efficacia della sua attività professionale, che si avvaleva della profonda conoscenza e della memoria storica da lui acquisite su quel fenomeno criminale.*

Tale pericolo nasceva sia dalle funzioni giudiziaria allora svolte dal magistrato, nonché dallo specifico oggetto delle attività di indagine da lui espletate nel periodo in esame, sia dalla prospettiva che egli fosse nominato Procuratore Nazionale Antimafia.

[...]

Il trasferimento era stato recepito con preoccupazione all'interno di “Cosa Nostra”, come è emerso con chiarezza dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Angelo Siino, che, nel procedimento concluso con la suddetta pronuncia di primo grado, ha riferito i commenti di Pino Lipari, secondo cui l'arrivo di Borsellino avrebbe certamente creato delle difficoltà a “quel santo cristiano di Giammanco”, e cioè al Procuratore delle Repubbliche con il quale già Giovanni Falcone aveva avuto contrasti ed incomprensioni dal punto di vista professionale, che lo avevano determinato ad accettare il nuovo incarico propostogli dal Ministro della Giustizia Claudio Martelli”.

Riportati ampi stralci della motivazione della citata sentenza 23/1999, la Corte d'Assise precisa (pag.687) *“Al riguardo deve osservarsi che l'attività svolta da Paolo Borsellino nei 57 giorni*

intercorrenti tra la strage di Capaci e la strage di Via D'Amelio si riferiva sia alla raccolta delle dichiarazioni rese da Gaspare Mutolo a seguito della sua scelta di collaborazione con la giustizia, sia alla gestione mafiosa degli appalti pubblici, sia ad una coraggiosa ricerca della verità sulle ragioni che avevano indotto "Cosa Nostra" a progettare e attuare l'eliminazione di Giovanni Falcone, a breve distanza di tempo dall'omicidio Lima".

Richiamati ulteriori passaggi del precedente e riportato il discorso fatto da Paolo BORSELLINO il 25 giugno 1992 a Casa Professa, la sentenza chiosava (cfr.pag.711) *"Gli elementi di convincimento acquisiti forniscono, pertanto, un preciso riscontro alle dichiarazioni del Giuffrè non solo nella parte in cui inseriscono tra le concause dell'accelerazione dell'uccisione del dottor Borsellino, la collaborazione con la giustizia di Gaspare mutolo, la pericolosità delle indagini che il magistrato avrebbe potuto svolgere in materia di mafia politica e appalti, e la sua prospettata nomina a capo della Direzione Nazionale Antimafia, ma anche nella parte in cui descrive nel difficilissimo clima nel quale il dottor Borsellino dovette svolgere la sua attività di contrasto nei confronti di un'organizzazione mafiosa che traeva la sua forza dei legami con ambienti esterni, i quali avvertivano con chiarezza la minaccia rappresentata dalla sua coraggiosa opera investigativa, portata avanti senza compromessi di sorta. Anche sotto quest'ultimo profilo, dal presente procedimento sono emersi importanti elementi di prova sui quali o occorre soffermarsi analiticamente".*

La motivazione della sentenza da ultimo citata viene richiamata e fatta propria, da ultimo, anche dalla sentenza n. **445/2024** della Corte d'Appello di Caltanissetta, resa nel procedimento a carico di BO' Mario + altri (c.d. "depistaggio").

Ove si ritenesse necessario corroborare le dichiarazioni sulle quali la Corte d'Assise, nel "*Borsellino ter*", basa il proprio ragionamento, tenuto conto, con specifico riguardo a quelle rese da Mario MORI e Giuseppe DE DONNO, della peculiare posizione di coloro dai quali le stesse promanano (non soltanto in ragione della posizione di imputati assunta nel cosiddetto "processo trattativa", ma anche delle tensioni storicamente esistenti tra il R.O.S. e la Procura della Repubblica di Palermo), si dovrebbe certamente precisare quanto segue.

Si è sostenuto (da ultimo nella "*Relazione preliminare dei deputati e senatori del Movimento Cinque Stelle in ordine alla memoria depositata alla Commissione Antimafia da Mario MORI in data 16.4.2025 e alle dichiarazioni rese in pari data da Giuseppe DE DONNO*") che solo "*a far data dal 1998 si veniva a conoscenza che il 25 giugno 1992 MORI e DE DONNO avevano incontrato Paolo BORSELLINO alla Caserma Carini*".

Ebbene, sul punto, occorre operare le seguenti precisazioni.

In primo luogo, già nel 1992, e segnatamente nel verbale dell'**11 dicembre 1992**, Giuseppe DE DONNO (escusso da questo Ufficio nell'ambito dei procedimenti penale n. 100/B/92 e 160/B/92) affermava "*pochi giorni prima dell'attentato di via d'Amelio il dr. BORSELLINO volle incontrarmi negli uffici del R.O.S. di Palermo. Mi chiese notizie sull'indagine ed io gli dissi che cose ne pensavo della vicenda oggetto dell'informativa d cui sopra e, in particolare, del ruolo di Angelo SIINO, sottolineando che a mio parere costui era il punto nodale di raccordo tra l'organizzazione mafiosa ed il sistema economico-imprenditoriale; persona non soltanto importante ma a mio parere addirittura insostituibile per la difficoltà di riallacciare le reti dei collegamenti che egli aveva saputo crearsi*".

Ebbene, per quanto il DE DONNO non menzioni espressamente, in questo frangente, la Caserma Carini, non paiono esservi dubbi in merito al fatto che l'incontro cui faceva riferimento nel verbale da ultimo citato era quello sul quale, successivamente, egli aveva fornito una serie di specificazioni ulteriori. Invero:

- l'incontro dal quale si discute nel verbale dell'11.12.1992 è avvenuto, secondo quanto riferito da DE DONNO, "*pochi giorni*" prima della strage e, in effetti, l'incontro presso la Caserma Carini deve collocarsi il giorno 25 giugno 1992, ossia meno di un mese prima dell'eccidio;
- l'incontro del quale si discute nel verbale dell'11.12.1992 è avvenuto, su richiesta del dottore BORSELLINO ("*volle incontrarmi*") "*negli uffici del R.O.S. di Palermo*" e tali debbono essere considerati i locali della Caserma Carini nei quali si era effettivamente verificato, proprio per volontà del magistrato, l'incontro del 25 giugno 1992;
- l'incontro del quale si discute nel verbale dell'11.12.1992 aveva avuto ad oggetto proprio l'informativa "*mafia – appalti*", ossia l'atto che era stato il tema dell'incontro del 25 giugno 1992.

D'altra parte, il DE DONNO, sentito da questo Ufficio nell'ambito del presente procedimento in data **18 settembre 2024**, aveva testualmente affermato "*l'Ufficio mi dà lettura delle dichiarazioni da me rese alla Procura di Caltanissetta l'11 dicembre 1992. Confermo che quello da me riferito in quella occasione è l'incontro avuto con BORSELLINO il 25 giugno 1992, anche perché non ne ho avuti altri. A marzo 2011 riferii di averne parlato per la prima volta solo nel 1997 perché non ricordavo di averlo già riferito nel 1992*".

Ad ulteriore riprova della correttezza della ricostruzione dell'incontro del 25 giugno 1992 operata nella sentenza citata, sovengono, altresì, le dichiarazioni rese da Mario MORI in data **23 settembre 1997** nell'ambito del procedimento penale n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44 della Procura di Caltanissetta (poi acquisite nell'ambito del procedimento penale n. 4645/2000 R.G.N.R.Mod.21 della Procura di Caltanissetta del quale è stata acquisita copia integrale con provvedimento del **5 settembre 2022**).

Non sfuggirà come il medesimo, in quella occasione, sia stato escusso su circostanze apparentemente non collegate alla tematica inerente all'incontro di cui trattasi e segnatamente:

- sui contatti che lui stesso e altri Ufficiali del Reparto da lui comandato avevano avuto con Vito e Massimo CIANCIMINO;
- sulla vicenda inerente ai contatti confidenziali intrattenuti dal maresciallo TEMPESTA con Paolo BELLINI in ordine alla possibilità che quest'ultimo si infiltrasse in Cosa Nostra;
- sulle attività successive alla cattura di Salvatore RIINA.

Cionondimeno, in quella occasione, Mario MORI fornì copia delle proprie agende e, in quella del 1992, alla data del 25 giugno, risulta annotato un "*Colloquio col dr. Borsellino*" alle ore 16.

Invero, a meno di non ritenere che, per qualche ragione (ma non si vede quale dovrebbe essere), il Generale MORI avesse inteso annotare, sulle proprie agende del 1992, in data antecedente al 23 settembre 1997, un incontro con Paolo BORSELLINO in realtà mai verificatosi, deve ritenersi che la appostazione sia genuina.

Se, da un lato, è certamente vero, come sostenuto nella "*Relazione preliminare*" citata (pag. **43** ss.), che, nell'ordinanza emessa in data 15.03.2000 nell'ambito dei procedimenti penali n. 2108/1997 e 2285/1997 R.G.N.R.Mod.21, il G.I.P. afferma "*Ed infatti, non può - in primo luogo - non osservarsi come sorprenda che sia il Maggiore De Donno che il Generale Mori abbiano riferito di questo*

singolare incontro presso la caserma Carini, solamente a distanza di anni (tra la fine del 1997 e gli inizi del 1998, secondo quanto riferito da De Donno innanzi alla locale Corte di Assise), e non con immediata tempestività come avrebbe dovuto, al contrario, suggerire la loro veste istituzionale, tenuto conto che, ad appena qualche settimana da quell'incontro, era stata consumata in Italia, a meno di due mesi di distanza da quella di Capaci, la seconda tra le stragi più efferate, e tutti gli organi investigativi erano alla ricerca di qualsiasi elemento di conoscenza che potesse rappresentare un utile spunto d'indagine per la individuazione degli esecutori e dei mandanti, sia palesi che occulti", dall'altro dette affermazioni debbono essere correttamente contestualizzate anche in quanto non possono essere in alcun modo condivise le ulteriori affermazioni contenute nella "Relazione preliminare" ed in particolare le seguenti:

- *"Di nessun rilievo appare il riferimento di MORI ad un verbale di DE DONNO nel dicembre 1992, che **infatti, non a caso, è stato completamente ignorato** sia dal GIP di Caltanissetta che esaminò funditus tutta la vicenda, sia nel c.d. processo Trattativa per la sua irrilevanza"; il G.I.P. di Caltanissetta non ha affatto confinato nell'irrilevanza il verbale di cui trattasi; molto più semplicemente (come potrà facilmente essere appurato consultando l'indice degli atti del procedimento) l'atto istruttorio in questione, svolto, lo si è detto, nell'ambito dei procedimenti penali n. 100/B/92 e 160/B/92, **non era stato acquisito** nel procedimento 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 e, dunque, **non era stato messo a disposizione di quel Giudice**; analoghe considerazioni valgono in relazione al già citato verbale di assunzione di informazioni da Mario MORI in data **23 settembre 1997**, parimenti rese in diverso procedimento (il n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44) e non versato agli atti del 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 (cfr. **indici** del procedimento penale n. 2108/1997 in atti, nonché **verbale di operazioni compiute** dal Lgt. MANZELLA Giuseppe in data 03.06.2024);*
- *"Nel verbale dell'11 dicembre 1992 infatti **non si fa alcun riferimento all'incontro tra BORSELLINO MORI e DE DONNO alla caserma CARINI del 25 giugno 1992**, ma solo ad un incontro tra BORSELLINO e DE DONNO, senza la presenza di MORI, nel quale DE DONNO aveva sottolineato la centralità di Angelo SIINO nella indagine mafia-appalti, circostanza questa già ampiamente notoria atteso che il SIINO era stato tratto in arresto il 9.7.1991, già da un anno e che nel marzo 1992 era stato rinviato a giudizio"; ebbene, per le ragioni che si sono già esposte sopra, appare, invece, del tutto evidente che il riferimento operato da DE DONNO nel dicembre 1992 fosse proprio all'incontro del 25 giugno 1992;*

Certamente paradigmatiche le dichiarazioni rese **Agnese PIRAINO BORSELLINO** il **17 marzo 1998** innanzi all'A.G. di Caltanissetta in seno al procedimento penale n. 271/97 RGNR mod.44: *"dopo la morte di Giovanni FALCONE mio marito, in più occasioni, mi ha manifestato il convincimento che potesse essere prossima anche la sua eliminazione. Non mi ha specificato i motivi di tale sua preoccupazione, anche se, più volte, seppure per accenni, soleva ripetere che "Costa Nostra" lo avrebbe potuto uccidere non per vendette e solo "quando altri lo avrebbero consentito". **Più volte, ribadendo tale concetto, mi ha espresso il convincimento che l'attività di indagine più pericolosa, che poteva portare alla sua eliminazione, era quella che toccava gli interessi economici dell'organizzazione e di coloro che con l'organizzazione colludevano.**"*

Parimenti rilevanti, ai fini che qui occupano, appaiono le dichiarazioni rese da **Antonio DI PIETRO**, **in data 31 maggio 2024**, il quale affermava, tra l'altro, che: *"All'epoca non ce ne rendevamo conto,*

ma vi erano tutti gli elementi per ritenere che l'indagine si sarebbe sviluppata sul versante siciliano. Lo sapevano sia FALCONE che BORSELLINO [...] con BORSELLINO la prima volta parlai al Ministero. Ci siamo incontrati per caso al Ministero. Ci conoscemmo in quella occasione anche se ognuno dei due sapeva chi era l'altro. BORSELLINO era interessato a sapere lo stato dello svolgimento delle mie indagini, per sapere cosa avevo acquisito come informazioni. La svolta avvenne il giorno del funerale di FALCONE, quando mi disse “dobbiamo fare presto, dobbiamo andare di corsa, dobbiamo trovare il sistema” [...] durante il funerale di FALCONE, BORSELLINO era solo quando ci siamo parlati all'orecchio. Lo stato d'animo di BORSELLINO era rabbioso [...] successivamente non ne abbiamo più parlato, ma forse quello stesso giorno proseguimmo il discorso sul coordinamento anche fuori dal Tribunale. In sede di verbalizzazione, preciso che non si trattava del Tribunale, bensì della chiesa ove si stava celebrando il funerale di Giovanni FALCONE”).

È di tutta evidenza che con la frase “dobbiamo fare presto, dobbiamo andare di corsa, dobbiamo trovare il sistema” il dott. BORSELLINO non potesse che riferirsi, per un verso, ai responsabili dell'eccidio che aveva coinvolto l'amico e collega Giovanni FALCONE, innanzi al cui feretro il colloquio stava avvenendo; per altro verso, alla tematica concernente l'illecita gestione degli appalti e dei correlati flussi di denaro, atteso che il suo interlocutore, Antonio DI PIETRO, era magistrato all'epoca notoriamente impegnato nell'indagine “*mani pulite*”, avente a oggetto il tema della corruzione, a massimi livelli, nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici.

Peraltro, di estremo interesse anche l'espressione utilizzata da Paolo BORSELLINO “*dobbiamo trovare il sistema*” atteso che la stessa risultava evocare l'esistenza di una collusione sistematica fra mafia, politica e impresa, proprio il tema oggetto dei procedimenti, più volte citati, pendenti presso la Procura di Palermo.

Convergenti con queste ultime le dichiarazioni rese da Alberto DI PISA in data 4 maggio 2021 di fronte alla Commissione Antimafia dell'A.R.S. (XVII Legislatura – Presidente FAVA): «*tornando al tema di BORSELLINO, io ricordo che in occasione della camera ardente allestita al Palazzo di Giustizia in occasione della strage di Capaci ebbi con BORSELLINO un breve colloquio dinanzi alle bare di FALCONE, della moglie e degli agenti della scorta. Io dissi a BORSELLINO che questa strage secondo me aveva una finalità destabilizzante. BORSELLINO mi corresse e mi disse “No, questa non è una strage destabilizzante, ma è una strage stabilizzante” nel senso che mirava a mantenere il sistema attuale e poi aggiunse “io intendo riaprire le indagini su mafia e appalti”, quasi a volere stabilire un collegamento tra la strage e l'indagine sugli appalti. [...] Sì, mi ricordo perfettamente che dopo avermi detto che la strage era un fatto stabilizzante, mi disse che era sua intenzione riprendere le indagini sul rapporto mafia-appalti. In effetti poi si recò alla caserma Carini dove ebbe un incontro con MORO e con DE DONNO in cui disse che intendeva riprendere le indagini. Non dimentichiamo che quando FALCONE andò al Ministero come Direttore degli affari penali portò con se il dottore [...]. Questo è quello che io posso dire ed è ciò da cui nasce la mia convinzione. [...] Ma indubbiamente la decisione di GIAMMANCO di togliermi tutto, non soltanto le inchieste su mafia-appalti, ma anche tutte le altre inchieste, tanti appalti a Palermo soprattutto, è una decisione che mi ha molto meravigliato perché insomma allora non c'era niente, c'era soltanto un articolo sul giornale e basta. È chiaro che GIAMMANCO aveva determinati collegamenti, era amico di D'ACQUISTO, quindi LIMA, personaggi che venivano tirati in ballo nel rapporto mafia-appalti in cui entrava anche Raul GARDINI che allora risultò avere dei collegamenti con la mafia siciliana proprio per*

la gestione degli appalti. Quindi io ritengo che era un po' un coacervo di interessi che GIAMMANCO volle stoppare togliendomi quell'indagine prima ancora che io fossi indagato e avessi ricevuto semplicemente un avviso di garanzia».

L'affermazione appare tanto più rilevante se si considera che, nel verbale del **5 dicembre 2023**, **Antonio INGROIA**, escusso da questo Ufficio, dichiarava “*non posso affermare che Borsellino avesse già la verità sulla strage di Capaci, né che per inerzia non sia stato sentito dalla Procura di Caltanissetta. Preciso nel corso della verbalizzazione riassuntiva che Borsellino mi confidò che avrebbe chiesto di esser sentito non appena avesse terminato gli accertamenti che stava svolgendo. Borsellino mi disse “io devo indagare sulla morte di Giovanni Falcone”.*”

Appare dunque chiara una volontà di Paolo BORSELLINO di concentrare la propria attività successiva alla morte del collega ed amico Giovanni FALCONE sull'individuazione delle cause dell'uccisione di quest'ultimo.

Già nel corso della sua audizione dinnanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, in data **31 luglio 1992**, **Antonio INGROIA** aveva così riferito “rapporto di confidenza e di amicizia lui mi riferì ... (non leggibile) ... relativi a queste indagini, raccomandandomi però di non farne parola con nessuno perché temeva che circolasse ... (non leggibile) ... questa potesse arrivare anche al procuratore GIAMMANCO e lui non gradiva per pervenisse alle orecchie del procuratore GIAMMANCO, io alcune cose che lui mi disse ... (non leggibile) ... **mi fece promettere che io non le avrei dette proprio a nessuno almeno finché lui era in vita** a nessuno io le ho dette, ce ne erano altre pure di particolare delicatezza per il quale mi disse che avrei potuto dirle eventualmente a ... (non leggibile) ... che io mi fidavo così come lui si fidava di me, ed io di qualcosa ho parlato per esempio con il dott. SCARPINATO io ne parlai al dott. SCARPINATO oltre perché in lui avevo fiducia **per il fatto che lui era tra gli assegnatari di un processo che poteva essere collegato a queste indagini condotte** ... (non leggibile) ... **“riservatamente” dal dott. BORSELLINO è bene** ... (non leggibile) ... **si tratta di indagini che al dott. BORSELLINO** ... (non leggibile) ... **cioè non è che fece l'indagine che non gli** ... (non leggibile) ... dico riservatamente nel senso che non tutte le ... (non leggibile) ... indagini lui le riferiva al procuratore, ... (non leggibile) ... [...] Paolo me ne riferì la prima volta verso ... (non leggibile) ... metà giugno, la prima decade di giugno mi accennò che ... (non leggibile) ... la prima volta non mi volle nemmeno dire il nome, che vi era un grosso pentito che si stava per apprestare a collaborare, mi disse anche che con questo grosso pentito aveva già avuto dei rapporti Giovanni FALCONE... era GASPARE MUTOLO ... lui mi disse so che è stato sentito dal collega VIGNA della procura di Firenze e che ha chiesto di parlare ... (non leggibile) ... di essere sentito da me... **NATOLI mi aveva riservatamente riferito** che nel ... (non leggibile) ... **assenza cioè nel periodo dell'assenza di Paolo era pervenuto un fax dalla Procura di Firenze** ... (non leggibile) ... VIGNA ... (non leggibile) ... **l'assegnazione appunto nell'assenza di Paolo**... **NATOLI veniva a riferire al dott. BORSELLINO, il dott. BORSELLINO rimase impressionato della cosa e allora poiché aveva appreso riservatamente diciamo dal dott. NATOLI questa cosa e non voleva andare dal dott. GIAMMANCO a dire** ... (non leggibile) ... **lui mi disse che entrò ... nella stanza del dott. ALIQUO' ... e trovò quel fascicolo sul tavolo dove vide l'assegnazione fatta ad altri e quindi con questo** ... (non leggibile) ... **si presentò dal dott. GIAMMANCO contestandogli** ... (non leggibile) ... **che era pervenuto questo fax**... ... (non leggibile) ... **GIAMMANCO rispose** ... (non leggibile) ... **c'erano problemi che l'assegnazione** ... (non leggibile) ... **dichiarazioni a verbale presumibilmente avrebbe parlato di Palermo e quindi non poteva essere assegnato al collega BORSELLINO**... ...

poteva essere una giustificazione valida se non fosse stato però assegnato al dott. NATOLI, il dott. NATOLI all'epoca era inserito nel gruppo di Trapani, non era inserito nel gruppo di Palermo".

Ancora, **Salvatore PILATO**, escusso in data **18 aprile 2024**, precisava "*Paolo BORSELLINO, divenuto Procuratore Aggiunto a Palermo, voleva approfondire la presenza di infiltrazioni di cosa nostra nell'ambito dei lavori pubblici e delle erogazioni di denaro pubblico più in generale; per di più, intendeva creare un gruppo di giovani magistrati che si potesse occupare di questo filone investigativo, sostituendo i "vecchi"*".

Persino **Gioacchino NATOLI** nel corso dell'audizione in Commissione Parlamentare Antimafia dell'**1 febbraio 2024**, ha affermato «*vengo a Paolo BORSELLINO. Paolo BORSELLINO mi chiede – questo l'ho pure detto in testimonianze dibattimentali – ad un certo punto, probabilmente siamo a metà di giugno, ma comunque non voglio azzardare date, sicuramente dopo la strage di Capaci, quindi dopo il 23 maggio, se io avessi una copia del rapporto mafia e appalti, perché, anche se abbiamo visto, ho visto io che Paolo l'aveva avuto a Marsala, ne aveva avuto un'altra copia che gli porta DE DONNO, però non so per quale motivo me lo chiede. Credo di ricordare che quando me lo chiede non sono solo, ma c'è insieme a me Franco LO VOI, attuale procuratore di Roma. Mi dice: "Hai una copia del rapporto mafia e appalti? Perché lo voglio leggere". Io gli dico: "Paolo, non ce l'ho, perché non l'ho mai avuto". Banalmente gli dico: "Scusami, ma è qua in ufficio, quindi prendilo". Lui mi dice: "No, perché non voglio dare l'impressione che mi sto occupando di questa cosa"».*

Di sicuro rilievo, per la tematica che qui interessa, le dichiarazioni rese da Luca ROSSI, giornalista, autore del libro "*I disarmati*" nonché amico personale di Giovanni FALCONE e, soprattutto, di Paolo BORSELLINO, tanto più rilevanti se si considera che il citato ROSSI riferisce di circostanze apprese a cavallo delle due stragi.

Escusso in data **6 luglio 2012** nell'ambito del processo "Trattativa", egli ha dichiarato, tra l'altro "*e lui [Paolo BORSELLINO nda] mi disse che si stava occupando della ricerca, ovviamente dei..... dei killer, dei mandati dell'omicidio FALCONE, che però aveva poco tempo perché appunto sapeva di essere come dire in qualche modo condannato [...] diceva che lo collegava in qualche modo all'omicidio di Salvo LIMA e a una generica, mi pare generica, pista di appalti. A me sembrava anche un po', come dire, riduttivo all'epoca perché mi sembrava un po' troppo poco, una pista appalti..... questione di appalti e mafia ce ne è da sempre, e naturalmente quando se ne parlò, se ne parlò abbastanza vagamente, devo dire, però naturalmente sempre il discorso comunque Giovanni ed io siamo segnati da anni, non è che questa è la ragione unica, però insomma diciamo che poteva essere quella scatenante*" e ancora "*No, le dico mi disse solo quella questione degli appalti, e mi parlò di un pentito nuovo*" e "*Nel senso che quando gli ho chiesto ma che stai facendo, lui mi rispose mi sto occupando del..... diciamo della cattura degli assassini di Giovanni, e sto lavorando su questa questione degli appalti, che era quello che FALCONE pensava che (incomprensibile), e quindi secondo quella me è una ipotesi investigativa [...] No nel senso che l'ho specificato, molto chiaramente che la sua missione era trovare gli assassini di Giovanni FALCONE in quel momento*".

Dette dichiarazioni sono state confermate ad ampliate dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data 4 luglio 2024 (cfr. verbale di trascrizione del 20 dicembre 2024, trasmesso con nota prot. **0742170-2024 del 23.12.2024** del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Caltanissetta).

In quella sede, il giornalista, a proposito dei suoi rapporti con i due magistrati, precisava “**Premetto io sono stato molto amico di BORSELLINO, sono stato abbastanza amico di FALCONE**”, spiegando, poi “*quasi ogni sera, alle dieci di sera, andavo a casa di Paolo, e lui mi fece questo colossale affresco della nascita del Pool, del Maxiprocesso*”.

Circa le sue interlocuzioni con Paolo BORSELLINO all'indomani della morte di Giovanni FALCONE, ROSSI ha precisato che il magistrato gli aveva detto “**«sì, adesso devo andare un attimo a Roma perché sto facendo ovviamente queste indagini per capire come è andato l'omicidio di Giovanni»**”, precisando poi che BORSELLINO gli aveva fatto “*questa rivelazione che non era una rivelazione perché non [gli aveva dato] nessun elemento, però [gli aveva detto]: «Io sono convinto che sia legata a una questione di appalti collegata con... con... anche con l'omicidio LIMA» [...] «Guarda domani vado a Roma, non c'ho tempo, ci vediamo, ci sentiamo fra una settimana» e una settimana dopo era morto*”.

Specificamente richiesto di commentare il contenuto di alcuni passaggi di un suo articolo pubblicato sul Corriere della Sera in data 21 luglio 1992 («BORSELLINO pensava che potesse esserci una connessione tra l'omicidio di Salvo LIMA e quello di FALCONE e che il trait d'union fosse una questione di appalti in cui LIMA era stato in qualche modo coinvolto e che FALCONE stava studiando», «Dopo FALCONE c'era lui che sarebbe stato il prossimo», «FALCONE diceva di essere stato costretto all'immobilità e di essere stato messo in condizione di non poter lavorare»), riferiva, tra l'altro, che sia Giovanni FALCONE che Paolo BORSELLINO gli avevano sempre detto “**«La mafia non si fa comandare! La mafia non si fa comandare!». La mafia fa le sue cose, poi certamente ci sono collusioni, ma gli interessi della mafia sono una cosa molto concreta**”.

Rispondendo ad ulteriori domande, precisava ancora che, esponendogli le sue convinzioni sull'omicidio del collega Giovanni FALCONE, Paolo BORSELLINO gli era sembrato molto serio, benché non avesse fornito i particolari su quanto già a sua conoscenza (“**Me lo disse seriamente però, ovviamente, non dandomi nessun tipo di elemento probatorio, quindi io, che sono abbastanza serio, cerco di non, come dire, di non speculare di non...**”).

Specificava, infine, che anche con Giovanni FALCONE aveva avuto modo di trattare il tema degli appalti, benché in termini più generici e sfumati (“**FALCONE no, non me ne ha mai parl... perché con FALCONE parlavamo di cose più generali, non... mai sul fatto specifico di una inchiesta, quindi no, non mi ha mai parlato in particolare degli appalti. Certo me ne ha parlato in termini generali, quello sì**”).

Infine, a conferma dell'interesse nutrito da Paolo BORSELLINO per il settore delle interessenze di cosa nostra per il settore degli appalti e del conseguenziale timore che serpeggiava in Cosa Nostra per eventuali iniziative investigative che magistrato avrebbe potuto intraprendere in proposito, appare utile riportare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio GIUFFRÈ nel corso dell'interrogatorio del **9 ottobre 2002**, reso nell'ambito del procedimento penale n. 4645/2000 R.G.N.R.mod.21 di questo Ufficio, nel corso del quale riferiva: «**A.D.R. dalle voci che circolavano in Cosa Nostra posso confermare che c'era paura che la grande attenzione del dott. BORSELLINO per il tema degli appalti potesse essere gravemente deleteria per gli interessi in campo**».

Parimenti rilevante per comprendere l'interesse del dott. Paolo BORSELLINO per l'indagine sugli appalti è il contenuto del verbale di interrogatorio reso in data **1.7.1992 da Leonardo MESSINA** che aveva cominciato a collaborare il **30.6.1992 con il detto magistrato.**

In particolare, l'**1.7.1992**, alle ore 09:00, in Roma, innanzi ai dottori ALIQUO' e BORSELLINO Leonardo MESSINA riferiva: «all'appalto dei lavori dell'Istituto Tecnico per Geometri di Caltanissetta va ricollegato anche all'omicidio del titolare della SAGECO, un grosso imprenditore che fu ucciso in Palermo certamente per ordine di SIINO Angelo. Invero, come in ogni altro appalto che l'organizzazione mafiosa si riproponeva di controllare, si passò anche con riguardo a quello di cui trattasi a tre successive fasi di pressione. Dapprima i titolari della ditta destinata a vincere l'appalto avvicinano gli altri concorrenti inducendoli a rinunciare alla gara o a concordare con loro preventivamente l'offerta. Se tali pressioni non hanno esito è lo stesso SIINO Angelo che avvicina le ditte concorrenti che non addiventano all'accordo. Se neanche le pressioni del SIINO Angelo hanno esito entrano in azione i componenti della famiglia mafiosa con atti di intimidazione che possono giungere fino all'omicidio. Nel caso specifico dapprima si mossero i fratelli ANZALONE designati alla vincita della gara d'appalto che in effetti poi vinsero. Quindi si mosse il SIINO Angelo anch'egli senza esito in quanto l'imprenditore che ora ricordo chiamarsi RANIERI non volle ricevere né gli ANZALONE né il SIINO Angelo medesimo. Io ero stato incaricato di richiedere l'appuntamento per il SIINO Angelo e gli riferii che non era stato possibile ottenerlo. Egli di rimando mi disse " ora ci pensiamo noi". Dopo circa una settimana appresi dal giornale che il RANIERI era stato ucciso in Palermo. Con il SIINO Angelo è in contatto anche l'Ing. DI VINCENZO Pietro che è incaricato di portare i guadagni e le tangenti che spettano direttamente alla "Regione" e per essa ovviamente al RIINA Salvatore. Quest'ultimo inoltre è il maggiore interessato della CALCESTRUZZI S.p.A. che agisce in campo nazionale. Ciò mi risulta per averlo appreso da FERRARO Salvatore detto "barone" ambasciatore di MADONIA Giuseppe nella provincia di Caltanissetta ed anche a Palermo. Io mi ero rivolto a lui per lamentarmi del fatto che l'Ing. DI VINCENZO Pietro mi avesse dato solo 15 milioni in relazione ad un appalto per la canalizzazione delle acque che è in corso d'opera nei pressi di San Cataldo e che ha un valore di molti miliardi. Il FERRARO Salvatore mi disse che dovevo lasciare perdere e mi spiegò che c'erano gli interessi di RIINA Salvatore come sopra ho detto.». ».

Come è noto (cfr. "verbale di accesso presso l'ufficio del dott. BORSELLINO" del 20 luglio 1992, acquisito con **provvedimento del 16 ottobre 2025**), in occasione dell'accesso all'ufficio di Paolo BORSELLINO, eseguito in data 20 luglio 1992, venne, tra l'altro, rinvenuto il fascicolo del procedimento penale n. 5261/1990 I, relativo all'omicidio di Luigi RANIERI, già assegnato al dottore CARRARA ("L'Ufficio dà atto che su un divano dell'Ufficio viene rinvenuto il fascicolo processuale n. 5261/90 I costituito da un faldone pieno di atti con un foglio autoadesivo nel frontespizio recante la dicitura: "5261/90 I. dott. CARRARA. Richiesta dec. GIP 27 maggio 1991. Dec.to 8 luglio 1991. 29 luglio 1991 archiviato").

Il fascicolo in questione risultava essere stato prelevato dall'archivio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo **in data 18 luglio 1992**, ossia il giorno prima della strage, su iniziativa del dottore BORSELLINO (cfr. nota prot. n. 476/92 del 17 ottobre 1992 della Procura della Repubblica di Palermo, acquisita con **provvedimento del 16 ottobre 2025**, ove si legge "Si è recentemente constatato presso l'archivio di questo Ufficio che il fascicolo n. 5261/90 NC,

riguardante l'omicidio di Ranieri Luigi, noto imprenditore di questa città, non trovasi al suo posto, essendo invece sostituito da un foglio, a firma autografa del Dr. Paolo Borsellino, recante l'attestazione che esso era stato prelevato il 18.7.1992").

È a malapena il caso di evidenziare come la necessità di consultare il procedimento di cui trattasi dovesse essere collegata alle dichiarazioni che il magistrato aveva raccolto da Leonardo MESSINA in data 1 luglio 1992: in effetti, nel periodo intercorso tra quest'ultima data e quella in cui il dottore BORSELLINO si era infine determinato a prelevare il citato fascicolo dall'archivio, il magistrato era stato quasi sempre impegnato in attività istruttorie che lo avevano trattenuto a Roma e in Germania e dunque fuori Palermo, ove era rimasto pochissimi giorni, quasi sempre impegnato in attività istituzionali (cfr. copia dell'agenda del dottore BORSELLINO contenuta agli atti del procedimento penale n. 4645/2000 R.G.N.R.Mod.21, parimenti acquisito, in maniera integrale, agli atti del presente procedimento).

Con nota del **3 giugno 2025**, questo Ufficio richiedeva alla Procura della Repubblica di Palermo di *“mettere a disposizione [...] il fascicolo inerente al procedimento penale n. 5261/1990 NC, riguardante l'omicidio di Ranieri Luigi, prelevato dal dott. Paolo Borsellino in archivio nella data del 18.7.1992”*.

In data **5 settembre 2025** (cfr. annotazione allegata alla nota prot. **510859** dell'8 settembre 2025 del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta), la P.G. delegata si recava presso l'archivio della Procura della Repubblica di Palermo per procedere alla disamina degli atti del procedimento ove venivano messi a loro disposizione due faldoni di atti. Per quanto qui interessa, si evidenzia come il secondo faldone conteneva, tra l'altro, *“n. 13 fogli manoscritti in originale scritturati su una sola facciata nei quali si evidenzia la “responsabilità degli imputati per l'omicidio dato che l'indicazione di Di Maggio testimone diretto del mandato di uccidere e della causale alla base di tale mandato trova conferma nel dettagliatissimo racconto del Messina e si inserisce in quel quadro generale Mafia appalti che si è visto...”*. Secondo gli estensori dell'annotazione di cui trattasi *“La grafia del precitato appunto sembrerebbe [...] essere quella del dottore **PIGNATONE Giuseppe**”* (a tale ultimo proposito, si evidenzia come, per ragioni che saranno meglio esposte nel prosieguo, la grafia del dottore PIGNATONE era stata oggetto di attento studio da parte degli operanti).

In altre parole, quindi:

- il giorno prima della sua morte, un sabato, il dottore BORSELLINO aveva fatto prelevare, dall'archivio del suo Ufficio, il fascicolo inerente all'omicidio di Luigi RANIERI, procedimento che era stato precedentemente archiviato;
- di tale fatto di sangue, pochi giorni prima, gli aveva parlato il collaboratore di giustizia Leonardo MESSINA che non aveva esitato a collocare il grave evento omicidiario nel sistema di spartizione degli appalti presidiato da Angelo SIINO; nello stesso verbale, il MESSINA aveva affermato, in maniera netta, che *“RIINA Salvatore [... fosse] il maggiore interessato della CALCESTRUZZI S.p.A. che agisce in campo nazionale”*;
- all'interno del fascicolo in questione (che era stato evidentemente riaperto anche grazie alle dichiarazioni di Baldassarre DI MAGGIO) venivano rinvenuti, allorquando gli atti venivano infine visionati da questo Ufficio, **un appunto manoscritto da Giuseppe PIGNATONE** nel quale egli stesso collegava l'omicidio del quale il dottore BORSELLINO si era occupato il

giorno prima di morire tragicamente con “*quel quadro generale di Mafia appalti che si è visto*”.

Ai fini della trattazione dell'argomento che ci occupa, occorre soffermarsi sulla ricostruzione dell'andamento della riunione d'ufficio tenutasi in data 14.07.92 a cui prese parte tra gli altri Paolo Borsellino e nell'ambito della quale si fece, tra gli altri argomenti, sommario riferimento al procedimento mafia appalti.

Come sembrerebbe potersi desumere dal fatto che solo taluni magistrati hanno riferito particolari (non sempre precisi, né convergenti) sull'intervento di Paolo BORSELLINO in occasione della riunione del 14 luglio 1992, la discussione non ha certamente assunto i toni di uno “*scontro*” tra il Procuratore Aggiunto ed il dottore Guido LO FORTE, che relazionava sull'indagine.

Solo magistrati particolarmente avvertiti – come Giuseppe PIGNATONE (direttamente interessato al tema, benché non fosse il relatore) o coloro che avevano precedentemente raccolto, più o meno direttamente, le doglianze di Giovanni FALCONE sull'operato del Procuratore GIAMMANCO – erano stati in grado di cogliere taluni segnali nel comportamento tenuto da Paolo BORSELLINO nel corso di una riunione che, per tutti gli altri, non era stata altro che un incolore adempimento burocratico preferiale.

In definitiva, solo quattro Sostituti riferiscono di una interlocuzione di un certo rilievo di Paolo BORSELLINO con il dott. LO FORTE (i dottori GOZZO, PATRONAGGIO e le dott.se CONSIGLIO e PRINCIPATO, ma queste ultime due in termini più generici e sfumati, senza precisare le richieste rivolte al relatore dal dott. BORSELLINO).

Sui contenuti dell'incontro, si avrà modo di ritornare più diffusamente nel prosieguo quando si affronterà la tematica della anomala gestione del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21. specificare

In questa sede, si evidenzia quanto segue:

- sentito nel corso della seduta del 29 luglio 1992, il dottore **Domenico GOZZO** ha, tra l'altro affermato “***Su "mafia e appalti", quindi, c'era il collega PIGNATONE (se non ricordo male) e doveva esserci anche il collega SCARPINATO che però non poté venire per problemi di famiglia. Ho visto proprio questo contrasto più che latente, visibile, perché proprio BORSELLINO chiese e ottenne che fosse rinviata, perché al momento aveva dei problemi, la discussione su questo processo e fece degli appunti molto precisi: come mai non fossero inserite all'interno del processo determinate carte che erano state mandate***” e ancora “***Si trattava di carte che erano state inviate (quello che ho sentito là, chiaramente, posso riferire) alla Procura di Marsala - e nella fattispecie dal collega INGROIA, che adesso è anche lui alla Procura di Palermo – che era lo stesso processo però a Marsala. C'erano degli sviluppi e, quindi, erano stati mandati a Palermo e lui si chiedeva come mai non fosse stata seguita la stessa linea (insomma credo di aver capito dal ...) e, poi, diceva che c'erano dei nuovi sviluppi (in particolare un pentito di questi che ultimamente aveva parlato), e sono rimasto sorpreso perché dall'altra parte si rispose: "ma vedremo". Cioè! di fronte ad un'offerta così importante (io riferisco i fatti): "Ma vedremo, se è possibile, ma è il caso di acquisirlo". Il magistrato (impreciso in alcuni passaggi, poiché il relatore, secondo tutti gli altri sostituti, era stato il dottore LO FORTE) rammenta, quindi, il dato che il dottore***

BORSELLINO avesse espresso la propria convinzione che le acquisizioni del procedimento potessero essere implementate grazie al contributo dichiarativo di un nuovo collaboratore di giustizia (si rammenterà che, in quei giorni, avevano preso avvio le collaborazioni sia di Gaspare MUTOLO che di Leonardo MESSINA); per mera completezza si rileva che solo il dott. GOZZO tra tutti i presenti fa menzione di una richiesta di rinvio avanzata dal dott. BORSELLINO;

- dichiarazioni, però generiche e non integralmente coincidenti (e, anche in questo caso, imprecise sulla persona del relatore), quelle rese dalla dottoressa **Antonella CONSIGLIO**, la quale, audita il 30 luglio 1992, riferiva ***“i colleghi Pignatone e La Forte vennero invitati a relazionare su un famoso processo che peraltro io conoscevo per altre vie, perché lo studiai a Termini, un rapporto del Ros su mafia e appalti, che ripeto io conoscevo per altri versi, siamo stati chiamati a partecipare a questa riunione e ad ascoltare un po' queste relazioni su questi famosi rapporti del Ros, questo era il famoso rapporto del Ros, in cui i colleghi hanno, appunto rappresentato quale era l'effettiva situazione probatoria che c'era, che sotto stava alle richieste di custodia cautelare fatte da loro stessi. Dopo di che è finita così, cioè siamo stati tutti ad ascoltare, in quell'occasione Paolo Borsellino fu l'unico che aveva qualche argomento in più, che ebbe qualche argomento che interessò i colleghi, ma noi eravamo proprio terzi spettatori, la questione dei gruppi di lavoro non venne assolutamente trattata, no, noi ce l'aspettavamo ma non fu trattata”*** e ancora, rispondendo alla domanda ***“Poi, appunto, per quanto riguarda questo incontro tenuto sui rapporti ... mafia, lui ha detto che in questa circostanza Paolo Borsellino a questo processo si era lamentato specificamente, perché determinate carte non erano state inserite nel procedimento che riguardava Sica”***, rispondeva ***“Sì, però io sul punto non posso essere precisa, perché non so a cosa Paolo Borsellino facesse riferimento specifico, non conosco i fatti cui Paolo si riferiva, ho notato che l'unico a prendere parte attiva a quella discussione a cui noi eravamo solo dei meri spettatori era Paolo Borsellino”***. Ebbene, anche la CONSIGLIO ricordava, quindi, che BORSELLINO aveva interloquito sul merito del procedimento con gli assegnatari, ritenendo di poterne ricavare (in base ad una sua valutazione) che il medesimo doveva avere approfondito la questione o avesse comunque intenzione di farlo;
- sentita in data 30 luglio 1992, **Teresa PRINCIPATO**, con ricordo più sfumato, aveva affermato ***“Io so che Paolo chiese dei chiarimenti perché, appunto, lui aveva curato - non so in quale fase, non ho su questo notizie chiare - una tranche di questi procedimenti, ma non saprei essere più precisa”***;
- conferma dell'interlocuzione, pur con le peculiarità derivanti dall'interesse del quale il medesimo era portatore (per essere stato uno dei principali titolari del procedimento), si coglieva nelle parole di **Giuseppe PIGNATONE**, audito il 30 luglio 1992, il quale, da soggetto che si era personalmente interessato della vicenda, precisava ***“La relazione l'ha fatta Lo Forte dopo che avevano depositato l'archiviazione, nel tentare di fare questa relazione molto complicata, è partito da molto lontano ... Una delle tante persone denunciate nel rapporto così detto “R ” del ROS di 900 pagine, aveva avuto a che fare per delle intercettazioni telefoniche che riguardavano delle gare esperite a Pantelleria. Pantelleria come giurisdizione ordinaria ricade nella Procura di Marsala. A suo tempo, nel corso delle indagini e prima dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, gli stessi carabinieri vennero a conoscenza che a Marsala, allora Borsellino procuratore, aveva indagini in corso***

su questa cosa. Perché una certa segretaria di un imprenditore aveva fatto delle dichiarazioni rilevanti. Ne parlammo io, Lo Forte e Borsellino. Andai a casa di Borsellino, gli portai le nostre carte, lui mi disse che se ne occupava Ingroia, principalmente di questo fatto, mi dice "tieniti in contatto con Ingroia". Parlammo con Ingroia, disse che in quel momento non poteva uscire allo scoperto perché dovevano fare delle ordinanze di custodia cautelare al Sindaco per le loro gare di appalto. Dopo io uscii da questo processo. Quando Lo Forte fece la relazione, in questa riunione, Borsellino non fece nessun rilievo. Sentendo parlare di Pantelleria disse "ma che è quel processo per cui io, Guido e Giuseppe Pignatone e Ingroia abbiamo avuto tutti quei discorsi sulla segretaria?" Lo Forte risponde sì, e lui "come è finito, hai acquisito quelle carte?" Lo Forte risponde "no. Ne ho parlato con Ingroia, abbiamo deciso di non acquisirle perché la posizione della persona fisica per cui la dichiarazione di questa segretaria rilevava in questa decisione finale che hanno preso Lo Forte e Scarpinato è stata trasmessa per competenza alla Procura di Marsala, perché non si è ravvisata la connessione con l'associazione mafiosa, quindi abbiamo mandato le nostre carte a Marsala, dove si procede per 416..... " Borsellino ne ha preso atto. Questo è quello che è avvenuto alla riunione";

- sentito in data 31 luglio 1992, **Luigi PATRONAGGIO** aveva introdotto un ulteriore argomento in ordine alla interlocuzione di BORSELLINO sul tema che qui occupa, specificando che quest'ultimo aveva chiesto chiarimenti in merito alle polemiche sviluppatesi, in relazione alla gestione del rapporto, tra la Procura della Repubblica di Palermo ed i Carabinieri del R.O.S.; nello specifico, PATRONAGGIO ha così riferito *"fu lo stesso Procuratore Giammanco che disse facciamo chiarezza, spieghiamo una buona volta, fughiamo i dubbi, invito il collega a fare chiarezza così tutto debba essere trasparente e cristallino, e Borsellino in questa ottica chiese spiegazioni su questo processo contro Siino Angelo perché lui aveva percepito che vi erano delle lamentele da parte dei carabinieri verosimilmente, e chiese delle spiegazioni che non erano tanto di carattere tecnico cioè se era stata fatta o non era stata fatta una cosa, ma più che altro era il contorno generale del procedimento chi c'era chi non c'era, perché poi in buona sostanza la relazione sul processo Siino fu fatta unicamente, esclusivamente per dire che non vi erano nomi di politici rilevanti all'interno del processo o che se vi erano nomi di politici di un certo peso entravano soltanto per un mero accidente che comunque insomma non ecco allora la spiegazione di Borsellino fu che chiese spiegazione fu di carattere estremamente generale, chi erano i politici ma perché... insomma ecco cose di questo genere non erano singoli fatti, singoli atti istruttori".* Nuovamente sentito dinanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia in data 29.11.2023, il dottore PATRONAGGIO ha precisato *"quando si diede la parola all'istruttore per riferire su mafia-appalti, Borsellino fece qualche domanda da cui si intuiva che lui voleva sapere qualcosa in più [...] L'attenzione di Borsellino, che sicuramente era stato compulsato dai carabinieri – Borsellino aveva un ottimo rapporto con i vertici dei carabinieri per cui aveva recepito le aspettative dei carabinieri su questo rapporto mafia-appalti – fece delle domande da cui si intuiva questa aspettativa dei carabinieri, un'aspettativa che in qualche modo non si era realizzata Borsellino voleva sapere un po' di più sugli imprenditori e sul ruolo dei politici. Le spiegazioni invece furono di carattere tecnico e non esaustive, per cui confermo in pieno quello che ho detto al CSM"* e ancora *"Confermo che il dottore Borsellino chiese ed era per certi versi un fatto inusuale che un magistrato non assegnatario chiedesse*

spiegazioni specifiche su un certo procedimento, per cui questo già è indice di una tensione. Poi non nego che le voci di corridoio avevano riportato questa aspettativa dei carabinieri che era arrivata al dottore Borsellino. Tenga anche conto che il dottor Borsellino una copia dell'informativa mafia-appalti l'aveva avuta, perché riguardava gli appalti di competenza della Procura di Marsala, e, se non ricordo male, un appalto su Pantelleria, ma potrei anche sbagliarmi. Come ho già riferito, Borsellino in quel periodo non solo andava cercando collaboratori di giustizia, ma aveva quotidiani scambi con i massimi vertici dell'Arma così come della polizia di Stato e da quella domanda che fece Borsellino si intuiva evidentemente questa criticità. Per quanto riguarda la richiesta di Borsellino di rinviare la discussione ad altra data, non lo posso escludere né confermare, devo dire la verità, non lo posso escludere ma neanche confermare, perché comunque la decisione di archiviazione era stata già presa, era stata già firmata l'archiviazione, per cui non so quanto potesse giovare un rinvio. Se lei mi vuole dire che Borsellino tentò di fermare l'archiviazione, le dico no, assolutamente no, su questo posso essere categorico. Se lei mi chiede se Borsellino avesse chiesto altro tempo per rivederlo, non lo posso escludere”.

L'imprecisione dei ricordi di coloro che hanno riferito, dinnanzi al C.S.M. circa 15 giorni dopo la detta riunione, sull'intervento di Paolo BORSELLINO, così come le incongruenze tra le versioni fornite, sembrano potersi imputare ad una rielaborazione, in perfetta buona fede, effettuata solo ex post di una interlocuzione che, non avendo suscitato particolare interesse nel momento in cui si verificava (probabilmente, lo si è detto, proprio per i toni assolutamente pacati utilizzati da Paolo BORSELLINO e perfettamente in linea, non solo con una personalità formalmente rispettosa della “gerarchia dell'ufficio”, ma anche con una strategia imperniata sulla convinzione che fosse estremamente più produttivo mantenere, in quel frangente, un “basso profilo”³⁷), era divenuta improvvisamente importante (quantomeno nella prospezzazione di coloro che erano stati in grado di percepire una qualche “turbolenza” sotto acque apparentemente tranquille) alla luce dei tragici fatti successivamente verificatisi il 19 luglio.

A ciò si aggiunga che, sentito in data **15 dicembre 2021** nell'ambito del processo a carico di BO' Mario + altri, **Antonio INGROIA** ha, tra l'altro, riferito, per quanto qui interessa “sì, certo, ero presente. Ho un ricordo però approssimativo, devo dire la verità, oggi. Però io credo che o sono stato sentito lì o sono stato sentito al Consiglio Superiore della Magistratura, perché nel mese di agosto ci sono state le audizioni di tutti noi e credo che una parte sia stata dedicata alla faccenda dell'indagine mafia-appalti, il rapporto del ROS. Lì potrei, non sono sicuro, potrei anche essere stato più preciso. Comunque io ricordo che c'è stato o che ci sono state le richieste di chiarimenti di Borsellino”. (in realtà, nel corso della sua audizione di fronte al Consiglio superiore della magistratura, il dottore INGROIA non aveva fatto alcuna più specifica menzione dei dati in trattazione – nda) Va anche segnalato che il magistrato, con riferimento al medesimo contesto, escusso dallo scrivente Ufficio in data **5 dicembre 2023**, affermava “a tale proposito ricordo di una

³⁷ In tal senso debbono essere lette le dichiarazioni rese in sede consiliare da **Alfredo MORVILLO** (che ha riferito che Paolo BORSELLINO gli disse “Stai calmo, queste cose io lo so che sono vere, so benissimo perché Giovanni se n'è andato da Palermo, però non facciamo baccano inutilmente perché queste cose da sole possono significare mentre, dobbiamo vedere questi episodi che cosa significano”) e **Antonio INGROIA** (“la prima perplessità (di Paolo Borsellino) era correlata immediatamente all'esperienza di Giovanni Falcone e quindi dal timore che lui facesse diciamo così la stessa fine di Giovanni Falcone” e ancora “... lui mi disse più volte io sono appena arrivato alla Procura di Palermo, non ho intenzione almeno per il momento di mettermi contro Giammanco non voglio fare l'errore di Giovanni Falcone di impuntarsi contro Giammanco, io voglio vedere di poter a poco a poco con il - parole incomprensibili - guadagnarmi i miei spazi...”)

battuta, apparentemente scherzosa, fatta da Borsellino a Lo Forte e Pignatone: “voi due non me la contate giusta su questo rapporto”.

Che l'andamento della riunione non abbia destato particolare attenzione nei magistrati partecipanti si trae anche dalle dichiarazioni della maggioranza dei sostituti non pregiudizialmente vicini al Procuratore GIAMMANCO o addirittura particolarmente legati a Paolo BORSELLINO, i quali non hanno rilevato (o dichiarato) circa atti o fatti di rilievo al riguardo (cfr le dichiarazioni della dott.sa Sabatino, che pure era seduta accanto al dott. BORSELLINO e dei dott.ri LO VOI, CARTOSIO ecc.).

4. La sovraesposizione

a. Premessa

Ritiene lo scrivente Ufficio che vi siano stati una serie di fattori che hanno fatto sì che il più che legittimo interesse investigativo manifestato da Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO per un settore (a dir poco) nevralgico nella vita dell'organizzazione mafiosa divenisse **ragione di sovraesposizione** dei due magistrati, ritenuti dall'associazione, quantomeno in un determinato momento storico, gli unici in grado di porre in essere un intervento realmente penetrante e strutturato in vicende che costituivano esternazione di turpi intrecci tra *cosa nostra*, imprenditoria e politica.

Sicuramente rilevante in questa ottica appare la percezione che l'organizzazione aveva dell'allora Procuratore della Repubblica, Pietro GIAMMANCO, nonché di alcuni dei sostituti a lui più vicini; una percezione certamente influenzata da talune relazioni ambigue mantenute dai menzionati magistrati che appariva riverberarsi sul modo in cui l'Ufficio aveva gestito alcuni procedimenti e, in particolare, la posizione di taluni dei soggetti coinvolti nei procedimenti stessi.

In buona sostanza, si fa riferimento ad altro principio ormai consolidato e cioè che una delle migliori salvaguardie per l'incolumità fisica di un magistrato è quella di operare nell'ambito di un *pool* omogeneo e coeso che consenta di ritenere l'inutilità dell'eliminazione fisica di un componente del gruppo di lavoro, in quanto l'attività giudiziaria verrà in ogni caso portata a termine, in egual misura e con la stessa determinazione, dagli altri magistrati del gruppo medesimo.

Nell'ottica sopra descritta, si procederà innanzitutto all'esposizione degli elementi emersi nel corso delle indagini in relazione ai magistrati su indicati, per poi procedere in dettaglio all'analisi delle criticità emerse in relazioni a taluni procedimenti penali pendenti presso la Procura della Repubblica di Palermo e il cui *focus* investigativo riguardava proprio i rapporti tra associazione mafiosa ed imprenditoria.

b. La figura di Pietro GIAMMANCO

Al precipuo scopo di lumeggiare il modo in cui determinate scelte della Procura della Repubblica di Palermo potevano essere lette all'esterno di quegli Uffici, in modo particolare da esponenti di *cosa nostra* e da quella parte del mondo politico ed imprenditoriale contiguo all'associazione, pare necessario delineare le figure dei protagonisti delle vicende che qui occupano, con particolare riguardo all'allora Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO e ai Sostituti a lui più vicini, Giuseppe PIGNATONE e Guido LO FORTE (*“ma quello che io sinceramente non ho mai capito è perché lui si fidasse soltanto di due, tre persone e passasse con loro le grosse decisioni dell'ufficio, passassero soltanto dal loro consiglio. È vero che questi colleghi sono obiettivamente tra i migliori*

*di tutta la Procura della Repubblica e sono **LO FORTE e PIGNATONE** in prima istanza [...] accentrare attorno a queste persone tutte le decisioni, se vogliamo anche strategiche o comunque le predecisioni dell'ufficio, per poi venire alle riunioni della D.D.A. o del pool antimafia, prima della D.D.A. dopo, con una sensazione, che almeno io avevo, di minestra già fatta – cfr. le dichiarazioni rese da Ignazio DE FRANCISCI durante la sua audizione innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura del 29.7.1992).*

Prima di procedere all'esposizione dei fatti si ripercorrerà sinteticamente la carriera del Dr. GIAMMANCO così da creare un nesso temporale con gli eventi che avranno quali protagonisti i suoi congiunti; si avrà modo così di notare come mentre questi ultimi erano oggetto di indagini anche per fatti di mafia il magistrato ricopriva incarichi di rilievo alla Procura di Palermo.

Il Dr. Pietro GIAMMANCO:

- con D.M. del **31.3.1958**, fu nominato uditore giudiziario e destinato alla Procura della Repubblica di Roma, ove prese servizio il **28.5.1958** per compirvi il prescritto periodo di tirocinio.
- dal 6.2.1959 (D.P. del 22.12.1958) passò al Tribunale di Trapani con funzioni giudicanti;
- dal 9.10.1959 (D.M. del 14.7.1959), fu trasferito alla Pretura di Trapani in funzione di uditore vicepretore;
- il 29.10.1961 (D.P. del 9.5.1961) fu trasferito, con funzioni giudicanti, al Tribunale di Agrigento, divenendo aggiunto giudiziario presso il medesimo Tribunale dal 24.3.1961.
- dal 25.3.1964 (D.P. del 14.8.1964) fu nominato magistrato di Tribunale.
- in data 10.6.1966 (D.P. del 23.4.1966) prese servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo con funzioni di sostituto.
- il 30.1.1971 (D.P. dell'11.11.1970) fu trasferito, con funzioni giudicanti, al Tribunale di Palermo ed ivi rimase sino al 31.1.1981.
- successivamente divenne Procuratore della Repubblica di Enna, poi Procuratore Aggiunto a Palermo (**dall'1.2.1988 al 19.6.1990**);
- il 19.6.1990, si insediò quale Procuratore della Repubblica di Palermo e rimase presso l'Ufficio sino al settembre 1992, mese in cui venne trasferito alla Corte di cassazione a seguito delle eclatanti polemiche accesesì dopo le stragi di Capaci e via D'Amelio.

Dall'esame del fascicolo personale fornito dal C.S.M., emerge che:

- alla data del 14.3.1956, GIAMMANCO risultava impiegato presso l'E.R.A.S.³⁸, in qualità di Capo della Segreteria particolare del Presidente dell'Ente stesso;
- la moglie FRANCO Grazia³⁹ è stata impiegata presso la Regione Siciliana con sede a Palermo;
- con decreto n. 49/90 del **12.3.1990**, provvedimento emesso, cioè, quando GIAMMANCO era già **Procuratore della Repubblica Aggiunto a Palermo**, il Presidente della Regione Siciliana (Rino NICOLOSI) nominava il magistrato quale componente del Comitato Regionale di Bioetica – compenso L. 200.000 a gettone (con previsione di 6/8 sedute l'anno), e in data 8.11.1990, il C.S.M.

³⁸ Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (istituito con legge regionale del 27.12.1950 n.104, come successore dell'Ente di colonizzazione del latifondo siciliano), a cui era assegnato il compito di "assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario" e di promuovere e organizzare "l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendita e trasformazione dei prodotti" (art. 45 l.r. 104/1950).

³⁹ Grazia FRANCO, nata a Catania il 15.8.1931.

deliberava di **non concedere** la conseguente autorizzazione ad assumere l'incarico di componente del Comitato Regionale di Bioetica della Regione Siciliana, "trattandosi di incarico conferito da ente avente limitata circoscrizione territoriale e per materie non riguardanti le attività e le funzioni di polizia giudiziaria";

- in data 28.7.1992, GIAMMANCO depositava personalmente al C.S.M. istanza di trasferimento alla Corte di cassazione con le funzioni di Consigliere. Il medesimo giorno il C.S.M. chiedeva la convocazione di una seduta straordinaria per i provvedimenti di competenza sulla domanda avanzata.

I. Sui rapporti con l'onorevole Mario D'ACQUISTO

Ebbene, uno dei temi che pare necessario affrontare al precipuo fine sopra indicato è quello dei rapporti tra il Procuratore Pietro GIAMMANCO e l'Onorevole Mario D'ACQUISTO, esponente politico della Democrazia Cristiana, già Presidente della Regione Sicilia (dal 1980 al 1982), e Vice Presidente della Camera dei Deputati (dal 1992 al 1993).

Ciò in quanto il **rapporto tra il Dr. GIAMMANCO e l'On. D'ACQUISTO**, a dire di alcuni magistrati, avrebbe costituito **una delle principali cause della perdita di credibilità della Procura della Repubblica di Palermo agli occhi dell'opinione pubblica**. Infatti, subito dopo la strage di via D'Amelio, si registrarono energiche manifestazioni contro l'operato del Dr. GIAMMANCO il quale venne fatto oggetto, all'uscita dalla Prefettura, di lancio di monetine, di spintoni e di sputi nonché osteggiato in documenti formali di protesta diramati da organismi istituzionali di un certo rilievo sociale, quali il Senato Accademico, e da organizzazioni sindacali, quali la C.G.I.L.

Al fine di meglio comprendere le ragioni della ritenuta inopportunità dei rapporti in questione, si rammenta (oltre a ciò che è ovvio) quanto segue (cfr. nota dei Carabinieri del ROS di Caltanissetta n. prot.llo 34/3 del 26.2.2026):

- che, in data 1.4.1992, sul quotidiano L'unità, venne pubblicato un articolo a firma del giornalista Ninni ANDRIOLO, dal titolo: «*E Gunnella promise: "D'Acquisto ti aiuterà" – Rese note le telefonate tra l'allora leader PRI siciliano e l'inquisito Biagio Susinni, ora simpatizzanti del PSI. "Vedrai che l'onorevole impedirà che il magistrato oltrepassi i suoi limiti". Dure reazioni del Pds*».

E Gunnella promise: «D'Acquisto ti aiuterà»

«Vai dall'on. D'Acquisto, devi parlare come parli con me, lui cercherà di evitare che quel giudice oltrepassi i suoi limiti...». È il consiglio che Aristide Gunnella, allora ancora nel Pri, dà al suo amico Biagio Susinni nel mirino della magistratura per la gestione del Comune di Mascali. Lo fa per telefono e il dialogo viene intercettato. Ieri la trascrizione di quelle telefonate è uscita sull'Ora. Ed è scoppiato un putiferio.

NINNI ANDRIOLO

■ PALERMO. L'obiettivo era quello di bloccare le indagini di quel magistrato e, possibilmente, di scongiurare un arresto «annunciato». Così, Aristide Gunnella, in quel periodo ancora ben saldo ai vertici del Pri siciliano, si preoccupa di procurare al suo amico Biagio Susinni, sindaco di Mascali e capogruppo repubblicano alla regione siciliana, l'appuntamento con un personaggio che può intervenire per impedire che quel giudice oltrepassi i suoi limiti: è il dc Mario D'Acquisto, fedelissimo di Salvo Lima, uomo di punta degli andreottiani siciliani. «Con D'Acquisto devi parlare come

parli con me», Gunnella fa capire che solo D'Acquisto è in grado di intervenire per fermare quel sostituto catanese che è un «protagonista», un tipo «difficilissimo», insomma uno «pericolosissimo». Sono le frasi che Gunnella e Susinni si scambiano via telefono il 15 gennaio del 1991, senza sospettare minimamente di essere stati intercettati dai carabinieri che tengono sotto controllo le loro linee telefoniche. Parlano del dottor Felice Lima, sostituto presso il tribunale di Catania. Nei mesi successivi, il magistrato catanese continuerà l'indagine sul Comune di Mascali: servizi

pubblici dati in appalto ad imprese che servivano da paravento per Susinni e i suoi assessori, affari che avrebbero fruttato in pochi mesi centinaia di milioni di lire, aree dichiarate edificabili senza che il consiglio comunale avesse mai votato l'ombra di una delibera, ditte fantasma che gestivano servizi di rimozione auto in un comune che conta poche migliaia di abitanti e non ha mai avuto problemi di traffico «metropolitano». L'inchiesta, ordinata dal dottor Felice Lima, venne conclusa il 17 marzo scorso, esattamente due mesi dopo l'intrecciarsi delle telefonate tra Gunnella e Susinni. L'ex sindaco di Mascali, che dopo quella vicenda è stato espulso dal Pri, venne arrestato per abuso d'ufficio, assieme ad altre quattro persone, tra le quali due assessori della sua giunta. Susinni, poi, verrà scarcerato. Fonderà il suo raggruppamento politico, lo chiamerà Movimento repubblicano, verrà rieletto deputato alla Regione. In questi giorni sponsorizza il Psi di Craxi e invita i suoi elettori a votare per Salvo Andò.

È la mattina del 15 gennaio quando i carabinieri di Catania intercettano le conversazioni telefoniche che intercorrono tra Gunnella e Susinni. Il rapporto che le trascrive è agli atti del processo contro Susinni che si sta svolgendo in queste settimane a Catania. Ieri, il contenuto integrale di quelle telefonate, è stato pubblicato dal quotidiano di Palermo, L'Ora.

Gunnella ha stretti legami con D'Acquisto e gli può chiedere di intervenire in aiuto del suo amico catanese. Susinni telefona la prima volta alle 7.57 del 15 gennaio. È teso, preoccupato, dice di aver saputo attraverso Enzo Bianco, ex sindaco repubblicano di Catania (che a sua volta ha avuto una soffiata da un deputato dell'Edera parente di un magistrato), che quella inchiesta che lo riguarda sta andando avanti e sta prendendo una brutta piega. Bianco gli ha fatto capire che ne parlerà con La Malfa e che gli si è mostrato «amico». Ma Susinni non si fida. Chiede consiglio a Gunnella. E Gunnella lo ascolta, poi lo

saluta e riattacca il telefono. Il tempo di prendere i suoi contatti e lo richiama. Sono le 8.20. «Allora - dice a Susinni - tu oggi alle 17, devi andare in via Madonia 20, a Palermo, dall'onorevole D'Acquisto, devi parlare come parli con me».

Susinni pronuncia molti «si», molti «va bene». Chiama Gunnella «onorevole», gli dà del «lei», mostra deferenza verso il suo protettore. Poi accenna nuovamente alla conversazione avuta il giorno prima con Enzo Bianco: «Mi ha consigliato di dimettermi da sindaco e da capogruppo», dice. E Gunnella, di rimando: «Tu per ora stai fermo». Poi, lancia accuse contro Bianco: «È un personaggio molto brutto», dice. Pochi minuti dopo, però, Gunnella si mostra più cauto: lascia intendere che forse, quella di sindaco è una cosa da vedere ma che da capogruppo repubblicano alla Regione, comunque, non si deve dimettere, «almeno si pone il problema».

Anche Gunnella non è tranquillo. Chiede a Susinni di «prendere maggiori informazioni». Gli ricorda, al proposito,

«quel palazzo dove siamo andati». Gli rammenta una persona molto «grintosa». «La devi avere informazioni», ordina l'allora leader repubblicano. Il commento dei carabinieri? «È chiaro che Gunnella, Susinni e D'Acquisto cercheranno di intervenire per sopprimere o lenire gli effetti dell'indagine. Susinni, poi, interverrà sul personaggio «grintoso»: questo potrebbe essere anche un magistrato». Ieri, D'Acquisto, ha diffuso una dichiarazione. Afferma di non essersi mai occupato della vicenda. Mario Busacca, procuratore aggiunto del tribunale di Catania, sottolinea, che «non risultò alcun interessamento dell'onorevole D'Acquisto alla vicenda», ma, premette, «successivamente alle intercettazioni telefoniche. Dura la reazione del Pds. Pietro Folena accusa: «Questi uomini si puntellano a vicenda». E parla di uno «spaccato inquietante del sistema di potere politico mafioso». Il Coordinamento antimafia ha invece invitato gli elettori a non votare uomini come Mario D'Acquisto.

Ed in effetti, la dottoressa **Teresa PRINCIPATO**, audita il 30.7.1992 di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, riferiva, appunto contenuti di una indagine della Procura di Catania, avviata nei confronti del noto sindaco di Mascali Biagio SUSINNI, in cui il nome del politico D'ACQUISTO veniva fuori da una intercettazione telefonica, con particolare riferimento alla sua amicizia col Procuratore Capo di Catania, da interessare per intervenire sul titolare dell'indagine in atto, il Dr. Felice LIMA (il nome di D'ACQUISTO veniva fuori da una intercettazione telefonica e veniva fuori proprio con riferimento alla sua amicizia col capo di quella Procura, perché si chiedeva di avere un colloquio con D'ACQUISTO, in modo che D'ACQUISTO potesse attraverso la sua amicizia intervenire su colui che gestiva il processo a Catania, che era poi Felice LIMA. Si chiede a quale processo si riferisce: è stata pubblicata su tutti i giornali. Quello su Sinni, sul sindaco di Catania, Procura di Catania, si. [...]);

- che, nella **sentenza di primo grado del cosiddetto "maxi bis"**, si faceva reiteratamente riferimento all'onorevole D'ACQUISTO, circostanza che sia **Teresa PRINCIPATO** che **Vittorio TERESI** (ed invero, ma a contestazione, anche **Gioacchino NATOLI**) avevano riferito nel corso delle rispettive audizioni di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura del 30.7.1992 e del 31.7.1992. La dottoressa PRINCIPATO aveva affermato: *«Per diversi fatti: innanzi tutto perché - e questa è una cosa della quale tutti noi siamo a conoscenza - l'on. D'ACQUISTO figura (gli sono dedicate parecchie pagine, anzi) in una sentenza, la sentenza del maxi-bis, dove vengono non paventati, ma vengono proprio esaminati, analizzati i suoi rapporti con personaggi di collocazione mafiosa, ai quali, secondo quella motivazione, il D'ACQUISTO faceva anche dei favori»*, mentre il dottore TERESI *«Se fosse solo questo tutto sommato nessuno avrebbe nulla da dire perché D'ACQUISTO all'epoca era pur sempre un sottosegretario alla giustizia, ma la cosa sembrò a molti di noi sconveniente perché già a quell'epoca era nota la sentenza del maxiprocesso Bis, che, se non sbaglio, era pubblica, in cui vi erano intere pagine delle dichiarazioni di un collaboratore della giustizia, Vincenzo MARSALA.... La sentenza del maxi Bis di primo grado la sentenza del maxi 1 è del 14.12.1986 ... ero da poco alla procura a Palermo, sono andata proprio all'aula bunker per fare materialmente le esecuzioni delle scarcerazioni, quella del maxi bis è intervenuta non molto tempo dopo sarà '88-'89 ... però non posso essere più sicuro di così In quella*

sentenza è scritto a chiare lettere che il D'ACQUISTO era uomo, non solo conosciuto da un grosso personaggio mafioso, allora capo mandamento di una delle zone della mafia delle Madonie, quindi controllore di varie famiglie, Lircarafriddi, Vicari ecc., ma che questo personaggio era andato accompagnato dal dichiarante, che era il figlio, a casa di D'ACQUISTO dove erano stati chiesti dei favori, perché D'ACQUISTO era stato appoggiato, aveva chiesto l'appoggio di questi personaggio per l'elezione e l'aveva ottenuto, quindi il debito di cui parlavo prima, di questo debito bisognava pagare la cambiale, la cambiale si pagava, per carità nulla di eccezionale, magari la patente al diffidato, mi pare si parli di questo nella sentenza.

Ebbene, fatte queste premesse, deve evidenziarsi come non vi siano dubbi di sorta in merito alla assoluta vicinanza, anche nota all'esterno dell'Ufficio di Procura, tra Pietro GIAMMANCO e Mario D'ACQUISTO.

GIAMMANCO stesso, in una memoria datata 16.12.1997, indirizzata al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta (allegata al verbale di spontanee dichiarazioni redatto in pari data – p.p. 2108/97 RGNR DDA CL) riferiva: «*per quanto riguarda i miei rapporti con l'on. D'Acquisto, che cosa posso dirvi? Lo conosco da quando sono entrato in università (nel 1949)*». Proseguiva sostenendo che, a suo avviso, trattavasi di una frequentazione senza controindicazioni, poiché D'ACQUISTO non era mai stato inquisito o comunque pubblicamente "chiacchierato", neppure da suoi avversari in sede politica», circostanza, quest'ultima, non corrispondente al vero.

Pressoché tutti i sostituti auditi dal Consiglio Superiore della Magistratura tra il 28 e il 31 luglio 1992 confermavano la circostanza e la quasi totalità di loro evidenziava la inopportunità della frequentazione; in particolare:

- Alfredo MORVILLO affermava «*a Palermo è noto a tutti che il Procuratore, ad esempio, da sempre è molto amico di certi personaggi, in particolare del noto On. D'ACQUISTO, personaggio che è un uomo abbastanza al centro dell'attenzione quando si affrontano certi argomenti, i soliti discorsi: politica, mafia ecc. [...] Ebbene, tu Procuratore Capo che hai questo grosso problema di credibilità all'esterno, tu sei una delle prime autorità cittadine, non ti puoi permettere il lusso di farti vedere in pubblico con queste persone*»;
- Roberto SCARPINATO riferiva «*ebbene, il Procuratore GIAMMANCO ha avuto da quando frequentava l'università un rapporto di amicizia personale con l'on.le Mario D'ACQUISTO, è noto, lui stesso lo ha ammesso. Io sono assolutamente sicuro, ci metto la mano sul fuoco, che i rapporti di allora tra GIAMMANCO con D'ACQUISTO si sono sempre limitati a rapporti personali di amicizia che non hanno avuto nessuna interferenza sull'ufficio...il problema, il problema è ... qua nessuno mette in dubbio per carità, Pietro GIAMMANCO abbia avuto con l'on.le D'ACQUISTO un rapporto assolutamente corretto, assolutamente privo di interferenze dall'ufficio. Può anche darsi che quello che è scritto nella sentenza non risponda a realtà, ma Palermo è Palermo. E a Palermo è sconsigliato, io ritengo, in una situazione come quella che c'è a Palermo, esibire questo rapporto, e direi di più, difendere questo rapporto, perché io posso capire umanamente che una persona ha dentro di sé la certezza morale della pulizia di un suo amico, è una cosa bella e giusta. E però, il Procuratore della Repubblica di Palermo deve, io credo, mi sbaglierò, rendersi conto che quella carica comporta dei sacrifici, può anche comportare il sacrificio di non continuare*

in pubblico una frequentazione di una persona che. mettiamo pure per un errore giudiziario, ha tuttavia una immagine appannata. Perché ci si espone al rischio di un appannamento di immagine che non si ripercuote solo sul Procuratore ma sulla intera Procura. Ecco perché certe volte quando Pietro GIAMMANCO, più volte criticato per questa amicizia, mi difendeva l'immagine di D'ACQUISTO dicendomi che erano cose ingiuste, io ero ancora di più preoccupato, perché mi rendevo conto che questa sua assoluta fiducia in lui, questo far prevalere il sentimento personale lo induceva a non rendersi conto che ciò che conta, e contava, non era la sua opinione personale, ma l'immagine all'esterno [...] No, lo ricordo che quando si trattò della sua nomina a procuratore della Repubblica di Palermo qualcuno, non ricordo, accennò a questo problema e lui non so se per caso mi citò alcuni atti giudiziari, insomma mi disse che Mario D'ACQUISTO era stato attaccato ingiustamente e che si trattava di una ottima persona e che comunque i suoi rapporti [...] posso raccontare un altro fatto, quando ci fu l'omicidio di LIMA eravamo riuniti nella sua stanza, arrivati ad un certo punto, lui si alzò e disse: "Devo andare" e gli abbiamo chiesto: dove devi andare?" e disse: "Ai funerali", allora gli abbiamo detto: "Ma come ai funerali? E' assolutamente sconsigliato che tu vada ai funerali di LIMA";

- Teresa PRINCIPATO riferiva "rapporto di amicizia che GIAMMANCO ha sempre portato avanti con l'on. D'ACQUISTO che, lo so, è stato sottosegretario alla Giustizia. Ma in Sicilia è soprattutto l'uomo di LIMA. È l'uomo di LIMA. E che questa dichiarata e ostentata appartenenza del Procuratore Capo a questa azione politica abbia creato spaccature, divergenze, disagio, a me onestamente pare più che giustificato";
- Luigi PATRONAGGIO affermava "C'erano anche sospetti su certe contiguità politiche tra GIAMMANCO e apparati politici allora dominanti in Sicilia";
- Vittorio TERESI raccontava "la semplice sensazione, la semplice conoscenza generale del fatto che lui fosse indicato come uomo vicino a determinati altri uomini politici D'ACQUISTO, LIMA ecc., di per sé pur costituendo oggetto di discussioni tra noi non ci allarmava più di tanto, quando poi sono cominciate quelle polemiche, anche queste non vissute da me personalmente, gli attacchi di ORLANDO, la prova nei cassetti, addirittura le vignette della DI CUORE, a proposito dell'amicizia D'ACQUISTO-GIAMMANCO, GIAMMANCO indicato uomo di LIMA, c'è stato un episodio che io ritengo sconcertante, perché il procuratore ha difeso pubblicamente, non so se in un'intervista a "La Repubblica" non mi ricordo adesso, comunque lo ha fatto, questa sua vecchia amicizia con D'ACQUISTO";
- Antonio INGROIA rammentava "la seconda preoccupazione era fondata sulla sua convinzione circa la sussistenza di rapporti tra il procuratore GIAMMANCO con uomini politici diciamo discussi sia nei confronti dell'on.le D'ACQUISTO che però era cosa nota e per quanto io sappia l'on.le D'ACQUISTO era una persona che anche il dott. BORSELLINO conosceva no non aveva rapporti di amicizia comunque aveva rapporti di conoscenza ma lui mi riferì anche che gli risultavano legami attraverso immagino l'on.le D'ACQUISTO con lo stesso on.le LIMA anzi lui una volta lo ricordo con esattezza anche se non mi diede spiegazioni precise in merito mi disse testualmente eravamo a casa sua a Marsala una sera quindi prima ancora che arrivasse a Palermo, GIAMMANCO è un uomo di LIMA";

In effetti, solo **Giuseppe PIGNATONE** e **Gioacchino NATOLI** affermavano, rispettivamente il primo (che, pur, per come si avrà modo di dire nel prosieguo, ben conosceva la già citata sentenza del processo c.d. “maxi bis”): *“Per quello che posso dire io è questo che l'on.le **D’ACQUISTO in Tribunale in questi quattro anni** circa che il dottor GIAMMANCO è tornato a Palermo dopo lunga assenza e in cui io per quello che posso dire **io del tribunale io l’ho visto soltanto il giorno della morte di LIMA perché è stato sentito come teste** nell’immediatezza dei fatti credo dal collega NAPOLI e da ALIQUO’ solo questo comunque da qualcuno dei miei colleghi e dopo di che l’on.le D’ACQUISTO in Tribunale in questi 4 anni io non l’ho visto”* e il secondo: *“L’ho visto nell’immediatezza dell’omicidio LIMA perché era stata la persona, scusate ne stiamo però parlando ma non credo che su questo ci siano grossi problemi perché è un processo del quale abbiamo in atto indagini, ma comunque era stata l’ultima, una delle ultime persone che aveva visto LIMA, appena credo cinquanta minuti prima che venisse ucciso e quindi immediatamente ce lo fece presente sul luogo dell’omicidio e venne in ufficio e lo sentimmo quasi subito, cioè quasi subito”*. Entrambi, dunque, avevano fortemente ridimensionato, rispetto a quanto dichiarato dai restanti sostituti dell’Ufficio, la rilevanza dei rapporti tra il Procuratore GIAMMANCO e Mario D’ACQUISTO.

Il NATOLI, tra l’altro, nel corso della sua audizione, aveva anche cercato, pur percependone la rilevanza, di “s drammatizzare” la questione della frequentazione tra il politico ed il Capo dell’Ufficio, affermando che non vi fosse “transitività” tra la posizione di LIMA, ossia il soggetto che effettivamente “si accostava ad ambienti mafiosi”, e Mario D’ACQUISTO “a carico” del quale non c’erano, a suo avviso, “fatti particolarmente gravi”; pertanto la vicinanza di quest’ultimo a GIAMMANCO doveva ritenersi immune da reali censure (““Accostare il nome di D’ACQUISTO al nome del Procuratore della Repubblica a mio avviso [...] da solo non basta perché non è che a carico di D’ACQUISTO ci siano fatti particolarmente gravi. D’ACQUISTO si è sempre contraddistinto in questa notazione di tipo giornalistico per essere l’uomo di LIMA e siccome LIMA lo si accostava ad ambienti mafiosi ed allora per transitività si arrivava a mettere insieme il nome di GIAMMANCO con tutto quello. Qualcuno mi ha contestato che questo mio modo di procedere logico avrebbe un salto, cioè l’ultimo salto, quello che siccome LIMA era vicino alla mafia, o si diceva che fosse vicino alla mafia [...] il salto logico sarebbe avvenuto la forzatura nel momento in cui poi io dicevo che il cerchio si doveva chiudere per transitività mettendo insieme il nome del Procuratore della Repubblica con ambienti mafiosi, quasi che la mafia per mediazione [...] Quindi l’accostamento P’ACQUISTO-GIAMMANCO è sostanzialmente ellittico laddove non si dica perché D’ACQUISTO è un soggetto a rischio. D’ACQUISTO era un soggetto a rischio per certa stampa e non da ora in quanto vicino a LIMA, LIMA che è il proconsole di ANDREOTTI in Sicilia”).

Giova, su questo ultimo profilo, fare presente che non è neppure condivisibile quanto riferito dal NATOLI sulla “gravità” dei fatti esistenti nei confronti di D’ACQUISTO, poiché la figura di quest’ultimo era oggetto della motivazione della sentenza resa nel c.d. “maxi bis”, circostanza nota al NATOLI (pag.40 della trascrizione della sua audizione).

Ebbene, quanto alle contiguità del Procuratore GIAMMANCO con una specifica parte della politica regionale siciliana, nell’udienza del 14.1.2016 del processo c.d. “Trattativa” (RG 01/13 – RGNR 11712/12 – contro BAGARELLA Leoluca+altri), veniva esaminato il teste **Senatore Massimo BRUTTI** (che dal 1986 al 1990 ha fatto parte del C.S.M. quale componente laico) il quale, da componente del C.S.M., partecipò allo scrutinio per la nomina del Dr. GIAMMANCO a Procuratore della Repubblica di Palermo. Nel corso dell’esame dibattimentale riferiva: *“E poi ancora altri*

episodi, io mi schierai contro la nomina del dottor GIAMMANCO a Procuratore della Repubblica di Palermo, perché avendo studiato il suo fascicolo personale, mi ero persuaso che egli non fosse un candidato adatto. D'altro canto erano tutti invece orientati in quel senso. Insomma, questi sono gli episodi che poi inducono ad entrare nella Commissione Antimafia e a cercare di lavorare in continuità con quell'esperienza [...] Insomma, avevo maturato il libero convincimento, sulla base della lettura degli atti, che non fosse la scelta migliore. Posso dire... Adesso io quel fascicolo non me lo ricordo naturalmente, ma posso dire che vi era notizia nel fascicolo di incarichi extra giudiziari e sa, erano altri tempi, insomma, io ero molto guardingo e sospettoso, pensavo che incarichi che portassero un Magistrato a contatto con le istituzioni politiche locali non fosse il biglietto da visita migliore per esercitare funzioni di Procuratore della Repubblica, insomma. Dobbiamo riportarci alle battaglie e agli orientamenti di quegli anni. A me non sembrava la scelta migliore. Devo dire che Giovanni FALCONE, anche per lealtà nei confronti di un collega di ufficio, era favorevole alla nomina di GIAMMANCO a Procuratore della Repubblica. Io lì mi impuntai un po' anche con i miei colleghi, insomma, alla fine non lo votammo, votammo un candidato che non aveva nessuna possibilità naturalmente, perché GIAMMANCO era il candidato più forte, ma io pensavo che insomma anche a futura memoria fosse utile lasciare questa testimonianza, che una parte dei componenti laici non lo aveva votato [...] So che c'erano delle cose nel fascicolo personale (PAROLA INCOMPRESIBILE) con il potere politico regionale, però non può chiedermi di più perché non me lo ricordo».

II. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'indebita percezione di utilità in denaro per la diffusione del rapporto mafia-appalti per il tramite di Salvo LIMA.

Preme, in questa sede richiamare, seppure sinteticamente, il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito al coinvolgimento del Procuratore GIAMMANCO nell'illecita diffusione del rapporto "mafia appalti", dichiarazioni già prese in considerazione in seno al più volte citato procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Nell'ordinanza di archiviazione del marzo 2000, si evidenziava in particolare che:

- il collaboratore di giustizia **Giuseppe MARCHESE**, in data **16.04.1993**, riferiva della **indebita percezione**, da parte del Procuratore GIAMMANCO, della somma di **due miliardi di lire** per la illecita gestione del procedimento scaturito dal rapporto del ROS del febbraio 1991, circostanza **appresa** da Simone **BENENATI**, uomo d'onore della famiglia di ALCAMO (il quale, tuttavia, smentiva di aver riferito quanto sopra; va, tuttavia, precisato che BENENATI non era mai stato collaboratore e non aveva mai ammesso neppure di essere stato intraneo a *cosa nostra*);
- **Salvatore CANCEMI**, nel corso dei suoi interrogatori del 23 marzo 1994 e del 23 novembre 1994, ha riferito di nulla sapere, per diretta percezione, della vicenda relativa alla divulgazione del "rapportone", precisando, tuttavia, di avere appreso, da Raffaele **GANCI** e da Michelangelo **LA BARBERA**, che il dott. **GIAMMANCO** "era nelle mani di Lima" e che lo stesso "si era adoperato circa tre anni prima - e quindi attorno al 1991 - "per

paralizzare un grosso procedimento relativo ad appalti”, pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo;

- **Giuseppe LI PERA:**

- nell’interrogatorio del 14.10.1992, precisava che l’Avv. SALVO (premesso che, secondo le sue informazioni, il rapporto era stato materialmente consegnato a RESTIVO da DE FRANCISCI che lo aveva avuto da LO FORTE) gli aveva detto che che era fatto notorio che, per evitare l’arresto, si doveva intervenire su GIAMMANCO tramite D’ACQUISTO e che sia l’avv. SALVO che Vito BUSCEMI gli avevano, infatti, dato tale consiglio;
- nell’interrogatorio del 11.11.1992 a Caltanissetta precisava di aver appreso dal suo legale che i magistrati di Palermo non erano disposti a sottoporlo ad interrogatorio perché PIGNATONE era molto legato a GIAMMANCO, era uomo di potere il cui padre era Presidente di uno degli enti pubblici azionisti della SIRAP;
- nell’interrogatorio del 12.11.1992, referiva che l’Avv. VIZZINI gli aveva parlato di alcuni incontri tra LO FORTE e i legale della RIZZANI DE ECCHER svoltisi a casa del primo; precisava che, quando l’Avv. SALVO gli aveva riferito l’episodio della consegna del rapporto all’avv. RESTIVO non aveva fatto il nome di LO FORTE ma aveva parlato del pubblico ministero che conduceva l’indagine; specificava che, successivamente SALVO gli aveva detto che il rapporto era stato consegnato da DE FRANCISCI, amico intimo di RESTIVO, con l’accordo della corrente GIAMMANCO – LO FORTE;
- nell’interrogatorio del 13.05.1994, confermava di aver appreso da BENENATI, suo compagno di detenzione, dell’avvenuto versamento della somma di 2 miliardi a GIAMMANCO (ciò dopo che, tuttavia, nel corso dell’interrogatorio del 25.06.1993, si era avvalso della facoltà di non rispondere quando gli era stato chiesto se sapeva qualcosa della circostanza riferita da MARCHESE relativa al versamento della somma di 2 miliardi a GIAMMANCO, circostanza della quale MARCHESE stesso aveva appreso da BENENANTI);
- nell’interrogatorio del 27.05.1994, confermava di avere illecitamente appreso dell’esistenza del rapporto in data 28.02.1991, data ricostruita grazie al confronto operato davanti all’A.G. palermitana con l’Ing. ZITO; aggiungeva di aver appreso, nel periodo gennaio-marzo 1992, da BENENATI della dazione della somma di 2 miliardi a GIAMMANCO, PIGNATONE, LO FORTE e LA COMMARE (Gip del procedimento), denaro che era stato trasferito all’estero da un figlio di GIAMMANCO che lavorava negli Stati Uniti; precisava di aver avuto conferma della circostanza dall’avv. SALVO che aveva commentato trattarsi di soldi ben spesi, attesa l’avvenuta archiviazione dei vertici della TORDIVALLE e della RIZZANI, circostanza, quest’ultima, che in precedenza il legale non aveva mai confermato;

- **Angelo SIINO:**

- **nell’interrogatorio del 21.07.1997 a Palermo:** SIINO aveva precisato di aver appreso di indagini a suo carico sin dal 1987. Aveva ripetuto quanto detto in merito alle sue interlocuzioni con LIMA su NICOLOSI e MANNINO. Aveva raccontato di un ulteriore incontro nel corso del quale LIMA aveva raccontato della telefonata ricevuta da un esponente politico, preoccupato del fatto che potessero essere state

intercettate le utenze romane di CATTI (vicino ai servizi e titolare di NOS), con consequenziale coinvolgimento di “*un mare di persone*”, circostanza che, secondo LIMA, non si era però verificata, così come confermato a SIINO anche dal m.llo LOMBARDO. Aveva precisato che, nel corso di un successivo incontro, alla presenza di Ignazio SALVO (decaduto), LIMA gli aveva chiesto che lui e FARINELLA versassero “*nticchia i grassu per GIAMMANCO*”, richiesta che egli aveva girato a FARINELLA alla presenza del cav. RESTIVO, all’epoca presidente dell’ASI di Palermo. Lui aveva versato **400.000.000,00 a LIMA** e, durante la carcerazione, aveva appreso da FARINELLA che questi aveva corrisposto al citato LIMA 300.000.000,00. I contatti tra GIAMMANCO e LIMA erano mediati dalla conoscenza del primo con l’On. D’ACQUISTO;

- **nell’interrogatorio del 10.10.1997 a Palermo:** SIINO riferiva che, nel corso del primo incontro svoltosi presso la Casa Circondariale di Termini Imerese, DE DONNO gli aveva chiesto se LO FORTE fosse corrotto, circostanza che egli aveva negato; precisava di sapere dell’unico episodio di **corruzione** riferibile a GIAMMANCO del quale aveva detto solo all’A.G.; precisava che, nel 1994 o 1995, una settimana prima del suicidio del m.llo LOMBARDO aveva riferito a MORI e DE DONNO dell’offerta fattagli da LOMBARDO, di condotte del m.llo CANALE e di condotte tenute da un Carabiniere di Misilmeri; precisava che MORI si era alterato sostenendo che GUAZZELLI lo aveva indotto in errore sulla reale entità del coinvolgimento di SALAMONE; riferiva, a domanda, di non sapere altro su episodi di corruzione che coinvolgevano magistrati di Palermo.
- **nell’interrogatorio del 13.10.1997 a Caltanissetta:** riferiva della **dazione a LIMA**, da parte sua e di FARINELLA, di denaro da destinare a GIAMMANCO;
- **nell’interrogatorio del 26.11.1997 a Caltanissetta:** precisava che, prima del suo arresto, la notizia dello stesso era già fatto notorio e che, sempre prima dell’arresto, LIMA lo aveva convocato per chiedergli del **denaro** per GIAMMANCO, consegnato con le modalità già precisate per un importo di 400 milioni a suo carico e di 300 a carico di FARINELLA; raccontava che, durante la sua carcerazione, la moglie si era incontrata con D’ACQUISTO al quale aveva lasciato intendere che a suo marito poteva scappare la pazienza, facendo trascolare l’onorevole; precisava che D’ACQUISTO fosse in ottimi rapporti con GIAMMANCO, della cui nomina si era rallegrato anche LIMA; riferiva che LI PERA, in un incontro successivo a quello del quale aveva riferito, gli aveva raccontato che DE ECCHER e CATTI erano molto preoccupati e che il figlioccio di LIPARI gli aveva consegnato un elenco di nominativi di soggetti coinvolti nell’indagine; riferiva che il DE DONNO lo aveva avvicinato la prima volta a margine della sua testimonianza nel processo a suo carico, per invitarlo a collaborare anche al fine di validare le dichiarazioni di LI PERA e impedire che LO FORTE divenisse procuratore aggiunto a Palermo; rammentava di aver riferito la circostanza ai suoi legali che lo avevano invitato a sorvolare e di aver avuto diversi altri colloqui con DE DONNO, alcuni alla presenza di MORI, anche ai fini di fornire elementi utili alla cattura di latitanti; precisava che mai MORI aveva espresso giudizi negativi su magistrati palermitani e che gli 800 milioni che gli erano stati offerti non avevano a che vedere con dichiarazioni da rendere contro LO FORTE; raccontava che

gli ufficiali gli avevano chiesto di possibili condotte penalmente rilevanti di carabinieri e che lui aveva raccontato la vicenda di LOMBARDO e detto qualcosa anche su CANALE; rammentava l'avvio del suo rapporto confidenziale con MELI il quale gli aveva tra l'altro riferito di aver riportato a LO FORTE quanto appreso dal SIINO medesimo in merito alla tenuta SCIA dei fratelli Costanzo dove si sarebbe recato l'on. ANDREOTTI, circostanza per la quale LO FORTE non aveva manifestato alcun interesse.

- **nell'interrogatorio del 27.11.1997 a Caltanissetta:** precisava di non sapere personalmente niente di rapporti tra VIZZINI e LO FORTE anche se correva voce che fossero amici e certamente il PSDI era coinvolto nell'illecita spartizione degli appalti; riferiva di non ricordare di aver parlato a DE DONNO di diretti interessi del dott. PIGNATONE nell'indagine in ragione della posizione di suo padre all'ESPI e di suo fratello all'Assessorato; non sapeva di alcun ruolo di PIGNATONE nella illecita diffusione del rapporto; ammetteva di aver detto a DE DONNO che GIAMMANCO aveva, tramite parenti legati a ITALCOSTRUZIONI, ossia Enzo GIAMMANCO e suo padre, prestanome di Bernardo PROVENZANO, rapporti diretti con uomini d'onore di Bagheria; riferiva che LIPARI, imminente il suo arresto, gli aveva consigliato di attivarsi tramite GARGANO e gli EUCALIPTUS di Bagheria per contattare GIAMMANCO, mentre aveva appreso che RIINA non aveva fatto pervenire a Bagheria alcuna ambasciata in suo favore; che della possibilità di intervenire su GIAMMANCO gli parlarono Berardo PROVENZANO, Nicole EUCALIPTUS, Gino SCIANNA e Nino GARGANO e che era fatto notorio in cosa nostra che il procuratore e il cugino Enzo fossero come fratelli; escludeva coinvolgimenti nella vicenda di DE FRANCISCI e SCARPINATO;
- **nell'interrogatorio del 29.11.1997 a Caltanissetta:** riferiva che, durante la detenzione, aveva saputo che Bernardo e Giovanni BRUSCA sapevano della vicenda della dazione della somma di 2 miliardi in relazione alla vicenda mafia – appalti della quale aveva riferito MARCHESE per averlo appreso da BENENATI; precisava trattarsi della vicenda della quale lui stesso aveva parlato, ossia del versamento di 800 milioni a GIAMMANCO tramite LIMA, vicenda che era stata via via amplificata; **Giovanni BRUSCA sapeva dei suoi rapporti con LIMA e della dazione, ne aveva informato BENENATI che lo aveva detto a MARCHESE che ne aveva riferito a LI PERA;**
- **nell'interrogatorio del 19.02.1998 a Caltanissetta:** precisava che le propalazioni sul fatto che fosse stato GIAMMANCO a diffondere il rapporto erano supposizione basate sui rapporti tra questi e D'ACQUISTO e tra D'ACQUISTO e LIMA, nonché sul fatto che Pino LIPARI gli aveva detto di aver parlato con D'ACQUISTO che lo aveva tranquillizzato;

Va poi precisato che, in merito alla vicenda della dazione di somme di denaro al Procuratore e al loro successivo trasferimento all'estero, si era accertato che **Emanuele GIAMMANCO**, figlio di Pietro, aveva effettuato un viaggio da New York, dove all'epoca prestava la sua attività di funzionario di banca, a Palermo in data 11 marzo 1991 (circa **venti giorni dopo il deposito del rapporto**), trattenendovisi per appena 36 ore, per poi ripartire, in data 14 marzo, per Torino - ove viveva la figlioletta - ed indi raggiungere Roma in data 20 marzo per, definitivamente, rientrare in America in

data 24 marzo (effettivamente, come da lui stesso precisato, in corrispondenza del sessantesimo compleanno del padre che cadeva il 13 marzo 1991) con volo in partenza da Milano (cfr. informativa D.I.A. a firma Col. De Petrillo del 22.03.1995); emergeva, altresì, che nel successivo mese di ottobre, dall'11 al 14, il dott. E. Giammanco si era recato a St. Marteen, nelle Antille Olandesi, isola che, secondo quanto riferito nella relazione di servizio a firma Brig. Taloni del 10.01.1995, era priva "di un efficace sistema di limitazioni economico-valutarie e di accordi internazionali tali da permettere la effettuazione di rogatorie internazionali"; sentito (cfr. verbale di ss.. del 3 marzo 1999 versato in atti), il GIAMMANCO aveva riferito di non aver effettuato alcuna operazione bancaria in occasione del suo viaggio, affermazione che, nonostante le *"dichiarazioni rese da Li Pera sull'ipotizzato trasferimento all'estero del denaro asseritamente versato al dott. Pietro Giammanco"* veniva ritenuta *"esauriente"*, anche alla luce *"dell'assenza di altri elementi che comprovino l'ipotizzato trasferimento all'estero di ingenti somme di denaro"*. In realtà, GIAMMANCO Emanuele, nel corso della sua escussione aveva riferito di essersi recato a San Marteen con *"una [sua] amica con la quale [festeggiava] il compleanno"* e della quale non faceva il nome che, d'altra parte, neppure gli veniva chiesto. Così come non risultano accertamenti finalizzati all'identificazione dell'amica in questione, nonostante il soggetto escusso avesse fornito una serie di indicazioni sull'agenzia che aveva utilizzato per prenotare il *"pacchetto promozionale"* e sulle strutture ricettive che certamente conservavano i dati di entrambi.

In aggiunta a ciò, le indagini svolte evidenziavano **rapporti tra il nucleo familiare del dott. GIAMMANCO e Gaetano SANSONE**, costruttore detenuto sin dal 1993 e denunciato sin dal 1980, dal quale GIAMMANCO e i suoi familiari avevano acquistato tre unità immobiliari (acquisti rispetto ai quali i consulenti del Pubblico Ministero non avevano segnalato particolari anomalie).

III. Il legame di parentela con Nicolò e Vincenzo GIAMMANCO e il rilievo assunto dalla stessa alla luce del "pizzino" rinvenuto nella disponibilità di Raffaele BEVILACQUA

Altro profilo di sicuro rilievo, anche alla luce delle dichiarazioni rese da Angelo SIINO, risultavano essere i legami di parentela del Procuratore con **Nicolò e Vincenzo GIAMMANCO**.

Preliminarmente, deve evidenziarsi che, in base agli accertamenti effettuati, è stato possibile identificare il "nipote" del Procuratore Pietro GIAMMANCO in **GIAMMANCO Vincenzo**, nato a Palermo il 6.7.1958.

GIAMMANCO Vincenzo è figlio di:

- **GIAMMANCO Nicolò**, nato a Bagheria il 7.5.1928, deceduto il 27.5.2012, ingegnere, ex capo dell'ufficio tecnico del Comune di Bagheria,;
- **MINEO Vincenza**, nata a Bagheria (PA) il 2.2.1932

GIAMMANCO Nicolò cl. 1928 è figlio di:

- **GIAMMANCO Vincenzo**, nato a Bagheria il 7.1.1887;
- **GIAMMANCO Anna**, nata a Bagheria il 29.6.1898.

GIAMMANCO Vincenzo, classe 1887, è fratello di GIAMMANCO Raimondo, nato a Bagheria il 19.1.1891 che è il padre del Dr. GIAMMANCO Pietro, nato a Bagheria il 13.3.1931.

Ne consegue che il **Procuratore GIAMMANCO Pietro** e **GIAMMANCO Nicolò cl. 1928** sono **cugini di primo grado.**

Il dato strettamente anagrafico deve essere letto anche alla luce del fatto che, in occasione dell'esecuzione, in data 1.7.2020, delle misure di custodia cautelare emesse nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "**ULTRA**" della Procura della Repubblica di Caltanissetta, venivano sequestrati, nell'abitazione del principale indagato, BEVILACQUA Raffaele, 76 fogli manoscritti di varie dimensioni, tipologia e contenuto.

Uno di essi recava il seguente contenuto: «**Lanza⁴⁰ - Scardina** chiedono di pilotare appalto a Bf.. in favore **Nipote Proc. Capo di Palermo GIAMMANCO Pietro** (per 5 anni Proc. ad Enna: 1981 al 1986)

(PM: Andreottiano e amico del dott. Giov. Mungiovino (Capo Prov.

Il Procuratore è "nelle nostre mani... perché è Palermitano come noi ... ed è al posto giusto...".

(Io incaricai Lillo Di Fazio⁴¹ che portò a Cametrice tutto pacco offerte tenuto dal Geom... impiegato comunale. Vinse ditta amica del nipote del Procuratore e gli diedero a Di Fazio 10 milioni di acconto intorno al novembre 1992. **Fu Scardina a consegnargli alla presenza mia e del nipote del Proc. Capo di Palermo all'ultimo benzinaio a dx verso Palermo.**»).

Ebbene, su **Nicolò GIAMMANCO** si evidenzia quanto segue (cfr. nota dei Carabinieri del ROS di Caltanissetta n. prot.llo 34/3 del 26.2.2026):

- secondo quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web "**Bagherianews⁴²**" in occasione della sua morte, egli "**per circa trenta anni, dai primi anni '60 al 1993, ricoprì l'incarico di responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria**";
- **Angelo SIINO** nel corso dell'interrogatorio reso in data 19.8.1997 riferiva: «**PROVENZANO in progresso di tempo è diventato il dominus di tutta la zona del bagherese. Antonio MINEO, Tommaso SCADUTO, Leonardo GRECO, Cosimo LANZA, hanno tutti fatto capo a PROVENZANO, che ad un certo punto fece più conto su Bagheria che su Corleone, sua zona di origine. Dalla sua presenza a Bagheria è derivato che tutte le attività economiche di un certo rilievo esistenti nella zona fanno in qualche modo capo a lui: cave, imprese edili, imprese di conservazione del pesce, sono tutti settori nei quali il PROVENZANO è operativo attraverso partecipazioni acquisite gratuitamente, come "riconoscenza" per la sua "presenza" in Bagheria. Tutto questo si è reso possibile grazie, tra l'altro, alla fattiva opera dell'ing. GIAMMANCO, già a capo dell'Ufficio tecnico comunale e già Assessore provinciale. L'ing. GIAMMANCO ha un figlio, di nome Enzo, geometra, titolare della ITALCOSTRUZIONI, impresa facente capo al PROVENZANO. Bagheria faceva parte del collegio senatoriale Bagheria - Corleone, collegio considerato "sicuro": sono stati ivi eletti Nino RIGGIO ed Andrea ZANGARA (attuale deputato regionale).**

⁴⁰ Da identificarsi verosimilmente in Cosimo LANZA, nato a Bagheria (PA) il 26.1.1949, esponente di vertice della famiglia di Bagheria, scomparso per lupara bianca nel 1986, fratello di Mariano LANZA, già consigliere comunale e assessore ai lavori pubblici del comune di Bagheria. Secondo quanto riferito dal collaboratore Antonino GIUFFRÈ, nel 1985 Cosimo LANZA era stato nominato, insieme a Francesco BAIAMONTE, "coreggente" della famiglia mafiosa di Bagheria. Faceva parte, tuttavia, insieme ai fratelli MINEO di una fazione interna a Bagheria che all'epoca si trovava in contrapposizione a quella vicina a PROVENZANO, rappresentata dal GARGANO e dall'EUCALIPTUS. All'incirca nel 1986, dopo la sparizione di Cosimo LANZA, aveva avuto avvio una sanguinosa faida tra la fazione vicina al PROVENZANO e quella contrapposta dei MINEO (vedasi, nel merito provvedimento di fermo di indiziato di delitto n.12790/02 RGNR DDA PA – 5011/03 RGGIP della Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Palermo – c.d. indagine "Talpe").

⁴¹ Calogero DI FAZIO nato a Pietraperzia (EN) il 9.8.1938, deceduto.

⁴² URL: <https://www.bagherianews.com/tutte-le-brevi/7669-e-morto-ling-nicola-giammanco-gia-capo-dellut-di-bagheria/>

- nel periodo in cui egli era stato a capo dell'Ufficio tecnico, il Presidente della Repubblica Oscar Luigi SCALFARO, con Decreto datato 11.3.1993, scioglieva il consiglio comunale di Bagheria per la durata di 18 mesi. Il provvedimento traeva fondamento dalla relazione redatta dal Ministro dell'Interno Nicola MANCINO datata 3.3.1993, in cui si attestava che: ***«il consiglio comunale di Bagheria, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi. Invero, dal Prefetto di Palermo, con relazione in data 19 febbraio 1993, è stata evidenziata la sussistenza di gravi elementi di collegamento e di condizionamento tra l'amministrazione comunale e la criminalità organizzata operante nella zona. L'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione comunale di Bagheria emerge da alcuni episodi, che hanno caratterizzato la vita del comune nel corso degli anni. Nel 1984 veniva ucciso, in un agguato di stampo mafioso, il senatore Ignazio Mineo⁴³, già consigliere comunale, legato da vincoli di parentela all'ingegnere capo del comune, Nicolò GIAMMANCO, figura emblematica e personaggio chiave nell'assegnazione degli appalti in Bagheria [...] In particolare va evidenziata l'uccisione di Antonio Mineo⁴⁴, risultato "patriarca" di Bagheria e imparentato con i personaggi sopra citati. La circostanza che negli ultimi due anni non si sono verificati fatti di sangue riconducibili alla criminalità organizzata – ad eccezione di uno avvenuto in data 2 giugno 1992 – è da ascrivere ad un consolidamento del potere mafioso, essendo molti degli omicidi degli anni precedenti riconducibili ad azioni delle cosche perdenti, ovvero ad azioni decise dagli stessi corleonesi nei confronti di alleati ritenuti non più affidabili nonché nei confronti di collaboratori di giustizia. Diversi componenti il consiglio comunale risultano essere stati interessati, o sono attualmente coinvolti, in inchieste e procedimento penali ed, altresì, risultano legati da rapporti di parentela, di amicizia o di affari a soggetti indiziati o sospettati di appartenere alla criminalità organizzata. In particolare **Giuseppe Lo Bue, attualmente sindaco del comune di Bagheria, risulta legato da vincoli di affinità a Antonino Greco, indiziato di mafia, fratello del boss Leonardo Greco, e a Mario Manlio Drago Ferrante più volte indagato per reati di mafia. Quest'ultimo, insieme al fratello Isidoro, è risultato vincitore di appalti dati con il sistema della trattativa privata [...]** Inoltre, fatti di rilevanza penale, al vaglio dell'autorità giudiziaria, coinvolgono l'amministrazione comunale di Bagheria. Tali fatti riguardano reati contro la pubblica amministrazione nonché la materia degli appalti. **In particolare, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo ha emesso, in data 16 maggio 1992, un'informazione di garanzia a carico di 35*****

⁴³ Ignazio MINEO, cognato di Nicolò GIAMMANCO (in quanto fratello della moglie Vincenza MINEO, nata a Bagheria (PA) il 2.2.1932), di Raimondo e Giuseppa RIZZO, nato a Bagheria (PA) l'1.6.1924, Senatore della VII Legislatura (1979/1983), ucciso il 18.9.1984 a Bagheria, in un agguato a colpi d'arma da fuoco. Ignazio MINEO è altresì fratello di Francesco MINEO, già segretario della Democrazia Cristiana di Bagheria, indicato dal collaboratore Francesco MARINO MANNOIA come *uomo d'onore* di Bagheria con grandi capacità di condizionamento dell'attività politica-amministrativa di quel centro e anche da PENNINO Gioacchino (verbale del 10.7.1995) quale soggetto di grande influenza a Bagheria, *uomo d'onore nonché massone*, presentatogli da Giuseppe DI MAGGIO e in collegamento con l'amministrazione comunale di Bagheria per il tramite di GIAMMANCO, suo cognato.

⁴⁴ Antonino MINEO, nato a Bagheria (PA) il 12.7.1909. Imputato nel maxi-processo per il reato di cui all'art.416 bis c.p., BUSCETTA sul suo conto ebbe a riferire che era capo *famiglia* di Bagheria sino al 1975; nel 1979 venne sostituito da tale GRECO. MINEO Antonino, sempre a dire del BUSCETTA, faceva parte della *commissione* prima del 1960.

Antonino MINEO veniva ucciso il 18.4.1989 alle ore 09:30 a Bagheria, attinto al capo da colpi d'arma da fuoco corta.

Il MINEO Antonino, era cugino di MINEO Ignazio, nato Bagheria (PA) il 6.6.1924, già Senatore della Repubblica per il P.R.I., ucciso in Bagheria (PA) il 18.9.1984. Nel verbale del 20.2.1998, BRUSCA dichiara che Antonino MINEO è stato ucciso da Giuseppe LUCCHESI.

amministratori comunali, del citato Nicolò GIAMMANCO, capo ufficio tecnico del comune e di alcuni ex amministratori, attualmente consiglieri provinciali, in quanto gravemente sospettati di concorso in abuso d'ufficio aggravato in relazione all'approvazione del piano particolareggiato di recupero. Sussistono, inoltre, procedimenti penali a carico del più volte citato Nicolò GIAMMANCO per il progetto del porto di Aspra nonché del sindaco pro-tempore di Bagheria per il rilascio di una licenza edilizia. Come già evidenziato, diversi titolari di imprese aggiudicatrici di appalti sono ricollegabili ad amministratori comunali, o ad elementi sospettati di appartenenza alla mafia. **In particolare, è stata riscontrata in una licenza edilizia la presenza di interessi di uno dei fratelli Drago Ferrante, di Angelo D'Azzò, ex consigliere comunale nonché suocero del sindaco Giuseppe Lo Bue, e di Vincenzo GIAMMANCO, figlio di Nicolò.** All'interno del comune di Bagheria è presente, quale dipendente della ripartizione lavori pubblici, Antonio Guzzino, consigliere comunale di Caccamo, inquisito ai sensi dell'art. 416/bis c.p. [...]».

- nell'ambito dell'indagine convenzionalmente denominata "COOP ROSSE", che, in data 16.9.2000, portava all'emissione, nell'ambito del p.p. 5961/98 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo (351/99 R.G.G.I.P.), di ordinanza di applicazione di misura cautelare a carico di POTESTIO Stefano⁴⁵ + altri, GIAMMANCO Nicolò veniva indagato, tratto in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari per: il «**delitto di cui agli artt. 110, 416 bis, commi 1,3,4,5,6, c.p. per avere contribuito alle finalità della associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra, mediante la strumentalizzazione delle proprie funzioni di dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Bagheria al fine di assecondare gli interessi illeciti di diversi imprenditori inseriti e/o comunque vicini all'organizzazione Cosa Nostra, quali SCIANNA Giacinto, OROBELLO Tommaso, CALA' Calogero, fornendo in tal modo un contributo rilevante al mantenimento ed al rafforzamento del sistema di relazioni illecite volte all'aggiudicazione degli appalti pubblici anche in conseguenza degli accordi instaurati con diversi esponenti mafiosi della famiglia di Bagheria, quali GARGANO Antonino, EUCALIPTUS Nicolò, GRECO Leonardo; con le aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dello stesso art. 416 bis C.P., trattandosi di associazione armata e finalizzata ad assumere il controllo di attività economiche finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti**»; nonché, in concorso con OROBELLO Tommaso, «in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 353, 2° comma, c.p., aggravato dall'art. 7 del D.L. 152 del 1991». In seno all'indagine di cui trattasi, il GIAMMANCO veniva raggiunto dalle dichiarazioni di SIINO Angelo, LANZALACO Salvatore (che lo individuava come **"punto di riferimento principale dello SCIANNA, imprenditore strettamente legato a Bernardo PROVENZANO, all'interno dell'Amministrazione comunale di Bagheria"** con **"capacità [...] di controllare in profondità l'amministrazione comunale di Bagheria"** grazie al **"suo stretto legame con Nino GARGANO ed EUCALIPTUS Nicolò ed in precedenza anche con Antonino MINEO"** precisando che gliene **"parlavano come di una persona molto saggia ed ascoltata dallo zio, con ciò facendo chiaro riferimento al PROVENZANO"**) e BARBAGALLO Salvatore. Nell'ordinanza applicativa si dava atto del fatto che in data **19.3.1993**, su decreto n.2082/92 RGNR datato 18.3.1993 della Procura della Repubblica di Palermo, i Carabinieri sequestravano a GIAMMANCO Nicolò, tra le altre cose, un'agenda telefonica

⁴⁵ Stefano POTESTIO, nato a Polizzi Generosa (PA) il 7.1.1948.

contenente i numeri di **Mario D'ACQUISTO**, **Salvo LIMA** e della **ITALCOSTRUZIONI**;

- nell'ambito dell'operazione convenzionalmente denominata "RESET" (p.p. 21112/11 RGNR DDA PA – c.n.r. del Nucleo Investigativo di Palermo n. 4300/1 di prot. – 2^ Sezione datata 7.4.2014) condotta dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Palermo nel 2014, risultava interessato dalle dichiarazioni di **TOIA Domenico**, capo di un vero e proprio impero imprenditoriale operante nel settore della realizzazione e gestione di reti elettriche, dell'edilizia e del commercio, di fatto eroso nel corso degli anni prevalentemente a causa dell'incessante pressione mafiosa subita, il quale, tra l'altro, riferiva *"venni avvicinato di persona da SCADUTO Giuseppe⁴⁶, noto mafioso bagherese, il quale mi prospettava l'imminente uscita del suddetto bando e mi diceva di avere intenzione di interessarsi al fine di farmelo aggiudicare per poi fare il lavoro "assieme a lui". Lo SCADUTO mi riferiva anche di aver già concordato il tutto con l'ingegnere GIAMMANCO dell'UTC del comune di Bagheria, circa l'assegnazione dei lavori alla mia ditta unitamente alla sua persona. In pratica SCADUTO voleva fare una società fittizia con me per fare il lavoro, ma io non mi espressi affatto sulla volontà di creare la società con lo SCADUTO anche se compresi perfettamente che grazie all'appoggio di questi avrei potuto aggiudicarmi il lavoro. [...] Non ricordo se esattamente prima di tale evento o poco dopo, ebbi una discussione con l'ingegnere GIAMMANCO, il quale mi riferiva che "gli amici" avrebbero avuto il piacere dell'aggiudicazione dell'appalto alla mia ditta, lasciandomi intendere il suo personale interessamento alla positiva aggiudicazione nei miei confronti. [...] Allo stesso tempo lasciavo intendere che se avessi vinto la gara d'appalto che stavo preparando, avrei valutato di pagare per l'aiuto eventualmente ricevuto dal GIAMMANCO. [...] L'appalto di fatto venne assegnato alla mia ditta ...omissis...». Le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia **FLAMIA Sergio Rosario⁴⁷** confermavano che il TOIA era stato favorito nell'aggiudicazione degli appalti da politici comunali, in combutta con esponenti mafiosi, fra cui **Cosimo LANZA⁴⁸** e **SCADUTO Giuseppe** e che assieme a quest'ultimo, **Nicolò EUCALIPTUS⁴⁹** e **Onofrio MORREALE⁵⁰** aveva avuto gravissimi problemi di natura estorsiva.*

Quanto, invece, a **Vincenzo GIAMMANCO**, figlio di Nicolò, si evidenzia quanto segue⁵¹:

- egli è stato **amministratore unico della ITALCOSTRUZIONI s.r.l.**, con sede in Bagheria (PA) via Papa Giovanni XXIII nr.26. La società veniva costituita il 13.12.1979 e aveva come oggetto sociale la costruzione di abitazioni, negozi, autorimesse, nonché la produzione di materiale per l'edilizia in genere. GIAMMANCO Vincenzo ricopriva la carica di amministratore unico dal dicembre 1990 al 15.7.1993, data in cui cessava l'incarico a seguito di emissione, da parte del Tribunale di Palermo, di provvedimento di sequestro beni. Successivamente, nel febbraio 1995, a seguito di revoca del predetto provvedimento, veniva

⁴⁶ Giuseppe SCADUTO, nato a Bagheria (PA) il 31.7.1946.

⁴⁷ Sergio Rosario FLAMIA, nato a Palermo il 21.2.1963.

⁴⁸ Cosimo LANZA, nato a Bagheria (PA) il 26.1.1949.

⁴⁹ Nicolò EUCALIPTUS, nato a Bagheria (PA) il 14.4.1940, indicato come *uomo d'onore* della famiglia di Bagheria dai collaboratori Salvatore CANCEMI, Giovanni DRAGO, Giovan Battista FERRANTE, Gioacchino LA BARBERA, Gaetano LIMA, Giuseppe MARCHESE, Francesco MARINO MANNOIA e Gaspare MUTOLO.

⁵⁰ Onofrio MORREALE, nato a Bagheria (PA) il 25.12.1965.

⁵¹ cfr. nota dei Carabinieri del ROS di Caltanissetta del 34/3 del 26.2.2026.

nuovamente nominato amministratore unico della società. **In questa azienda era socia anche Saveria PALAZZOLO, moglie di Bernardo PROVENZANO;**

- è stato altresì amministratore unico della **CONSORTILE MISILMERI s.r.l.**, con sede in Bagheria (PA) via Papa Giovanni XXIII nr.26, costituita il 31.12.1990, avente come oggetto sociale l'esecuzione di lavori per la costruzione di una scuola in c.da Rigano di Misilmeri (PA) e composta dal raggruppamento tra la **ITALCOSTRUZIONI s.r.l.** e l'impresa **LOMBARDO ROSARIO**.
- nella più volte citato **referto informativo n.2272/1-1988 del 22.5.1989** del Gruppo Carabinieri Palermo I – Nucleo Operativo (a firma del Cap. Mauro OBINU e indirizzato all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa) avente ad oggetto: *“Referto informativo sulle indagini ed accertamenti tecnici svolti sul SIINO Angelo di Giuseppe e di Celestre Antonia, nato a S. Giuseppe Jato (PA) il 25.3.1944 ivi residente Piazza S. Francesco n.3, domiciliato di fatto in Palermo via Marchese Ugo n.74 e, di conseguenza, su altri imprenditori di interesse.”* Si dà atto: 1) dei contatti tra SIINO Angelo e ITALCOSTRUZIONI s.p.a. registrati dopo la definizione di una gara d'appalto a Mazara del Vallo, 2) degli esiti di un **servizio di pedinamento del 5.4.1989, nel corso del quale** si notava il SIINO accedere al **civico 26 della via Papa Giovanni XXIII di Bagheria, ove avevano sede: a) la S.I.C.I.S.,** società nota per essere vicina ad esponenti mafiosi, tra cui GRECO Leonardo e che, nel 1982 aveva stipulato un contratto di subappalto con la ITALCOSTRUZIONI s.r.l., b) la ITALCOSTRUZIONI stessa, c) la citata CONSORTILE MISILMERI;
- nel **rapporto giudiziario** (a firma del Cap. Mauro OBINU e indirizzato alla Procura della Repubblica di Palermo) **n.2272/30-1988 del 13.9.1989** (seguito del sopra citato referto n.2272/1-1988 del 22.5.1989), avente ad oggetto: *“indagini svolte a carico di SIINO Angelo ed altri, relative ad interessi di natura mafiosa nell'ambito dell'imprenditoria edile Siciliana.”* Si riportava, tra l'altro, una **conversazione tra SIINO Angelo e GIAMMANCO Vincenzo** nel corso della quale quest'ultimo si rivolgeva al primo ***“affinché gli espropri conseguenti alla realizzazione dello svincolo autostradale di Carini non ne danneggiassero gli interessi legati ai suoi possedimenti terrieri”;***
- nell'annotazione del **R.O.S. del 16.2.1991** (n.C/000001/2 “P”) indirizzata ai Dottori FALCONE, LO FORTE e PIGNATONE si richiamano ancora una volta i menzionati **contatti tra SIINO Angelo e la ITALCOSTRUZIONI, i rapporti tra quest'ultima società e la S.I.C.I.S., e le cointeressenze tra la ITALCOSTRUZIONI e PALAZZOLO Saveria Benedetta**, con la precisazione che la donna era stata recentemente inquisita assieme a MANDALARI Giuseppe *“in ordine a una serie di reati connessi con il riciclaggio di denaro di provenienza illecita”*.
- nell'ambito del procedimento penale n. **640/95 RGNR della Procura della Repubblica di Caltanissetta**, si faceva menzione delle dichiarazioni di Angelo SIINO in merito al fatto che CALA' Calogero era *«socio con lui era SCIANNA-GINO, poi socio con lui era il nipote di GIAMMANCO, come si chiama? GIAMMANCO ENZO, e... che gestiva la “ITALCOSTRUZIONI”, questa è una impresa direttamente del PROVENZANO”*. Nell'annotazione depositata in seno al procedimento di cui trattasi di dava atto del fatto che *““Il GIAMMANCO Vincenzo è indiziato di appartenenza a Cosa Nostra. Il padre, GIAMMANCO Nicolò, nato a Bagheria il 07.05.1928, già ingegnere capo dell'U.T.C. ed*

assessore ai LL.PP. alla Provincia di Palermo, è stato per lungo tempo considerato "personaggio – chiave" nell'assegnazione illecita degli appalti del comune di Bagheria e l'inizio dell'attività di imprenditore edile del figlio Vincenzo è imprescindibile dal ruolo svolto dal padre. E' nipote dell'ex senatore D.C. **MINEO Ignazio**, ucciso a Bagheria il 18.09.1984, all'epoca consigliere comunale; di **MINEO Francesco**, nato a Bagheria il 16.02.1929, ex segretario della locale sezione D.C. indicato dal collaboratore **Francesco MARINO MANNOIA** come "uomo d'onore" della cosca di Bagheria, con grandi capacità di condizionamento della attività politica-amministrativa di quel centro. E' infine parente anche del vecchio boss della mafia bagherese **MINEO Antonino**, classe 1909, ucciso il 18.04.1989.

Il **GIAMMANCO Vincenzo** è collegato con: - **EUCALIPTUS Nicolò**, nato a Bagheria il 14.04.1940, indicato da collaboratori di giustizia quale co-reggente di quella "famiglia" mafiosa insieme a **MINEO Gioacchino** dopo l'uccisione di **BAIAMONTE Francesco**, nonché facente parte del "gruppo di fuoco" che assassinò il super killer **Mario PRESTIFILIPPO**. In data 04.10.1990, la **Squadra Mobile di Ravenna** comunicò che presso l'hotel Jolly di quel centro avevano preso alloggio il **GIAMMANCO** e l'**EUCALIPTUS**, ai quali erano state assegnate le camere 327 e 325. I due dichiararono a quella Squadra Mobile di essere andati a visitare la fiera dell'edilizia di Bologna; - i fratelli **INGENIO Mario** e **Francesco** di Casteldaccia, fratelli di **INGENIO Anna Maria**, amante di **Francesco MARINO MANNOIA**. [...] Inoltre, mentre si trovava a Ravenna, il **GIAMMANCO** chiamò dall'hotel **INGENIO Francesco** sull'utenza nr. 091/941421.

- nell'ambito del procedimento penale n. 4668/96 RGNR della Procura della Repubblica di **Palermo**, veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere nr. 4668/96 RGNR e nr. 5698/97 R. GIP, emessa il 6 novembre 1998 dal G.I.P. del Tribunale di Palermo (Dr. Renato GRILLO) a carico di **PROVENZANO Bernardo** + 20, ritenuti responsabili di associazione di tipo mafioso ed altro nella quale si legge, tra l'altro "«Si è accertato che l'odierno indagato **GIAMMANCO Vincenzo** è amministratore unico della «**CONSORTILE MISILMERI S.r.l.**» con sede in Bagheria alla via Papa Giovanni XXIII nr. 26.

Detta società è stata costituita il 31.12.1990 dal raggruppamento di imprese ITALCOSTRUZIONI S.r.l. e LOMBARDO ROSARIO, con un capitale sociale di L. 20.000.000 per l'esecuzione dei lavori di costruzione di un complesso scolastico in contrada Rigano di Misilmeri.

LOMBARDO Rosario è coniugato con **SCHIMMENTI Caterina** di Gaetano.

Il suocero, **SCHIMMENTI Gaetano**, è interessato alla gestione di varie società. [...]

Lo **SCHIMMENTI Gaetano** è stato denunciato dalla Sezione Anticrimine Carabinieri di **Palermo** con il R.G. nr. 3033/16-1983 del 10.04.1984 (c.d. «Gariffo Carmelo + 29») perché ritenuto coinvolto - attraverso la **I.M.A. IMMOBILIARE AURORA S.p.A.**, società di pertinenza sua e del figlio **SCHIMMENTI Santo** - nel pool economico/imprenditoriale legato a **PROVENZANO Bernardo**.

[...]

Ben a ragione il P.M. indica il **GIAMMANCO** "personaggio di tutto rilievo nel contesto mafioso bagherese". Imprenditore edile del luogo, nell'ambito dell'indagine "Grande Oriente" è stato indicato da **ILARDO Luigi** come soggetto contiguo al latitante **Bernardo**

PROVENZANO e per tale motivo in contatto con il noto CASTELLO Simone. Anche per il GIAMMANCO, al pari di quanto affermato con riferimento al MINEO, le sue vicende familiari sono già indicative di una contiguità a logiche mafiose. Infatti il padre, GIAMMANCO Nicolò, ingegnere, già Capo Ufficio Tecnico del comune di Bagheria ed ex Assessore Provinciale ai Lavori Pubblici, è stato indicato dal collaboratore di Giustizia BARBAGALLO Salvatore come elemento a disposizione di Cosa Nostra. Lo zio materno dell'odierno indagato, MINEO Ignazio, già Senatore della Repubblica per il Partito Repubblicano Italiano, è stato ucciso in Bagheria il 18 settembre 1984. Lo stesso risulta essere legato da vincoli di affinità (per il tramite della moglie MINEO Vincenza) con l'indiziato mafioso MINEO Antonino, ucciso in Bagheria nell'aprile del 1989. Per comprendere appieno la personalità dell'indagato e dare l'esatta misura del contesto criminoso in cui il medesimo gravita, è utile ripercorrere le sue frequentazioni nel tempo con personaggi certamente vicini od organici all'associazione mafiosa, datate già 1988 e che abbracciano, in un vasto arco temporale accertati contatti con DI FIORE Giuseppe (odierno indagato), LO GALBO Carmelo (imprenditore bagherese assassinato a Bagheria nel 1989 nell'ambito del c.d. «complotto PUCCIO»); EUCALIPTUS Nicolò (del cui spessore mafioso si è precedentemente parlato); INGENIO Mario (imprenditore edile di Casteldaccia, vicino a MARINO MANNOIA Francesco); DI SALVO Giacinto (odierno indagato); SCIANNA Giacinto (altro imprenditore oggi detenuto per il delitto di cui all'art. 416 bis C.P. e ripetutamente menzionato, a tale titolo, da numerosissimi collaboratori di giustizia). [...]

Gli accertamenti all'epoca esperiti sul suo conto venivano compendati nel Rapporto Giudiziario nr. 3118/9-1984 datato 05.01.1985, nel quale, tra l'altro, si assumeva: (...) **E' inspiegabile, altresì, come un semplice muratore quale BLANDO Tommaso e un giovane imprenditore quale GIAMMANCO Vincenzo, abbiano potuto portare avanti un programma edilizio di così vaste proporzioni ed inserirsi prepotentemente nell'economia bagherese in un tempo relativamente breve.** Infatti la prima società veniva costituita alla fine del 1980 e già nel mese di novembre del 1981, dopo aver ottenuto in permuta un vasto appezzamento di terreno, poteva contare su un prestito di due miliardi di lire che riusciva a soddisfare, in buona parte, dopo soli sei mesi (...).

L'informativa in esame, pur non riuscendo a riscontrare quanto asserito dall'anonimo, prospettava comunque l'esistenza in Bagheria di una stretta cointeressenza tra Cosa Nostra ed il mondo imprenditoriale locale, capace di condizionare pesantemente tutta l'attività edilizia che si sviluppava sul territorio. **In tale ambito si stagliava anche la figura del GIAMMANCO Vincenzo come espressione di un «comitato d'affari» che era portatore non solo degli interessi propri, ma anche di quelli dell'organizzazione mafiosa**”

Si sottolinea che il rapporto del 1985 assume particolare rilevanza perché antecedente alle stragi del 1992, nonché ovviamente alla nomina a Procuratore del dottore GIAMMANCO che, nella sua veste di Procuratore Aggiunto prima e capo dell'Ufficio dopo, avrebbe dovuto essere a conoscenza del contenuto del Rapporto stesso, nonché dell'alta densità mafiosa del territorio di Bagheria.

Prosegue, quindi il provvedimento citato:

Le emergenze informative sopra riportate, già di per sé sintomatiche della natura delle relazioni facenti capo all'indagato, sono state attualizzate ed arricchite dalle risultanze della presente indagine, nel corso della quale il GIAMMANCO è stato notato in numerose

occasioni recarsi presso il canile di contrada Parisi di Bagheria ed incontrarsi con GRECO Nicolò, GUTTADAURO Carlo, LO IACONO Pietro e DI FIORE Giuseppe.

[...]

Le acquisizioni probatorie emerse a carico dell'indagato sono state pienamente confermate e valorizzate dalle dichiarazioni rese al P.M. in data 1.8.1997 dal collaboratore di Giustizia SIINO Angelo il quale ha testualmente riferito: [...] da Enzo GIAMMANCO io ho avuto parecchie notizie sui movimenti del PROVENZANO stesso.

[...]

Anche nel corso di altro interrogatorio reso il 28 maggio 1998 il SIINO ha avuto modo, tra l'altro, di riparlare diffusamente del GIAMMANCO; ecco come si esprime, al riguardo, il collaborante: [...] SIINO: praticamente io ho fatto acquisire i lavori all'impresa di GIAMMANCO Vincenzo ...

[...]

SIINO: un'impresa individuale, GIAMMANCO Vincenzo, che poi successivamente divenne proprietario della ITALCOSTRUZIONI, indirettamente riconducibili a PROVENZANO come mi fu detto da loro, all'ITALCOSTRUZIONI, ... (...) ...

[...]

SIINO: ... (incomprensibile) ... un'impresa che era alla ... DE BARTOLOMEIS! La DE BARTOLOMEIS praticamente so che Enzo GIAMMANCO e imprese vicine al ... sempre al Bernardo PROVENZANO, hanno ... si sono occupati poi della ... dei subappalti degli Schemi Idrici che sono dei lavori che gestì a livello generale Filippo SALAMONE col mio interessamento d'accordo, però lavori di rilevanza enorme, stiamo parlando che erano intorno a 1200 miliardi, di cui ci sono indagini in corso con la Procura Nazionale, ne ho parlato con la Procura Nazionale.

[...]

SIINO: debbo dire che effettivamente quando mi fu presentato, mi fu presentato come contiguo e longa manus della ...

[...]

SIINO: subito dopo il placet riiniano e iatino del ... sul mio asservimento al gruppo di mafia nisseno - bagherese, possiamo chiamarlo così. In questa occasione io conobbi il GIAMMANCO, che in effetti aveva un atteggiamento un po' sprezzante nei miei confronti.

[...]

SIINO: minima, che praticamente era stato messo a dirigere l'ITALCOSTRUZIONI per la sua nota onestà, per il fatto che era completamente avulso da questioni criminali, invece il GIAMMANCO mi fu illustrato come uno valente, come un personaggio variegato, degno figlio del padre, che era considerato da tutti la vera eminenza grigia della mafia bagherese.

P.M.: si ricorda come si chiamava il padre?

SIINO: il padre non me lo ricordo, ma mi pare ... comunque lo conoscevo benissimo perché era stato assessore pro tempore della famiglia ... della provincia ed era stato ... ed era anche stato capo dell'Ufficio Tecnico comunale. Il GIAMMANCO era stato sostenuto,

dal punto di vista politico, e messo ... fatto arrivare a capo dell'Ufficio Tecnico comunale per tutte le sfaccettature varie ...

P.M.: parliamo del padre in questo momento?

SIINO: del padre, che praticamente derivavano da questa sua, da questo suo incarico, tipo cambiamento di destinazione delle aree ...

P.M.: certo!

SIINO: cose, licenze edilizie e giù di lì. Il GIAMMANCO mi fu illustrato ... mi fu detto che era un personaggio abbastanza valente in tutti i sensi, in tutti i sensi vuol dire anche il fatto di omicidi, però, a me non risulta questo fatto, cioè personalmente non risulta.

[...]

SIINO: per cui dovevano spartirsi ... per spartirsi un buon dividendo, per così dire, doveva essere ... i lavori dovevano essere molti. Nello stesso tempo, nel '91, mi era stato detto che dovevo presentare l'Enzo GIAMMANCO al SALAMONE Filippo.

P.M.: da chi le era stato detto?

SIINO: mi era stato detto da ... da come si chiama ... da Pino LIPARI, che non smetteva mai di raccomandarmi di fare dare lavori a questo personaggio, perché il ...

P.M.: quindi, le disse che era giusto presentare ... opportuno a quel punto presentarlo al SALAMONE.

SIINO: al SALAMONE per fargli appaltare e per fargli dare dalle imprese che si erano appaltate i lavori per gli schemi idrici, una serie di sub appalti, perché praticamente questi schemi idrici poi venivano in effetti fatte dalle imprese locali, le imprese di cosa servivano solamente come iscrizione e ... iscrizione e categoria, poi venivano in effetti fatti da imprese locali che poi facevano capo ai mafiosi locali, cioè tipo Enzo GIAMMANCO, tipo ... (omissis) ... e chi più ne ha più ne metta, tutti questi appalti sono stati gestiti poi dalla mafia.

P.M.: sì.

SIINO: mi ricordo che io non arrivai a presentare il GIAMMANCO al SALAMONE, perché poi fui arrestato. GIAMMANCO Vincenzo io l'ho visto sempre accompagnarsi a EUCALIPTUS Nicola, a Gino SCIANNA, a Nino GARGANO e ad altri personaggi, al CALA' e ad altri personaggi che gravitavano attorno all'organizzazione mafiosa di Bagheria.

[...]

SIINO: Nicola GIAMMANCO era molto amico di Antonio MINEO, che era vicino ... soprattutto io ho avuto modo di vedere il Nicola GIAMMANCO vicino ad Antonio MINEO quando ancora erano tutti e due molto devoti dell'allora ministro Franco RESTIVO.

P.M.: sì.

SIINO: tutte le volte che io sono andato con Pippo INSALACO ad accompagnare in visite diciamo private, tra virgolette, l'onorevole Franco RESTIVO, una volta c'era anche sua moglie, donna Concettina, a casa di Antonio MINEO, che si chiamavano compari,

non so se poi lo fosse o no, ma si chiamavano compari, cumpari Antonio, cumpari Ciccio, praticamente io li ho visto sempre il signor Nicola GIAMMANCO presente.

... (omissis) ...

P.M.: senta, le risultano rapporti tra GIAMMANCO e DI SALVO Giacinto ?

SIINO: sì, come no? Gino DI SALVO, come no! L'ho visto addirittura a casa, ho visto una volta l'ingegnere Nicola GIAMMANCO a casa ...

P.M.: l'ingegnere.

SIINO: sì.

P.M.: e Vincenzo ?

SIINO: pure!

P.M.: pure.

SIINO: sempre! Quando c'era ... quando io ho visto PROVENZANO, ho incontrato PROVENZANO c'era anche Enzo GIAMMANCO! Ma io, guardi praticamente al PROVENZANO parecchie volte l'avevo visto, alle volte non ... non me lo presentavano!

[...]

SIINO: sì, sì, perché era socio con PROVENZANO ! E aveva rilevato dopo la gestione fallimentare del RANDAZZO della ITALCOSTRUZIONI, avevano fatto un escamotage, che li avevano portati lì al Tribunale e poi il signor GIAMMANCO se li era comprati dal Tribunale, per cui qualsiasi cosa gli chiedano: ma io o' Tribunale l'accattai! Ben congegnato!

P.M.: sì.

SIINO: nessuno può dire ... può provare, cioè l'ho detto io perché so esattamente che è così, ma praticamente (omissis) ...

[...]

Anche in questo caso a carico del GIAMMANCO sussiste una sola chiamata in correità che però, per l'autorevolezza della fonte da cui promana; per la particolare ricchezza di notizie e per la sorprendente coincidenza, quanto alle frequentazioni, con quanto accertato fino alle date più recenti, dagli organi di P.G. deputati alle investigazioni nell'ambito del presente procedimento, si colloca come ulteriore, probante elemento di riscontro rispetto ai dati, già autonomamente significativi, raccolti dalla P.G.».

- con sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 2.3.2002 nell'ambito del p.p. 1710/99 **RGNR della Procura della Repubblica di Palermo**, GIAMMANCO Vincenzo veniva condannato alla pena di anni 10 di reclusione per il reato di cui all'art. 416bis c.p. assieme a CASTELLO Simone⁵², GRECO Nicolò⁵³ e GUTTADAURO Carlo⁵⁴, GRECO Leonardo⁵⁵, nonché lo stesso PROVENZANO Bernardo, per aver svolto ruolo di direzione ed organizzazione della famiglia mafiosa di Bagheria.

Il Tribunale di Palermo ha condannato Vincenzo GIAMMANCO alla pena di anni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 416bis c.p. e, in secondo grado, la Corte d'Appello di Palermo ha riquilificato il suddetto reato in quello di concorso esterno in associazione

⁵² Simone CASTELLO, nato a Villabate (PA) l'11.10.1949, imprenditore ortofrutticolo.

⁵³ Nicolò GRECO, nato a Bagheria (PA) il 16.6.1942.

⁵⁴ Carlo GUTTADAURO, nato a Bagheria (PA) il 29.3.1956.

⁵⁵ Leonardo GRECO, nato a Bagheria (PA) il 6.6.1938.

mafiosa, riformulando la condanna alla pena di anni sei di reclusione (provvedimento divenuto irrevocabile in data **24.5.2005**, a seguito di rigetto di ricorso da parte della Corte di Cassazione). Il Tribunale ha evidenziato testualmente *«Le inequivoche risultanze istruttorie indicano l'imputato come uno dei personaggi di punta del sistema di relazioni criminali che hanno consentito al boss Bernardo PROVENZANO non solo di assicurarsi una duratura impunità, ma di controllare, nello stato di latitanza, le attività economiche nel territorio siciliano sia attraverso la gestione diretta di appalti pubblici che con i più tradizionali metodi parassitari dell'associazione mafiosa»* e valorizzava le dichiarazioni rese all'udienza del 12.12.2000 dal collaboratore BRUSCA Giovanni il quale aveva premesso che, dopo il 1987, Bernardo PROVENZANO si era interessato di pubblici appalti sia *“direttamente sia per la messa a posto”*, riferendo poi in particolare dell'appalto per la realizzazione del “pennello di mare” di Casteldaccia (affidato formalmente alla ditta di GERACI Salvatore), ossia di una condotta sottomarina per la depurazione di acque reflue, **e della ingerenza parassitaria esercitata dal GIAMMANCO, in qualità di socio della ITALCOSTRUZIONI s.r.l., della quale era partecipe occulto lo stesso PROVENZANO, circostanza, questa, sempre a dire del BRUSCA, ritenuta pacifica nell'ambiente mafioso.** Il collaboratore, nel processo in argomento, riferiva altresì sull'attività di promozione della ITALCOSTRUZIONI fatta sia da Pino LIPARI sia da SIINO Angelo, dichiarando che, prima di essere arrestato nel luglio 1991, **il SIINO si era occupato di sponsorizzare la ITALCOSTRUZIONI insieme a CALA' Calogero. Ne era seguita una continuità di rapporti tra il SIINO, il LIPARI e il GIAMMANCO “per risolvere tanti problemi”** che si ponevano nella gestione degli appalti.

Tali contingenze venivano confermate da SIINO Angelo che affermava di aver effettivamente avuto “raccomandata” la ITALCOSTRUZIONI in particolar modo da Pino LIPARI, emissario del gruppo corleonese nel mondo degli appalti.

L'imputato di reato connesso D'AGOSTINO Benedetto⁵⁶ aveva nell'udienza dell'11.1.2002 dichiarato di aver ricevuto, intorno al 1988/1989 (tale data veniva considerata dal Tribunale sicuramente successiva a quella ricordata dal D'AGOSTINO poiché il contratto di appalto veniva stipulato il 9.2.1993), presso gli uffici della SAILEM S.p.A. di cui era titolare, la visita dell'ing. Nicolò GIAMMANCO, che conosceva personalmente, accompagnato dal LIPARI, che nell'occasione gli aveva raccomandato il figlio Vincenzo GIAMMANCO e la ITALCOSTRUZIONI s.r.l., pregandolo di associarla in qualche appalto. Il D'AGOSTINO precisava di aver percepito la richiesta come una vera e propria imposizione, conoscendo già all'epoca il ruolo criminale del LIPARI. In concreto il D'AGOSTINO aveva associato la ITALCOSTRUZIONI nell'appalto per la costruzione del porto turistico di Termini Imerese, nell'ambito dei quali la ITALCOSTRUZIONI, in quanto priva della classe di iscrizione per le opere marittime, avrebbe dovuto realizzare i lavori “a terra”, ossia la pavimentazione della banchina e alcune opere in cemento armato. Tuttavia, a seguito di un divieto dell'Assessorato regionale Territorio e Ambiente, i lavori erano stati sospesi, mentre quelli di competenza del GIAMMANCO non erano mai neppure iniziati. **Il GIAMMANCO, nonostante non avesse neppure aperto il cantiere, aveva comunque ricevuto un rimborso spese tra i 60 e gli 80 milioni di lire. Il Tribunale reputava detto importo nettamente sperequato rispetto agli**

⁵⁶ Benedetto D'AGOSTINO, nato a Palermo il 20.2.1949, imprenditore.

oneri effettivamente sostenuti, sostenendo che “senza l’alta protezione del LIPARI e del PROVENZANO, il GIAMMANCO non avrebbe mai potuto lucrare tanto dalla vicenda, ammesso che gli toccassero, de jure, utili o rimborsi spese purchessia, in relazione ad un progetto imprenditoriale in definitiva abortito per factum principis e, quindi, senza alcuna responsabilità da parte del D’AGOSTINO, che poté limitare i danni solo fatturando la spesa relativa alla liquidazione del suo avido, indesiderato e improduttivo socio” [ndr, pag. 652 del provvedimento].

Con precipuo riguardo alla prova dell’organico inserimento di Vincenzo GIAMMANCO nel sodalizio mafioso in disamina, il Tribunale valorizzava poi le dichiarazioni del SIINO il quale riferiva in merito a tre episodi, ossia:

- GIAMMANCO era stato latore di un messaggio con cui Bernardo PROVENZANO aveva chiesto al SIINO di rintracciare BRUSCA e fissare un appuntamento con lui (il SIINO aveva precisato di avere temuto che l’incontro tra i due fosse stato programmato dal PROVENZANO per fare uccidere il BRUSCA, e quindi di non avere dato informazioni di sorta);
- GIAMMANCO aveva preso parte, nel 1987, ad una riunione svoltasi a Bagheria, in una stalla di proprietà di tale “Mimiddo” DI SALVO, in occasione della quale SIINO, accompagnato da Balduccio DI MAGGIO, alla presenza di Piddu MADONIA e di alcuni personaggi della mafia bagherese, in particolare di Nicolò EUCALIPTUS, era stato officiato dalla *famiglia* di Bagheria e della provincia mafiosa di Caltanissetta della “cura diretta” dei pubblici appalti di loro rispettivo interesse;
- il SIINO era stato presente ad un incontro con PROVENZANO presso l’abitazione di Giacinto (detto Gino) DI SALVO, operante nel settore dei movimenti terra, nel corso del quale lo stesso PROVENZANO lo aveva ringraziato per aver fatto acquisire alcuni lavori alla ITALCOSTRUZIONI e gli aveva ricordato di combinare un incontro tra il GIAMMANCO e Filippo SALAMONE.

Il Tribunale valorizzava ancora le dichiarazioni di BRUSCA, il quale ricordava che nel 1995 era stato accompagnato da GIAMMANCO o dal “nipote di GARGANO” nei locali della SUD PESCA di Carlo GUTTADAURO, dove aveva incontrato Bernardo PROVENZANO che gli aveva manifestato la volontà di cedergli al sua quota nella società EUROSTRADE intestata a CALA’ Calogero di Mussomeli e in cui aveva interessi economici anche Piddu MADONIA. Per tale motivo il CALA’, nell’immediatezza, si era appellato al SIINO affinché inducesse il PROVENZANO, anche tramite il BRUSCA, a desistere dal suo proposito, non volendo egli in alcun modo mantenere la propria partecipazione in una società che, senza il PROVENZANO, sarebbe rimasta soltanto una scatola vuota, destinata ad accumulare perdite. Nel merito il Tribunale si pronunciava: *«E’ significativo che a quell’incontro avesse partecipato il GIAMMANCO, visto che si trattava di sollecitare un intervento del PROVENZANO a favore del CALA’, mentre l’intreccio delle relazioni personali emerso in occasione di questa vicenda rimanda sul piano logico ai rapporti tra il SIINO e il CALA’ e tra il primo e il LIPARI, nell’attività di “sponsorizzazione” della ITALCOSTRUZIONI a favore del PROVENZANO, in cui doveva necessariamente rimanere coinvolto, a partire dal 1990, anche il GIAMMANCO, che in quell’uomo acquistò una quota di partecipazione maggioritaria nella stessa società»*.

Vincenzo GIAMMANCO, nel corso del processo, si difendeva asserendo di essere stato succube del SIINO, pagando due tangenti di 60 e 45 milioni di lire. Tale contingenza veniva ritenuta poco verosimile dal Tribunale di prime cure dal momento che il GIAMMANCO vantava alleanze mafiose così titolate. Ed ancora, il Tribunale riteneva sintomatiche delle protezioni mafiose godute dal GIAMMANCO le fortunate vicende imprenditoriali della sua ditta individuale (avviata nel 1980), della IMMOBILIARE BLANDO s.r.l. e della IMMOBILIARE CASTELFORTE s.r.l. (costituite rispettivamente nel 1980 e nel 1982 per la realizzazione di due edifici residenziali in Bagheria) **nonché la stessa crescita dei redditi d'impresa a partire dal 1989, soprattutto dopo l'acquisto della ITALCOSTRUZIONI.**

Si richiamavano inoltre:

- le affermazioni del collaboratore CANCEMI Salvatore: « *[il quale aveva] parlato di un non meglio identificato GIAMMANCO come soggetto che copriva la latitanza del PROVENZANO [...] Qualche dubbio sull'identificazione dell'imputato rimane, considerando che anche il padre, Nicolò GIAMMANCO, risulta coinvolto nelle dichiarazioni del SIINO come personaggio al servizio degli interessi imprenditoriali del gruppo bagherese grazie alla sua posizione impiegatizia presso il Comune di Bagheria, dove svolgeva le funzioni di capo dell'ufficio tecnico, ma sia come che sia le dichiarazioni del CANCEMI rimandano pur sempre allo stesso contesto di relazioni criminali, mentre la genericità delle indicazioni formulate dal CANCEMI è sintomo di genuinità*»;

- le acquisizioni investigative in ordine ai contatti tra GIAMMANCO Vincenzo e Nicolò EUCLIPTUS e DI SALVO Giacinto (detto "Gino"), nonché i rapporti tra GIAMMANCO e Nicolò GRECO (documentati tramite servizi di osservazione presso il canile di quest'ultimo) e DI FIORE Giuseppe (indagato come presunto componente della *famiglia* di Bagheria).

Il Giudice concludeva che, seppure i collaboratori non avevano attribuito al GIAMMANCO Vincenzo la qualifica di uomo d'onore, la condotta del medesimo ben poteva ricondursi, per fatti concludenti, al paradigma della partecipazione alla associazione denominata Cosa Nostra, in quanto connotata da una compenetrazione, costante nel tempo, con gli interessi di quella consorterìa mafiosa, in stretto collegamento con alcuni tra i suoi capi più prestigiosi, e con l'utilizzazione anche a proprio vantaggio dello strumento dell'intimidazione. Il contributo del GIAMMANCO, dunque, non poteva considerarsi limitato al settore economico-imprenditoriale, pure di vitale importanza per la sopravvivenza di Cosa Nostra, essendo il GIAMMANCO inserito anche nel contesto ambientale e di relazioni criminali che avevano favorito la latitanza di Bernardo PROVENZANO.

- nel procedimento penale **12790/02 RGNR mod. 21 della Procura della Repubblica di Palermo, in seno al quale veniva emesso** fermo di indiziato di delitto emesso – a carico di GRECO Leonardo⁵⁷, EUCLIPTUS Nicolò ed EUCLIPTUS Salvatore⁵⁸ indagati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., quali *“punti di riferimento nella zona di Bagheria per tutto lo schieramento mafioso facente capo a PROVENZANO Bernardo con specifico riferimento: 1) alla gestione di attività economiche e lavori pubblici e privati; 2) al finanziamento di tale organizzazione mediante riscossione di somme di danaro contante; 3) alla amministrazione*

⁵⁷ Leonardo GRECO, nato a Bagheria (PA) il 6.6.1938.

⁵⁸ Salvatore EUCLIPTUS, nato a Palermo il 18.1.1971.

*e gestione di beni riconducibili alla locale famiglia mafiosa”, veniva captata una conversazione tra presenti del 3.12.2002 (prog.640), tra EUCALIPTUS Salvatore e la convivente DELL’ANNA Stefania, registrata a bordo dell’autovettura del primo. Nel corso del dialogo, l’EUCALIPTUS confida alla interlocutrice la composizione della struttura verticistica della famiglia mafiosa di Bagheria, affermando “**il numero uno a Bagheria... quell’altro che è uscito... Leonardo GRECO, hai capito? [...] sono usciti per scadenza termini dal carcere... e il... (incomprensibile)... è Enzo GIAMMANCO...e Leonardo GRECO, dovrebbe essere sopra di lui, quello che comanda tutta Bagheria**”.*

c. La figura di Giuseppe PIGNATONE

Anche con riferimento alla figura di Giuseppe PIGNATONE, magistrato all’epoca dei fatti legatissimo al vertice dell’ufficio rappresentato da GIAMMANCO, sono emerse diverse evidenze investigative che ne hanno delineato alcune contiguità con soggetti appartenenti al mondo mafioso/imprenditoriale dell’epoca. Questo elemento ha certamente inciso rispetto alla più volte menzionata sovraesposizione dei magistrati FALCONE e BORSELLINO.

Si procederà di seguito ad esporre, con riguardo alla figura di Giuseppe PIGNATONE, le emergenze investigative oggetto della presente indagine e verranno richiamati nelle parti di interesse gli elementi già oggetto del proc. pen. n. 2108/1997 RGNR mod 21 della Procura di Caltanissetta, sopra richiamato.

Come si avrà modo di rilevare nel prosieguo hanno assunto particolare rilievo gli ulteriori accertamenti svolti anche sugli immobili acquistati dal nucleo familiare di Giuseppe PIGNATONE e ciò al fine di meglio comprendere l’entità dei rapporti - anche di natura commerciale - tra quest’ultimo e il gruppo imprenditoriale PIAZZA-BUSCEMI-BONURA.

I. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su Giuseppe PIGNATONE per come compendiate nel procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta

Preme, in questa sede richiamare, seppure sinteticamente, il contenuto delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia in merito al coinvolgimento di Giuseppe PIGNATONE nell’illecita diffusione del rapporto “*mafia appalti*”, dichiarazioni già prese in considerazione in seno al più volte citato procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta. Occorre procedere in tal senso perché esse assumono rilevanza anche in questa sede in relazione alle ragioni sopra descritte anche alla luce degli accertamenti svolti nell’ambito del presente procedimento.

Nell’ordinanza di archiviazione del marzo 2000, si evidenziava in particolare che:

- Giovanni BRUSCA:

- o nei verbali del 26.02.99 e 18.03.99, riferiva che Salvatore RIINA lamentava che i fratelli Antonino e Salvatore BUSCEMI, esponenti di spicco di cosa nostra palermitana e Salvatore capo del mandamento di Boccadifalco, avevano un **rapporto privilegiato con il dott. PIGNATONE**, rapporto che, tuttavia, essi non ponevano a **disposizione della intera organizzazione**;

- nel verbale dell'8.09.98, con riferimento alla vicenda mafia - appalti, era stata dagli inquirenti focalizzata l'attenzione sul SIINO, tralasciando le figure di Filippo SALAMONE e dei BUSCEMI, sicché gli uomini di cosa nostra avevano ipotizzato che tale deviazione poteva essere così spiegata: *“uno poteva essere Fabio Salamone per proteggere il fratello ma l'altro riferimento era Pignatone per coprire Gardini.....per essere molto chiaro... non è Lo Forte quello che butta fuori le notizie...è Pignatone che è quello che sa tutto e butta fuori le notizie o che aggiusta le patate”*;
- nel verbale del 20.03.1998 ha riferito che *“allorché furono sbloccati i finanziamenti relativi alla SIRAP, l'on.le Nicolosi, allora Presidente della Regione, - proprio attraverso il prof. Pignatone, persona di sua fiducia - tentò di frapporre degli imprecisati ostacoli alla realizzazione dei progetti illeciti del gruppo Siino - Brusca, i quali si contrapponevano agli analoghi propositi criminosi che il Nicolosi intendeva portare avanti attraverso Filippo Salamone, sicché esso Brusca si era determinato a far pervenire all'On.le Nicolosi, tramite il Siino che, a sua volta, utilizzò il Salamone, un messaggio di natura intimidatoria, in esito al quale nessun altro ostacolo fu ulteriormente frapposto”* (circostanza parzialmente confermata da NICOLOSI il quale riferiva di *“un incontro, da lui avuto, con il Salamone e l'ing. Ciaravino, Presidente della SIRAP e “braccio destro di Lima”, il quale,* dopo avere perorato un progetto in base al quale la SIRAP non avrebbe soltanto gestito i finanziamenti ma avrebbe anche direttamente curato la fase della progettazione e della gestione degli appalti, *gli aveva rappresentato che il modo di esso Nicolosi di gestire la questione SIRAP non era gradito* *“a gente che si era rotta le scatole”, precisando - ad ulteriore chiarimento - di non riferirsi all'on.le Lima, circostanza quest'ultima successivamente confermata al defunto dott. Nicolosi anche da Filippo Salamone”*); con nota **19 maggio 2025**, allegata alla memoria del **27 ottobre 2025** (nel corpo della quale vengono sostanzialmente ripetute le stesse considerazioni), Giuseppe PIGNATONE prendeva posizione su questo specifico aspetto delle dichiarazioni complessivamente rese dai collaboratori su appartenenti alla sua famiglia, precisando che, a suo avviso, quanto riferito dal BRUSCA corrispondeva, in sostanza, a ciò che quest'ultimo riteneva di sapere in base a ciò che gli era stato detto e che il BRUSCA medesimo era stato in grado di capire (anche tenuto conto del suo livello di comprensione di complesse dinamiche politiche e amministrative), ma che, in realtà, le circostanze addotte risultavano documentalmente smentite da un copioso carteggio tra E.S.P.I. e S.I.R.A.P. che dimostrava, invece, che l'azione legalitaria di E.S.P.I. era stata condotta sin dalla sua costituzione e che *“questa opposizione [portata avanti dal prof. Francesco PIGNATONE contro l'ing. Ciaravino e il suo modo di gestire la SIRAP - nda] fu superata nel 1990, dopo le minacce mafiose al Presidente della Regione on. Nicolosi, solo con un intervento diretto del Governo regionale, che di fatto “scavalcò” l'ESPI e il suo Presidente, prof. Pignatone”*. Ebbene, anche soprassedendo sul fatto che: a) l'esistenza di un carteggio formale con un certo contenuto nulla dice in ordine alle dinamiche di potere ad esso sottese, b) il fatto che la Regione abbia “scavalcato”

l'ESPI sembrerebbe confermare e non smentire possibili pressioni ricevute dal Presidente della Regione stessa; pare che il profilo sul quale si sono concentrate le difese di Giuseppe PIGNATONE sia tutto sommato molto circostanziato oltre che probabilmente il meno importante tra quelli richiamati dai diversi collaboratori;

In data **30 giugno 2025**, veniva nuovamente escusso Giovanni BRUSCA e riferiva *“ho saputo da Pino Lipari o da Totò RIINA che i Buscemi avevano a disposizione il magistrato PIGNATONE. Si diceva anche che il dott. PIGNATONE fosse stato trattato bene dal BUSCEMI in occasione di un acquisto di un appartamento [...] escludo di riferire per averlo appreso dai mezzi di stampa, anche se sono a conoscenza delle recenti vicissitudini giudiziarie riguardanti “Mafia Appalti”*”.

Si precisa che le dichiarazioni di BRUSCA da ultimo riportate vengono rassegnate per mera completezza, atteso che la progressione dichiarativa sul tema non può che originare fondati dubbi circa l'attendibilità, sullo specifico punto, del collaboratore. Più in generale, il BRUSCA, nel corso dell'atto istruttorio, ha negato fatti e circostanze da lui sempre precedentemente confermati, ammettendoli solo a seguito di specifiche contestazioni; solo dopo tale interazione con l'Ufficio, il medesimo ha fatto riferimento all'acquisto di un immobile effettuato dal dottore PIGNATONE a prezzo di favore, mai menzionato prima.

- **Angelo SIINO**, a questo proposito, lamentava che i fratelli BUSCEMI⁵⁹ non erano mai stati attinti da significative operazioni portate avanti dall'A.G. di Palermo;
- nelle registrazioni del colloquio investigativo SIINO/MELI del 23 giugno 1997 viene profferita la frase seguente: *“Questo veramente, Lipari è stato veramente l'eminenza grigia di tutti questi!! Perché veramente è uno con...un cornutazzu era...non è che ci pare che era...della situazione! L'eminenza grigia erano lui, Nino Buscemi (il costruttore) e Cinà. Cinà l'arrestarono e rimasero loro due...; Buscemi il costruttore che non è...è praticamente quello il famoso discorso di Martelli e compagnia varia... dei Ferruzzi e compagnia! Però non lo hanno toccato mai i cornuti della Procura! picchi???mah! con tutti i pentiti, con tutte le situazioni, con tutte quelle cose perché ...giustamente attaccare Angelo Siino è facile perché praticamente non c'è nessuna situazione!! Siccome là si scantano....questo è il problema!!!;*
- **CANCEMI Salvatore** *“aveva, invero, riferito che in Cosa Nostra era “notorio” che il dott. Pignatone “fosse nelle mani” dell'imprenditore Vincenzo Piazza (uomo d'onore del medesimo mandamento di Boccadifalco di cui Salvatore Buscemi era il capo), il quale - secondo il collaborante - aveva persino donato un appartamento al detto magistrato”;*
- **LI PERA**, nel verbale dell'11.11.92 *“aveva riferito all'A.G. di avere appreso, dal suo legale, che il padre del dott. Pignatone, era il Presidente*

⁵⁹ I predetti imprenditori - ed in particolare **Antonino Buscemi** -, secondo la nota informativa del 20.02.91 (pag. 63 e ss.), erano in rapporti di cointeressenze economiche con Pino Lipari, presso il cui ufficio di Via De Gasperi, a Palermo, era stato notato più volte il Siino che, dal canto suo, risultava avere avuto frequenti contatti telefonici con l'ing. Bini, rappresentante per la Sicilia della **Calcestruzzi s.p.a.** di Raoul Gardini, società - questa - che **possedeva metà del capitale sociale della s.r.l. FINSAVI**, di cui era socio fondatore ed azionista anche il predetto Antonino Buscemi, e che aveva **partecipazioni sociali anche nella CISA di Udine** la quale, secondo le risultanze della indagine del ROS, aveva costituito, per la realizzazione di taluni lavori, delle associazioni temporanee con le imprese di Cataldo Farinella. Sempre la CISA di Udine, secondo quanto riferito dal ROS, risultava far parte, **unitamente alla società TORDIVALLE del dott. Catti**, del consorzio CEMPES, il cui **rappresentante per la Sicilia era l'ing. Zito** e sulle cui utenze erano state svolte numerose delle operazioni di intercettazione telefonica che costituivano l'ossatura della ricostruzione operata dal ROS dei Carabinieri. Nella indagine del 1991, risultavano - quindi - oggetto di indagine anche società ed imprese di **rilevanza nazionale nelle quali i predetti Buscemi, sia pure indirettamente, avevano cointeressenze personali.**

dell'ESPI, ente azionista, unitamente alla FI.ME., della società SIRAP che aveva o avrebbe bandito le venti gare per la realizzazione delle aree attrezzate per il complessivo importo di mille miliardi, gare sulle quali si erano concentrati gli interessi illeciti, anche di natura mafiosa, volti alla loro manipolazione”.

Ebbene, nelle proprie **note difensive del 27 ottobre 2025** (cfr. pagg. 20 ss.), dopo aver lamentato che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia Salvatore CANCEMI e Giovanni BRUSCA sui suoi acquisti immobiliari non gli sarebbero state specificamente indicate tra le fonti di prova (e sarebbero comunque già state valutate dalla A.G. nissena che avrebbe, di seguito, proceduto ad archiviare i procedimenti che ne erano scaturiti), Giuseppe PIGNATONE le passa in disamina, prendendo le mosse da quelle del CANCEMI rispetto al quale precisa (portando a suffragio della propria tesi l'ordinanza del GIP nisseno con la quale il procedimento a suo carico scaturito dalle stesse era stato archiviato) che il collaboratore avrebbe riportato “*notizie integralmente apprese de relato in occasione di un tentativo, fallito, di ottenere da [lui] un trattamento di favore nel processo in cui era imputato e in cui [lui stesso ottenne] la sua condanna*” e che “*il punto di partenza*” del suo narrato sarebbe “*un notorio nell'ambiente di Cosa nostra*” poi smentito.

Sul fatto che, secondo CANCEMI, la copertura del magistrato chiamato in causa avrebbe tenuto indenne il PIAZZA da indagini nei suoi confronti, Giuseppe PIGNATONE precisava che ciò non corrispondeva al vero perché PIAZZA aveva avuto diverse vicissitudini giudiziarie, benché collegate a procedimenti non condotti da lui che, anche volendo, da “*semplice Sostituto della Procura*”, non avrebbe potuto prevenire conseguenze penali di sorta, soprattutto vigente il “*vecchio codice*”, nel quale il Giudice Istruttore aveva ampi poteri tramite i quali avrebbe ben potuto bypassare le iniziative del Pubblico Ministero.

In aggiunta a ciò, l'accusa specifica di CANCEMI in merito all'avvenuto dono di un appartamento risulterebbe clamorosamente smentita dagli accertamenti svolti già nel 1995, rispetto ai quali si osserva che i Pubblici Ministeri dell'epoca avrebbero ben potuto “*acquisire in banca gli assegni pur essendo decorso, ma non da molto, il termine decennale dell'obbligo di conservazione per gli Istituti*”.

La narrazione del CANCEMI sarebbe anche intrinsecamente inattendibile in quanto presupporrebbe che “*un semplice 'uomo d'onore' come Piazza potesse rifiutarsi di dare corso a una richiesta fattagli, oltre che da Ganci, dal suo capomandamento Michelangelo La Barbera e avallata dallo stesso Riina [...] capo assoluto*” di cosa nostra all'epoca dell'episodio, ossia il 1990. Si potrebbe trattare, secondo Giuseppe PIGNATONE, o di una mera vanteria di PIAZZA o, addirittura, di un tentativo dei vertici di cosa nostra di avallare, nei propri seguaci, la convinzione di buoni rapporti dei sodali con la magistratura.

In merito alle dichiarazioni rese da BRUSCA - sempre in forza di quanto rappresentato nelle note sopra richiamate - varrebbero considerazioni analoghe: a) in primo luogo, in quanto egli riferirebbe una circostanza appresa da RIINA Salvatore, senza che fosse chiaro quale fosse la fonte di conoscenza di quest'ultimo, b) in secondo luogo, perché le dichiarazioni di BRUSCA e quelle di CANCEMI non convergono, atteso che quest'ultimo indica un rapporto preferenziale tra i PIGNATONE e PIAZZA in virtù dell'avvenuto dono di un appartamento, mentre il primo sostiene che il magistrato e la sua famiglia fossero nelle mani dei BUSCEMI; inoltre, mentre CANCEMI aveva fatto menzione del fatto

che PIAZZA tenesse sostanzialmente per sé i suoi contatti con PIGNATONE, BRUSCA rivelava che il magistrato era a disposizione di tutta la famiglia di Boccadifalco, senza spiegare le ragioni del legame e senza fare riferimento a donativi di appartamenti. Solo il 30 giugno 2025, dopo che la vicenda era stata ampiamente riportata dalla stampa, BRUSCA aveva fatto riferimento alla donazione di un appartamento.

È assolutamente evidente che nessuna delle considerazioni sopra spese appare in alcun modo dirimente:

- in primo luogo, l'affermazione secondo la quale il dottore PIGNATONE, da semplice sostituto, non avrebbe potuto tenere indenne il PIAZZA da possibili conseguenze penali o di prevenzione (subite, tra l'altro, per come si avrà modo di argomentare, moltissimi anni dopo che il medesimo era stato attenzionato, per la prima volta, dalle forze dell'ordine), ovviamente prova troppo. Soprassedendo per un momento su quanto già precisato in merito al “*clima*” complessivo della Procura di Palermo (anche in ragione dell'immagine restituita all'esterno dal vertice della stessa), la teoria propugnata dall'estensore delle note difensive, se portata alle sue estreme conseguenze, di fatto esclude la percorribilità di qualsivoglia ipotesi di corruzione in atti giudiziari, atteso che ogni Ufficio di Procura ha una sua articolazione, più o meno complessa;
- in secondo luogo, pur concordando con il dottore PIGNATONE in ordine al fatto che sia BRUSCA che CANCEMI riferiscono circostanze apprese de relato (il CANCEMI, tra l'altro, soffermandosi neppure su fatti specifici bensì su un “notorio” dell'ambito di cosa nostra), che, come tali, non costituiscono gravi elementi individualizzanti a carico del magistrato, si deve tuttavia evidenziare che la convinzione che i medesimi esternano sia proprio uno di quegli elementi che hanno contribuito alla sovraesposizione dei dottori FALCONE e BORSELLINO;
- in terzo luogo, non pare vi sia alcun insanabile contrasto tra le dichiarazioni di CANCEMI e quelle di BRUSCA e infatti:
 - i dubbi sulla “*fonte*” delle conoscenze di Totò RIINA (che aveva parlato a BRUSCA dei rapporti del magistrato con i BUSCEMI), esternati dal soggetto che, del tutto fondatamente, lo definisce “*capo assoluto*” di *cosa nostra*, appaiono quantomeno singolari;
 - CANCEMI non aveva affatto fatto dipendere il rapporto preferenziale di PIGNATONE con PIAZZA dall'avvenuta donazione di un appartamento, ma aveva (anche a mente della sintesi che il PIGNATONE medesimo riporta nelle proprie note difensive) affermato che, tra i due, vi fosse siffatta relazione, in forza della quale il costruttore aveva “*persino*” (ma evidentemente non solo) fatto omaggio di un immobile al magistrato;
 - BRUSCA, anche a mente della sintesi che il PIGNATONE medesimo riporta nelle proprie note difensive, non afferma affatto che il magistrato fosse a disposizione dell'intera famiglia di Boccadifalco (a differenza di CANCEMI che aveva parlato di un rapporto preferenziale con il solo PIAZZA), bensì che lui stesso “*ebbe a lamentarsi personalmente con il Riina per il fatto che il Buscemi Antonino non aveva un comportamento corretto con Cosa nostra in quanto sia egli che la famiglia di Boccadifalco “teneva spesso per sé non condividendoli con l'intera organizzazione*

mafiosa soggetti di particolare rilievo, tra questi il giudice Pignatone e nel ramo imprenditoriale Gardini”: ebbene, non vi è chi non veda come il senso letterale di quanto riportato dall’estensore della memoria a pagina 25 ss. della stessa sia diametralmente opposto a quello che si vorrebbe veicolare. Con ogni evidenza, il BRUSCA riferisce, lamentandosene, di un atteggiamento, tipico della famiglia di Boccadifalco e proprio anche di Antonino BUSCEMI, di tenere “*per sé non condividendoli con l’intera organizzazione*” determinati soggetti, tra i quali PIGNATONE; si tratta, in effetti, di doglianze in tutto e per tutto analoghe a quelle che CANCEMI aveva riferito in relazione al rapporto con PIAZZA;

- come sarà più diffusamente argomentato nel prosieguo, i riferimenti fatti dai collaboratori ai rapporti del magistrato con PIAZZA da un lato e con i BUSCEMI dall’altro non danno affatto vita ad un contrasto tra le dichiarazioni di CANCEMI e BRUSCA, atteso che l’uno e gli altri (e con loro BONURA Francesco) potevano considerarsi una realtà economica (e, per come si avrà modo di argomentare in seguito, anche mafiosa – appartenendo allo stesso mandamento - e, più che verosimilmente, massonica) in larga misura unitaria, così come si evince, tra l’altro, dalla compagine societaria della “RAFFAELLO IMMOBILIARE” s.r.l., società dalla quale PIGNATONE aveva acquistato l’immobile nel quale vive tuttora e che era in effetti riferibile sia al soggetto citato da CANCEMI che a quelli menzionati da BRUSCA;
- sul fatto che gli accertamenti svolti abbiano smentito le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non si può in alcun modo convenire: non soltanto, per come si avrà modo di argomentare in seguito, sono stati acclarati rapporti patrimoniali di Giuseppe PIGNATONE sia con i BUSCEMI che con PIAZZA, ma le contiguità del nucleo familiare del magistrato con quest’ultimo soggetto iniziano ben prima dell’acquisto dell’immobile di via Turr, atteso che, come verrà diffusamente esposto nel prosieguo, fin dal 1964, il nucleo familiare di Francesco PIGNATONE, padre di Giuseppe, ha vissuto in un immobile costruito da Rosolino PIAZZA, padre di Vincenzo (cfr. **nota 34/2 del 1 dicembre 2025** della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. dei Carabinieri);
- neppure si può ritenere, per le ragioni che saranno riprese in seguito, che Giuseppe PIGNATONE abbia realmente documentato alcun pagamento.

II. I rapporti di Francesco PIGNATONE, padre di Giuseppe, in territorio nisseno

Tenuto conto del contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che riguardavano non soltanto Giuseppe PIGNATONE ma anche il padre del medesimo, Francesco; e preso atto anche della posizione ricoperta da quest’ultimo in seno all’E.S.P.I, socio di maggioranza della S.I.R.A.P, ente sul quale si erano concentrati gli accertamenti dei Carabinieri in seno alle diverse derivazioni dell’originario procedimento 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo, paiono necessarie le precisazioni che seguono (cfr. **nota 34/2 del 1 dicembre 2025** della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. dei Carabinieri).

Francesco PIGNATONE⁶⁰, nato a **San Cataldo** (CL) il 30.3.1923, è stato eletto alla Camera dei deputati con il Partito della Democrazia Cristiana per due legislature, la prima, dall'8.5.1948 al 24.6.1953 (con 38.442 voti), e la seconda, dal 25.6.53 all'11.6.1958 (con 35.832 voti). Ha ricoperto anche le cariche di Presidente dell'E.R.A.S.⁶¹ e **dell'E.S.P.I.**⁶² (dal 18.12.1968 al 30.10.1992).

Il 25.5.1958 si ricandidava ancora nelle file della Democrazia Cristiana per la terza legislatura (dal 12.6.1958 al 15.5.1963), raccogliendo 32.847 voti, insufficienti, però, per essere rieletto, mentre un altro politico di spicco dell'epoca (che risulterà strettamente legato a Francesco PIGNATONE), **Calogero VOLPE**⁶³, medico chirurgo, all'epoca leader indiscusso della D.C. nissena, proseguiva la propria carriera politica per altre quattro legislature, fino al 1976.

Da accertamenti effettuati presso la Chiesa Madre di San Cataldo (CL), si appurava che Calogero VOLPE, in data 12.11.1947, era stato il testimone di nozze proprio di Francesco PIGNATONE.

Inoltre, all'esito della consultazione degli archivi del Comune di Riesi (CL), emergeva che in data 23.7.1966, Calogero VOLPE era stato il testimone di nozze anche di Antonio DI CRISTINA⁶⁴, già Sindaco (nelle file della D.C.) di Riesi (dal 19.6.1962 al 29.12.1964), indicato quale appartenente a Cosa Nostra, nonché fratello del più noto Giuseppe⁶⁵.

Quest'ultimo risultava formalmente impiegato quale cassiere della Società Chimica Mineraria Sicilia, una derivata dell'E.M.S. (Ente Minerario Siciliano – come si evince dalla lettera di assunzione riportata a pag. 1097 della Relazione Conclusiva della Commissione Parlamentare Antimafia della 6^a), ossia uno dei tre enti economici della Regione Sicilia assieme al già citato E.S.P.I. (Ente Siciliano per la Promozione Industriale) e alla A.Z.A.S.I. (Azienda Asfalti Siciliani).

Il Dr. Paolo BORSELLINO, in qualità di Procuratore della Repubblica di Marsala, nella domanda di autorizzazione a procedere in giudizio che avanzò al Presidente della Camera dei deputati il 23.10.1991 nei confronti dell'Onorevole GUNNELLA Aristide⁶⁶ in ordine al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p. (p.p. 479/91 RGNR), argomentava: *«altro episodio sul quale sembra necessario espletare ogni approfondita indagine è quello riferito da Antonino CALDERONE al giudice istruttore di Palermo, concernente i rapporti tra il GUNNELLA ed il boss mafioso di Riesi Giuseppe DI CRISTINA, che il deputato avrebbe fatto assumere presso un ente pubblico regionale, ricevendone in cambio appoggio elettorale».*

Sulla intraneità di **Antonio DI CRISTINA a Cosa Nostra**, di seguito si riportano le dichiarazioni rese da:

⁶⁰ Francesco PIGNATONE, nato a San Cataldo (CL) il 30.3.1923, deceduto a Palermo il 29.10.2006.

⁶¹ Ente per la Riforma Agraria Siciliana, istituito con Legge Regionale n. 104 del 1950, succedente all'Ente di Colonizzazione del Latifondo Siciliano. Ai sensi dell'art. 45 della citata Legge Regionale, l'ERAS aveva il compito di assistere gli assegnatari di terreni nella progettazione ed esecuzione delle opere di miglioramento fondiario e di promuovere ed organizzare l'attuazione delle provvidenze, anche di natura sociale, intese a migliorare le condizioni di vita degli assegnatari e ad incrementare la produzione, curando in special modo lo sviluppo della meccanizzazione, della industrializzazione e della cooperazione negli acquisti, vendita e trasformazione dei prodotti. Nel 1965 l'E.R.A.S. fu trasformato in Ente di sviluppo agricolo (E.S.A.) con la Legge Regionale n. 21 del 10.8.1965.

⁶² Ente Siciliano per la Promozione Industriale, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, costituito con Legge della Regione Sicilia n. 18 del 7.3.1967, con il concorso di Regione Siciliana, Banco di Sicilia, I.R.F.I.S., Cassa Centrale di Risparmio V.E. (poi Banco di Sicilia), e con lo scopo di promuovere lo sviluppo industriale nella Regione Siciliana, la costituzione e diretta partecipazione a Società per azioni aventi per oggetto l'impianto, l'esercizio di attività industriali ovvero infrastrutture civili, nonché opere ed impianti costituenti coefficienti per l'incremento del turismo, con esclusione di alberghi e di villaggi turistici, la realizzazione di nuove iniziative industriali con il concorso di Enti pubblici e privati imprenditori.

⁶³ Calogero VOLPE, nato a Montedoro (CL) il 15.07.1910, deceduto a Roma il 3.8.1976.

⁶⁴ Antonio DI CRISTINA, nato a Riesi il 10.2.1938, ucciso in un agguato a colpi d'arma da fuoco avvenuto in Riesi (CL) il 7.9.1987.

⁶⁵ Giuseppe DI CRISTINA, nato a Riesi (CL) il 22.4.1933, assassinato a Palermo il 30.5.1978.

⁶⁶ Aristide GUNNELLA, nato a Mazara del Vallo (TP) il 18.3.1931, morto a Palermo il 6.1.2025, già Deputato della Repubblica, Ministro degli Affari Regionali, nonché Segretario Regionale del Partito Repubblicano Italiano in Sicilia. Da accertamenti effettuati presso le banche dati in uso a questa Sezione non risultano a suo carico condanne definitive per il reato di cui all'art. 416 *bis* c.p..

- **CALDERONE Antonino**⁶⁷, nel corso del verbale di interrogatorio reso il 22.6.1987 innanzi ai Dottori Giovanni FALCONE e Gioacchino NATOLI della Procura della Repubblica di Palermo: *«ritornando alla famiglia di RIESI, devo aggiungere che altri uomini d'onore sono: DI CRISTINA Antonio, fratello di Giuseppe, anch'egli da me conosciuto personalmente»*;
- **VARA Ciro**⁶⁸, nel corso del verbale di interrogatorio reso il 22.5.2003 innanzi al Dr. Renato DI NATALE della Procura della Repubblica di Caltanissetta: *«la Famiglia di Riesi è composta da: [...] Gli uomini d'onore deceduti sono: DI CRISTINA Giuseppe, Luigi ANNALORO, DI LETIZIA Salvatore, Salvatore ANELLO, Nunzio ANELLO, GIULIANA Giuseppe, GIULIANA Vincenzo, Salvatore D'ALESSANDRO, GIAMBARRESI Calogero padre, Angelo STUPPIA, Antonio FIANDACA. Gli avvicinati sono: Carlo MARCHESE, Filippo RIGGIO, un certo CAMMARATA, cugino dei CAMMARATA che fa il macellaio a Genova, D'ALESSANDRO Angelo, un certo SALAMONE, zio di D'ALESSANDRO, Giacomo MAURICI e Paolo VITELLO entrambi trapiantati a Genova, Angelo DI CRISTINA, Antonio DI CRISTINA»*.

Nella Relazione Conclusiva del 4.2.1976 della Commissione Parlamentare Antimafia della 6^a Legislatura, a firma, tra gli altri, del Deputato Pio LA TORRE, Calogero VOLPE veniva indicato come estremamente vicino a contesti mafiosi.

Si precisava che lo si poteva definire *“il cervello politico del sistema di potere mafioso in provincia di Caltanissetta”* (pag. 577 della Relazione)

E si evidenziava che *“Mazzarino osò addirittura fare l'apologia della mafia (distinguendola dalla delinquenza) e considerando il mafioso "uomo rispettabile e d'onore" (pag. 670 della Relazione).*

Si faceva, inoltre, menzione del *“sostegno dato alle clientele dell'on. VOLPE durante le varie campagne elettorali e, particolarmente, nelle elezioni comunali del 1958 da parte dell'on. LA LOGGIA, assessore del tempo alla solidarietà sociale e dall'on. LANZA, assessore del tempo ai lavori pubblici”*.

Quest'ultimo, in base a quanto risultante dalla scheda nominativa predisposta dalla Commissione Parlamentare Antimafia della 10^a Legislatura il 23 dicembre 1988, risultava avere legami con personaggi intranei a Cosa Nostra come Giuseppe GENCO RUSSO e Calogero VIZZINI, asseritamente legati anche all'Onorevole Calogero VOLPE che con l'Onorevole Francesco PIGNATONE (*- di essere stato istradato nella carriera politica dall'On.le VOLPE e da GENCO RUSSO Giuseppe*⁶⁹; [...] sarebbe stato presente ad un comizio tenuto dall'On.le PIGNATONE e voluto da don Calò VIZZINI, perché si celebrasse l'ideale e le virtù della mafia-politica – cfr. **pag. 1969 della Scheda sull'Onorevole Rosario LANZA**).

Alcuni collaboratori di giustizia, già a partire dalla fine degli anni '80 quindi anni dopo la morte di Calogero VOLPE avvenuta nel 1976, lo indicavano come vero e proprio *“uomo d'onore”*. Nel merito si riportano le dichiarazioni rese da:

- **CALDERONE Antonino** nel corso del verbale del 26.11.1987, innanzi ai Dottori Giovanni FALCONE e Leonardo GUARNOTTA della Procura della Repubblica di Palermo: *«io ho conosciuto personalmente l'onorevole VOLPE Calogero, il quale mi è stato presentato ritualmente come uomo d'onore da mio fratello, a Caltanissetta, nello studio del predetto*

⁶⁷Antonino CALDERONE, nato a Catania il 24.10.1935.

⁶⁸ Ciro VARA, nato a Valledlunga Pratameno (CL) il 5.7.1949.

⁶⁹ Giuseppe GENCO RUSSO, nato a Mussomeli (CL) il 26.1.1893.

onorevole, dove ci eravamo recati insieme con SANTAPAOLA Salvatore per motivi che allo stato non ricordo di preciso, ma che sicuramente riguardavano qualche raccomandazione»;

- **MESSINA Leonardo**⁷⁰:

- nel corso del verbale del 9.7.1992, innanzi ai Dottori Francesco Paolo GIORDANO, Carmelo PETRALIA e Francesco POLINO della Procura della Repubblica di Caltanissetta: «[...] *Mi risulta che sin da tempi remoti la mafia ha diretto e condizionato il voto o su persone ad essa vicine o addirittura su uomini d'onore che hanno presentato e tutt'ora presentano le loro candidature come ad esempio l'On. VOLPE Calogero, oggi deceduto, appartenente alla famiglia di Montedoro*»;
- nel corso del verbale del 12.1.1993, innanzi ai Dottori Giovanni TINEBRA e Paolo GIORDANO della Procura della Repubblica di Caltanissetta: «*il deputato regionale Bernardo ALAIMO è figlioccio dell'Onorevole Calogero VOLPE, uomo d'onore della famiglia di Montedoro*»

- **DI CARLO Francesco**⁷¹:

- nel corso del verbale del 18.9.1996 reso innanzi al Dr. Domenico GOZZO della Procura della Repubblica di Palermo: «*come già ho riferito nel verbale del 31 luglio 1996, ho conosciuto personalmente od ho saputo da altri uomini d'onore della appartenenza a Cosa Nostra di alcuni avvocati e politici degli anni '60 e '70. Tra questi posso parlare di: Calogero VOLPE, uomo d'onore della Famiglia di Caltanissetta, che mi venne presentato ritualmente non ricordo da chi*»;
- nel corso dell'udienza del 14.6.2006 nell'ambito del p.p. 2/2006 R.G.C.A. nell'aula bunker di Rebibbia: «*non so da dove stati contattati, ma non erano tutti palermitani, anzi possiamo dire era uno catanese, DI CRISTINA era Caltanissetta e c'era uno che abitava a Palermo che era un Onorevole, VOLPE mi sembra, che era un soldato o un consigliere della "famiglia" di Caltanissetta, come "COSA NOSTRA", non so se fosse avvocato, mi sembra avvocato era, ed era il consigliere di DI CRISTINA*».

Benché né DI CRISTINA Giuseppe né DI CRISTINA Antonio risultino avere riportato condanne per reati di mafia, si rammenta che:

- DI CRISTINA Giuseppe moriva in un agguato mafioso occorso a Palermo il 30.5.1978;
- DI CRISTINA Antonio veniva ucciso parimenti in un agguato avvenuto invece a Riesi (CL) il 7.9.1987;

ossia ben prima, quindi, che i collaboratori di giustizia rendessero dichiarazioni nei loro confronti.

DI CRISTINA Giuseppe veniva assassinato la mattina del 30.5.1978, in via Leonardo Da Vinci a Palermo, mentre usciva dal palazzo posto civico 570, davanti al bar⁷² di DI MAGGIO Rosaria⁷³ sito al civico 572 della medesima via.

Ebbene:

⁷⁰ Leonardo MESSINA, nato a San Cataldo (CL) il 22.9.1955.

⁷¹ Francesco DI CARLO, nato ad Altofonte (PA) il 18.2.1941.

⁷² P.IVA 00706820826.

⁷³ Rosaria DI MAGGIO, nata a Palermo il 23.2.1927.

- il civico 570⁷⁴ corrispondeva a un immobile costruito dalla “STRASBURGO IMMOBILIARE” s.r.l., società edile di cui erano soci PIAZZA Giacomo⁷⁵, fratello di PIAZZA Vincenzo,⁷⁶ e il cognato di quest’ultimo, PILLITTERI Salvatore⁷⁷. PIAZZA Vincenzo ed il cognato Aurelio Giovanni CHIOVARO⁷⁸, erano “*uomini d’onore*” della famiglia mafiosa dell’Uditore⁷⁹, in affari con i fratelli “BUSCEMI”, Salvatore ed Antonino, e con Francesco BONURA⁸⁰, cognato di Salvatore BUSCEMI. Infatti, oltre ad alcune società edili, tra le quali l’“IMMOBILIARE RAFFAELLO” spa, i predetti di fatto detenevano il pacchetto di maggioranza delle azioni della “CALCESTRUZZI PALERMO” spa, società poi solo formalmente ceduta alla “CALCESTRUZZI” spa di Ravenna;

- il bar era gestito invece da CIPRIANO Rosario⁸¹ e intestato alla moglie di quest’ultimo, DI MAGGIO Rosaria, sorella del noto DI MAGGIO Rosario⁸², già capo Mandamento di Passo di Rigano e imparentato con INZERILLO Salvatore.

È altresì opportuno ricordare che PIAZZA Vincenzo, **già dal 1973**, anche tramite il cognato CHIOVARO Aurelio⁸³, era “socio” dei fratelli BUSCEMI⁸⁴ e di BONURA Francesco⁸⁵ nelle seguenti società: BILLEMI CALCESTRUZZI S.p.A., GARDENIA S.p.A., CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A., IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A.

L’omicidio di DI CRISTINA, definito nella sentenza del Maxi processo “*il primo atto di apertura di ostilità da parte dei corleonesi contro il gruppo, per così dire, moderato facente capo a Stefano BONTATE*”, dava avvio allo sterminio degli appartenenti alle famiglie INZERILLO e BONTATE da parte dei Corleonesi attuato anche grazie al “tradimento” di loro fidati accoliti.

Tommaso BUSCETTA⁸⁶ nel corso dell’interrogatorio del 3.8.1984, sul punto riferiva: «circa la composizione attuale della “Commissione”, posso dire, anzitutto, che certamente **sono rimasti i capi mandamento che non si sono schierati a favore di BONTATE ed INZERILLO**; si è trattato, in pratica, del solo PIZZUTO Gigino, il quale ha pagato con la vita la sua scelta di campo. Come ho già detto, la reggenza delle famiglie di BONTATE Stefano e INZERILLO Salvatore è stata affidata ad altri (uno dei PULLARA' e LO IACONO Pietro per S. Maria di Gesù e **BUSCEMI Salvatore per Salvatore INZERILLO - Passo di Rigano**; la famiglia di Uditore, invece, è stata affidata a **BONURA Francesco**)».

Nella Ordinanza-Sentenza di rinvio a giudizio relativa al c.d. Maxi-Processo contro ABBATE Giovanni+706, testualmente si afferma (da pag. 743 a pag. 746): «Il 30 maggio 1978 Giuseppe DI CRISTINA venne ucciso. **La sua eliminazione è, forse, il primo atto di apertura di ostilità da parte dei corleonesi contro il gruppo, per così dire, moderato facente capo a Stefano BONTATE.** L’uccisione del DI CRISTINA, infatti, avvenne in contrada “Passo di Rigano” e cioè nel territorio della “famiglia” di Salvatore INZERILLO. Il fatto fece infuriare l’INZERILLO, come ha riferito il BUSCETTA, **trattandosi di un gesto di iattanza dei corleonesi che, fra l’altro, lo metteva nei guai**

⁷⁴ Foglio di mappa 38 particella 2967.

⁷⁵ Giacomo PIAZZA, nato a Palermo il 6.1.1927.

⁷⁶ Vincenzo PIAZZA, nato a Palermo il 19.3.1931.

⁷⁷ Salvatore PILLITTERI, nato a Palermo il 12.4.1925.

⁷⁸ Aurelio Giovanni CHIOVARO, nato a Palermo il 18.9.1927, deceduto in data 5.11.2007.

⁷⁹ Dato accertato giudizialmente solo negli anni ‘90.

⁸⁰ Francesco BONURA, nato a Palermo il 27.3.1942.

⁸¹ Rosario CIPRIANO, nato a Palermo il 20.10.1919.

⁸² Rosario DI MAGGIO, nato a Torretta (PA) il 4.2.1912.

⁸³ Aurelio CHIOVARO, nato a Palermo il 18.9.1927.

⁸⁴ Salvatore e Antonino BUSCEMI.

⁸⁵ Francesco BONURA, nato a Palermo il 27.3.1942.

⁸⁶ Tommaso BUSCETTA, nato a Palermo il 13.7.1929.

con la Polizia, cosa che puntualmente avvenne. **In realtà, come ha rilevato il BUSCETTA, né il BONTATE né, tanto meno, l'INZERILLO avevano alcun motivo per uccidere il DI CRISTINA, e comunque, se avessero voluto farlo, avrebbero potuto attirarlo in un tranello approfittando dell'amicizia che li legava e, quindi, farlo scomparire dopo averlo ucciso. Non si vede perché, dunque, l'INZERILLO avrebbe dovuto sconsideratamente uccidere il DI CRISTINA nel proprio territorio così additando a tutti - e alla polizia in particolare - la sua responsabilità. Il vero è che l'eliminazione del DI CRISTINA costituisce il primo passo di un lucido piano, attuato con feroce determinazione dai corleonesi, per eliminare, ad uno ad uno, tutti i più potenti alleati di Stefano BONTATE, di modo che la programmata eliminazione dello stesso BONTATE non avrebbe scatenato reazioni di sorta e l'errore di Stefano BONTATE, in questa tragica partita a scacchi, è stato proprio di non avere capito in tempo il perverso piano dei suoi avversari. Queste premesse erano necessarie per valutare l'importanza delle dichiarazioni di Giuseppe DI CRISTINA, per certi aspetti più incisive di quelle dello stesso BUSCETTA, e per appropriarsi di una corretta "chiave di lettura" delle dichiarazioni stesse. È indubbio, infatti, che il DI CRISTINA, essendosi reso conto, ormai, che i corleonesi ne avevano decretato la fine, aveva inteso rivelare, informalmente, ai CC il ruolo degli stessi in seno a "Cosa Nostra" [...]**».

Mentre, con riferimento al BONURA Francesco, sempre nel provvedimento in parola, si afferma (da pag. 4516 a pag. 4524): «il BONURA è stato indicato da Tommaso BUSCETTA e Salvatore CONTORNO quale capo della Famiglia mafiosa di Uditore, carica alla quale sarebbe assunto dopo la scomparsa di Giuseppe INZERILLO, di cui il BONURA era il vice. Ha riferito, in particolare, il BUSCETTA che l'INZERILLO gli parlava del BONURA come "uomo valoroso", il che stava a significare che era un killer [...] Ebbene, la risposta la fornisce oggi BUSCETTA, il quale ha indicato il BONURA quale "uomo valoroso" e cioè "killer". Il BONURA quindi partecipa, o comunque interviene personalmente, nell'esecuzione del duplice omicidio [di tali CHIAZZESE e DOMINICI, ndr], per dare ancora una volta prova delle proprie "valentia" e "abilità" e, quindi, per rafforzare ulteriormente il suo prestigio il seno alla famiglia mafiosa di cui, da poco tempo, era il capo per essere succeduto a Giuseppe INZERILLO. Il BUSCETTA, infatti, dopo avere riferito che, per quanto riguarda la composizione della "Commissione", certamente, dopo la uccisione di BONTATE ed INZERILLO, erano rimasti i capi mandamento che non si erano schierati a favore di questi ultimi, ha precisato che la reggenza delle famiglie BONTATE ed INZERILLO era stata affidata ad altri, ed in particolare ad uno dei PULLARA' e a Pietro LO JACONO per S. Maria di Gesù, a Salvatore BUSCEMI per Passo di Rigano, ed a Francesco BONURA per quanto riguardava la Famiglia di Uditore. Il BUSCETTA, pur ignorando se costoro facessero parte della "Commissione", ha tuttavia precisato che il sistema della reggenza di alcune famiglie (fatto del tutto nuovo per "Cosa Nostra") era stato dettato dalla necessità di assicurare il funzionamento delle famiglie maggiormente colpite dalla guerra di mafia; **guerra che aveva, con le numerose uccisioni, sconvolto l'assetto delle stesse. In tali casi la "Commissione" aveva posto provvisoriamente a capo di alcune famiglie tra cui, come si è visto, quella di Uditore, alcuni uomini di propria fiducia, e cioè graditi ai "Corleonesi", se non addirittura dagli stessi imposti (vol.124 f.98). Da ciò discende che il BONURA, in quanto nominato reggente della famiglia di Uditore, era certamente personaggio vicino ai Corleonesi**; il che induce a ritenere fondato quanto riferito dagli organi investigativi nel rapporto giudiziario del 13 luglio 1982, secondo cui il BONURA Salvatore, socio nella "Calcestruzzi Palermo" s.p.a., era stato tra coloro che avevano, insieme a MONTALTO Salvatore, tradito il clan degli INZERILLO, cui in precedenza appartenevano, ed in seno al quale

*erano molto vicini a Salvatore INZERILLO. Non è infatti senza significato che, a seguito della scomparsa di INZERILLO Giuseppe e della uccisione di INZERILLO Salvatore, i cui autori sono stati indicati da BUSCETTA nei "Corleonesi", sia stata affidata proprio al BUSCEMI e al BONURA la reggenza rispettivamente delle Famiglie di Passo di Rigano e di Uditore. Che il BONURA poi abbia avuto parte attiva nel piano, volto alla eliminazione fisica degli aderenti alle due potenti famiglie mafiose dei BONTATE e degli INZERILLO, ed in particolare nella uccisione del DI MAGGIO Calogero e dell'INZERILLO Santo, è evidenziato dal fatto che costoro scomparvero dopo avere partecipato ad un incontro di chiarimento, avvenuto il 26 maggio 1981, all'interno della "Calcestruzzi Palermo" s.p.a. (di cui il BONURA è socio), e dove i due si erano recati, portando con se' una valigia piena di dollari, e nel tentativo di sanare la frattura determinatasi tra le organizzazioni mafiose palermitane. A seguito di tale soppressione, molti aderenti al clan degli INZERILLO (tranne il BONURA ed il BUSCEMI, che pur facevano parte di tale "Famiglia") si allontanarono da Palermo diretti negli Stati Uniti. Quanto sopra ha, peraltro, trovato un concreto riscontro nell'ambito delle indagini relative all'omicidio di INZERILLO Salvatore; dalle intercettazioni telefoniche, infatti, disposte in quel contesto, è emerso che l'ing. Ignazio LO PRESTI (scomparso in quanto vittima di "lupara bianca") nell'informare della grave situazione venutasi a determinare nel palermitano tale "Roberto", (poi identificato in Tommaso BUSCETTA) che telefonava dal Brasile, lasciava intendere che l'INZERILLO Santo doveva essere stato ucciso (v. rapp. giudiz. del 13 luglio 1982, f.30 e 31) - (vol.1} f.90) ed ha altresì trovato ulteriore riscontro nella uccisione di INZERILLO Pietro (fratello di Salvatore), avvenuta negli U.S.A. la circostanza che il BONURA, pur in presenza di un chiaro disegno volto, come si è detto, alla eliminazione fisica degli adepti al clan INZERILLO, non abbia ritenuto di allontanarsi da Palermo per sfuggire ad una eventuale eliminazione, ma addirittura sia stato designato quale reggente della Famiglia di Uditore, costituisce la riprova più evidente del fatto che lo stesso, alleatosi con i "Corleonesi", **abbia fatto parte di quel gruppo di traditori che, profittando della fiducia delle vittime, fondata sulla appartenenza allo stesso clan, procedette alla attuazione del piano di sterminio di quanti erano rimasti fedeli alle famiglie BONTATE ed INZERILLO, e di coloro che comunque potevano rappresentare un pericolo per il nuovo equilibrio che si andava realizzando. Contro l'imputato sono stati emessi l'ordine di cattura del 26/7/1982 e i mandati di cattura del 17/8/1982 e del 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 c.p. e 75 della Legge n.685 del 1975. Interrogato dal P.M., il BONURA ha negato di conoscere sia Salvatore INZERILLO che i componenti della famiglia DI MAGGIO; circostanza questa ultima che appare certamente poco credibile, considerato che la "Calcestruzzi s.p.a." di cui, come si è detto, il BONURA è socio, gravita nella zona di Bellolampo, ove notoriamente la suddetta famiglia DI MAGGIO esercitava la propria sfera di influenza».***

Sull'omicidio di Giuseppe DI CRISTINA, CALDERONE Antonino riferiva notizie di prima mano apprese direttamente dal fratello Giuseppe⁸⁷.

Infatti, il collaboratore affermava che, la notte prima del delitto, DI CRISTINA Giuseppe aveva dimorato al primo piano di un appartamento messo a disposizione da INZERILLO Salvatore, unitamente ai catanesi CALDERONE Giuseppe, FERLITO Alfio⁸⁸ e ROMEO Francesco⁸⁹. Riferiva poi che la zona ove è ubicato l'immobile ricadeva sotto il Mandamento mafioso di Passo di Rigano -

⁸⁷ Giuseppe CALDERONE, nato a Catania l'11.1.1925.

⁸⁸ Alfio FERLITO, nato a Catania l'8.8.1946.

⁸⁹ Francesco ROMEO, nato a Messina il 9.1.1940.

Famiglia Uditore - all'epoca dei fatti comandato da INZERILLO Salvatore, il quale aveva da poco sostituito lo zio DI MAGGIO Rosario⁹⁰.

Il medesimo CALDERONE Antonino forniva infine numerosi particolari, peraltro riscontrati, sia con riguardo all'immobile da egli attribuito a PIAZZA Vincenzo, sia alla dinamica del delitto e alle sue inevitabili conseguenze. In particolare, dichiarava che:

- **l'immobile** era di proprietà del costruttore **PIAZZA Vincenzo**;
- **PIAZZA Vincenzo era descritto come molto legato ad INZERILLO Salvatore**;
- lo stesso immobile era stato messo a disposizione anche dello stesso CALDERONE Antonino da INZERILLO Salvatore almeno fino al 1977, nel periodo in cui egli aveva dimorato a Palermo;
- prima dell'omicidio di DI CRISTINA Giuseppe, lo stesso CALDERONE Antonino vi aveva vissuto insieme alla moglie a titolo gratuito, avendo stipulato una semplice "scrittura privata" con PIAZZA Vincenzo;
- una volta che CALDERONE Antonino aveva lasciato l'immobile, l'appartamento di PIAZZA Vincenzo era rimasto a disposizione per le necessità dei catanesi;
- CALDERONE Giuseppe e FERLITO Alfio, sentiti gli spari dalla finestra del primo piano, si affacciavano ed assistevano alla parte conclusiva dell'agguato;
- nonostante il parere contrario di "Nitto" SANTAPAOLA⁹¹, CALDERONE Antonino era andato a Palermo a supporto del fratello, contattando BONTATE Giovanni⁹².
- il pomeriggio del giorno successivo, 31 maggio 1978, si teneva una riunione della Commissione Provinciale di Cosa Nostra nella proprietà della "Favarella" di GRECO Michele⁹³;
- nell'occasione INZERILLO Salvatore chiedeva di sapere chi avesse assassinato DI CRISTINA Giuseppe nel suo territorio, circostanza che avrebbe inevitabilmente attirato l'attenzione delle Forze dell'Ordine.

Nel corso del suo interrogatorio del **2.12.2025** (cfr. pagg. **14** ss. della trascrizione), Giuseppe PIGNATONE riferiva di aver visto Calogero VOLPE "*da bambino, forse*" e di non aver mai sentito "*associare PIAZZA a VOLPE... peraltro PIAZZA sono di Palermo, VOLPE era di Caltanissetta*".

III. I rapporti accertati tra Francesco e Giuseppe PIGNATONE e PIAZZA Vincenzo, BONURA Francesco, BUSCEMI Salvatore e BUSCEMI Antonino.

Oltre a quanto già sopra argomentato, occorre ora soffermarsi sugli ulteriori accertamenti svolti con riguardo alla figura di Francesco PIGNATONE, come detto padre del dott. Giuseppe PIGNATONE (cfr. **nota 34/2 del 1 dicembre 2025** della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. dei Carabinieri).

Francesco PIGNATONE, originario della provincia nissena, si trasferiva con il proprio nucleo familiare (la moglie Isabella DI STEFANO⁹⁴ ed i tre figli Giuseppe, Gianfranco⁹⁵ e Roberto⁹⁶) da Caltanissetta a Palermo in data 21.11.1964 andando a risiedere in via Uditore 7/C, luogo ove

⁹⁰ La madre di Salvatore INZERILLO, Giuseppa DI MAGGIO, era la sorella di Rosario DI MAGGIO.

⁹¹ Benedetto SANTAPAOLA, nato a Catania il 4.6.1938.

⁹² Giovanni BONTATE, nato a Palermo il 6.10.1946.

⁹³ Michele GRECO, nato a Palermo il 2.5.1924.

⁹⁴ Isabella DI STEFANO, nata a Castrofilippo (AG) il 9.7.1924, deceduta in data 16.1.2013.

⁹⁵ Gianfranco PIGNATONE, nato a Palermo il 12.7.1951.

⁹⁶ Roberto PIGNATONE, nato a Roma il 13.5.1958.

dimorerà per 16 anni dal 1964 al 1980. Dal fascicolo “P” in possesso dell’Arma Territoriale però, si ricavava un precedente passaggio di sei mesi circa a Palermo e successivo rientro a Caltanissetta - dal 12.10.1962 all’1.4.1963 – con dimora in via Passaggio dei Poeti n. 17, scala 8.

Lo stabile di via Uditore n. 7/C è un immobile costruito da Rosolino PIAZZA⁹⁷ (padre dei sopra citati Rosa e Vincenzo) - come si evince a pag. 4 dell’atto di vendita redatto con Francesco PIGNATONE, nel quale si legge in capo al PIAZZA “*che ha la piena proprietà, disponibilità e possesso dell’immobile alienato con giusto titolo e buona fede e specificamente per costruzione diretta*” - sull’area acquistata da Antonino DE GAETANO⁹⁸ - con atto del 10.5.1949 n. 10010 – e da Caterina MORELLO, Maria MORELLO, Lidia MORELLO, Giovanbattista MORELLO, Michele MORELLO e Concetta NISI con atto del 19.5.1961 nr. 14545.

Dalla scheda famiglia dell’anagrafe comunale, la famiglia di Rosolino PIAZZA veniva censita in via Uditore n. 7/C a partire dall’anno 1961 proveniente da via Badia n. 113.

In questo immobile nel tempo, oltre al sopra citato Rosolino PIAZZA, hanno risieduto il di lui fratello Vincenzo⁹⁹ e le figlie Gaetana¹⁰⁰ e Rosa sposata dal 3.6.1965 con Aurelio Giovanni CHIOVARO¹⁰¹. I figli maschi di Rosolino PIAZZA, Vincenzo e Giacomo¹⁰², al momento dell’arrivo dei PIGNATONE a Palermo - 1964 - avevano già lasciato il nucleo familiare originario come emerge dalla consultazione degli archivi dell’anagrafe comunale:

- **Vincenzo PIAZZA**, in data 10.9.1959, dopo il matrimonio con Maria Angela PARISI, traferiva la propria residenza anagrafica in via Cruillas n. 219, per poi trasferirsi definitivamente in viale Strasburgo n. 168, il successivo 24.9.1980;

- **Giacomo PIAZZA**, in data 7.1.1960, dopo il matrimonio con Giuseppa BARONE¹⁰³, trasferiva la propria residenza anagrafica in via del Quarnaro n. 11, nel medesimo palazzo nel quale hanno poi vissuto Antonino BUSCEMI¹⁰⁴ ed Ernesto DI FRESCO¹⁰⁵.

L’immobile di via Uditore n. 7/C, la cui toponomastica non è mutata negli anni, questo è attestato sul foglio di mappa 49 particella 447 del comune di Palermo, composto da 14 appartamenti divisi su 7 piani.

4 appartamenti dislocati al V° ed al VI° risultavano di pertinenza dei nuclei familiari di Francesco PIGNATONE e di prossimi congiunti del medesimo.

Come vedremo - direttamente o tramite la moglie Isabella DI STEFANO e la sorella Dina PIGNATONE¹⁰⁶ (*trasferitasi alla via Uditore n. 7 in data 5.5.1972.*) -.

Per quanto concerne i 2 appartamenti al V° piano:

- **uno** era stato acquistato da **Dina PIGNATONE**, sorella di Francesco, con il coniuge Filippo ROCCARO¹⁰⁷: dagli accertamenti anagrafici svolti emerge che Dina PIGNATONE ha trasferito la residenza in via Uditore 7, il 5.5.1972, mentre la famiglia del fratello Francesco veniva censita a quell’indirizzo sin dal 1961;

⁹⁷ Rosolino PIAZZA, nato a Palermo il 24.5.1905, deceduto in data 18.5.1985.

⁹⁸ Antonino DE GAETANO, nato a Bronte (CT) il 25.3.1908, deceduto in data 14.12.1971.

⁹⁹ Vincenzo PIAZZA, nato a Palermo il 15.9.1902, deceduto in data 29.8.1979, fratello di PIAZZA Rosolino.

¹⁰⁰ Gaetana PIAZZA, nata a Palermo il 10.7.1935, deceduta in data 14.9.2020.

¹⁰¹ Aurelio Giovanni CHIOVARO, nato a Palermo il 18.9.1927, deceduto in data 5.11.2007.

¹⁰² Giacomo PIAZZA, nato a Palermo il 6.1.1927, deceduto in data 18.8.2021.

¹⁰³ Giuseppa BARONE, nata a Palermo il 22.2.1939.

¹⁰⁴ Antonino BUSCEMI, nato a Palermo il 28.7.1946, deceduto in data 1.2.2004.

¹⁰⁵ Ernesto DI FRESCO, nato a Palermo il 29.11.1929, deceduto in data 16.11.2002.

¹⁰⁶ Dina PIGNATONE, nata a San Cataldo (CL) l’1.1.1921, deceduta in data 19.2.1998.

¹⁰⁷ Filippo ROCCARO, nato a San Cataldo (CL) 17.12.1910, deceduto in data 31.1.2005.

- **l'altro** era pervenuto ad **Isabella DI STEFANO**, moglie di Francesco PIGNATONE, in eredità il 14.10.1974, dopo la morte della sorella Amalia DI STEFANO¹⁰⁸. Quest'ultima lo aveva a sua volta acquistato nel 1970 da Gianna BARDI¹⁰⁹ e Tosca PANGONI¹¹⁰.

I due appartamenti al **VI°** piano e un **locale di sgombero** venivano acquistati da Francesco PIGNATONE direttamente da Rosolino PIAZZA, con atto del 7.8.1964, per la somma di 9 milioni di lire.

Ebbene, nel corso dell'interrogatorio del **9.7.2025** (cfr. pagg. **75** ss. della trascrizione) Giuseppe PIGNATONE ha affermato che la decisione di acquistare l'immobile di via Uditore è da mettere in correlazione con "*ragioni familiari*" atteso che la sorella di sua padre, Dina appunto, si era trasferita da San Cataldo a Palermo "*per fare studiare i figli all'università [...] e non aveva i soldi per comprare in zone migliori*", ragion per cui, "*per poter essere vicini con la sorella di [suo padre]*", anche il nucleo familiare di quest'ultimo aveva acquistato in quella zona della città. Nel corso, poi, dell'interrogatorio del **2.12.2025** (cfr. pagg. **10** ss.), Giuseppe PIGNATONE aveva inoltre aggiunto che "*[loro, ossia lui e tutto il nucleo familiare di suo padre – nda – stavano] in una zona molto migliore – anche in quel caso della città – perché [loro stavano]... [loro], cioè [suo] padre, [sua] madre e i ter figli in una, ehm... si chiama passaggio dei poeti che è praticamente all'incrocio fra via Notarbartolo e via libertà*" e avevano scelto "*di abbandonare*" detta abitazione per un "*problema di prezzo perché l'interesse [loro] era di consentire alla sorella di [suo] padre [...] che si era trasferita dal paese originario, cioè San Cataldo [...] a Palermo*". Detta ricostruzione apparirebbe contraddetta dagli accertamenti anagrafici svolti, atteso che, anche soprassedendo sul fatto che, tra il periodo di Passaggio dei poeti e quello di via Uditore, vi è un "*rientro*" in territorio di Caltanissetta, Dina PIGNATONE sembrerebbe essersi trasferita a Palermo, e segnatamente in via Uditore, quasi dieci anni dopo il fratello Francesco.

Gli appartamenti dello stabile di Via Uditore 7/C, già tutti di proprietà di Rosolino PIAZZA, erano occupati come di seguito indicato:

1. piano I° sinistro, vi risiedeva Vincenzo PIAZZA¹¹¹ (**fratello di Rosolino**) con la moglie Domenica CALÒ¹¹²; attualmente è di proprietà degli eredi Rosaria CAVALLARO¹¹³, Valentina PIAZZA¹¹⁴ e Giuseppe PIAZZA¹¹⁵;

piano I° destro, vi abitava **Rosolino PIAZZA** con la moglie Elena MAZZARA¹¹⁶ ed i figli; attualmente è di proprietà dei coniugi Marcello FRANCESCUTTI¹¹⁷ e Francesca BONANNO¹¹⁸;

2. piano II° sinistro, vi risiedeva la figlia di Rosolino PIAZZA, Gaetana PIAZZA; attualmente di proprietà dei coniugi Girolamo ONORATO¹¹⁹ e Raffaella LO VERSO¹²⁰;

piano II° destro, vi risiedeva la figlia di Rosolino PIAZZA, Rosa PIAZZA che vi abitava unitamente al marito **Aurelio Giovanni CHIOVARO**; è attualmente di proprietà di Maria Anna PUGLISI¹²¹;

¹⁰⁸ Amalia DI STEFANO, nata a Castrofilippo (AG) il 22.10.1918.

¹⁰⁹ Gianna BARDI, nata a Trieste (TS) il 23.02.1940.

¹¹⁰ Tosca PANGONI, nata a Trieste (TS) il 28.04.1911.

¹¹¹ Vincenzo PIAZZA, nato a Palermo il 15.9.1902, fratello di PIAZZA Rosolino.

¹¹² Domenica CALÒ nata a Palermo il 21.2.1904.

¹¹³ Rosaria CAVALLARO nata a Palermo il 14.1.1950, vedova di PIAZZA Francesco nato a Palermo il 4.6.1943, deceduto in data 12.11.2008.

¹¹⁴ Valentina PIAZZA nata a Palermo il 14.2.1975.

¹¹⁵ Giuseppe PIAZZA nato a Palermo il 19.9.1977.

¹¹⁶ Elena MAZZARA nata a Palermo l'1.4.1907.

¹¹⁷ Marcello FRANCESCUTTI nato a Palermo il 6.5.1961.

¹¹⁸ Francesca BONANNO nata a Palermo il 22.9.1962.

¹¹⁹ Girolamo ONORATO nato a Palermo il 24.1.1963.

¹²⁰ Raffaella LO VERSO nata a Palermo il 25.1.1964.

¹²¹ Maria Anna PUGLISI nata a Petralia Sottana (PA) il 6.4.1993.

3. piano III° sinistro, acquistato da Elena LO BUE¹²²; attualmente è di proprietà di Elisabetta MIDOLO¹²³;
 piano III° destro, attualmente ancora di proprietà di Rosolino PIAZZA;
4. piano IV° destro, acquistato da Gilda QUARTUCCIO¹²⁴; attualmente di proprietà dei coniugi Vincenzo INCANDELA¹²⁵ e Enrica TERESI¹²⁶;
 piano IV° sinistro, già di proprietà di Rosolino PIAZZA e ceduto alla figlia Gaetana PIAZZA; è attualmente di proprietà della figlia di quest'ultima Luciana BELLINA¹²⁷;
5. piano V° destro, acquistato da ROCCARO Filippo e dalla moglie Dina PIGNATONE, sorella di Francesco PIGNATONE; è attualmente di proprietà dei figli della donna, Angela ROCCARO¹²⁸ e Giuseppe ROCCARO¹²⁹;
 piano V° sinistro, acquistato Amalia DI STEFANO sorella di Isabella DI STEFANO, moglie di Francesco PIGNATONE, che aveva acquistato l'immobile nel 1970 da Gianna BARDI e Tosca PANGONI; è attualmente di proprietà di Rita ORLANDO¹³⁰;
6. piano VI° sinistro, acquistato da Francesco PIGNATONE che vi abitava; è attualmente di proprietà della nipote di quest'ultimo Angela ROCCARO¹³¹ e del marito Antonino SPOSITO¹³²;
 piano VI° destro, acquistato da Francesco PIGNATONE; è attualmente di proprietà del nipote di quest'ultimo Giuseppe ROCCARO¹³³;
7. piano VII° sinistro, acquistato dai coniugi Alessandro COSTA¹³⁴ e Sofia PLAJA¹³⁵; è attualmente di proprietà di Chang LIU¹³⁶;
piano VII° destro, acquistato da Margherita MAZZARA CITARDA¹³⁷; attualmente di proprietà dei coniugi Dario ORLANDO¹³⁸ e Maria Concetta TERESI¹³⁹.

Pertanto, al momento dell'acquisto da parte di Francesco PIGNATONE nel 1964, nell'immobile di via Uditore 7/c, dagli accertamenti anagrafici, erano residenti:

- **PIAZZA Rosolino (padre di PIAZZA Vincenzo) I° piano destro;**
- **PIAZZA Gaetana (sorella di PIAZZA Vincenzo e moglie di BELLINA Giacinto¹⁴⁰) II° piano sinistro;**
- **PIAZZA Rosa (sorella di PIAZZA Vincenzo e moglie di CHIOVARO Aurelio Giovanni) II° piano destro;**
- **PIAZZA Vincenzo (fratello di PIAZZA Rosolino e zio di PIAZZA Vincenzo cl. 31) I° piano sinistro.**

¹²² Elena LO BUE nata a Palermo il 6.2.1898, deceduta in data 2.4.1978.

¹²³ Elisabetta MIDOLO nata a Palermo il 22.7.1963.

¹²⁴ Gilda QUARTUCCIO nata ad Udine il 14.1.1926.

¹²⁵ Vincenzo INCANDELA nato a Palermo il 2.12.1986.

¹²⁶ Enrica TERESI nata a Palermo il 10.2.1987.

¹²⁷ Luciana BELLINA nata a Palermo il 18.7.1964.

¹²⁸ ROCCARO Angela nata a San Cataldo (CL) il 15.11.1949.

¹²⁹ ROCCARO Giuseppe nato a San Cataldo (CL) il 12.2.1952.

¹³⁰ ORLANDO Rita nata a Palermo il 14.5.1959.

¹³¹ ROCCARO Angela nata a San Cataldo (CL) il 15.11.1949.

¹³² SPOSITO Antonino nato a Palermo il 22.4.1950.

¹³³ ROCCARO Giuseppe nato a San Cataldo (CL) il 12.2.1952.

¹³⁴ COSTA Alessandro nato a Palermo l'1.9.1911, deceduto in data 3.7.1992.

¹³⁵ PLAJA Sofia nata a Milano l'11.10.1915, deceduta in data 26.7.2007.

¹³⁶ LIU Chang nato in Cina il 5.8.1994.

¹³⁷ MAZZARA CITARDA Margherita nata a Palermo il 29.7.1927, deceduta in data 5.7.2012.

¹³⁸ ORLANDO Dario nato a Palermo il 26.3.1955.

¹³⁹ TERESI Maria Concetta nata a Palermo il 7.7.1951.

¹⁴⁰ BELLINA Giacinto nato a Palermo il 10.2.1924, deceduto in data 25.1.1992.

Solo 4 dei 14 appartamenti dello stabile erano occupati da soggetti diversi da appartenenti alle famiglie PIGNATONE o PIAZZA.

In data 1.11.1996 i Carabinieri della Stazione Uditore alla ricerca del latitante¹⁴¹ Aurelio Giovanni CHIOVARO eseguirono una perquisizione in Via Uditore 7/C luogo ove risultava residente ed estendevano l'attività anche agli appartamenti occupati dai suoi prossimi congiunti.

Nella circostanza i militari accertavano altresì la presenza in detto stabile al quinto piano di Dina PIGNATONE e del marito Filippo ROCCARO mentre al sesto dei loro figli Angela (appartamento a sinistra) e Giuseppe (appartamento a destra).

Per quanto concerne i locali commerciali al piano terra¹⁴², sub 18 e 20, già di proprietà di Rosolino PIAZZA, sono attualmente intestati a suoi eredi¹⁴³, mentre il sub 21 ed il sub 5, anch'essi già di proprietà di Rosolino PIAZZA, allo stato sono rispettivamente intestati ai coniugi Leonardo SCIBILIA¹⁴⁴ - Maria DELMONTI¹⁴⁵ ed a Giovanna GAMBINO¹⁴⁶.

Nel 1976, Giuseppe PIGNATONE, a seguito del matrimonio, si trasferiva in via Vincenzo Di Marco n. 8.

Successivamente ed in tempi diversi, i PIGNATONE Francesco e i figli si trasferivano in immobili dislocati in via Stefano Turr n. 38, secondo la tempistica che segue:

- PIGNATONE **Giuseppe** in data **4.3.1980** (trasferendosi da via Vincenzo Di Marco n. 8);
- PIGNATONE **Gianfranco** in data **3.4.1980**;
- PIGNATONE **Francesco**, la coniuge DI STEFANO Isabella ed il figlio PIGNATONE Roberto in data **2.05.1980**.

Le unità immobiliari di cui trattasi venivano acquistate dalla "IMMOBILIARE RAFFAELLO" spa, società riconducibile a **Salvatore BUSCEMI**¹⁴⁷, **Francesco BONURA**¹⁴⁸ e **Rosa PIAZZA**¹⁴⁹ sorella di Vincenzo¹⁵⁰.

Ebbene, il più volte citato Vincenzo PIAZZA, suo cognato Aurelio Giovanni CHIOVARO, i fratelli BUSCEMI Salvatore ed Antonino e Francesco BONURA sono stati, negli anni, tutti condannati per associazione mafiosa con pene definitive, ma solo Salvatore BUSCEMI e Francesco BONURA prima del 1992.

Vincenzo PIAZZA ed il cognato Aurelio Giovanni CHIOVARO, erano "*uomini d'onore*" della famiglia mafiosa dell'Uditore¹⁵¹, in affari con i fratelli BUSCEMI Salvatore ed Antonino e con Francesco BONURA, cognato di Salvatore BUSCEMI (BUSCEMI Salvatore e BONURA Francesco hanno infatti sposato due sorelle, ossia rispettivamente PATTI Gandolfi e PATTI Salvatrice Maria).

¹⁴¹ CHIOVARO era destinatario di una misura cautelare per violazione dell'art. 416 bis cp, fatti per i quali verrà assolto con Sentenza del 23.03.1998.

¹⁴² Numeri civici 7/A, 7/B, 7/D e 7/E.

¹⁴³ In particolare, il sub 18 ed il sub 20 sono intestati a PIAZZA Angelo nato a Palermo l'1.2.1964, PIAZZA Massimiliano nato a Palermo l'1.9.1969, PIAZZA Rosolino nato a Palermo il 12.1.1961, BELLINA Luciana nata a Palermo il 18.7.1964, PIAZZA Alessandra nata a Palermo il 3.2.1968, PIAZZA Elena nata a Palermo il 16.8.1960, PIAZZA Francesca nata a Palermo il 22.7.1964, PIAZZA Rosolino nato a Palermo il 9.5.1966 e PIAZZA Rosa nata a Palermo il 7.1.1929.

¹⁴⁴ Leonardo SCIBILIA nato a Palermo il 24.2.1940.

¹⁴⁵ Maria Giovanna DELMONTI nata a Palermo il 29.11.1942.

¹⁴⁶ Giovanna GAMBINO nata a Palermo il 31.7.1960.

¹⁴⁷ Salvatore BUSCEMI nato a Palermo il 28.5.1938, deceduto in data 26.7.2009.

¹⁴⁸ Francesco BONURA nato a Palermo il 27.3.1942.

¹⁴⁹ Rosa PIAZZA nata a Palermo il 7.1.1929, deceduta.

¹⁵⁰ Vincenzo PIAZZA nato a Palermo il 19.3.1931, deceduto in data 15.4.2010.

¹⁵¹ Dato accertato giudizialmente solo negli anni '90.

Infatti:

- oltre ad alcune società edili, tra le quali ricordiamo la “**IMMOBILIARE RAFFAELLO**” spa, sulla quale si tornerà più diffusamente nel prosieguo;

- i fratelli **BUSCEMI** e **CHIOVARO** di fatto detenevano il pacchetto di maggioranza delle azioni della “**CALCESTRUZZI PALERMO**” spa, società poi solo formalmente ceduta alla “**CALCESTRUZZI**” spa di Ravenna (cfr., tra l’altro, nota 17.9.1991 della 2^ Sezione del GICO di Palermo presente nel fascicolo del p.p. 2289/92 R.G.N.R.Mod.21, riunito al **3589/1991 R.G.N.R.Mod.21** della Procura di Palermo cui risulta allegata la nota n.840/UG/GICO/2^ del 26.3.1991);

Altro elemento che legava **Vincenzo PIAZZA**, **Francesco BONURA** e **Salvatore BUSCEMI** era la comune l’appartenenza alla massoneria.

Al riguardo **Angelo SIINO**¹⁵² nel corso dell’udienza del 4.2.1999¹⁵³ - tenutasi presso l’aula *bunker* di Rebibbia a Roma - riferiva di averli introdotti nella loggia “Dante Alighieri” che rispondeva all’“obbedienza” romana di Palazzo Giustiniani.

Cfr. pag. 3 e 4 verbale udienza del 4.2.1999:

OMISSIS

PM: Lei già ha riferito, si occupava di piccoli appalti

AS: Io debbo ridire no, assolutamente, non è che mi occupavo, **mi occupavo di grandi appalti**

PM: Già prima di Lima?

AS: Sì, certo, prima di Lima, si ricordi nel ‘72, nel 1972 con il signor Antonino Buscemi orma **tristemente famoso con suo fratello**

PM: Vuol dire....

AS: **Antonino Buscemi** diciamo, l’intelligenza della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, con suo fratello Salvatore, che era il capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, e con Franco Bonura, io praticamente sbancai tutti gli appalti della Sicilia, (incomprensibile), c’erano le cordate dei catanesi, io presi allora le cose così, ero veramente un genio per quello che riguardava gli appalti, il malvagio, però dottore mi creda, non c’era altro modo, né di prendere i lavori, né di altra situazione se non aveva uno, se non era organizzato con i politici e dopo con i mafiosi, questo era il discorso, nessuna cosa sfuggiva a questa logica

PM: Questo Franco Bonura, vuole dire chi è?

AS: **Franco Bonura** è, è praticamente il cognato di Salvatore Buscemi perché hanno sposato due sorelle

PM: Anche lui uomo d’onore?

AS: Le sorelle infatti, sì, è uomo d’onore ed era capo della famiglia mafiosa di, non di Passo di Rigano, aspetti, di Uditore, era capo della famiglia mafiosa di Uditore, **li ho fatti scrivere io alla massoneria, presentati io, eravamo fratelli alla loggia Dante Alighieri, la loggia dante Alighieri era ad oriente di Palermo, della Massoneria di palazzo Giustiniani, e praticamente li avevo fatti scrivere io a Salvatore Buscemi, Franco Bonura e a Enzo Piazza.**

PM: Enzo Piazza?

¹⁵² Angelo SIINO, nato a San Giuseppe Jato (PA) il 25.3.1944, deceduto in data 31.7.2021. Per l’adesione di Angelo SIINO alla massoneria, vedasi verbale del 14.7.1997.

¹⁵³ Processo contro “Carmelo Canale + altri”, p. p. n. 4888/1996 R.G.N.R. - DDA - Procura della Repubblica Palermo.

AS: *Il famoso costruttore, che era il costruttore che allora andava per la maggiore, a Palermo, poi ho avuto, cominciai ad avere rapporti conflittuali con questi personaggi, soprattutto con Nino Buscemi che era una persona di una arroganza, proprio di una arroganza senza limiti, era un cosiddetto “suvirchiusu”, detto alla siciliana, e praticamente ho avuto rapporti conflittuali con questa persona, che sono uscito di questa società, e continuai a gestire l’impresa mia, personale, ed anche ad aiutare quella di mio padre e praticamente sono stato sempre, ho avuto sempre dei buoni lavori*

OMISSIS

Con riferimento all’adesione alla massoneria di Aurelio Giovanni **CHIOVARO** nel corso dell’interrogatorio del 15.02.2000 riportato pag. 57 del provvedimento cautelare n. 4502/98 R.G.N.R. mod. 21 della Procura della Repubblica di Palermo e n. 3993 /99 R.G.G.I.P. del 2.5.2000 Angelo SIINO riferiva:

OMISSIS

A.S.: *Sentito il nome di CHIOVARO Aurelio, posso dire che nei primi anni ‘70 ho conosciuto una persona che si chiama Gianni CHIOVARO, il quale era socio con Salvatore BUSCEMI e Franco BONURA nella gestione della cava sita in contrada Billiemi ed in una società di autotrasporti lì CHIOVARO partecipava spesso a riunioni nelle quali si dirimevano questioni e problemi di ordine mafioso.*

*Mi consta che il **CHIOVARO** abbia avuto rapporti con Enzo PIAZZA, in particolare per il trasporto di inerti. Enzo PIAZZA intendeva farlo affiliare alla loggia Dante Alighieri della massoneria, loggia alla quale entrambi facevamo parte. lì CHIOVARO aveva rapporti anche con Giovanni BINI, con il quale ho avuto modo di vederlo insieme ”.*

OMISSIS

Anche il collaboratore di giustizia **Gioacchino PENNINO**¹⁵⁴, nel verbale del 10.2.1998 aveva modo di parlare di: “un certo BUSCEMI”. Infatti, nel ripercorrere le vicende della loggia “P2” in Sicilia, esponeva quanto di sua conoscenza in relazione al c.d. “TERZO ORIENTE” che definiva: *“una super loggia coperta blindata nel senso che dell’esistenza della stessa si sapeva all’esterno poco o niente e ciò per volere dei vertici”*, collegando le dimissioni del già Gran Maestro del G.O.I.¹⁵⁵, Giuliano DI BERNARDO¹⁵⁶ a ragioni estremamente gravi: *“il DI BERNARDO giustificava le proprie dimissioni dalla massoneria di Palazzo Giustiniani in relazione a presunti progetti stragisti che egli riconduceva ad alcuni settori deviati della Massoneria di Palazzo Giustiniani di concerto con Cosa Nostra”*. PENNINO nel fare l’elenco degli appartenenti al “TERZO ORIENTE” indicava anche: “**un certo BUSCEMI, definito un pezzo grosso**” (cfr. nota 34/2 del 1 dicembre 2025 della Sezione Anticrimine di Caltanissetta del R.O.S. dei Carabinieri).

A proposito dei rapporti dei PIGNATONE con i succitati imprenditori, i fratelli Vincenzo e Giacomo PIAZZA, i fratelli Salvatore ed Antonino BUSCEMI, Aurelio Giovanni CHIOVARO (cognato di Vincenzo PIAZZA) e Francesco BONURA (cognato di Salvatore BUSCEMI), nell’ambito del p. p.

¹⁵⁴ Gioacchino PENNINO, nato a Palermo l’1.3.1938.

¹⁵⁵ Grande Oriente d’Italia.

¹⁵⁶ Giuliano DI BERNARDO, nato a Penne (PE) l’1.3.1939.

n. 9165/2024 R.G.N.R.Mod. 21 della D.D.A. di Palermo, veniva intercettata in data 22.10.2024 (prog. 93 decreto 1995/2024 e 1996/2024 R.Int.), una conversazione ambientale nel corso della quale Francesco BONURA conversando con Vito RIGGIO¹⁵⁷, a seguito di uno spunto fornito dal proprio interlocutore, asseriva: *“a PIGNATONE gli abbiamo venduto le case, fare e dire, cioè c’è..., ma che...che cazzo c’entr...”*, aggiungendo di avere avuto un rapporto di confidenza con Isabella DI STEFANO (madre di Giuseppe PIGNATONE): *“ma io mi ricordo la madre di PIGNATONE, ...inc...mi metteva a braccetto: “andiamo a vedere qua...andiamo a...!”*.”

Il riferimento alla conoscenza con la famiglia PIGNATONE assume particolare rilievo poiché, come sopra riportato, Francesco BONURA non ha mai risieduto negli stessi stabili nei quali nel tempo la famiglia PIGNATONE ha dimorato (via Uditore 7/C e via Stefano Turr 38) sebbene fino al 1969 abbia avuto la residenza nei pressi e cioè in Via Uditore 16; pertanto è logico ipotizzare che il tramite attraverso il quale la famiglia PIGNATONE è entrata in rapporti con Francesco BONURA (e quindi con i fratelli BUSCEMI), sia stata la famiglia PIAZZA.

Nel prosieguo il dialogo Francesco BONURA riferendosi sempre agli immobili acquistati dai PIGNATONE: *“e se ne sono comprate proprietà da PIAZZA, da noi...ma proprio un mare!... oltre l’appartamento che aveva PIGNATONE c’ha magazzini, c’ha uffici, ha tante cose!”* indicando anche gli appartamenti della zona “Malaspina”: *“noo! Eh...a Malaspina!”*, riferendosi a quelli ubicati in via Stefano Turr.

In questo frangente, peraltro, ricordava che anche un altro magistrato – di cui non ricordava il nome ma identificabile del Dr. Guido LO FORTE in quanto indicato quale Procuratore di Messina - aveva acquistato un immobile: *“allora gliel’ho venduto a lui e all’altro, quello secco, come si chiama... altri rapporti... diciamo! E questo fu Procuratore a Messina fino a pochi anni fa...”*.

Stralcio trascrizione prog. 93 del 22.10.2024 dalle ore 11:06 (pagg. 7-8)

OMISSIS

<i>RIGGIO Vito:</i>	<i>lui e PIGNATONE..., inc.... chi ci doveva parlare con PIGNATONE...?</i>
<i>BONURA Francesco:</i>	<i>a PIGNATONE gli abbiamo venduto le case, fare e dire, cioè c’è..., ma che...che cazzo c’entr...</i>
<i>RIGGIO Vito:</i>	<i>va be, ma a me pure l’hai venduta la casa! Che vieni a dire? Cioè (ride n.d.r.)</i>
<i>BONURA Francesco:</i>	<i>la mamm...</i>
<i>RIGGIO Vito:</i>	<i>Ma io lo dico sempre...</i>
<i>BONURA Francesco:</i>	<i>ma io mi ricordo la madre di PIGNATONE, ...inc...mi metteva a braccetto: “andiamo a vedere qua...andiamo a...!”</i>
<i>RIGGIO Vito:</i>	<i>si, si, signora...</i>
<i>BONURA Francesco:</i>	<i>e che può sapere... che, posso parlare?</i>
<i>RIGGIO Vito:</i>	<i>certo!</i>
<i>BONURA Francesco:</i>	<i>quanti milioni si sono fottuti i PIGNATONE quando fu del... partito di MILAZZO...</i>

¹⁵⁷ Vito RIGGIO, nato a Barrafranca (EN) l’11.06.1947. Ex parlamentare della DC ed ex Presidente dell’ENAC. Dal 2023 a luglio 2025 Amministratore delegato GESAP.

RIGGIO Vito: *e lo so! Non lo so io?*
BONURA Francesco: *lui era il segretario*
RIGGIO Vito: *...inc...suo padre!*

OMISSIS

BONURA Francesco: *e se ne sono comprate proprietà da PIAZZA, da noi...ma proprio un mare!*
RIGGIO Vito: *(ride n.d.r.)*
BONURA Francesco: *qua, oltre la Piazza... oltre l'appartamento che aveva PIGNATONE c'ha magazzini, c'ha uffici, ha tante cose!*
RIGGIO Vito: *però diciamo, i ragazzi sono...*
BONURA Francesco: *allora gliel'ho venduto a lui e all'altro, quello secco, come si chiama...*

OMISSIS

BONURA Francesco: *altri rapporti... diciamo! E questo fu Procuratore a Messina fino a pochi anni fa...*
RIGGIO Vito: *ah... si ho capito chi è! Sì! Era pure uno...si si si*
BONURA Francesco: *e a lui...tutti e due glieli ho venduti qua...*
RIGGIO Vito: *ma qua dove? Qua... da me*
BONURA Francesco: *noo! Eh... a Malaspina!*
RIGGIO Vito: *ah... Malaspina!*

OMISSIS

Orbene, in merito ai rapporti economici tra Giuseppe PIGNATONE e l'immobiliare Raffaello si riporta quanto segue (cfr. nota **0448367** del 30.07.2024 del G.I.C.O. della Guardia di Finanza).

La **IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A.** (con sede a Palermo, in via Catania n. 146) è una società riconducibile, sin dalla sua costituzione in data 11/10/1976, alle famiglie **PIAZZA – BUSCEMI – BONURA**; il capitale sociale, pari a 1 milione di vecchie lire, era così suddiviso:

- **BONURA Francesco**, con una quota pari al 20%;
- **BUSCEMI Salvatore**, con una quota pari al 20% (cognato di BONURA Francesco);
- **PIAZZA Vincenzo**, nato a Palermo il 19.03.1931, con una quota pari al 45%;
- **PIAZZA Rosa**, nata a Palermo il 07.01.1929, con una quota pari al 15% (sorella di PIAZZA Vincenzo).

Quando veniva avviata l'attività di intercettazione nell'ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, la **IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A.** (il cui capitale sociale, nel frattempo, era giunto a 2.300.000.000 di lire), risultava ancora saldamente nelle mani delle famiglie **PIAZZA – BUSCEMI – BONURA** (titolari di quote di partecipazione); e, ancorché la carica di amministratore

risultasse ricoperta da **CAROLLA Giuseppe**¹⁵⁸ (succeduto nel 1986 a **SCARAFIA Claudio**¹⁵⁹), dalle intercettazioni telefoniche emergeva una vivace attività lavorativa del **BONURA Francesco** negli uffici della società.

Sono, infatti, diverse le conversazioni nelle quali **BONURA Francesco** invita i suoi interlocutori a raggiungerlo in Via Catania (ove insiste la sede della **IMMOBILIARE RAFFAELLO**) ovvero a contattarlo all'utenza fissa n. **091-347090**¹⁶⁰, intestata già dal 12.04.1988 alla società.

Le quote azionarie ed il compendio aziendale dell'**IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.a.**, nel tempo, sono stati oggetto di provvedimenti cautelari reali in materia di Misure Patrimoniali, fino alla **confisca definitiva del 2007** decisa dalla Corte di Cassazione con provvedimenti del **6 marzo 2007** e del **12 dicembre 2007**, al termine di un lungo *iter* processuale¹⁶¹ che ha avuto inizio nel 1985, con gli accertamenti patrimoniali espletati nei confronti di:

¹⁵⁸ Giuseppe CAROLLA, nato a Benevento il 18.03.1939.

¹⁵⁹ Claudio SCARAFIA, nato a Messina il 19.08.1949, C.F. SCRC49M19F158O, attualmente residente via Terraglio 36 a Mogliano Veneto (TV) ed all'epoca delle attività tecniche esperite nell'ambito del P.P. 3589/91, residente a Palermo, Via Mariano D'Amelio 46, usuario dell'utenza telefonica **091-362974** - uomo di fiducia della famiglia **BONURA-BUSCEMI** di cui si è argomentato nell'annotazione preliminare n. 0320936/24 del 30.05.2024, cui si fa seguito.

¹⁶⁰ Utenza nella disponibilità del **BONURA Francesco** ancorché mai sottoposta ad intercettazioni telefoniche nell'ambito del proc. pen. 3589/91.

¹⁶¹ In particolare, con riferimento alla **IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A.**:

- il 09 luglio 1985 venivano sottoposte a sequestro dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento n. **91/85 R.M.P** le quote di **BUSCEMI Salvatore**;
- il 19 novembre 1985 venivano sottoposte a sequestro nell'ambito dei procedimenti n. **196/85 R.M.P** e n. **210/85 R.M.P** rispettivamente le quote di **BONURA Francesco** e **PIAZZA Vincenzo**;
- l'11 aprile 1986, con provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n. **91/85 R.M.P**, veniva ordinata la **confisca** delle quote riconducibili a **BUSCEMI Salvatore**;
- il 20 maggio 1986, con provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, nell'ambito del procedimento n. **210/85 R.M.P**, veniva ordinata la confisca delle quote riconducibili a **PIAZZA Vincenzo**;
- il 26 aprile 1988, la Corte d'Appello di Palermo revocava il sequestro e la confisca delle quote riconducibili a **PIAZZA Vincenzo**;
- il 19 giugno 1990, sempre la Corte d'Appello di Palermo revocava il sequestro e la confisca delle quote riconducibili a **BUSCEMI Salvatore** (con provv. n. 123/86) e **BONURA Francesco**.

A seguito della revoca dei sequestri e confische di cui sopra:

- il 19.10.1991, **BUSCEMI Salvatore** trasferiva la propria partecipazione azionaria alla moglie **PATTI Gandolfa** ed ai fratelli **BUSCEMI Giuseppe** e **Antonino**;
- il 30.12.1991, **BONURA Francesco** trasferiva le proprie azioni alla moglie **PATTI Salvatrice Maria**, ed ai fratelli **BONURA Giovanni** e **Giuseppe**;
- il 09.07.1993 il **PIAZZA Vincenzo** cedeva le proprie quote alla **CARAVAGGIO S.p.a.**, p.Iva 02407010822; società riconducibile alla figlia **PIAZZA Elena** ed alla moglie **PARISI Maria Angela**.

Ed ancora, la predetta società immobiliare è risultata in amministrazione giudiziaria per sei mesi a seguito di decreto di sequestro nr. **92/94 RMP** del 06.02.1995 emesso dal Tribunale di Palermo.

In data 16.02.1996 il Tribunale di Palermo disponeva il sequestro della quota di pertinenza di **PIAZZA Rosa**, nell'ambito del proc. n. **240/95 RMP**.

Con successivo decreto nr. **125/98** del 07.07.1998 il Tribunale di Palermo ordinava il sequestro del capitale sociale riconducibile a **BUSCEMI Antonino**, **BUSCEMI Giuseppe**, **PATTI Gandolfa**, **PATTI Salvatrice Maria**, **BONURA Giovanni** e **BONURA Giuseppe** e del complesso dei beni aziendali nonché dei beni immobili venduti a soggetti appartenenti alle famiglie **BUSCEMI** e **BONURA**.

In data 03.03.2005, ancora una volta la Corte d'Appello di Palermo – Sez. V[^] Penale e per le Misure di Prevenzione, decidendo nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 71/98, 72/98 e 163/99 RRMP, sulle impugnazioni proposte da **Vincenzo PIAZZA**, revocava la **confisca** e disponeva il **dissequestro dei beni della società Immobiliare**.

In data 10.04.2006 la Corte d'Appello di Palermo – Sez. V[^] Penale e per le Misure di Prevenzione integrava i decreti nn. 71/98, 72/98 e 163/99 RRMP, emessi il 03.03.2005, e la Corte di Cassazione, con provvedimento del **06.03.2007**, confermava la confisca definitiva delle quote sociali in capo alla **CARAVAGGIO S.p.a.** e **PIAZZA Rosa**.

Nel contempo, in data 21.07.2006, sempre la stessa Sezione della Corte d'Appello di Palermo confermava il decreto del **15.05.2002** e la Corte di Cassazione con provvedimento del **12.12.2007**, disponeva la confisca definitiva del compendio aziendale e delle restanti quote sociali in testa a **BUSCEMI Antonino**, **PATTI Salvatrice Maria**, **PATTI Gandolfa**, **BONURA Giuseppe**, **BONURA Giovanni** e **BUSCEMI Giuseppe**.

- **BUSCEMI Salvatore**, nell'ambito del proc. n. 91/85 R.M.P. del Tribunale di Palermo – Sezione M.P.;
- **BONURA Francesco**, nell'ambito del proc. n. 196/85 R.M.P. del Tribunale di Palermo – Sezione M.P. (*e successivamente ambito proc. n. 143/2006 R.M.P.*),
- **PIAZZA Vincenzo**, nell'ambito del proc. n. 210/85 R.M.P. del Tribunale di Palermo – Sezione M.P.

Dagli accertamenti sviluppati, sono altresì emersi i rapporti tra **PIAZZA Vincenzo** e il noto **Pietro TORRETTA**¹⁶², soggetto per anni al vertice della *famiglia* mafiosa dell'Uditore¹⁶³, fratello della madre¹⁶⁴ di Francesco BONURA.

Il primo atto giudiziario nel quale si rivelano dei riferimenti alle succitate cointeressenze risale addirittura all'8.5.1965, allorquando il Giudice Istruttore Cesare TERRANOVA, nella Sentenza di rinvio a giudizio dell'indagine "PIETRO TORRETTA+120" – collegata alla prima guerra di mafia – argomentando in particolare sull'influenza esercitata da quest'ultimo nella borgata dell'Uditore, lo legava all'imprenditore edile Vincenzo PIAZZA, il quale gli aveva venduto degli immobili ubicati in via Lo Monaco Ciaccio n. 6, via perpendicolare alla citata via Uditore.

Cfr. pag. 81 Sentenza di rinvio a giudizio dell'8 maggio 1965 del Giudice Cesare TERRANOVA:

[...]

“Torretta è legato da buoni rapporti di amicizia con il costruttore edile Vincenzo Piazza, venditore degli immobili urbani da lui acquistati per il prezzo dichiarato di £ 10.800.000, il quale Piazza, per strana coincidenza è proprio l'imprenditore che ha esplicato, con particolare intensità, la sua attività nella zona dell'Uditore”

[...]

Lo stesso Vincenzo PIAZZA veniva sottoposto ad attenzioni investigative da parte dei Carabinieri di Palermo sin dall'aprile 1971, allorquando, esattamente in data 30.4.1971, veniva prodotta una nota informativa, di cui si sconoscono gli estremi, ritrovata allegata alla relazione della Commissione Antimafia – VIII Legislatura (pagg. 947 e ss.)

Il dato, comunque, era già in parte emerso nel corso dell'audizione dello stesso Giudice Cesare TERRANOVA alla Commissione Antimafia in data 22.4.1964 quando – pur con le restrizioni legate alle indagini in corso – ci si soffermava sulla speculazione edilizia messa in atto dalla criminalità organizzata palermitana, la quale aveva la necessità di riciclare i proventi del narcotraffico attraverso dei prestanome.

Così riferiva il Giudice Cesare TERRANOVA in merito al *modus operandi* in particolare della *famiglia* mafiosa dell'Uditore.

Cfr. pag. 4 dichiarazioni Giudice Cesare TERRANOVA del 22 aprile 1964:

[...]

¹⁶² TORRETTA Pietro nato a Palermo il 14.11.1912, deceduto in data 3.10.1975.

¹⁶³ Fino alla data della sua morte, 3.10.1975

¹⁶⁴ TORRETTA Giuseppa, nata a Palermo il 5.12.1910, sorella di Pietro.

“Come ho già detto, tra le attività della mafia più frequenti vi sono: traffico di stupefacenti, contrabbando dei tabacchi, controllo dei mercati e controllo di determinate aree edilizie”

[...]

“Non è facile stabilirlo perché, se si fosse stabilito, si sarebbe proceduto. Certo, ottengono licenze o direttamente o più normalmente attraverso interposta persona”

[...]

Cfr. pag. 9 dichiarazioni Giudice Cesare TERRANOVA del 22 aprile 1964:

[...]

“Nell'uno e nell'altro modo. O in una forma che apparentemente si potrebbe definire lecita, cioè attraverso il prestanome, la moglie, il cognato, il cugino eccetera, il quale ottiene la licenza oppure mediante costituzione di società più o meno gradite dall'altro socio, o infine personalmente, quando, per i precedenti penali, ci sia la possibilità di farlo”

[...]

Successivamente, l'audizione si concentrava proprio su Vincenzo PIAZZA e, dopo avere fatto menzione dei succitati immobili di via Lo Monaco Ciaccio abitati da Pietro TORRETTA, il Giudice Cesare TERRANOVA spiegava che proprio “PIAZZA” era divenuto oggetto delle sue indagini, quale imprenditore che monopolizzava i lavori edili all'Uditore e a Passo di Rigano:

Cfr. pag. 10 dichiarazioni Giudice Cesare TERRANOVA del 22 aprile 1964:

[...]

“È proprietario di due appartamenti e anche di un'autorimessa e di un magazzino in via Lo Monaco Ciaccio.

Gli appartamenti sono al primo piano, l'autorimessa e il magazzino al pianterreno”

[...]

“L'argomento della nota da lei letta ha formato oggetto di indagini da me svolte, delle quali non posso dire oltre. Il Di Piazza ha costruito moltissimo, sia nella zona Uditore, sia a Passo di Rigano”

[...]

Ancora, nella **“Relazione di minoranza dei deputati LA TORRE, BENEDETTI, MALAGUGINI e dei senatori ADAMOLI, CHIAROMONTE, LUGNANO, MAFFIOLETTI nonché del deputato TERRANOVA”**, datata **04.02.1976** (VI Legislatura) della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia, si legge testualmente *“I documenti dei Carabinieri offrono un quando impressionante del rapporto fra alcune imprese (Vassallo, Piazza, Moncada, eccetera) e alcuni capimafia (Torretta, Nicola Di Trapani, Buscemi) e amministratori comunali di Palermo, come Ciacimino, Di Fresco, Pergolizzi e Matta.*

[...]

*Per quanto riguarda specificamente il **Piazza**, nel Doc. 951, agli atti della Commissione, di legge che egli: «... dà avvio all'attività edile che lo pone in contatto diretto con il noto capomafia Torretta Pietro e con Bonura Salvatore, che in primis approntano i loro capitali.*

Nacque così, come è notorio nella borgata Uditore, il connubio Piazza-Torretta- Bonura, che diede l'avvio alla realizzazione di svariati edifici, anche se sotto le mentite spoglie della ditta individuale intestata al solo Piazza Vincenzo.

Infatti, l'impresa Piazza Vincenzo risulta iscritta alla locale Camera del commercio in data 6 novembre 1961, al n. 40335 n/ 35394 n., con attività dichiarata: «Costruzioni edili e stradali» con sede in Via Lo Monaco Ciaccio n.6, Uditore, attuale domicilio di Pietro Torretta».

Era, dunque, evidente che le figure di **PIAZZA Vincenzo** e dei soci **BONURA Francesco** e **BUSCEMI Salvatore**, fossero, già al tempo, accostate alla criminalità organizzata.

BUSCEMI Antonino, in data **23.9.1981**, veniva interessato da comunicazione giudiziaria a firma del Dr. FALCONE, perché indiziato di traffico di sostanze stupefacenti (processo FAVARA Francesco + altri).

Il Tribunale di Palermo - Sezione Misure di Prevenzione - con decreto n. 121/85 del 07.02.1986, gli applicava la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. per anni due, ritenendolo persona socialmente pericolosa, in quanto indiziata di appartenenza ad associazioni criminose di stampo mafioso. Nel provvedimento venivano posti in risalto gli stretti rapporti con BONURA Francesco, nipote quest'ultimo del noto boss dell'Uditore TORRETTA Pietro. Il BONURA è inoltre cognato di BUSCEMI Salvatore, fratello di Antonino. I noti collaboratori BUSCETTA e CONTORNO indicavano BONURA Francesco¹⁶⁵ capo della famiglia di Uditore, BUSCEMI Salvatore capo di quella di Passo di Rigano. Il decreto 121/85 riporta che *«entrambi sarebbero assurti a tale carica dopo l'uccisione di Salvatore INZERILLO, già boss di Passo Di Rigano e la sistematica eliminazione di quanti gravitavano nel suo entourage, eliminazione alla quale avrebbero contribuito gli stessi BONURA e BUSCEMI».*

In merito a quanto sopra, Giuseppe PIGNATONE:

- nella **Memoria del 19.12.2024** (pagg. 47 ss.): richiama il contenuto della richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 1415/1994 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta (scaturito dalle dichiarazioni rese da Salvatore CANCEMI sul suo conto) e del pedissequo decreto, provvedimenti a mente dei quali *“è doveroso evidenziare che il Piazza e gli altri suoi soci divennero noti agli organi di p.g., come indiziati mafiosi, solamente a seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e cioè dopo il 1984 a distanza, quindi, di circa cinque anni dall'acquisto”*; precisa di aver letto la Relazione di minoranza del 1976 *“solo molti anni dopo, forse quanto [era] entrato a far parte del pool antimafia”*. Invero, nel corso del suo interrogatorio del 23 gennaio 1995, reso nell'ambito del procedimento penale n.1415/1994 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta, egli aveva dichiarato, tra l'altro, *“...so anche per ragione del mio lavoro che PIAZZA Vincenzo è stato sottoposto ad indagini intorno al 1976 se mal non ricordo per fatti di mafia e che il relativo procedimento fu archiviato dal Giudice Istruttore dott. FALCONE...”* (cfr. **allegato 4** alla nota prot. **0448367 del 30.07.2024** del G.I.C.O. di Caltanissetta). In effetti, gli atti, sia giudiziari che di provenienza della Commissione Antimafia, antecedenti al 1978, nei quali si fa menzione di PIAZZA, dei BUSCEMI e di BONURA sono plurimi. Considerata l'entità dell'investimento che il nucleo familiare

¹⁶⁵ Francesco BONURA, nato a Palermo il 27.3.1942.

PIGNATONE si apprestava a fare acquistando dalla “IMMOBILIARE Raffaello”, tenuto conto che (per stessa ammissione del dottore PIGNATONE – cfr. note difensive del 27.10.2025) l’entità dell’investimento costituiva una delle possibili ragioni di un eventuale trattamento di favore, valutata, infine, la peculiare posizione, non soltanto di Giuseppe, ma anche di Francesco e Gianfranco PIGNATONE, ci si sarebbe aspettati una più attenta verifica delle persone dei venditori, soprattutto se, come era (a detta del magistrato) prassi in quegli anni, ci si apprestava a siglare un contratto nel quale il valore dichiarato degli immobili acquistati era, in effetti, fittizio, circostanza che consentiva al venditore di porre in essere un’evasione fiscale.

- nella **Memoria del 13.02.1995** rivenuta agli atti del procedimento penale n. **1415/1994 R.G.N.R.Mod.21** della Procura della Repubblica di Caltanissetta, Giuseppe PIGNATONE aveva sostenuto:

- “ [...] Le trattative per l’acquisto ebbero luogo con l’amministratore della “Raffaello”, BUSCEMI Salvatore, al quale corrispondemmo altresì i vari ratei del prezzo; il PIAZZA - che avevamo saputo essere tra gli azionisti della società - si limitò a presentarci al BUSCEMI come suoi vecchi clienti (tali erano, in realtà, i miei genitori), dato che egli, a quanto disse, partecipava finanziariamente alla società senza occuparsi della sua gestione” e che “sia nel 1978 (al momento della stipula del preliminare) sia nel 1980 (al momento della stipula dell’atto pubblico), tanto il Piazza quanto i suoi soci Francesco Bonura e Salvatore Buscemi non solo non erano coinvolti in alcun processo di criminalità organizzata (vedi infra, sub D e E), ma erano anzi considerati persone assolutamente insospettabili”. Nel corso dell’**interrogatorio del 9.07.2025** (cfr. pagg. 76 ss. della trascrizione), Giuseppe PIGNATONE, commentando la conversazione tra BONURA e RIGGIO sopra riportata, affermava “*allora mia madre, bonanima, era una persona cordiale [...] nella mia famiglia chi si è sempre occupata delle cose della famiglia, non è mai stato mio padre, è sempre stato mia madre*” e ancora “*Dopodiché mia madre, per il suo carattere, io non me lo ricordo, ma che possa prendere sotto il braccio un BONURA o chiunque altro, lo escludo conosce... avendo conosciuto per tanti anni, decenni, mia madre, però di avere una cordialità di rapporti con quello che ci vendeva l’appartamento, che poi di fatto in cantiere stava principalmente BONURA, PIAZZA non c’era mai, BUSCEMI spuntò per l’atto o poco più [...]*”, circostanza, quest’ultima, mai menzionata in precedenza; valgono, ovviamente, le considerazioni spese al punto che precede.

Aggiunge, ancora, Giuseppe PIGNATONE che “*A riprova di ciò basta considerare che in quello stesso periodo di tempo anche il collega dr. Guido LO FORTE ha acquistato dalla Immobiliare Raffaello, nello stesso palazzo di via Turr 38, un appartamento dove tuttora abita*”. Ebbene, Guido LO FORTE, sentito in data **9 settembre 2025** (cfr.pagg. 2 ss. della trascrizione) riferiva di rammentare di essere giunto autonomamente all’individuazione di un immobile che, per puro caso, era sito nello stesso stabile di quello ove tutta la famiglia PIGNATONE aveva effettuato un massivo investimento (“*no, non mi diede un suggerimento il dottore PIGNATONE, autonomamente io sta [...] è un caso, perché io abitavo allora, ehm... in, in via D’Amelio [...] esattamente nell’edificio che è stato, purtroppo, poi teatro della strage... ehm, desideravo acquistare un... un appartamento più vicino al Tribunale*”). Giuseppe PIGNATONE, invece, nel

proprio interrogatorio del **9 luglio 2025** riferiva di ricordare (cfr.pagg.79 ss.) che all'individuazione dell'immobile erano giunti lui e sua madre, aggiungendo (pagg. 84 ss.) che, indubbiamente, all'epoca, lui e il collega LO FORTE erano molto uniti e, avendo entrambi *"il problema di trovare casa"*, certamente avevano discusso tra loro delle opzioni che, di volta in volta, visionavano e *"cer... quando [aveva] fatto il compromesso glielo [aveva] detto"*, ma non sapeva, però precisare se l'acquisto effettuato da LO FORTE fosse antecedente, concomitante o successivo al suo anche se il *"compromesso [stipulato dalla sua famiglia – nda] è certamente uno dei primissimi"*. Invero, considerato che il ricordo del dottore LO FORTE era certamente fallace su alcuni aspetti essenziali della vicenda (esemplificativamente, egli rammentava di aver pagato l'immobile con assegni – cfr. pagg.4 ss. della trascrizione – benché dall'atto vergato da *"notaio di [sua] fiducia"* risulti un pagamento in contanti – cfr. pagg. 37 ss. nota prot. **0448367 del 30.07.2024** del G.I.C.O. di Palermo), le dichiarazioni rese da Giuseppe PIGNATONE consentono sicuramente di affermare che non si può escludere che il collega sia addivenuto all'individuazione dell'immobile di via Turr proprio tramite lui stesso, che era il soggetto il cui nucleo familiare aveva già avuto contatti con uno degli azionisti della *"IMMOBILIARE Raffaello"*.

Nell'articolare le sue difese, Giuseppe PIGNATONE prosegue sostenendo che *"A ulteriore riprova di quanto affermato sulla assoluta insospettabilità, a quell'epoca, del PIAZZA, posso far presente che ancora alcuni anni dopo proprio dal PIAZZA ebbe a prendere in locazione un appartamento, dove andò ad abitare, il dr. Giovanni FALCONE, mentre –se non sbaglio- altri suoi familiari acquistarono un altro appartamento in quello stesso stabile"*. Invero, le circostanze in buona parte non corrispondono al vero, in quanto (cfr. pagg. 32 ss. nota prot. **0448367 del 30.07.2024** del G.I.C.O. di Palermo):

- a. il dott. Giovanni FALCONE aveva stipulato, in data 01.08.1982, con la **"IMMOBILIARE LUSSEMBURGO S.p.A."** un contratto di *"locazione non finanziaria di fabbricato"* per la durata di anni 4. La società (costituita il 09.03.1970 e che variava la propria denominazione il 27.10.1978 da *"MA.PI. S.p.A."* in *"IMMOBILIARE LUSSEMBURGO S.p.A."*) era rappresentata legalmente da **PILLITTERI Salvatore**, sino al 01.01.1985. Quest'ultimo è stato coniugato con **PARISI Grazia**, sorella di **Maria Angela PARISI**, quest'ultima coniuge di **PIAZZA Vincenzo**;
 - b. la suocera di Giovanni FALCONE, **D'ALEO Carmela**, aveva, in data 19.01.1984, stipulato con MASTROSIMONE Maria Bernadette un contratto di locazione relativo ad un immobile sito in Via Notarbartolo 23 che la citata MASTROSIMONE aveva, a sua volta, acquistato dalla **"IMMOBILIARE LUSSEMBURGO S.p.A."** in data 08.03.1983;
- *"[...] Anche BONURA Francesco, altro socio della IMMOBILIARE RAFFAELLO, era, negli anni 1978/1980, persona nei cui confronti non esistevano*

procedimenti penali e neanche semplici denunce per reati di criminalità organizzata (vedi segnalazione della Questura di Palermo del 29.9.84 e “scheda” estratta dalla sentenza che ha deciso, in primo grado, il Maxi Processo).

Peraltro, come ho già accennato nell’interrogatorio reso alla S.V., io mi sono astenuto in un procedimento contro il BONURA per il reato di omicidio, procedimento che avrei dovuto trattare, essendo intervenuto - in qualità di Sostituto di turno - il 5 giugno 1982 sul luogo del delitto dopo la prima segnalazione della Squadra Mobile.

*Allego a questo proposito copia dei verbali di visita esterna dei cadaveri delle vittime (certi CHIAZZESE Francesco e DOMINICI Giuseppe), da me redatti il 06.06.1982 nonché copia del rapporto di denuncia del BONURA ed altri, che faceva seguito alla segnalazione telefonica a me diretta ma che fu assegnato dal Procuratore della Repubblica, a seguito della mia richiesta, ad altro collega, il dr. Di Pisa, che seguì poi tutte le fasi del processo, fino alla sentenza di primo grado (per quanto riguarda questo paragrafo, vedi gli allegati nr. 25-29)”. Della vicenda Giuseppe PIGNATONE ha parlato anche nel corso del suo interrogatorio del **9 luglio 2025** (cfr. pagg. **81 ss.** della trascrizione), precisando che l’omicidio di cui trattasi era avvenuto nell’82 e che lui e la sua famiglia avevano “comprato casa, anche conosciuto BONURA, nei termini in cui le ho detto, cioè come interlocutore per le piccole modifiche, la sce... la scelta delle piastrelle, la... fare l’armadio a muro, cose di questo genere... fino a due anni prima. Poi a... dico questo lo dico oggi, nell’82 io non so se già pensavo di comprare il garage nell’83 oppure no, penso di no. Comunque lo conoscevo da poco. Quindi mi è sembrato giusto astenermi”. Per questa ragione, egli si era rivolto all’allora Procuratore che, condividendo le sue riserve, aveva assegnato il procedimento di cui trattasi a DI PISA e, “in compensazione”, aveva designato il dottore PIGNATONE per la trattazione della “cosiddetta Strage di Bagheria”. Analoghe considerazioni egli spendeva nel corso del suo interrogatorio del **1 dicembre 2025** (cfr. pagg. **11 ss.** della trascrizione). Invero, gli accertamenti esperiti hanno consentito di acclarare che analoga accortezza il dottore PIGNATONE non ha usato in relazione ad altro procedimento a carico, tra gli altri, di **BONURA Francesco** e **BUSCEMI Salvatore**, per l’omicidio di CHIAZZESE Filippo (fratello del menzionato Francesco): in relazione a quest’ultimo fatto di reato, veniva emesso, in data 12.5.1986, mandato di cattura a firma, tra gli altri, di Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO. In data 16 marzo 1991, Giuseppe PIGNATONE depositava requisitoria scritta chiedendo il proscioglimento di tutti gli imputati e lo stralcio degli atti e la trasmissione degli stessi al Procuratore della Repubblica di Agrigento, per i reati di omicidio aggravato, in danno di PIZZUTO, CIMMINISI e ROMANO (cfr. allegato **7** alla nota prot. **0448367 del 30.07.2024** del G.I.C.O. di Palermo). Rispetto a questa circostanza (cfr. pagg. **82 ss.** della trascrizione), nel corso dell’interrogatorio del **9 luglio 2025**, il dottore PIGNATONE affermava di non ricordarla a meno che “non [fossero] una caterva di omicidi che furono contestati... ma è un altro CHIAZZESE, ovviamente deve essere”, aggiungendo, tuttavia, che “quello che [aveva fatto] risuscitare BONURA come boss mafioso, mi permetto di dire, [era stato lui] ma nel 2006 cioè con l’operazione “Gotha” e che, in generale, “sia [lui] che LO FORTE [avevano] trattato una caterva di processi contro BUSCEMI, BONURA non*

lo so, perché? Essendo un componente della commissione, ovviamente gli furono". Per completezza, che lo scrivente Ufficio, con richiesta del

IV. Gli acquisti di immobili in via Turr 38

In relazione al tema che qui occupa, preme preliminarmente evidenziare che lo stesso è già stato affrontato nel corpo della più volte citata ordinanza di archiviazione emessa in seno al procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta.

Cionondimeno, sono stati acquisiti, in proposito, ulteriori elementi di sicuro interesse che impongono, pertanto, una rivalutazione delle tematiche di cui trattasi.

Ebbene, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da **Salvatore CANCEMI** (che *"aveva, invero, riferito che in Cosa Nostra era "notorio" che il dott. PIGNATONE "fosse nelle mani" dell'imprenditore Vincenzo PIAZZA (uomo d'onore del medesimo mandamento di Boccadifalco di cui Salvatore BUSCEMI era il capo), il quale - secondo il collaborante - aveva persino donato un appartamento al detto magistrato"*), il G.I.P. affermava che, in un precedente procedimento *"Si accertò [...]che l'immobile era stato regolarmente acquistato, nel 1980, dalla moglie del dott. PIGNATONE, il quale, all'epoca, dimostrò, attraverso la produzione delle matrici dei relativi assegni, di avere ritualmente pagato il detto appartamento, acquistato dalla società IMMOBILIARE RAFFAELLO della quale erano soci Vincenzo PIAZZA, Francesco BONURA e Salvatore BUSCEMI, fratello di Antonino"*.

Ebbene, sul punto appaiono necessarie alcune precisazioni.

In primo luogo, si è accertato (cfr. nota prot.**0448367** del 30.07.2024 del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta) che i rapporti di compravendita tra la famiglia PIGNATONE e la IMMOBILIARE Raffaello non si limitano a quelli già oggetto di approfondimento in quanto:

- **BELLIA Piera Maria**, moglie di Giuseppe PIGNATONE, ha acquistato dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A., nel 1980 e nel 1983, un appartamento, un box, un posto auto, e un ripostiglio, per un totale di 4 unità immobiliari;
- **DI STEFANO Isabella**, madre di Giuseppe PIGNATONE dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A. nel 1980 e nel 1983, 2 appartamenti, un box, 2 posti auto, un locale ufficio, un magazzino e un ripostiglio, per un totale di 8 unità immobiliari;
- **PIGNATONE Gianfranco**, fratello di Giuseppe PIGNATONE dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A. nel 1980, nel 1981 e nel 1983, 1 appartamenti, 2 posti auto e 2 ripostigli, per un totale di 5 unità immobiliari;
- **PIGNATONE Roberto**, fratello di Giuseppe PIGNATONE, dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A., nel 1980, nel 1981 e nel 1982, un appartamento, un posto auto, un magazzino e un ripostiglio, per un totale di 4 unità immobiliari;
- **BELLIA Nazareno**, cognato di Giuseppe PIGNATONE, dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A. nel 1980 e nel 1983, 1 appartamenti e 2 posti auto, per un totale di 3 unità immobiliari;

In altre parole, la famiglia PIGNATONE acquistava, dalla IMMOBILIARE Raffaello, negli anni compresi tra il 1980 e il 1983, 24 unità immobiliari.

Quanto alla prova del pagamento delle unità immobiliari acquistate specificamente da BELLIA Piera Maria, moglie di Giuseppe PIGNATONE, si osserva, inoltre, quanto segue.

In seno al procedimento penale n. 1415/1994 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta, il magistrato depositava una memoria nella quale così argomentava “*Pochi mesi dopo, all’inizio del 1978, io e mia moglie decidemmo di acquistare un appartamento più grande [...] Dopo avere preso in esame molti edifici in corso di costruzione in città, decidemmo per quello, dove tuttora abitiamo, che la IMMOBILIARE RAFFAELLO stava cominciando a realizzare in via Turr 38, per un totale di circa 100 appartamenti.*

[...]

Le trattative per l’acquisto ebbero luogo con l’amministratore della “Raffaello”, BUSCEMI Salvatore, al quale corrispondemmo altresì i vari ratei del prezzo; il PIAZZA - che avevamo saputo essere tra gli azionisti della società - si limitò a presentarci al BUSCEMI come suoi vecchi clienti (tali erano, in realtà, i miei genitori), dato che egli, a quanto disse, partecipava finanziariamente alla società senza occuparsi della sua gestione.

Insieme all’appartamento io e mia moglie acquistammo un garage e un posto macchina, ubicati nel vano cantinato dello stesso edificio, pagando il prezzo di mercato che fu fissato, ovviamente, al momento della stipula del contratto preliminare (marzo 1978), sulla base dei normali parametri [...].

*Più specificamente, **posso indicare e documentare i seguenti pagamenti:***

- 1) £. 10.000.000 con assegno di c/c nr. 266892 in data 3.4.78*
- 2) £. 14.000.000 con assegno di c/c nr. 3355752/5 in data 12.6.79*
- 3) £. 6.000.000 con assegno di c/c nr. 355753/6 in data 12.6.79*
- 4) £. 22.600.000 con assegno di c/c nr. 444943/2 in data 10.3.80*
- 5) £. 9.000.000 con assegno di c/c nr. 281271/4 in data 10.3.80*
- 6) £. 5.000.000 con assegno di c/c nr. 444947/6 in data 2.6.80*
- 7) £. 100.000 con assegno di c/c nr. 326154/3 in data 9.7.80*
- 8) £. 10.000.000 mediante accollo di quota del mutuo concesso dal Banco di Sicilia.*

*Gli assegni sopra indicati con i numeri **1, 2, 3, 4 e 5** vennero intestati alla **IMMOBILIARE RAFFAELLO** spa, gli **altri due** furono intestati - su sua richiesta - a BUSCEMI Salvatore, amministratore della società.*

È’ stato quindi pagato un prezzo complessivo di £. 76.700.000; nell’atto pubblico, stipulato solo a nome di mia moglie, fu indicato, per ben note ragioni fiscali, un prezzo di £. 55.000.000 (comprensivo della quota di mutuo).

In relazione a tale prezzo, la IMMOBILIARE RAFFAELLO emise le seguenti fatture:

*nr. **14/78** di £. 10.000.000 in data 3.4.78*

(corrispondente all’assegno nr. 1);

*nr. **52/80** di £. 31.800.000 in data 10.3.80*

(corrispondente agli assegni nr. 4 e 5);

nr. **121/80** di £.15.000.000 in data 9.7.80

(pari al saldo del prezzo indicato nell'atto pubblico ed inferiore a quello effettivo).

Allego altresì nota di credito nr.11 di £. 800.000 emessa in data 29.12.78 dalla IMMOBILIARE RAFFAELLO a seguito della variazione dell'aliquota IVA dal 14% al 6%).

In conclusione, io e mia moglie abbiamo pagato l'intero prezzo dell'immobile (persino il saldo di £. 100.000 richiesto dal BUSCEMI al momento della stipula dell'atto), così come tre anni dopo abbiamo pagato con assegno nr. 602965/6 del 2.3.83 il prezzo di £. 6.000.000 per l'acquisto di una cantina sita nel piano seminterrato dello stesso palazzo di via Turr 38(e con ingresso da via Sirtori 27/29)[...].

In merito a quanto sopra, appaiono doverose alcune considerazioni:

1. anche supponendo di poter accogliere l'argomentazione, più favorevole al dottore PIGNATONE, secondo la quale il prezzo dichiarato nell'atto di compravendita dell'immobile era, in realtà, inferiore rispetto a quello effettivamente corrisposto, con la stessa il dottore PIGNATONE ammette, palesemente, di essersi prestato a consentire un'evasione fiscale ad una società la cui compagine e i cui rappresentanti erano da anni considerati "in odore di mafia"; evasione fiscale concordata con BUSCEMI Salvatore, capo mandamento di Passo di Rigano. La circostanza assume sicuramente estremo rilievo in relazione all'immagine del dottore PIGNATONE "agli occhi di cosa nostra", con tutto ciò che ne poteva conseguire circa le "chiacchiere" che circolavano sul suo conto in ambito mafioso;
2. non si comprende a che titolo 2 dei 7 assegni emessi a saldo del prezzo pattuito dovessero essere intestati a BUSCEMI Salvatore, se si considera che la società venditrice degli immobili era una società di capitali che, come tale, è un soggetto giuridico diverso sia dal suo amministratore che dai soci che ne detengono il capitale;
3. ciò che è stato prodotto dal PIGNATONE Giuseppe per "documentare" gli avvenuti pagamenti non sono affatto gli assegni emessi in favore del venditore, bensì le matrici che, come è assolutamente evidente, non provano alcunché. Va, sul punto, certamente preso atto che (benché fossero già trascorsi oltre dieci anni) si sarebbero probabilmente potuti delegare, nel 1995, accertamenti volti all'acquisizione dei titoli di pagamento che non furono, invece, svolti;
4. i titoli con i quali il dottore PIGNATONE ritiene di avere documentato il pagamento del prezzo delle unità immobiliari acquistate nel 1980 presentano delle evidenti discrasie rispetto alle fatture cui gli stessi farebbero riferimento; in particolare:
 - a. l'assegno A/B n. 266892/3 del 03.04.1978 asseritamente emesso nei confronti della "Imm. Raffaello" dell'importo di £ 10.000.000,00 si riferirebbe alla **fattura 14/78** del 03.04.1978 che, tuttavia, è dell'importo di £ 11.400.000,00, con una differenza di £ 1.400.000,00 non colmata da nessun altro diverso titolo (neppure di può ipotizzare che il residuo sia stato corrisposto in contanti, atteso che, trattandosi di un pagamento cui ha fatto seguito l'emissione di regolare fattura, tale decisione sarebbe priva di senso logico); neppure la nota di credito n.11 del 29.12.1978 è idonea a dare conto di tale discrasia atteso che la stessa è emessa per il diverso importo di £ 800.000,00;
 - b. l'assegno A/B n. 355752/5 del 12.06.1979 dell'importo di £ 14.000.000,00 e l'assegno A/B n. 355753/6 tratto dalla B.N.L. del 12.06.1979 dell'importo di £ 6.000.000,00 asseritamente emessi

nei confronti della “Imm. Raffaello” non risultano specificamente collegati a nessuna fattura, circostanza singolare se si considera che si tratta di pagamento tracciabile emesso nei confronti della società venditrice del bene di cui trattasi e che, se l’importo de quo non doveva essere fatturato, sarebbe risultato decisamente più logico: a) pagare il relativo importo in nero, b) emettere l’assegno nei confronti di un soggetto giuridico diverso, quale, ad esempio, l’amministratore nella società, come in effetti avvenuto nel caso degli ulteriori assegni di cui ai punti che seguono;

c. l’assegno A/B n. 444943/2 del 10.03.1980 dell’importo di £ 22.600.000,00 e l’assegno A/B n. 281271/4 del 10.03.1980 dell’importo di £ 9.000.000,00 asseritamente emessi nei confronti della “Imm. Raffaello” si riferirebbero alla **fattura n. 52/80** del 10.03.1980 dell’importo complessivo pari a £. 31.800.000, con una differenza di £ 200.000,00 tra l’importo pagato e quello fatturato;

d. gli assegni A/B n. 444947/6 del 02.06.1980 dell’importo di £5.000.000,00 e A/B n. 326154/3 del 09.07.1980 dell’importo di £ 100.000,00 entrambi asseritamente **emessi** nei confronti di **BUSCEMI Salvatore** non risultano specificamente collegati a nessuna fattura;

e. l’assegno A/B n. 602965/6 tratto dalla B.N.L. dell’importo di € 6.000.000,00 asseritamente emessi nei confronti della “Imm. Raffaello” non risulta specificamente collegato a nessuna fattura;

f. in ordine alla fattura 121/80 del 09.07.1980 per un importo complessiva pari a £. **15.300.000** di cui £. 15.000.000 quale imponibile e £. 300.000 quale IVA all’aliquota del 2%, non è specificato quali sarebbero i titoli di pagamento ad essa riferibili ma è a malapena il caso di ricordare che **nessuno di quelli asseritamente emessi nei confronti dell’Immobiliare Raffaello, rispettivamente del valore di 14.000.000,00, 6.000.000,00 e 6.000.000,00, corrisponde all’importo di cui alla fattura stessa.**

Nella **memoria del 19.12.2024** (pagg. 47 ss.), Giuseppe PIGNATONE afferma di non avere “*alcun ricordo di questi aspetti particolari della compravendita*” e di non essersi curato “*delle fatture emesse dalla “Raffaello” [...] essendo costituita la prova di ogni [suo] versamento dalla copia degli assegni (che all’epoca [avrebbe] potuto richiedere alla Banca) ed altresì dalla attestazione della somma ricevuta, di volta in volta, dal Buscemi, per ogni titolo di credito consegnato, sul contratto preliminare, come era all’epoca prassi normale per ogni operazione di compravendita*”.

Tali considerazioni appaiono anche logicamente fallaci.

Intanto, ma lo scrivente Ufficio ritiene che la circostanza sia in realtà ben chiara all’estensore della memoria, le discrasie tra gli importi delle fatture e le somme indicate nelle matrici degli assegni sono state evidenziate allo scopo di sottolineare come, non soltanto la matrice di un assegno non provi alcunché, ma tantomeno lo fa laddove l’importo ivi indicato non corrisponda neppure con gli ulteriori documenti prodotti a supporto della validità probante della matrice stessa.

Anche volendo porsi nella (in realtà irrilevante per questo Ufficio) prospettiva delle contestazioni tra i contraenti in relazione alla prova dell’avvenuto pagamento dell’intero prezzo dell’immobile compravenduto, disinteressarsi, da parte di un soggetto che non ha conservato copia del documento che provi realmente ciò che ha versato, della correttezza degli importi indicati nelle fatture di volta in volta emesse non appare un comportamento efficiente; mentre non consta che sia stato oggetto di produzione il “*contratto preliminare*” recante la “*attestazione della somma ricevuta, di volta in volta, dal Buscemi, per ogni titolo di credito consegnato*”: invero, non si comprende la ragione per la quale Giuseppe PIGNATONE abbia conservato documentazione totalmente non probante, come le matrici,

e non, invece, copia dei titoli che ad esse corrispondono o, addirittura, una quietanza dei pagamenti effettuati.

V. Gli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale n. 2098/2022 R.G.N.R.Mod.44

In data **12 dicembre 2024**, veniva conferito, al consulente del Pubblico Ministero, incarico affinché accertasse, per ciascuno degli immobili compravenduti da appartenenti al nucleo familiare di Giuseppe PIGNATONE:

“1) Il più probabile prezzo di mercato al quale esso poteva essere compravenduto alla data di stima, laddove l'acquirente e il venditore avessero operato in modo indipendente, non condizionato e ciascuno nel proprio interesse, con eguale capacità. Il valore di mercato deve riferirsi alla data certa (data di stima) considerando l'immobile appena costruito con finiture ordinarie e trasferito in forma diretta dal costruttore all'acquirente;

2) Il valore complementare alla data di stima, intendendo il valore dell'immobile oggetto di stima come parte appartenente ad un insieme costituente un immobile complesso edificio, e quindi costituito dalla combinazione tra due valori di mercato: uno riferito all'immobile complesso (l'edificio residenziale), l'altro riferito all'immobile oggetto di stima;”.

Svolti gli accertamenti del caso, il consulente **concludeva** come segue “Dalle indagini tecniche condotte, sia indagando tecnicamente le singole unità immobiliari (vedi pagine n.17-18) che l'edificio (vedi pagina n.41), escludendo l'ipotesi che il Venditore/Costruttore abbia intrapreso un investimento negativo, è oggettivo affermare che i prezzi riportati nei contratti di compravendita **non riscontrano** i reali valori di mercato degli immobili.

Inoltre, comparando il prezzo contrattuale degli immobili oggetto delle indagini tecniche con il “Prezzo ponderato” secondo il Piano economico del Venditore/Costruttore (vedi pagine da n. 22 a n. 37) si è desunto che per la maggior parte di detti immobili il comportamento economico adottato dal Venditore/Costruttore **risulta favorevole per l'acquirente** rispetto a quello adottato nei confronti di quello generico.

*Si è desunto inoltre che, a meno di un solo immobile (Cat. C/1, Sub. 1) di cui all'atto notarile 1), il valore complementare di mercato degli immobili oggetto delle indagini tecniche al prezzo di compravendita rispetto al reale valore di mercato del fabbricato **è sempre positivo**, ciò implica che gli immobili oggetto delle indagini tecniche sono stati compravenduti ad un prezzo inferiore al reale valore di mercato, e quindi con **maggior vantaggio per l'acquirente**, e quindi non coerentemente al reale valore di mercato del fabbricato in cui sono insediati.*

*Con riferimento ai prezzi specifici di compravendita per ciascuna categoria urbanistica, si è evinto dall'analisi che per circa 1/3 di essi questi sono stati compravenduti con un vantaggio per l'acquirente. Si evidenzia altresì che in questo 1/3 di detti immobile, rientrano tutti quelli oggetto delle indagini tecniche, a meno del richiamato immobile di cui all'atto notarile 1) (Cat. C/1, Sub. 1). Si è inoltre desunto che il 36% degli immobili interessati dalle varianti alla licenza edilizia originaria sono immobili oggetto delle indagini tecniche, e soltanto le modifiche ai due immobili di cui all'atto notarile 1) hanno comportato la variazione del numero complessivo delle unità immobiliari dell'edificio, che rappresentano una **variazione sostanziale della licenza edilizia originaria** e quindi necessitanti di un nuovo processo di valutazione a cura della Commissione Edilizia Comunale. (vedi pagine da n. 50 a n.53).*

*Il Venditore/Costruttore, quindi, ha certamente dovuto sostenere dei costi ed oneri per la presentazione al Comune di Palermo delle due varianti alla licenza edilizia originaria, costi che sono indirizzati alle unità immobiliari a destinazione urbanistica residenziale di cui all'atto notarile 1) (vedi pagine da n. 50 a n.53). Detti costi dedicati **non sono inclusi nel prezzo di compravendita indicato nell'atto notarile 1)**, il quale si è rivelato già senza tali costi essere favorevole rispetto a quello adottato nei confronti di un acquirente generico.*

*Si è inoltre evinto che le varianti interessanti gli immobili a destinazione residenziale di cui all'atto notarile 1) sono chiaramente un assolvimento ad esigenze di uno specifico acquirente. Ciò in quanto il Venditore/Costruttore senza una specifica richiesta di un determinato acquirente, non avrebbe effettuato tali varianti che invece hanno generato maggiori costi ed oneri, nonché immobili più difficoltosi da collocare sul mercato, **che sono stati invece venduti dopo soli quattro mesi dalla chiusura dei lavori dell'edificio** (certificato di agibilità dell'edificio del marzo 1980 e atto notarile del luglio 1980) (vedi pagina n.51).*

In conclusione, per il Quesito n.1 si allega di seguito la tabella già riportata alla precedente pagina n.21,

evidenziando in giallo il reale valore di mercato [RVM] di ciascun immobile, ed in rosa il prezzo contrattuale [PIAN], nonché la differenza tra detti due valori nella colonna più a destra denominata "Differenza tra [PIAN] e [RVM]."

In conclusione, per il Quesito n.2, il valore complementare di mercato degli immobili oggetto delle indagini tecniche al prezzo di compravendita rispetto al reale valore di mercato del fabbricato è riportato nella medesima colonna più a destra denominata "Differenza tra [PIAN] e [RVM]".

Nelle **note difensive del 27 ottobre 2025** (cfr. pagg. 18 ss.), afferma Giuseppe PIGNATONE, in prima battuta, che la stima effettuata dal consulente del Pubblico Ministero, specialmente considerato che è effettuata a 45 anni dai fatti, sarebbe inattendibile anche in quanto quest'ultimo avrebbe affermato "sempre e solo sulla base degli atti pubblici" (l'affermazione viene, poi, ripetuta nel modo che segue *"in realtà, la valutazione del consulente è del tutto aleatoria dato che la differenza è stata calcolata sui prezzi indicati negli atti pubblici che sono da ritenersi diversi dal reale in una misura allo stato imprecisata – e, credo, difficilmente verificabile dopo tanti anni"*), che il valore di mercato degli immobili sarebbe stato *"il doppio di quello pagato dai [suoi] familiari e poco meno del doppio di quello pagato da tutti gli altri acquirenti"*, circostanza da ritenersi inverosimile, mentre sarebbe molto più probabile che *"tutti gli acquirenti [abbiano] pagato un prezzo reale superiore a quello dichiarato"*, così come era prassi in quegli anni.

In aggiunta a ciò, il dottore PIGNATONE precisa che il prezzo degli immobili fu fissato al momento del preliminare di vendita, nel 1978, e che, medio tempore, "in relazione al livello altissimo dell'inflazione, il tasso di interesse applicato dalle banche raggiungeva e superava il 20% annuo con un corrispondente, se non maggiore, aumento del valore degli immobili visti come bene-rifugio", ragion per cui, nel 1980, il valore di mercato *"era molto maggiore di quello ad aprile 1978"*.

Inoltre, avendo acquistato gli immobili *"sulla carta"*, i suoi familiari si accollarono tutti i rischi connessi a questa eventualità e, avendo comperato subito, i loro acquisti ebbero un *"effetto traino"* sugli ulteriori e successivi. In aggiunta a ciò, si dovrebbe tenere conto dell'entità complessiva dell'investimento del nucleo familiare, superiore a quella di chi acquistò un solo immobile e del fatto che non furono utilizzati *"strumenti dilazionati nel tempo"*.

Ebbene, preliminarmente occorre evidenziare come, contrariamente a quanto ripetutamente sostenuto da Giuseppe PIGNATONE, il consulente del Pubblico Ministero, nel valutare il reale valore di mercato degli immobili acquistati dal nucleo familiare del magistrato, non si è basato ““sempre e solo” sul valore dichiarato dai restanti condomini dell’immobile di via Turr “negli atti pubblici”, avendo invece fatto applicazione, così come precisato durante la contestazione delle fonti di prova (cfr. pagg.4 ss. della trascrizione dell’interrogatorio del 9 luglio 2025) di “*metodi scientifici e cioè secondo i parametri adottati per la locazione degli immobili della... delle case popolari, che il... il prezzo della*”.

In aggiunta a questa prima discrasia, il prezzo **fittizio** di vendita dichiarato negli atti di compravendita degli immobili acquistati dal nucleo familiare PIGNATONE risulta, a parità di unità ceduta, comunque inferiore a quello, (con elevata verosimiglianza) **parimenti fittizio** dichiarato negli atti di compravendita degli immobili acquistati dai restanti condomini dello stabile di via Turr (“*il valore reale, il valore di mercato di tutti questi immobili all'incirca corrisponde alla metà, cioè il valore che risulta dal... dall'atto notari... dai rispettivi atti notarili corrisponde alla metà del valore reale rispetto alla media ponderata di tutti gli altri atti di compravendita fatti all'IMMOBILIARE RAFFAELLO, o nello stesso immobile, risulta sempre un 10% in meno circa del valore... del... del... del prezzo che figura negli altri atti notarili, quindi degli altri acquirenti non del suo nucleo familiare*”).

In aggiunta a ciò, appare semplicistica e sfornita di adeguato addentellato l’affermazione secondo la quale, nell’arco di due anni (dal 1978 al 1980), il prezzo degli immobili sarebbe aumentato del 20% a causa dell’aumento dei tassi d’interesse applicati dalle banche dovuto all’inflazione. Così come apodittiche risultano tutte le altre considerazioni spese.

Va tra l’altro evidenziato che, con nota prot. **41964/2026** del **23 gennaio 2026**, il G.I.C.O. di Caltanissetta comunicava di aver rinvenuto, esaminando il “*fascicolo processuale inerente il duplice omicidio CHIAZZESE Francesco e DOMINICI Giuseppe, avvenuto nel 1982 a Palermo*” una “**consulenza prodotta dalla difesa del BONURA**” e, più specificamente, “*una relazione redatta dal Prof. Carlo SORCI, professore universitario di Palermo in economia d’azienda, finalizzata alla ricostruzione del profilo professionale ed imprenditoriale del BONURA Francesco per il periodo 1965 – 1982*”.

Alla relazione venivano, tra l’altro, allegate “*n.11 schede manoscritte, strutturate in tabelle riepilogative, contenenti i dati storici dei fabbricati costruiti, negli anni di riferimento, dalle società riconducibili a BONURA Francesco*”, inclusa, ovviamente, la IMMOBILIARE Raffaello s.p.a.

Tra le voci indicate nelle tabelle, gli operanti ritenevano “*utile evidenziare l’annotazione del ‘prezzo di mercato medio’ suddiviso per tipologia di fabbricato [...] e rilevato dai dati ISTAT dell’epoca*”.

Ebbene, la scheda 9 era, appunto, “*relativa ai fabbricati di via Stefano Turr 38*”. I dati ivi riportati consentivano di affermare che “*è stato rilevato, per gli appartamenti, come prezzo di mercato medio l’importo di £ 500.000*”, con la conseguenza che il prezzo del solo appartamento (al netto, dunque di “*una frazione di piano cantinato – posto macchina contrassegnato dal n.6*”) risultava pari, quantomeno, a 100.000,000.

In altre parole, anche in base ai dati risultanti da una consulenza tecnica di parte del suo dante causa dell'epoca, Giuseppe PIGNATONE avrebbe pagato, per l'appartamento acquistato in via Turr, un prezzo sensibilmente inferiore (di circa un terzo) a quello di mercato.

d. Le criticità del procedimento n. 2789/1990 c.d. "Mafia appalti"

I. Lo "stato dell'arte" nel procedimento penale 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura di Caltanissetta

Esaurita l'analisi delle relazioni ambigue mantenute dai magistrati GIAMMANCO e PIGNATONE con taluni soggetti che erano stati peraltro coinvolti in vicende giudiziarie di particolare interesse trattate dalla Procura della Repubblica di Palermo, appare necessario procedere ora all'analisi della gestione del procedimento penale 2789/1990 RGNR mod. 21 pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo (*c.d. Mafia appalti*). Come visto sopra la gestione di tale procedimento è stato già oggetto di analisi nell'ambito del proc. pen. 2108/1997 RGNR (da parte dell'Autorità Giudiziaria di Caltanissetta) definito con il più volte citato decreto di archiviazione del 15.3.2000 emesso dalla dott.ssa Gilda LO FORTI il cui contenuto verrà di seguito richiamato nelle parti di interesse. Occorre, infatti, nuovamente soffermarsi sulle modalità con cui tale procedimento venne trattato dalla Procura della Repubblica di Palermo - anche alla luce di ulteriori elementi emersi dagli accertamenti svolti nel presente procedimento - in quanto fascicolo di indagine avente ad oggetto un settore nevralgico nella vita dell'organizzazione mafiosa su cui avevano riposto un particolare interesse i dott.ri FALCONE e BORSELLINO (interesse divenuto, come rilevato, ragione di sovraesposizione dei due magistrati), e nel quale veniva per certi aspetti in rilievo la figura di Francesco PIGNATONE, padre del magistrato Giuseppe PIGNATONE.

Nel rinviare a quanto già dettagliatamente esposto nel paragrafo "*Genesi del procedimento*", preme, in questa sede, soffermarsi innanzitutto sulle **criticità** che, già nell'ordinanza del 15.03.2000, **venivano evidenziate** in merito alla gestione del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 e segnatamente:

- come si è avuto modo di evidenziare più diffusamente in precedenza, il G.I.P. nisseno ha ritenuto **"assolutamente certo che la informativa del febbraio del 1991 [...] fu illecitamente divulgata prima della emissione dei provvedimenti restrittivi, eseguiti nella prima decade del mese di luglio del 1991 e che, già in precedenza, erano state illegittimamente diffuse notizie riservate in ordine alla esistenza della detta indagine"**, precisando che non esiste invece *"analoga certezza sui soggetti che ebbero a diffondere all'esterno [...] inizialmente, notizie inerenti la indagine in corso e, poi, il contenuto della citata informativa"*; ciò che, invece, il G.I.P. ritiene di poter parimenti escludere è che debba ritenersi fondata la teoria della cosiddetta *"doppia informativa"* che proverebbe, secondo la prospettazione dei magistrati palermitani, che la illecita divulgazione sarebbe da attribuire ad esponenti dell'Arma dei Carabinieri;
- il G.I.P. di Caltanissetta dà conto del fatto che il padre del dottor Giuseppe PIGNATONE era **il Presidente dell'ESPI**, ossia *"uno dei due unici soci azionisti della SIRAP"* e di come, in seno al procedimento del quale il magistrato era uno dei titolari, si sia comunque proceduto a sottoporre ad intercettazione le utenze riferibili alla citata SIRAP e richiedere la proroga delle attività di monitoraggio inizialmente autorizzate (a quest'ultimo proposito, il G.I.P. fa espressa menzione di

taluni provvedimenti che, nello specifico, furono firmati proprio da PIGNATONE); ebbene, pur ritenendo che non sussistesse, in capo al dottore PIGNATONE, un vero e proprio obbligo di astensione (atteso che, almeno formalmente, a società sottoposta ad investigazione era diversa dall'ESPI), il G.I.P. evidenzia comunque come una "più attenta valutazione di opportunità" avrebbe dovuto indurre il magistrato a non occuparsi della vicenda

- prendendo posizione sulle rimozioni avanzate dal DE DONNO nei riguardi dei magistrati della Procura di Palermo, il G.I.P. di Caltanissetta precisa che, se è vero, da un canto, che molte delle **perquisizioni** richieste dal R.O.S. ai Pubblici Ministeri che coordinavano le indagini furono concesse, **"alcune di esse furono negate"**;

- argomentando in ordine alla (almeno parziale) fondatezza delle rimozioni del DE DONNO, il G.I.P. nisseno evidenzia come se, da un lato, è incontrovertibile che *"talune parti [dell'informativa] furono coperte da omissis"* al momento del deposito degli atti presso il Tribunale per il Riesame *"non può fare a meno di osservarsi che le parti della informativa depositate presso il Tribunale del riesame contenevano ampi riferimenti a soggetti che, pur **non** essendo stati raggiunti da provvedimenti restrittivi, erano stati, ed erano, sottoposti ad indagini di p.g. (dott. **Catti, Buscemi Antonino, Lipari** Giuseppe, ing. De Eccher, ing. Zito etc.), così come non risulta secretata neppure la pagina dove si data atto delle operazioni di ascolto effettuate sulle utenze telefoniche in uso alla SIRAP (aspetto che sarebbe stato esaminato solamente con una successiva informativa di p.g.) e neppure quella ove si dava atto degli incontri, presso la sede della SIRAP, tra Siino, Li Pera, il consigliere delegato della SIRAP, Antonino Ciaravino, ed imprecisati "esponenti del mondo politico ed imprenditoriale palermitano", con generico riferimento ad esiti delle intercettazioni effettuate sulle utenze SIRAP (cfr. pagg. 125, 126) ; e non risultano secretate, neppure, quelle parti ove si illustravano **rapporti societari di vario genere**, si indicavano talune **società di rilevanza nazionale** come aventi interessi alla gestione dei pubblici appalti in Sicilia, e talune altre con **collegamenti societari** con soggetti indicati come appartenenti ad associazioni mafiose.*

E' evidente che la pubblicizzazione di tali emergenze processuali - indipendentemente da ogni valutazione di opportunità e/o legittimità connessa alle esigenze probatorie di quel procedimento che, come si è già detto, non è compito di questo Ufficio verificare - ha, di fatto, avuto la conseguenza, diretta ed immediata, di sminuire le possibili aspettative di futuri e concreti sviluppi investigativi, avendo portato a conoscenza di soggetti ancora sottoposti ad indagini, ma non ancora colpiti da iniziative giudiziarie, gli elementi indiziari già emersi, per quanto ritenuti dall'A.G. - in quella fase - non idonei alla adozione di misure più incisive e, tuttavia, suscettibili di ulteriori approfondimenti ed avendo posto in allarme tutti coloro che, sulla base degli elementi resi noti, potevano intuire il loro possibile futuro coinvolgimento derivante, ad esempio, dalla attività investigativa sulla SIRAP

- sottoponendo a disamina le dichiarazioni rese dal dott. SCARPINATO, firmatario, unitamente al dottore LO FORTE, della richiesta di archiviazione datata 13 luglio 1992, il G.I.P. di Caltanissetta rileva come la **"riferita collegialità nelle scelte decisionali dell'ufficio [...]"** forse **non era di carattere propriamente sostanziale**: in effetti, il citato magistrato ha riferito: a) che lui predispose solo la parte di archiviazione relativa alla RIZZANI DE ECCHER e a tale FAVRO, b) che della posizione di BSCEMI Antonino non rammentava alcunché perché se ne era occupato LO FORTE, c) che della posizione di CATTI si era occupato PIGNATONE;

- dopo aver dato atto di come *"tutti i collaboratori di giustizia sopra menzionati (Siino, Brusca e Cancemi) [fossero] stati, quindi concordi nel rappresentare la sostanziale convinzione degli*

ambienti di Cosa Nostra, che i Buscemi, fruissero di un trattamento giudiziario e processuale “particolare”, così adombrando gravi elementi di sospetto che non [avevano], però, mai raggiunto la dignità di prova” il G.I.P. nisseno precisa che “trattasi di **quegli stessi Buscemi di cui, nella richiesta di archiviazione del 13/20 luglio 1992 a firma dei dottori Lo Forte e Scarpinato, con riferimento ad Antonino, si afferma che il predetto “fratello di Buscemi Salvatore (ritenuto capomandamento di Passo di Rigano – o Boccadifalco, n.d.r. -) non è risultato coinvolto in alcuno degli episodi costituenti espressione dell’attività dell’associazione mafiosa sottoposta ad indagini nè in altri specifici fatti illeciti”**, trascurando di criticamente esaminare la possibile rilevanza indiziaria delle partecipazioni societarie prima indicate, in correlazione alle imprese che il Ros aveva indicato come partecipi dell’illecito meccanismo che presiedeva alla distribuzione degli appalti, e la eventuale ritenuta irrilevanza degli elementi in base ai quali sia il Buscemi Antonino che Pino Lipari erano, già, stati considerati indiziati del reato di cui all’art. 416 bis c.p., nell’ambito del diverso procedimento n. 1020/88 C PM - in relazione al quale pur risultavano essere state disposte intercettazioni telefoniche nel periodo 5.06 / 27.08.89. Tale procedimento risulta, dalla medesima richiesta di archiviazione (cfr. pag.3), essere stato trasmesso, in data 5.10.89, al G.I. per l’unione agli atti del procedimento n. 2811/89 A PM pendente nei confronti di Giuseppe Giaccone ed altri, in relazione al c.d. “caso Baucina”, scaturito dalle dichiarazioni dello stesso Giaccone. La parte di tale ultimo procedimento, inerente il c.d. “gruppo Siino” è stata, in data 19.05.90, restituita dal G.I. al PM, per l’assenza delle condizioni che ne consentivano la prosecuzione secondo le norme del codice previgente, ed è confluita nel procedimento, frattanto iscritto sulla scorta di ulteriori intercettazioni telefoniche, al n. 2789/90 N.C. contro Siino Angelo ed altri (cfr. pagg. 3 e 4 della informativa del 16/20.02.91)”.

II. Le perquisizioni non delegate

Per quanto riguarda le perquisizioni, secondo quanto ricostruito nelle memorie depositate da Giuseppe PIGNATONE e Guido LO FORTE nelle date del 7 e del 13 aprile 2009:

- i Carabinieri richiesero dapprima - con note del **19 giugno 1991** (allegato 24) e del **26 giugno 1991** (allegato 25) – l’emissione di provvedimenti di perquisizione domiciliare nei confronti di 25 soggetti (persone fisiche o società);
- furono quindi emessi dalla Procura 14 provvedimenti di perquisizione (per un totale di 54 perquisizioni) nei confronti di 17 soggetti, tra i quali anche i dirigenti e gli amministratori di gruppi imprenditoriali di rilievo nazionale come la Rizzani de Eccher e la Tor di Valle (allegato 26);
- per **i restanti soggetti (8)** la Procura non ritenne vi fossero elementi sufficienti per disporre le perquisizioni (peraltro alcuni di essi, come per esempio ABSENTE Bernardo, erano già sottoposti a indagini in altri procedimenti: vedi allegato 27);
- successivamente, con nota del **29 luglio 1991** (allegato 28), i Carabinieri richiesero l’emissione di provvedimenti di perquisizione nei confronti di altri 30 soggetti “*ritenuti in contatto con gli esponenti dell’organizzazione mafiosa indagata per la commissione o, comunque, per il raggiungimento degli obiettivi illeciti dell’associazione criminale stessa*”, pur ammettendo che probabilmente per molti di essi tale collaborazione sia stata “fornita” al di fuori di qualsiasi accordo illecito”

- in data **31 luglio 1991**, furono emessi dalla Procura della Repubblica decreti di perquisizione nei confronti di 10 dei soggetti indicati dai Carabinieri; e nella nota di trasmissione per l'esecuzione (allegato 29) si chiedeva peraltro di meglio indicare i presupposti di legge per la necessaria motivazione degli altri provvedimenti richiesti;
- dopo una nota di risposta del **5 agosto 1991** (allegato 30), a firma del cap. DE DONNO, la Procura emetteva provvedimenti di perquisizione domiciliare nei confronti di altri cinque soggetti e - con nota del **22 agosto 1991** (allegato 31) - precisava che, per i restanti soggetti, non erano "*emersi contatti diretti con gli indagati né altri elementi indicativi di partecipazione a fatti illeciti*", ovvero che "*gli accertati contatti con gli indagati non risultavano indicativi di una collaborazione per il raggiungimento di obiettivi illeciti*".

Va anche detto che non consta che siano state disposte, da parte della Procura della Repubblica di Palermo, perquisizioni non specificamente richieste dai Carabinieri del ROS, neppure nei confronti di soggetti dei quali pur si faceva menzione nell'informativa del febbraio 1991.

A tale ultimo proposito, deve, in questa sede, riportarsi quanto riferito da SINICO Umberto a questo Ufficio in data **18 aprile 2024**, allorquando il medesimo fu escusso in ordine al contenuto di una interpolazione manoscritta che l'allora Capitano Stefano SCREPANTI della Guardia di Finanza appose su una nota per atti a sua firma datata 14 dicembre 1991 (cfr. allegato al verbale di sommarie informazioni da ultimo citato). Ai fini che qui occupano (atteso che sul contenuto del citato atto si tornerà più diffusamente in seguito), quest'ultimo Ufficiale, dopo aver dettagliatamente relazionato sul contenuto di un suo incontro con il dottore Gioacchino NATOLI, all'epoca titolare di una indagine affidata al GICO e inerente ai rapporti tra i fratelli BUSCEMI di Passo di Rigano e il gruppo FERRUZZI, precisava "*in precedenza ne ho parlato con dott. PIGNATONE (presenti Cap. OBINU, SINICO, ADINOLFI dei CC)*".

Ebbene, SINICO, che non rammentava l'incontro di che trattasi, precisava, però quanto segue.

A.D.R. è sicuramente possibile che con PIGNATONE io abbia parlato di appalti. Devo anche dire che, **con particolare riguardo al Gruppo FERRUZZI**, ho certamente relazionato a PIGNATONE sul punto e sono, in effetti, stato **io a relazionare per la prima volta in ordine ai rapporti del gruppo FERRUZZI con Cosa Nostra per il tramite dei BUSCEMI**.

A.D.R. ribadisco di non ricordare di un incontro nell'ufficio del dott. PIGNATONE nel corso del quale il cap. SCREPANTI ebbe a parlare di una indagine che lui seguiva con riguardo al gruppo FERRUZZI, anzi, tenderei ad escluderlo, perché, avendo svolto le attività delle quali ho già detto e che avevano riguardato anche il gruppo citato, **mi sarei certamente ricordato del fatto che altra forza di polizia stesse svolgendo attività sulla stessa tematica**;

A.D.R. **le attività delle quali ho parlato si conclusero con una richiesta di perquisizione nei confronti sicuramente dell'entourage di SIINO, dei BUSCEMI e di Pino LIPARI e di altri che non ci venne accolta**.

A.D.R. l'attività da me svolta della quale ho in precedenza parlato era iniziata su Angelo SIINO, che ci aveva poi condotto ai BUSCEMI e al gruppo FERRUZZI;

A.D.R. io rimisi l'esito delle mie attività all'Alto Commissario per quanto di competenza e alla Procura della Repubblica, in persona del dott. PIGNATONE. Avevamo fatto intercettazioni

preventive con l'Alto Commissario e avanzato richiesta di intercettazione anche in Procura che, anche in quel caso, fu evasa attivando intercettazioni preventive e non giudiziarie.

Noi chiudemmo l'attività perché, intercettando la segretaria di SIINO, apprendemmo che quest'ultimo aveva saputo in Procura di essere intercettato.

A.D.R. i rapporti sono due. Il primo era indirizzato all'Alto Commissario perché era stato l'alto commissariato a portarci la notizia di SIINO quale "Ministro dei lavori Pubblici". La notizia ci fu portata dal dott. D'ANTONA nel 1989. Quando ci siamo resi conto del fatto che le risultanze potessero essere di interesse giudiziario, avanzammo richiesta di intercettazione, sempre preventiva, alla Procura della Repubblica. Chiudemmo l'attività con una richiesta di perquisizione e non di intercettazioni giudiziarie perché avevamo appreso che i telefoni erano "bruciati".

In sede di rilettura, preciso che il passaggio dall'Alto Commissario alla Procura venne probabilmente all'epoca curato dall'allora comandante della Sezione Anticrimine, OBINU.

A.D.R. **L'indagine mafia appalti non era ancora in corso.** Non prese spunto dalla nostra attività, ma dall'omicidio di un sindaco di Baucina. **Atteso che, nel corso degli accertamenti preliminari emerse il nome di SIINO, DE DONNO recuperò la mia attività.**

A.D.R. sicuramente, se avessi saputo dell'esistenza, all'epoca, di indagini della Finanza che scandagliavano i rapporti tra i BUSCEMI e il gruppo FERRUZZI, avremmo sollecitato gli stessi ad acquisire degli esiti delle attività investigative da noi effettuate.

Aggiungo che, allorché, di recente, ho appreso da trasmissioni televisive di una indagine allora condotta a Massa Carrara sui rapporti tra i BUSCEMI ed il gruppo FERRUZZI, sono rimasto stupito, perché nella nostra attività non emergevano proiezioni dei BUSCEMI in Toscana.

Effettivamente, nel rapporto 2272/30 – 1988 del 13.09.1989, messo a disposizione dal SINICO con propria "nota manoscritta pervenuta in data 27.04.2024" (ma rinvenuto dal GICO anche in uno dei fascicoli del procedimento penale n. 1120/1997 prelevato dagli archivi della Procura di Palermo in data 20 e 28 marzo 2024 – cfr. nota prot. 0254083-2024 del 29.04.2024), venivano richieste perquisizioni nei confronti di:

- SIINO Angelo;
- **LIPARI Giuseppe**
- EQUIZZI Rosario;
- BULGARELLA Giuseppe
- **BUSCEMI Antonino**
- LOMBARDINO Polo
- FAUCI Salvatore
- LA ROCCA Filippo
- GARIFFO Carmelo;

OBINU Mauro, escusso da questo Ufficio in data **6 maggio 2024**, dopo aver precisato di rammentare il "contesto info-investigativo" nel quale maturarono i suoi contatti con il GICO della Guardia di Finanza nel giugno 1991, precisava di ritenere che "tra i magistrati" che si occuparono della vicenda vi sia stato il dott. DI PISA e che questi "delegò attività di intercettazione [...]"; successivamente, non

ritenendo che vi fossero gli estremi per proseguire, [...] delegò alcune perquisizioni” non rammentando “nei confronti di chi”, ma ricordando che “alcune di quelle [...] richieste furono eseguite”. Dopo aver precisato che “chi materialmente si occupò dell’attività fu l’allora Capitano SINICO”, riferiva che, in base al suo ricordo, “le perquisizioni furono concesse anche se non [ricordava] se furono concesse tutte le perquisizioni che [loro chiedevano]” e comunque “non [ricordava] chi e cosa fu perquisito”. Confermava certamente di condividere il senso di “contrarietà rispetto al modo in cui l’attività fu allora condotta dalla Procura della Repubblica di Palermo” esternato da SINICO.

Orbene, indipendentemente dalla possibilità ed opportunità di disporre, in quella occasione, le richieste perquisizioni sulla base delle risultanze di intercettazioni che lo stesso SINICO aveva indicato come preventive, come correttamente ricordato nell’archiviazione del 15.03.2000, “i predetti imprenditori - ed in particolare **Antonino Buscemi** -, secondo la nota informativa del 20.02.91 (pag. 63 e ss.), erano in rapporti di cointeressenze economiche con **Pino Lipari**, presso il cui ufficio di Via De Gasperi, a Palermo, era stato notato più volte il Siino che, dal canto suo, risultava avere avuto frequenti contatti telefonici con l’ing. Bini, rappresentante per la Sicilia della **Calcestruzzi s.p.a.** di Raoul Gardini, società - questa - che possedeva metà del capitale sociale della s.r.l. **FINSAVI**, di cui era socio fondatore ed azionista anche il predetto Antonino Buscemi, e che aveva partecipazioni sociali anche nella **CISA di Udine** la quale, secondo le risultanze della indagine del ROS, aveva costituito, per la realizzazione di taluni lavori, delle associazioni temporanee con le imprese di Cataldo Farinella.

Sempre la CISA di Udine, secondo quanto riferito dal ROS, risultava far parte, **unitamente alla società TORDIVALLE del dott. Catti**, del consorzio CEMPES, il cui **rappresentante per la Sicilia era l’ing. Zito** e sulle cui utenze erano state svolte numerose delle operazioni di intercettazione telefonica che costituivano l’ossatura della ricostruzione operata dal ROS dei Carabinieri. Nella indagine del 1991, risultavano - quindi - oggetto di indagine anche società ed imprese di **rilevanza nazionale nelle quali i predetti Buscemi, sia pure indirettamente, avevano cointeressenze personali.**

E tale interesse dei fratelli Buscemi emerge anche dal confronto svoltosi, in data 22.01.99, tra il Siino e Benedetto D’Agostino, laddove si riferisce di una riunione, per la gestione degli appalti SIRAP, svoltasi presso la SAILEM del D’Agostino, alla presenza di quest’ultimo, del Lipari, del Buscemi, del Siino e dell’ing. Bini e della pressione esercitata dal Buscemi e dall’ing. Bini per l’inserimento, tra le imprese candidate alla aggiudicazione dei detti appalti, proprio della CISA di Udine” (cfr. pagg. 152 ss.).

Se ne ricava che, indipendentemente da una formale richiesta avanzata dal ROS, e tenuto conto che già l’allora Nucleo Operativo del Gruppo Palermo 1 aveva sottoposto al vaglio della Procura di Palermo siffatta proposta investigativa, si sarebbe comunque potuto procedere a perquisire i soggetti delle cui cointeressenze si parlava nel rapporto del 16.02.1991.

III. La trasmissione degli atti al Tribunale per il Riesame

Come si è avuto modo di evidenziare, uno degli aspetti problematici della gestione del procedimento penale n. 2789/1990 atteneva alle modalità del deposito, presso il tribunale per il Riesame, del rapporto del 16 febbraio 1991.

Nell memorie del 7 e 13 aprile 2009, i dottori PIGNATONE e LO FORTE hanno diffusamente preso posizione sul tema precisando:

- di non ricordare alcuna precipua interlocuzione con DE DONNO sul punto;
- che, se una interlocuzione ci fosse stata, non poteva essere avvenuta nei termini riferiti dal militare (che aveva precisato di aver rivolto alcune specifiche richieste ai magistrati titolari del procedimento);
- LO FORTE di poter escludere di essere stato l'interlocutore del DE DONNO, anche in quanto *“di questo argomento [lui] non [si occupò] specificamente, per la semplice ragione che – in sede di stesura della richiesta di misure cautelare (richiesta che fu pressoché integralmente riprodotta nell'ordinanza del GIP del 9 luglio 1991) – [lui si era] occupato della c.d. parte generale, concernente le coordinate del sistema di manipolazione mafiosa degli appalti, e non già delle posizioni specifiche degli indagati (che furono invece trattate dagli altri titolari del procedimento)”* (cfr. pagg. 47 ss. della memoria);
- che *“presso il Tribunale del riesame furono depositate tutte e soltanto le parti dell'informativa che riguardavano il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso per cui erano state richieste ed emesse le misure cautelari”*;
- che l'informativa fu ampiamente omissa, nelle parti che seguono (cfr. pagg. 23 ss. della memoria di Giuseppe PIGNATONE):
 - o *“le pagine da **454 a 576** dell'informativa relative alle indagini espletate sul Consorzio CEMPES”*;
 - o *“le pagine da **687 a 726** dell'informativa relative alle indagini espletate su alcuni aspetti dell'attività della ditta CO.FA.PI., Costruzioni FARINELLA - PICONE, distinte dagli altri aspetti dell'attività degli stessi indagati secondo un criterio posto esplicitamente dagli stessi verbalizzanti (“Dopo aver interloquito circa le connessioni ed i legami dei soci della CO.FA.PL con “Cosa nostra” (vedasi parte relativa all'associazione) è necessario riportare i collegamenti degli stessi, nell'ambito dell'attività professionale, con il mondo imprenditoriale, politico e della Pubblica Amministrazione, finalizzati alla illecita gestione degli appalti pubblici ed al controllo di interessi economici. Dai servizio svolti e da quanto emerso nell'analisi della documentazione fornita dagli Enti interessati, è risultato che frequentemente l'attività della società sfociava in illeciti, ed irregolarità commessi con la complicità di funzionari preposti, nei vari livelli, alla gestione del denaro pubblico”). Peraltro le indagini in questione concernevano in modo specifico una vicenda (l'appalto per la costruzione dell'Ospedale di Mussomeli) di competenza, di per sé, di altra Autorità Giudiziaria”*;
 - o *“le pagine da **740 a 794** riguardanti una gara di appalto del Comune di Cattolica Eraclea”*;
 - o *“le pagine da **793 a 839** dell'informativa concernenti le indagini su alcune ditte siciliane e dell'Italia settentrionale in contatto con la CO.FA.PI. (Gambino Vincenzo,*

ECOTEC, IONICS ecc.) nonché I 'attività asseritamente illecite di alcuni tecnici e funzionari amministrativi dipendenti di Uffici Pubblici (C.T.A.R., Provveditorato OO.PP. ecc.);

- che *“il Tribunale del riesame dispose, con l'ordinanza del 1 agosto 1991 (allegato 19), l'acquisizione di tutti i decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche, che la Procura aveva ommesso in parte di depositare”;*
- che le *“riserve di indagini e di ulteriori accertamenti”* che, a detta del DE DONNO, sarebbero state pregiudicate dal deposito integrale dell'informativa *“avevano per oggetto vicende, persone e circostanze riferite agli indagati in stato di custodia cautelare (in particolare al SIINO ed al LI PERA), e a volte addirittura citate nelle intercettazioni telefoniche poste a base della misura cautelare.*

Ciò vale in particolare:

- *o per le parti riguardanti la società Rizzani De Eccher, tutte sostanzialmente inscindibili dalla posizione del LI PERA;*
 - *per le parti riguardanti la società Tor di Valle" che anzi erano inscindibili dall'impianto generale dell'accusa; dato che proprio l'episodio dell'intervento intimidatorio di LI PERA e SIINO nei confronti di questa società in relazione all'appalto SIRAP di Petralia Soprana, poi aggiudicato alle imprese di Angelo SIINO e Cataldo FARINELLA, costituiva il fondamento essenziale della impostazione accusatoria relativa al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso”*
 - *e infine per le parti relative alla Sirap, poiché proprio gli appalti Sirap costituivano l'oggetto fondamentale dell'informativa e delle misure cautelari”.*
- che, infine, su Filippo SALAMONE, vi erano in informativa pochissimi passaggi molto poco significativi e nessuna riserva di indagine anche in quanto erano stati i Carabinieri stessi a sottovalutare per primi quest'ultima figura;

Ebbene, lo specifico argomento che qui occupa è stato altresì trattato:

- in occasione dell'escussione del Senatore Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (cfr. verbale di assunzione di informazioni ex art. 362 C.p.p. del **26 luglio 2024**) il quale ha precisato *“degli omissis degli atti trasmessi al Tribunale del Riesame nel procedimento “mafia-appalti” si è occupato LO FORTE”*, circostanza che, nel 1999, quest'ultimo (cioè LO FORTE) aveva nettamente escluso facendo leva sul fatto che, anche in sede di redazione della richiesta di applicazione di misura cautelare, egli si era occupato di profili di carattere squisitamente generale cosa che, per quanto è dato comprendere dal suo ragionamento, evidentemente gli impediva di individuare quali specifiche parti dell'informativa potessero essere legittimamente non depositate senza pregiudizio per la tenuta della misura cautelare applicata;
- in occasione del secondo interrogatorio di Giuseppe PIGNATONE (cfr. verbale di interrogatorio del **9 luglio 2025** con particolare riguardo alle pagg. **26** e ss. e **148** e ss. della trascrizione trasmessa con **nota prot. 455061/2025 del 05.08.2025**), il quale ha precisato di non saper dire *“chi materialmente”* aveva eseguitogli omissis che, tuttavia *“fu deciso ovviamente da tutti, poi chi materialmente, ehm... cioè fu deciso di lasciare quello che era funzionale al 416 bis e agli arresti e al... e quindi agli arre... e di lasciare fuori quello che non c'entrava, quindi la CEMPES e qualche altra cosa, poi”*, aggiungendo che la parte non depositata corrispondeva a circa *“un terzo, un quarto”* dell'informativa ma che, comunque *“il*

Tribunale del Riesame ha... con ordinanza che io ho [...] ordina alla Procura di depositare tutti i decreti, le richieste, le richieste, i decreti, insomma tutti gli atti relativi alle intercettazioni, che la Procura aveva ritenuto, non mi ricordo assolutamente nulla, lo deduco oggi... oggi leggendo queste carte, oggi in realtà quando ho fatto... quando c'è stato il processo LOFORTE, per capirci... il Tribunale... la Procura non aveva depositato tutti gli atti relativi alle intercettazioni"; su questo punto precisava, altresì, che "il decreto di intercettazione parlava di tutte le imprese interessate" e, con specifico riguardo alla parte di informativa inerente alle cointeressenze societari dei fratelli BUSCEMI, di non ricordare "assolutamente niente, però questa cosa, queste quattro pagine di BUSCEMI e FERRUZZI nel 1991 non se ne accorse nessuno! nessuno ne parlò, nessuno pose il problema";

- in occasione dell'escussione del Procuratore Guido LO FORTE (cfr. verbale di assunzione di informazioni ex art. 362 C.p.p. del **9 settembre 2024**), il quale ha precisato di rammentare che *"un terzo dell'informativa del febbraio 1991 venne omissato, prima del deposito degli atti al riesame, da [lui] e PIGNATONE con l'ausilio del cancelliere allora responsabile della DDA, ossia Barbara SANSONO", precisando di ricordare anche che "si valutò che poteva essere omissato tutto ciò che non refluvia sulla posizione degli indagati arrestati" ma ammettendo di non saper dire "per quale motivo la posizione di BUSCEMI Antonino non rientrasse nella parte omissata"*.

Ciò che è certo è che:

- non sono state omissate le parti dell'informativa che si riferiscono:
 - alle posizioni di **BUSCEMI Antonino**, trattata alle pagine 64, 66, 87, 94, 138, 142, 143 e 144 del rapporto e **BUSCEMI Salvatore** trattata alle pagine 66, 67, 141, 142, 143, 144 e 145 del rapporto, neppure nelle parti inerenti alle cointeressenze societarie tra questi ultimi ed il Gruppo FERRUZZI, senza che alcuno dei titolari del procedimento sia stato in grado di spiegare quale rilievo potesse avere questa parte dell'informativa in relazione alla posizione di coloro per i quali era stata richiesta ed applicata la misura cautelare;
 - alla posizione di **LIPARI Giuseppe**, trattata alle pagine 37, 48, 50, 56, 62, 63, 64, 75, 76, 439 del rapporto;
 - a buona parte della posizione di **CATTI DE GASPERI Paolo**, trattata alle pagine 4, 5, 6, 8, 9, 11, 95, 98, 104, 105, 108, 115, 117, 125, 140, 198, 410, 583, 589, 590 (oltre che nelle pagine 471, 481, 482, 498, 505, 521, 522, 524, 532, 535, 551, 553, 555, 576, rientranti nella parte omissata) del rapporto, benché la vicenda richiamata nella memoria di LO FORTE e relativa alle pressioni perpetrate da SIINO e LIPERA sulla TORDIVALLE fosse trattata alle sole pagine 105 e 115;
 - alla posizione di **DE ECCHER Claudio**, trattata alle pagine 133, 599, 602, 602, 604, 605, 609, 611 del rapporto;
- il dottore LO FORTE, che nel **1999** aveva escluso di essersi occupato di apporre gli *omissis* sull'informativa (fornendo, tra l'altro, una articolata spiegazione del perché sarebbe stato il meno adatto a curare l'adempimento), escusso nel **2025**, si è assunto la paternità delle decisioni relative, precisando di aver essersi occupato l'incombente unitamente al collega PIGNATONE (con lui titolare sin dall'inizio del procedimento);
- l'allora Sostituto Procuratore SCARPINATO ha confermato che il soggetto deputato a curare gli *omissis* sull'informativa era proprio il collega LO FORTE;

- il dottore PIGNATONE ha ribadito la teoria secondo la quale le decisioni su cosa dovesse essere omissato erano state assunte collegialmente, ma tale ricostruzione pare smentita tanto dall'allora Sostituto SCARPINATO, che ha attribuito (tra l'altro senza esitazione) la paternità dell'adempimento al solo LO FORTE, quando da quest'ultimo che ha però precisato di essersene occupato unitamente a PIGNATONE;
- quanto riferito dal dottore PIGNATONE nel 2025 (ma già adombrato da quest'ultimo e dal dottore LO FORTE nelle rispettive memorie del 1999) in ordine al fatto che l'ordinanza del Tribunale per il riesame dell'1 agosto 1991, con la quale quest'ultima autorità disponeva *“l’acquisizione presso l’ufficio del pubblico ministero dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche”* (cfr. all.13 alla memoria di Giuseppe PIGNATONE del 7 aprile 1999), consentiva di ritenere in qualche modo superata la problematica dell'apposizione degli omissis, **non può ritenersi condivisibile**; in effetti: a) come è noto, in sede di riesame, il deposito dei decreti autorizzativi delle intercettazioni è funzionale esclusivamente a valutare la legittimità e la consequenziale utilizzabilità delle stesse, di talché appare necessario procedere al deposito dei soli decreti autorizzativi inerenti alle intercettazioni **effettivamente poste a base** della misura del cui eventuale annullamento si discute, b) l'informativa del febbraio 1991 conteneva, oltre a trascrizioni di intercettazioni (tra l'altro non necessariamente tutte già riportate nelle note con le quali veniva richiesta la proroga delle operazioni di captazione), anche una serie di accertamenti ulteriori (quali, appunto, quelli inerenti alle cointeressenze societarie della famiglia BUSCEMI).

IV. La trasmissione al Ministro della Giustizia del Rapporto informativo del R.O.S.

Altra vistosissima anomalia nella gestione del procedimento n 2789/1990 risulta essere la trasmissione, da parte dell'allora Procuratore Pietro GIAMMANCO, del Rapporto del 16 febbraio 1991, al Ministro della Giustizia (cfr. atti allegati al **provvedimento di acquisizione del 13.04.2024 – file 9**).

Più precisamente, il Procuratore della Repubblica trasmetteva:

- il **6 agosto 1991**, ossia all'indomani dell'esecuzione dei provvedimenti restrittivi, e dopo che, nelle date dell'1 e 2 agosto 1991, erano state celebrate le udienze dinnanzi al Tribunale per il Riesame (cfr. fascicoletti allegati alla Nota prot.**7403** del 17.07.2024 della Procura della Repubblica di Palermo);
- **in maniera del tutto informale**, posto che gli atti di cui trattasi sono:
 - o **privi** di una nota di **accompagnamento**;
 - o corredati esclusivamente da un **“appunto”** non sottoscritto e da un **biglietto manoscritto**, ovviamente **privo di numero di protocollo**, indirizzato alla **“Carissima Livia”** (presumibilmente Livia POMODORO) con il quale GIAMMANCO augurava a quest'ultima buone ferie);
- copia dei seguenti atti:
 - o n.2 tomi, rispettivamente **“da pag.1 a pag. 453”** e **“da pag. 454 a pag. 890”**, della nota C/00001/2 “P” del 16/2/1991 del Reparto Operativa Speciale Carabinieri;

- schede dei personaggi di maggior interesse in ordine ad ipotesi di reato di associazione per delinquere di tipo mafioso;
- schede dei personaggi di maggior interesse in ordine ad ipotesi di reato di associazione per delinquere;
- elenco degli allegati;
- richiesta per l'applicazione di misure cautelari del 25 giugno 1991;
- ordinanza del 9 luglio 1991;
- telegramma del col. Subranni al Procuratore della Repubblica di Palermo del 20/7/1991;
- Articoli di stampa, fra cui la trascrizione di un articolo pubblicato sul quotidiano "IL SECOLO XIX" il giorno 13/6/1991, trasmessa dal R.O.S. Carabinieri con nota n.C/00001/18 "P";
- Nota del R.O.S. Carabinieri n. 5434/18 "P" del 27/7/1991 al Procuratore della Repubblica di Palermo, relativa all'arresto di SIINO Angelo + 4;
- Sottofascicoli contenenti stralci dell'annotazione di cui all'allagato 1, relativi a persone interessate dalle indagini, ed in particolare, ai seguenti nominativi:
 - On. CICERO;
 - On ALAIMO;
 - Sen. MAZZARINO;
 - On. ALESSI;
 - Cons. DI TRAPANI;
 - On PUMILIA;
 - FIORINO;
 - COCO;
 - On CARDINALI;
 - Sindaco LO VASCO;

Con nota 932/RIS del 23 agosto 1991, il Ministro MARTELLI, *"nel rilevare la singolarità dell'inoltro"* di cui sopra *"di atti coperti da segreto"* restituiva *"l'intera documentazione [...] fatta pervenire"*.

L'allora Ministro Claudio MARTELLI (cfr. **verbale di assunzione di informazioni del 12 marzo 1998** svolto nell'ambito del procedimento penale n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44 e acquisito agli atti del procedimento con provvedimento del **13.04.2024 già citato – cfr. file 8**) ha ricordato, in relazione alle sue interlocuzioni con Giovanni FALCONE a proposito del tema che qui occupa che quest'ultimo gli disse *"che il Ministro non poteva e non doveva ricevere questa patata bollente dal Procuratore GIAMMANCO, che, in modo del tutto improprio, voleva trasferire la responsabilità di quell'indagine e dei suoi contenuti dalla A.G. a quella politica"*, precisando quindi che i suoi *"Uffici, pertanto, informarono GIAMMANCO che la sua offerta era irricevibile"*.

In merito alle modalità di conduzione degli accertamenti *"FALCONE osservò che GIAMMANCO aveva trascurato o insabbiato quell'indagine"*.

Nuovamente escusso, il Ministro MARTELLI aveva precisato (cfr. **verbale di assunzione di informazioni del 30 luglio 1999** svolto nell'ambito del procedimento penale n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44 e acquisito agli atti del procedimento penale n. 4645/2000 R.G.N.R.Mod.21, parimenti acquisito, in maniera integrale, agli atti del presente procedimento) che Giovanni

“FALCONE si irritò per il comportamento tenuto dal Procuratore GIAMMANCO che, a suo dire, era anomalo, nel senso che anziché sviluppare le indagini devolveva l'intera questione al mondo politico, non soltanto a me, ma, da quel che ricordo, vennero informati anche il Ministro degli Interni e la Presidenza della Repubblica”. E ancora “FALCONE mi fece notare che, mentre si trovava in servizio presso la Procura di Palermo, il Procuratore GIAMMANCO non aveva mai promosso investigazioni conseguenti alla consegna del rapporto, mentre, dopo il suo insediamento alla Direzione Generale, il Procuratore aveva assunto questa iniziativa quasi a voler cercare una copertura politica al suo operato [...] accolsi l'invito di FALCONE di restituire il rapporto alla Procura di Palermo senza aprirlo proprio per non avallare il comportamento errato di GIAMMANCO”.

Orbene, è a malapena il caso di osservare che, come si è detto, in data antecedente al primo agosto 1991, una versione parzialmente omissata dell'informativa era stata depositata presso il Tribunale del Riesame di Palermo, mentre appena 5 giorni dopo il Procuratore della Repubblica aveva inoltrato al Ministero della Giustizia, in maniera totalmente irrituale, una versione integrale dello stesso atto, ponendo, cioè, in essere una condotta certamente integrante gli estremi del reato di cui all'art. 326 C.p. anche in base alle valutazioni operate dal suo stesso Ufficio (che aveva ritenuto che dovesse essere mantenuto il segreto quantomeno sulle parti del Rapporto che non erano state ostese in sede cautelare).

La tematica che qui occupa è stata affrontata nel corso degli interrogatori di Gioacchino NATOLI del **4 luglio 2025** e di Giuseppe PIGNATONE del **9 luglio 2025**.

Gioacchino NATOLI (cfr. pagg. 44 ss. della trascrizione), a specifica domanda, riferiva di aver appreso che il Procuratore GIAMMANCO aveva inviato il Rapporto del R.O.S. al Ministero della Giustizia “*nel, nel. Nel 1991... quando? In estate in... non riesco, non riesco*”, ma comunque “*certamente tra il... tra il '91 quando, quando viene fuori, quando viene fuori questa cosa... sarei portato, sarei portato a dire sul finire del, del '91, nell'autunno del... nell'autunno del '91*”.

Precisava di non essere stato coinvolto nella decisione di cui trattasi ma di poter presumere, “*dall'organizzazione dell'Ufficio*” che ne fossero stati interessati “*certamente il Procuratore Aggiunto ALIQUO*” e quelli che definiva “*i protagonisti del, del... cioè i diretti interessati al... allo svolgimento del, delle indagini, saranno stati interessati anche a questo*”, benché si trattasse di due “*deduzioni*”.

Pur ritenendo la condotta un'anomalia (“*ma certo che era un'anomalia, un'anomalia*”), non ricordava di averla commentata con alcuno nello specifico né di aver protestato contro tale decisione (“*personalmente, né io e né altri abbiamo, abbiamo fatto questi... abbiamo protestato nei confronti di questa decisione che chiaramente coinvolgeva le persone che erano incaricate, o in prima persona coinvolgeva... coinvolgeva*”).

In merito al perché non avesse ritenuto di segnalare, in occasione della sua audizione al Consiglio Superiore della Magistratura, quella che lui stesso aveva definito un'anomalia, riferiva “*tenga presente che oggi ho accumulato un'esperienza fatta da Capo Dipartimento al Ministero e so quanto di amministrativo ci sia lì! Quindi*”, affermando di aver, cioè, riscontrato delle criticità nella decisione del Procuratore solo con valutazione ex post a valle di una esperienza anche ministeriale pluriennale.

Giuseppe PIGNATONE (cfr. pagg. 25 ss. della trascrizione trasmessa con nota 455061.2025 del 5 agosto 2025) riferiva di non rammentare se aveva appreso la circostanza “*anni dopo, quando ho letto*” oppure “*se l’ho saputo durante, fra le cose che si mormoravano e si dicevano, questo non glielo so dire*”. Quando gli veniva fatto notare che NATOLI aveva riferito di aver saputo della trasmissione nel 1991, precisava di ritenere “*possibile che si sia saputo*” ma escludeva categoricamente che il Procuratore ne avesse discusso con lui, precisando che, in quel caso, gli avrebbe certamente detto che si trattava di un errore (“*Se me ne avesse parlato, ma non me ne ha parlato, io gli avrei detto che era un grosso errore*”).

Più nel dettaglio affermava “*anche se fosse solo il rapporto, se era tutto il rapporto mandato al Ministero, era un reato! ...*”.

Anche Guido LO FORTE (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 9 settembre 2025) rammentava di avere appreso che il “*Procuratore GIAMMANCO aveva trasmesso l’informativa al Ministero*” dopo che questi vi aveva già provveduto ma “*prima della strage di Capaci*”.

Di tale iniziativa, a detta del dottore LO FORTE, il Procuratore non aveva discusso con nessuno (“*La trasmissione avvenne di sua iniziativa e senza consultare nessuno*”).

La circostanza era stata sicuramente appresa all’interno dell’Ufficio e certamente non dal Procuratore; il dottore LO FORTE non escludeva di averne parlato con il collega PIGNATONE, ma non lo rammentava.

Conveniva sul fatto che si fosse trattato di una “*grossa gaffe istituzionale*”, ma non sapeva dire per quale ragione i sostituti non ritennero di “*segnalare la circostanza come irregolarità quando [furono] uditi davanti al Consiglio Superiore nel luglio del 1992*”, precisando che “*Il fatto era già conosciuto anche a livello istituzionale, quindi, pur trattandosi di una iniziativa certamente inopportuna, non [aveva ritenuto] di segnalarlo e non [gli era venuto] neppure in mente di farlo*”.

In estrema sintesi, quindi:

- dopo l’esecuzione dei provvedimenti cautelari nei confronti di cinque indagati, il Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO aveva inviato al Ministero della Giustizia, in maniera informale oltre che totalmente irrituale, la versione integrale di una informativa che il suo stesso Ufficio aveva ritenuto di dover (benché in maniera molto parziale) omissare prima di procedere al deposito innanzi al Tribunale per il Riesame, condotta che integra certamente (alla luce del combinato disposto degli artt. 326 C.p. e 329 C.p.p.) gli estremi del reato di rivelazione di segreto d’ufficio, valutazione tra l’altro condivisa anche dal dottore PIGNATONE (se era tutto il rapporto mandato al Ministero, era un reato!);
- tale decisione, a detta degli originari titolari del procedimento, ossia i dottori PIGNATONE e LO FORTE, non era stata preventivamente discussa con nessuno dei coassegnatari, benché il dottore NATOLI si sia detto convinto che ne fossero stati interessati “*certamente il Procuratore Aggiunto ALIQUO*” e quelli che definiva “*i protagonisti del, del... cioè i diretti interessati al... allo svolgimento del, delle indagini, saranno stati interessati anche a questo*”;
- la circostanza era, tuttavia, divenuta nota all’interno dell’Ufficio già nel 1991 e comunque certamente prima della strage di Capaci (e, quindi, anche prima di quella di via D’Amelio), come hanno confermato i dottori LO FORTE e NATOLI (il dottore PIGNATONE non rammentava con esattezza quando fosse venuto a conoscenza della condotta del Procuratore

ma non poteva neppure escluderne di averne discusso con i coassegnatari già all'epoca dei fatti);

- nonostante ciò, nessuno dei soggetti sentiti di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura aveva reputato che la singolare condotta del Procuratore dovesse essere portata a conoscenza dell'organo di autogoverno quale plateale anomalia nella gestione dell'Ufficio; ovviamente si fa riferimento esclusivamente ad una ristrettissima cerchia di magistrati di fiducia del Procuratore GIAMMANCO, che certamente si rese conto della scorrettezza del suo operato, ossia ai dottori PIGNATONE, LO FORTE e NATOLI;

Se ne deve necessariamente concludere che:

- o la decisione di trasmettere il Rapporto informativo al Ministero fu del solo Procuratore GIAMMANCO il quale, quindi, contrariamente a quanto si vorrebbe sostenere in ordine alla non ingerenza del Procuratore nel procedimento "*mafia appalti*", ebbe ad operare scelte di centrale importanza per la conduzione delle indagini;
- o, in caso contrario, la decisione fu condivisa e partecipata da alcuni dei magistrati a lui più vicini.

In ogni caso, entrambe le possibilità appaiono nefaste per il buon esito del procedimento.

V. La parcellizzazione delle posizioni e la presunta incidenza, sulla trattazione disomogenea delle posizioni, della teoria (già sconfessata) della "doppia informativa"

Come si è avuto modo di accennare *supra*, sia in contesti istituzionali che no, Giovanni FALCONE aveva fatto riferimento all'esistenza di una "*centrale unica*" di distribuzione degli appalti, circostanza che induceva ad optare per una:

- ricostruzione quanto più unitaria delle diverse imprescindibili componenti (politico/amministrativa, mafiosa ed imprenditoriale) dell'organismo unitario posto a presidio del menzionato sistema spartitorio;
- considerazione non parcellizzata delle vicende a vario titolo ascrivibili al sistema stesso.

Ebbene, dalla lettura della richiesta di archiviazione del 13.7.1992 si evince infatti che furono effettuati i seguenti stralci: *«dalle indagini riferite con la informativa del R.O.S. ed essenzialmente dalle numerosissime intercettazioni telefoniche su cui esse si erano fondate, emergevano peraltro una serie di temi investigativi relativi a fatti non rientranti nella competenza di questa Procura della Repubblica. Quest'Ufficio procedeva quindi, come è stato già precisato nel Cap. II, per il reato di cui all'art.416 bis C.P. in relazione all'attività di una associazione di tipo mafioso volta al controllo di attività economiche connesse ad appalti pubblici e privati in varie parti della Sicilia, (v. "amplius" richiesta di misure cautelari n.2789/90 N.C. del 25/6/1991, parti I, II, i> III, IV), nonché per gli ulteriori fatti specifici che avevano avuto luogo nel territorio del Circondario del Tribunale di Palermo. Per i fatti estranei alla competenza di questa Procura, venivano invece informati i Procuratori della Repubblica Marsala, Trapani, Caltanissetta, ai quali, con nota del 12/7/1991, veniva trasmessa copia dell'informativa del R.O.S. del 16/2/1991. Copie della medesima informativa venivano poi trasmesse al Procuratore della Repubblica di Termini Imerese (v. nota del 22/8/1991) e di Reggio Calabria (v. nota del 25/11/1991) che ne avevano fatto richiesta. Copia dell'informativa, dei provvedimenti di quest'ufficio, e dei singoli atti giudiziari rilevanti veniva*

trasmessa anche all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa (v. note del 12/7/1991 e del 15/5/1992). Nel corso delle indagini preliminari venivano altresì disposti alcuni stralci, riguardanti fatti sostanzialmente estranei alla attività mafiosa costituente oggetto del procedimento n.2789/90 N.C. In particolare:

- 1) in data 21/6/1991 veniva disposto lo **stralcio** degli atti riguardanti l'attività del **Consorzio CEMPES** a Palermo (pagg. 454 - 577; 591 - 592 dell'informativa del 16/2/1991 e allegati ivi richiamati); con la conseguente formazione di distinto fascicolo registrato come procedimento penale n.2589/91 N.C. nei confronti di De Fortis Enrico;*
- 2) in data 20/12/1991 veniva disposto lo **stralcio della nota n.5434/38 -6 "P" del 10/12/1991**, con la quale il R.O.S. aveva comunicato una notizia di reato relativa al delitto di **favoreggiamento personale a vantaggio di Farinella Cataldo**; con la conseguente formazione del procedimento n.5424/91 N.C. a carico di Pepe Bartolo più 5;*
- 3) in data 5/2/1992, veniva disposto lo **stralcio degli atti riguardanti rapporti fra rappresentanti della S.P.A. RIZZANI DE ECCHER ad esponenti politici e amministrativi romani** (pagg.229-231; 375 -383 della informativa del R.O.S. del 12/11/1991; allegati 143, 146; da 170 a 189). **Tali atti, inerenti a fatti privi di connessione con il procedimento n.2789/90 N.C., e non riconducibili "ex se" ad alcuna specifica ipotesi di reato, venivano iscritti nel Registro "Altre Notizie" (N.95/92 A.N.) e quindi trasmessi in data 7/2/92 per le eventuali valutazioni di sua competenza, al Procuratore della Repubblica di Roma;***
- 4) in data 11/5/1992, veniva disposto lo **stralcio della informativa del R.O.S. n.5434/49 "P" del 21/1/1992**, (e dei relativi allegati, in numero di 25), concernente una nuova notizia di reato nei confronti di Falletta Angelo +14 per il reato di associazione per delinquere comune (art 416 C.P.) finalizzato alla commissione di specifici reati contro la pubblica amministrazione (artt.323 e 324 C.P.). Per tali fatti (diversi da quelli concretanti l'associazione di tipo mafioso costituente oggetto del procedimento n.278.9/90 N.C., ed abbisognevole di ulteriori indagini) veniva quindi formato il procedimento n.2775/92 NC, a carico di Falletta Alfredo + 14;*
- 5) in data 5/6/1992, veniva disposto lo **stralcio degli atti riguardanti il sequestro di 13 bobine magnetiche contenenti la contabilità inserita nei computers della RIZZANI DE ECCHER**; bobine sequestrate del R.O.S. (in copia) il 12/7/1991 e trasmesse a quest'ufficio con nota dello stesso R.O.S. n.5434/40 -31 "P" dell ' 11/2/199. Tali atti (includenti una consulenza tecnica eseguita sulle bobine) riguardavano invero dati privi di connessione con il procedimento penale n.2789/90 N.R, e di per sè non riconducibili ad alcuna ipotesi di reato. **A seguito dello stralcio, veniva quindi formato il fascicolo 341/92 A.N., poi trasmesso in data 10/6/92, per gli eventuali approfondimenti di competenza, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Udine** (atteso che in questa città avevano sede quasi tutte le società cui si riferiva la contabilità computerizzata);*
- 6) in data 15.6.1992 veniva infine disposto lo **stralcio degli atti riguardanti taluni accertamenti già delegati ai Carabinieri del ROS, ed ancora in corso di evasione, con particolare riferimento ai finanziamenti ottenuti dalla SIRAP S.P.A., alle conseguenti gare di appalto ed alle pubbliche amministrazioni interessate. Veniva conseguentemente formato il fascicolo n. 3541/92 N.R.**».*

In altre parole, quindi:

- **quattro Procure** (Agrigento, Marsala, Trapani e Caltanissetta) venivano interessate, su iniziativa dell'Ufficio procedente, con riguardo a fatti ritenuti ***“estranei alla competenza [della] Procura di Palermo***, ossia tutti quelli che non *“avevano avuto luogo nel territorio del Circondario del Tribunale di Palermo”*;
- oltre a ciò, venivano effettuati, a detta dei redigenti la richiesta di archiviazione, **sei stralci** dei quali:
 - o due, **entrambi riguardanti**, a vario titolo, **la RIZZANI DE ECCHER** (società nell'interesse della quale operava LI PERA Giuseppe che, invece, era stato tratto in arresto nell'ambito del procedimento penale n. 2789/1990), venivano poi trasmessi uno alla Procura di Udine ed uno alla Procura di Roma;
 - o uno riguardante l'esistenza di una *“associazione per delinquere comune (art 416 C.P.) finalizzata alla commissione di specifici reati contro la pubblica amministrazione”*;
 - o uno formato con lo *“**stralcio degli atti riguardanti taluni accertamenti già delegati ai Carabinieri del ROS, ed ancora in corso di evasione, con particolare riferimento ai finanziamenti ottenuti dalla SIRAP S.P.A.**”*;
 - o uno riguardante l'attività del Consorzio CEMPES.

Ebbene, il quadro così delineato dagli estensori della richiesta di archiviazione presenta già, a parere dello scrivente Ufficio, qualche problema di compatibilità con la prospettiva unitaria tratteggiata da Giovanni FALCONE e certamente condivisa, così come riferito dal dottore INGROIA, anche da Paolo BORSELLINO.

Detto quadro, tra l'altro, **non è completo né esaustivo** di quello che fu, sotto questo specifico profilo, l'operato dei magistrati assegnatari dell'originario procedimento 2789/1990 R.G.N.R.mod.21 (c.d. “mafia appalti”)

In effetti, consultando una prima certificazione del 12 febbraio 2024, trasmessa a questo Ufficio in data 19 marzo 2024, **l'unico stralcio dal 2789/1990 effettivamente risultante** da una consultazione dei *“registri informatici in uso”* alla Procura di Palermo **è quello “al fasc.n. 1365/92, definito con sentenza del 2.3.94 Tribunale di Palermo sez.5^”** (trattasi del procedimento in seno al quale furono rinviati a giudizio SIINO Angelo e gli altri destinatari di misura cautelare).

Anche quest'ultimo dato non può ritenersi del tutto attendibile, perché contraddetto, *in primis*, proprio dalle risultanze della disamina degli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica di Palermo a corredo della citata certificazione. **Ed in effetti, con successiva certificazione del 2 luglio 2025, l'Ufficio da ultimo citato correggeva il dato precedentemente comunicato, integrando la antecedente certificazione sulla base, non già e non tanto dei dati risultanti dai registri informatici e cartacei (tra i quali, tra l'altro, risultavano “delle discrasie”), bensì in ragione della consultazione “dei provvedimenti di iscrizione e di definizione presenti in parte nei [loro] archivi”.**

Quello che se ne deve, in prima battuta, dedurre è che:

- o i procedimenti richiamati nella richiesta di archiviazione (o quantomeno taluni di essi) non furono formati con un vero e proprio provvedimento di separazione di posizioni in diverso fascicolo;
- o taluni di essi non furono annotati nei relativi registri dai quali, in effetti, non risultano.

Non si può, quindi, neppure escludere che la serie degli “stralci” effettuati dal procedimento “contenitore” fosse ben più nutrita di quella esposta.

E, in realtà, già in data 19.04.1991, con provvedimento firmato dai dottori LO FORTE e DE FRANCISCI (cfr. documentazione allegata alla certificazione a firma del funzionario COCILOVO del 12.2.2024 e contenuta nella sottocartella relativa al procedimento penale n. 6280/1992), era stata stralciata, in autonomo procedimento che assumeva il numero **1573/1991 R.G.N.R.**, la nota prot. 2608/7 del 02.07.1990 avente ad oggetto “Annotazione relativa alle indagini di polizia giudiziaria esperite in merito ad una associazione per delinquere di tipo mafioso tendente al controllo e/o gestione di attività economi che, concessioni, appalti e servizi pubblici (art .416 bis C.P.) nel territorio della Regione Sicilia)” e relativa a “talune conversazioni telefoniche di LA CAVERA Domenico”.

Con provvedimento del **17.03.1994** (cfr. sottocartella da ultimo citata), le cui firme sono inintelligibili ma che potrebbe essere stato sottoscritto quantomeno dai dottori DE FRANCISCI ed INGROIA (in relazione ai quali si rileva, in copertina, una assegnazione al procedimento in data 18.06.1993, anomala in quanto il DE FRANCISCI era stato tra i soggetti che lo avevano iscritto oltre due anni prima), il sopra citato procedimento **1573/1991** veniva riunito al procedimento penale n. 6280/1992, ossia il procedimento penale nel quale verrà poi richiesta ed emessa ordinanza cautelare nei confronti di RIINA Salvatore + 23 (della quale si dirà più diffusamente nel prosieguo), al quale, con provvedimento del **17.05.1993** a firma dei dottori LO FORTE e PATRONAGGIO (cfr. sottocartella da ultimo citata) era stato riunito anche il procedimento penale n. **3541/1992**, ossia quello nell’ambito del quale, in data 17.09.1992, veniva depositata l’informativa cosiddetta SIRAP.

Nella sentenza di Appello della c.d. “Trattativa”, si afferma «***Pertanto, giusta o sbagliata che fosse – o anche inopportuna in quella fase dell’indagine mafia e appalti – la scelta di separare gli atti del filone d’indagine scaturito principalmente dalle intercettazioni a carico del LA CAVERA Domenico fu motivata dalla convinzione dell’ufficio requirente che gli spunti investigativi che esse offrivano afferissero a vicende autonome e distinte da quelle oggetto del procedimento originario, e configurabili in chiave di corruzione politico-amministrativa. Ma questa fu comunque una scelta dell’Ufficio di Procura non sollecitata né condizionata dal ROS e tanto meno dalle dichiarazioni del LI PERA che erano ancora da venire***».

Ebbene, si deve però evidenziare:

a. che la nota di cui trattasi è di luglio 1990 e, tuttavia, è stata stralciata in autonomo procedimento solo ad **aprile 1991**, dopo, cioè, che Giovanni FALCONE aveva lasciato la Procura della Repubblica di Palermo;

b. benché gli originari assegnatari del procedimento 2789/1990 fossero (oltre al compianto Giovanni FALCONE che, come si è detto, ad aprile 1991 era già in servizio al Ministero) i dottori PIGNATONE e LOFORTE, il provvedimento di cui trattasi fu firmato da quest’ultimo e dal dottor DE FRANCISCI nonostante questi (come evidenziato, tra l’altro, nell’ordinanza di archiviazione del 15.03.2000, pag. **138**) si fosse immesso in possesso, presso la Procura della Repubblica di Palermo, solo in data 27.02.1991 (cioè un mese e mezzo prima) e benché, in quel frangente, PIGNATONE fosse ancora titolare del procedimento “mafia appalti”; pare quantomai inverosimile che questa scelta non fosse correlata al fatto che, nella nota di cui trattasi, si facesse menzione anche di E.S.P.I. (Ente

Siciliano Promozione Industriale), presieduto da PIGNATONE Francesco, padre di Giuseppe, dal 18.12.1968 al 30.10.1992;

c. che, il 26 luglio 1991 (cfr. allegati al “*verbale di operazioni compiute il 3.06.2024*”), fu firmata, dall’allora Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO, la delega su SIRAP il cui esito del settembre 1992 confluirà nel procedimento penale n. **3541/1992** R.G.N.R. recante “*indagini delegate al ROS dei Carabinieri nell’ambito del procedimento n. 2789/1990 con particolare riferimento ai finanziamenti ottenuti dalla SIRAP, alle conseguenti gare di appalto ed alle pubbliche amministrazioni interessate*” assegnato ai dottori LO FORTE e SCARPINATO;

d. che appare quantomeno singolare che, in relazione a temi così fortemente connessi (se non addirittura perfettamente sovrapponibili al punto che, nella già citata sentenza di Appello “*Trattativa*” si dà, ma erroneamente, atto del fatto che la “*direttrice di indagine*” dalla quale era scaturito il deposito dell’informativa SIRAP era la “*Annotazione a firma del Cap. DE DONNO del N.O. dei Carabinieri del Gruppo Palermo I, n. 2608/7 del 2 luglio 1990*” che aveva, invece, originato il menzionato procedimento 1573/1991) siano stati iscritti due diversi procedimenti, tra l’altro neppure assegnati agli stessi magistrati, ma che, nelle date del **17.05.1993** (il procedimento penale n. 3541/1992 R.G.N.R.) e del **17.03.1994** (il procedimento penale n. 1573/1991 R.G.N.R.) furono entrambi riuniti al 6280/1992 R.G.N.R.;

e. che il procedimento penale n. 6280/1992, al quale furono riuniti sia il 3541/1992 che il 1573/1991, iscritti con note stralciate dal 2789/1990, **non** aveva un **oggetto ontologicamente diverso** da quello di quest’ultimo procedimento, tanto è vero che, nella “*relazione sulle modalità di svolgimento delle indagini mafia appalti negli anni 1989 e seguenti*” del 5 giugno 1998, trattando delle “*indagini della Procura di Palermo del 1993*”, si fa riferimento ad una “*svolta nelle indagini*” dovuta alle collaborazioni di esponenti di Cosa Nostra e di “*esponenti del mondo imprenditoriale*”, oltre che alla “*acquisizione dell’esito delle indagini svolte sulla SIRAP*”, ma pur sempre in relazione al macrotema del “*sistema di illecita gestione delle gare di appalto in Sicilia*” con particolare riguardo ai “*ruoli svolti all’interno di tale sistema da Cosa Nostra e dai comitati di affari – costituiti da imprenditori, esponenti politici, pubblici funzionari*”; ossia, né più né meno ciò che, il **22 agosto 1990**, Giovanni FALCONE, evidentemente basandosi sulle acquisizioni rinvenienti dalle indagini sin lì condotte con il ROS dei Carabinieri, aveva definito una “**centrale unica di natura sicuramente mafiosa che dirige e l’assegnazione degli appalti e soprattutto l’esecuzione degli appalti medesimi, con inevitabili coinvolgimenti delle amministrazioni locali sia a livello di strutture burocratiche sia a livello di alcuni amministratori**”. Tra l’altro, oltre ai già menzionati procedimenti aventi ad oggetto condotte legate alla vicenda SIRAP, al procedimento n. 6280/1992, furono riuniti (cfr. certificazione rilasciata dalla Procura della Repubblica di Palermo in data 12.2.2024) il procedimento penale n. **6469/1992** e il procedimento penale n. **4157/1993**, entrambi iscritti a seguito di richiesta di riapertura delle indagini avanzata in relazione a posizioni di indagati per i quali, in seno al procedimento penale n. 2789/1990, era stata avanzata richiesta di archiviazione; in altre parole, quindi, le note stralciate dal contenitore recante numero 2789/1990 perché asseritamente aventi ad oggetto fatti non connessi con quest’ultimo procedimento, furono utilizzate per iscrivere fascicoli che, **dopo il maggio del 1993**, furono nuovamente riuniti ad un procedimento che, in quota parte, costituiva riapertura di quello dal quale le note stesse erano state stralciate.

Orbene, preme, a questo punto, effettuare una brevissima digressione sul tema (già ampiamente affrontato nell'ordinanza del marzo 2000) della cosiddetta "doppia informativa".

Il G.I.P. di Caltanissetta, con argomentazione già ampiamente richiamata *supra*, ha evidenziato come, contrariamente a quanto sostenuto dai magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, non si possa fondatamente sostenere che esistessero due distinte versioni del Rapporto Informativo del febbraio 1990.

Appare indispensabile trattare il tema in questa sede poiché lo stesso ha evidenti refluenze sulla tematica in trattazione, anche in quanto si è ripetutamente sostenuto che la trattazione parcellizzata delle posizioni oggetto dell'indagine condotta dal R.O.S. fosse, in qualche modo, imputabile ad una asimmetria informativa tra quest'ultimo organo investigativo e i magistrati che lo coordinavano, soprattutto per quanto attiene alla posizione dei politici di rilievo regionale e nazionale e per quanto riguarda gli esponenti della grande imprenditoria.

La stessa asimmetria informativa, lo si rammenta, proverebbe, a detta della Procura di Palermo, che le fughe di notizie in merito alle indagini in corso fossero da imputare non già alla magistratura inquirente bensì ai Carabinieri poiché solo questi ultimi erano a conoscenza di determinate circostanze che non erano, invece, state formalmente portate a conoscenza dell'Ufficio che li coordinava.

Ebbene, nella sentenza di Appello del processo Trattativa si sostiene, tra l'altro (cfr. pagg. **1591** ss.), *"E' di tutta evidenza che si tratta di intercettazioni realizzate sulle medesime utenze o su utenze collegate a quelle già monitorate e nel medesimo periodo (primavera del 1990) o addirittura nelle stesse settimane in cui erano state realizzate le intercettazioni allegate alle Informative del 2 luglio e del 5 agosto 1990. Ma le "nuove" intercettazioni saranno portate a conoscenza dei magistrati della Procura di Palermo solo con l'Informativa depositata il 5 settembre 1992. Una parte, quindi, delle intercettazioni realizzate sulle stesse utenze, o su utenze collegate, non venne resa nota ai magistrati titolari dell'inchiesta, o almeno non v'è prova che fosse stata loro resa nota. E tale prova non può inferirsi, come sostiene la Difesa richiamando un discutibile costruito inferenziale del GIP LO FORTI, dal fatto che l'attività d'intercettazione nel corso della quale furono captate le suddette "nuove" conversazioni (nuove nel senso che se ne fa menzione per la prima volta nell'informativa del 5 settembre 1992) era stata regolarmente autorizzata dagli stessi magistrati: le autorizzazioni, invero, che furono certamente rilasciate, erano motivate dalla rilevanza delle intercettazioni, incluse quelle sulle utenze SIRAP e sulle utenze CIARAVINO, portate a conoscenza dei magistrati con le prime informative in cui veniva segnalata l'opportunità di sottoporre quelle utenze a intercettazione: che sono appunto le informative del luglio e dell'agosto 1990. Ora, eventuali e successive richieste o sollecitazioni ad autorizzare la proroga di quelle intercettazioni, o a disporre l'intercettazione su nuove utenze - di cui comunque non v'è traccia nella pur certosina ricostruzione operata dal GIP di Caltanissetta - non potevano che trarre spunto da altre conversazioni, captate nel prosieguo dell'attività di intercettazione già in corso nella primavera del '90, o quanto meno in giorni e settimane diverse e successive a quelle cui risalivano le intercettazioni già segnalate nelle informative di luglio e agosto '90. Altrimenti, perché non segnalarle subito?"*.

Il superiore ragionamento sconta una serie di evidenti limiti.

Nella più volte citata nota del 02.07.1990, si evidenziava:

- a. che “elementi di spicco” delle “*principali famiglie mafiose locali*” avessero “*il controllo e, verosimilmente, la gestione degli appalti indetti dalla società “Siciliana Incentivazioni Reali per Attività Produttive S.p.A. (S.I.R.A.P.)”, società “incaricata dalla Regione Siciliana di gestire un primo finanziamento di trecento miliardi e quello in fase di richiesta, per altri seicentocinquanta, per la realizzazione di venti aree attrezzate da destinare alle piccole e medie imprese artigianali e industriali*”;
- b. che erano in corso “manovre politiche tendenti a mantenere in vita la società da più parti minacciata di imminente liquidazione e oggetto d’attenzione di diverse forze politiche, a vario titolo interessate alle sue vicende”
- c. che il LA CAVERA, vice - presidente della SIRAP, nel discutere con i suoi “*interlocutori preferiti*”, ossia “*il presidente della SIRAP, CIARAVINO Antonino” e l’on. Emanuele MACALUSO, “noto esponente politico siciliano e nazionale [...] riferiva episodi e circostanze di non sottovalutabile portata in relazione a vicende politiche di interesse nazionale”.*

Meno di due mesi dopo, nella nota 2608/6-1 del 30.08.1990 (cfr. allegati al “*verbale di operazioni compiute il 3.06.2024*”), il R.O.S. precisava quanto segue “*Inoltre, i promotori dell’associazione mafiosa, identificati e ritenuti organicamente inseriti in “Cosa Nostra”, si avvalgono del “supporto logistico” di pubblici funzionari ed amministratori locali e regionali. In particolare, sono in atto ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico-politico nazionale che in base alle funzioni ed agli incarichi ricoperti, valenti sull’intero territorio dallo Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell’organizzazione stessa*”.

Ebbene, anche ammettendo che sia vero (come sostenuto alla pagina **1593** della sentenza di appello del processo c.d. Trattativa) che “*la nota testé citata non [contenga] riferimenti espliciti a personaggi politici di primo piano*” e che “*le trascrizioni delle conversazioni da cui si ricaverebbero elementi di prova o indizi del possibile coinvolgimento dei vari **LIMA, NICOLOSI, MANNINO, DE MICHELIS**, non figurano tra quelle allegate all’Informativa predetta*” (cfr. pag. **1587** della stessa sentenza), ma furono trasmesse solo con le successive informative “*SIRAP*” e “*CARONTE*” (nel provvedimento da ultimo menzionato, si citano, in particolare, quella del “*19.03.1990 tra CIARAVINO e LA CAVERA, con ripetuti cenni al coinvolgimento degli on.li MANNINO (Calogero), NICOLOSI e LOMBARDO nell’affare SIRAP, pilotato da Angelo SIINO*”, quella del “*6.04. ’90 tra CIARAVINO e Salvo LIMA, con riferimenti al rapporto dello stesso LIMA con l’imprenditore mafioso Cataldo FARINELLA, che sarà segnalato dai carabinieri nella prima Informativa su mafia e appalti nel febbraio ’91, e poi arrestato nel luglio ’91 siccome indiziato del reato di cui all’art. 416 bis c.p.*”, quella del “*22.04. ’90, tra CIARAVINO e GRAMMAUTA, con riferimenti compromettenti all’on. NICOLOSI, all’Assessore GORGONE, all’on. CAPITUMMINO*”, quella del “*9.05. ’90, tra CIARAVINO e un interlocutore non meglio identificato: contiene riferimenti all’on. Turi LOMBARDO*”, quella del “*8.06. ’90, ancora tra CIARAVINO e LA CAVERA, con molteplici riferimenti agli on.li Salvo LIMA, Turi LOMBARDO, Calogero MANNINO, e Rosario NICOLOSI*”), si osserva:

- a. a **Salvo LIMA** si faceva espresso riferimento nella telefonata del 13.05.1990 tra LA CAVERA Domenico e l’on. MACALUSO Emanuele e nella telefonata del 30.5.1990 delle

ore 20.13, tra LA CAVERA Domenico e l'on. MACALUSO Emanuele, le cui trascrizioni erano allegate alla citata nota del 02.07.1990;

- b. all'onorevole **Gianni DE MICHELIS** si faceva espresso riferimento nella telefonata del 30.5.1990 delle ore 20.13, tra LA CAVERA Domenico e l'on. MACALUSO Emanuele e nella telefonata del 2.6.1990 delle ore 11.23, tra Domenico LA CAVERA e tale Filippo, le cui trascrizioni erano allegate alla citata nota del 02.07.1990;
- c. l'onorevole **Rino NICOLOSI** era, all'epoca dei fatti, il Presidente della Regione Sicilia, ossia, appunto, l'ente che aveva incaricato S.I.R.A.P. di gestire il finanziamento da mille miliardi del quale si discuteva nell'incipit della nota del 02.07.1990;
- d. il 30.08.1990, meno di due mesi dopo aver trasmesso la nota del 02.07.1990, dalla quale risultavano tutte le superiori circostanze, l'allora Capitano DE DONNO precisava che, in base agli accertamenti compiuti e da svolgersi, risultava che gli esponenti dell'associazione si avvalevano *"del "supporto logistico" di pubblici funzionari ed amministratori locali e regionali"* e che erano in corso *"ulteriori complessi accertamenti tesi alla identificazione di personaggi legati al mondo economico-politico nazionale che in base alle funzioni ed agli incarichi ricoperti, valenti sull'intero territorio dallo Stato, forniscono valido ed insostituibile aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa"*.

Davvero non si comprende come si possa ragionevolmente sostenere che un ufficiale dell'Arma dei Carabinieri incaricato di condurre indagini così delicate possa avere:

- trasmesso conversazioni del tenore di quelle allegate alla nota del 02.07.1990;
- preannunciato, con una nota depositata meno di due mesi dopo, che si sarebbe provveduto a refertare ulteriori elementi dai quali sarebbe emerso il coinvolgimento (o quantomeno il *"supporto logistico"* e/o *"l'aiuto al raggiungimento degli scopi illegali dell'organizzazione stessa"*) di pubblici funzionari anche regionali nonché di personaggi legati al mondo economico-politico nazionale;

il tutto senza avere preventivamente informato i titolari del procedimento nell'ambito del quale i superiori elementi erano emersi delle effettive risultanze delle attività captative, incluse quelle poi compendiate nelle trascrizioni allegate alle informative SIRAP e CARONTE.

Non si deve mai dimenticare che le indagini condotte nel procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 erano coordinate, tra gli altri, dall'allora Procuratore Aggiunto Giovanni FALCONE. È assolutamente fantasioso ritenere che chicchessia potesse anche solo pensare di depositare una annotazione del tenore della c.d. *"informativa SIRAP"* che, quantomeno per la caratura dei personaggi politici a vario titolo coinvolti, non poteva che essere assolutamente deflagrante, senza avere, nel corso delle investigazioni, tenuto costantemente informato il citato Procuratore Aggiunto ed i suoi Sostituti, di quanto andava emergendo dall'attività di intercettazione.

Ciò soprattutto se si considera che, con la nota del 30.08.1990, il DE DONNO aveva di fatto preannunciato alla Procura della Repubblica di Palermo la effettiva portata delle risultanze che si accingeva a refertare, così esponendosi, quantomeno, a divenire il destinatario di richieste con le quali lo si diffidava formalmente a rassegnare all'autorità giudiziaria gli elementi informativi in suo possesso (e ciò senza volere fare menzione delle conseguenze nefaste che ne sarebbero potute derivare per la sua carriera).

In egual misura, lo stesso ragionamento può essere esteso alla posizione dei magistrati. Non si comprende come, a seguito della citata nota del 30.08.1990, il Procuratore e/o i sostituti che si occupavano (realmente) del procedimento non abbiano chiesto, per prudenza o (secondo l'inclinazione di ognuno) per eccesso di zelo, chiarimenti circa la possibile identità dei personaggi legati al mondo politico/economico nazionale.

Si può ragionevolmente presumere, peraltro, che il manifesto apprezzamento più volte espresso dal dottore FALCONE fosse riferibile anche alle informazioni fornitegli dalla P.G. nel corso degli usuali colloqui (che intercorrono sempre tra il Pubblico Ministero e la polizia giudiziaria delegata nel corso di delicate indagini).

A conferma di quanto sopra, pare potersi richiamare un dato di sicuro rilievo emerso dall'attività istruttoria svolta in seno al presente procedimento: anche quando iniziarono ad infuriare le polemiche stampa in merito al presunto insabbiamento delle posizioni dei politici asseritamente coinvolti nel sistema *"mafia e appalti"*, né i titolari del procedimento, né il Procuratore della Repubblica pensarono mai di chiedere **formalmente** delucidazioni al R.O.S. in merito agli elementi effettivamente esistenti a carico di personaggi citati negli articoli giornalistici, ma non menzionati nell'informativa del febbraio del 1991.

Guido LO FORTE, sentito in data **9 settembre 2025**, confermava che, effettivamente, anche quando infuriarono, sugli organi di stampa, le polemiche tra la Procura della Repubblica di Palermo ed il R.O.S. dei Carabinieri, *"non si fece una domanda di questo tipo [...]"* (ossia *"sì, ma non si andò al merito, cioè ci sono politici che non avete menzionato? E se sì, quali? In forma scritta e questo tagliava la testa al toro e se ne sarebbe assunto la responsabilità il ROS perché doveva rispondere: no, non ci sono [...] oppure dirvi chi erano e voi potevate chiedere tutte le spiegazioni del caso su questo..."*) perché *"erano, erano delle, per così dire, delle pseudo notizie di carattere generico, non si parlava di uomini, di uomini politici con... quindi indicati specificamente, quindi fare una richiesta no... non sembrò appropriato fare una richiesta al ROS su voci generiche pubblicate da... da... da... da organi di stampa..."* (cfr. pagg. 19 ss. della trascrizione).

Neppure **Gioacchino NATOLI** rammentava che vi fosse stata alcuna richiesta formale indirizzata al R.O.S. di comunicare tempestivamente i nomi di eventuali politici di rilievo coinvolti nelle vicende per le quali era procedimento (cfr. pag. **149** ss. della trascrizione dell'interrogatorio del 4 luglio 2025).

Analoghe considerazioni venivano svolte da **Giuseppe PIGNATONE** nel corso del proprio interrogatorio del **9 luglio 2025** (cfr. pagg. 71 ss. della trascrizione), allorquando, ripetutamente incalzato sul punto, nel commentare che i magistrati della Procura di Palermo *"non [avevano] calcolato abbastanza la mala fede dei [loro] interlocutori"*, precisava che vi erano stati solo *"contatti [...] informali"*, convenendo al contempo sul fatto che, nella situazione venutasi a creare, sarebbe stato più opportuno mettere formalmente in mora la polizia giudiziaria delegata (*"e le dico anche una cosa, quando lei dice non avete fatto la letterina, ha ragione! GLAMMANCO preferì risolverla, a testa sua sbagliando, convocare SUBRANNI con l'esito che si sa: il telegramma, comunicato, eccetera... parallelamente a questo camminava un anonimo... che qua non c'ho, che voi sicuramente avrete, ma che posso fare..."*).

Infine, anche **Giusto SCIACCHITANO**, escusso in data **12 febbraio 2024**, affermava *“Non ho mai discusso con i colleghi assegnatari e con il Procuratore circa l’opportunità di chiedere sul punto chiarimenti in forma scritta al ROS”*.

Riprendendo, in esito alla digressione di cui si è detto, la disamina degli ulteriori stralci dal procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R., ulteriori rispetto a quelli dei quali si dà atto nelle premesse della richiesta di archiviazioni e non risultanti neppure dalla certificazione trasmessa a questo Ufficio dalla Procura di Palermo, deve certamente farsi menzione:

- dello stralcio delle posizioni di ABSENTE Bernardo, PRIOLO Filippo, DI BLASI Antonino, PRIOLO Antonino, TAIBBI Andrea e TAIBBI Vincenzo con provvedimento a firma PIGNATONE Giuseppe del 21 giugno 1991 che, premesso che *“i fatti concernenti tali persone sono già oggetto del procedimento penale n. 3402/90 N.C. nel cui ambito alcune delle persone sopracitate sono già “indagati” per i reati di cui agli artt. 416 e/o 416 bis C.p., mentre non appare alcuna connessione sostanziale con la posizione degli altri indagati del proc. 2789/90 N.C.”* ne disponeva lo stralcio e la contestuale riunione al 3402/90 (cfr. documentazione allegata alla certificazione a firma del funzionario COCILOVO del 12.2.2024 e contenuta nella sottocartella relativa al procedimento penale n. 2789/1990);
- dello stralcio della posizione di Gianni DE MICHELIS con conseguente *“trasmissione per competenza alla Procura di Roma”* (cfr. pag. 1589 della sentenza di Appello del c.d. procedimento Trattativa).

Allo smembramento del procedimento e alla conseguente parcellizzazione sotto il profilo oggettivo, fa da contraltare, sotto il profilo soggettivo, la decisione assunta, con provvedimento del **5 novembre 1991** (cfr. atti allegati al **Verbale di operazioni compiute dal Lgt. MANZELLA Giuseppe del 03.06.2024**), dal Procuratore Pietro GIAMMANCO con la quale quest’ultimo, adducendo una *“difficoltà della prosecuzione di una effettiva direzione collettiva ed unitaria delle indagini concernenti i processi sopra specificati, avuto anche riguardo all’approssimarsi del termine finale delle indagini ed alla necessità di predisporre una strategia d’accusa per la successiva gestione dei procedimenti nella fase dibattimentale”*, designava, per la successiva trattazione di una serie di procedimenti, tra i quali il 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21, coppie di sostituti, con la conseguenza:

- da un lato, di escludere Giuseppe PIGNATONE dalla gestione del citato procedimento, senza affrontare apertamente la problematica inerente alla formale astensione di quest’ultimo magistrato in ragione del ruolo assunto da suo padre Francesco nella gestione di ESPI, socio di maggioranza di SIRAP;
- dall’altro, di ulteriormente indebolire la visione unitaria dei complessi fenomeni indagati.

Si tratta di un provvedimento variamente criticabile se solo si pensa che, meno di due mesi prima, come si avrà modo di dire nel prosieguito, a Gioacchino NATOLI e Giusto SCIACCHITANO, parimenti esclusi dal procedimento contenitore, era stato assegnato, proprio a firma del Procuratore, il procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, che, per come sarà diffusamente esposto nel prosieguito, aveva oggetto omogeneo a quello del 2789/1990 e indagati sovrapponibili in relazione alla parte del Rapporto del R.O.S. del 16 febbraio 1991 riguardante la famiglia BUSCEMI.

Si tratta di un vero e proprio procedimento parallelo del quale non si è avuta notizia per alcuni anni e che è rimasto “sotto traccia” anche successivamente (cfr. Relazione trasmessa dal dottore CASELLI alla Commissione parlamentare Antimafia).

VI. La motivazione della richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di BUSCEMI Antonino e la concomitante pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione a suo carico

In data 13 luglio 1992, veniva sottoscritta, dai dottori Roberto SCARPINATO e Guido LO FORTE, e con il visto del Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO, la richiesta di archiviazione nell'ambito del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 che veniva poi depositata in data 22 luglio 1992 (cfr. atti allegati al provvedimento di iscrizione).

Come è noto, per il 14 luglio 1992, fu convocata un'assemblea generale dell'Ufficio, per discutere di alcune indagini ritenute particolarmente rivelanti per la Procura della Repubblica di Palermo.

A detta riunione partecipò anche Paolo BORSELLINO ed è parimenti noto come sia controverso se, in quella occasione, egli fu o meno messo a conoscenza del fatto che era stata sottoscritta la richiesta di archiviazione di cui si è detto *supra*. Infatti:

- Nell'ordinanza 15.3.2000 emessa nell'ambito del procedimento n. 2108/97 RGNR – 958/98 RGIP (Dr.ssa Gilda LO FORTI), a pag. 186 si legge: «*e, certamente, doveva il dott. BORSELLINO avere ritenuto che da quella indagine potessero emergere spunti investigativi di rilevante interesse se, nonostante proprio in quel periodo fosse personalmente interessato alla gestione di collaboratori di grosso spessore come Gaspare MUTOLO e Leonardo MESSINA (che avevano appena iniziato la loro collaborazione con l'A.G.) e fosse anche in partenza per l'estero per una rogatoria internazionale, volle fissare un incontro “riservato” sia con MORI che con DE DONNO, ai quali diede incarico di pianificare un progetto investigativo tendente a sviluppare la precedente informativa. E che detto incontro sia avvenuto può ritenersi certo, tenuto conto – sulla base delle odierne risultanze processuali - delle dichiarazioni rese dal Generale MORI al Pm di Palermo in data 13.10.1997 (cfr. in Faldone VIII atti trasmessi a seguito della richiesta di archiviazione del giugno 1998), nonché di quelle rese dal Maresciallo CANALE, in data 2.03.98, innanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento relativo alla strage di via D'Amelio (c.d. “ BORSELLINO bis”; cfr Volume II atti trasmessi con la richiesta di archiviazione del giugno 1998): quest'ultimo ha, inoltre, riferito della particolare riservatezza che aveva caratterizzato il detto incontro, temporalmente avvenuto tra la strage di Capaci ed il 19.07.92, il quale ebbe a svolgersi non presso i locali del Palazzo di Giustizia bensì, per espressa volontà del magistrato, presso la Sezione Anticrimine dei Carabinieri di Palermo, ove lo stesso CANALE aveva accompagnato il dott. BORSELLINO senza, tuttavia, partecipare all'incontro. E tale iniziativa del dott. BORSELLINO appare ancora più singolare se si considera che, nel medesimo contesto temporale, i dottori LO FORTE e SCARPINATO stavano redigendo la richiesta di archiviazione del troncone d'indagine inerente gli esponenti della imprenditoria e della politica, originariamente coinvolti nella informativa del ROS: tale richiesta di archiviazione, invero, è datata 13.07.92 e risulta depositata presso la cancelleria del Gip in data 22.07.92. Ed il dott. BORSELLINO era certamente informato di tali sviluppi processuali, perché la vicenda mafia -*»

appalti, unitamente ad altre indagini di rilievo, era stata oggetto, proprio in quel periodo e prima della sua partenza per la rogatoria internazionale, di una discussione tra i vari colleghi del suo Ufficio, alla presenza del medesimo dott. BORSELLINO, come risulta dalle dichiarazioni rese dal dott. PIGNATONE innanzi al CSM, nel corso della sua audizione del 30.07.92 (cfr. Faldone IV atti successivi all'ordinanza emessa da questo Ufficio in data 27.01.99)»;

- nella sentenza di Appello del processo c.d. "Trattativa", a pag. 1627, si legge: «e come si vedrà in prosieguo, in occasione di una tesa riunione tra tutti i magistrati della Procura della Repubblica di Palermo, tenutasi – per volere del Procuratore GIAMMANCO – il 14 luglio '92 per fare il punto sulle indagini più delicate (e per tentare di sopire le polemiche esplose a seguito di velenose campagne di stampa su presunti insabbiamenti: v. infra), il dott. BORSELLINO non è chiaro se già al corrente o ancora ignaro che il giorno prima il Procuratore GIAMMANCO aveva apposto il proprio visto alla richiesta di archiviazione per le posizioni che restavano da definire nell'ambito dell'originario procedimento n. 2789/90 N.C. a carico di "SIINO Angelo+43" (quello oggetto del rapporto "mafia e appalti" esitato dal R.O.S. nel febbraio 1991) chiese chiarimenti e ottenne di aggiornare la discussione sulle determinazioni che l'Ufficio avrebbe dovuto adottare in merito, a riprova del suo concreto interesse per tale indagine»;
- nell'allegato 1 della relazione conclusiva – relatore: Sen. MORRA – della Commissione Parlamentare Antimafia della XVIII Legislatura – Doc. XXIII n. 37 Tomo I – approvata dalla Commissione nelle sedute del 7 e del 13 settembre 2022, alla pag. 558, si legge: «dalle dichiarazioni rese dai magistrati presenti a quella riunione al Consiglio superiore della magistratura si evince come nessuno riferì al dottor BORSELLINO di avere predisposto e sottoscritto quella richiesta di archiviazione benché – secondo quanto riferito da alcuni dei magistrati presenti (Cfr. dichiarazioni rese al Consiglio superiore della magistratura dalla dottoressa CONSIGLIO, dal dottor PATRONAGGIO, dal dottor GOZZO e dalla dottoressa SABATINO) – egli avesse richiesto dei chiarimenti sulla sorte di quel fascicolo».

Ebbene, non vi è dubbio che, ai fini che qui occupano, siano di primario rilievo le dichiarazioni rese, di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, dal 28 al 31 luglio 1992, dai Magistrati della Procura della Repubblica di Palermo (che, a stretto rigore, venivano, in effetti sentiti su *“la verifica delle condizioni del livello della risposta di queste istituzioni all'attività criminale della mafia, e, sotto un distinto ma connesso profilo, la verifica della predisposizione della adeguatezza della predisposizione di tutte le misure atte a garantire la sicurezza degli stessi magistrati”*).

Di particolare rilievo quelle rese:

- in data 28 luglio 1992, da **Pietro GIAMMANCO** il quale ha, tra l'altro, riferito *“Nell'ultima [assemblea periodica dell'ufficio n.d.r.] se io non ricordo male si parlò della pretesa mancata cattura di RIINA, del racket delle estorsioni, seguito all'omicidio di Libero GRASSI e del processo mafia appalti, per ciascuno degli argomenti riferivano e riferirono in quella seduta che durò di 3 ore lungamente i colleghi che avevano curato i processi [...] Assegnai il processo [mafia-appalti, ndr] a sei sostituti, i quali studiarono, ne abbiamo riferito, si fecero i provvedimenti di custodia precauzionale, il processo è andato avanti, poi via via che gli altri erano impegnati in altre inchieste, sono rimasti nella direzione del processo (CARRARA e SCIACCHITANO avevano un processo per l'America, PIGNATONE aveva il processo Mattarella, NATOLI aveva questi processi di Trapani), il processo è rimasto affidato alle cure, da circa un anno, a LO FORTE e SCARPINATO*

(SCARPINATO è quello che ha scritto il documento), i quali hanno scritto i provvedimenti di stralcio, archiviazione e rinvio a giudizio, per questo processo per il quale la stampa tambureggiava che non si era fatto niente, ci sono sei persone che sono detenute dall'anno scorso, dal mese di maggio, sono state rinviate a giudizio, caso raro, unico nella storia giudiziaria italiana, sono ancora detenuti e lo saranno fino ad ottobre, quando ci sarà il giudizio". Come è evidente, il Procuratore ha fatto generica menzione del fatto: a) che, nel corso dell'ultima assemblea periodica dell'ufficio, si fosse discusso del processo mafia appalti, b) che fossero stati LO FORTE e SCARPINATO a curare la stesura dei provvedimenti definitivi; mentre niente ha riferito in merito a discussioni che abbiano specificamente riguardato la più volte citata richiesta di archiviazione;

- in data 29 luglio 1992 da **Lorenzo MATASSA** il quale ha, tra l'altro, riferito: *«si io volevo dire soltanto una cosa...su questo rilievo, posso approfondire un attimo, io a cosa ho partecipato, io in questi 20 giorni ho assistito nella sostanza soltanto a due eventi e sono due convocazioni di assemblee diciamo così interne dell'ufficio, una in data 14 luglio 1992 e l'altra in data 20 luglio 1992. La prima fu una convocazione, c'è un ordine del giorno, penso che voi abbiate acquisito gli atti, con la quale il Procuratore convocò tutti i sostituti per discutere di tre punti: il primo era mafia, appalti e politica se non ricordo male, il secondo estorsioni e il terzo era cattura dei latitanti. Furono illustrate nel corso di questa riunione le attività che la Procura aveva svolto nell'ambito di questi tre temi. Vi posso comunicare qui soltanto una sensazione esteriore ma ripeto è mia sensazione, non è un atto obiettivo, cioè fu rappresentato in materia, io pensavo che mafia, appalti, politica costituissero il tema sul quale si sviluppavano poi l'esito delle indagini, le attività investigative svolte, ebbene mafia, appalti e politica a questo punto fu approfondito soltanto su un processo, posso anche dire qual è, un processo contro Angelo SIINO, costruttore. Chiamiamolo così, costruttore, in odor di mafia, insomma di una vicenda estremamente complessa che partiva dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tra l'altro un amministratore, tale GIACCONE, insomma una vicenda estremamente complessa che... (DOMANDA DELLA COMMISSIONE NON SI CAPISCE) RISPOSTA: Ma io sto dicendo, io non sto obietando alcunché, io posso dire quale sensazione recepii, a quali atti ho partecipato, la sensazione allora fu questa, che se si vuole informare un sostituto appena è entrato in un ufficio di una complessa attività, cioè se si dà un tema, a me l'impressione e che fosse poca cosa, cioè che concentrare, ma ripeto, è una sensazione assolutamente soggettiva che mi sento di rappresentare oggi qui soltanto per completezza discorsiva va bene [...]* (DOMANDA DELLA COMMISSIONE NON SI CAPISCE IN PARTE...La prima riunione del 14 luglio l'ordine del giorno previsto per questa riunione: la mafia. appalti e politica, estorsioni e cattura latitanti, no tanto per capire il meccanismo di queste riunioni, per la mafia e parte politica mentre il processo Sino e basta) RISPOSTA: *Il processo SIINO e ne parlò se non ricordo male il collega LO FORTE».*

- in data 29 luglio 1992 da **Ignazio DE FRANCISCI**, il quale, tra l'altro, riferiva *«si è parlato di spaccatura. Vorrei essere scevro da ogni passione nel riferirvi di queste cose, io ho avuto la netta sensazione che il Procuratore nella gestione dell'ufficio avesse una corsia differenziale sulla quale passavano o potevano passare soltanto alcuni colleghi. [...] ma quello che io sinceramente non ho mai capito è perché lui si fidasse soltanto di due, tre persone e passasse con loro le grosse decisioni dell'ufficio, passassero soltanto dal loro consiglio. È vero che questi colleghi sono obiettivamente tra i migliori di tutta la Procura della Repubblica e sono LO FORTE e PIGNATONE in prima istanza Giustino SCIACCHITANO in seconda istanza e forse nessun altro, [...] però ecco il fatto che specialmente LO FORTE e PIGNATONE siano tecnicamente bravissimi e abbiano una innata*

dote di prudenza, anche abilità nel gestire tutte le seccature che un grosso ufficio comporta, però questo secondo me, in assoluta serenità di spirito, **non gli consentiva di accentrare attorno a queste persone tutte le decisioni, se vogliamo anche strategiche o comunque le predecisioni dell'ufficio, per poi venire alle riunioni della D.D.A. o del pool antimafia, prima della D.D.A. dopo, con una sensazione, che almeno io avevo, di minestra già fatta [...]** No, come lavoro, credo che il dottor **Giuseppe PIGNATONE** avesse, una specie di delega sulle intercettazioni telefoniche. C'è questa divisione per aree territoriali che è ufficiale, per cui Palermo, Trapani e non mi ricordo, loro credo fossero su Palermo, se non ricordo male. [...] **L'arrivo di BORSELLINO, ovviamente anteriore alla strage di Capaci, sia pur di pochi mesi, aveva ridato impulso alle indagini, obiettivamente era entrata una ventata di aria nuova, che forse le statistiche non vi potranno trasmettere, che però nella realtà dei fatti era estremamente significativa [...]**.

- in data 29 luglio 1992 da **Egidio LA NEVE** il quale, tra l'altro, dichiarava: «*quello che manca, è forse la cosa più essenziale, manca tra Procura distrettuale e membri componenti e non componenti della Procura distrettuale una circolazione di informazione [...] quindi è sembrato strano al sottoscritto che il 14 di luglio il Procuratore rompesse un po' con la tradizione sulla base sicuramente di motivazioni da lui, dallo stesso conosciute, dallo stesso ritenute rilevanti, convocare un'assemblea d'ufficio delegando alcuni colleghi, in particolare il collega **LO FORTE, SCARPINATO** e per quanto riguarda l'oggetto... per parlare e per riferire in ordine al tema mafia-appalti [...]* Questa circolazione di informazione, mi correggo, su questi temi e questa assemblea invece, in questa assemblea il Procuratore **ha aperto, come dire, gli archivi a tutti però, ecco**, mi è sembrato strano che fosse, io sono da un anno ... che non, fosse stata fatta prima ... e poi ecco sottolineando che questi come dire argomenti di rilevante interesse nell'opinione pubblica ma ... per appalti ci si riferisce alla vicenda, agli imprenditori rinviati a giudizio e cose, notizie frammentarie che di certo non possono aiutare un ufficio che non fanno parte della distrettuale che hanno tutta la voglia di impegnarsi, di collaborare con i distrettuali».

- in data 29 luglio 1992 da **Domenico GOZZO** il quale, tra l'altro, riferiva: «*c'è stata questa riunione il 14 luglio (che è stata l'ultima a cui ha partecipato Paolo BORSELLINO, era seduto due sedie dopo di me), era una riunione che era stata convocata per i saluti prefestivi e per parlare anche di tutta una serie di problemi che dopo la morte di FALCONE erano apparsi sui giornali (in questo momento non mi ricordo la scaletta, mi ricordo, tra gli altri, i processi "mafia e appalti"), cioè i vari colleghi erano chiamati a riferire sui processi che avevano gestito. Su "mafia e appalti", quindi, c'era il collega **PIGNATONE** (se non ricordo male) e doveva esserci anche il collega **SCARPINATO** che però non poté venire per problemi di famiglia. Ho visto proprio questo contrasto più che latente, visibile, perché proprio BORSELLINO chiese e ottenne che fosse rinviata, perché al momento aveva dei problemi, la discussione su questo processo e fece degli appunti molto precisi: come mai non fossero inserite all'interno del processo determinate carte che erano state mandate [...]"Mafia-appalti", quello SIINO per intenderei, fece queste affermazioni: come mai non fossero contenute queste carte all'interno del processo e, poi, disse anche che c'era [...] si trattava di carte che erano state inviate (quello che ho sentito là, chiaramente, posso riferire) alla Procura di Marsala - e nella fattispecie dal collega **INGROIA**, che adesso è anche lui alla Procura di Palermo – che era lo stesso processo però a Marsala. C'erano degli sviluppi e, quindi, erano stati mandati a Palermo e lui si chiedeva come mai non fosse stata seguita la stessa linea (insomma credo di aver capito dal ...) e, poi, diceva che c'erano dei nuovi sviluppi (in particolare un pentito di questi che ultimamente aveva parlato), e sono rimasto sorpreso perché dall'altra parte*

*si rispose: "ma vedremo". Cioè! di fronte ad un'offerta così importante (io riferisco i fatti): **"Ma vedremo, se è possibile, ma è il caso di acquisirlo [...]"** probabilmente potete chiedere anche qualcosa di più interessante su questo famoso rapporto dei ROS su "mafia e appalti" anche a mia moglie - Antonella CONSIGLIO - perché mia moglie ha avuto modo di consultare queste carte proprio per il processo che ha fatto a Termini Imerese che si riferiva a SIINO che orbita in quell'area di Termini Imerese e delle Madonie. **Lei mi riferiva che probabilmente in un primo momento questo rapporto poteva sembrare non significativo, ma che in effetti offriva notevoli spunti di attività investigativa.** Questo è quello che io ... (non l'ho letto personalmente, quindi non vi posso riferire in prima persona). Ebbene, non soltanto il dottore GOZZO non fa menzione alcuna di una discussione sulla richiesta di archiviazione, ma il tenore delle dichiarazioni da lui rese consente in effetti di escludere che sia stata affrontata la tematica del provvedimento definitorio del procedimento, in quanto, a sua detta, a fronte delle rimozioni del dottore BORSELLINO in merito al mancato inserimento di certe carte agli atti del fascicolo, se ne ventilò come possibile la acquisizione, decisione evidentemente incompatibile con una decisione già assunta sull'esito del procedimento;*

- in data 30 luglio 1992, da **Giuseppe PIGNATONE** il quale, tra l'altro, nel ripercorrere l'iter dell'indagine mafia-appalti e lo svolgimento della riunione del 14.7.1992, riconduceva le richieste di chiarimento avanzate dal Dr. BORSELLINO in quella sede a delle convergenze investigative con una indagine per delle gare di appalto su Pantelleria che quest'ultimo aveva condotto quando era Procuratore della Repubblica di Marsala. Il Dr. PIGNATONE raccontava che BORSELLINO aveva domandato se avessero acquisito le dichiarazioni che su quella specifica indagine aveva reso una "certa segretaria di un imprenditore"¹⁶⁶ e, in quel frangente, LO FORTE aveva risposto che non lo avevano fatto in quanto avevano deciso di trasmettere tutto, per competenza, alla Procura della Repubblica di Marsala. Le uniche parole pronunciate dal Dr. PIGNATONE con riferimento alla riunione e all'archiviazione sono le seguenti: "L'episodio di Riina l'ho fatta io, dopo "mafia-appalti" avrebbero dovuto fare la relazione LO FORTE e Scarpinato. Perché sono quelli che hanno curato il nucleo centrale e finale della vicenda. Scarpinato non c'era perché ha grossi problemi di famiglia. **La relazione l'ha fatta LO FORTE dopo che avevano depositato l'archiviazione, nel tentare di fare questa relazione molto complicata, è partito da molto lontano ... Una delle tante persone denunciate nel rapporto così detto "R" del ROS di 900 pagine, aveva avuto a che fare per delle intercettazioni telefoniche che riguardavano delle gare esperite a Pantelleria. Pantelleria come giurisdizione ordinaria ricade nella Procura di Marsala. A suo tempo, nel corso delle indagini e prima dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare, gli stessi carabinieri vennero a conoscenza che a Marsala, allora BORSELLINO Procuratore, aveva indagini in corso su questa cosa. Perché una certa segretaria di un imprenditore aveva fatto delle dichiarazioni rilevanti. Ne parlammo io, LO FORTE e BORSELLINO. Andai a casa di BORSELLINO, gli portai le nostre carte, lui mi disse che se ne occupava INGROIA, principalmente di questo fatto, mi dice "tieniti in**

¹⁶⁶ Vedasi, nel merito, dichiarazioni dell'avvocato TRIZZINO nel corso dell'audizione in Commissione Antimafia del 6.10.2023: "questo è importante, perché nella riunione del 14 (ce lo dicono PATRONAGGIO, ce lo dice il dottor Nico GOZZO, ce lo dice la dottoressa CONSIGLIO, ce lo dice il dottor MATASSA che era da qualche giorno lì) il dottor BORSELLINO chiede conto di carte mandate dalla procura di Marsala, carte che vengono sollecitate dalla Procura di Palermo ex articolo 117 c.p.p. con riferimento al verbale di una segretaria di Nino SPEZIA che aveva cominciato a parlare. La lettera viene trasmessa il 18 febbraio del 1992. Io tra gli allegati ho proprio la richiesta e la risposta del dottor Antonio Ingroia. Il dottor INGROIA dice: «Attenzione, la segretaria di SPEZIA sta parlando, siccome noi procediamo per 416 normale con riferimento a reati finalizzati alla turbativa dell'incanto di alcune gare per cui è competente il circondario di Marsala» – dà la raccomandazione – «tenete segrete queste carte il più possibile, rendetele ostensibili nei limiti del possibile per non pregiudicare le indagini per associazione semplice finalizzata alla turbativa degli incanti che noi stiamo conducendo a Marsala». Il dottor SCARPINATO non è presente a quella riunione per motivi familiari, aveva i genitori che non stavano bene".

contatto con INGROIA". Parlammo con INGROIA, disse che in quel momento non poteva uscire allo scoperto perché dovevano fare delle ordinanze di custodia cautelare al Sindaco per le loro gare di appalto. Dopo io uscii da questo processo. Quando LO FORTE fece la relazione, in questa riunione, BORSELLINO non fece nessun rilievo. Sentendo parlare di Pantelleria disse "ma che è quel processo per cui io, Guido e Giuseppe PIGNATONE e INGROIA abbiamo avuto tutti quei discorsi sulla segretaria?" LO FORTE risponde sì, e lui "come è finito, hai acquisito quelle carte?" LO FORTE risponde "no. Ne ho parlato con INGROIA, abbiamo deciso di non acquisirle perché la posizione della persona fisica per cui la dichiarazione di questa segretaria rilevava in questa decisione finale che hanno preso LO FORTE e SCARPINATO è stata trasmessa per competenza alla Procura di Marsala, perché non si è ravvisata la connessione con l'associazione mafiosa, quindi abbiamo mandato le nostre carte a Marsala, dove si procede per 416..... " BORSELLINO ne ha preso atto. Questo è quello che è avvenuto alla riunione». Ebbene, non soltanto vi è una parziale discordanza tra quanto riferito da PIGNATONE e quanto relazionato, invece, dal Dr. GOZZO, ma, soprattutto, è di palmare evidenza che PIGNATONE non abbia affatto affermato che, nel corso della riunione del 14 luglio 1992, si era fatto esplicito riferimento all'avvenuta firma della richiesta di archiviazione, ma abbia soltanto asserito che la relazione del dottore LO FORTE, della quale non specificava in alcun modo i contenuti quantomeno non in relazione al provvedimento definitorio, era temporalmente successiva rispetto al momento in cui quest'ultimo provvedimento era stato effettivamente siglato;

- in data 30 luglio 1992 da **Teresa PRINCIPATO** la quale, tra l'altro, riferiva "*Io so che Paolo chiese dei chiarimenti perché, appunto, lui aveva curato - non so in quale fase, non ho su queste notizie chiare - una tranche di questo procedimento, ma non saprei essere più precisa*".

- in data 30 luglio 1992 da **Guido LO FORTE** il quale, tra l'altro, riferiva "*Al riguardo chiedo di essere autorizzato a produrre una richiesta di archiviazione parziale riguardante una parte di questo procedimento, è una richiesta del 13 luglio 1992 a firma mia e del collega SCARPINATO che abbiamo seguito il processo, in cui è esposta tutta la storia processuale tutte le vicende inerenti a questo processo, è mio desiderio produrla e chiedo che il Consiglio mi autorizzi poiché fra l'altro trattasi di atto non coperto da alcun segreto, per quanto riguarda eventuali contrasti tra FALCONE e GIAMMANCO a me non risultano, io so solo, posso dire in punto di fatto che il rapporto, il primo rapporto, la prima informativa dei Carabinieri del Ros è del 16 febbraio 1992 ed è stata materialmente consegnata nel nostro ufficio due o un giorno soltanto prima che Giovanni assumesse l'incarico di Direttore Generale presso il Ministero e si trasferisse quindi a Roma, quindi certamente fino a quel momento non solo non vi era stato alcun contrasto di valutazioni ma neppure vi poteva essere perché si è gli unici atti di cui noi disponevamo in relazione a questo processo erano le numerosissime richieste di intercettazione telefonica abbastanza sintetiche e i decreti di intercettazione, quindi non si conosceva ancora con esattezza il contenuto, il risultato delle indagini, e ovviamente non poteva esservi alcun contrasto, successivamente questo rapporto anche per le sue dimensioni e si trattava di un rapporto voluminoso ma costituito al 90% dalla trascrizione integrale di intercettazioni telefoniche voi che svolgete le stesse funzioni sapete bene quanto non sia facile una ricostruzione di dati probatori sulla base di intercettazioni. Questo processo è stato affidato, perché si è rivelato più complesso e difficile da decifrare e da costruire di quanto non si pensasse in precedenza sulla base dei colloqui informali con gli ufficiali dei Carabinieri di quanto non si prevedesse, e quindi è stato dato in lettura, affidato a tutti i componenti del pool di allora e posso dire che sulla conduzione del processo e sulle conclusioni a cui si è ritenuto di poter arrivare eravamo*

tutti d'accordo, senza alcun dissenso, naturalmente Giovanni non era più nell'ufficio.....diciamo che probabilmente vi era una certa aspettativa basata su colloqui informali con gli ufficiali dei Carabinieri che procedevano nelle indagini che forse era un pò superiore a quello che poi è apparso, l'effettivo contenuto probatorio del rapporto, però debbo anche dire che grazie alla combinazione di queste intercettazioni telefoniche con alcuni dati processuali, che noi abbiamo ricavato da altri processi che avevamo in corso, si è potuti arrivare ad una motivata richiesta di ordinanza di custodia cautelare che è stata accolta, comunque tutta la successiva vicenda del processo è documentata con una certa analiticità in questa richiesta del 13 luglio». Pur avendone avuta occasione, non consta che il dottore LO FORTE, ossia colui che era stato incaricato di relazionare sullo stato delle indagini nel procedimento “mafia appalti” abbia fatto menzione del fatto che si fosse discusso dell’avvenuta firma della richiesta di archiviazione. Quasi trent’anni dopo, e segnatamente nel corso della deposizione resa all’udienza del 26.11.2021, nell’ambito del procedimento penale n.467/18 RGNR – 610/18 RG (processo a carico di Mario BO’+2), il dottore LO FORTE affermava **“e infine si parlò anche della necessità di procedere all'archiviazione in relazione alle... ad alcune... a varie posizioni residuali che erano rimaste prive di supporto probatorio, quindi, tutto il Pool Antimafia era già informato in quel periodo dello stato degli atti, ivi incluso il Dottor Paolo BORSELLINO, e tutto ciò venne condiviso all'unanimità senza alcun rilievo. Questo lo dico perché, siccome ho letto dei giornali in cui si afferma una circostanza assolutamente falsa, cioè la circostanza che il... secondo cui, io in una riunione in Procura del 14 luglio 1992 avrei taciuto o addirittura nascosto al Dottore Paolo BORSELLINO il fatto di avere poco prima, insieme al collega SCARPINATO, firmato una richiesta di archiviazione; punto primo, non si trattava di una richiesta di archiviazione dell'inchiesta mafia-appalti, ma soltanto di una tranche residuale priva di contenuti probatori della stessa inchiesta, perché una parte dell'inchiesta era andata avanti e la parte più importante dell'inchiesta era vivissima, non fu mai archiviata e diede poco dopo quegli sviluppi di cui, se mi è consentito, parlerò fra breve. Quindi, la circostanza è assolutamente falsa e non ne comprendo l'origine e la fonte, per semplice ragione, A, che il Dottor Paolo BORSELLINO era informato di questa prospettiva, quindi, della inevitabile archiviazione di tutta una serie di posizioni restate del tutto prive di contenuto probatorio, secondo, perché io stesso ne parlai in occasione della riunione [...]”**. Indipendentemente da questa precisazione oltremodo tardiva, resta il dato incontrovertibile consistente in ciò, che, nell’immediatezza dei fatti (a dieci giorni dalla strage e meno di due settimane dopo la riunione), il dottore LO FORTE (magistrato incaricato di relazionare di fronte agli altri componenti del suo Ufficio sullo stato delle indagini e soggetto che, nel corso della sua audizione, aveva anche affrontato il tema dell’avvenuto deposito della richiesta di archiviazione) non aveva mai riferito che, di quest’ultima decisione, si fosse, in effetti, discusso nel corso della riunione;

- in data 30 luglio 1992, da **Antonella CONSIGLIO** la quale riferiva, tra l’altro, **“[...] i colleghi PIGNATONE e LO FORTE vennero invitati a relazionare su un famoso processo che peraltro io conoscevo per altre vie, perché lo studiai a Termini, un rapporto del Ros su mafia e appalti, che ripeto io conoscevo per altri versi, siamo stati chiamati a partecipare a questa riunione e ad ascoltare un po’ queste relazioni su questi famosi rapporti del Ros, questo era il famoso rapporto del Ros, in cui i colleghi hanno, appunto rappresentato quale era l'effettiva situazione probatoria che c'era, che sotto stava alle richieste di custodia cautelare fatte da loro stessi. Dopo di che è finita così, cioè siamo stati tutti ad ascoltare, in quell'occasione Paolo BORSELLINO fu l'unico che aveva qualche argomento in più, che ebbe qualche argomento che interessò i colleghi, ma noi eravamo proprio terzi spettatori, la questione dei gruppi di lavoro non venne assolutamente trattata, no, noi ce**

*l'aspettavamo ma non fu trattata [...] ho notato che l'unico a prendere parte attiva a quella discussione a cui noi eravamo solo dei meri spettatori era Paolo BORSELLINO [...] si parlava di fatti, di un rapporto che moltissimi sconoscevano e su cui nessuno poteva ... **prospettati da due validissimi colleghi come LO FORTE e PIGNATONE** ... sanno parlare ... sanno ... come si faceva a parlare di fatti processuali... di un rapporto di 800 pagine che moltissimi non conoscevano, chi mette in dubbio certe cose?».*

- data 30.7.1992, da **Vincenza SABATINO**, la quale riferiva, tra l'altro, “[...] Mi riparlò di questo pentito quel famoso giorno della ... della assemblea del 14 luglio, **ero seduta accanto a lui durante tutta l'assemblea**, lo ricordo ancora, e quando finì gli chiesi se aveva deciso di andare in ferie e quando ci sarebbe andato e lui mi ha mi ha risposto "non posso andare in ferie perché prima devo risolvere il problema del pentito e se poi lo risolvo lo devo sentire, quindi per ora di ferie non si discute"».

- in data 30 luglio 1992, da **Annamaria PALMA** la quale riferiva, tra l'altro, “no, no, voglio ricordare soltanto che la mattina del **mercoledì 15 credo o 14 luglio** io sono entrata perché dovevo riferire a Piero GIAMMANCO di un processo sull'inquinamento, su problemi di reati contro la Pubblica Amministrazione collegati alla mancata balneazione al divieto di balneazione a Mondello! Dovevo portare a Paolo BORSELLINO che me ne aveva fatto richiesta una nostra foto che era spuntata sul giornale e che gli dovevo regalare e li ho trovati assieme e sentivo che **loro parlavano di verbali di un certo pentito**. Io ho chiesto al Procuratore se fosse opportuno che io rimanessi la e mi ha detto - guarda tu sei della Procura quindi noi non abbiamo nessun tipo di ... e per la verità devo dire, questo per inciso che io non ho mai fatto anticamera con GIAMMANCO, mi aprivano dall'esterno ed io entravo direttamente, in qualunque momento della giornata e in quell'occasione **Paolo aveva la preoccupazione di trasmettere i verbali a Caltanissetta ma non credo con qualche addebito particolare nei confronti della persona alla quale li trasmetteva ma perché lui sosteneva di avere fatto delle promesse specifiche a questo collaboratore, però non mi ha fatto il nome**».

- In data 31 luglio 1992 da **Luigi PATRONAGGIO**, il quale riferiva, tra l'altro, “il 14 luglio viene convocata questa riunione per saluto del Procuratore prima delle ferie, per cui vado alla riunione ritenendo che ci sia un saluto prima delle ferie una sorta di consegne prima di andare in periodo feriale. In realtà il Procuratore GIAMMANCO ha espressamente invitato determinati colleghi a parlare dei singoli processi per dare spiegazioni agli altri colleghi delle polemiche che erano scaturite, che si erano scaturite sui giornali; a questo punto è evidente che il collega chiede una cosa, l'altro collega ne chiede altra, **Paolo BORSELLINO chiede spiegazioni su un procedimento riguardante SINO Angelo ed altri**, e capisco che qualche cosa non va evidentemente perché mi sembra insolito che si discuta così coralmemente con delle proprio relazioni dei colleghi assegnatari dei processi, una riunione che doveva avere tutt'altro carattere se non quello di salutarci prima di andare, ripeto alle domande che venivano poste, ma anche da modo in cui venivano esposti che erano sostanzialmente delle difese, cioè erano..., sono delle difese, cioè come difendersi dagli attacchi dell'opinione pubblica, dagli attacchi di parti politiche e così via [...] fu lo stesso Procuratore GIAMMANCO che disse facciamo chiarezza, spieghiamo una buona volta, fughiamo i dubbi, invito il collega a fare chiarezza così tutto debba essere trasparente e cristallino, e **BORSELLINO in questa ottica chiese spiegazioni su questo processo contro SINO Angelo perché lui aveva percepito che vi erano delle lamentele da parte dei carabinieri verosimilmente, e chiese delle spiegazioni che non erano tanto di carattere tecnico cioè se era stata fatta o non era stata fatta una cosa, ma più che altro era il contorno generale del procedimento chi c'era chi non c'era,**

*perché poi in buona sostanza la relazione sul processo SIINO fu fatta unicamente, esclusivamente per dire che non vi erano nomi di politici rilevanti all'interno del processo o che se vi erano nomi di politici di un certo peso entravano soltanto per un mero accidente che comunque insomma non ecco allora la spiegazione di BORSELLINO fu che chiese spiegazione fu di carattere estremamente generale, chi erano i politici ma perché ... insomma ecco cose di questo genere non erano singoli fatti, singoli atti istruttori [...] in realtà no, non è solo nei confronti dei, anche nei confronti degli imprenditori, perché il nodo era, il nodo era valutare a fondo la posizione degli imprenditori, e su questo punto peraltro il collega LO FORTE si dilungò spiegando il delicato meccanismo e la delicata posizione dell'imprenditore in questo contesto, queste furono le spiegazioni date, chieste e date ecco". È a malapena il caso di osservare come il dottore PATRONAGGIO non abbia fatto la benché minima menzione di una eventuale discussione (o anche solo di un riferimento) che vertesse sulla richiesta di archiviazione firmata in data 13 luglio 1992. E ciò, nonostante al medesimo fosse stata rivolta una domanda estremamente specifica sulle modalità di definizione del procedimento ("perché se ho capito bene qui la Procura aveva per certi aspetti chiesto il rinvio a giudizio per altri l'archiviazione quindi si trattava più che altro di una relazione sul fatto, non di problemi su quello che si doveva fare. Ecco questo tipo, la domanda è questa se confermi quelle impressioni che hai prima indicato, se puoi precisare in che cosa consistevano queste spiegazioni di BORSELLINO, cioè se erano delle mere interlocuzioni tecniche neutre del tipo "ma quella cosa l'avete fatta quell'altra" così come un qualunque collega può informarsi in modo assolutamente tranquillo, oppure se hai percepito qualcosa come dire di problematiche o comunque perplesso nell'intervento in BORSELLINO, aspetta, e infine se tutto questo apparteneva ad una abitudine dell'ufficio oppure aveva un qualche carattere di eccezionalità o particolarità"). Cionondimeno, nel corso dell'audizione in Commissione Parlamentare Antimafia del 29.11.2023, **quindi 31 anni dopo i fatti**, lo stesso Dr. PATRONAGGIO riferiva "quando si diede la parola all'istruttore per riferire su mafia-appalti, BORSELLINO fece qualche domanda da cui si intuiva che lui voleva sapere qualcosa in più. L'istruttoria della pratica, che era del collega LO FORTE, si soffermò soprattutto sugli aspetti tecnici, sulla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e sulle scadenze termini, insomma su questioni tecniche [...] BORSELLINO voleva sapere un po' di più sugli imprenditori e sul ruolo dei politici. Le spiegazioni invece furono di carattere tecnico e non esaustive, per cui confermo in pieno quello che ho detto al CSM. [...] Sono venuto a conoscenza della richiesta di archiviazione del rapporto del ROS proprio in occasione della riunione, prima non lo sapevo. Tra l'altro c'erano gruppi di lavori diversi, io non facevo parte di quel gruppo di lavoro per cui non potevo saperlo e ne venne a conoscenza proprio in quella sede [...] nella riunione del luglio 1992, non ricordo che il collega LO FORTE abbia espresso indicazioni sulle singole posizioni, no. Si trattarono spiegazioni di carattere tecnico senza entrare nelle singole posizioni [...] sono passati trentuno anni, non è facilissimo. Confermo che il dottore BORSELLINO chiese ed era per certi versi un fatto inusuale che un magistrato non assegnatario chiedesse spiegazioni specifiche su un certo procedimento, per cui questo già è indice di una tensione. Poi non nego che le voci di corridoio avevano riportato questa aspettativa dei carabinieri che era arrivata al dottore BORSELLINO. Tenga anche conto che il dottor BORSELLINO una copia dell'informativa mafia-appalti l'aveva avuta, perché riguardava gli appalti di competenza della Procura di Marsala, e, se non ricordo male, un appalto su Pantelleria, ma potrei anche sbagliarmi. Come ho già riferito, BORSELLINO in quel periodo non solo andava cercando collaboratori di giustizia, ma aveva quotidiani scambi con i massimi vertici dell'Arma così come della polizia di Stato e da quella domanda che fece BORSELLINO si intuiva*

evidentemente questa criticità. Per quanto riguarda la richiesta di BORSELLINO di rinviare la discussione ad altra data, non lo posso escludere né confermare, devo dire la verità, non lo posso escludere ma neanche confermare, perché comunque la decisione di archiviazione era stata già presa, era stata già firmata l'archiviazione, per cui non so quanto potesse giovare un rinvio. Se lei mi vuole dire che BORSELLINO tentò di fermare l'archiviazione, le dico no, assolutamente no, su questo posso essere categorico. Se lei mi chiede se BORSELLINO avesse chiesto altro tempo per rivederlo, non lo posso escludere [...]". È quantomeno singolare che il dottore PATRONAGGIO, che in occasione della sua audizione del 1992 non aveva fatto cenno alla richiesta di archiviazione, ricordi improvvisamente la circostanza solo nel 2023, soprattutto se si considera che, come dallo stesso evidenziato, dopo "trentuno anni" appare difficile che il ricordo di circostanze così puntuali sia più solido di quello che si aveva a distanza di due settimane dai fatti.

- in data 31 luglio 1991 da **Antonio INGROIA** il quale nulla riferiva in merito alla riunione del 14 luglio 1992; escusso il 15.12.2021, in qualità di testimone nell'ambito del procedimento n. 467/18 RGNR/n.- 610/18 RG (a carico di Mario BO'+2), rispondendo a specifica domanda, precisava di essere stato presente alla riunione del 14 luglio 1992, affermando: «sì, certo, ero presente. Ho un ricordo però approssimativo, devo dire la verità, oggi. Però io credo che o sono stato sentito lì o sono stato sentito al Consiglio Superiore della Magistratura, perché nel mese di agosto ci sono state le audizioni di tutti noi e credo che una parte sia stata dedicata alla faccenda dell'indagine mafia-appalti, il rapporto del ROS. Lì potrei, non sono sicuro, potrei anche essere stato più preciso¹⁶⁷. Comunque io ricordo che c'è stato o che ci sono state le richieste di chiarimenti di BORSELLINO. Ricordo, e ho già riferito in qualche circostanza, mi ha colpito di più la battuta che fece BORSELLINO fuori dalla riunione, e anche se non ricordo bene a chi la fece, ma l'ho già dichiarato, credo che fosse la Commissione Regionale, o la fece al dottore LO FORTE o la fece al dottor PIGNATONE, una cosa del tipo "Voi non me la state raccontando bene", una cosa simile [...] se non ricordo male alla fine della riunione, cioè nel corridoio subito dopo la riunione. Sempre nello sostanziale che raccontavo prima. BORSELLINO certe volte con il sorriso e con la battuta un po' ironica lanciava dei piccoli messaggi per vedere anche la reazione della controparte. Quello che so è che comunque BORSELLINO aveva interesse – questo l'ho dichiarato diverse volte anche in Corte d'Assise qui a Caltanissetta – **BORSELLINO aveva interesse ad approfondire tutta questa vicenda del rapporto ROS mafia-appalti**, e che nasceva dal fatto che lui intendeva, così me lo spiegò, intendeva approfondire tutte le annotazioni che **FALCONE** aveva annotato nella sua agenda elettronica, famosa agenda elettronica poi pubblicata da **Liana MIRELLA** sul "Sole 24 Ore" a spezzoni [...] Sì, sì, io l'ho percepita quasi per caso. Perché io ero affianco a BORSELLINO e lui incrocia questo collega, non mi ricordo chi dei due, e gli fa questa battuta. È stata una cosa al volo nel corridoio [...] la riunione si svolse con richieste di chiarimenti e informazioni da parte di BORSELLINO, non contestazioni – tra virgolette – di nessun tipo». Sentito in Commissione Parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia (Assemblea Regionale Siciliana - XVII Legislatura – seduta n.225 del 25.5.2021), rispondendo alla domanda "e perché non gli fu detto, secondo lei, dai titolari dell'indagine, in quella riunione del 14 luglio, che era già stata scritta la richiesta di archiviazione" aggiungeva "perché? Perché, evidentemente, non c'era un rapporto di reciproca fiducia. La riunione era – non ricordo chi partecipò esattamente – ma era prevalentemente, i titolari di quel procedimento erano, la stragrande

¹⁶⁷ Dall'analisi dei verbali del CSM di fine luglio 1992, in possesso di questa Sezione, non risulta che il Dr. INGROIA avesse rilasciato dichiarazioni in merito alla riunione del 14.7.1992.

maggioranza, tutti delfini di GIAMMANCO e quindi BORSELLINO doveva stare alla larga da quel tipo di indagine, che riguardava politica, mafia, appalti, è evidente [...] Forse aveva avuto qualche sentore dai Carabinieri? Non ne ho idea. Lui aveva un rapporto molto buono, diciamo, con i Carabinieri, con il capitano DE DONNO in particolare”

- in data 29 luglio da **Roberto SCARPINATO** il quale nulla riferiva in ordine al contenuto della riunione del 14 luglio 1992. Sentito dalla Commissione Regionale Antimafia il 16.6.2021, affermava: “secondo me la scarsa fiducia c’era perché c’erano cose che non si capivano, c’erano articoli di stampa che dicevano che c’erano dei nomi come De Michelis [...] che erano degli articoli di stampa che **MANNINO**, e allora è chiaro che Paolo BORSELLINO diceva che c’è qualcosa che non mi raccontate, se ci sono questi articoli di stampa non è possibile che non ci sono questi nomi ma se ci fosse stata la possibilità di fare vedere a Paolo BORSELLINO le carte dove sono questi nomi, io gli ho portato – ripeto – l’informativa del 1991 in un testo CR, basta cliccare un nome e si vede se ci sono cinquanta allegati, quindi, non solo era un clima di sospetto di Paolo BORSELLINO ma un po’ di tutti i sostituti ed eravamo in difficoltà perché noi stessi, cioè, non è che ci è sfuggito qualche cosa?”. E, ancora, escusso, all’udienza del 18.10.2021, nel procedimento 1445/18 RGNR – 284/20 RG (a carico di ALIPRANDI Damiano+1) precisava “con il dottor BORSELLINO nel maggio del 1992, intorno al maggio del 1992 lui mi chiese di parlargli dei processi più rilevanti che c’erano alla Procura di Palermo perché lui è arrivato da poco da Procuratore di Marsala e gli parlai anche del processo mafia appalti, gli feci una sintesi di questo processo. Gli spiegai l’origine, gli spiegai che avevamo arrestato alcune persone sperando che alcuni di questi avrebbero collaborato ma così non fu e poi se volete entro nel dettaglio. Perché in Sicilia a differenza delle inchieste che facevano a Milano a Tangentopoli, gli imprenditori avevano paura. A Milano chiamavano in causa i politici, a Palermo non volevano parlare perché dovevano parlare dei mafiosi, temevano di essere uccisi, erano stati già uccisi due imprenditori uno si chiama TAIBI e l’altro RANIERI. [...] gli dissi che stavamo aspettando che Rossi [rectius, il ROS, ndr] depositasse un’importante informativa, quella su il nocciolo, il centro di tutte le inchieste che riguardava questa società regionale a partecipazione pubblica. Società che gestiva mille miliardi di appalti e che dalle intercettazioni risultava essere proprio il nucleo di interessi della mafia degli imprenditori e dei politici che speravamo che da lì potessero trarre altri elementi e che stavamo intanto provvedendo ad archiviare le posizioni per le quali in quel momento non c’erano sufficienti elementi perché avevamo già rinviato a giudizio quelli che avevo arrestato. Gli feci una sintesi. [...] ma sono proprio indicate nel provvedimento di archiviazione, mi pare a pagina 8 – 9 – 10, c’è tutta una premessa. Abbiamo fatto questo stralcio, questo stralcio si parla espressamente dello stralcio che riguardava la Sirap che ripeto era il nucleo riportante su quale puntavamo, infatti quando io parlai con BORSELLINO di questa indagine dice speriamo sull’esito delle indagini della Sirap, sono tutti indicati gli stralci. [...] tutti i componenti del pool anti mafia [erano a conoscenza del fatto che lui e il dottor LO FORTE stavano redigendo una richiesta di archiviazione – ndr], c’era una circolarità di informazioni, anche se poi cosa accadeva, si parte tutti insieme, si fanno gli interrogatori tutti insieme... [...] Non solo scusi ne era a conoscenza il pool anti mafia, ma fu pure informato tutto l’ufficio, tutti i Magistrati. Ci fu un’assemblea generale nel luglio alla quale io non ho potuto partecipare in cui si fece una relazione su questo procedimento dicendo anche che era stata depositata un’archiviazione. Quindi a parte i componenti del pool che avevano seguito il processo nelle prime indagini, poi ci fu anche un ragguaglio a tutti i componenti dell’ufficio, i componenti del pool erano otto, nove, l’ufficio era composto da 35 persone ancora mi ricordo bene. Quindi ci fu proprio una comunicazione a tutto

l'ufficio... [...] Quindi BORSELLINO conosceva questa indagine, io come ho detto circa nel maggio mentre si stava preparando questa richiesta ebbi con lui un dialogo in cui gli spiegai più o meno negli stessi termini in cui ho spiegato oggi più sinteticamente forse, cosa era successo nel frattempo".
Ebbene, non soltanto queste ultime affermazioni non corrispondono al contenuto di nessuna delle altre audizioni del 1992, ma non collimano neppure con quella dell'allora Sostituto SCARPINATO che, di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, non riferì nessuna delle circostanze rassegnate, in prima battuta, nel 2021. Tra l'altro, le dichiarazioni del dottore SCARPINATO appaiono tanto più inattendibili alla luce delle intercettazioni di cui si dirà in seguito.
In estrema sintesi, quindi, non paiono esservi dubbi in merito al fatto che, in occasione delle audizioni avvenute presso il Consiglio Superiore della Magistratura tra il 28 e il 31 luglio 1992, nessuno ebbe a parlare del fatto che Paolo BORSELLINO fosse stato messo a conoscenza dell'avvenuta firma della richiesta di archiviazione da parte dei colleghi del suo Ufficio.

Venendo brevemente alla motivazione con la quale fu richiesta l'archiviazione della posizione di BUSCEMI Antonino, la si riporta testualmente *"Analoga è la posizione dell'indagato Buscemi Antonino (n.13 dell'epigrafe). Legato da lontani vincoli di parentela con l'indagato Buscemi Vito, e fratello di Buscemi Salvatore (ritenuto, quest'ultimo, capo-mandamento di Passo di Rigano), Buscemi Antonino non è risultato coinvolto in alcuno degli episodi costituenti espressione dell'attività della associazione mafiosa sottoposta ad indagine, né in altri specifici fatti illeciti."*

Quanto agli elementi alla luce dei quali furono espresse tali lapidarie considerazioni si rendono necessarie alcune brevissime premesse.

Si rammenterà che il Generale **SINICO Umberto** aveva, tra l'altro, riferito (cfr. verbale di assunzione di informazioni del 18 aprile 2024) *"non mi sono direttamente occupato del rapporto mafia/appalti del ROS ma so che alcune attività che avevo fatto io alla Sezione Anticrimine e con l'Alto Commissario furono acquisite dall'allora collega DE DONNO [...] Le attività delle quali ho parlato si conclusero con una richiesta di perquisizione nei confronti sicuramente dell'entourage di SIINO, dei BUSCEMI e di Pino LIPARI e di altri che non ci venne accolta. L'attività da me svolta della quale ho in precedenza parlato era iniziata su Angelo SIINO, che ci aveva poi condotto ai BUSCEMI e al gruppo FERRUZZI. Io rimisi l'esito delle mie attività all'Alto Commissario per quanto di competenza e alla Procura della Repubblica, in persona del dott. PIGNATONE. Avevamo fatto intercettazioni preventive con l'Alto Commissario e avanzato richiesta di intercettazione anche in Procura che, anche in quel caso, fu evasa attivando intercettazioni preventive e non giudiziarie. Noi chiudemmo l'attività perché, intercettando la segretaria di SIINO, apprendemmo che quest'ultimo aveva saputo in Procura di essere intercettato. I rapporti sono due. Il primo era indirizzato all'Alto Commissario perché era stato l'Alto Commissario a portarci la notizia di SIINO quale "Ministro dei lavori Pubblici". La notizia ci fu portata dal dott. D'ANTONA nel 1989. Quando ci siamo resi conto del fatto che le risultanze potessero essere di interesse giudiziario, avanzammo richiesta di intercettazione, sempre preventiva, alla Procura della Repubblica. Chiudemmo l'attività con una richiesta di perquisizione e non di intercettazioni giudiziarie perché avevamo appreso che i telefoni erano "bruciati" [...] L'indagine mafia appalti non era ancora in corso. Non prese spunto dalla nostra attività, ma dall'omicidio di un sindaco di Baucina. Atteso che, nel corso degli accertamenti preliminari emerse il nome di SIINO, DE DONNO recuperò la mia attività".*

Come in parte anticipato, il Generale SINICO forniva (con “*nota manoscritta pervenuta in data 27.04.2024*” contenuta nel sottofascicolo della sua escussione), quindi, copia del [Referto informativo delle indagini n 2272-1-1988 del 22.05.1989 della Legione Carabinieri di Palermo](#) e del Rapporto giudiziario 2272/30 – 1988 del 13.09.1989 (*che venivano anche rinvenuti dal GICO in uno dei faldoni del procedimento penale n. 1120/1997 prelevato dagli archivi della Procura di Palermo in data 20 e 28 marzo 2024 – cfr. nota prot. 0254083-2024 del 29.04.2024*).

Non paiono esservi dubbi in merito al fatto che trattasi degli atti cui si fa riferimento alle pagine 2 ss. della richiesta di archiviazione depositata nell’ambito del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo, laddove si afferma “*Le indagini traevano origine, inizialmente, da una serie di intercettazioni telefoniche disposte su richiesta dell'Alto Commissario per la lotta contro la delinquenza mafiosa Dette intercettazioni, che si attuavano nel periodo compreso fra il 20/12/1988 e il 5/6/1989, sebbene non utilizzabili ai fini processuali, offrivano spunti concreti per ulteriori indagini giudiziarie, poiché ponevano in luce una fitta sequenza di contatti del Siino con imprenditori, tale da far sorgere fondati indizi di una attività di costui, finalizzata ad interferire nello svolgimento di gare di appalto indette sia da enti pubblici, sia, particolarmente dalla SIRAP. s.p.a. (una società a capitale misto che aveva, o avrebbe indetto con fondi pubblici gare di appalto per la realizzazione di 20 aree attrezzate per importi di circa 50 miliardi ciascuna). Sulla base di questi elementi, aveva quindi inizio una prima fase giudiziaria delle indagini mediante intercettazioni telefoniche disposte da questa Procura della Repubblica (nel periodo 5/6/89 - 27/8/89) in relazione al reato di cui all'art.416 bis C.P. nell'ambito del procedimento di indagini preliminari iscritto al n.1020/88 C P.M*”.

Ebbene, fatte queste premesse, si osserva come, da una valutazione integrata del Rapporto giudiziario del 13.09.1989 e della Annotazione del 16.02.1991, gli elementi sul conto di BUSCEMI Antonino emersi dalle attività investigative che avevano, a vario titolo, riguardato Angelo SIINO possono essere così sintetizzati:

1. l’esistenza di **uno scritto anonimo** redatto nel novembre 1988 che indicava **SIINO Angelo, LIPARI Giuseppe, BULGRAELLA Puccio e BUSCEMI Antonino** come referenti nel settore degli appalti pubblici, del quale si fa menzione nel **Rapporto del 1989** nei termini che seguono “*I servizi di O.C.P. ponevano, quindi, in stato di stretto contatto vari personaggi, tra i quali, per importanza, spiccano il SIINO, il LIPARI ed il BUSCEMI. Tra loro, a spiegazione della ripetuta frequentazione, corre un filo che li collega in funzione del comune interesse legato alla pubblica edilizia. I tre infatti, a vario titolo, si interessano principalmente di pubblici appalti. Quanto riscontrato “sul terreno” veniva **ulteriormente confermato dal contenuto di uno scritto anonimo, redatto in epoca “non sospetta” (novembre 1988), che indica i tre quali referenti nel settore dei pubblici appalti, in nome e per conto di “Cosa Nostra”. L’anonimo (vds. all. nr. 9) ne evidenzia la comune attività estorsiva e di illecita predeterminazione delle imprese aggiudicatarie delle gare d’appalto per lavori pubblici. Il tutto ampiamente corredato da episodi specifici, in seguito verificati. In sostanza l’anonimo indicava fra gli altri, quali rappresentanti della mafia vincente, nel campo della pubblica imprenditoria, i soliti SIINO Angelo, BUSCEMI Antonino, LIPARI Giuseppe, BULGARELLA Puccio. Le indagini autonomamente svolte avevano provato senza tema di smentita l’effettiva reciproca frequentazione tra i menzionati personaggi, nonché il loro effettivo interesse legato ai pubblici appalti. L’anonimo conferma due importantissime circostanze che, in altra diversa occasione, erano già state confidenzialmente apprese, seppur riferite al solo SIINO:***

- la funzione di “esattori” di tangenti a beneficio di “Cosa Nostra” ricoperto dai componenti dello sparuto gruppo;
 - la loro capacità di “determinare” a priori le imprese destinate all’aggiudicazione delle gare in corso di appalto. [...] **Ma la parte più interessante dell’anonimo è sicuramente quella che evidenzia la collusione tra il SIINO, BUSCEMI, LIPARI e BULGARELLA, ritenuti oscuri “manovratori” del campo della pubblica imprenditoria per conto di “Cosa Nostra”;**
2. i rapporti documentati tra Giuseppe LIPARI e BUSCEMI Antonino e segnatamente:
 - l’incontro tra LIPARI e BUSCEMI documentato nel corso del servizio di OCP del giorno 1.6.1989 presso lo stabilimento della GENERALI IMPIANTI (CAVA BILLIEMI), del quale si fa menzione nel **Rapporto del 1989** nei termini che seguono **“La cointeressenza tra il LIPARI ed il BUSCEMI veniva confermata per altro dall’esito di un servizio di pedinamento effettuato il giorno 01.06.89, da militari di questa Sezione nei confronti del primo (vds. all. nr. 8). Quel giorno, infatti, alle ore 16.30 circa, il LIPARI si recò presso lo stabilimento della Generali Impianti (Cava Billiemi), società ricadente sotto l’interesse del BUSCEMI ed all’interno della quale lo stesso solitamente gravitava, così come altrimenti deducibile dal tenore delle telefonate riportate alla pagina 4.”**
 - i contatti telefonici tra LIPARI Giuseppe e **utenze intestate alla GENERALE IMPIANTI S.p.A.** “con sede in via Spatafora s.n. Palermo, società frutto della fusione delle società GENERALI IMPIANTI e CAVA BILLIEMI s.p.a., della quale il Buscemi [Antonino, ndr] risultava socio fondatore”, dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell’**Informativa del 1991**, nei termini che seguono **“Per ben due volte il BUSCEMI veniva telefonicamente cercato da personale dell’ufficio del LIPARI alla GENERALE IMPIANTI s.p.a., con sede in via Spatafora s.n. Palermo, società frutto della fusione delle società GENERALI IMPIANTI e CAVA BILLIEMI s.p.a., della quale il BUSCEMI risultava socio fondatore”**
 3. l’inserimento di BUSCEMI Antonino nelle società LASER, CALCESTRUZZI PALERMO e FINSAVI del quale si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell’**Informativa del 1991**;
 4. i **collegamenti** societari tra la menzionata FINSAVI e CALCESTRUZZI RAVENNA S.p.A. di Raoul GARDINI (che deteneva il 50% delle quote societarie della prima), rappresentata in Sicilia dall’ing. BINI Giovanni, dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell’**Informativa del 1991**, nei termini che seguono **“Particolarmente interessante risultava il fatto che metà del capitale sociale della FINSAVI s.r.l. era sottoscritto dal colosso imprenditoriale rappresentato dalla CALCESTRUZZI s.p.a. di Ravenna la presidenza della quale è ricoperta da un personaggio di portata nazionale quale Raoul GARDINI. Il rappresentante in Sicilia di quest’ultima società edilizia risulta essere tale ing. BINI Giovanni, lo stesso che piuttosto frequentemente intrattiene con il SIINO rapporti telefonici”**
 5. i **contatti telefonici** tra BINI Giovanni e SIINO Angelo dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** nei termini che seguono **“Altro aspetto piuttosto inquietante della vicenda è rappresentato dal rapporto intrattenuto dal SIINO con l’esponente di un colosso dell’imprenditoria nazionale. Il giorno 20.05.89 il SIINO cerca telefonicamente tale ing. BINI, il quale non essendo presente, avrebbe dovuto richiamare il SIINO all’utenza installata all’interno della propria Mercedes. Qualche ora più tardi il SIINO chiama l’Autoteam chiedendo il numero telefonico dell’impresa costruzioni “Calcestruzzi s.p.a.”. Il numero che gli viene dato è lo stesso di quello formato poche ore prima, quando il SIINO cercava di contattare il BINI [...] Evidentemente,**

l'argomento da trattare con l'ing. BINI, assumeva carattere d'urgenza e di delicatezza, tant'è che per la terza volta il SIINO, in tarda serata, si informava presso la sua abitazione circa il numero dell'utenza privata dello stesso ingegnere. Oscuri interessi, sicuramente legati all'attività imprenditoriale, spingono alcuni personaggi in contatto con il SIINO a ricercare compiacenti collaborazioni con personaggi presumibilmente appartenenti alla Pubblica Amministrazione Centrale" che nell'Informativa del 1991 nei termini che seguono "Il rappresentante in Sicilia di quest'ultima società edilizia risulta essere tale ing. BINI Giovanni, lo stesso che piuttosto frequentemente intrattiene con il SIINO rapporti telefonici";

6. **i rapporti tra la CALCESTRUZZI S.p.A. e la C.I.S.A. INTERNAZIONALE di Udine,** risalenti al 1982, **la fusione della C.I.S.A. alla CALCESTRUZZI avvenuta nel 1987** e la circostanza che, pochi mesi dopo la predetta fusione, la C.I.S.A. Udine si associava a Cataldo FARINELLA per la realizzazione di alcuni appalti in Sicilia dei quali si fa menzione nell'Informativa del 1991 nei termini che seguono **"È importante sottolineare che, alla data del 20.12.1982, la Calcestruzzi s.p.a. controllava 36.380 azioni della C.I.S.A. di Udine. Con verbale di assemblea del 26 gennaio 1987, veniva deliberato di fondere la società nella C.I.S.A. Internazionale s.p.a. con sede in Udine, capitale sociale di lire 2.580.000.000 interamente versato. La fusione si effettuava con il concambio di 264.600 azioni della socia "Calcestruzzi s.p.a." da nominali L.10.000 della CISA Internazionale s.p.a., che ha aveva già adottato la relativa delibera per il conseguente aumento del capitale sociale per L.813.590.000. Il coefficiente di concambio veniva determinato in riferimento alle azioni della socia "Calcestruzzi s.p.a.", pari al 44,10% del capitale sociale in quanto le restanti erano già possedute dalla incorporante, e calcolato sulla base dei patrimoni netti contabili delle due società. In relazione all'avvenuta fusione le azioni della società incorporata si intendevano annullate ed alla "Calcestruzzi s.p.a." con sede in Ravenna, veniva attribuito l'intero aumento del capitale sociale di L.813.590.000, oltre le 264.600 azioni da lire L.5000 cadauna pari a L.323.000.000 del capitale sociale complessivo di L.3.393.590.000. Non è un caso che dopo pochi mesi da questi cambiamenti societari, la C.I.S.A. - Udine si associ con la FARINELLA Cataldo per la realizzazione di alcuni appalti in Sicilia. FARINELLA Cataldo è parte della stessa organizzazione a cui fanno riferimento SIINO Angelo e BUSCEMI Antonino. Su ciò si tornerà in seguito. Queste ultime considerazioni consentono di evidenziare con la dovuta completezza quale sia la reale capacità imprenditoriale del BUSCEMI e del LIPARI";**

7. più in generale, i collegamenti tra Cataldo FARINELLA, SIINO Angelo e BUSCEMI Antonino dei quali si fa menzione nell'Informativa del 1991 nei termini che seguono **"Rappresentando entrambi gli interessi delle cosche mafiose è pertanto conseguenziale rilevare come tali interessi coinvolgano anche i colossi della imprenditoria edile del nord Italia, in ossequio ad una perseguita strategia mafiosa di infiltrazione che permette di massimizzare profitti ed investimenti, eludendo l'attività di controllo degli organi competenti";**

8. gli elementi esistenti a carico di BUSCEMI Salvatore, fratello di Antonino dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell'Informativa del 1991, nei termini che seguono **"Al fine di meglio delineare la figura del BUSCEMI, gioverà qui ricordare che questi è fratello del mafioso Salvatore, condannato ad otto anni di reclusione in occasione del noto maxiprocesso 1, perché ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso. Lo stesso BUSCETTA, noto pentito, lo indicava quale capo della "famiglia" mafiosa di Passo di Rigano, succeduto al famigerato INZERILLO Totò. E' infatti processuale la vicenda che vuole BUSCEMI Salvatore coinvolto in un equivoco giro di assegni, i quali, per successive negoziazioni, vedevano**

coinvolti personaggi del calibro di INZERILLO Salvatore, GAMBINO Rosario e BADALAMENTI Gaetano, i primi due soppressi dalle cosche “vincenti”, l’ultimo stabilitosi negli Stati Uniti”

9. i rapporti tra quest’ultimo e Vito Calogero CIANCIMINO nel settore della pubblica edilizia dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell’**Informativa del 1991**, nei termini che seguono “Nello specifico settore della pubblica edilizia, ricorderemo inoltre, i rapporti intrattenuti dal BUSCEMI Salvatore con il noto ex sindaco di Palermo, Vito Calogero CIANCIMINO; tra loro esistevano cointeressenze di tipo societario, tramite la comune appartenenza all’ETNA COSTRUZIONI S.p.A., e valutario, stanti i frequenti versamenti di valuta effettuati dal CIANCIMINO sul conto corrente intestato al BUSCEMI, presso il Banco di Roma”;

10. i rapporti tra il più volte menzionato BUSCEMI Salvatore e BONURA Francesco, reggente della famiglia dell’Uditore, dei quali si fa menzione sia nel **Rapporto del 1989** che nell’**Informativa del 1991** “A sottolineare l’indole mafiosa del BUSCEMI, giova ricordare che Salvatore, è cognato del reggente la famiglia di Uditore, il noto BONURA Francesco”;

11. l’esistenza di intercettazioni telefoniche delle utenze in uso al consorzio CEMPES – fondato il 2.11.1987 e composto da: C.I.S.A. di Udine (associata con FARINELLA Cataldo di Ganci), TOR DI VALLE (CATTI DE GASPERI) e FORTUNATO FEDERICI (in contatto con SIINO) – e a Giuseppe LI PERA, in cui si fa riferimento a BUSCEMI Salvatore quale destinatario di assegni e altri emolumenti per motivi non meglio precisati, dei quali si fa menzione nell’**Informativa del 1991** nei termini che seguono “in successive conversazioni telefoniche, intercettate sulle utenze in uso alla CEMPES e al geometra LI PERA, si faceva riferimento a tale BUSCEMI Salvatore, personaggio trattato sempre con massimo rispetto e destinatario di assegni e altri emolumenti per motivi apparentemente sconosciuti. **Le indagini, invece, permettevano di dimostrare che il predetto, identificato in BUSCEMI Salvatore di Giovanni, nato a Palermo il 28.05.1938, fratello di BUSCEMI Antonino, nato a Palermo il 28.07.1946, ivi residente in via del Quarnaro n. 11, industriale, era il reale "gestore" delle attività imprenditoriali ed economiche facente capo al BUSCEMI Vito e Girolamo¹⁶⁸ suoi "prestanomi" ed a lui legati da vincoli parentali**

12. i rapporti di parentela tra BUSCEMI Vito e BUSCEMI Salvatore e la circostanza, non meglio provata nell’annotazione del 16.2.1991, che BUSCEMI Vito fosse prestanome di BUSCEMI Salvatore;

13. una intercettazione datata 12.5.1990 in cui LI PERA confidava ad un dipendente della RIZZANI DE ECCHER che i BUSCEMI erano “più forti di SIINO” della quale si fa menzione nell’**Informativa del 1991**.

Rimandando a quanto si dirà *infra* una più compiuta disamina delle refluenze della circostanza, pare in questa sede necessario precisare che, il **13 luglio 1992**, data nella quale veniva sottoscritta la richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 2789/1990 R.G.N.R.Mod.21 (e giorno antecedente a quello in cui si tenne l’assemblea generale dell’Ufficio nel corso della quale si discusse anche dello stato delle indagini mafia appalti), Roberto SCARPINATO ebbe a **firmare** (cfr. atti rinvenuti nel fascicolo inerente alla Misura di Prevenzione – pag. 377 ss. della nota prot. 34/4 del 26

¹⁶⁸ BUSCEMI Girolamo, nato a Palermo il 20.8.1952. Nella nota mafia-appalti del 16.2.1991 si ricostruivano anche i legami parentali che legavano BUSCEMI Girolamo al più noto BUSCEMI Salvatore: «Girolamo è coniugato con SPATOLA Maria Concetta di Rosario e di Gambino Rosa, nata a Palermo il 15.04.1960 figlia di SPATOLA Rosario di Giovanni, nato a Palermo il 15.02.1928, indiziato mafioso, genero, quindi, del BUSCEMI Girolamo. La moglie di quest’ultimo è sorella di SPATOLA Francesca, nata a Palermo il 28.07.1954, ivi residente in via Castellana n. 81, coniugata con INZERILLO Rosario, nato a Palermo il 14.10.1951, fratello del più noto Salvatore nonché del Pietro coniugato con la cugina di BUSCEMI Vito».

febbraio 2026 del R.O.S. dei Carabinieri di Caltanissetta) un **“Sollecito accertamenti per eventuale applicazione di misure di prevenzione a carico di BUSCEMI Antonino”** (prot. 240/90 Reg. Mis. Prev.).

Il sollecito di cui trattasi riguardava una nota che il dottor ILARDA, in data 10.01.1991, aveva indirizzato al Questore e al Comandante del Gruppo CC di Palermo, e con la quale si disponeva la trasmissione di esaurienti informazioni sul conto di BUSCEMI Antonino, in particolare:

- se fosse solito frequentarsi con altri individui pregiudicati o indiziati di appartenere ad associazioni criminali;
- se il soggetto avesse spiccata tendenza o capacità a delinquere e quali siano in genere la sua condotta e le sue condizioni di vita familiare e sociale;
- se lui o i suoi familiari risultasse titolari di licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriale e commerciale, comprese le iscrizioni ad albi professionali o pubblici registri.

Il sollecito di cui trattasi era stato correttamente indirizzato soltanto ai Carabinieri poiché con nota n.90/6379 del **30.9.1991**¹⁶⁹ (risposta alla nota n. 240/90 Reg. M.P. del 10.1.1991), il Questore di Palermo – PLANTONE – e indirizzata (timbro di deposito datato 2.10.1991) aveva fornito le informazioni sul conto di BUSCEMI Antonino.

Nel corpo della nota, oltre agli accertamenti di rito, si riporta testualmente: **«E' doveroso rilevare, altresì, che la figura del BUSCEMI Antonino ha costituito oggetto di esame anche da parte di Uffici Giudiziari e di Polizia di altre località. Agli atti di questo Ufficio, risulta infatti che in data 15.6.1990 la Procura della Repubblica di Massa Carrara delegava, fra l'altro, quella Squadra Mobile, per compiere indagini in merito a presunte operazioni speculative riconducibili anche a gruppi mafiosi nell'ambito dell'attività estrattiva del marmo»**¹⁷⁰. In particolare, la predetta A.G. segnalava che tale CIMINO Girolamo, nato a Palermo il 16.6.1952, amministratore delegato della “APUANA MARMI”, era uomo di fiducia del cognato, tale BUSCEMI non meglio identificato che, a sua volta, avrebbe fatto parte di un importante gruppo mafioso. A preliminare evasione della citata delega di indagine, la Squadra Mobile di Massa Carrara, con nota Cat. Q.2/2-90 Mob. dell'8.8.1990 identificava in BUSCEMI Antonino, in oggetto indicato, il cognato di CIMINO Girolamo, in quanto questi ne aveva sposato la sorella germana BUSCEMI Giuseppa Pia Maria nata a Palermo il 18.3.1954. Si evidenziavano, inoltre, gli esiti degli accertamenti esperiti presso la Camera di Commercio in capo alla “GENERALE IMPIANTI S.p.A.” con sede in Palermo Via Spadafora Borgo Nuovo. Tale ditta, operante nel campo delle costruzioni edilizie e stradali ed attività connesse e nella quale da informazioni acquisite, presta la propria opera di dirigente il BUSCEMI Antonino, che, come si specificherà meglio appresso, ne è anche azionista, è stata incorporata con atto dell'1.6.1987 nella “CAVA BILLIEMI S.p.A.” con effetto retroattivo dall'1.1.1987. I componenti del Consiglio di Amministrazione risultano essere:

- TERESI Guido nato a Palermo il 18.2.1909;
- PIRONI Sergio nato a Massa Lombarda (RA) il 23.4.1946;
- SALANI Giorgio nato a Ravenna l'11.12.1936;
- VISALLI Pietro nato a Palermo il 2.2.1962,

¹⁶⁹ Rinvenuta in entrambi i faldoni.

¹⁷⁰ Nella versione della lettera contenuta nel faldone 327/92 RMP, a matita, in questo periodo, vengono fatte delle correzioni ai fini della predisposizione della richiesta di misura di prevenzione. Viene infatti cancellata la frase “Agli atti di questo Ufficio, risulta infatti che”, viene messa la maiuscola alla “i” di “in data” e sopra le parole “per compiere” viene scritto “il compimento di”.

La predetta Squadra Mobile sottolineava, altresì, che il citato PIRONI Sergio risultava anche essere Consigliere della società “APUANA MARMI S.p.A.” con sede in Massarosa (LU) della quale il CIMINO era, come detto, Amministratore delegato. Accertamenti esperiti dalla Questura di Palermo hanno peraltro evidenziato che il PIRONI Sergio è componente del Consiglio di Amministrazione della “Industria Marmi e Graniti IMEG S.p.A.” con sede in Massarosa (LU) anch’essa operante nel settore lapideo, e della “CALCESTRUZZI S.p.A.” con sede in Ravenna società di costruzioni del gruppo imprenditoriale e finanziario “FERRUZZI”. È risultato inoltre, che il capitale sociale della predetta Generale Impianti S.p.A. pari a Lire 1.150.000.000, interamente versato e sottoscritto, appartiene nella misura del 100% alla FINSAVI s.r.l. le cui quote appartengono:

- *“CALCESTRUZZI S.p.A.” di Ravenna con quote pari al 50%;*
- *BUSCEMI Antonino, in oggetto generalizzato, con quote azionarie pari al 16,67%;*
- *BUSCEMI Giuseppe, nato a Palermo il 22.8.1948, fratello del predetto, con quote azionarie pari al 33%».*

Posto, quindi, che, nella stessa data in cui aveva firmato la richiesta di archiviazione nei confronti, tra gli altri, di Antonino BUSCEMI, Roberto SCARPINATO si era altresì premurato di sollecitare, in seno al fascicolo per l’applicazione di Misure di Prevenzione nei confronti del medesimo, solo le forze dell’ordine che non avevano risposto alle originarie deleghe, è presumibile che egli avesse, invece, preso visione delle note di coloro che avevano compiutamente esitato gli accertamenti che erano stati demandati loro, inclusa, quindi, la Questura che aveva fatto menzione dell’esistenza di indagini della Procura di Massa Carrara su BUSCEMI Antonino, indagini che, per come sarà più diffusamente esposto nel prosieguo, avevano portato all’iscrizione, presso la Procura della Repubblica di Palermo, del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.mod.21.

È a malapena il caso di osservare che le considerazioni espresse su BUSCEMI Antonino in seno alla richiesta di archiviazione, a firma, tra l’altro di Roberto SCARPINATO sono così trancianti da ipotecare inevitabilmente anche l’esito del procedimento di Prevenzione pendente a carico del BUSCEMI medesimo e in seno al quale, quello stesso giorno, proprio l’allora Sostituto SCARPINATO aveva sollecitato gli accertamenti a suo tempo delegati.

Quindi:

- da un lato la contestualità della firma dei due atti rende quantomai inverosimile che gli assegnatari del contenitore “*mafia appalti*” non fossero a conoscenza dell’esistenza del procedimento 3589/1991 assegnato a Gioacchino NATOLI;
- dall’altro, le valutazioni espresse nel procedimento penale rischiavano di compromettere inevitabilmente il fruttuoso esito di quello di prevenzione che, tuttavia, non veniva archiviato, ma al quale veniva invece dato nuovo impulso proprio con il sollecito del quale si è detto; in relazione a quest’ultimo aspetto, sembra di trovarsi di fronte a due magistrati diversi (l’uno assegnatario del procedimento penale, l’altro del procedimento di prevenzione) che, per di più, non comunicano tra loro; non si comprende, quindi, come l’allora Sostituto SCARPINATO abbia potuto firmare la richiesta in esame. Del resto la “*collegialità*” solo “*apparente*” delle decisioni assunte nel procedimento “*mafia appalti*” era stata già stigmatizzata nell’ordinanza di archiviazione del procedimento 2108/1997 di questo Ufficio: il Giudice per le indagini preliminari aveva ritenuto di poter ricavare il carattere “*non [...] propriamente*

sostanziale” di tale asserita collegialità proprio dalle dichiarazioni rese all’epoca da Roberto SCARPINATO che, in relazione alla definizione della posizione di BUSCEMI Antonino, si era trincerato dietro l’affermazione secondo la quale, di tale indagato si era occupato il dottore LO FORTE e, per tale ragione, egli non era in grado di fornire alcun chiarimento in merito.

e. Il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara e il (mancato) collegamento investigativo con la Procura di Palermo. Origine del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 pendente presso la Procura di Palermo

Appare preliminarmente indispensabile delineare, per quanto per sommi capi, l’oggetto del procedimento penale n. 967/1990 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara.

Così come dettagliatamente relazionato (nella nota 4 aprile 1992 indirizzata al Procuratore della Repubblica di Massa Carrara che costituisce, tra l’altro, **l’allegato 3** al verbale di **assunzione di informazioni del 24 marzo 2023**) dall’allora titolare del procedimento, il dott. Augusto LAMA (escusso da questo Ufficio, una prima volta, l’11 maggio 2002, nell’ambito del procedimento penale n. 490/1994 R.G.N.R.Mod.44 – il verbale costituisce, tra l’altro, **l’allegato 2** al verbale di **assunzione di informazioni del 24 marzo 2023** - e quindi, nuovamente, in data 24 marzo 2023, nell’ambito del presente procedimento), nell’estate del 1990, la Procura di Massa Carrara, a margine di un’acquisizione documentale, apprendeva informalmente da Franco RAVANI, segretario del Consorzio Cave di Carrara, che S.A.M. e I.M.E.G., concessionarie del 50% degli agri marmiferi di Carrara, benché di proprietà di “*Calcestruzzi Ravenna*”, società del “*prestigioso Gruppo finanziario Ferruzzi*”, risultavano “di fatto [...] controllate da personaggi siciliani vicini ad un gruppo mafioso”.

Escusso un ex funzionario I.M.E.G., le cui dichiarazioni indirizzavano il corso delle indagini, la Procura di Massa delegava “*ampie ed articolate indagini [...] durate oltre un anno*”, interessando “*Questura di Massa Carrara – Squadra Mobile – ed il Nucleo di Polizia Tributaria Guardia di Finanza Massa Carrara con subdelega che si estendeva ai collaterali Uffici di Bologna e Ravenna e soprattutto di Palermo*” che consentivano di acclarare che:

- **prima del 1987**, secondo quanto riferito dal citato ex funzionario *I.M.E.G.*, quest’ultima società era partecipata al 100% dall’*E.G.A.M.* (Ente Gestione Attività Minerarie), mentre *S.A.M.* era per il 65% di proprietà di *I.M.E.G.* e per il 35% di proprietà di un ente privato e segnatamente della *Marmi e Graniti d’Italia* del Dott. Giacomo RUSSO;
- **tra il 1987 e il 1988**, *I.M.E.G.* e *S.A.M.* erano state oggetto di una privatizzazione, mediante cessione del 100% del pacchetto azionario di *I.M.E.G.* (che, come detto, controllava anche il 65% di *S.A.M.*), a *Calcestruzzi Ravenna* che rilevava anche il 35% delle partecipazioni *S.A.M.* precedentemente detenute da *Marmi e Graniti d’Italia*;
- amministratore unico di *S.A.M.* e “*vero dirigente responsabile*” di *I.M.E.G.* risultava essere CIMINO Girolamo, coniugato con BUSCEMI Giuseppa Maria Pia, sorella di Buscemi Maria Luisa, quest’ultima moglie di BUSCEMI Antonino;

- **tra il 1987 e il 1990**, S.A.M. e I.M.E.G. intensificavano i loro rapporti commerciali con *Generali Impianti* s.p.a. di Palermo “che diventava, in pratica, la principale destinataria della produzione marmifera delle due citate industrie Apuo-Versiliesi”;
- *Generali Impianti* s.p.a. era una società che proveniva da diverse trasformazioni societarie e segnatamente:
 - o **nel 1977** nasceva con la denominazione “D’AMICO Costruzioni”;
 - o **nel 1981** veniva incorporata nella *Buscemi – Cava Billiemi di Buscemi Antonino e f.lli* s.n.c. che ne deteneva il 99,9% del capitale sociale e la cui amministrazione era affidata a PATTI Salvatrice, moglie di BUSCEMI Salvatore, e a BUSCEMI Antonino e Giuseppe, fratelli del medesimo;
 - o **nel 1986**, *Buscemi – Cava Billiemi di Buscemi Antonino e f.lli* s.n.c. cambiava denominazione divenendo *Cava Billiemi* s.p.a. e il 100% del capitale sociale passava a *FINSAVI* s.r.l.;
 - o **nel 1987**, *Cava Billiemi* s.p.a. incorporava *Generali Impianti*, assumendone la denominazione;
- come precisato, nel 1986, l’intero capitale sociale di *Cava Billiemi* passava a *FINSAVI* s.r.l. che:
 - o **prima del 1986**, era di proprietà di PATTI Gandolfi, moglie di BUSCEMI Salvatore, BUSCEMI Antonino e BUSCEMI Giuseppe;
 - o **nel 1986**, diveniva al 50% di proprietà di *Calcestruzzi Ravenna* s.p.a. che rilevava il 50% delle quote societarie, precedentemente riconducibili a BUSCEMI Salvatore, e, quanto al restante 50% di proprietà di BUSCEMI Antonino, che controllava 1/3 di tale 50%, e di BUSCEMI Giuseppe, che controllava i restanti 2/3;
- *Calcestruzzi Ravenna* s.p.a., **nel 1984**, acquistava il 100% di *Calcestruzzi Palermo* s.p.a. che, **prima di quella data**, apparteneva a BUSCEMI Antonino, CHIOVARO Antonino e PATTI Salvatrice, moglie di BONURA Francesco;
- secondo quanto appreso grazie ad atti acquisiti presso l’Ufficio Istruzione di Palermo (e in particolare dal dott. GUARNOTTA), BUSCEMI Salvatore, BUSCEMI Antonino e BONURA Francesco, ossia i soggetti cui, a vario titolo, erano riconducibili le società sopra indicate, risultavano essere “i reggenti del mandamento mafioso Passo di Rigano – Uditore”;
- *Calcestruzzi Palermo* e *Calcestruzzi Ravenna* venivano gestite, a vario titolo, da TERESI Guido, PIRONI Sergio e BINI Giovanni.

Sintetizzando, secondo Augusto LAMA, dal 1984 in poi:

- *Calcestruzzi Ravenna*, grazie ad una “serie organica di alleanze e collegamenti societari [...] con le aziende di proprietà della famiglia Buscemi – Bonura”, si era introdotta nel mercato edile ed estrattivo siciliano;
- al contempo, la stessa società aveva consentito, alla suddetta famiglia, grazie alla presenza in S.A.M. di CIMINO Girolamo, cognato di BUSCEMI Antonino, “un controllo degli agri marmiferi carraresi più importanti”.

Escusso nel 2023, il dott. Augusto LAMA conservava, comprensibilmente dato il lungo tempo trascorso dai fatti, un ricordo delle attività investigative molto meno preciso di quello che aveva nel 2000.

Rammentava, per sommi capi, quale fosse l'oggetto della sua indagine e quale ne era stata la scaturigine.

Ricordava di aver preso contatti con l'Ufficio Istruzione di Palermo, e segnatamente con il dott. GUARNOTTA, non appena erano emersi i legami delle società marmifere con soggetti palermitani. Nel 2000, aveva riferito, in maniera molto più precisa, che, non appena erano affiorati contatti con la mafia palermitana, accompagnato da un capitano della Finanza in servizio a Palermo, si era recato al Nucleo P.T. di tale ultima città e i militari ivi in servizio lo avevano indirizzato dal collega GUARNOTTA che, presso l'Ufficio Istruzione, si era occupato dei fratelli BUSCEMI. Aveva anche precisato di non aver mai personalmente parlato della vicenda né con Giovanni FALCONE, che però presumeva potesse essere stato informato dal citato GUARNOTTA, né con Paolo BORSELLINO.

Non sapeva dire per quale ragione, nonostante la vigenza del nuovo codice di procedura, si fosse interfacciato con l'Ufficio istruzione e non con la Procura della Repubblica e non rammentava alcuna interlocuzione con quest'ultimo Ufficio; interlocuzione della quale aveva, invece, riferito nel 2000 allorquando aveva precisato che, pochi mesi prima del suo trasferimento dalla Procura di Massa a quella di Lucca, avvenuto il 30 giugno 1994, si era incontrato con Giuseppe PIGNATONE presso lo SCO. Nell'occasione, quest'ultimo gli aveva riferito che *“gli elementi emersi nel corso della [sua] originaria indagine avevano trovato consistenti riscontri circa i legami fra la FERRUZZI e Cosa Nostra ed essi erano stati ampiamente sviluppati nell'indagine palermitana”*, circostanza che lo aveva lusingato.

Ricordava, ma erroneamente, di aver disposto solo intercettazioni di natura *“investigativa”*, mentre dalla nota a sua firma risultava che *“al fine di meglio lumeggiare”* circostanze di rilievo per l'indagine *“venivano disposte dapprima in via preventiva su richiesta dell'Alto Commissario per la Lotta alla Mafia e quindi in via giudiziaria delle intercettazioni sulle utenze telefoniche delle anzidette aziende [ossia S.A.M. e I.M.E.G – nda]”*.

Riteneva di rammentare che le *“intercettazioni non [stessero] dando buon esito”*, benché nel 1992 avesse rassegnato che le *“intercettazioni sulle utenze telefoniche delle anzidette aziende [...], pur non apportando spunti probatori ed investigativi particolari [...] permettevano di accertare come al di là della proprietà ufficiale dei pacchetti azionari delle società di cui sopra in capo a Calcestruzzi Ravenna [...] il CIMINO era effettivamente il vero dirigente responsabile sia della controllata S.A.M. che, ciò che più conta di quella controllante I.M.E.G.”*. Nella propria relazione, il dottore LAMA aveva anche ricordato come la pubblicazione sul settimanale *“Epoca”* di un dossier del R.O.S. di Roma contenente una mappatura *“delle cosche mafiose e dei relativi appartenenti”* avesse ingenerato una *“certa agitazione”* negli utenti delle utenze all'epoca intercettate che ritenevano che, all'indomani della citata pubblicazione, la leadership siciliana all'interno delle società marmifere sarebbe stata messa in discussione. Inoltre, da alcune conversazioni, appariva chiaro che, all'interno delle aziende, fosse ormai noto che una autorità giudiziaria stava indagando sui collegamenti mafiosi all'interno di S.A.M. e I.M.E.G. e che *“sarebbe risultato chiaro che dietro a tutta l'operazione vi era BUSCEMI Antonino”*.

Rievocava il procedimento disciplinare cui era stato sottoposto in relazione alla condotta complessivamente tenuta nel corso dell'indagine, e del quale aveva dettagliatamente riferito anche nel 2000, precisando che detta circostanza lo aveva costretto a rimettere la delega nell'indagine sulle cave.

Ricordava, erroneamente, di aver trasmesso gli atti del procedimento *“includere le bobine”* delle intercettazioni a Palermo. In effetti, nel 2000, aveva correttamente rammentato che il procedimento, dopo la sua astensione, fu trasmesso a Lucca, Ufficio dal quale, secondo quanto riferitogli dal titolare, il collega FERRO (con il quale, nel 2023, non ricordava di aver mai interloquito neppure dopo il proprio trasferimento nello stesso ufficio ove l'altro magistrato prestava servizio), il fascicolo era stato ulteriormente trasmesso per competenza alla Procura di Roma.

Ricordava, comunque, di aver avuto l'impressione *“che gli atti da [lui] trasmessi [a Palermo] fossero un po' caduti nel nulla”*.

Con **nota 18 aprile 2023**, veniva richiesto, alla Procura di Massa, quale fosse stato l'esito del procedimento penale n. 967/1990 R.G.N.R. e il summenzionato Ufficio comunicava di non aver rinvenuto il procedimento di cui trattasi agli atti dell'archivio.

In pari data, analoga richiesta veniva indirizzata anche alla Procura della Repubblica di Lucca (alla quale, in base agli atti in possesso dell'Ufficio, il procedimento risultava essere stato trasmesso per competenza) che, all'esito di taluni chiarimenti, comunicava, con nota del **10 maggio 2023** che *“il fascicolo in oggetto trasmesso dalla Procura di Massa [era] stato iscritto da [loro] al n. 637/92 e trasmesso per competenza alla Procura di Roma”*.

Con **nota 22 maggio 2023**, veniva quindi richiesto, alla Procura della Repubblica di Roma, di *“trasmettere a questo Ufficio, preferibilmente su supporto informatico, copia degli atti del procedimento originato da quello contraddistinto dal n. 637/1992 Mod.44 trasmesso per competenza, a codesto Ufficio, dalla Procura della Repubblica di Lucca con nota del 22 gennaio 1993”*.

Con **nota prot. 0698588/2023 del 01.12.2023**, il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta trasmetteva a questo Ufficio un *“supporto informatico contenente la copia scannerizzata, in formato pdf, degli atti acquisiti a Roma il 28 novembre u.s. dal fascicolo 3210/93 della Procura della Repubblica di quella città”*.

Una disamina degli atti contenuti in detto procedimento consentiva, tra l'altro, di acclarare che lo stesso *“in ordine ad un'ipotesi residuale di reato, e precisamente quello di cui all'art. 2621 c.c. eventualmente ipotizzabile nel bilancio della IMEG s.p.a., relativo all'anno 1987”* era stato definito con richiesta di archiviazione del 25 maggio 1995, accolta il 21 giugno dello stesso anno.

Si appurava, inoltre, che con **nota 24 febbraio 1998**, la Procura della Repubblica di Palermo, in relazione al procedimento penale n. 369/1998 R.G.N.R. DDA (stralcio, per come sarà più diffusamente esposto nel prosieguo, del procedimento penale n. 1120/1997 RGNR DDA), chiedeva all'omologo Ufficio romano *“[ribadendo] l'estrema utilità delle registrazioni [effettuate dalla Procura di Massa Carrara] di esperire ogni opportuna ricerca delle bobine e degli atti ulteriori necessari per l'utilizzazione ex art. 270 C.P.P.”*.

Più precisamente, la Procura della Repubblica di Palermo precisava di procedere *“nei confronti di alcuni ex amministratori del cd gruppo imprenditoriale FERRUZZI, fra cui PANZAVOLTA Lorenzo, ai quali [veniva] dato carico del reato di cui agli artt. 110, 416 bis C.P. per i rapporti intrattenuti con noti esponenti dell'associazione mafiosa Cosa Nostra, fra cui i BUSCEMI della famiglia mafiosa di Passo di Rigano”*, specificando che era *“emerso che il PANZAVOLTA, nella sua qualità di Presidente della CALCESTRUZZI S.p.A. di Ravenna, consentì, fra l'altro, ai BUSCEMI di gestire di*

fatto, previa immissione nei circuiti societari di capitali di dubbia provenienza, alcune aziende facenti parte del gruppo imprenditoriale summenzionato e precisamente la SAM e la IMEG con sede in territorio di Massa Carrara”.

Aggiungeva, ancora, di essere a conoscenza del fatto che *“in ordine a tali fatti nei primi anni novanta la Procura della Repubblica di Massa Carrara aveva iniziato una autonoma indagine nell’ambito del proc. pen. 967/90 avente ad oggetto “atti relativi a presunte infiltrazioni mafiose nelle zone marmifere di Massa Carrara attraverso il controllo dell’azienda IMEG e SAM” nel corso del quale erano state eseguite intercettazioni telefoniche il cui contenuto (noto a questo Ufficio per essere stato il relativo testo trasmesso alla Procura della Repubblica di Ravenna competente per alcuni reati societari addebitati al PANZAVOLTA) si [appalesava] di **estrema utilità** per [quella] A.G. in quanto da esse si [traevano] **sicuri riscontri probatori** in ordine alla prospettazione accusatoria sopra evidenziata”.*

Così come richiesto, le bobine contenenti le registrazioni venivano trasmesse alla Procura della Repubblica di Palermo.

In data **16 settembre 2024**, i menzionati supporti venivano quindi consegnati, su conforme richiesta di questo Ufficio, al GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta e, in seguito, trasmesse al R.I.S. dei Carabinieri di Roma affinché procedesse a *“riversare le tracce audio registrate sulle bobine contenute nei plichi [in questione] su idoneo supporto informatico, in modo da conservarne il contenuto e renderne possibile la fruizione con i moderni sistemi tecnologici”.*

In data **22 giugno 2023**, venivano altresì escussi, SANTUCCI Pier Francesco, già in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura di Massa Carrara, Aliquota Polizia di Stato, e ANGELONI Pier Franco, già in servizio presso la Sezione di P.G. della Procura di Massa Carrara, Aliquota Guardia di Finanza, ossia gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria che avevano coadiuvato Augusto LAMA nelle indagini delle quali si è fatto menzione *supra*.

Il primo riferiva di aver prestato servizio presso la Sezione di P.G. della Procura di Massa Carrara dal 1990 fino al maggio 1994 e di essersi occupato, su delega del Sostituto Procuratore Augusto LAMA *“di attività investigative inerenti presunte infiltrazioni mafiose di siciliani nei bacini agro marmiferi del Comune di Carrara”.*

Il SANTUCCI rammentava i nomi delle società coinvolte negli approfondimenti, ossia S.A.M. ed I.M.E.G. e ricordava l’apporto conoscitivo fornito da un *“consulente del lavoro”* di nome Francesco RAVANI che, all’epoca dei fatti, gestiva il Consorzio Cave di Carrara.

Secondo quanto riferito, furono attivate *“alcune intercettazioni telefoniche”* che, a detta del soggetto escusso, non restituirono alcun significativo risultato. Benché parte delle investigazioni fossero condotte dal Maresciallo Pier Franco ANGELONI della Guardia di Finanza, il SANTUCCI si relazionava esclusivamente con il Pubblico Ministero che aveva la direzione delle indagini; ciononostante, ricordava che *“l’allora Capitano Sorrentino della Guardia di Finanza”* aveva preso parte alle investigazioni.

Il SANTUCCI rammentava di aver tentato di installare una microspia in un immobile di pertinenza della SAM o della IMEG ma di essere stato interrotto da Girolamo CIMINO che, a sua detta, nonostante il travestimento, si sarebbe avveduto del fatto che lui era un poliziotto. Ricordava, ancora,

che il Pubblico Ministero aveva fatto riferimento alle figure di BUSCEMI Antonino e Salvatore, “delle cosche di Passo di Rigano/Uditore” e al loro legame con il citato CIMINO. Non rammentava, invece, la figura di BONURA Francesco.

Il SANTUCCI non sapeva, infine, dire alcunché né sull’esito del procedimento né sul “destino” degli atti inerenti alle intercettazioni svolte.

Il Maresciallo Pier Franco ANGELONI conservava un più nitido ricordo dei fatti di cui trattasi e, in particolare, dell’incipit dell’attività investigativa che individuava in “*informazioni acquisite da un dipendente che lavorava nelle cave*” e “*passate al dott. LAMA*”, informazioni che riguardavano, in particolare, la figura di CIMINO Girolamo, legato ai fratelli BUSCEMI Antonino e Salvatore, a loro volta strettamente collegati a Totò RIINA.

L’ANGELONI rammentava, a più riprese, che un operaio che prestava attività lavorativa presso le cave, dopo essersi malamente rivolto a CIMINO, decedeva e che, per la sua morte, era stato condannato tale MUSUMECI.

Il maresciallo ricordava di aver condotto l’attività investigativa unitamente all’allora Ispettore SANTUCCI Pier Francesco e di aver sottoposto ad intercettazioni le utenze delle società e non anche quelle dei fratelli BUSCEMI; di particolare rilievo, per quanto poteva rammentare, era stata una conversazione captata tra l’Ing. CORROTTI, geologo presso la IMEG, e il dott. SPERA, funzionario presso la stessa società, che, commentando un articolo apparso sul settimanale “*EPOCA*” relativo alla “*mappatura*” delle famiglie mafiose palermitane, affermavano che “*era stato deciso dai prefetti che i siciliani dovevano andare*”.

L’ANGELONI ricordava altresì che, sovente, le utenze delle società erano utilizzate da CIMINO. Da tale PALMUCCI, gli operanti seppero che il CIMINO era la longa manus dei BUSCEMI i quali si trovavano in Toscana già dalla metà degli anni ’80.

Il maresciallo non ricordava se le utenze emerse dall’attività intercettativa fossero state comunicate ad altri Uffici per i rispettivi accertamenti, ma ricordava, invece, che le note riepilogative dell’attività di investigazione erano state inoltrate, all’Alto Commissario e alle Procure di Milano, Roma e Palermo e che a quest’ultimo Ufficio furono “inviata bobine e brogliacci” (circostanza che, come è detto, non è riscontrata dal carteggio rinvenuto se non nei termini già precisati).

ANGELONI ricordava, ancora di non aver mai sentito intercettazioni tra i BUSCEMI e CIMINO ma tra quest’ultimo e BONURA e ricordava altresì di aver rinvenuto e sequestrato, nel corso di una perquisizione presso i locali della IMEG, un’agendina di CIMINO all’interno della quale era riportato il nome di BUSCEMI, circostanza a fronte della quale il “*CIMINO quasi [lo] minacciò w [lui consegnò] l’agendina al Capitano Sorrentino Antonio*”.

Contestualmente alla sua escussione, l’ANGELONI forniva copia:

- della nota redatta, in data 30 dicembre 1991, dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Massa, Aliquota Guardia di Finanza, ed indirizzata alla Procura della Repubblica di Massa Carrara;
- della nota redatta, in data 4 febbraio 1993, dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Massa Carrara, Aliquota Guardia di Finanza e Aliquota Polizia di Stato, ed indirizzata ai Procuratori della Repubblica di Milano, Roma, e Palermo avente ad oggetto:

«Notizie stampa circa indagini “Gruppi ENIMONT – CALCESTRUZZI” Ravenna – collegamenti mafiosi. Segnalazione possibili indagini collegate (ex art. 371 2° comma C.P.P.)», in cui, con riferimento alle notizie pubblicate su diversi organi di stampa, si segnalava che, dal 1990 al febbraio 1992, erano state svolte, sotto la direzione del Dr. LAMA, indagini su presunte infiltrazioni mafiose nelle zone degli agri marmiferi in Carrara e si riepilogavano le principali attività svolte e le risultanze conseguentemente acquisite, allegando i principali atti d'indagine.

Ebbene, nel primo dei due atti, venivano riepilogati gli esiti delle attività di intercettazione svolte e veniva, tra l'altro, evidenziato quanto segue:

- a pag.29 veniva riportata una conversazione telefonica (n.406) del 14.6.1991, ore 14:08, tra l'ing. CORROTTI (dirigente IMEG) e tale BALLERINI (della IMEG di Montemerano) nel corso della quale il primo faceva riferimento all'interesse che qualcuno (presumibilmente esterno alla società) aveva mostrato per la costante presenza delle “due persone venute dalla Sicilia”, circostanza in ordine alla quale aveva, poi, chiesto alla CALCESTRUZZI RAVENNA di fare chiarezza sui vertici della società stessa, facendo “rientrare chi di dovere” - «c'era stato uno qui di Carrara che si era meravigliato che ci fossero sempre le **due persone** che erano venute dalla Sicilia [...] proprio per il fatto che...dice c'era stato un summit supremo da una certa parte...credo a Ravenna...dove c'erano pretori o roba del genere e uno anche di Palermo...e quindi avevano detto che...prefetti...prefetti...[...] sembra che abbiano detto alla CALCESTRUZZI che doveva fare chiarezza sui vertici dell'insieme e che quindi **facessero rientrare chi di dovere**»;
- a pag.36 veniva riportata una conversazione telefonica (n.280) del 27.9.1991, ore 15:09, tra l'ing. CORROTTI (dirigente IMEG) e tale sig. SPECCHIA (indicato nella conversazione del 28.10.1991 n.454 – pag.54 – come geom. SPECCHIA della MAGRA SCAVI) nel corso della quale quest'ultimo domandava “e il nostro amico CIMINO come sta?” affermando, poi, di averlo visto “un po' tirato quando è venuto giù”. CORROTTI interveniva dicendo: «siccome non si sa com'è la nostra situazione no?!? La nostra situazione potrebbe anche essere che noi probabilmente si potrebbe anche uscire dal vostro Gruppo..capito?!? perché se ci vendono a qualcuno può darsi che noi dalla CALCESTRUZZI si possa anche uscire». SPECCHIA domandava: «c'è anche quella possibilità lì?», e CORROTTI rispondeva: «eh...penso che quando siamo nati siamo già nati così...noi...eh...noi quando siamo nati, mi diceva PORZELLI alle prime riunioni che erano state fatte...era stata acquistata questa società per un certo periodo di tempo...c'avevano da farci un grosso affare...comprata a zero e rivenduta a dieci e quindi a questo punto era già un guadagno no?!? E quindi ci sta benissimo che si possa uscire tranquillamente». SPECCHIA ribatteva: «quanto mi dispiacerebbe» e CORROTTI concordava aggiungendo: «se dovessimo andare in mano...», SPECCHIA interveniva dicendo: «va bè...perché tanto per noi non cambia niente...penso...». CORROTTI concordava precisando: «no...penso che non vi cambi nulla...a meno che non cambi il vertice così a tal punto che dicano noi con quelli della CALCESTRUZZI non ne vogliamo più sapere nulla...allora magari...mandano a fanculo...ma non credo...queste sono le ultime notizie...ci davano per venduti...non venduti...insomma...c'è anche un po' di casino riguardo ad altri fattori...tipo il fatto che per esempio siano di Palermo quelli che ci comandano...». SPECCHIA ribatteva: «ah! Ah! È possibile anche quello...» e CORROTTI riprendeva: «non è una...cosa molto...», SPECCHIA lo interrompeva: «è...al momento...no...». CORROTTI riprendeva: «anche perché...c'è una grossa escalation...qui la tocca anche il giusto per il peccatore...magari...però d'altronde non si sa mai se

uno è giusto o è peccatore...come si fa a saperlo...però...te lo immagini se io so di quell'affare lì...e tra le altre cose invece so che c'è odori particolari...insomma...quindi...»;

- a pag.37 veniva riportata una conversazione (n.284) datata 28.9.1991, ore 13:30 tra l'ing. CRISCUOLO (dirigente IMEG) e la moglie nel corso della quale quest'ultima esordiva dicendo «*comunque ce l'ho Epoca è...*».

CRISCUOLO: «*ah...buono...hai sfogliato tutto?...»*

Moglie: «*si...si... c'è l'Antonino»*

CRISCUOLO: «***Antonino BUSCEMI...c'è??***»

Moglie: «*eh!...si è...e Salvatore»*

CRISCUOLO: «*è il fratello...no...davvero?*»

Moglie: «*ti giuro...ti giuro»*

CRISCUOLO: «*bello...adesso faccio una bella fotocopia...poi la porto...va bè (risata)...va bè»*

Moglie: «*Borgo Nuovo...*»

CRISCUOLO: «*si...si Borgo Nuovo...loro hanno uno stabilimento a Borgo Nuovo...ah.. ci sono è??*».

Nell'annotazione, veniva anche riportato l'articolo di stampa oggetto delle conversazioni ed effettivamente emergeva che la giornalista Sandra RIZZA aveva elaborato, sulla base delle dichiarazioni del collaboratore Francesco MARINO MANNOIA, una mappa del “*potere mafioso*” a Palermo, indicando, quale *rappresentante della famiglia* di Passo di Rigano-Uditore, Salvatore BUSCEMI.

La mafia, famiglia per famiglia

La mappa del potere mafioso a Palermo e provincia secondo le rivelazioni del pentito Francesco Marino Mannoia.

- 1 Famiglia di Ciaculli. Reggente è Giuseppe Lucchese, detto «u lucchiseddu», recentemente arrestato. Altri boss: Pietro Salerno, Filippo La Rosa, Giuseppe Zasa, Antonino Marchese, Giuseppe Greco di Salvatore, Giuseppe Francesco Prestifilippo, Nicola Greco («nicolazzo»).
- 2 Famiglie di corso del Mille e Della Kalsa. Rappresentante: Gaetano Tinnirello. Consigliere: Carmelo Zanca. Sottocapo: Lorenzo Tinnirello di Michele, «u turchiseddu». Giuseppe Giuliano, Francesco Spadaro di Giuseppe.
- 3 Famiglia di Bagheria. Reggenti: Nicolò Eucalipto e Gino Mineo.
- 4 Famiglia di Partinico. Rappresentante e capo mandamento è

Nené Geraci il vecchio, sostituito da Nino Geraci. Sottocapo è Filippo Nania. I fratelli Giacomo e Domenico Coppola (deceduto). I Coppola sono fratelli di padre Agostino.

5 Famiglie di Corleone, Altotondo, San Giuseppe Jato. Boss di Corleone: Totò Riina, Bernardo Provenzano, Luciano Leggio, Leoluca Bagarella, Giacomo Riina e Giuse

seppe Leggio. Boss di Altotondo: Andrea Di Carlo. Uomini d'onore: Giulio Di Carlo, fratello di Andrea e Franco, e Antonino Giò. San Giuseppe Jato: Leonardo Brusca sostituisce Antonio Salomone.

6 Famiglia di Passo di Rigano e Uditore. A Passo di Rigano rappresentante è Salvatore Buscemi. Uomini d'onore: Francesco Inzerillo; Tommaso e un altro Francesco Inzerillo, figli di Pietro; lo stesso Pietro Inzerillo. A Uditore rappresentante è un cognato di Francesco Bonura.

7 Famiglie di San Lorenzo, Partanna, Resuttana. A San Lorenzo è rappresentante Giacomo Giuseppe Gambino detto «u tignusu». A Partanna: Antonino Porcelli e Salvatore Graziano. A Resuttana: la famiglia Madonia.

8 Famiglie di Porta Nuova e Palermo centro. Capo mandamento di Porta Nuova è Pippo Calò. Sottocapo Salvatore Cangemi. Uomini d'onore: Gioacchino Cillari, Gerlando Alberti, Salvatore Lo Presti e Nicola Milano detto «il riccio». Il rappresentante del Centro è Vincenzo Sorce.

9 Famiglie di Villagrazia e Santa Maria del Gesù. Il rappresentante di Villagrazia è Mariano Marchese. A Santa Maria del Gesù è Pietro Aglieri, detto «u signurinu».

SANDRA RIZZA



re ancora una volta. Si è messo davanti al computer e ha buttato giù un dossier in quattro copie. La prima l'ha data al magistrato, la seconda al suo amico Libero Grassi, pochi giorni prima che il killer della mafia lo uccidesse sotto casa, la terza all'onorevole Gianni Lanzinger della commissione Antimafia e la quarta a Panorama.

Domanda. Dottor Bongiorno, sono molti i piani urbanistici a rischio nell'isola?

Risposta. Purtroppo sì. Svolgendo il mio lavoro di ispettore regionale ho avuto spesso la sensazione di avere ostacolato grossi affari di mafia.

Può fare qualche esempio?

Ne faccio solo cinque: Castellammare del Golfo, Pantelleria, l'isola di Ortigia, Trapani e Rosolini. A Castellammare la Regione mi spedì come commissario ad acta, ma arrivato lì, gli amministratori del Comune mi negarono perfino le carte della pianificazione della fascia a mare, la zona più pregiata. Mi avvicinarono delle persone e mi dissero di lasciare perdere. Io denunciavo tutto al magistrato. A Pantelleria ho trovato che gli amministratori pagavano ad alcuni professionisti parcelle 25 volte superiori al dovuto. A Ortigia sono riuscito a imporre un piano dopo anni di tentativi a vuoto. In risposta la Regione ha tentato di trasferirmi all'assessorato al Turismo. A Trapani con la scusa dei piani di

l'assessore può ripetere all'infinito la sua decisione. E così mi stanno frendo. Poi ho scoperto che il giudice del Tar è il consulente giuridico dell'assessore e per questo incarico prende una settantina di milioni.

E i giornali palermitani non l'hanno sostenuta?

Ma quali giornali? Il *Giornale di Sicilia* che è il più diffuso prende centinaia di milioni l'anno di pubblicità dalla Regione. Le consulenze dei giornalisti pagate fior di milioni sono all'ordine del giorno.

Non è un delitto fare la pubblicità o affidare ricerche?

Certo che no. Ma quando scoppiano casi come il mio e il più importante giornale palermitano quasi non se ne accorge, allora cosa pensare?

E i suoi superiori? Pensa che siano collusi con la mafia?

Non so se si tratta di collusione. Certo me li sono sempre trovati contro. ■

recupero dell'abusivismo stavano per trasformare sottobanco un mare di terreni agricoli in edificabili. Si trattava di un insediamento di 15 mila abitanti. Anche a Rosolini stavano per gonfiare a dismisura gli indici di edificabilità facendo leva sul recupero dell'abusivismo. Sono tutti affari di decine e decine di miliardi.

Si considera un eroe?

Ma nemmeno per sogno. Non sono un militante antimafia. Sono solo un funzionario che fa il suo dovere. Ma a Palermo non è possibile.

Vuol dire che lei all'inizio non aveva intenzione di sollevare un caso?

Proprio così. Ho creduto fino in fondo che il mio compito si esauriva nella segnalazione delle irregolarità ai miei superiori. Ma evidentemente anche questo dava fastidio. Ormai non sopportavo intralci di nessun tipo.

Ha avuto attestati di solidarietà?

Qualcosa, ma pochini. Mi sento come un vaso di coccio tra vasi di ferro. È terribile. Ho fatto ricorso al Tar contro il provvedimento di sospensione dall'incarico e mi hanno dato ragione. Ma in un modo che

- a pag. 38 veniva riportata una conversazione (n.287) datata 30.9.1991, ore 13:30, tra l'ing. CRISCUOLO (dirigente IMEG) e un interlocutore non meglio identificato: mentre il primo attendeva la risposta di quest'ultimo, diceva, in ambientale, a qualcuno che era lì con lui: «ora va bè son pochi...per fortuna quelli che sanno che c'è BUSCEMI dietro alle spalle nostre...ma se no il giornale...voglio dire lo leggono tutti...non è che adesso è segreto di pulcinella...basta il primo bischero che va a scartabellare come ho fatto io...infatti va in fumo il consorzio, con un affare del genere...siamo fritti...e...ma...digli che VANELLI diceva già tempo fa...ti ricordi che ancora due mesi fa VANELLI me lo disse...che era stata la Prefettura a bloccare tutto quanto per l'Antimafia...»;
- a pag. 62 veniva riportata una conversazione (n.531, ore 10:16 del 12.11.1991) tra CRISCUOLO e tale Dr. LUPPI della NUOVA MINE S.p.A. nel corso della quale il primo riferiva: «noi invece...tra l'altro come periodo è un periodo anche il nostro di ristrutturazione nel senso che passati quattro anni CALCESTRUZZI mi sa che...di qui all'anno nuovo ci vendano a qualcun altro...quindi adesso stanno facendo tutta un'operazione strana...finanziaria...per cui sono iniziati scioperi...blocchi etc. perché l'IMEG viene comprata da una nuova società che si chiama COMEG con sede a Milano...Novate Milanese per poi dividersi in IMEG-FINIMEG e ritornare di nuovo IMEG con sede a Massarosa Viareggio...tutto un gioco per pagare meno tasse...perché l'azienda adesso viene...appunto la voglio vendere a 60 miliardi...deve essere rivalutata...non pagare le tasse...probabilmente tirare fuori quella parte che sotto noi sappiamo che c'è di

siciliani...siciliani che ultimamente s'è scoperto legati anche alla mafia e quindi noi siamo...infatti c'abbiamo un dir...io il mio amministratore delegato tra l'altro è cognato di uno dei mafiosi nella lista uscita fuori tempo fa su Epoca...e quindi...siamo in quella banda...e infatti c'abbiamo la Procura della Repubblica che sta indagando senza dire niente...in segreto diciamo...ancora non è uscita fuori ma tra un po' la bomba scoppia...e quindi era stato un gioco anche dell'ENI che l'ha mollata la CALCESTRUZZI...la...CALCESTRUZZI ha riciclato con la mafia d'accordo...e tutto un giro di danari in quella maniera...quindi figurati in che...il tutto...questo per guadagnarci l'ENI ha speso qualcosa come venti miliardi...lo adesso la rivendono a 60 miliardi...ti so dire io i guadagni che c'hanno fatto...insomma...circa un centinaio di miliardi in questi quattro anni...

- LUPPI: *«e poi magari avranno riciclato i soldi sporchi per comprarsela...»*

- CRISCUOLO: *«eh!...è capace...insomma va bè e in tutto sto affa del genere poi saremo venduti perché sono già tanti che hanno fatto richiesta...e quindi si vedrà da una parte e dall'altra come va a finire...».*

Al secondo dei due atti, risultavano allegati:

- una missiva priva di data, recante il riferimento al p.p. 967/90 RGNR, indirizzata alla Procura della Repubblica di Lucca (Dr. G. FERRO) con la quale Augusto LAMA trasmetteva, per opportuna conoscenza, copia del settimanale "Panorama" n.1398 del 31.1.1993 – articolo "Totò Modo", segnalando che, a pag.39 dello stesso articolo, era riportata una «presunta affermazione dell'imputato dichiarante Leonardo MESSINA alla commissione parlamentare Antimafia secondo cui "la Calcestruzzi S.p.a. è roba di RIINA anche se nessuno è stato in grado fino ad oggi di dimostrarlo"». aggiungendo: *«Con riferimento al procedimento penale costì inviato per competenza potrebbe essere utile acquisire gli atti dell'Antimafia relativi alla suddetta deposizione ovvero, forse meglio, interrogare direttamente il MESSINA a conferma di quanto dallo stesso dichiarato perché se il contenuto della dichiarazione corrisponde a verità, sia che il MESSINA si riferisca alla "CALCESTRUZZI RAVENNA" negli atti del procedimento inviato, sia con riferimento alle indagini societarie condotte dalla Guardia di Finanza di Massa Carrara, sia dalle intercettazioni telefoniche sia, infine dalle dichiarazioni dei pentiti storici BUSCETTA, CALDERONE e MANNOIA in parte acquisite dai noti maxi-processi di Palermo primo e terzo in parte rese direttamente a questo Ufficio, scaturisce evidente quella dimostrazione del controllo della "famiglia Corleonese" attraverso i BUSCEMI, sulle società "CALCESTRUZZI" sia di Palermo che di Ravenna controllanti a loro volta, il pacchetto azionario delle locali società "SAM" ed "IMEG"».*

- una annotazione di servizio redatta, in data 8.11.1991, dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Massa, Aliquota Polizia di Stato con la quale si comunicava al Dr. LAMA di aver appreso, da fonte confidenziale, che nella «città di Carrara, vi è di fatto una lobby che sembra si sia ricostituita sulle ceneri della disciolta Propaganda 2. Dato rilevante che nessun membro è mai stato eletto alla carica di Presidente della Cassa di Risparmio di Carrara se non appartenente ad associazioni massoniche. L'attuale Presidente, il dr. BERTOLINI è in Carrara considerato in gergo "il Papa" di una ristretta cerchia di persone tutte poste ai vertici delle più svariate branche della locale economia; sembra inoltre che lo stesso Presidente sia stato iscritto alla disciolta P2. Il Vice Presidente della Cassa di Risparmio di Carrara, tale FABRIZI iscritto al PRI è tradizionalmente appartenente alla massoneria. Altro elemento di spicco, parallelo del dr. BERTOLINI è l'avv. FONTANA, consulente legale dell'ass. industriali, nella quale risulta iscritta anche la SAM-IMEG; è lo stesso avvocato che difende la SAM-IMEG nel procedimento avverso il Comune di Carrara nel

ricorso amministrativo al TAR della Toscana; l'avv. Ha rilevanti interessi insieme a tale MAURO MARRI nella gestione dell'E.C.C. (English Clear Caolin¹⁷¹). Nel prosieguo si ipotizzava che la IMEG avesse intenzione di cedere in affitto i giacimenti all'E.C.C. (che ha necessità di estrarre il carbonato di calcio) ricevendo in cambio, oltre che il canone di locazione, anche la polvere macinata da fornire alla CALCESTRUZZI RAVENNA la quale, a sua volta, la cederebbe ai desolficatori delle centrali ENEL a carbone e policomcombustibili. Si riferiva altresì che **«l'ingresso in IMEG del gruppo CALCESTRUZZI titolare del 100% delle quote SAM-IMEG è stato consentito dall'allora Pers.te SAMIM (ENI) Ing. VITO GAMBERALE (PSI), oggi uomo ai vertici della Giunta Nazionale ENI. Detto ingresso fu assecondato dall'allora Pres.te ENI, Ministro REVIGLIO che indicò lo staff dei professionisti per le valutazioni, con a capo il dr. BALLONI, docente universitario ad Ancona, amico personale, di origine carrarese. Il Prof. BALLONI, coadiuvato dai propri studenti, fece lo stato patrimoniale dell'azienda sotto la voce ufficiale: "UNO STUDIO PER IL RILANCIO ECONOMICO INDUSTRIALE DELL'AZIENDA IMEG", ma in realtà falsificò le giacenze di magazzino, riducendole ad un valore inferiore al decimo dell'effettivo; alcuni dipendenti dell'epoca ricordano che ad esempio alcune lastre di marmo del valore di lire 100.000 furono ricalcolate a magazzino a lire 2.000 circa. Il ricalcolo – parole incomprensibili – concesse agli acquirenti di pagare l'acquisto del pacchetto azionario della SAM-IMEG con una somma ampiamente più bassa, anzi, con la vendita delle giacenze avevano pagato l'azienda e restava anche il valore aggiunto. La famiglia dei BUSCEMI era presente nella zona di Carrara, già dall'epoca della gestione dell'Ing. GAMBERALE e questi, già all'epoca personalmente verificavano le produzioni delle cave e qualche volta, si lasciarono scappar detto ai cavaatori che chiedevano loro spiegazioni, di essere i futuri proprietari (correva l'anno 1985). L'ing. GAMBERALE informò il Dr. BERTOLINI dell'operazione in corso (entrambi del PSI) e, sembra che per quanto di suo potere, il Dr. BERTOLINI diede parere favorevole all'entrata dei siciliani nella zona di Carrara»;**

- nota prot. 227/U.G./26 redatta, in data 30.11.1990, dal Comandante del Nucleo Polizia Tributaria di Massa Carrara, Cap. Antonio SORRENTINO, con la quale venivano comunicate, alla locale Procura della Repubblica, le informazioni pervenute all'esito delle indagini compiute dal Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo, in particolare venivano svolti accertamenti:

- sulla storia imprenditoriale della S.I.C.E. S.p.A. (Società immobiliare Costruzioni Edilizie) che, nel 1983, incorporava la IMMOBILIARE MICHELANGELO S.p.A. e, nel 1985, veniva incorporata dalla IMMOBILIARE STRASBURGO S.p.A. di Palermo la quale, a sua volta, nel 1987, incorporava la GRAZIA S.p.A., la IMMOBILIARE OLANDA s.r.l., la IMMOBILIARE PACINI S.p.A., la IMMOBILIARE BOTTICELLI S.p.A., tutte con sede in Palermo, portando il proprio capitale sociale ad oltre 3 miliardi di lire. **Nella SICE S.p.A., pur non risultando direttamente cointeressato BUSCEMI Antonino, erano invece coinvolti soggetti di "chiaro stampo mafioso", tra cui i fratelli PIAZZA Vincenzo e PIAZZA Giacomo, SBEGLIA Salvatore, CHIOVARO Aurelio, cognato dei fratelli PIAZZA;**
- sulla compagine societaria della Antonino BUSCEMI s.n.c.;
- sulla compagine societaria della CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A., di proprietà della CALCESTRUZZI RAVENNA S.p.A.;

¹⁷¹ Trattasi di un tipo di argilla molto dura e di alta qualità, composta principalmente da kaolinite, utilizzata principalmente per produrre ceramica, in cosmetica, nell'ambito farmaceutico, per la produzione della carta e per migliorare la proprietà delle pitture.

- sulla compagine societaria della DITTA BUSCEMI-CAVA BILLIEMI di BUSCEMI Antonino, trasformatasi nel 1986 nella FINSAVI s.r.l.;
 - sulla compagine societaria della CAVA BILLIEMI S.p.A., che nasceva nel 1977 originariamente con la denominazione D'AMICO COSTRUZIONI S.p.A., e poi si trasformava nel 1986 nella GENERALE IMPINATI S.p.A. i cui componenti del consiglio d'amministrazione erano tali TERESI, PIRONI, SAIANI, BINI;
 - sulla intensificazione dei rapporti commerciali tra la IMEG e la GENERALE IMPIANTI S.p.A. dopo la privatizzazione del gruppo IMEG-SAM da parte di CALCESTRUZZI RAVENNA S.p.A.
- nota prot. 264/R/GICO redatta, il 20 febbraio 1991, dal Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo ed indirizzata al Comando Generale della Guardia di Finanza e al Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Bologna oltre che, per conoscenza, a quello di Massa Carrara, nella quale, precisato di agire su delega della Procura della Repubblica di Massa Carrara, si evidenziava come *“un rilevante numero di agri marmiferi”* fosse da decenni controllato da due società, la IMEG s.p.a. e la SAM s.p.a., già a capitale pubblico e oggetto di privatizzazione mediante cessione di pacchetti azionari al gruppo FERRUZZI che li aveva acquistati mediante la *“Calcestruzzi Ravenna”*. Si precisava, inoltre, che, secondo l'ipotesi accusatoria oggetto di approfondimento, sarebbero state in atto *“manovre economiche tendenti a far passare”* S.A.M. e I.M.E.G *“sotto il controllo di gruppi imprenditoriali siciliani facenti capo”* a BUSCEMI Salvatore, BONURA Francesco e BUSCEMI Antonino dei quali veniva sommariamente tratteggiato il profilo criminale. Si aggiungeva, inoltre, che i tre soggetti da ultimo citati erano variamente interessati ad un gruppo imprenditoriale del quale facevano parte, tra l'altro, le società FINSAVI, CALCESTRUZZI Palermo e GENERALE IMPIANTI. Venivano, quindi, riepilogate le *“manovre economiche”* alle quali si era fatto riferimento e veniva, infine precisato che, nell'amministrazione della SAM, figurava *“tale CIMINO Girolamo [...] cognato e uomo di fiducia di BUSCEMI Antonino”*. In chiusura, si evidenziava come il magistrato titolare dell'attività investigativa avesse chiesto approfondimenti in merito: a) alle *“attività illecite facenti capo alle famiglie mafiose di Passo di Rigano e Uditore”* capeggiate da BUSCEMI Salvatore e BONURA Francesco, b) alle *“attività e gli interessi riconducibili al gruppo imprenditoriale BUSCEMI-BONURA”*, c) alle tappe *“dell'espansione economica e finanziaria”* del gruppo FERRUZZI sia sul territorio nazionale che, in particolare, su quello siciliano;
- nota redatta, il 26 marzo 1991, dal Comandante del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria di Palermo ed indirizzata alla Procura della Repubblica di Massa Carrara tramite il locale Nucleo Regionale di Polizia Tributaria, con la quale, a parziale esito della delega di cui al punto che precede, si comunicavano: a) la composizione e i settori di operatività del Gruppo FERRUZZI, b) la composizione della famiglia di Passo di Rigano cui si ascrivevano BUSCEMI Salvatore, in qualità di *“capo famiglia”*, BUSCEMI Antonino, in qualità di affiliato, BUSCEMI Luigi di Francesco, in qualità di affiliato, BUSCEMI Salvatore di Innocenzo, in qualità di affiliato, oltre ad una serie di altri soggetti, c) b) la composizione della famiglia di Uditore cui si ascrivevano BONURA Francesco, in qualità di capo famiglia, CHIOVARO Aurelio, in qualità di affiliato, PIAZZA Vincenzo cl.1931, in qualità di affiliato;
- nota di prot. 86/UG redatta, nel marzo 1992, dal Comando Nucleo Polizia Tributaria di Massa Carrara (firmata dal Cap. SORRENTINO) con la quale si riferiva che, all'esito dell'analisi del materiale sequestrato il 28.1.1992 negli uffici della sede legale della IMEG, è stata rilevata una

“manovra volta a svalutare le giacenze di magazzino della I.M.E.G. S.p.a. prima della privatizzazione da parte della CALCESTRUZZI S.p.a. di Ravenna al fine di favorire quest’ultima in danno della parte pubblica (Gruppo ENI)”. In particolare si evidenziava che:

- per la cessione del pacchetto azionario della IMEG le parti (CALCESTRUZZI RAVENNA e NUOVA SANIM) concordavano una procedura di arbitraggio per l’attribuzione del valore delle scorte di magazzino;
- per l’esecuzione della procedura la CALCESTRUZZI RAVENNA **nominava esperto fiduciario CIMINO Girolamo** e la NUOVA SANIM Massimo GUARASCIO di Roma. Presidente del collegio arbitrale era invece Roberto POLI di Milano;
- nel maggio 1988 il collegio concludeva i lavori proponendo alle parti una svalutazione di magazzino di oltre 9 miliardi redigendo **una relazione dalla quale si evinceva che gli esperti non avevano effettuato alcun sopralluogo all’interno dei depositi IMEG**, operando solo sulla scorta di dati cartolari, senza eseguire alcun rilevamento fisico delle giacenze;
- il magazzino, valutato, al 30.6.1987, 21.412 milioni, veniva alla fine svalutato a 10.367 milioni, valore cui si addiveniva facendo una media tra gli 8 miliardi proposti da CIMINO e i 12 miliardi proposti da GUARASCIO;
- la relazione di valutazione delle giacenze di magazzino prodotta dal CIMINO veniva valutata dal Cap. SORRENTINO come fondata su **“criteri semplicistici e approssimativi”**, in quanto i calcoli partivano tenendo in considerazione un campione che rappresentava solo lo 0,64% del fatturato della IMEG.

Dagli elementi sopra esposti ben si comprende quale fosse l’oggetto dell’indagine del procedimento penale n. 967/1990 R.G.N.R. pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara e da quali elementi scaturisse la necessità di avviare un’attività di coordinamento con la Procura della Repubblica di Palermo, ove venne iscritto proprio sulla scorta degli atti trasmessi dalla Procura di Massa Carrara il procedimento penale n. 3589/1991 RGNR mod. 21, il cui contenuto era strettamente connesso all’indagine sugli appalti già pendente presso l’ufficio requirente siciliano e sulla cui analisi ci si soffermerà nel paragrafo che segue.

f. Le anomalie del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21

Si procederà, adesso, alla disamina del contenuto e, soprattutto, delle modalità di svolgimento delle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Palermo nell’ambito del procedimento pen. n. 3589/91 N.C., iscritto a carico di BUSCEMI Antonino, BUSCEMI Salvatore, BONURA Francesco e CIMINO Girolamo e formalmente assegnato dal Procuratore di Palermo Pietro GIAMMANCO al dott. SCIACCHITANO, al dott. NATOLI e al “pool” (antimafia, n.d.r.), sebbene, come si vedrà, gestito esclusivamente dal citato NATOLI.

Può sin da subito affermarsi che tale procedimento, avente a oggetto le ipotesi di reato di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p., presenta, invero, uno “sviluppo” delle attività di indagine *ictu oculi* lacunoso, superficiale e del tutto inadeguato, giudizio che è obbligo esprimere sia in termini generali (ove cioè si dovesse rapportare quanto “fatto” a quanto si sarebbe “dovuto fare” in relazione a un qualsiasi fascicolo anche di media rilevanza iscritto presso una Procura della Repubblica), sia con specifico riguardo al peculiare oggetto del procedimento in esame che, ove scandagliato con diligenza anche minima, avrebbe di fatto consentito di accendere “un faro” sulla compenetrazione - sino a quel

momento non compiutamente esplorata - fra l'organizzazione criminale cosa nostra e importantissime imprese di rilevanza nazionale, come tali aggiudicatarie di commesse pubbliche (all'epoca) multi miliardarie (veri e propri giganti economici, con tutto ciò che ne sarebbe derivato in termini di "monitoraggio" della destinazione ultima degli enormi flussi di denaro gestiti dalle compagini coinvolte).

Il giudizio sulla palese insipienza adoperata nella conduzione delle indagini risulta ancora più evidente ove si rifletta, per un solo istante, sulle qualità professionali del dott. NATOLI, magistrato già a quel tempo fra i più stimati e autorevoli sul fronte della lotta alla criminalità organizzata di stampo mafioso: circostanza che avvalorava la tesi del carattere "volontario" dei mancati input investigativi (non) dati al fascicolo, che hanno finito, in sostanza, per svilirne la straordinaria importanza.

Nel prosieguo, invero, si evidenzieranno tutte le criticità rilevate, come detto, nella conduzione delle indagini, sintomatiche di una malcelata "premura" nella chiusura dell'attività investigativa e nella conseguente archiviazione del procedimento, idonea a determinare, in quel preciso momento storico, nefaste conseguenze in ordine alla concreta possibilità di censire i torbidi intrecci fra mafia, imprenditoria e politica, la cui repressione era così importante da catalizzare l'impegno professionale dei dott.ri FALCONE e BORSELLINO.

Criticità operative concernenti in sintesi:

1. la scelta, per lo svolgimento delle indagini, di una forza di polizia, una sezione del neocostituito GICO della Guardia di Finanza di Palermo, fortemente sottodimensionata rispetto alla tipologia di attività da espletare e priva del know-how necessario a una visione d'insieme dei fenomeni criminali esplorati, soprattutto ove comparata ad altra forza di polizia, il ROS dei carabinieri, più strutturata e già avvezza alle investigazioni sugli stessi temi d'indagine perché impegnata sul fronte del fascicolo c.d. Mafia-Appalti;
2. la brevissima durata complessiva dell'attività delle investigazioni;
3. la parzialità dei target prescelti nello svolgimento di attività tecnica;
4. le sorti di un secondo fascicolo iscritto su impulso della Procura di Massa Carrara e inizialmente assegnato dal Procuratore Aggiunto Paolo BORSELLINO a Giuseppe PIGNATONE e Guido LO FORTE, originari titolari del procedimento "mafia appalti" e poi riunito, bypassando il provvedimento del Procuratore Aggiunto, al 3589/1991 R.G.N.R..

I dati riguardanti i punti 1), 2) e 3 consentono di affermare che si trattò di un'indagine "apparente".

Tali relevantissimi limiti posti al ragionevole sviluppo delle indagini hanno inciso a fondo sulla qualità del materiale probatorio acquisito portando, fatalmente, a una frettolosa richiesta di archiviazione del procedimento avente quale corollario ultimo un eclettico e illegittimo (nel contenuto e nella forma) provvedimento di smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni effettuate e distruzione dei relativi brogliacci, finalizzato, evidentemente, a ostacolare una verifica, anche *ex post*, di quanto effettivamente acquisito agli atti del fascicolo nel breve lasso temporale di svolgimento delle indagini. E infatti, giova sin d'ora precisare che, nonostante la rapida definizione del procedimento, il tema d'indagine e i target investigativi selezionati erano di tale "qualità" che le pur brevi intercettazioni svolte avevano consentito di censire la possibile consumazione di fatti di reato bisognevoli (anche ad un esame approssimativo) di tempestivi approfondimenti, mai effettuati per le improvvise scelte investigative di cui si è detto.

I. L'assegnazione e l'iscrizione del procedimento.

Il fascicolo n. 3589/91 N.C. veniva iscritto a seguito del pervenimento presso la Procura della Repubblica di Palermo di una nota redatta in data 26.8.1991 dal dott. Augusto LAMA - sostituto procuratore della Repubblica di Massa Carrara - avente a oggetto *“Indagini preliminari circa presunte infiltrazioni mafiose nel controllo degli agri marmiferi di Carrara gestiti dalle Soc. Sam (Società Apuana Marmi) e IMEG (Industria Marmi e Graniti) di Massa e Massarosa - Collegamento indagini ex art. 371 c.p.p. e 118 bis disp. att. c.p.p. - Richiesta intercettazione telefonica”*.

Si trattava, invero, di una richiesta di coordinamento investigativo con la quale il dott. LAMA segnalava alla Procura del capoluogo siciliano la necessità di svolgere approfondimenti sincroni e integrati fra i due Uffici atteso che, nel corso di coeve attività investigative dal medesimo dirette, erano emersi elementi sintomatici della assai probabile penetrazione dell'organizzazione mafiosa *cosa nostra* in talune società riconducibili al Gruppo FERRUZZI di Raul GARDINI (gruppo economico-finanziario, come noto, di eccezionale rilevanza) [cfr. annotazione G.I.C.O. n. **395350/2024 del 04.07.2024**].

Più in dettaglio, con la suindicata richiesta veniva delineato un quadro investigativo di grande rilievo che principiava dagli accertamenti disposti da LAMA sulla compagine societaria della SAM (Società Apuana Marmi) e della IMEG (Industria Marmi e Graniti), concessionarie per circa il 60% dei bacini marmiferi della città di Carrara.

Erano stati posti in luce elementi circostanziati in ordine alla possibile infiltrazione mafiosa all'interno delle predette società, evidenziando che:

- la carica di amministratore delegato della SAM era ricoperta dall'ing. Girolamo CIMINO, coniuge di BUSCEMI Giuseppa Pia Ilaria, sorella di Antonino e Salvatore BUSCEMI, identificati come *“gli attuali reggenti del mandamento mafioso Rigano-Passo Uditore”* di Palermo.
- le attività di intercettazione disposte su utenze delle società e su quelle del CIMINO avevano confermato *“l'effettivo controllo dei Buscemi sia sulla SAM che sulla IMEG”*.

Per tali motivi, la Procura di Massa Carrara, ritenuto *“necessario uno sviluppo in senso ampio delle indagini in corso su tutta l'attività del mandamento mafioso di Rigano-Passo Uditore e sulla effettiva direzione dello stesso da parte dei fratelli Buscemi, nei settori di attività e sugli eventuali intrecci di interessi con gruppi finanziari prestigiosi come appunto la “Ferruzzi Finanziaria”, chiedeva formalmente alla Procura della Repubblica di Palermo di estendere opportunamente il monitoraggio sulle “principali utenze sia private che professionali utilizzate dai fratelli BUSCEMI Antonino e Salvatore”, richiedendo anche “eventuali intercettazioni ambientali”, e di provvedere ad “approfondite indagini bancarie e patrimoniali sui fratelli BUSCEMI e sugli altri affiliati del mandamento di Rigano-Passo Uditore”*.

In data **13.9.91** il Procuratore della Repubblica di Palermo Pietro GIAMMANCO assegnava (per la trattazione) la nota ai dott.ri SCIACCHITANO, NATOLI e, genericamente, al Pool (antimafia n.d.r.); poco dopo, in data **17.9.1991**, veniva iscritto il fascicolo n. 3589/91 N.C. oggetto della presente analisi.

Giova sin da subito precisare che, nonostante l'assegnazione congiunta, il fascicolo veniva istruito unicamente dal dott. NATOLI, come è stato possibile accertare sia a seguito della disamina della documentazione rinvenuta al suo interno - invero non è stato reperito alcun atto a firma di sostituti diversi dal NATOLI - sia a seguito delle dichiarazioni rese dal medesimo NATOLI (in sede di interrogatorio) e dal dott. SCIACCHITANO (in sede di sommarie informazioni) innanzi a questa

autorità giudiziaria.

A tal proposito, NATOLI, in **data 4.7.25**, nel corso del suo interrogatorio, confermando il racconto di SCIACCHITANO (sentito a sommarie informazioni il **12.2.24**), riferiva di assentire su “... *quanto vi ha detto SCIACCHITANO che, come lui stesso ha affermato, non partecipò ad alcun atto. Gli dissi solo che ci era stato assegnato il fascicolo e lo informai delle decisioni che avevo preso in merito. Gliene parlai di nuovo all’esito, dicendo che avevo preso la decisione di archiviare il procedimento, cosa che lui condivise*” e aggiungeva che “*SCIACCHITANO non firmò il provvedimento definitorio perché io non glielo chiesi. Oggi dico che ho sbagliato a non farlo, ma all’epoca era normale gestire così i procedimenti coassegnati. Io rammento di averne parlato con lui nei termini che già ho detto*”.

Orbene, le criticità afferenti al fascicolo in esame hanno avuto inizio già al momento della richiamata assegnazione dello stesso ai dott.ri SCIACCHITANO, NATOLI e, genericamente, al Pool: come noto, infatti, era contestualmente pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo il fascicolo n. 2789/90 N.C. - c.d. mafia-appalti - avente oggetto sostanzialmente omogeneo a quello del fascicolo originato dalla trasmissione atti della Procura della Repubblica di Massa Carrara e una parziale identità di indagati. In considerazione di tale premessa, sarebbe stata certamente più logica l’adozione, da parte del procuratore GIAMMANCO, di un provvedimento di riunione del procedimento n. 3589/91 N.C. al procedimento n. 2789/90 N.C. o, comunque, l’assegnazione dello stesso ai medesimi titolari (si rammenterà, a questo proposito, che Gioacchino NATOLI era stato coassegnato a quest’ultimo procedimento “contenitore” solo nella fase immediatamente antecedente alla firma della richiesta di applicazione di misura cautelare, non avendo inizialmente preso parte alla gestione delle indagini) del procedimento mafia-appalti (che poi ne avrebbero valutato la possibile riunione), così da consentire la trattazione unitaria dei fascicoli e realizzare, fra l’altro, economie di scala attraverso l’utilizzo di una forza di polizia già formata e “pronta” su quel tema d’indagine. Invero, l’auspicabile riunione non veniva disposta per plurime ragioni.

In primo luogo, perché l’efficienza e il raggiungimento di risultati investigativi su quel tema d’indagine non erano obiettivi effettivamente perseguiti dal procuratore GIAMMANCO e dai magistrati a lui più vicini: in tale ottica la separazione dei procedimenti e il conferimento di delega a forze di polizie diverse, una delle quali, come si vedrà, in “sofferenza”, avrebbe determinato una parcellizzazione delle investigazioni perfettamente funzionale alla loro (voluta) compromissione.

In secondo luogo, l’assegnazione del procedimento a magistrati diversi dagli originari assegnatari del fascicolo “mafia-appalti” - nell’ottica di chi aveva provveduto - sarebbe stata idonea a evitare, in futuro, una polarizzazione delle eventuali polemiche sempre sugli stessi sostituti (in particolare, LO FORTE e PIGNATONE). A tal proposito, è necessario ricordare che in data 13, 16, 17 e 19 giugno 1991 erano stati pubblicati diversi articoli di stampa (il 13 giugno sulla testata giornalistica “Secolo XIX”, il 16, 17 e 19 giugno sulla testata giornalistica “La Sicilia”) aventi a oggetto il presunto “insabbiamento” del rapporto mafia-appalti da parte della Procura della Repubblica di Palermo: in tale contesto, l’assegnazione del fascicolo n. 3589/91 N.C., destinato su un “binario morto”, agli stessi assegnatari del procedimento c.d. mafia-appalti - che aveva originato numerosissime e aspre polemiche per la sua “discutibile” gestione - avrebbe determinato il riaccendersi delle diatribe e la loro “concentrazione” su un ristretto numero di sostituti: da qui l’esigenza di disaggregare i procedimenti attribuendone la trattazione a magistrati diversi.

In ultimo, la separazione dei procedimenti e, in particolare, il carattere fondamentalmente “riservato” di quello assegnato a NATOLI (SCIACCHITANO e Pool), ne avrebbe consentito una più agevole gestione in vista della sua imminente archiviazione.

Si deve, inoltre, evidenziare che a ciò fa da contraltare la formale assegnazione, oltre che a SCIACCHITANO e a NATOLI, all'intero "*pool*" antimafia, segno quest'ultimo dell'apparente importanza riconosciuta al procedimento cui non ha, però, fatto seguito una effettiva collegialità nell'adozione delle scelte investigative; sembra plausibile che si volesse attuare la consueta "collegialità apparente" per deresponsabilizzare l'effettivo "manovratore". Il calcolo risulterà errato, per i motivi che verranno esposti in seguito.

II. La "segretezza" del procedimento 3589/1991 RGNR mod. 21

Dato certamente patologico deve considerarsi non solo il mancato coinvolgimento nella gestione del procedimento in esame degli altri coassegnatari, ma anche la mancanza della loro firma nella relativa richiesta di archiviazione; quest'ultima anomalia vale, vieppiù, per il dottore SCIACCHITANO, l'unico, oltre a NATOLI, ad essere nominativamente indicato nel provvedimento di assegnazione. Preme sottolineare, infatti, che gli altri magistrati componenti del c.d. "*pool*", oltre a non aver firmato alcun atto, neppure, lo si è già detto, il provvedimento definitorio, non erano stati nemmeno informati dell'esistenza del procedimento.

Infatti, l'unico a ricevere una superficiale informazione sull'esistenza del fascicolo era stato il dottore SCIACCHITANO, il sostituto, tra i componenti del *pool*, ad avere, di gran lunga, la maggiore anzianità di servizio.

Non è immediatamente comprensibile per quale ragione Gioacchino NATOLI si sia determinato a non far sottoscrivere al predetto SCIACCHITANO la richiesta di archiviazione: non vi è dubbio (*rectius*, appare insostenibile il contrario), infatti, che Gioacchino NATOLI dovesse essersi reso conto, non soltanto, della delicatezza del procedimento, che emerge plasticamente dal contenuto della nota per atti dell'allora Capitano Stefano SCREPANTI, ma anche della possibilità (parimenti esternata al militare), che da una non oculata gestione delle attività investigative, sarebbero potute derivare, con alta probabilità, polemiche anche di stampa.

Appare evidente che il dottore NATOLI avrebbe avuto, allora, tutto l'interesse a condividere le sue decisioni con altri magistrati.

Per quel che riguarda il dottore SCIACCHITANO, egli ha riferito di non ricordare di aver mai "*preso parte a decisioni inerenti il procedimento penale proveniente da Massa Carrara*", precisando di essere stato indicato "*spesso [...] come primo assegnatario di procedimenti di mafia*", verosimilmente in ragione della maggiore anzianità di servizio, ma di non essere, per converso, "*sempre il magistrato che si occupava in via principale degli stessi e ciò anche [...] in forza della notevole mole di procedimenti che arrivavano*". Ma tale motivazione (fondata o infondata che sia) non può riguardare il procedimento in esame, soprattutto con riferimento al provvedimento definitorio, ossia una brevissima richiesta di archiviazione praticamente "*de plano*".

Nel corso delle sommarie informazioni, il dottore SCIACCHITANO ha ricordato di aver trascorso "*una ventina di giorni, massimo un mese*" negli Stati Uniti nel periodo "*a cavallo delle due stragi*", senza essere in grado di indicarlo "*con maggiore precisione*".

In ogni caso, tenuto conto anche dalla natura certamente non urgente della richiesta di archiviazione, anche qualora il magistrato si fosse effettivamente trovato fuori dall'Italia a giugno 1992, sarebbe stato estremamente agevole attendere il suo ritorno a Palermo prima di avanzare la richiesta di archiviazione.

A fronte del protagonismo del NATOLI, sembrerebbe che, invece, il dottore SCIACCHITANO, per un verso già impegnato nel procedimento “*Big John*” e, dall’altro lato, intenzionato a lasciare, in tempi rapidi, l’Ufficio di Palermo (si emerge dalle dichiarazioni rese dall’allora sostituto SCARPINATO dinanzi al C.S.M. - “*mi diceva SCIACCHITANO io non vedo l’ora di andarmene - dalla Procura di Palermo n.d.r. - ... doveva andare tra l’altro in America per motivi di lavoro, dico voglio stare lontano da Palermo...*”), non avesse particolare afflato ad occuparsi di procedimenti estremamente complessi e certamente forieri di potenziali polemiche.

Certo è che il dottore SCIACCHITANO chiese ed ottenne il trasferimento ad altro ufficio ed è altrettanto certo che lo stesso non fu in alcun modo coinvolto nelle polemiche (e nei procedimenti della A.G. di Caltanissetta) riguardanti la trattazione del rapporto del ROS, nonché in quelle più recenti relative al procedimento in esame.

Per quel che riguarda gli altri magistrati formalmente appartenenti al *pool*, si rileva che gli stessi avrebbero dovuto essere informati quantomeno dell’esistenza del procedimento e della successiva archiviazione dello stesso, ad esempio nel corso di una riunione della D.D.A. soprattutto se si considera che il procuratore GIAMMANCO aveva affermato di voler fare chiarezza sul fascicolo c.d. “*mafia appalti*” e, dunque, verosimilmente sui “*rivoli*” ad esso collegati.

Ma è evidente che, tenuto conto dell’eterogenea composizione del *pool*, qualcuno avrebbe potuto avanzare (anche forti) dubbi e perplessità sulla scelta di tenere il procedimento c.d. “*Massa Carrara*” “*separato*” dal “*contenitore*” c.d. “*mafia appalti*”, quantomeno per tutelare la propria posizione (anche da eventuali polemiche).

Si può ragionevolmente presumere che l’iniziale assegnazione al *pool* nel suo complesso fosse funzionale ad una apparente socializzazione della responsabilità gestionale, in realtà, nei fatti, rimessa ad una ristretta cerchia di sostituti di fiducia e, nel caso in specie, a Gioacchino NATOLI.

In effetti, praticamente nessuno dei magistrati del *pool* (ad eccezione di Alfredo MORVILLO che rammentava vagamente un “*procedimento collegato a quello c.d. Mafia Appalti trattato dal collega Augusto Lama*” che, però, non era mai stato da lui trattato e del quale non aveva “*discusso [...] con altri colleghi*”) aveva avuto notizia dell’esistenza del procedimento.

Persino PIGNATONE e LO FORTE si erano espressi in tal senso, benché le loro dichiarazioni sul punto risultino inverosimili ove si consideri (come si avrà modo di argomentare diffusamente nel prosieguo) che entrambi firmarono un provvedimento di riunione di altro procedimento proprio al fascicolo c.d. “*Massa Carrara*”.

In modo altrettanto singolare, il dottore NATOLI ha affermato di non avere parlato del procedimento neanche con il Procuratore, circostanza vieppiù inverosimile se si considera che, all’allora Capitano SCREPANTI, egli parlò specificamente di possibili polemiche di stampa delle quali è impossibile che egli non abbia discusso con GIAMMANCO (già impegnato a gestire le “*diatribe*” con il R.O.S. relative al procedimento contenitore).

Vero è che nel provvedimento di assegnazione non era stato apposto il “*riferire*”, ma è altrettanto vero che l’ampia estensione della coassegnazione imponeva (come detto prima) di informare, quantomeno, il *pool* e quindi anche il Procuratore.

Appare quindi, particolarmente plausibile che il dottore NATOLI abbia optato per la riservatezza a scapito della condivisione delle responsabilità; opzione che certamente avrebbe rafforzato una valutazione di affidabilità della sua persona agli occhi del procuratore GIAMMANCO.

La questione relativa alla “*riservatezza*” del procedimento “*Massa Carrara*” è, di sicuro, di centrale importanza, come sembra evincersi dal fatto che perfino in una memoria depositata in commissione

antimafia da alcuni componenti della stessa (fra i quali l'allora Sostituto SCARPINATO), si è tentato di fornire una spiegazione della mancata conoscenza dell'esistenza del fascicolo riconducendola ad uno spiacevole disagio attribuibile alla carenza di adeguati strumenti informatici (quali le banche dati SIDDA/SIDNA) nei primi anni 90.

L'assunto è totalmente erroneo perché l'esistenza del procedimento (e dei relativi indagati) poteva essere agevolmente accertata mediante una semplice consultazione del REGE, strumento che, secondo la sua stessa prospettazione, era stato utilizzato dalla segreteria del dottore PIGNATONE in occasione della trasmissione di atti dalla Procura di Massa Carrara a far data dall'aprile 1992.

In conclusione, l'Ufficio ritiene che la gestione riservata del procedimento in esame costituisca uno degli elementi più significativi a carico del dottore NATOLI.

III. Il secondo fascicolo da Massa Carrara

In effetti, a riprova della “riservatezza” che aveva caratterizzato l'iscrizione e la complessiva gestione del “fascicolo NATOLI” giova ricordare che, in data **4 aprile 1992**, Augusto LAMA - titolare, come sopra rappresentato, del fascicolo n. 967/90 della Procura della Repubblica di Massa Carrara - redigeva una nuova memoria di sintesi delle risultanze probatorie acquisite nel richiamato procedimento e la inviava al Procuratore Capo Duino CESCHI; quest'ultimo, il **10 aprile 1992**, trasmetteva la nota per competenza alla Procura della Repubblica di Lucca e, per conoscenza, alle Direzioni Distrettuali Antimafia di Firenze e di Palermo (si trattava di un seguito rispetto alla nota già trasmessa).

Successivamente, in data **17 aprile 1992**, la nota proveniente da Massa Carrara veniva presa in carico dalla DDA di Palermo e il relativo incartamento inviato dal Procuratore Aggiunto Paolo Borsellino (evidentemente di “turno” per lo smistamento della “posta” in entrata) ai sostituti PIGNATONE e LO FORTE (originari titolari, come noto, del procedimento Mafia-Appalti).

A seguito di detta trasmissione, **18 aprile 1992**, veniva iscritto il fascicolo n. 2289/92 R.G.N.R. che veniva assegnato, come indicato dal Procuratore Aggiunto Paolo Borsellino, ai dott.ri PIGNATONE e LO FORTE.

In data **27 aprile 1992**, poi, con provvedimento annotato nella copertina del fascicolo di nuova iscrizione, i dott.ri PIGNATONE e LO FORTE provvedevano a riunire il fascicolo loro assegnato n. 2289/92 al fascicolo n. 3589/91 N.C. assegnato al dott. NATOLI perché “*avente lo stesso oggetto*”. La circostanza risulta di centrale importanza nell'ottica, prima accennata, del mantenimento del fascicolo NATOLI “*sottotraccia*” in vista di una sua più agevole gestione. Occorre considerare, infatti, che era stato lo stesso Paolo BORSELLINO - letto il contenuto della nota proveniente da Massa Carrara e in considerazione, chiaramente, della sostanziale omogeneità dell'oggetto delle investigazioni - a individuare i dott.ri PIGNATONE e LO FORTE, originari titolari del procedimento mafia-appalti, quali naturali destinatari degli adempimenti investigativi susseguenti all'iscrizione del nuovo fascicolo.

Invero, partendo dall'assunto secondo il quale le assegnazioni dei fascicoli d'indagine avvengono sia in ragione della materia sia in ragione degli eventuali precedenti, è possibile concludere nel senso che l'assegnazione disposta dal dottor BORSELLINO, in data 17 aprile 1992, del fascicolo proveniente dalla Procura di Massa Carrara in favore dei Sostituti PIGNATONE e LO FORTE, fosse strettamente legata alla percepita riconducibilità dello stesso alla tematica trattata nel più noto fascicolo denominato mafia e appalti.

A distanza di pochi giorni, invece, il 27 aprile 1992, i Sostituti PIGNATONE e LO FORTE riunivano

il nuovo fascicolo n. 2289/92 R.G.N.R. agli atti del fascicolo n. 3589/91 NC poiché *“avente lo stesso oggetto”*, adottando, a tal fine, un provvedimento *“in proprio”*, così da bypassare il provvedimento del Procuratore Aggiunto BORSELLINO (che, invece, avrebbe dovuto essere investito nuovamente della questione *“assegnazione”*, provvedendo egli stesso, eventualmente, a una riassegnazione o trasmissione atti ad altro sostituto).

La circostanza pare sintomatica del fatto:

- che BORSELLINO ritenesse l'oggetto delle attività investigative da avviare in base alla trasmissione atti da Massa Carrara strettamente collegato al procedimento Mafia-Appalti e, dunque, da sviluppare in quel contesto;
- che non gli fosse nota la contemporanea pendenza del fascicolo n. 3589/91 N.C.
- che la pendenza del procedimento n. 3589/91 N.C. (e del relativo oggetto) assegnato a NATOLI fosse, al contrario, nota ai dott.ri PIGNATONE e LO FORTE.

Tale *“movimentazione”* dei fascicoli rende, quindi, ancora una volta evidente come fosse *“particolarmente”* sentita la necessità di chiudere *“rapidamente”* ogni approfondimento investigativo avente a oggetto la tematica delle infiltrazioni mafiose nel settore degli appalti pubblici. E infatti, le circostanze sopra rappresentate rendono evidente che vi fossero almeno tre soggetti a conoscenza della contemporanea pendenze di due procedimenti che, per la natura omogenea del loro oggetto e per la parziale identità degli indagati, avrebbero dovuto essere trattati unitariamente; in particolare:

1) Gioacchino NATOLI, (essenzialmente) unico titolare del procedimento penale n. 3589/1991, aveva sottoscritto, unitamente ai colleghi la richiesta di applicazione di misura cautelare *“mafia appalti”*, benché, nel corso del suo interrogatorio del **4 luglio 2025** (cfr. pagg. 41 ss.), abbia, sul punto dichiarato *“firma semplicemente perché arrivo in Procura, arrivo in Procura dove mi viene chiesto, avendo fatto parte per quel limitatissimo periodo di 15 / 20 giorni, di questo gruppo di lav... perché dopo quella riunione, io ne ricordo semplicemente una seconda e probabilmente nella seconda vennero assegnati i compiti per scrivere materialmente la, la misura, alla quale io non ho partecipato, e poi mi viene chiesto, però, di firmare; tra l'altro siamo in un periodo nel quale, ripeto, il Procuratore della Repubblica se ti chiedeva come Sostituto di fare qualcosa in ordine a qualcos'altro che ti aveva incaricato di, di, di seguire ovviamente [...] perché ero, ero appena arrivato e consideri che ero appena arrivato in un mondo a me completamente sconosciuto, quello delle Procure [...] non avevo un ruolo fino a quel momento... essendo arrivato, non avevo un ruolo, quindi ecco perché il primo giorno, probabilmente, mi si dice: intanto fai sta cosa, che ero arrivato completamente in un ufficio invece”*, precisando, tra l'altro (pag.24 ss. della trascrizione), *“anche qua non ho avuto mai copia del Rapporto”*;

2) Giuseppe PIGNATONE e Guido LO FORTE, originari assegnatari del procedimento *“mafia appalti”* avevano sottoscritto, in data 27 aprile 1992, il provvedimento di riunione del procedimento 2289/1992, a loro assegnato, al 3589/1991, del quale era titolare Gioacchino NATOLI, benché, sul punto, Guido LO FORTE, escusso in data **9 settembre 2025**, abbia dichiarato (cfr. pagg. 27 ss. della trascrizione) *“sì la firma (ride)... ecco! Ah, (legge il documento mostratogli dal Procuratore De Luca) “si unica al numero, avente lo stesso oggetto” [...] la grafia è del dottore PIGNATONE, la firma c'è pure la mia”*.

Ebbene, sulla singolarità di tali affermazioni dei due magistrati si è ben espresso lo stesso PIGNATONE, nel corso del suo interrogatorio del **2 dicembre 2025** (cfr. pagg. 25 ss. della trascrizione), ha dichiarato *“dico, io mi trovo circondato, evidentemente, di persone che firmano senza leggere, questo oggi a 30 anni [...] ha fatto una brillantissima carriera però tutti firmano senza*

leggere". Il plurale utilizzato dal dottore PIGNATONE (*"persone che firmano senza leggere"*) appare riferito, quindi, ad una pluralità di situazioni nelle quali alcuni magistrati hanno reso tale dichiarazione.

IV. La scelta della polizia giudiziaria destinataria della delega d'indagine.

La volontaria "*approssimazione*" adoperata nella conduzione delle indagini inerenti al fascicolo n. 3589/91 N.C. si è manifestata, in primo luogo, nella scelta del reparto di Polizia Giudiziaria cui affidare i necessari approfondimenti investigativi.

Questi venivano, infatti, delegati al G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, seconda sezione - reparto diretto dall'allora cap. Stefano SCREPANTI¹⁷² - al quale il contesto investigativo da scandagliare risultava già noto, anche per la sua complessità e ampiezza, in ragione di precedenti accertamenti di carattere meramente documentale svolti su delega di due diverse autorità giudiziarie.

In particolare, in data 20 luglio 2023, presso l'archivio del Nucleo PEF di Palermo, in esecuzione dell'ordine di esibizione di atti e documenti emesso, in data 18 luglio 2023, da questa Procura della Repubblica, venivano acquisiti due faldoni contenenti il carteggio di seguito indicato e concernente:

- gli esiti degli accertamenti di natura economico-patrimoniale avviati in esecuzione della delega conferita, in data 10.1.91, nell'ambito del procedimento n. 240/90 Reg. Misure di Prevenzione, dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, dott. G. Ilarda, nei confronti di Buscemi Antonino, del relativo nucleo familiare e delle società allo stesso riconducibili. Detti accertamenti - che avevano avuto a oggetto una ricognizione della situazione economico-patrimoniale del predetto Buscemi (comprensiva di quella delle persone fisiche e giuridiche al medesimo riconducibili) - venivano compendiate con un'articolata annotazione di indagine del **27 settembre 1991**, sottoscritta dall'allora Magg. Roberto ROSSETTO¹⁷³.
- gli esiti degli accertamenti effettuati su delega conferita da Augusto LAMA nell'ambito del procedimento penale, pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara, che avrebbe poi originato la richiesta di coordinamento investigativo rivolta alla Procura della Repubblica di Palermo.

A tal proposito, è stata rivenuta una nota del 12.10.1990 con la quale il comando del Nucleo Polizia Tributaria di Massa Carrara riferiva al GICO di Palermo circa l'esistenza di una "*indagine*" su "*una presunta penetrazione mafiosa in attività economiche locali finalizzata al riciclaggio di denaro proveniente da illecite attività*", segnalando "*una manovra economica tendente a far passare sotto il controllo di imprenditori siciliani, legati a cosche mafiose, il gruppo societario I.M.E.G. S.p.A. / S.A.M. S.p.A. controllato dalla CALCESTRUZZI S.p.A. facente parte al Gruppo FERRUZZI di Raul Gardini*".

Nella nota in esame venivano rappresentate numerose evidenze di interesse investigativo, fra le quali la "*presenza nell'amministrazione della S.A.M. S.p.A. di CIMINO Gerolamo, uomo di fiducia di BUSCEMI Antonino*".

Orbene, a riprova della percepita rilevanza del tema di indagine partecipato dal Nucleo Polizia

¹⁷² SCREPANTI Stefano, nato a Roma il 21.11.1963. Attualmente Generale di Corpo d'Armata della Guardia di Finanza in forza al Reparto T.L.A. Speciali Roma, ma distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Pol. Europee – Nucleo Repressione Frodi.

¹⁷³ Il Maggiore Roberto ROSSETTO, deceduto, era il comandante del Nucleo PEF di Palermo.

Tributaria di Massa Carrara al GICO di Palermo, occorre segnalare il rinvenimento di una nota “RISERVATA”, datata 20.02.1991 - prot.llo n. 264, redatta dal Cap. Stefano SCREPANTI¹⁷⁴ e firmata dall’allora Comandante del Nucleo Regionale P.T. di Palermo, Col. Antonio - indirizzata al IV Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, al Comando Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Bologna e per conoscenza al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Massa Carrara - con la quale veniva comunicato il contenuto generale dell’attività d’indagine delegata dalla Procura di Massa “*allo stato finalizzata ad individuare un quadro generale di riferimento su cui impostare una più incisiva azione investigativa, circa la situazione che di seguito si espone*”.

In particolare, veniva rappresentato che “*sarebbero in atto manovre economiche tendenti a far passare le predette società I.M.E.G. S.p.A. e S.A.M. S.p.A. sotto il controllo di gruppi imprenditoriali siciliani facenti capo ai seguenti soggetti:*

- ✓ *BUSCEMI Salvatore¹⁷⁵, [...] indicato da Tommaso BUSCETTA quale capo della famiglia mafiosa di Passo di Rigano [...] anche i pentiti Salvatore CONTORNO e Antonino CALDERONE hanno riferito addebiti a suo carico [...].*
- ✓ *BONURA Francesco, [...] indicato da Tommaso BUSCETTA e da Salvatore CONTORNO quale capo della famiglia mafiosa di Uditore [...] in particolare BUSCETTA ha riferito che INZERILLO lo aveva definito uomo “valoroso”, il che significa che era un killer, circostanza riscontrata dall’avvenuto arresto del BONURA, in data 05.06.1982, nella quasi flagranza dell’omicidio di tali CHIAZZESE e DOMINICI.*
- ✓ *BUSCEMI Antonino, fratello di Salvatore, la sua appartenenza a Cosa Nostra è stata rivelata dal pentito Antonino CALDERONE [...].”*

Con la nota - che ricostruiva in modo accurato i movimenti relativi alla titolarità delle quote di partecipazione nelle società monitorate - veniva richiesto, ai reparti compulsati, ogni “*utile notizia atta a fornire esaurienti indicazioni ed elementi di preliminare risposta [...]*”, evidenziando che “*della trattazione è stato interessato anche l’Alto Commissario per il Coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa*”.

Inoltre, negli stessi faldoni, sono stati rinvenuti i decreti - datati 24.10.1991 ed eseguiti in data 28 gennaio 1992 - a firma del dott. Augusto LAMA, con i quali erano state disposte le perquisizioni personali e locali delle persone fisiche e delle società oggetto di attenzione investigativa (in costanza di indagini tecniche avviate dalla Procura di Palermo).

Dalla cronistoria degli accadimenti come sopra rappresentati emerge, dunque, in modo evidente, come la “*pista investigativa*” portata poi all’attenzione della Procura della Repubblica di Palermo fosse ritenuta estremamente importante per la “*qualità*” delle persone e delle società coinvolte tanto da indurre SCREPANTI a informare la sua superiore gerarchia in ordine alla tipologia di accertamenti delegati, al loro esito e a chiedere il necessario supporto: il fascicolo, in sintesi, appariva necessitare del più intenso degli sforzi investigativi.

¹⁷⁴SCREPANTI Stefano, nato a Roma il 21.11.1963. Attualmente Generale di Corpo d’Armata della Guardia di Finanza in forza al Reparto T.L.A. Speciali Roma, distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dip. Pol. Europee – Nucleo Repressione Frodi.

¹⁷⁵BUSCEMI Salvatore, nato a Palermo il 28.05.1938 e deceduto il 26.07.2009, coniugato con PATTI Gandolfa, nata a Polizzi Generosa (PA) il 09.07.1941 e residente a Palermo in via Boccioni Umberto n. 206 – scala A.

Orbene, a tale rilevanza sotto il profilo investigativo avrebbe dovuto fare da contraltare, in prima battuta, il conferimento di delega a una forza di polizia in grado di “sostenere” il peso derivante dalla esigenza di svolgere penetranti indagini non solo di carattere documentale (come fino a quel momento aveva fatto il GICO di Palermo) ma anche e soprattutto di carattere tecnico (con estese intercettazioni telefoniche e ambientali) e tradizionale (ad esempio o.c.p., osservazione controllo e pedinamento).

In tale ottica, del tutto incomprensibile e “sciagurata” è risultata la scelta di affidare lo svolgimento di siffatte delicatissime e *ictu oculi* poderose indagini a una forza di polizia, la seconda sezione del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, che non disponeva delle forze necessarie a un proporzionato, fruttuoso e razionale sviluppo delle investigazioni né disponeva, a quel tempo, di specifiche competenze sulle dinamiche mafiose che permeavano l’intero orizzonte delle investigazioni, potendo offrire, al più, un contributo di analisi documentale della situazione economico patrimoniale dei soggetti coinvolti, in linea, in quel momento, con la vocazione del reparto.

A tal proposito, giova sottolineare come lo stesso SCREPANTI, nel corso dell’interrogatorio del 11.7.24, rappresentava che il **“12 ottobre del 1990, presso alcuni Nuclei Regionali di Polizia Tributaria: Roma, Milano, Napoli, Palermo e Bari, venne deciso l’istituzione dei G.I.C.O., il 1 novembre 1990 assunsi, pertanto, il comando della 2^ Sezione del G.I.C.O. di Palermo intraprendendo un nuovo percorso non più limitato agli accertamenti economico-patrimoniali ma attività investigative più ampie, ricordo che per costituire il nuovo gruppo il comando del Nucleo Regionale trasse il personale da altre articolazioni - Gruppi di Sezione dello stesso reparto - fino a quel momento principalmente impegnati in attività di verifica fiscale peraltro, come mi pare di ricordare, in misura non sufficiente a coprire gli organici, fu quindi necessario, insieme agli altri due ufficiali del G.I.C.O., il Comandante del Gruppo e il Comandante della 1^ Sezione, avviare anche un’attività di ammaestramento del, del personale che veniva da altre esperienze”**: alla fine del 1991, quindi, il GICO di Palermo era un’articolazione investigativa sottodimensionata e con personale non specificamente formato per lo svolgimento di indagini di criminalità organizzata, provenendo in massima parte dal settore delle “verifiche fiscali”.

Estremamente rilevante in tal senso è stato il rinvenimento di un “rapporto di servizio del Cap. Stefano Screpanti”¹⁷⁶, datato 14.12.1991, con il quale l’ufficiale notiziava riservatamente il suo Ufficio circa il contenuto di una interlocuzione intervenuta, alla presenza del “magg. ROSSETTO”, con il dott. NATOLI, titolare del fascicolo iscritto su impulso della Procura di Massa CARRARA (si precisa che le operazioni di ascolto sarebbero iniziate il 19.12.91).

Giova premettere che, in termini generali, il rapporto di servizio è un atto interno all’amministrazione di appartenenza mediante il quale il redattore intende informare, relazionare o, comunque, lasciare traccia di un fatto di particolare rilievo occorso durante l’espletamento del servizio. Si riporta il testo della relazione di servizio firmata da SCREPANTI (le sottolineature e il neretto sono state aggiunte dallo scrivente Ufficio n.d.r.).

OGGETTO: Rapporto di servizio del Capitano Stefano Screpanti.

¹⁷⁶ Il rapporto fa parte della documentazione acquisita dal G.I.C.O., nelle date del 20 e 21 luglio 2023, presso il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Palermo, in esecuzione dell’ordine di esibizione di atti e documenti emesso da questa A.G. in data 18 luglio 2023.

1. In data odierna, dalle ore 10,00 alle ore 10,35, mi sono recato, unitamente al Magg. Roberto Rossetto, presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo, per conferire con il Sost. Proc. Dott. G. NATOLI, in ordine alle note operazioni di intercettazione telefonica disposte dal magistrato circa rapporti tra esponenti mafiosi ed imprese del gruppo FERRUZZI.

2. **Ho rappresentato, presente il Magg. ROSSETTO, difficoltà contingenti all'esecuzione in toto delle operazioni delegate, chiedendo se fosse possibile un ridimensionamento delle stesse.**

Il Magistrato rispondeva che ciò era possibile, prevedendo un piano di controllo successivo, per scaglioni di 4 – 5, di tutte le 13 utenze originariamente richieste.

Il Magistrato nella circostanza faceva presente il suo personale scetticismo circa l'esito delle operazioni, affermando comunque la necessità di procedere ugualmente alle operazioni **in considerazione dei personaggi dell'imprenditoria nazionale inquisiti e delle opportunità di evitare future possibili "polemiche" fondate su una mancata effettuazione di indagini da parte della magistratura palermitana.**

3. È stato quindi concordato di iniziare le operazioni nei confronti di nr. 4 utenze relative ai principali soggetti indagati, che dovranno essere esattamente individuate sulla base di un elenco presentato alla Procura di Palermo dall'A.G. di Massa Carrara.

Successivamente, verrà emesso un nuovo provvedimento a carico di tali utenze e soltanto dopo che siano trascorsi i previsti 40 giorni – salvo diverse valutazioni circa la rilevanza delle conversazioni telefoniche – si procederà all'emissione di ulteriori provvedimenti a carico di altre 4 utenze, e così via fino a esaurimento.

4. Le operazioni dovranno comunque essere avviate prima di Natale e, considerato il programma concordato, è ragionevole presumere che si protrarranno per diversi mesi, richiedendo un impegno costante, quantomeno, di nr. 5 persone.

5. **Faccio altresì presente di avere ricordato al Dott. NATOLI di aver personalmente messo in contatto, nello scorso mese di febbraio, il Dott. LAMA con il Dott. GUARNOTTA, allora interessato ad alcuni soggetti inquisiti a Massa Carrara, e di avere, nello stesso periodo, informato dell'iniziativa dell'A.G. di Massa il Dott. FALCONE, allora ancora presente a Palermo.**

Con il Dott. NATOLI ho avuto poi un incontro, a cavallo di settembre – ottobre, in relazione agli incarichi ricevuti dall'A.G. di Massa Carrara, successivamente al quale sono iniziati i contatti fra lo stesso Magistrato ed il dott. LAMA.

Nel documento in esame è anche dato leggere, scritto “a mano”, subito dopo un visto del 14.12.1991 apposto da una persona non identificata, che il Cap. SCREPANTI aveva “in precedenza” (rispetto al 14.12.91 n.d.r.) interloquito con l'allora Sost. Proc. dott. PIGNATONE, alla presenza degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri OBINU, SINICO e ADINOLFI.

La relazione costituisce un elemento di centrale importanza la fine di comprende le dinamiche occorse nella conduzione delle indagini afferenti al fascicolo oggetto del presente procedimento.

Come detto in premessa, il rapporto di servizio è atto d'ufficio con il quale l'ufficiale di polizia giudiziaria rassegna, in via riservata (si tratta di atto comunicato all'esterno solo in circostanze particolari), fatti, circostanze, accadimenti anomali che egli ritiene essersi verificati in costanza dell'espletamento di un'attività di servizio. Si tratta, invero, di un atto anche (e soprattutto) “a propria tutela”, che l'ufficiale (in questo caso) redige per l'evenienza in cui, avendo egli ravvisato una qualche singolarità collegata alla funzione svolta, in futuro possa essere chiamato a risponderne.

In tale ottica è da leggere l'annotazione in esame.

Infatti, con la stessa SCREPANTI cristallizzava a futura memoria:

1. di avere rappresentato al dott. NATOLI difficoltà connesse all'esecuzione delle operazioni tecniche delegate, chiedendo un ulteriore (rispetto a un quadro di partenza già ridotto al minimo) ridimensionamento delle stesse per carenza di risorse.
2. che il magistrato compulsato - senza che l'attività investigativa (tecnica) fosse iniziata e nonostante apparisse di grande rilievo per le ragioni sopra esposte - palesava scetticismo circa il buon esito della stessa: in altri termini NATOLI aveva già previsto, senza investigare, l'infruttuoso esito delle indagini che stavano per avere inizio;
3. che, nonostante il già preventivato esito fallimentare dell'iniziativa, le indagini occorreva - formalmente - svolgerle al fine di evitare *“future possibili “polemiche” fondate su una mancata effettuazione di indagini da parte della magistratura palermitana in considerazione dei personaggi dell'imprenditoria nazionale inquisiti”*: si trattava, a ben vedere, di esternazioni con le quali si intendeva porre una *“pietra tombale”* sulle indagini. NATOLI, infatti, aveva preventivato, palesando capacità predittive fuori dal comune, l'esito infecondo dell'iniziativa, e lo aveva fatto pur riconoscendo apertamente, ove ve ne fosse stato bisogno, l'importanza dei target investigativi prescelti e le polemiche che sarebbero derivate, proprio in ragione di questa rilevanza, dall'eventuale mancato approfondimento investigativo.

L'ex magistrato, dunque, sulla base di quanto riferito nell'annotazione di servizio, aveva deliberatamente obliterato il dato rassegnato da SCREPANTI circa l'insufficienza delle *“forze”* necessarie allo svolgimento di una attività di indagine particolarmente poderosa come quella delegata al GICO (valutazione che, proveniente da un reparto già a conoscenza del contesto imprenditoriale e mafioso da scandagliare, risultava particolarmente attendibile) e preannunciava, pur riconoscendone la grande rilevanza, l'esito negativo degli accertamenti, comunque da svolgere al fine di evitare future polemiche coinvolgenti la magistratura palermitana.

SCREPANTI, dal canto suo, ritenendo evidentemente *“equivoco”* il riferito incedere argomentativo, redigeva la nota in esame aggiungendo, fra l'altro, altri due dati di particolare interesse, volti a puntellare *“a futura memoria”* la sua posizione: il primo concernente il fatto che egli aveva, agli inizi del 1991, informato il dott. FALCONE, ancora in servizio a Palermo, dell'iniziativa adottata dall'A.G. di MASSA CARRARA; il secondo concernente la circostanza secondo cui egli aveva *“in precedenza parlato (delle stesse circostanze rappresentate a NATOLI n.d.r.) anche con il dott. PIGNATONE (presenti cap. OBINU, SINICO, ADINOLFI)”*

In sintesi, SCREPANTI, ben consapevole delle *“ambigue”* indicazioni ricevute da NATOLI, inseriva nella nota riservata il riferimento a un colloquio avuto con Giovanni FALCONE (nella logica di SCREPANTI il mero richiamo al nome di Giovanni FALCONE, in ragione dello straordinario prestigio del magistrato, avrebbe costituito, per il futuro, la garanzia di avere informato al *“massimo livello chi di dovere”*), e un riferimento al colloquio avuto sugli stessi temi con il dott. PIGNATONE, alla presenza degli indicati ufficiali del ROS. E' evidente che il riferimento al dott. PIGNATONE non era stato in alcun modo casuale atteso che quest'ultimo, unitamente ad altri, era stato tra i primi titolari del procedimento c.d. mafia - appalti; analogamente, non era privo di significato il riferimento alla presenza, in occasione del colloquio, degli ufficiali del ROS dei Carabinieri di Palermo, come noto forza di polizia delegata allo svolgimento delle indagini nell'ambito del prefato procedimento: SCREPANTI, quindi, alla luce delle limitate forze a disposizione e preso atto dell'atteggiamento di NATOLI (che aveva nonostante tutto confermato la delega), nella nota rappresentava di avere discusso dell'oggetto del procedimento n. 3589/91 N.C. anche con il dott. PIGNATONE e il ROS dei

carabinieri, con ciò, a parere dello scrivente Ufficio, implicitamente riconoscendo l'esistenza di una connessione tra i due fascicoli che avrebbe coerentemente imposto la trattazione unitaria degli stessi e il conferimento di un supplemento di delega al ROS, reparto certamente più strutturato e maggiormente addentro al tema di indagine trattato.

Per completezza, giova sottolineare che gli ufficiali del ROS indicati nella nota riservata redatta da SCREPANTI, ovvero SINICO Umberto, OBINU Mauro e ADINOLFI Giovanni, sentiti a sommarie informazioni, rispettivamente, in data 18.4.24, 6.5.24 e 15.5.24, riferivano di non ricordare l'effettivo svolgimento della "riunione" SCREPANTI-PIGNATONE in "presenza" del ROS, pur non potendolo escludere: il dato, però, non deve sorprendere in ragione del tempo trascorso. A tal proposito, si sottolinea che SINICO rappresentava di *"rammentare l'allora capitano SCREPANTI della Guardia di Finanza, nel senso che il nome non mi è nuovo ma non sono in grado di associarlo a un volto"* e che *"non so niente su una indagine di Massa Carrara sui BUSCEMI e il gruppo FERRUZZI se non ciò che ho recentemente appreso dai mass media ... non sono a conoscenza di indagini all'epoca condotte da Gioacchino NATOLI sul punto"*. Invero, anche OBINU Mauro riferiva di ricordare il nome di SCREPANTI ma non anche di averlo personalmente conosciuto, e, pur *"non ricordando"* nemmeno *"di aver fatto trasmissioni atti relativi all'attività da noi condotta all'allora capitano SCREPANTI"*, riconosceva *"la mia firma nella nota che mi è stata mostrata"* e che *"è verosimile che i contatti con il capitano della GDF che mi avete menzionato li abbia tenuti l'allora capitano SINICO"*. In altri termini, né SINICO né OBINU ricordavano di SCREPANTI e dell'indagine di Massa Carrara, eppure è emerso che il primo, con ogni probabilità, aveva tenuto i contatti proprio con il menzionato SCREPANTI, e che il secondo aveva addirittura sottoscritto la nota ROS n. prot.llo 4406/6 "p" del 3.6.1991 trasmessa al GICO di Palermo e poi confluita, previa rielaborazione, nella nota a sua volta trasmessa dal GICO di Palermo alla Procura della Repubblica di Massa Carrara (nota, fra l'altro, trasmessa dal ROS *"giusta richiesta verbale"*): pare evidente, alla luce di quanto sopra riportato, che il mancato ricordo dell'incontro SCREPANTI/PIGNATONE è da ricondurre al decorso del tempo in quanto anche altri accadimenti, sia pure comprovati *per tabulas*, non venivano ricordati dai medesimi protagonisti.

V. Le dichiarazioni di SCREPANTI, NATOLI e PIGNATONE sulla relazione di servizio del 14.12.91.

Sul contenuto e le ragioni poste a base dell'annotazione di servizio in esame, venivano sentiti il redattore della stessa, SCREPANTI (in un primo momento quale persona informata sui fatti e, successivamente, due volte, quale indagato nel procedimento pen. n. 808-24 mod.21), nonché NATOLI e PIGNATONE (nella loro veste di indagati nel procedimento pen. n. 808-24 mod.21).

A tal proposito, giova sottolineare come, già in data 5.12.23, NATOLI aveva contattato SCREPANTI al fine di *"tastarne il polso"* e acquisire informazioni in ordine al ricordo che lo stesso conservava sull'attività investigativa da lui all'epoca svolta nell'ambito del procedimento n. 3589/91 N.C.

SCREPANTI, invero, rispondeva di avere un ricordo estremamente vago dei fatti, limitandosi a rammentare l'esecuzione di attività tecnica di intercettazione, senza che - a sua memoria - fossero emersi elementi di particolare rilievo (prog. n. 6417 r.int. 1088/22). Nella circostanza, in considerazione della ritrosia manifestata da SCREPANTI a trattare la vicenda (probabilmente preoccupato da eventuali intercettazioni telefoniche delle sue conversazioni, nel corso delle quali è sempre stato prudente), NATOLI, in modo sibillino, ribatteva dicendo *"guardi era semplicemente un*

chiarimento ... che le volevo chiedere perché su questa vicenda evidentemente mi sono sentito e mi consulto con il dottor Pignatone nella cui stanza lei credo andasse ripetutamente”, sottolineando, in modo solo apparentemente inconferente, l’assidua frequentazione della stanza di PIGNATONE da parte dell’allora capitano.

NATOLI GIOACCHINO: guardi ... guardi era semplicemente un chiarimento ... che le volevo chiedere perché **su questa vicenda evidentemente mi sono sentito e mi consulto con il dottor Pignatone nella cui stanza lei credo andasse ripetutamente**

SCREPANTI STEFANO: certo

NATOLI GIOACCHINO: nel corso della settimana ... quindi ecco per quale motivo

SCREPANTI STEFANO: quando? ... quando? scusi ... al ... all'epoca?

NATOLI GIOACCHINO: certo! all'epoca! e quando!?

SCREPANTI STEFANO: quando andavo ... andavo per ragioni di ... di servizio ... poi non mi ricordo se era a cadenza

NATOLI GIOACCHINO: certo

SCREPANTI STEFANO: settimanale inc.le

NATOLI GIOACCHINO: cert ... sì sì sì ... è chiaro sempre per ragioni di servizio non è che c'andava

SCREPANTI STEFANO: inc.le

NATOLI GIOACCHINO: per altri motivi ... così come frequentava la ... la Procura per ragioni di servizio

SCREPANTI STEFANO: certo

NATOLI GIOACCHINO: quando ... quando riteneva di dovere venire o noi la invitavamo cortesemente

SCREPANTI STEFANO: sì

VI. Le dichiarazioni di SCREPANTI

Nel corso delle sommarie informazioni del 19.9.23, SCREPANTI rappresentava di ricordare “la relazione che mi mostrate. Rammento che l’idea iniziale di Natoli era quella di fare un’attività molto impegnativa per cui gli dicemmo che, **se voleva che lo facessimo noi, avevamo delle difficoltà dovute alla pochezza delle risorse**. ... **intendo precisare che lo scetticismo cui ho fatto riferimento fosse legato al fatto che già c’erano state attività di indagine sui rapporti tra i BUSCEMI e il gruppo FERRUZZI e che il tema centrale dell’indagine, ossia le cointeressenze tra i soggetti citati, emergeva già in maniera palese dagli atti ufficiali**, ossia le visure camerali sulle compagini. Ho messo in evidenza **lo scetticismo del magistrato perché mi aveva evidentemente fatto sentire confortato nel fatto di aver fatto presente di non riuscire a corrispondere, stanti le limitate risorse, a quelle che ritenevo potessero esse le aspettative del magistrato**. ... ricavai lo “scetticismo” di NATOLI dal fatto che parlammo della circostanza che, alla luce del quadro già esistente, **poco poteva emergere di ulteriore rispetto a quello che già era stato appurato**. ... All’atto dell’interlocuzione con NATOLI, **l’obiettivo era provare la collusione mafiosa tra i BUSCEMI e il gruppo FERRUZZI e, rispetto alla dimensione che avrebbe dovuto assumere l’indagine per provare questo, percepii lo scetticismo nei termini spiegati sopra**. ...”. Circa il riferimento al colloquio con PIGNATONE,

SCREPANTI precisava “... non ricordo per quale ragione annotai la circostanza in calce al rapporto di servizio. Se ho fatto l’incontro di coordinamento, l’ho fatto certamente su indicazioni di uno dei magistrati interessati. Sicuramente nelle interlocuzioni con i magistrati era emersa la comunanza di oggetto rispetto all’attività del Carabinieri. C’era sicuramente un’esigenza di coordinamento anche solo potenziale con il ROS ...”. E ancora, “quando parlai con PIGNATONE, ritengo di aver messo a conoscenza NATOLI perché non mi sarei mai sognato di elidere un confronto con lui. Non rammento quale sia stato l’esito dell’incontro con NATOLI. ... All’epoca non ho mai visto il rapporto mafia appalti quindi non so quali elementi di collegamento ci fossero, perché ho considerato il tema di esclusivo rapporto tra magistrati ...”.

SCREPANTI, quindi, confermava che le ragioni del colloquio intervenuto con NATOLI erano da ricollegare alla manifesta inidoneità del suo reparto (per carenza di risorse umane e materiali) a fronteggiare l’enorme sforzo investigativo prevedibilmente necessario e che il colloquio avuto con PIGNATONE - autorizzato da NATOLI - aveva avuto a oggetto l’indagine nel suo “complesso”. Inoltre, pur non conservando un preciso ricordo, l’ufficiale rapportava la presenza del ROS alla probabile necessità di istituire un raccordo investigativo con il reparto che si stava occupando del fascicolo mafia-appalti, in considerazione della “comunanza di oggetto rispetto all’attività del Carabinieri”. Lo scetticismo del magistrato, poi, era da ricondurre alla circostanza secondo cui, in considerazione delle “scarse” risorse di P.G. a disposizione, l’indagine non avrebbe consentito di addivenire a conoscenze ulteriori rispetto a quanto già noto “circa collusione mafiosa tra i BUSCEMI e il gruppo FERRUZZI”.

In data **11.7.24**, SCREPANTI, nel rendere interrogatorio, confermava, nella sostanza, quanto in precedenza riferito, con alcune precisazioni. In particolare, diceva che “... avvertendo che l’indagine potesse avere un forte impatto in termini di gestibilità e sostenibilità sul G.I.C.O. a causa delle limitate risorse disponibili sul piano del personale, degli apparati di intercettazione utilizzabili, delle assegnazioni finanziarie in termini di pagamento di ore di straordinario al personale stesso - nella maggior parte già impegnato e assorbito in diverse altre complesse indagini oltre che in altri accertamenti comunque impegnativi - chiesi un incontro con il dottor NATOLI per disporre di più specifiche direttive sulle relative modalità esecutive; di questo confronto ho redatto una relazione di servizio ...”. In merito allo “scetticismo” del magistrato titolare, l’ufficiale rappresentava che “...la stessa si può spiegare nel senso che, in base all’esperienza dell’epoca, non si sarebbe potuto, con le sole intercettazioni, addivenire ad alcun risultato, anche considerato che le cointeressenze economiche tra BUSCEMI il gruppo Ferruzzi risultavano cartolarmente, che era nota la mafiosità di Buscemi e Bonura e che, con la prospettiva di allora, gli elementi prospettati dalla Procura di Massa Carrara non aggiungevano nulla al quadro già noto ...”. Inoltre, con riferimento alla ragione per cui, nella relazione di servizio, aveva appuntato di aver “parlato” con PIGNATONE (alla presenza di OBINU, SINICO e ADINOLFI), egli rappresentava di non avere “... ricordo del perché fu fatta la riunione con i carabinieri della quale ho scritto in calce alla relazione del 14 dicembre 1991. ... Faccio l’annotazione per ricordare di aver parlato anche con PIGNATONE. Non rammento se l’incontro sia stato finalizzato a stabilire un collegamento con l’indagine mafia-appalti ...”, aggiungendo di non aver mai letto il rapporto mafia-appalti, pur conoscendo, informalmente, dell’esistenza di tale indagine (“si sapeva anche dai giornali”). SCREPANTI rappresentava anche di essere “... certo di aver parlato con il dott. PIGNATONE previa interlocuzione con il dottore NATOLI, perché io non avrei mai riferito di mia iniziativa con un magistrato non coassegnatario del procedimento. ...”. Nel corso dell’ulteriore interrogatorio del **26.11.25**, **SCREPANTI confermava**

che, in occasione del richiamato incontro con PIGNATONE, aveva “parlato” dell’indagine nel suo “complesso” senza, probabilmente, entrare nel dettaglio.

In sintesi, SCREPANTI:

1. fra le innumerevoli ragioni indicative della inidoneità del GICO di Palermo allo svolgimento delle indagini, aggiungeva un generico riferimento anche agli “*apparati di intercettazione utilizzabili*”, salvo poi specificare, nel corso dell’interrogatorio del 26.11.25, “*non ricordo se mi sia stato fatto presente dal dottore Natoli che vi era indisponibilità di postazioni per le intercettazioni presso la Procura della Repubblica, immagino che avremo anche valutato la possibilità di utilizzare le nostre postazioni, ma non lo rammento...*”;

2. confermava di aver discusso con PIGNATONE circa l’indagine nel suo complesso previo nulla osta di NATOLI (che, quindi, era edotto sul punto). Inoltre, smussando quanto in precedenza riferito sul punto, sosteneva di non ricordare le ragioni per cui al detto incontro fossero presenti gli Ufficiali del ROS atteso che “*non rammento se l’incontro sia stato finalizzato a stabilire un collegamento con l’indagine mafia-appalti*”.

Orbene, circa l’ultimo dei punti indicati, giova sottolineare come, a parere dello scrivente Ufficio, sia altamente probabile, oltre che razionale, il fatto che SCREPANTI avesse “parlato” con PIGNATONE, alla presenza del ROS, proprio in ragione dei collegamenti investigativi, dal medesimo rilevati, fra il fascicolo iscritto su impulso della Procura della Repubblica di Massa Carrara e il fascicolo mafia-appalti. In tal senso militano: per un verso, l’argomento logico, atteso che, diversamente opinando, l’accostamento PIGNATONE - ROS nella relazione di servizio redatta nell’ambito del procedimento n. 3589/91 non avrebbe alcun senso (il ROS non era la forza di polizia delegata né PIGNATONE il magistrato titolare di quel procedimento); per altro verso, il tenore delle “prime” dichiarazioni di SCREPANTI, in base alle quali è stata ritenuta “*la comunanza di oggetto rispetto all’attività del Carabinieri. C’era sicuramente un’esigenza di coordinamento anche solo potenziale con il ROS*”.

In ultimo, nonostante SCREPANTI abbia riferito di non aver mai letto il rapporto mafia-appalti, preme sottolineare che, con nota n. 4406/6 del 3.6.1991, la sezione anticrimine del ROS di Palermo, giusta richiesta verbale, trasmetteva al Nucleo P.T. della G.d.F. di Palermo, due rapporti informativi del 1989 (costituenti la “base” dell’indagine mafia - appalti). Tali rapporti, venivano, previa rielaborazione, inglobati in una nota del 18.6.91, minutata da SCREPANTI, trasmessa dal GICO di Palermo alla Procura della Repubblica di Massa Carrara a evasione della delega conferita dalla predetta A.G. nell’ambito del fascicolo avente a oggetto le infiltrazioni mafiose delle società concessionarie degli agri marmiferi di Carrara: in altri termini, è cartolarmente accertata la circostanza secondo cui SCREPANTI era a conoscenza di parte del *know how* dei carabinieri sull’oggetto proprio delle investigazioni che gli erano state delegate da LAMA, prima, e da NATOLI, poi, sicché è del tutto coerente con tale evidenza che egli, rilevato il collegamento investigativo col tema di indagine mafia-appalti e preso atto della impossibilità di svolgere adeguati approfondimenti nel fascicolo n. 3589/91, si fosse rivolto a PIGNATONE, magistrato che era stato fra i primi titolari del procedimento mafia-appalti, e al reparto investigativo dei carabinieri che riteneva più qualificato sul punto.

Inoltre, circa la posizione di SCREPANTI quale comandante della 2 sez. del GICO di Palermo e i suoi passati rapporti con i magistrati palermitani, pare utile riportare anche il contenuto di una conversazione intercorsa fra SCREPANTI Stefania e D’ACHILLE Isabella, rispettivamente, sorella e moglie di Stefano, nel corso della quale entrambe donne, commentando l’iscrizione nel registro

degli indagati del loro congiunto nell'ambito del proc. pen. n. 808/24 mod. 21, concordavano sulla circostanza secondo cui “*Stefano*”, a quel tempo, era un giovane capitano, come tale mero esecutore delle direttive del magistrato “... *cioè lui sicuramente è stato, tra virgolette, un esecutore, no? quello gli ha detto de fa na cosa e quello ha fatto!*...” (prog. n. V. 59.1 del decr. n. 544/2024 r. int.). Il commento pare rilevante in quanto le interlocutrici paiono contestualizzare la vicenda in esame sulla base di conoscenze (inerenti rapporti fra polizia giudiziaria e magistrati) mutate da quanto a loro rappresentato dal diretto interessato: le ragioni per cui SCREPANTI aveva assecondato NATOLI erano da ricondurre alla giovane età e al carattere impellente delle direttive ricevute.

[...]

SCREPANTI STEFANIA: ecco... lui fu trasferito, a un certo momento, da Palermo a Roma e mamma era tutta contenta, io per questo, era, era, e... era sollevata così... e, e quando vidi STEFANO, e non mi ricordo in che occasione l'ho visto, e gli dissi: "ma tu" dico "da quanto sapevi che dovevi essere trasferito a Roma?" e io mi ricordo che lui mi rispose: "ma guarda è stata una cosa improvvisa!" ... cioè...

[...]

SCREPANTI STEFANIA: una cosa all'improvviso, capito? che mi sa...

[...]

SCREPANTI STEFANIA: e mi sembra che lui mi disse sta cosa, perché io gli chiesi: "ma da quanto lo sapevi?" e... è come se fosse stato una cosa all'improvviso!

D'ACHILLE ISABELLA: eh! eh!

SCREPANTI STEFANIA: magari l'hanno voluto togliere de mezzo, che ne so! allontanarlo!

[...]

D'ACHILLE ISABELLA: certo! ma lì faceva pure quello che gli veniva detto, eh! probabilmente...

SCREPANTI STEFANIA: e certo, perché...

D'ACHILLE ISABELLA: non è che ...inc.le (le voci si sovrappongono)...

SCREPANTI STEFANIA: infatti io la seconda domanda che gli ho fatta... esa...

D'ACHILLE ISABELLA: eh!

SCREPANTI STEFANIA: "eh, STE' ma tu eri un esecutore"...

D'ACHILLE ISABELLA: eh!

SCREPANTI STEFANIA: "di quello che diceva il tuo magistrato"

D'ACHILLE ISABELLA: eh! eh!

SCREPANTI STEFANIA: era un magistrato? un PM, no? questo...

D'ACHILLE ISABELLA: certo! certo! certo!

SCREPANTI STEFANIA: quindi... eh, eh... poi sai, cioè noi lo sappiamo questi militari comunque, soprattutto poi era un Capitano, era anche giovane, figurati se, vojo di, se.. cioè lui sicuramente è stato, tra virgolette, un esecutore, no? quello gli ha detto de fa na cosa e quello l'ha fatto! poi non ho capito...

VII. Le dichiarazioni di NATOLI e PIGNATONE

Dal canto suo, nel corso dell'interrogatorio del 4.7.25, NATOLI riferiva, circa la nota per atti, che “*a quanto prospettato dall'allora Capitano SCREPANTI, io risposi proponendo un avvio immediato e graduale delle attività di intercettazione. Infatti, quando inizialmente non era disponibile alcuna*

postazione, io scrissi a LAMA che le intercettazioni non potevano essere tempestivamente attivate per la temporanea indisponibilità delle linee” e di non potere “escludere di avere autorizzato SCREPANTI ad andare a parlare con PIGNATONE nella sua qualità di responsabile dell’Ufficio CIT e dunque della possibilità che risolvesse il problema delle postazioni. Escludo sicuramente che SCREPANTI mi abbia detto le cose che ha annotato nella nota per atti, anche del colloquio con PIGNATONE se allo stesso debba essere attribuito un senso investigativo”. Egli, peraltro, non ricordava di “ulteriori circostanze rappresentate da SCREPANTI e segnatamente del contatto tra LAMA e GUARNOTTA. ... neppure se abbia parlato con Giovanni FALCONE”.

NATOLI, dunque, rappresentava che “lo scetticismo” rilevato da SCREPANTI con la nota in esame non fosse correlato al risultato delle investigazioni nel loro complesso, quanto alle difficoltà connesse alla mancanza di un numero sufficiente di “postazioni” per l’ascolto da assegnare agli operanti (nel presupposto che la Procura avesse a disposizione un numero limitato di postazioni).

Orbene, il racconto di NATOLI si pone in contrasto:

- in primo luogo, col tenore letterale della nota per atti redatta da SCREPANTI nella quale non è contenuto alcun cenno alla questione delle “postazioni di ascolto” ma a “*difficoltà contingenti all’esecuzione in toto delle operazioni delegate, chiedendo se fosse possibile un ridimensionamento delle stesse*”, ossia a problematicità connesse alla mancanza di personale da destinare all’attività investigativa¹⁷⁷. In altri termini, era la mancanza di adeguate risorse di P.G. a rendere insostenibile il monitoraggio delle già poche utenze individuate, e non, al contrario, il numero risicato di postazioni audio messe a disposizione dalla Procura a ostacolare indagini delegate, invece, a una forza P.G. “pronta e strutturata”. Peraltro, nella nota, SCREPANTI correlava lo scetticismo di NATOLI esclusivamente a “*l’esito delle operazioni*”: il magistrato, infatti, aveva preconizzato l’esito negativo delle indagini rapportandolo alla ritenuta infondatezza della notizia di reato trasmessa da Massa Carrara e non a questioni di natura tecnica, connesse al numero delle postazioni di ascolto;
- in secondo luogo, con le dichiarazioni dello stesso SCREPANTI che, al riguardo, in data 11.7.24, riferiva che “*avvertendo che l’indagine potesse avere un forte impatto in termini di gestibilità e sostenibilità sul G.I.C.O. a causa delle limitate risorse disponibili sul piano del personale, degli apparati di intercettazione utilizzabili, delle assegnazioni finanziarie in termini di pagamento di ore di straordinario al personale stesso - nella maggior parte già impegnato e assorbito in diverse altre complesse indagini oltre che in altri accertamenti comunque impegnativi*”: l’ufficiale, come ampiamente argomentato, aveva rappresentato a NATOLI l’inidoneità allo svolgimento della indagini della 2° sezione del GICO della G.d.F per una carenza generale di risorse (materiali, di uomini e di “esperienza” sul campo), in alcun modo limitandola alla sola mancanza di postazioni d’ascolto delle intercettazioni, tema, fra l’altro, che non ricordava di aver affrontato.
- NATOLI, inoltre, riconnetteva al tema del numero limitato delle postazioni di ascolto anche la circostanza - segnalata nella nota per atti - secondo cui SCREPANTI aveva “*in precedenza*” (rispetto al 14.12.91 n.d.r.) interloquito con PIGNATONE, alla presenza degli Ufficiali OBINU, SINICO e ADINOLFI: anche questa interlocuzione sarebbe stata ricercata da SCREPANTI al fine di risolvere il problema delle postazioni di ascolto, in quanto PIGNATONE era il magistrato responsabile dell’ufficio CIT di Palermo.

¹⁷⁷ SCREPANTI e NATOLI avevano concordato, secondo quanto riportato nella nota per atti, che l’attività di captazione fosse posta in essere “per scaglioni di 4 - 5” utenze telefoniche: prima nei confronti di 4 utenze intestate e/o in uso ai principali soggetti indagati e, successivamente, estese ad altre 4 utenze “fino a esaurimento”. Le attività di intercettazione sarebbero state avviate prima di Natale e avrebbero comportato “*un impiego costante, quantomeno, di nr. 5 persone*”: orbene, nessuno dei punti riportati nel rapporto è riferito alla indisponibilità di linee da parte della Procura palermitana.

Orbene, accedendo a questa tesi:

- si ometterà del tutto il dato letterale della nota per atti secondo cui SCREPANTI aveva discusso [*“in precedenza ne ho parlato anche con dott. PIGNATONE (presenti cap. OBINU, SINICO, ADINOLFI per CC)”*] con PIGNATONE delle stesse tematiche sulle quali aveva interloquuto con NATOLI, tematiche nelle quali non era ricompresa quella concernente il numero delle postazioni di ascolto disponibili;
- non si comprende il motivo per cui all’incontro con PIGNATONE, ove destinato a disquisire unicamente circa le postazioni di ascolto, avessero partecipato alcuni ufficiali del ROS (ROS, come noto, delegato nell’ambito del procedimento mafia-appalti): è, infatti, irragionevole la presenza di tali ufficiali a una riunione così *“poco rilevante”* e su di un fascicolo non di loro interesse;
- non è dato comprendere perché era stato SCREPANTI a richiedere a PIGNATONE la risoluzione del problema delle postazioni e non, invece, NATOLI stesso a confrontarsi, sul punto, con il collega magistrato;
- dal punto di vista logico, poi, ove il problema alle investigazioni fosse derivato dalla materiale indisponibilità di risorse della Procura della Repubblica, sarebbe stato NATOLI a doverlo rappresentare a SCREPANTI e non il contrario, segno tangibile, quest’ultimo, del fatto che le criticità rilevate erano tutte riferibili *“al versante”* polizia giudiziaria.

In ultimo, è necessario sottolineare che, con nota n. 692685 del 2.12.25, il GICO della G.d.F. di Caltanissetta rappresentava che, dalla consultazione dei Registri modello 37 della Procura della Repubblica di Palermo, è emerso che *“a partire dal 1989, la Guardia di Finanza disponesse di Sala Intercettazioni presso le proprie strutture”*: in altri termini, non poteva sussistere, nemmeno all’epoca, un problema di carenza *“postazioni di ascolto”*, atteso che, in mancanza di quelle in dotazione alla Procura della Repubblica, era usuale l’utilizzo delle postazioni della P.G. (autorizzabile dal Pubblico Ministero ex art. 268 comma III c.p.p.), secondo una prassi che sarebbe poi venuta meno a seguito della c.d. *“remotizzazione”* .

Ciò nondimeno, nel corso degli interrogatori del 9.7.25 e 2.12.25, il narrato di Giuseppe PIGNATONE convergeva, sulla specifica questione, con quello di NATOLI. Invero, a domanda circa il contenuto del colloquio avuto con SCREPANTI e annotato nella relazione di servizio, pur premettendo di non avere un distinto ricordo, PIGNATONE rappresentava che *“l’unico ragionevole motivo per cui può essere venuto a parlare con me era... siamo dicembre ’91, la mancanza di apparecchiatura... direi che la... come ho scritto nella memoria, la assoluta normalità della conversazione fra me e SCREPANTI, non mi ricordo se c’era anche il Maggiore ROSSETTO...[...] come trovare le postazioni...”* (interrogatorio del 2.12.25), **aggiungendo, circa il mancato utilizzo delle postazioni della P.G., di non essere in grado di riferire sulle ragioni di tale scelta** (*“di questo non so assolu... non mi ricordo assolutamente [...] non mi ricordo assolutamente niente, non ne ho idea minimamente”*).

Con la stessa nota da ultimo citata (cfr. pag.4), il G.I.C.O. altresì posizione sulla *“fattibilità”*, nel periodo di riferimento, di intercettazioni tra presenti (c.d. ambientali), il cui rilievo, nel procedimento in analisi, oltre a potersi ricavare da criteri di normale diligenza nello svolgimento delle investigazioni, risultava dall’espressa richiesta formulata in tal senso dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara (*“eventuali intercettazioni ambientali”*). Non vi è chi non veda come, se l’esigenza e la possibilità di effettuare siffatti atti investigativi era avvertita da un Ufficio tutto sommato *“periferico”* con poca esperienza in materia di crimine organizzato (quale la citata Procura della Repubblica di

Massa Carrara), a maggior ragione avrebbe dovuto esserlo per una Procura, quella di Palermo, impegnata in prima linea nella lotta alla delinquenza di stampo mafioso.

Sul punto, gli operanti così si esprimono.

*“Per quel che riguarda, invece, il quesito **sub. c**, dall’analisi dei Modelli 37 (allegato n. 6) è stato rilevato che:*

- ✓ *le intercettazioni di conversazioni tra presenti sono state svolte sin dal 31/10/1989¹⁷⁸;*
- ✓ *le intercettazioni di conversazioni tra presenti a bordo di autovetture dal mese di ottobre 1991¹⁷⁹;*
- ✓ *le intercettazioni di conversazioni tra presenti all’interno del carcere autorizzate il 27 maggio 1992 per la durata 40 giorni ed effettuate dal 26 giugno al 13 luglio 1992 eseguite dai Carabinieri del ROS;*
- ✓ *la prima intercettazione di conversazioni tra presenti, c.d. “ambientale” che risulta essere stata svolta dalla Guardia di Finanza di Palermo, viene effettuata dal 24 gennaio al 7 febbraio 1992¹⁸⁰ nell’ambito di un procedimento acceso nell’anno 1991; tale attività tecnica, tuttavia, non fu eseguita dal G.I.C.O. bensì dall’allora 4^ Gruppo di Sezioni del Nucleo Regionale di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Palermo, articolazione preposta alle Verifiche Speciali.*

In ragione di quanto sopra esposto, dall’analisi del più volte citato Modello 37, è possibile rilevare che già a partire dal 1989 venivano eseguite “intercettazioni ambientali” e, in particolare, la Guardia di Finanza ha eseguito tale tipologia di intercettazione a partire dal gennaio 1992”.

Alla luce di quanto sopra rappresentato, pare oltremodo evidente come NATOLI avesse scientemente affidato un’attività di indagine vasta e delicata a una forza di polizia inidonea - per le molteplici ragioni indicate da SCREPANTI - ad affrontare un impegno così dispendioso, al fine di pregiudicarne il buon esito. In tal senso depongono la relazione di servizio redatta da SCREPANTI e le delucidazioni dallo stesso fornite sul suo contenuto, tutte riferite a una difficoltà complessiva della seconda sezione del GICO della G.d.F., non limitata a una carenza di postazioni per le intercettazioni messe a disposizione dalla Procura della Repubblica (*“sul piano del personale, degli apparati di intercettazione utilizzabili, delle assegnazioni finanziarie in termini di pagamento di ore di straordinario”*). Invero, la questione del ridotto numero di postazioni messe a disposizione dalla Procura non coglie nel segno ove si consideri:

- a) che il tema non era stato indicato nella relazione di servizio a firma SCREPANTI;
- b) che SCREPANTI non ricordava di averlo affrontato con NATOLI;
- c) che la P.G. avrebbe potuto, già all’epoca, utilizzare postazioni proprie a seguito di provvedimento del Pubblico Ministero;
- d) che, altrimenti, SCREPANTI non avrebbe ricercato un contatto con il ROS, coerente solo in ragione dell’evidente sovrapposizione del tema d’indagine trattato dai due reparti.

¹⁷⁸ Attività eseguita dai Carabinieri della Stazione di Santa Flavia (PA) – decreto n. 1/89 – nell’ambito del Proc. pen. N. 112/89 N.C. (P.M. Scarpinato)

¹⁷⁹ Attività eseguita dalla Polizia di Stato – Questura di Palermo – decreto n. 370/91 – nell’ambito del Proc. pen. n. 5496/91 N.C. (P.M. De Lucia)

¹⁸⁰ Attività eseguita dal Nucleo Regionale di Polizia Tributaria – IV Gruppo di Sezioni – della Guardia di Finanza di Palermo – decreto urgente n. 14/92 – nell’ambito del Proc. pen. n. 5133/92 N.C. (P.M. La Neve)

In sintesi, è evidente che il tema del numero limitato di postazioni, evocando un'oggettiva impossibilità di approfondimento investigativo, costituisce un *escamotage* volto a giustificare ex post il contenuto di una scelta investigativa del tutto illogica, oggi avvertita come tale *in primis* da coloro che all'epoca l'avevano adottata.

VIII. L'individuazione dei target e la complessiva durata delle indagini

Con nota del 18.11.1991, Gioacchino NATOLI informava Augusto LAMA in ordine alla circostanza secondo cui:

a) a seguito della trasmissione della nota proveniente dalla Procura di Massa Carrara era stato iscritto un fascicolo a carico di BUSCEMI Salvatore e Antonino, BONURA Francesco e CIMINO Gerolamo per i reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis c.p.;

b) in data 14.11.1991, il G.I.P. aveva autorizzato le intercettazioni telefoniche, per la durata di gg. 20, su n. 13 utenze, evidenziando, al contempo, che le stesse non avrebbero avuto luogo nell'immediatezza a causa della indisponibilità di linee¹⁸¹ (le intercettazioni avrebbero avuto inizio il 19.12.91) [cfr. annotazione n. **395350/2024 del 04.07.2024**].

In data 17.12.1991, il Cap. SCREPANTI Stefano, con nota indirizzata al dott. NATOLI, comunicava di aver esperito accertamenti all'esito dei quali erano state individuate ulteriori utenze in uso a BUSCEMI Salvatore e a BONURA Francesco.

Ebbene, con riferimento a BONURA Francesco, era emerso che lo stesso aveva in uso due utenze telefoniche (*rectius*, tre, come si vedrà a breve):

- la n. 091-502010, intestata a BONURA Francesco, via Ausonia n. 33, Palermo;
- la n. 091-5221946, intestata a PATTI Salvatrice, sempre in via Ausonia n. 33, Palermo.

In altri termini, presso l'abitazione del BONURA in Palermo, via Ausonia n. 33, risultavano in uso n. 2 utenze fisse, correttamente indicate nel citato appunto a firma del Capitano SCREPANTI, il quale tuttavia rappresentava che "*considerata l'urgenza di attivare le operazioni*", si potrebbe, "*salve diverse valutazioni della S.V.*", effettuare inizialmente l'ascolto a carico delle seguenti utenze:

- 091/205919, intestata a BUSCEMI Antonio;
- 091/408013, intestata a BUSCEMI Luisa;
- 091/453420, intestata a BUSCEMI Luisa;
- 091/502010, intestata a BONURA Francesco».

Veniva richiesta, pertanto, l'intercettazione di una sola delle due utenze riconducibili a BONURA Francesco, segnatamente, l'utenza n. 091-502010, autorizzata giusta decreto del G.I.P. del 18.12.1991, per la durata di giorni 40.

La predetta intercettazione, in scadenza il 28.01.1992, veniva prorogata di ulteriori 20 gg., con termine il 17.02.1992.

In data 13.02.1992, con nota n. 400/UG/GICO/2, il GICO inoltrava una richiesta di intercettazione di due nuove utenze telefoniche, previa cessazione dell'attività d'intercettazione, tra l'altro, dell'utenza n. 091-502010 in uso al BONURA (cessazione a scadenza naturale), adducendo, nella motivazione, che nulla di rilevante sarebbe potuto più emergere da quella captazione stante l'intervenuta carcerazione di BONURA Francesco a seguito della sentenza emessa dalla Corte di Cassazione relativa cd. maxiprocesso I° (ultimo grado Maxiprocesso – sentenza del 30.01.1992).

¹⁸¹ Riferimento alle linee che "appare" per la prima volta proprio nella nota del 18.11.91 trasmessa da NATOLI a LAMA e non oggetto della relazione di servizio di SCREPANTI.

In sintesi, come si è avuto modo di accennare nella parte introduttiva del presente paragrafo, le indagini svolte dal dott. NATOLI nell'ambito del procedimento n. 3589/91 R.G.N.R. si sono sviluppate unicamente attraverso l'attività di intercettazione telefonica (ritualmente autorizzata dal G.I.P.) delegata al G.I.C.O. del Nucleo Regionale Polizia Tributaria di Palermo. L'attività tecnica ha riguardato, invero, **solo una parte** delle utenze di potenziale interesse investigativo (e che sarebbe stato necessario monitorare), protrandosi per **un lasso temporale assai breve**, dal 19.12.1991 al 04.03.1992, del tutto inidoneo, *prima facie*, a scandagliare ipotesi di reato particolarmente complesse come quelle per le quali il procedimento era stato iscritto.

Più specificamente, l'attività tecnica si è sviluppata sulle utenze e per la durata indicate nella tabella di seguito.

UTENZA		DECRETO INT.			ATTIVITA'			NOTE
NUMERO	INTESTAZIONE	NR	DATA	GG AUTORIZZATI	INIZIO	FINE	DURATA	
091/205919	BUSCEMI Antonino	467/91	15/11/91	20	19/12/91	20/12/91	2	cessazione anticipata
091/408622	CIMINO Francesca	467/91	15/11/91	20	10/01/92	22/01/92	13	cessazione anticipata
091/315376	BUSCEMI Giuseppe	467/91	15/11/91	20	19/12/91	07/01/92	20	scadenza naturale
091/408013	CIMINO Salvatore	467/91	15/11/91	20	19/12/91	07/01/92	20	scadenza naturale
091/453420	BUSCEMI Luisa	467/91	15/11/91	20	19/12/91	07/01/92	20	scadenza naturale
091/401148	BUSCEMI Giovanni	467/91	15/11/91	20	10/01/92	22/01/92	13	cessazione anticipata
091/409564	BUSCEMI Rosa	467/91	15/11/91	20	18/02/92	22/02/92	5	cessazione anticipata
091/309493	DONES Filippo	467/91	15/11/91	20	24/02/92	04/03/92	10	cessazione anticipata
091/551005	GUGLIELMINO Giuseppe	467/91	15/11/91	20	12/02/92	22/02/92	11	cessazione anticipata
091/408724	SCIABICA Francesco	467/91	15/11/91	20	12/02/92	22/02/92	11	cessazione anticipata
091/407972	SPECIALE Ferdinando	467/91	15/11/91	40	24/02/92	04/03/92	10	cessazione anticipata
091/401822	GUGLIELMINO Girolamo	467/91	15/11/91	40	24/02/92	04/03/92	10	cessazione anticipata
091/6730640	LIBERTO Pasquale	467/91	15/11/91	40	24/02/92	04/03/92	10	cessazione anticipata
091/311133	CALCESTRUZZI PALERMO SPA	35/92	22/01/92	20	22/01/92	10/02/92	20	scadenza naturale
091/311045	GENERALE IMPIANTI SPA	35/92	22/01/92	20	22/01/92	10/02/92	20	scadenza naturale
091/502010	BONURA Francesco	536/91	20/12/91	40	20/12/91	17/02/92	60	Proroga di 20 gg
091/205919	BUSCEMI Antonino	2/92	10/01/92	40	13/01/92	22/02/92	40	scadenza naturale

Si tratta, quindi, di indagini tecniche durate fra i 2 (nel caso di cessazione anticipata) e i 20 giorni, in un solo caso, 60 giorni (per l'unico target prorogato una sola volta), esclusivamente telefoniche, non estese a captazioni “*ambientali*” (nonostante il “*suggerimento*” esplicitamente e in forma scritta proveniente dalla Procura di Massa Carrara) e che, con riferimento all'indagato BONURA Francesco, non avevano riguardato, nonostante risultasse agli atti, l'altra utenza fissa installata presso l'abitazione del medesimo e intestata alla moglie: in altri termini, uno degli obiettivi principali dell'indagine era stato monitorato per soli 60 giorni e per una sola delle due utenze a lui riconducibili. A ciò si aggiunga che dal riascolto delle bobine aventi a oggetto le intercettazioni effettuate sull'utenza 091-502010 (decreto n. 536/91 R.Int.), è emerso che Francesco BONURA era solito recarsi per lavoro presso i locali della Immobiliare Raffaello e che, in tale circostanza, egli disponeva anche dell'utenza fissa nr. 091-347090 (intestata dal 12.04.1988 all'IMMOBILIARE RAFFAELLO S.p.A.)¹⁸²: le conversazioni riascoltate hanno permesso, infatti, di rilevare come Francesco BONURA suggerisse ai vari interlocutori di contattarlo in via Catania (sede dell'Immobiliare Raffaello) o indicasse la stessa “via Catania” quale luogo di incontro. Anche i familiari di BONURA invitavano coloro che, per vari motivi, chiedevano di parlare con il congiunto a contattarlo presso gli uffici di via Catania.

Orbene, anche tale utenza, sia pure emersa nel corso delle indagini tecniche, **non veniva sottoposta a**

¹⁸² Le conversazioni riascoltate hanno permesso, infatti, di rilevare come Francesco BONURA suggerisse ai vari interlocutori di contattarlo in via Catania (sede dell'Immobiliare Raffaello) o indicasse la stessa “via Catania” quale luogo di incontro. Anche i familiari di BONURA invitavano coloro che, per vari motivi, chiedevano di parlare con il congiunto a contattarlo presso gli uffici di via Catania

intercettazione nell'ambito del p.p. n. 3589/91, a riprova del carattere a dir poco parziale del monitoraggio svolto.

Analogamente, appare opportuno segnalare la circostanza secondo cui le conversazioni intercettate sull'utenza n. 091-205919 intestata a BUSCEMI Antonino (decreto n. 02/92 R. Int.) hanno inequivocabilmente messo in evidenza come il predetto BUSCEMI avesse anch'egli in uso altre due utenze telefoniche non sottoposte a intercettazione, segnatamente, l'utenza telefonica cellulare n. 0337891733 e l'ulteriore utenza n. 091-6734449, una linea diretta (non filtrata dal centralino) ubicata presso il suo ufficio sito nei locali della Generali Impianti s.p.a. di Palermo: anche in questo caso, nessuna delle due utenze telefoniche veniva sottoposta a intercettazione (v. pag. 52 dell'annotazione n. 55639 del 29.1.26 redatta dal GICO di Caltanissetta).

IX. Il personale di P.G. adoperato per l'ascolto delle intercettazioni telefoniche

A riprova dell'esito ineluttabilmente fallimentare al quale indagini di tal fatta erano state scientemente indirizzate, è necessario sottolineare come anche le modalità di concreto svolgimento delle attività tecniche, sia pur timidamente avviate, presentavano profili di inefficienza di non poco momento, certamente noti a chi avrebbe dovuto svolgere funzioni di direzione e coordinamento.

Profili costituiti, per un verso, dalla “limitata” esperienza di quasi tutti i componenti del drappello di militari selezionato, circostanza esiziale in contesti investigativi così complessi e ambiziosi, per altro verso, dalla mancata somministrazione, da parte del comandante di reparto cap. SCREPANTI, di indicazioni circa il concreto target delle investigazioni e lo scopo ultimo delle stesse: invero, in mancanza di adeguate indicazioni e linee guida, l'attività d'indagine è risultata, nel suo svolgimento, “acefala”: del tutto assenti le attività di coordinamento, briefing e debriefing.

In un generale contesto caratterizzato da un approssimativa o assente memoria dei fatti - elemento anche questo certamente indicativo della superficialità con cui l'indagine era stata presentata a chi avrebbe dovuto svolgerla, non potendosi altrimenti spiegare il diffuso “cattivo ricordo” su di una vicenda che, coinvolgendo imprese e “personaggi” di eccezionale rilievo nazionale, avrebbe invece dovuto fissarsi nella memoria dei suoi protagonisti, potendo rappresentare un *unicum* nella vita professionale di un ufficiale di P.G. - significative appaiono le indicazioni fornite da RIZZITELLI Francesco, GUIDA Antonio, LOPEZ Salvatore, RIANNA Eugenio, FERRARO Pietro Giuseppe, tutti all'epoca in servizio al GICO di Palermo e delegati nell'ambito del procedimento oggetto di analisi.

A tal proposito, **GUIDA Antonio**, in data **25.7.23**, riferendosi alla modalità generale di svolgimento delle investigazioni di carattere tecnico, rappresentava “*all'inizio di ogni indagine, generalmente, si faceva un incontro preliminare per comprendere il tema e gli obiettivi. Il maresciallo di riferimento della mia sezione era il maresciallo RIZZITELLI; era, comunque, l'Ufficiale, l'allora Cap. SCREPANTI, che ci dava le indicazioni e dirigeva le indagini. Le telefonate più importanti venivano segnalate al maresciallo RIZZITELLI e quest'ultimo le riferiva al cap. SCREPANTI. Tutte le richieste di proroga e le annotazioni venivano redatte in collaborazione dal maresciallo RIZZITELLI e dal cap. SCREPANTI. Eravamo impiegati nella sala di ascolto almeno una decina di militari*”

Analogamente, in data **31.5.24** **RIZZITELLI Francesco** - che aveva prestato servizio al G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Palermo sin dalla sua costituzione - riferiva di conoscere il cap. Stefano SCREPANTI in quanto era “*stato il mio comandante nel periodo del GICO, ma il Gruppo era all'epoca comandato dal Maggiore Rossetto. Il mio compito quando prestavo servizio al GICO era*

di essere a disposizione degli ufficiali anzi citati”. Circa le modalità operative utilizzate in generale nella conduzione delle indagini, sia pur con le inevitabili imprecisioni legate al decorso del tempo, RIZZITELLI aggiungeva che “nel servizio di intercettazione non c’era un responsabile, si redigevano brogliacci e si passavano le risultanze ai colleghi del turno successivo. Senza dubbio il Comandante poteva sapere svolgendo l’attività di comando. Io non facevo nessun coordinamento e mi mettevo semplicemente all’ascolto come tutti gli altri colleghi”.

In altri termini, RIZZITELLI raccontava che ciascun militare impiegato nell’ascolto delle utenze intercettate era solito compilare i brogliacci sulla base di quanto ritenuto dal medesimo importante in ragione delle generiche indicazioni fornite dal comandante di reparto, lasciando poi la postazione al collega del turno successivo che avrebbe operato nello stesso modo. **L’unico, quindi, a poter avere una visione di insieme sugli esiti delle attività di indagine sviluppate, in assenza di un capo pattuglia, era il comandante di reparto, ossia il cap. SCREPANTI.**

LOPEZ Salvatore, in data 20.7.23 riferiva “che io ricordi, negli anni ‘90 non avevamo un capo pattuglia ma, al massimo, un responsabile del servizio. ... I brogliacci, che io ricordi, venivano fotocopiati prima di essere trasmessi in Procura. Le circostanze rilevanti emerse dalle intercettazioni venivano comunicate principalmente ai superiori. Non rammento che se ne parlasse con gli appartenenti al gruppo di lavoro. Alla fine del servizio, naturalmente, si faceva il passaggio di consegne con i colleghi del turno successivo”, aggiungendo, nel rispondere alla domanda circa lo svolgimento di briefing “noi eravamo meri esecutori”. E ancora, RIANNA Eugenio, in data 9.10.23, raccontava che ogni membro della pattuglia conosceva solo una parte dell’indagine, eseguendo ordini senza condivisione delle evidenze sui possibili sviluppi investigativi: l’unico ad avere una visione di insieme era il cap. SCREPANTI che acquisita l’informazione di rilievo investigativo, riferitagli dalla pattuglia, “valutava se divulgare la notizia a tutte le pattuglie o meno”.

Si riportano, di seguito, le dichiarazioni di RIANNA.

“Ritengo che la relazione conclusiva che mi mostrate sia stata redatta dall’allora Comandante della Sezione – Capitano Stefano SCREPANTI, che quotidianamente ci “catechizzava” sul da farsi e sapeva nei minimi particolari lo svolgimento dell’indagine. Quando vi era una conversazione oggetto di interesse investigativo la pattuglia operante che aveva rilevato la conversazione, oggetto di interesse, si recava direttamente dal Comandante della Sezione e, in questo caso, dal precitato Capitano Screpanti. Quest’ultimo valutava se divulgare la notizia a tutte le pattuglie o meno.

Domanda: Chi era il suo superiore gerarchico? A chi venivano relazionati gli esiti e gli sviluppi dell’indagine?

Risposta: Il mio superiore gerarchico era il Capitano SCREPANTI al quale relazionavamo le evidenze quotidianamente, ricordo che non vi era una figura di “collegamento” tra le pattuglie che espletavano l’ascolto e il Capitano Screpanti poiché le pattuglie relazionavano direttamente al superiore, eravamo circa 10 / 12 militari componenti la Sezione.

Domanda: All’interno della pattuglia operante vi era condivisione degli esiti e degli sviluppi dell’indagine? Ricorda se nel corso della indagine vi erano stati eventi-fatti circostanze che sono state oggetto di discussione in termini di possibile interesse investigativo per il prosieguo dell’indagine ovvero meritevoli di approfondimento?

Risposta: non vi era condivisione di notizie e/o evidenze investigative tra i militari operanti, eravamo

In ultimo, **FERRARO Pietro Giuseppe**, in data **10.10.23**, confermava che *“in merito alla condivisione delle risultanze investigative posso dire che non ve ne era e presumo che il più anziano, per come anzidetto, si raccordava con il Comandante. Ricordo che la mia presenza fu limitata nel tempo e meramente di ascolto. Sicuramente ricordo che le richieste di proroga di intercettazione telefonica venivano dal Capitano Stefano SCREPANTI”*.

In sintesi, appare chiaro come fossero stati rassegnati agli investigatori impegnati “sul campo” limitatissimi elementi conoscitivi in ordine agli elementi da ricercare, a quelli da attenzionare per i successivi approfondimenti e sull’obiettivo finale delle investigazioni: l’unico ad avere un quadro di insieme sugli sviluppi dell’attività era il cap. SCREPANTI, redattore della nota conclusiva dell’attività e delle eventuali richieste di intercettazione e di proroga delle stesse, nonché collettore delle risultanze *medio tempore* ricavate dall’ascolto.

Il dato appena riferito non costituisce altro che la concretizzazione sul piano operativo di quello “scetticismo” circa il buon esito delle indagini manifestato da NATOLI a SCREPANTI nel corso dell’incontro documentato con la relazione di servizio del 14.12.91: scetticismo concretizzatosi nell’effettuazione di una brevissima indagine “apparente” che andava “svolta” in considerazione “dei personaggi dell’imprenditoria nazionale inquisiti e delle opportunità di evitare future possibili “polemiche” e sviluppatosi, fra l’altro, attraverso la consapevole scelta di una forza di polizia inidonea, per carenza di uomini e know-how, all’attività da svolgere oltre che male “istruita” sul piano strettamente operativo.

X. Il rinvenimento delle bobine e, successivamente, dei brogliacci

Nel breve volgere di pochi giorni dal provvedimento di archiviazione emesso dal GIP GRILLO, NATOLI, “letti gli atti del Procedimento n. 3589/91 NC”, siglava un ordine di smagnetizzazione dei nastri delle intercettazioni e di distruzione dei relativi brogliacci afferente a tutte le attività disposte con i decreti autorizzativi dell’attività tecnica. Tale ordine, privo di data, veniva preso in carico per l’esecuzione in data 25.06.1992.

Ciò nondimeno, a seguito di formale richiesta inoltrata da questo Ufficio alla Procura della Repubblica di Palermo (quasi per mero scrupolo investigativo finalizzato alla completezza delle indagini), veniva accertata la mancata esecuzione del provvedimento di “smagnetizzazione”. Pertanto, nonostante l’ultratrentennale convincimento circa la distruzione del materiale di indagine, le bobine magnetofoniche venivano rinvenute da questo Ufficio e acquisite agli atti del procedimento. Venivano, altresì, rinvenuti anche i 13 plichi contenenti i brogliacci redatti nel corso delle indagini tecniche afferenti unicamente alle utenze autorizzate con il decreto n. 467/91 Int.

Con riferimento ai brogliacci concernenti le rimanenti utenze intercettate, oggetto dei decreti n. 536/91 Int., n. 2/92 Int. e n. 35/92 Int., la Procura di Palermo, all’uopo compulsata, rappresentava il loro mancato ritrovamento, nonostante le ricerche effettuate. Peraltro, i brogliacci concernenti i decreti indicati non venivano ritrovati nemmeno nel parallelo fascicolo di polizia giudiziaria conservato presso gli archivi del Nucleo PEF di Palermo.

Con delega del **5 ottobre 2023**, quindi, le bobine magnetofoniche contenenti l’audio di tutte le intercettazioni eseguite nel procedimento n. 3589/1991 - decreti n. 467/91 Int., 536/91 Int., 2/92 Int. e 35/92 Int. - venivano consegnate ai RIS di Roma affinché il detto reparto specializzato riversasse le

tracce su idoneo supporto informatico (l'attività tecnica si protraeva tra il 28 novembre 2023 e il 28 ottobre 2024).

Orbene, in data **2 luglio 2025**, ufficiali di polizia giudiziaria del G.I.C.O. di Caltanissetta, recatisi presso gli uffici del C.I.T. della Procura di Palermo per acquisire il “registro di deposito nastri e brogliacci”, avviavano, per mero scrupolo, una ulteriore interlocuzione con il personale del menzionato ufficio CIT, finalizzata a individuare la possibile ubicazione dei brogliacci mancanti e fornire eventuale supporto materiale nelle ricerche.

All'esito di tale interlocuzione, gli operanti raggiungevano, unitamente a un addetto del C.I.T., l'Archivio CED del Palazzo di Giustizia di Palermo e, successivamente, un altro archivio ubicato al secondo piano dell'edificio. Le ricerche materialmente svolte da personale del GICO di Caltanissetta (cui era stato consentito l'accesso ai locali) hanno avuto esito positivo, in quanto venivano rinvenuti i restanti brogliacci relativi ai decreti di intercettazione nn. 2/92, 35/92 e 536/91.

In estrema sintesi, su richiesta di questa Procura della Repubblica sono state rinvenute:

- in un primo momento le bobine magnetofoniche relative a tutti i decreti n. 467/91 Int., 536/91 Int., 2/92 Int. e 35/92 Int. e il brogliaccio delle intercettazioni afferenti al solo decreto n. 467/91 Int.;
- in data 2.7.25 tutti i rimanenti brogliacci mancanti, ritenuti fino ad allora definitivamente perduti (perché distrutti o smarriti), sottoposti ad analisi solo a partire da quella data.

XI. Il contenuto delle bobine

Come sottolineato in precedenza, dall'esame della complessiva documentazione acquisita in atti è emersa la chiara volontà di NATOLI - supportato dal cap. SCREPANTI - di chiudere il procedimento n. 3589/91 in tempi rapidi dopo un'indagine meramente apparente, senza che venisse svolto alcuno degli approfondimenti necessari a un logico e coerente sviluppo delle investigazioni. Tale intento si è ulteriormente palesato, in modo chiarissimo, allorché si è proceduto al riascolto delle bobine delle intercettazioni svolte nell'ambito del procedimento e rinvenute, su impulso di questa A.G., presso gli archivi della Procura della Repubblica di Palermo. Invero, dal predetto riascolto sono emersi fatti di rilievo penale costituenti evidenti autonome notizie di reato meritevoli di ogni opportuno approfondimento investigativo (una delle quali, quella inerente al ritenuto “aggiustamento” del processo, da trasmettersi ad altra A.G., ossia quella di Caltanissetta, competente ex art. 11 c.p.p.): in altri termini, non solo la scelta di archiviare il fascicolo in così breve tempo è risultata illogica già alla luce dell'ambizioso originario obiettivo dell'indagine, ma lo è stata ancor di più ove si consideri che, nel corso delle pur brevi captazioni svolte, erano emersi:

- a) elementi che avrebbero imposto serrate indagini al fine di scandagliare i rapporti fra DI FRESCO Ernesto (a quel tempo Consigliere Comunale della città di Palermo, eletto nelle consultazioni amministrative del 6/7 maggio 1990, la cui figura era stata vagliata, già in data 4.2.76, nell'ambito della relazione di minoranza (VI Legislatura) della Commissione Parlamentare di Inchiesta sul Fenomeno della Mafia in Sicilia, oltre che oggetto di plurime attenzioni investigative negli anni successivi, amico di Salvo LIMA, è stato anche consigliere provinciale e presidente della Provincia di Palermo) e BONURA Francesco, imprenditore “mafioso”, già condannato in primo e secondo grado nell'ambito del c.d. maxiprocesso e in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione. Elementi, questi ultimi, idonei a tratteggiare la figura di DI FRESCO quale politico a “disposizione” di BONURA, interessato, fra l'altro, agli sviluppi delle vicende giudiziarie nelle quali quest'ultimo era coinvolto.

- b) elementi da cui ricavare la vicinanza e la totale disponibilità nei confronti del BONURA palesata dagli imprenditori LAGHI Luciano e SCARAFIA Claudio;
- c) elementi sintomatici degli strettissimi rapporti personali correnti fra BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni.

XII. Le conversazioni sintomatiche dello stresso rapporto fra DI FRESCO Ernesto e BONURA Francesco - il riascolto delle bobine concernenti l'utenza n. 091-502010 (R.Int. 536/1991 - p.p. 3589/91 NC)

Per quanto concerne il primo dei tre punti sopra indicati, ci si riferisce, in particolare, alle conversazioni captate fra DI FRESCO Ernesto e i componenti della famiglia di Francesco BONURA, intestatario dell'utenza n. 091-502010 (R.Int. 536/1991 - p.p. 3589/91 NC).

Più specificamente, si vuole porre in evidenza:

- 1) la vicinanza, disponibilità e reverenza palesata dal DI FRESCO nei confronti della famiglia BONURA. A tal fine, emblematiche appaiono le conversazioni, intercettate in prossimità delle feste natalizie, ovvero durante il periodo di detenzione di Francesco BONURA a seguito della condanna nel maxiprocesso, nelle quali DI FRESCO aveva espresso vicinanza alla famiglia BONURA, manifestando a più riprese la sua incondizionata disponibilità *“per qualsiasi cosa”*.
- 2) l'esistenza di conversazioni caratterizzate da un linguaggio criptico perché aventi verosimilmente a oggetto iniziative volte a “monitorare” i vari processi al tempo pendenti nei confronti di BONURA Francesco.

Si ripotano, di seguito, le captazioni dalle quali è emersa la vicinanza, disponibilità e riverenza palesata dal DI FRESCO nei confronti della famiglia BONURA.

CONVERSAZIONE N. 211 DEL 25.12.1991 - H. 10:22 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41387 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Maria Salvatrice PATTI (moglie di Franco BONURA):

DI FRESCO Ernesto: Buongiorno...

PATTI Maria: sì....

DI FRESCO Ernesto: tanti auguri... DI FRESCO sono...

PATTI Maria: grazie... grazie... altrettanto...

DI FRESCO Ernesto: il Sig. Franco....

PATTI Maria: sì glielo passo...

DI FRESCO Ernesto: grazie...

PATTI Maria: arrivederla, mi saluti tanto sua moglie...

DI FRESCO Ernesto: sarà servita...

PATTI Maria: arrivederla....

CONVERSAZIONE N. 212 DEL 25.12.1991 - H. 10:24 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41387 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Franco BONURA:

DI FRESCO Ernesto: Buongiorno...

BONURA Franco: come stai?...

DI FRESCO Ernesto: non è ca t'arrusbigghiau...

BONURA Franco: no c'ho la voce che fa schifo proprio...

DI FRESCO Ernesto: io ti volevo fare fraterni e affettuosi auguri

BONURA Franco: ma io... era il mio pensiero, ma dissi ma a st'ura saranno...

DI FRESCO Ernesto: Nata... Natale di serenità...

BONURA Franco: anche per te lo faccio...
 DI FRESCO Ernesto: che sia l'inizio di una lunga serenità...
 BONURA Franco: io ti ringrazio...
 DI FRESCO Ernesto: ccu tuttu 'u cuori...
 BONURA Franco: ma anche io te lo faccio...
 DI FRESCO Ernesto: ma io avi di i sei ca sugnu susutu... Francu... nun potti dormiri...
 BONURA Franco: no io...
 DI FRESCO Ernesto: m'arrusbigghiau e ...inc.le...
 BONURA Franco: no, io m'alzai che erano le nove meno un quarto...
 DI FRESCO Ernesto: no, niente.. io a i sei... propriu.. 'u lettu pareva ccu i spinguluna...
 BONURA Franco: tua moglie come sta?...
 DI FRESCO Ernesto: mia moglie sta bene...
 BONURA Franco: la bambina come sta... la...
 DI FRESCO Ernesto: 'a piccilidda è a gioia nostra...
 BONURA Franco: eh...
 DI FRESCO Ernesto: l'unicu motivu di vita...
 BONURA Franco: e ma che vuoi...
 DI FRESCO Ernesto: su 'u vò sapiri...
 BONURA Franco: no, è importante questo...
 DI FRESCO Ernesto: arsira fummu 'a casa di me figghia... mangiammu... a piccilidda era cuntenti... grapi tutti i regalini... tutti i cuosi...
 BONURA Franco: va bene...
 DI FRESCO Ernesto: e all'unnici e un quartu... nni ni scinnemmu e nni vinnimu a curcari...
 BONURA Franco: bene, bene... ok..
 DI FRESCO Ernesto: va be, ti auguro ogni bene...
 BONURA Franco: ti abbraccio...
 DI FRESCO Ernesto: Franco... ti abbraccio a te...
 BONURA Franco: grazie, grazie...
 DI FRESCO Ernesto: ciao
 BONURA Franco: ciao

CONVERSAZIONE N. 11 DEL 30.01.1992 - H. 13:35 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42153 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO, Vincenzo BONURA (figlio di Franco) e Franco BONURA:

BONURA Vincenzo:... Pronto?
 DI FRESCO Ernesto:... Buongiorno, c'è papà?
 BONURA Vincenzo:...Si, un attimino e glielo passo. Arrivederci!
 DI FRESCO Ernesto:... grazie (voci sovrapposte, ndr)
 Voci di sottofondo inc.li
 BONURA Franco:...Pronto?
 DI FRESCO Ernesto:...Franco..
 BONURA Franco:...Si, dimmi Ernè;
 DI FRESCO Ernesto:...Ti ho disturbato? Stavi mangiando?
 BONURA Franco:...Assolutamente, no..
 DI FRESCO Ernesto:...Novità?
 BONURA Franco:...Eh...Gioia mia..Si vidi ca'st'ura è presto...e poi io che ne so!
 DI FRESCO Ernesto:...Certo!
 BONURA Franco:...Stasera diciamo...
 DI FRESCO Ernesto:...Ho capito...
 BONURA Franco:... Io pensavo chi tu mi dicissi qualche cosa...(ride, ndr)
 DI FRESCO Ernesto:...No, io haiu chiamato du' vote dda, ma chiddu nun c'è, perciò è inutile ca... Circava di ...di prendere notizie tue.
 BONURA Franco:...No..e appena i sacciu ti dugnu...quindi...;

DI FRESCO Ernesto: va bene;
BONURA Franco: okay... ti abbraccio
DI FRESCO Ernesto: anch'io ti abbraccio;
BONURA Franco: ciao ciao
DI FRESCO Ernesto: in bocca al lupo.

CONVERSAZIONE N. 389 DEL 08.02.1992 - H. 10:10 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42451 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Giuseppina BONURA:

DI FRESCO Ernesto Buongiorno DI FRESCO... chi parla?...

BONURA Giuseppina: buongiorno... sono Giusy...

DI FRESCO Ernesto: Giusy, come stai?

BONURA Giuseppina: e ma insomma...

DI FRESCO Ernesto: insomma...

BONURA Giuseppina: così, così...

DI FRESCO Ernesto: io ti sto telefonando per dirti...

BONURA Giuseppina: prima stavamo meglio...

DI FRESCO Ernesto: certo... va bene... chiddu ca voli Diu figlia mia... sentimi qua... sto telefonando per dirti che qualunque cosa avete bisogno...

BONURA Giuseppina: sì, grazie...

DI FRESCO Ernesto: voi il numero mio ce l'avete, vero?

BONURA Giuseppina: sì, sì, sì...

DI FRESCO Ernesto e quindi chiami... iurnu, notti, qualunque cosa sono a vostra disposizione...

BONURA Giuseppina: grazie veramente...

DI FRESCO Ernesto: va bene Giusy...

GIUSY: va bene... grazie...

DI FRESCO Ernesto: notizie di papà...

BONURA Giuseppina: riferirò subito... alla mamma...

DI FRESCO Ernesto: notizie di papà?...

BONURA Giuseppina: papà è a Padova...

DI FRESCO Ernesto: a Padova... va bene, lo zio Giovanni è ancora là?...

BONURA Giuseppina: no, no, no... è tornato ieri sera...

DI FRESCO Ernesto: ah va bene... perché siccome l'avevo chiamato tramite il...

BONURA Giuseppina: teledrin...

DI FRESCO Ernesto: il teledrin... e non mi ha... risposto... pensavo che era ancora fuori...

BONURA Giuseppina: e invece oggi lo può chiamare...

DI FRESCO Ernesto: va bene Giusy... comunque qualunque cosa Giusy... come se fossi un vostro fratello, eccetera, eccetera...

BONURA Giuseppina: va bene...

DI FRESCO Ernesto: puoi chiamare... sono a vostra disposizione...

BONURA Giuseppina: la ringrazio tantissimo...

DI FRESCO Ernesto: ..inc.le...

BONURA Giuseppina: arrivederci... arrivederci...

DI FRESCO Ernesto: ciao...

CONVERSAZIONE N. 421 DEL 09.02.1992 - H. 11:43 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42451 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Giuseppina BONURA:

DI FRESCO Ernesto: DI FRESCO... chi parla?...

BONURA Giuseppina: ah buongiorno... sono Giusy...

DI FRESCO Ernesto: Giusy come stai?

BONURA Giuseppina: bene...

DI FRESCO Ernesto: hai bisogno di niente... avete bisogno di niente...

BONURA Giuseppina: no... grazie... veramente, troppo affettuoso... speriamo che la prossima settimana possiamo partire...

DI FRESCO Ernesto: ehm... senti che mangiate in casa... voi oggi...

BONURA Giuseppina: no, oggi... io vado dai miei suoceri... e mia madre mangia qua con mio fratello, però poi va da mia zia perché... sta poco bene...

DI FRESCO Ernesto: ho capito...

BONURA Giuseppina: e siccome pure lei domani deve partire...

DI FRESCO Ernesto: no, volevo mandare un dolce... ma se non mangiate a casa...

BONURA Giuseppina: ah... come se l'avesse mandato, veramente... la ringrazio troppo... glielo dico ora alla mamma...

DI FRESCO Ernesto: va bene...

BONURA Giuseppina: appena rincasa dalla chiesa...

DI FRESCO Ernesto: ciao

BONURA Giuseppina: arrivederci... grazie...

DI FRESCO Ernesto: buongiorno... ciao...

CONVERSAZIONE N. 569 DEL 12.02.1992 - H. 13:43 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42528 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Maria Salvatrice PATTI (moglie di Franco BONURA):

PATTI Maria: pronto;

DI FRESCO Ernesto: sì...chi è Giusy;

PATTI Maria: no;

DI FRESCO Ernesto: è la signora;

PATTI Maria: eh...buonasera sì;

DI FRESCO Ernesto: signora buongiorno Ernesto DI FRESCO sono;

PATTI Maria: sì;

DI FRESCO Ernesto: come sta;

PATTI Maria: eh...bene grazie;

DI FRESCO Ernesto: eh...signora io telefonavo per dirle se lei ha bisogno di me...signora...in qualunque minuto mi può chiamare;

PATTI Maria: a...sì ...infatti Giusy me l'ha detto che lei ha chiamato anche Domenica...lei è gentilissimo... ma io la ringrazio tanto;

DI FRESCO Ernesto: no...che gentilissimo...mi rendo conto del vostro stato d'animo...solo questo;

PATTI Maria: ma insomma cerchiamo ...come dire...di andare avanti e accettare purtroppo...non è facile ma...;

DI FRESCO Ernesto: speriamo che tutto vada bene;

PATTI Maria: che il Signore appunto ci dia questa forza di sopportare...;

DI FRESCO Ernesto: speriamo signora;

PATTI Maria: soprattutto a mio marito;

DI FRESCO Ernesto: ehm...certo...ma Franco è forte;

PATTI Maria: ehm...è forte sa...però lui ...giustamente lontano dalla famiglia...ora sabato...quant'è sabato;

DI FRESCO Ernesto: inc.le;

PATTI Maria: sì...sabato partirà Enzo e i miei cognati;

DI FRESCO Ernesto: uhm...bene...;

PATTI Maria: perché i colloqui sono...possono essere anche di Domenica;

DI FRESCO Ernesto: sì;

PATTI Maria: così...insomma questa volta vanno loro e poi la prossima volta andrò io e Giusy;

DI FRESCO Ernesto: inc.le...speriamo ca veni iddu cà invece...a casa;

PATTI Maria: mah...siamo qui;

DI FRESCO Ernesto: va bene signora;

PATTI Maria: grazie tanto;

DI FRESCO Ernesto: disponga pure di me come...un fratello;

PATTI Maria: grazie...grazie...tanto...mi saluti a sua moglie;

DI FRESCO Ernesto: sarà servita;

PATTI Maria: arriverla...arrivederla...;
DI FRESCO Ernesto: arriverci.

CONVERSAZIONE N. 580 E 581 DEL 12.02.1992 - H. 18:09 - IN ENTRATA
(bobina AG n. 42528 lato B)

Paola (nipote) per Giusy (BONURA Giuseppina – figlia di Franco). Giusy parla del regalo ricevuto da Dario, ovvero uno stereo per la stanza. Argomenti non inerenti. Poi al telefono Maria (PATTI Maria – moglie di Franco Bonura). Paola ha avuto la febbre. Maria aveva chiesto a Gabriella che però ancora non l'aveva vista e pertanto non aveva notizie. Paola dice che oggi è senza febbre e domani tornerà in ufficio. Anche Franco non è andato a lavoro e forse non andrà per tutta la settimana e si farà fare il certificato da Pippo (Buscemi). Argomenti non inerenti le indagini.

Poi Maria comunica a Paola che questa settimana molto probabilmente parte Enzo (visita carcere). Maria dice che ricevono anche la domenica. Partiranno sabato e non sanno il ritorno, perché volevano tornare domenica ma Enzo vorrebbe tornare sabato perché deve studiare per le interrogazioni. La settimana prossima la visita la farà Maria e coincide con Giusi che compie gli anni. Il 23 domenica farebbero la visita e il 24, l'indomani, è il compleanno della figlia e FRANCO ci tiene a queste cose.

Maria dice che Franco a marzo farà 50 anni e dice che i due cognati (Franco BONURA e Salvatore BUSCEMI) non hanno avuto il piacere di festeggiare i 50 anni. L'unico che ha avuto la possibilità è stato lo zio Pietro. Maria piange e continua a parlare di argomenti relativi alla sua vita quotidiana ed alla sua attuale situazione ed al modo di affrontarla. Poi le due donne così proseguono:

PATTI Maria: poi sai...mi telefonaru puru gli amici ...chistu DI FRESCO;

Paola (nipote): eh...;

PATTI Maria: quasi...guarda...mi telefonà sabato... telefonà domenica e ha telefonato e ha parlato con Giusy... mi raccomando... a qualsiasi ora... in qualsiasi momento avete di bisogno...dice...chiamate un fratello (piange ndr) ;

Paola (nipote): no per questo dubbi non ce ne sono zia...;

PATTI Maria: telefonà... che Giusy ha fatto... ;

Paola (nipote): ...inc.le (voci sovrapposte)...che ti vogliono bene ce ne sono assai...no poche....assai...

PATTI Maria: oggi ha telefonato... dice... sei Giusy?... no, dico... sono la mamma!... io manco lo avevo riconosciuto... dice... signora io ho telefonato per chiedere come stavate... dice... e che sono sempre... mi raccomando... quando avete di bisogno...

Paola (nipote): e quindi...

PATTI Maria: io la ringrazio... lei è troppo gentile...

Continuando Maria dice che anche il titolare del Trilly (Bar) ha saputo la notizia ed era dispiaciuto e ha espresso il desiderio di mandare un dolce a FRANCO quando Maria ci sarebbe andata. Maria lo ha ringraziato dicendogli che però i dolci non probabilmente non si potevano portare. Anche LAGHI si è fatto sentire ed anche la madre. Ha chiamato sabato scorso, prima ha chiamato a Gandolfa e poi ha chiamato Maria.

Paola dice che nessuno può parlare male di zio FRANCO.

Maria fa comprendere come con tutte queste manifestazioni d'affetto sia normale commuoversi. Paola dice che Franco aveva cominciato ad acquistare un po' di serenità. Maria dice Franco aveva iniziato ad uscire la sera, poi è cominciato il maxi processo poi l'appello (omicidio, ndr) e se non fosse stato per gli amici loro non avrebbero preso nemmeno una pizza fuori. Paola comprende e dice che si era entrati nell'atmosfera pesante.

Maria dice che oggi ha iniziato a pesare le cose da portare per il colloquio poiché il massimo consentito è sempre di 5 kg. Paola dice che oggi gli venivano in mente quelli di Ariano, quelli del ristorante "Incontro". Maria dice che con Franco lo scorso anno, quando erano a Pompei, ci volevano andare, ma Giusi ed Enzo non se la sono sentiti. Maria ricorda con piacere queste persone del ristorante che gli avevano messo a disposizione anche la cucina. Il cognato invece ci è andato quando è andato a Salsomaggiore.

CONVERSAZIONE N. 696 DEL 14.02.1992 - H. 14:54 - IN ENTRATA
(bobina AG n. 42594 lato B)

Ernesto DI FRESCO per Maria (PATTI – moglie di Franco BONURA): riferisce che sta rientrando in questo minuto e gli hanno detto che Giovanni lo abbia chiamato almeno tre volte e lui (Ernesto) lo chiama col teledrin ma non ha notizie; Ernesto chiede a Maria se ha notizie ed il motivo della chiamata, Maria non lo sa, Ernesto dice che forse il motivo è

perché è partito, Maria dice che parte domani mattina, Ernesto riproverà a chiamare.

Altre conversazioni telefoniche intercettate, con cadenza quasi giornaliera, tra il DI FRESCO e Francesco BONURA, erano significative di un **rapporto fra i due che esulava la semplice “cortesia”: emergeva, infatti, una comunanza di interessi su “affari” che, per cautela, i due concordavano di trattare in presenza, ed altri indicati con linguaggio criptico rilevato e sottolineato dalla p.g. in ascolto.**

CONVERSAZIONE N. 281 DEL 27.12.1991 - H. 10:22 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41468 lato A)

Trascrizione della conversazione tra : Ernesto DI FRESCO, una Donna e Maria Salvatrice PATTI (moglie di Franco BONURA)

Donna: pronto;

DI FRESCO Ernesto: sì buongiorno...DI FRESCO sono;

Donna: buongiorno...ehm...con chi vuole parlare;

DI FRESCO Ernesto: col Signor Franco;

Donna: no...non c'è lui ...c'è la moglie;

DI FRESCO Ernesto: me la può dare per favore;

Donna: sì...sì...aspetti un attimo (la donna chiama la signora Maria dicendole che c'è DI FRESCO al telefono);

Maria PATTI:pronto?

DI FRESCO Ernesto: signora;

Maria PATTI: sì buongiorno mi scusi;

DI FRESCO Ernesto: mi scusi lei per il disturbo;

Maria PATTI: no...no...non disturba mai;

DI FRESCO Ernesto: dov'è rintracciabile Franco;

Maria PATTI: ehm...non lo so...guarda.. può provare in Via Catania...;

DI FRESCO Ernesto: va bene grazie;

Maria PATTI:non so proprio

DI FRESCO Ernesto: la ringrazio scusi:

Maria PATTI: arrivederla

DI FRESCO Ernesto: arrivederci.

CONVERSAZIONE N. 21 DEL 03.01.1992 - H. 20:38 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41576 lato B)

Giovanni (Bonura – fratello di Franco) per Enzo (Vincenzo Bonura – figlio di Franco). Chiede di Franco. Enzo dice che glielo passerà ed in sottofondo si sente che comunica al padre “lo zio Giovanni!”. Al telefono Franco. Franco dice che Pippo deve partire per Sciacca e c'è il problema del padre per domenica poiché arriva anche Giusy. Giovanni dice che domenica sarà a casa. Franco suggerisce di riferirlo a Pippo. Giovanni dice che ci penserà lui. Franco chiede “domani come siamo combinati? N'hamu a vidiri cinu minuti?” Giovanni dice che domani mattina dovrà partecipare ad un funerale e spiega chi è deceduto.

I due così proseguono:

BONURA Giovanni: io ha vidiri 'sta cosa di Pinuzzo.. non è chi tu hai avuto notizie? Perché io tutta a documentazione chiddi ma mannaru via fax...

BONURA Franco: no.. io...siccome domani ho un appuntamento...se tu hai cinu minu..

BONURA Giovanni: ...(voci accavallate, ndr) viri si casomai siddu sa può spirugghiare ERNESTO...

BONURA Franco: ma io c'ho parlato..iddu mi..misi mi si misi a disposizione...non so con chi...

BONURA Giovanni: ormai abbiamo...domani mattina na inc.le abbiamo tutta la documentazione, quindi ci manca sulu l'autorizzazione di inc.le.

BONURA Franco: ERNESTO si è messo a disposizione, mi disse dice.... Ci dissi: “veramente ho interessato così, così” ...dice: “tu, cumminazione, sugnu a disposizione”. Non so a chi aveva ddocu.

BONURA Giovanni: dda nno..nno bigliettino chi ti detti io?

BONURA Franco: no, io il bigliettino non l'ho.... Comunque, siccome stasera mi sono incontrato con l'avvocato

BONFIGLIO va...poi domani se è ..ci vediamo.

BONURA Giovanni: va bene.. Io versu i deci e miezza avissi a essiri liberu va..

BONURA Franco: E f.. e fammi una chiamata cu Teledrin

BONURA Giovanni: va bene..

BONURA Franco: Ciao!

BONURA Giovanni: Ciao!

CONVERSAZIONE N. 55 DEL 05.01.1992 - H. 10:13 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41654 lato A)

Ernesto DI FRESCO (fon) chiama casa BONURA, cerca Franco, Maria (PATTI – moglie di Franco Bonura) riferisce che è appena sceso, Ernesto chiede se sa dove andava, Maria comunica che Franco è andato alla pasticceria DI STEFANO. Si salutano.

CONVERSAZIONE N. 99 DEL 06.01.1992 - H. 12:33 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41654 lato A)

DI FRESCO Ernesto per casa BONURA, risponde una donna che dice all'uomo che passa la conversazione a sua nipote, Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco) parla con DI FRESCO, parlano della vacanza in America a Las Vegas e Los Angeles e New York e alloggiavano a Manhattan, DI FRESCO riferisce che li conosce quei posti, Giusy riferisce che suo padre non c'è, DI FRESCO chiede di dirgli che ha chiamato, Giusy afferma che per ora di pranzo lo farà richiamare e chiede dove lo può trovare, DI FRESCO comunica che sarà a casa, Giusy conferma. Si salutano.

CONVERSAZIONE N. 178/179 DEL 07.01.1992 - H. 20:54 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41688 lato A)

DI FRESCO Ernesto parla con Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco) e chiede del padre e glielo passa. I due uomini conversano di una rapina che c'è stata al Tiffany dopo che i due si erano "lasciati". Quindi Franco (Bonura) chiede a Ernesto se l'indomani si possono vedere, premettendo che lui la mattinata sarà in via Catania. Si danno appuntamento per le 8:30 e sarà Franco che passerà a prendere Ernesto e dopo che avranno parlato lo farà lasciare in qualsiasi posto vorrà

CONVERSAZIONE N. 182 DEL 08.01.1992 - H. 08:29 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41688 lato A)

DI FRESCO Ernesto per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco). Chiede di Franco. Giusy riferisce che è già sceso. Si salutano

CONVERSAZIONE N. 481 DEL 13.01.1992 - H. 20:18 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41777 lato B)

Uomo (presumibilmente Ernesto DI FRESCO, n.d.r.) per casa Bonura, risponde Maria (Patti – moglie di Franco Bonura). L'uomo cerca Franco, Maria gli riferisce che non è a casa ed Ernesto chiede di essere richiamato.

CONVERSAZIONE N. 1088 DEL 26.01.1992 - H. 10:50 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42076 lato A)

Uomo (Di Fresco??) per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco). Giusy dice che papà non c'è e chiede se debba rintracciarlo. L'interlocutore dice che ci penserà lui

CONVERSAZIONE N. 1192 DEL 28.01.1992 - H. 09:14 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42153 lato A)

DI FRESCO Ernesto per Maria PATTI (moglie di Franco Bonura): chiede di Franco, Maria riferisce che è uscito.

Si ripotano, di seguito, le captazioni aventi a oggetto il procedimento pendente a carico di BONURA Francesco per il duplice omicidio CHIAZZESE/DOMINICI pendente innanzi alla Corte di Assise di Appello di Palermo.

A tal proposito, è necessario premettere che, nel periodo di svolgimento delle intercettazioni, era pendente, in secondo grado, il processo nei confronti di BONURA Francesco per il duplice omicidio di CHIAZZESE Francesco e DOMINICI Giuseppe, avvenuto nel 1982 a Palermo: in primo grado BONURA era stato condannato unicamente per detenzione e porto illegale di armi da sparo in luogo pubblico e assolto per il reato di omicidio (Sentenza n. 5/85 Reg. Gen. – 1/86 Reg. Sentenze del 14.01.1986 della Corte di Assise di Palermo – II Sezione Presidente Vincenzo Maurici).

Le conversazioni captate si sono rivelate di particolare interesse perché gli interlocutori avevano adottato, nel corso delle stesse, un linguaggio criptico volto a dissimulare il reale contenuto.

In particolare, il giorno 12.01.1992, BONURA Francesco chiedeva al DI FRESCO se avesse novità per lui (*“tu unn’è ca ma diri cuosi...no”*); quest’ultimo rispondeva in senso negativo e gli rappresentava che sarebbe stato disponibile anche alle undici di sera in caso di aggiornamenti.

CONVERSAZIONE N. 421 DEL 12.01.1992 H. 17:48 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41777 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Franco BONURA:

Franco BONURA: sì... pronto;

Ernesto DI FRESCO: Franco;

Franco BONURA: chi...Ernesto;

Ernesto DI FRESCO: tutto a posto solo che mi consigliavano dice se sono persone amiche sue;

Franco BONURA: sì;

Ernesto DI FRESCO: ci dicissi di veniri ai setti menu deci picchè sinnò u cinema è attappatu sinu in testa;

Franco BONURA: va bene;

...omissis... (conversazione su argomenti relativi ai posti per il cinema)

Franco BONURA: grazie Ernesto;

Ernesto DI FRESCO: dovere;

Franco BONURA: senti...no...per carità...tu unn’è ca ma diri cuosi...no;

Ernesto DI FRESCO: niente di nuovo;

Franco BONURA: va bene...ehm...pensavo;

Ernesto DI FRESCO: niente di nuovo;

Franco BONURA: va bene...ci sentiamo domani?

Ernesto DI FRESCO: tu sei in casa...che fai?

Franco BONURA: no io a messa me ne sto andando picchè sta jurnata avevu mezza freve in capu e n’potti nesciri;

Ernesto DI FRESCO: va bene;

Franco BONURA: ok;

Ernesto DI FRESCO: ciao ciao;

Franco BONURA: ciao;

Ernesto DI FRESCO: comunque qualunque cosa io stasera sinu alle undici sugnu cà;

Franco BONURA: addirittura...;

Ernesto DI FRESCO: inc.le;

Franco BONURA: può essere ca ti vighu a fare una visita così di sfuggita;

Ernesto DI FRESCO: va bene...ciao;

Franco BONURA: ciao.

Appariva evidente come il BONURA fosse alla ricerca di “notizie” e impegnato nella individuazione di alcune persone, affidandosi, per la buona riuscita della “missione”, al DI FRESCO. Sintomatica la conversazione del 14 gennaio 1992, nell’ambito della quale DI FRESCO riferiva a Francesco BONURA di aver individuato, con alta probabilità, la persona d’interesse che stavano cercando

(“...dice che 99 su 100 deve essere lui... e domani mattina, ehm... si reca... in casa di quest’amico...e vede se è lui...e mi richiama...”). Il BONURA, quindi, chiedeva dettagli circa località dove viveva la persona ricercata; DI FRESCO lasciava intuire che quest’ultima si trovava a Palermo, ribadendo che lo avrebbe informato appena possibile (*“...Franco: ...ma è lontano?; Ernesto: che? No, no a Pa... in città sto!; Franco: va beh, se tu mi chiami, avvicino, come vuoi... Ernesto: no, no, niente come ho notizie te le dò! Stai tranquillo...”*).

CONVERSAZIONE N. 529 DEL 14.01.1992 - H. 22:07 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41777 lato B)

Ernesto DI FRESCO chiama casa Bonura, risponde Maria (Patti – moglie di Franco Bonura) che gli passa Franco ed i due così conversano:

Franco BONURA: ehilà!

Ernesto DI FRESCO: Franco! Allora mi ha telefonato quell’amico mio...

Franco BONURA: bene...

Ernesto DI FRESCO: dice che 99 su 100 deve essere lui...

Franco BONURA: sì, sì...

Ernesto DI FRESCO: e domani mattina, ehm... si reca...

Franco BONURA: sì, sì...

Ernesto DI FRESCO: in casa di quest’amico...

Franco BONURA: sì...

Ernesto DI FRESCO: e vede se è lui...

Franco BONURA: va bene e allora noi...

Ernesto DI FRESCO: e mi richiama...

Franco BONURA: io domani mattina alle 9 sono in ufficio...

Ernesto DI FRESCO: tu alle 9 sei in ufficio...

Franco BONURA: sì...

Ernesto DI FRESCO: io invece niesco alle otto e un quairto dumanì matina...

Franco BONURA: ma è lontano?

Ernesto DI FRESCO: che? No, no a Pa... in città sto!

Franco BONURA: va beh, se tu mi chiami, avvicino, come vuoi...

Ernesto DI FRESCO: no, no, niente come ho notizie te le dò! Stai tranquillo...

Franco BONURA: ah!

Ernesto DI FRESCO: o vengo...

Franco BONURA: o ti offro un caffè domani mattina?

Ernesto DI FRESCO: spero di sì...

Franco BONURA: e iu ddà sugnu dumanì matina, va bene...

Ernesto DI FRESCO: e stai tranquillo, se ho notizie vengo!

Franco BONURA: ma iddu pensa che che quella diciamo...

Ernesto DI FRESCO: lui ritiene che sia quello

, però vuole essere certo, è giusto?!

Franco BONURA: va bene, ok...

Ernesto DI FRESCO: ciao...

Franco BONURA: grazie buonanotte...

Ernesto DI FRESCO: ciao.

Il giorno successivo, il 15.01.1992, alle ore 14:10, Francesco BONURA chiamava Ernesto DI FRESCO; quest’ultimo rappresentava quanto comunicatogli dal fratello Pippo (Giuseppe DI FRESCO n.d.r.) in merito alla circostanza di non aver avuto contatti con “quello” (terza persona non identificata n.d.r.) e che, pertanto, avrebbe riprovato in tal senso nella stessa serata (DI FRESCO avrebbe chiamato la terza persona n.d.r.).

Sempre nel corso della conversazione, BONURA invitava DI FRESCO a raggiungerlo nel suo ufficio, in via Catania; contestualmente i due discutevano in merito ad un possibile viaggio verso la città di Roma che DI FRESCO avrebbe dovuto effettuare in compagnia di Giovanni BONURA.

CONVERSAZIONE N. 544 DEL 15.01.1992 H. 14:10 - IN USCITA: 091-205844 (intestata a DI FRESCO Ernesto, via del Quarnaro, n. 11)

(bobina AG n. 41838 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Franco BONURA, una donna ed Ernesto DI FRESCO:

donna: pronto?

BONURA Franco: signora, sempre il solito sono

donna: no... e... attenda un attimo

BONURA Franco: sì

donna: perché si è messo, si è messo a letto, che non sta molto bene

BONURA Franco: oh, questo mi dispiace

donna: ahì, ahì!

BONURA Franco: ma che ha influenza oppure qualcosa...

donna: no, no, proprio un malessere...

BONURA Franco: e lo lasci stare

donna: no, no, è sveglio, un attimo solo che glielo passo

BONURA Franco: sì, grazie

donna: attenda...

DI FRESCO Ernesto: ...Franco!

BONURA Franco: ei, Ernè! Stai male?

DI FRESCO Ernesto: sì

BONURA Franco: che c'hai l'influenza?

DI FRESCO Ernesto: ma chi nni sacciu! M'intisi tuttu nsemula mentre ca ddà, mmienzu a strada, girare a tiesta, senso di vomito

BONURA Franco: io l'ho avuta due, tre giorni fa... passa in fretta

DI FRESCO Ernesto: mi telefonò me frate Pippo, dice ca chiddu unn'ha telefonato, stasira u chiamu io...

BONURA Franco: ah... vuoi... ti faccio venire a visitare?

DI FRESCO Ernesto: no, no! ccà chi mancano miedici! No, no, grazie, grazie... ma io comunque vidi che scenderò sicuro di pomeriggio, ora...

BONURA Franco: senti, se tu scendi di pomeriggio...

DI FRESCO Ernesto: sì

BONURA Franco: io ti vorrei parlare, anche per informarti diciamo, quindi non... e poi, se dovessi partire...

DI FRESCO Ernesto: eh

BONURA Franco: ammesso che... io mi auguro che si può partire

DI FRESCO Ernesto: io pure

BONURA Franco: e... parte con te mio fratello

DI FRESCO Ernesto: va bene

BONURA Franco: va bene? che poi ti spiego

DI FRESCO Ernesto: va bene, notizie di tuo cognato? di tò cuscino unn'hai?

BONURA Franco: mio cugino praticamente l'hanno... cioè... la fase più critica è passata

DI FRESCO Ernesto: ho capito

BONURA Franco: cioè praticamente si trovava... era tutto intubato e gliel'hanno

DI FRESCO Ernesto: sì

BONURA Franco: anche se è stato, diciamo, un po'... un po' più rispetto agli altri

DI FRESCO Ernesto: mmh

BONURA Franco: però praticamente questo, quindi domani dovrebbero portarlo nella stanza e quindi si può parlare, si può fare, si può dire

DI FRESCO Ernesto: va bene

BONURA Franco: comunque è superato la fase proprio...

DI FRESCO Ernesto: comunque, diceva me patre “a quartara ciaccata dura cchiù assai di chidda sana”
 BONURA Franco: sì, ma dico, l’hanno visto brutta... sì cunfunneru puru, va!
 DI FRESCO Ernesto: e l’ho detto
 BONURA Franco: va bene
 DI FRESCO Ernesto: senti, poi ci andò alla USL tò frate?
 BONURA Franco: sì, sì
 DI FRESCO Ernesto: eh
 BONURA Franco: e quella ci ha detto, dice, c’era a cosa sfasciata, comunque in mattinata dice, la trova alla USL, da lì... partiva con un fax, non so poi...
 DI FRESCO Ernesto: va bene, va bene
 BONURA Franco: che poi sa iva a pigghiare Giovanni
 DI FRESCO Ernesto: avanti che fu gentile ddà signora
 BONURA Franco: sì, ma io la ringrazierei insumma, anche a nome di chi è interessato, c’ha di!
 DI FRESCO Ernesto: proprio, sai, fu un amure, cu a matinata, parlò cu me frate Pippo, dice voglio parlare con Ernesto, fammi chiamare subito, piripin, piripun... insò segui la cosa, no? si viri quannu unu a fa na cosa...
 BONURA Franco: siccome mio fratello, diciamo, avisse a ghire dduoco arré a Roma... per vedere mio cugino...
 DI FRESCO Ernesto: speriamo di andarci insieme
 BONURA Franco: e... cerca di sollecitarlo picchi io...
 DI FRESCO Ernesto: lo so, lo so, stai tranquillo Franco
 BONURA Franco: almeno a dire è...è quella la pratica
 DI FRESCO Ernesto: Franco! Franco! stai tranquillo ca io... non trascuro un attimo
 BONURA Franco: no, no, almeno per sapere se c’è ...inc.le...
 DI FRESCO Ernesto: sì, sì, esatto, ho capito
 BONURA Franco: ok! Ciao
 DI FRESCO Ernesto: ciao
 BONURA Franco: buon riposo, ciao
 DI FRESCO Ernesto: a te, grazie

A partire dai primi giorni del gennaio 1992 si registrava un forte “*fermento*” per alcuni eventi che si sarebbero verificati il giorno 20 gennaio 1992. Già in data 13.01.1992, nel corso di una conversazione tra Giusy BONURA (figlia di BONURA Francesco) e l’amica CUCCIA Mariarosa, quest’ultima riferiva di essere a conoscenza delle difficoltà dell’amica: “...*il giorno cruciale è LUNEDI’ e tuo padre mi diceva appunto di questa cosa di lunedì... mi sembra giusto che tu lunedì sia a casa con tua madre e con tuo padre...*”.

CONVERSAZIONE N. 432/433 DEL 13.01.1992 H. 09:25 - IN ENTRATA
 (bobina AG n. 41777 lato A)
 Trascrizione della conversazione tra Giuseppina BONURA (figlia di Franco) e Maria Rosa CUCCIA:
 ... omissis ... fino 1h 50m 10s - riferimento traccia audio –
 BONURA Giuseppina: ... nervosa, ma nervosa perché mi viene trasmessa anche da casa, mi pare una cosa normale
 CUCCIA Maria Rosa: lo so, lo so, e infatti, siccome sono al corrente perfetto di tutta la situazione, quello che ti volevo dire io era un discorso semplicissimo che poi sabato non siamo riuscite a fare perché è arrivato tuo padre e così... cioè io non voglio che tu ti senta legata dal fatto che c’è una scadenza di, di questa fiera, di questa cosa...
 BONURA Giuseppina: ma infatti io veramente te ne volevo parlare
 CUCCIA Maria Rosa: assoluta...
 BONURA Giuseppina: ma passando da casa tua, perché magari così mi pareva male
 CUCCIA Maria Rosa: no, Giusy guarda
 BONURA Giuseppina: perché tu ci può rimanere male
 CUCCIA Maria Rosa: tu lo sai che tu le cose, che io le cose le capisco senza bisogno di averle dette
 BONURA Giuseppina: ... inc.le ... guarda questo fine settimana ci sono stati troppi problemi a casa mia
 CUCCIA Maria Rosa: ecco! quello che ti voglio dire

BONURA Giuseppina: anche ieri, sabato, venerdì, sono stati dei giorni... sabato eravamo ...inc.le ... sia io che mio padre

CUCCIA Maria Rosa: l'ho visto, tuo padre per ora è distrutto... tuo padre per ora è distrutto!

BONURA Giuseppina: quindi ho pensato, ma come faccio ad andarmene io lunedì

CUCCIA Maria Rosa: proprio questo ti volevo dire...

BONURA Giuseppina: non è che dico questo, però ogni giorno, per adesso, è una sorpresa, tra l'altro ho studiato di un male e io dovevo venire caricata da un viaggio, da un periodo in cui è successo un crollo totale

CUCCIA Maria Rosa: guarda, proprio a livello fraterno

BONURA Giuseppina: io mi auguro che ho la possibilità, e che abbiamo la possibilità anche in un giorno, quando finisce tutto, me lo augurerei di fare un viaggio di piacere anche di mezza giornata per vederci le nostre cose

CUCCIA Maria Rosa: ascolta

BONURA Giuseppina: di andare a trovare Venturelli

CUCCIA Maria Rosa: ascolta

BONURA Giuseppina: io, ora come ora, con tutte le mie forze non ce la faccio

CUCCIA Maria Rosa: e infatti questo io ti volevo dire

BONURA Giuseppina: perché ho visto che anche non ce l'ho fatta a uscire venerdì, ho visto che, ed è assurdo, perché ho un fidanzato e ho tante cose da tenere a bada, però mi sento in una confusione totale

CUCCIA Maria Rosa: senti, senti a me

BONURA Giuseppina: perché vorrei avere la sicurezza di avere mio padre accanto

CUCCIA Maria Rosa: ecco

BONURA Giuseppina: e quindi in questo momento sono un pochettino sbandata, è come se non sapessi fare un programma che andasse oltre

CUCCIA Maria Rosa: tesoro mio, e infatti io siccome le cose le capisco, senza bisogno di parlare

BONURA Giuseppina: io ti ringrazio perché mi hai tolto dall'imbarazzo

CUCCIA Maria Rosa: no, ma infatti

BONURA Giuseppina: era un discorso che ho fatto, guarda, cinque minuti fa con mio padre

CUCCIA Maria Rosa: te l'ho voluto fare io

BONURA Giuseppina: certo mio padre lo sai com'è di carattere, quindi magari dice, Giusy, ma tu non devi lasciare niente, tutto deve continuare

CUCCIA Maria Rosa: e infatti, tuo padre questo discorso l'ha affrontato

BONURA Giuseppina: poi è un peri, poi è un periodo che fa e lascia dette cose e quindi ti fa doppiamente impressione

CUCCIA Maria Rosa: sì

BONURA Giuseppina: è tutta una serie di cose

CUCCIA Maria Rosa: guarda l'ha fatto, tuo padre l'ha fatto con me sabato il discorso

BONURA Giuseppina: eh

CUCCIA Maria Rosa: quindi non è che io... siccome io amo i... amo!

BONURA Giuseppina: no, a me questo di sabato lui non me l'ha raccontato

CUCCIA Maria Rosa: io mi metto nei panni delle persone, e se io fossi nei tuoi panni, in questa situazione, io non avrei no voglia di partire! voglia di fare un passo, di uscire fuori dalla porta di casa

BONURA Giuseppina: eh

CUCCIA Maria Rosa: parliamoci chiaro, tu lo sai che io

BONURA Giuseppina: per cui

CUCCIA Maria Rosa: sono molto sincera

BONURA Giuseppina: io non ti dico che si ha una scadenza definitiva

CUCCIA Maria Rosa: quindi, io, appunto, quello che voglio dirti tu non ti preoccupare

BONURA Giuseppina: purtroppo mi dispiace per te

CUCCIA Maria Rosa: io come se tu... è come se tu fossi con me... è come se tu fossi con me

BONURA Giuseppina: però te lo devo dire, come tu mi devi, guarda te lo devo dire soltanto, siccome c'è stata una parte di lavoro, bisogna essere obiettivi, svolta da te e non svolta da me, come promessa ufficiale, io voglio dei compiti ben specifici, voglio recuperare anche cose che magari non ho mai fatto

CUCCIA Maria Rosa: ascolta un attimo

BONURA Giuseppina: è una cosa che ci tengo perché mi fa sentire su un gradino più solido

CUCCIA Maria Rosa: no, gioia mia, tu non ti devi preoccupare di nessun gradino

BONURA Giuseppina: io a questo punto devo fare delle cose che mi... che veramente devo fare punto e basta

CUCCIA Maria Rosa: ascolta, ascoltami bene, adesso prima cosa viene la famiglia per cui tu per ora, in questi giorni, non ti preoccupare... è come se tu fossi, è come se tu fossi con me

BONURA Giuseppina: purtroppo ...inc.le... seria che devo dare come... come dimostrazione di tante cose

CUCCIA Maria Rosa: me la sbrigo io, me la sbrigo io, me la vedo io, io poi torno, ti relaziono su tutto, speriamo che tutto sia superato, sia dimenticato, sia stata solo una bruttissima settimana punto e basta

BONURA Giuseppina: magari

CUCCIA Maria Rosa: e ricominciamo, ecco, e ricominciamo daccapo

BONURA Giuseppina: a ma tu capirai che si ricomincia in modo... con molta, molta più fiducia

CUCCIA Maria Rosa: ci dividiamo i compiti, appunto, ci dividiamo i compiti, facciamo

BONURA Giuseppina: i programmi

CUCCIA Maria Rosa: perché io capisco che tu non sei nell'animo di fare i programmi per il '92

BONURA Giuseppina: esatto, perché dopotutto non è che ci possiamo lamentare, un passetto alla volta come abbiamo fatto fino adesso

CUCCIA Maria Rosa: infatti

BONURA Giuseppina: ci sarebbero da fare dei nuovi programmi, cominciando da Venturelli che è una cosa sempre forte

CUCCIA Maria Rosa: certo

BONURA Giuseppina: e allora, noi fino adesso abbiamo fatto Palermo, ne abbiamo tante di cose in embrione

CUCCIA Maria Rosa: ma quello

BONURA Giuseppina: ma per adesso non me la sento

CUCCIA Maria Rosa: benissimo

BONURA Giuseppina: devo essere sincera

CUCCIA Maria Rosa: e io queste cose le capisco

BONURA Giuseppina: perché purtroppo è una cosa importante che

CUCCIA Maria Rosa: te lo sto dicendo

BONURA Giuseppina: se mi va bene può diventare grossa, però ci sono tante cose che momentaneamente mi vincolano

CUCCIA Maria Rosa: ma

BONURA Giuseppina: bene non lo devo dire

CUCCIA Maria Rosa: no, ma guarda, io voglio essere proprio estremamente sincera, cioè col discorso che mi ha fatto appunto tuo padre, e che poi non c'era bisogno neanche di farmelo

BONURA Giuseppina: io non lo so neanche che tipo di discorso

CUCCIA Maria Rosa: perché le cose si capiscono

BONURA Giuseppina: ma siccome per adesso è così

CUCCIA Maria Rosa: le cose, le cose si capiscono, e allora a un dato momento io dico, scusami, ma se fossi io, io non avrei voglia di muovermi da casa, vorrei stare in famiglia, vorrei fare... mi sembra chiaro, quindi non c'è nessun, tu non devi farti nei miei confronti nessuna remora, nessuna cosa, cioè con estrema libertà, tu mi dici voglio venire a me, figurati, sta benissimo

BONURA Giuseppina: no, io veramente

CUCCIA Maria Rosa: però dall'altro lato, se non te la senti

BONURA Giuseppina: io te lo dico veramente

CUCCIA Maria Rosa: io ti capisco!

BONURA Giuseppina: aver trovato un momento

CUCCIA Maria Rosa: veramente come una sorella, perché ripeto, mi metto nei tuoi panni e capisco perfettamente tante situazioni, tante cose, non c'è bisogno che lo ripeto

BONURA Giuseppina: io me lo immaginavo che sarebbe stato questo periodo, anzi attenuato perché ci sono state tante cose positive

CUCCIA Maria Rosa: ecco!

BONURA Giuseppina: però capirai che la paura è tale che magari quando certe cose si perdono sai a che cosa vai incontro

CUCCIA Maria Rosa: anche perché ti dico, ti dico, siccome il giorno appunto, il giorno cruciale è appunto lunedì e tuo padre mi diceva appunto di questa cosa di lunedì, a me sembra giusto che tu lunedì sia a casa con tuo padre, con tua madre

BONURA Giuseppina: come anche ... inc.le ... e come anche... appunto

CUCCIA Maria Rosa: onestamente ti dico... ti capisco, insomma non c'è bisogno di

BONURA Giuseppina: no, per carità, mio padre mi disse oggi, tipo, il lavoro è il lavoro tu devi fare, con me fu al contrario completamente, quindi non me lo immaginavo magari che avesse fatto un discorso del genere sabato

CUCCIA Maria Rosa: no, no, ma lui, no, lui vuole che tu
 BONURA Giuseppina: no, ma io stringendo i denti, a questo punto ... inc.le ... non è che glielo vado a dire
 CUCCIA Maria Rosa: no, ma meschino
 BONURA Giuseppina: infatti il problema è questo, ma lui vuole che io parta, ma io non me la sento
 CUCCIA Maria Rosa: ecco, ma lui non ha fatto nessun discorso particolare, per carità, assolutamente
 BONURA Giuseppina: lo so, lo so
 CUCCIA Maria Rosa: però quello che, lui vuole che tu parta, lui vuole... perché giustamente
 BONURA Giuseppina: ma io non me la sento
 CUCCIA Maria Rosa: ma io, ma io l'ho capito, e infatti gli ho detto, dico, scusami Franco, è inutile che tu faccia discorsi, deve essere tua figlia a decidere e farà quello che si sente di fare
 BONURA Giuseppina: ma infatti, siccome sto discorso si è protratto e allora fa, tanto tu sabato parti, tipo sai quando si parla
 CUCCIA Maria Rosa: certo
 BONURA Giusy: ma tu non ci sei, e allora un bel momento io non ho retto più e stamattina gliel'ho detto, gli faccio, guarda io veramente ho delle perplessità
 CUCCIA Maria Rosa: certo
 BONURA Giuseppina: magari non gli ho detto proprio in forma evidente...
 Maria Rosa: vabbè è chiaro, certe cose non c'è bisogno di dirle, si sentono e basta
 BONURA Giuseppina: ecco, e allora lui mi fa, ma che c'entra Giusy, il lavoro è il lavoro, cioè tu saresti qua lunedì, cioè voglio capire che lui sminuisce sempre, no però non
 CUCCIA Maria Rosa: senti, e tu gli dici, senti papà, allora dice per che cosa abbiamo una società? Per darci aiuto quando c'è bisogno di... di .. coso, dice... senza problemi
 ... omissis ... da 1h 57m 28s - riferimento traccia audio – fino al termine del progressivo

Dalle captazioni è poi emerso che il giorno 19.01.1992 era stata una giornata di attesa e preoccupazioni per quanto sarebbe accaduto l'indomani. Attestati di stima e vicinanza provenivano anche dall'imprenditore romagnolo Luciano LAGHI¹⁸³ *“comunque mi raccomando su...col morale Gesù è sempre vicino di...[...] ... quello che mi raccomando essere più possibile sereni pensando che...ci aiutano...eh?”*.

CONVERSAZIONE N. 792 DEL 19.01.1992 H. 13:09 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41905 lato B)

LAGHI Luciano per PATTI Maria:

[...]

LUCIANO: “...comunque mi raccomando sù...col morale Gesù è sempre vicino di...”;

MARIA: “...cerchiamo di...”;

LUCIANO “...Gesù è sempre vicino di tutti eh...”;

MARIA: “...appunto...”;

LUCIANO: “...ehh...io in questo giorni...quell'acqua...ho fatto il segno della croce...”;

MARIA: “...ecco...”;

LUCIANO: “...e vi penso...”;

MARIA : “...grazie...grazie tanto...”;

poi chiede se Gandolfà è andata su ieri. Maria risponde di no e che se ne parla la settimana prossima. Luciano continua dicendo:

LUCIANO: “...ohe...comunque quello che mi raccomando essere più possibile sereni pensando che...ci aiutano...eh?”;

MARIA: “e questo si soprattutto...cercare di essere...il Signore soltanto ci aiut...ci può aiutare...”

CONVERSAZIONE N. 793 DEL 19.01.1992 H. 13:20 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41905 lato B)

LAGHI Luciano per BONURA Franco, gli augura un buon pranzo, una buona giornata e poi dice:

LUCIANO: "...e dirti che son sempre lì vicino a te...";
FRANCO: "...ooh...grazie Luciano...ne ho tanto bisogno...";
LUCIANO: "...e con le preghiere come ho detto con Maria...";
I due si salutano

Sempre in data 19 gennaio, alle ore 15:09, veniva intercettata una conversazione fra BONURA Francesco e Claudio SCARAFIA¹⁸⁴, uomo di fiducia del primo. La conversazione appare rilevante per la frenesia con la quale BONURA invitava SCARAFIA a raggiungerlo.

CONVERSAZIONE N. 797 DEL 19.01.1992 H. 15:09 - IN ENTRATA
(bobina AG n. 41905 lato B)
Trascrizione della conversazione tra Franco BONURA e Claudio SCARAFIA:
BONURA Franco: Hei Claudio
SCARAFIA Claudio: Franco?
BONURA Franco: ma dove sei?
SCARAFIA Claudio: ciao, e... sono, sto usce, sono uscito dall'aeroporto e sono verso Viale Strasburgo
BONURA Franco: talè, avvicina un minuto a casa!
SCARAFIA Claudio: da te?
BONURA Franco: sì! se puoi, se hai persone?
SCARAFIA Claudio: no! e... sono solo, però devo andare a prendere la bambina
BONURA Franco: se... è urgente Clà!
SCARAFIA Claudio: eh! vengo subito!
BONURA Franco: ciao
SCARAFIA Claudio: ciao

Ultima conversazione d'interesse, intercettata nella giornata del 19 gennaio, alle ore 21:27, è stata quella intercorsa tra Francesco BONURA ed Ernesto DI FRESCO; quest'ultimo, nell'occasione, tranquillizzava il suo interlocutore (*"levati sta vuci e in bocca al lupo per domani"*) augurandogli *"in bocca al lupo"* per l'indomani.

CONVERSAZIONE N. 824 DEL 19.01.1992 H. 21:27 - IN ENTRATA
(bobina AG n. 41934 lato A)
Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Franco BONURA:
DI FRESCO Ernesto: Buonasera, levati sta vuci e in bocca al lupo per domani!.
BONURA Franco: Ah, grazie! Ma per caso hai chiamato al Teledrin?
DI FRESCO Ernesto: No, no, no, no
BONURA Franco: Ma io non mi riesco a capi... pirchè non affacciava u nummaru!
DI FRESCO Ernesto: No, no, no, no
BONURA Franco: Grazie ERNESTO
DI FRESCO Ernesto: Non ho voluto chiamare appositamente oggi! Dissi "U chiamu stasira"
BONURA Franco: Va bè...eh... Tanti saluti per la signora.
DI FRESCO Ernesto: Grazie, sarai servito e fai la stessa cosa tu per me.
BONURA Franco: Grazie
DI FRESCO Ernesto: Ciao
BONURA Franco: Ciao

Le ragioni di tale stato d'animo erano chiaramente da ricondurre al giudizio pendente in secondo grado nei confronti di BONURA Francesco (e altri) per il duplice omicidio di CHIAZZESE

Francesco e DOMINICI Giuseppe, avvenuto nel 1982 a Palermo, e per il quale BONURA era stato arrestato in data 05.06.1982.

In primo grado, infatti, BONURA era stato condannato unicamente per detenzione e porto illegale di armi da sparo in luogo pubblico e assolto per il reato di omicidio (Sentenza n. 5/85 Reg. Gen. – 1/86 Reg. Sentenze del 14.01.1986 della Corte di Assise di Palermo – II Sezione Presidente Vincenzo Maurici).

Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello sia il Pubblico Ministero, in data 15.01.1986, sia BONURA, difeso dagli avvocati Antonio MORMINO e Angelo BONFIGLIO.

Orbene, in data 20 gennaio 1992, alle ore 13:35, Ernesto DI FRESCO chiamava casa BONURA per parlare con Francesco BONURA; quest'ultimo, per il tramite della figlia Giusy, avvisava il chiamante che lo avrebbe dopo ricontattato sull'utenza di casa.

CONVERSAZIONE N. 834/835 DEL 20.01.1992 H. 13:35 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41934 lato A)

DI FRESCO Ernesto per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco). Giusy mette la chiamata in attesa poi riprende la conversazione dicendo all'interlocutore che il padre gli ha chiesto dove fosse per richiamarlo. DI FRESCO risponde di essere a casa

Il giorno 24 gennaio 1992, alle ore 14:09, Ernesto DI FRESCO chiamava casa BONURA cercando di parlare ancora una volta con Francesco. Quest'ultimo, tuttavia, per il tramite del figlio Enzo, invitava DI FRESCO a sentirsi in un secondo momento. DI FRESCO, manifestando una certa urgenza, anticipava all'interlocutore che avrebbe richiamato a breve. Come concordato, dopo venti minuti, DI FRESCO richiamava casa BONURA e Vincenzo BONURA lo metteva subito in contatto con il padre. In particolare, DI FRESCO riferiva, utilizzando un linguaggio criptico, che: “...*senti iu telefonavu...dda a...eh...eh novità...niente...sembra che tutto proceda...uhm...insumma **sta pellicola dice che me la danno**...*”. Dal canto suo, BONURA, non volendo affrontare la questione per telefono, invitava il suo interlocutore a vedersi di presenza.

Giova sottolineare (cfr. nota prot. **38949-2026** del 22.01.2026) che il **24 gennaio 1992** era il giorno della discussione della Procura Generale, nell'occasione rappresentata da Domenico SIGNORINO, nel corso della quale quest'ultimo magistrato aveva chiesto la “*conferma della sentenza di primo grado*”, ma senza formale rinuncia ai motivi d'appello: la differenza non è meramente formale ma sostanziale, in quanto una richiesta così formulata consentirebbe comunque alla Corte d'Appello di discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero e, dunque, nel caso di specie, condannare. In altri termini, a quella data, BONURA avrebbe ancora potuto essere condannato per il delitto di duplice omicidio.

Eppure, nel corso della chiamata intervenuta con DI FRESCO era quest'ultimo che contattava l'altro per comunicare notizie positive (“*sembra che tutto proceda [...] sta pellicola dice che me la danno*”) e non viceversa, come ci si sarebbe aspettati se l'oggetto dell'interlocuzione tra i due fosse stata la richiesta del Pubblico Ministero; richiesta alla quale, da parte sua, il BONURA, pur essendone sicuramente già a conoscenza (in quanto la chiamata è successiva alla fine dell'udienza, chiusasi alle 12,45), non faceva nessun riferimento.

CONVERSAZIONE N. 1028 DEL 24.01.1992 H. 14:19 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42027 lato A)

Si riporta di seguito il dialogo tra Franco BONURA ed Ernesto DI FRESCO

Franco BONURA : “io chiamavo a casa tua...ma intanto era occupato...”;

Ernesto DI FRESCO : "...quando...ora?...";
Franco BONURA : "in questo momento...";
Ernesto DI FRESCO : "...si picchè arrivaru autri telefonati...";
Franco BONURA : "...come stai...";
Ernesto DI FRESCO : "...in India i malati li lassanu nu' marciapedi e i fannu moriri...";
Franco BONURA : (risata);
Ernesto DI FRESCO : "...e cussì mi finì ammia..."
Franco BONURA : (risata);
Ernesto DI FRESCO : "...senti iu telefonavu...dda a...eh...";
Franco BONURA : "...vabbè poi...poi...se hai qualche novità avvicino se no niente...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh novità...niente...sembra che tutto proceda...uhm...insumma sta pellicola dice che me la danno..."
Franco BONURA : "...eh...comunque...se tu... hai febbre hai..."
Ernesto DI FRESCO : "...no...febbre non ne ho..."
Franco BONURA : "...comunque sei a casa...";
Ernesto DI FRESCO : "...sì...";
Franco BONURA : "...e non ti muovi...";
Ernesto DI FRESCO : "...no...";
Franco BONURA : "...prima di stasera me lo offri un caffè...";
Ernesto DI FRESCO : "...senti non possiamo fare una cosa...";
Franco BONURA : "...ahm...";
Ernesto DI FRESCO : "...tu a chi ura nniesci ora...";
Franco BONURA : "...non te lo so dire...";
Ernesto DI FRESCO : "...ah...non me lo sai dire...(sbuffa)...perché io oggi pomeriggio...ma pi pare difficile m'arrivu a susiri...niente iu dintra sugnu tutta a'jurnata";
Franco BONURA : "...non...senti ccà non ti preoccupare ...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh...";
Franco BONURA : "...io prima di avvicinare chiamo ...";
Ernesto DI FRESCO : "...no no no no ...ca iu mi staccu u telefonu ca un vugghiu ruttu i cazzi di nuddu";
Franco BONURA : "...va bene ...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh quindi...se tu mi dici verso che ora vieni";
Franco BONURA : "...io non te lo so dire ...io verrò o verso le quattro...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh...";
Franco BONURA : "... un po prima ...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh...";
Franco BONURA : "... un po prima ...(si accavallano le voci)...o stasera dopo le nove...";
Ernesto DI FRESCO : "...eh...u'stiessu allura è";
Franco BONURA : "... cioè u'stiessu chè...";
Ernesto DI FRESCO : "... è lo stesso...si veni prima di i quattro o veni ai novi è la stessa cosa...mi piacerebbe saperlo perché siccome non ho il cameriere e compagnia bella e unni simu nuautri un si senti u citofonu...";
Franco BONURA : "... eh vabbè un ti preoccupari Ernè...";
Ernesto DI FRESCO : "...vabbè";
Franco BONURA : "... oppure ci vediamo domani che è sabato ehm...";
Ernesto DI FRESCO : "...no no...a me piacerebbe vederti un minutu e offrirti un caffè veru";
Franco BONURA : "... va bene...se posso venire avvicino...stai tranquillo";
Ernesto DI FRESCO : "...ok...";
Franco BONURA : "... ciao...";
Ernesto DI FRESCO : "...come stai tu...";
Franco BONURA : "... ma iu ccà ...staiu...";
Ernesto DI FRESCO : "...stai bene?...ti saluto..ciao...ciao...";

Non può escludersi che la motivazione a base dell'incontro con BONURA sollecitato da DI FRESCO - nella stessa giornata del 24 gennaio - fosse strettamente connesso alla necessità di comunicare al

primo delle novità rilevanti - perché favorevoli - sui procedimenti a suo carico.

Invero, che fossero in arrivo “*buone nuove*” in casa BONURA lo si evinceva dal tenore di alcune conversazioni del giorno seguente. Nella prima conversazione, una nipote dei BONURA, Arianna PATTI, conversando con la zia Maria (coniuge di Francesco BONURA), manifestava felicità per lo zio Francesco, e invitava la donna a dare un bacio allo zio da parte sua.

CONVERSAZIONE N. 1056 DEL 25.01.1992 H. 14:27 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42076 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Arianna PATTI (nipote), Vincenzo BONURA (figlio di Franco) e Maria PATTI (moglie di Franco Bonura):

Arianna PATTI:...Enzo?

Vincenzo BONURA: ...Ciao Ari!

Arianna PATTI:... Ciao, sono Arianna. Come Stai?

Vincenzo BONURA:...Bene! Tu?

Arianna PATTI:...Bene!... Sentii, c'è Giusy?

Vincenzo BONURA:...Eh, no. Giusy non c'è.

Arianna PATTI:...Come sta il nipotino di Dario?

Vincenzo BONURA:...Ma, hai saputo chee..ha... sta un po' male.. inc.le

Arianna PATTI:...Eh, passami tua madre!

Vincenzo BONURA:... Eh, un attimino...aspetta un attimo

Arianna PATTI:... Va bene, ciao ciao

Vincenzo BONURA:...Ciao...

In sottofondo

Vincenzo BONURA:...Mamma!

Maria PATTI...Si?

Vincenzo BONURA: Arianna!

Maria PATTI:...Pronto?

Arianna PATTI:...Zia?

Maria PATTI:... Eh, ciao!

Arianna PATTI:...Innanzitutto un bacione e daglielo pure allo zio FRANCO!

Maria PATTI:...Si

Arianna PATTI:...E poi volevo sapere come stava il...il nipotino di Dario.

Maria PATTI:...Ah, non lo so, non ne ho notizie

Arianna PATTI:...Non ne avete notizie?

Maria PATTI:...No, Giusy ancora si deve ritirare.

Arianna PATTI:...Sono rimasta scioccata quando me l'ha detto Giusy. Mischino...Ma l'hanno ricoverato?

Maria PATTI:...Si

Arianna PATTI:...Ma cose da pazzi! Veramente io non lo so... a sette anni... Ma come gli venne 'sta cosa? Ma poi era entrato in coma o no?

Si sente suonare al citofono

Maria PATTI:... Scusami un attimo

Maria risponde al citofono: Pronto?

Maria PATTI:...Pronto?

Arianna PATTI:... Poi era entrato in coma?

Maria PATTI:...Poi, poi te la passo (parla a bassa voce e si sovrappongono le voci) Inc.le.

Arianna PATTI:... Ah, non puoi parlare?...Ah! Va bene!

Maria PATTI:... Va bene

Arianna PATTI:...Zia, mi raccomando, dagli un bacio grossissimo allo zio FRANCO...

Maria PATTI:...Senz'altro, ci puoi contare

Arianna PATTI:... Va bene?... Sono troppo contenta!

Maria PATTI:...Si, ciao, ciao

Arianna PATTI:... Ciao, ciao

Dopo qualche minuto, Francesco BONURA veniva contattato da Mario GRECO; l'uomo, in modo criptico, diceva: "*Niente ti volevo dire...io ero informato..di venerdì...inc.le.. bene...inc.le...bene ...di venerdì.... Di lunedì ero informato...Bene! Venerdì bene! O no?!?*". Francesco BONURA, intuiva la delicatezza dell'argomento, interrompeva GRECO invitandolo a parlare in un momento successivo.

CONVERSAZIONE N. 1058 DEL 25.01.1992 – H. 14:30 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42076 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Mario GRECO, Vincenzo BONURA (figlio di Franco) e Franco BONURA:

Mario GRECO:... Buon appetito, buongiorno!

Vincenzo BONURA:.....Sì, chi parla?

Mario GRECO:... Io MARIO GRECO! Chi è al telefono?

Vincenzo BONURA:... Ah! Signor Mario Greco, sono Enzo!

Mario GRECO:...Enzuccio, come stai?

Vincenzo BONURA:..... Come sta?

Mario GRECO:... Non c'è male... "come sto", no "come sta"!

Vincenzo BONURA:...Come stai, io infatti ho detto..

Mario GRECO:...Ecco, avanti...

Vincenzo BONURA:.....'sta volta mi sono..

Mario GRECO:...Ah..ti sei...corretto in tempo

Vincenzo BONURA:.....Sì!. Tutto a posto?

Mario GRECO:...Eh, io sì tutto a posto! Volevo sapere se lì era tutto a posto..

Vincenzo BONURA:.....Tutto a posto! Pure qui!

Mario GRECO:...E va be..Pure a po...! Pure qui..

Vincenzo BONURA:.....Eh?

Mario GRECO:...Pure qui tutto a posto!

Vincenzo BONURA:.....Sì, sì.. bene, bene tutto a posto

Mario GRECO:...Ah.. Va bene

Vincenzo BONURA:.....Vuoi che ti passo papà?

Mario GRECO:...Eh, eh, eh

Vincenzo BONURA:.....Un attimino.. aspetta un attimo.

Mario GRECO:...Ciao!

Vincenzo BONURA:.....Ciao Mario!

Mario GRECO:...Ciao gr..grazie! Ciao..

Vincenzo BONURA:.....Sì, sì..ciao, ciao

Voci di sottofondo: Enzo chiama il padre invitandolo ad andare al telefono. Poi voce della madre che gli chiede se voglia ancora pasta

Mario GRECO:... Ehi Enzo vuoi ancora pasta?

Franco BONURA:.....Pronto?

Mario GRECO:... Siete al momento del primo!

Franco BONURA:..... Ciao Mario, come stai?

Mario GRECO:...Ciao...bene!

Franco BONURA:.....Bianca come sta?

Mario GRECO:... Eh non c'è male. Voi tutti bene?

Franco BONURA:.....Ma ringraziamo il Signore.

Mario GRECO:... Ti trattengo un attimo solo...Io ero passato ieri sera però ci siamo sbagliati per un attimo....Niente ti volevo dire ...io ero informato di venerdì inc.le.. bene...inc.le...bene (poco comprens. a causa di colpi di tosse, ndr)

Franco BONURA:.....Come?

Mario GRECO:... "di venerdì.... Di lunedì ero informato..

Franco BONURA:.....Va bene.

Mario GRECO:... Bene! ...Venerdi bene! O no?!"
Franco BONURA:....Si, si.. poi ne parliamo.
Mario GRECO:...Si ..Va be chiaro! Va bene
Franco BONURA:.....Una...un saluto per Bianca.
Mario GRECO:... Okay, ciao, ciao
Franco BONURA:.....Ciao, ciao.

Ancora, il 26 gennaio si registrava un altro tentativo di contatto tra DI FRESCO e BONURA, tentativo non andato a buon fine perché questi non si trovava in casa.

CONVERSAZIONE N. 1088 DEL 26.01.1992 H. 10:50 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42076 lato A)

Uomo (Di Fresco??) per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco). Giusy dice che papà non c'è e chiede se debba rintracciarlo. L'interlocutore dice che ci penserà lui.

Il 29 gennaio 1992 Francesco BONURA apprendeva ufficialmente della sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo nel processo che lo vedeva imputato, unitamente a FONTANA Stefano e DI MAIO Vincenzo, per il duplice omicidio CHIAZZESE/DOMINICI: il primo a contattare casa BONURA dopo il pronunciamento di assoluzione era proprio DI FRESCO Ernesto che, il giorno 29.01.1992, alle ore 13:46, aveva cercato di contattare Francesco BONURA che, però, non si trovava in casa.

CONVERSAZIONE N. 1231 DEL 29.01.1992 H. 13:46 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42153 lato A)

DI FRESCO per Maria (Patti – moglie di Franco): chiede di Franco, Maria riferisce che non è arrivato...che non è ancora rientrato e DI FRESCO dice: "...complimenti signora..." e Maria risponde: "...grazie...arrivederla..."

Dopo circa mezz'ora, DI FRESCO richiamava casa BONURA e parlava direttamente con Francesco BONURA, esternando, nell'occasione, la sua felicità per l'esito del processo in Appello.

CONVERSAZIONE N. 1234/1235 DEL 29.01.1992 H. 14:09 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42153 lato A)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Franco BONURA:

Ernesto DI FRESCO: "...Franco...";

Franco BONURA : "...Enzo...eh...eh...Ernesto";

Ernesto DI FRESCO : "...comu ti senti...";

Franco BONURA : "...ma...comu mi sentu...mi sento scassato diciamo";

Ernesto DI FRESCO : "...ah...sono felice Franco...";

Franco BONURA : "...eh...lo so...io ho chiamato";

Ernesto DI FRESCO : "...si lo so ...iu cumu u'sacciu ...";

Franco BONURA : "...io...";

Ernesto DI FRESCO : "...iu sugnu in commissione e mi mughieri mi chiamò finu ccà...";

Franco BONURA : "...senti ma per caso questo numero tuo era...trenta ...";

Ernesto DI FRESCO : "...si...si...trenta due nove nove diciotto...(ndr risulta intestato al Comune di Palermo)";

Franco BONURA : "...si allora niente ...questo era...";

Ernesto DI FRESCO : "... (inc.le) ...";

Franco BONURA : "...Ernè...";

Ernesto DI FRESCO : "...chi t'hai a diri...";

Franco BONURA : "...chi m'ha diri...";

Ernesto DI FRESCO : "...sono felice...";
 Franco BONURA : "...grazie...grazie...grazie...ti abbraccio";
 Ernesto DI FRESCO : "...altrettanto felice... speriamo ca dumanì ";
 Franco BONURA : "...mah...";
 Ernesto DI FRESCO : "...come io penso e prevedo...sarà come a'cchistu... ";
 Franco BONURA : "...ciao...ciao...";
 Ernesto DI FRESCO : "...accussi si beddu cuietu... ";
 Franco BONURA : "...ciao...ciao...";
 Ernesto DI FRESCO : "...ciao...ciao ".

Alla decisione favorevole della Corte di Assise di Appello erano susseguite numerose telefonate di parenti e amici desiderosi di esprimere a Francesco BONURA la propria soddisfazione per l'esito positivo del processo (si consideri che BONURA rischiava una condanna all'ergastolo e che tale circostanza aveva totalmente stemperato l'attesa per il pronunciamento della Corte di Cassazione sul c.d. maxiprocesso, all'esito del quale BONURA sarebbe stato condannato a "soli" sette anni di reclusione).

Tra le numerose telefonate rilevanti, merita particolare attenzione la conversazione n. 7/8 del 30 gennaio 1992, avvenuta tra Salvatrice Maria PATTI, moglie di Francesco Bonura, e Maria Rosa PELLITTERI, moglie di Giuseppe BONURA. In questo scambio le due donne indugiavano nel commentare il contenuto della sentenza di assoluzione, accolta con grande gioia. In particolare, la moglie di Francesco BONURA esprimeva la propria emozione dicendo: "*sembra tutto un sogno*". L'aspetto di grande interesse emerso dall'ascolto della conversazione è costituito però dalla sorprendente circostanza secondo cui la famiglia BONURA sembrava aver ricevuto, in qualche modo, rassicurazioni preliminari sul buon esito del processo. Infatti, è proprio Maria Rosa PELLITTERI a dichiarare: "**...diciamo che l'avevamo avuto un primo assaggio...**", suggerendo che, già prima del formale pronunciamento della Corte, fosse sopraggiunta una preventiva conoscenza della conclusione positiva del processo.

CONVERSAZIONE N. 7/8 DEL 30.01.1992 H. 12:36 - - IN ENTRATA
 (bobina AG n. 42153 lato B)

Rosy (Maria Rosa PILLITTERI, moglie di Pippo BONURA ndr) per Giusy (Giuseppina BONURA, figlia di Franco, ndr): chiede della madre, Giusy le passa Maria (PATTI Salvatrice Maria, moglie di Franco BONURA, ndr). Giunta al telefono Maria conversa con la cognata Rosy e quest'ultima le dice che ieri sera sarebbero voluti avvicinare a casa loro ma poi si è fatto tardi e non hanno più chiamato. Le due donne così proseguono:

Maria PATTI: sai com'è... una... come dire sembra tutto un sogno...

Maria Rosa PILLITTERI: esatto, così infatti... noi pure... Pippo non faceva altro che parlare, parlare... mih Pippo non ci siamo accorti ...

Maria PATTI: infatti, Pippo ha chiamato ed ha detto volevo sentire la tua voce...

Maria Rosa PILLITTERI: sì, sì, infatti... me l'ha pure detto... ma insomma, diciamo che già l'avevamo avuto un primo assaggio...

Maria PATTI: certo... un primo assaggio, però...

Maria Rosa PILLITTERI: l'assaggio... certo...

Maria PATTI: ... però... quello che è proprio scritto...

Maria Rosa PILLITTERI: è quello... certo... logico, logico...

Maria PATTI: è proprio un'altra... (inc.le)....

Maria Rosa PILLITTERI: è infatti, niente volevo avvicinare, poi si è fatto tardi... la telefonata non è arrivata più... eh niente...

Maria PATTI: io ho saputo che tu ieri.. era il compleanno...

Maria Rosa PILLITTERI: eh sì...

Maria PATTI: ti faccio tanti auguri con ritardo...

Maria Rosa PILLITTERI: grazie... Maria...

Maria PATTI: ...(inc.le)... un pensiero pure per Giù Giù...

Maria Rosa PILLITTERI: va bene, non ti preoccupare... Maria...

Maria PATTI: poi se ne parla... dopo che ci rassereniamo completamente del tutto...

Maria Rosa PILLITTERI: appunto...

Maria PATTI: poi vediamo... vediamo oggi...

Maria Rosa PILLITTERI: infatti, dicevo questo a Pippo... tra oggi e domani dobbiamo sentire le notizie...

Maria PATTI: sì, non ti da proprio quel tempo... come dire di... di...

Maria Rosa PILLITTERI: è stato troppo vicino... peccato...

Maria PATTI: è stato troppo vicino... veramente credimi... ieri...

Maria Rosa PILLITTERI: peccato anche... diciamo... per un...

Maria PATTI: mi sono sentita stordita... Rosy... credimi, ieri di pomeriggio... perché tu dici... questa è... questa insomma è stata una cosa... però... c'è sempre questa attesa... questa ansia...

Maria Rosa PILLITTERI: certo, certo... l'attesa c'è sempre...

Maria PATTI: appunto dico...

Maria Rosa PILLITTERI: ma diciamo che è stato... è stato sempre un buon inizio...

Maria PATTI: appunto... è questo che ha dato il via...

Maria Rosa PILLITTERI: e questa era la cosa...

Poi le due donne seguitano a conversare su argomenti inerenti le condizioni di salute di Giusy, al momento con il mal di testa e raffreddore, nonché su un regalo da fare a tale Giuseppina, partecipando il fatto che le figlie sono ormai grandi da poterci pensare loro stesse per il regalo.

L'ipotesi che la famiglia BONURA conoscesse in anticipo l'esito del processo pareva emergere, ancora una volta, dalla citata conversazione n. 7/8 del 30 gennaio 1992, alla luce, in particolare, della risposta fornita da Maria Salvatrice PATTI alla cognata Maria Rosa PELLITTERI (“...***certo... però quello che... proprio è scritto... è un'altra...***”): frase dalla quale pare potersi ricavare un'indicazione circa l'esistenza informazioni in ordine alla definizione del processo, ricevute prima della decisione ufficiale.

Non può, inoltre, essere escluso che la “*pellicola*” menzionata da DI FRESCO nella conversazione del 24 gennaio 1992 (prog. 1028) rappresentasse un riferimento criptico a un documento contenente anticipazioni sull'esito del procedimento giudiziario.

A ciò si aggiunga che, nella sentenza di secondo grado, è stata rimarcata la “*sostanziale*” rinuncia ai motivi di appello da parte del (noto) sostituto procuratore generale Domenico SIGNORINO, sicché la Corte aveva assolto l'imputato con la formula più ampia (e non dubitativa) anche con riferimento alla detenzione e al porto in luogo pubblico di armi da sparo (titoli di reato per i quali, invero, vi era stata condanna in primo grado).

Nel loro complesso, quindi, le conversazioni intercettate sembrano delineare un'attività di costante “monitoraggio” dell'andamento dei lavori della Corte di Assise di Appello di Palermo, realizzata attraverso:

- l'individuazione di soggetti da avvicinare (v. conversazione del 14 gennaio 1992, prog. 529);
- l'acquisizione di documentazione ritenuta rilevante (la c.d. “*pellicola*”).

Questa ipotesi, formulata a seguito del riascolto delle bobine oggetto di analisi, sembra trovare conferma dalla lettura delle dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia MARINO MANNOIA in data 1.11.89 quindi rese dopo la sentenza di primo grado e ben prima dell'esito del processo di appello intervenuto in data 29.1.1992. Invero, nel corso di un interrogatorio reso davanti al dottor Giovanni FALCONE, MARINO MANNOIA aveva rilasciato dichiarazioni in ordine

all'“aggiustamento” del processo di primo grado relativo all'omicidio CHIAZZESE/DOMINICI a favore di Francesco BONURA.

Si riporta di seguito lo stralcio dell'interrogatorio.

“...durante il processo il BONURA mi ha detto che vi erano buone possibilità di farla franca perché i suoi stavano interessandosi per avvicinare tutti o alcuni dei membri della giuria ma che vi erano problemi per il presidente MAURICI che era nettamente orientato per la sua colpevolezza. E, al riguardo, senza bisogno che parlassimo, era assolutamente scontata, tra noi, che egli era responsabile dell'omicidio ascrittogli. Preciso che questi discorsi sono avvenuti tra noi nel carcere di Trapani poco prima che egli fosse trasferito a Palermo per presenziare al dibattimento. Io rimasi a Trapani ed ivi appresi dell'assoluzione del BONURA. Quando poi fui trasferito a Palermo ebbi modo di parlare nuovamente dell'argomento con il BONURA stesso e con MONTALTO Salvatore, durante il passeggio; il BONURA, raggianti, diceva che la sua salvezza era stata la giuria popolare perché quel cornuto del presidente MAURICI” voleva condannarlo a tutti i costi...”.

In effetti la sezione II della Corte d'Assise di Palermo (che aveva assolto, in primo grado, Francesco BONURA, sentenza poi appellata dal P.M.) era presieduta da Vincenzo MAURICI.

Ed ancora, il collaboratore Gaspare MUTOLO, il 26.02.1993, in sede di interrogatorio reso innanzi alla dott.ssa Ilda BOCCASSINI e al dott. Fausto CARDELLA, in ordine all'omicidio CHIAZZESE/DOMINICI, dichiarava quanto segue:

“Un altro episodio che riguarda un Magistrato del distretto di Palermo, di cui sono a conoscenza per averlo appreso da BONURA Francesco, è il seguente. Nel 1982, se non ricordo male, vennero uccisi in una traversa di Viale Michelangelo a Palermo due persone di cui in questo momento non ricordo i nomi. L'omicidio avvenne in un garage e gli esecutori materiali furono BONURA Francesco, FONTANA Stefano, MADONIA Nino ed un parente dei GALATOLO a nome, forse, DI MAIO. Pochi istanti dopo l'omicidio le persone di cui sopra si trovavano in una parallela di Viale Michelangelo per dare fuoco a una o due auto utilizzate per la commissione dell'omicidio. Transitò per caso una volante della Polizia ed evidentemente gli Agenti, insospettiti dalla presenza di più persone, rallentarono la marcia focalizzando l'attenzione verso il gruppo; il comportamento degli Agenti venne notato da BONURA e compagni che decisero di darsi alla fuga; purtroppo il BONURA ed il FONTANA non riuscirono nell'intento perché rimasero imbottigliati tra un autobus di linea ed un'autovettura e vennero intercettati dalle Forze dell'Ordine che li arrestarono. Nel 1986/87, ripeto che a distanza di anni mi è difficile indicare con esattezza le date, si celebrò il processo a carico di BONURA e di FONTANA ed il BONURA mi disse di essere molto preoccupato per l'esito perché le prove erano molto evidenti. In quel periodo eravamo entrambi detenuti all'Ucciardone. Non ricordo se fu allora o successivamente che BONURA mi disse che fortunatamente il Presidente della Sezione che doveva giudicarlo era un Magistrato amico di Bernardo BRUSCA e dell'uomo politico Ferdinando RUSSO. Il BONURA mi disse quindi che il Presidente era stato avvicinato tramite il BRUSCA ed il RUSSO. Il BONURA ed il FONTANA vennero difatti assolti in I grado dall'accusa di omicidio. In questo momento non ricordo il nome del Presidente ma con i dati che ho fornito ritengo che non sia difficile identificarlo. Posso aggiungere che il Presidente della Sezione che assolse BONURA era imparentato con Ferdinando RUSSO; non so indicare che tipo di parentela. Si consideri che Ferdinando RUSSO era molto amico di BRUSCA Bernardo e tra gli uomini d'onore

della provincia di Palermo era stato dato l'ordine di far votare il candidato RUSSO; ciò è accaduto recentemente in occasione di elezioni amministrative di tre o quattro anni fa. Non so dire se RUSSO sia o meno uomo d'onore, posso solo ribadire che era molto amico di BRUSCA”.

È possibile affermare, in sintesi, che proprio al momento del pronunciamento della Corte di Assise di Appello di Palermo sul processo concernente il duplice omicidio CHIAZZESE/DOMINICI, era in corso di svolgimento attività tecnica su un target (BONURA) che, in base alle precedenti dichiarazioni rese da MARINO MANNOIA al dott. Giovanni FALCONE, si era “mosso” al fine di pilotare l’esito del giudizio di primo grado, e che, sulla base delle captazioni attive in quel momento, sembrava, per il tramite di DI FRESCO, adoperarsi, al medesimo fine, anche in secondo grado: alla luce di queste risultanze, non è possibile comprendere la ragione che aveva indotto gli investigatori a chiudere, in modo prematuro, l’attività di ascolto e archiviare il procedimento, in presenza di indizi circostanziati circa un possibile, gravissimo, tentativo di corruzione in atti giudiziari (con competenza, fra l’altro, ex art. 11 c.p.p., di autorità giudiziaria diversa da quella palermitana, alla quale i fatti avrebbero dovuto essere comunicati per le proprie, autonome, determinazioni).

Tale conclusione risulta viepiù corroborata ove si consideri che, con nota n. 264 del 20.2.91, firmata dal comandante del Nucleo Regionale P.T. Antonio IOVANE e minutata da SCREPANTI, il GICO di Palermo, nel riferire in ordine alla figura di BONURA Francesco, rappresentava ad Augusto LAMA quanto a sua volta riferito da BUSCETTA, ossia che “... .. INZERILLO lo aveva definito come un uomo ‘valoroso’, il che significava che era un killer, **circostanza riscontrata dall’avvenuto arresto del BONURA in data 5 giugno 1982 nella quasi flagranza dell’omicidio di tale CHIAZZESE e DOMINICI finalizzato a punire gli autori di una rapina perpetrata in un supermercato gestito da persone a lui vicine**”: il contesto investigativo di riferimento e la specifica vicenda processuale erano, quindi, perfettamente conosciute da SCREPANTI.

Peraltro (cfr. disamina contenuta nella nota prot. **38949-2026** del G.I.C.O. di Caltanissetta), nel senso dell’esistenza di plurime anomalie nella gestione del procedimento in commento depone la singolare scansione temporale delle fasi del processo di secondo grado: infatti, a fronte di un iniziale chiaro approccio dilatorio seguito dalle difese, volto a postergare il più possibile nel tempo la decisione della Corte d’Appello, si registrava, nel gennaio del 1992, un repentino cambiamento di strategia volto, al contrario, a contingentare i tempi di trattazione, con consequenziale fissazione di tutte le udienze necessarie nel volgere di pochissimi giorni.

È a malapena il caso di ricordare che la decisione del procedimento sull’omicidio CHIAZZESE/DOMINICI è intervenuta il giorno prima della sentenza definitiva del cosiddetto “*maxi processo*”: appare chiaro che un pronunciamento pregiudizievole in quest’ultimo procedimento avrebbe potuto incidere negativamente anche sull’esito del processo per omicidio. L’esigenza di rapida definizione del processo pendente in grado di appello era tanto più avvertita se si considera che era divenuto noto che a decidere il c.d. “*maxiprocesso*” non sarebbe più stato Corrado CARNEVALE (che, come evidenziato dagli operanti, era tra l’altro legato da vincoli di parentela con Angelo BONFIGLIO, difensore del BONURA).

Si riporta di seguito la parte di interesse dell’informativa sopra richiamata.

*Avverso tale sentenza di assoluzione il **Dott. DI PISA** produceva appello in data **07.03.1986** sulla scorta delle seguenti motivazioni (**ALLEGATO 14**):*

- ⇒ *la mancanza di spiegazioni dei motivi per cui il BONURA ed i suoi correi avrebbero dovuto, a quell'ora, riunirsi in armi sulla pubblica via;*
- ⇒ *che il gruppo di 7/8 persone si dirigeva di corsa verso le autovetture parcheggiate nel Piazzale, ancor prima che le medesime si fossero rese conto del sopraggiungere della Volante e soltanto in un momento successivo, alla vista della Polizia, si affrettavano a prendere posto sulle auto in sosta (Fiat Ritmo, 127 e Golf) dandosi alla precipitosa fuga;*
- ⇒ *che il motivo della fuga, pertanto, non era riconducibile al semplice possesso di armi ma a qualcosa d'illecito che era stato poco prima perpetrato e che altro non poteva essere se non la partecipazione dei prevenuti medesimi al duplice omicidio CHIAZZESE – DOMINICI avvenuto alla Via Evangelista Di Blasi (a circa 500 metri dal piazzale Turrisi);*
- ⇒ *un ben preciso e decisivo collegamento tra il duplice omicidio e le persone datesi alla fuga è costituito proprio dall'Alfasud, anch'essa parcheggiata nel piazzale Turrisi, data alle fiamme da due individui che erano poi saliti a bordo di una Golf, dopo l'inseguimento identificati nel BONURA e nel FONTANA;*
- ⇒ *non è mai stato sostenuto dall'accusa che a sparare fossero stati il BONURA e il FONTANA, motivo per cui non si comprende il contrasto determinato (secondo la Corte di I Grado) dall'esito negativo del guanto di paraffina sui citati soggetti e la presenza degli stessi sull'Alfasud data alle fiamme;*
- ⇒ *che il fuoco alla citata Alfasud sia stato appiccato qualche istante prima al sopraggiungere della Volante della Polizia che si era poi posta all'inseguimento delle tre auto datesi alla fuga;*
- ⇒ *l'esistenza di numerosi elementi concatenati tra di loro tali da ricondurre l'Alfasud al duplice omicidio (autovettura rubata, incendio della stessa, collegamento con le persone fuggite a bordo delle tre autovetture, parcheggiate poco distanti, presenza dell'Alfasud e delle altre autovetture in una zona ubicata a poche centinaia di metri dal luogo del duplice omicidio);*
- ⇒ *anche se il BONURA non sembrerebbe aver sparato, la sua presenza, nel luogo del delitto o in quella immediatamente successiva (incendio Alfasud), affermerebbe la sua valentia ed il ruolo di capo della famiglia mafiosa della zona (l'omicidio infatti avviene in una zona di sua influenza) e quindi della sua supremazia territoriale (a conferma delle dichiarazioni di BUSCETTA);*
- ⇒ *stante quanto accertato appare fondato ritenere che il BONURA, elemento di spicco dell'organizzazione mafiosa dell'Uditore abbia voluto identificare e punire gli autori della sanguinosa rapina perpetrata il 30 marzo 1982 nel supermercato gestito dai fratelli MANNINO, autori individuati in coloro che frequentavano e si riunivano nell'officina del DOMINICI e che tra l'altro erano anche autori di numerose rapine consumate nel rione Uditore, Passo di Rigano, zona di influenza del BONURA.*

Il Dott. DI PISA, così concludeva le motivazioni:

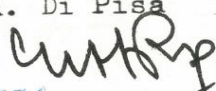
P.Q.M.

Chiede che la Corte di Assise di Appello, in riforma della impugnata sentenza, voglia affermare la responsabilità degli imputati Bonura Francesco, Di Maio Vincenzo, Fontana Stefano, Brusca Vincenzo, Schiavo Francesco Paolo, in ordine ai reati per cui vennero tratti a giudizio, condannandoli alle pene che saranno richieste in udienza dal rappresentante della Pubblica Accusa.

Palermo, 7-3-86

Il Sost. Procuratore della Rep.ca

Dr. G.A. Di Pisa



*Nel periodo 20-28 maggio 1987 venivano fissate le udienze dibattimentali per il processo in Appello a carico di **BONURA** + altri.*

*Il 29 aprile 1987, l'Avv. Mormino, legale di fiducia del **BONURA**, presentava una istanza alla Corte d'Appello di Palermo con la quale dichiarava che il **BONURA** era detenuto, quale imputato del maxi processo, presso la Corte di Assise I^a Sezione, e pertanto impossibilitato a partecipare alle udienze sopra menzionate. Per tale motivo, "non ricorrendo alcun motivo d'urgenza", lo stesso legale chiedeva che il processo a carico del suo assistito venisse tolto dal ruolo ([ALLEGATO 15](#)).*

*Il 20 maggio 1987, si svolgeva la prima udienza dibattimentale alla quale presenziava, come Pubblico Ministero, il **Dott. Salvatore VIRGA**, nel corso della quale l'Avv. Mormino, per i motivi rappresentati nella citata istanza del 29 aprile, richiedeva il rinvio del processo a tempo indeterminato; il P.M. non si opponeva e la Corte rinviava in relazione al principio dell'immediatezza del processo penale non ritenendo opportuno procedere alla separazione del giudizio anche per la natura dei fatti ([ALLEGATO 16](#)).*

*Il dibattimento, di fatto, riprendeva nell'anno 1991 con l'udienza del 13 febbraio ([ALLEGATO 17](#)), così come da citazione del 16.11.1990 ([ALLEGATO 18](#)), presieduta dal Presidente Giudice **Salvatore SCADUTI**, dal Consigliere a latere Giudice **Rocco Camerata SCOVAZZO** e dal P.M. **Dott. Ignazio LA MANTIA**.*

*Nella circostanza, il Presidente rappresentava l'assenza dell'imputato **FONTANA Stefano**, in quanto convocato in altro procedimento a Brindisi, nonché faceva notare che il Giudice **SCOVAZZO** aveva già composto la Corte di Assise al I° grado.*

Pertanto il P.M. richiedeva che il processo venisse rinvitato a data da destinarsi; la difesa si associava e la Corte rinviava.

Il **05.07.1991**, l'Avv. **MORMINO** produceva istanza al Presidente della Corte d'Appello di Palermo con la quale sollecitava la definizione del processo a carico del suo assistito **BONURA Francesco** rappresentando le difficoltà insorte per la fissazione delle udienze a seguito dell'incompatibilità del Giudice **SCOVAZZO** richiedendone la riassegnazione ad altra Sezione. ([ALLEGATO 19](#))

Il **10.09.1991**, il Presidente della Corte d'Appello di Palermo assegnava il procedimento contro **BONURA** alla prima Sezione.

Il **27.11.1991**, il Presedente della Corte d'Appello di Palermo – I Sezione, **Dott. Pasquale BARRECA**, ordinava la citazione degli imputati all'udienza del 20.01.1992, fissando, contestualmente, il relativo calendario del dibattimento nelle seguenti date: 20/22/24/27/29/31 gennaio 1992 ([ALLEGATO 20](#)).

⇒ Udienza del 20 gennaio 1992

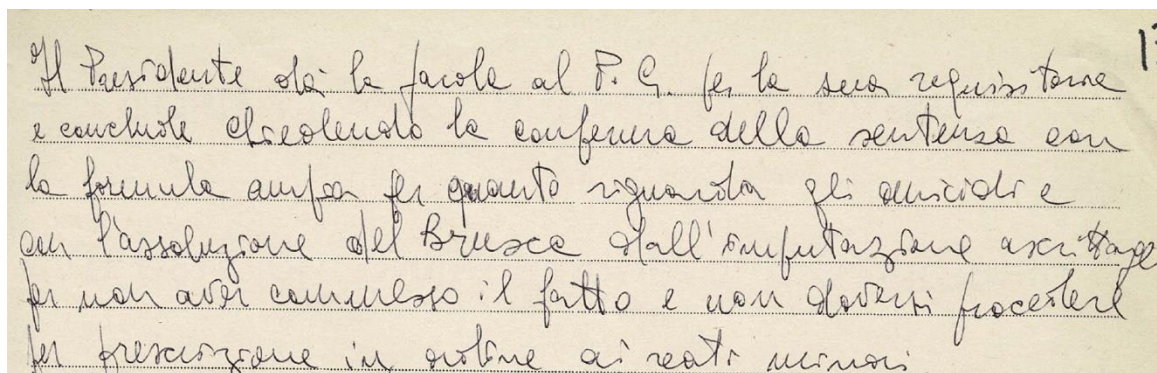
L'udienza del 20.01.1992 veniva presieduta dal Presidente **Dott. Pasquale BARRECA**, dal Consigliere a latere **Dott. Giovanni BARRILE** e dal P.M. **Dott. Domenico SIGNORINO**; per la difesa di **BONURA Francesco** l'Avv. **Angelo BONIFIGLIO** e l'Avv. **Antonino MORMINO** i quali nominavano loro sostituto l'Avv. **Giovanni DI BENEDETTO**.

L'Avv. **BONIFIGLIO** chiedeva di produrre il provvedimento della Sezione di Misure di Prevenzione del Tribunale di Palermo col quale erano state revocate al **BONURA** le misure patrimoniali ([ALLEGATO 21](#)). Il **Dott. SIGNORINO** non si opponeva e la Corte ne ammetteva la produzione e, su accordo delle parti, il dibattimento veniva rinviato all'udienza del 24.01.1992

⇒ Udienza del 24 gennaio 1992

L'udienza del 24.01.1992 è stata presieduta dal Presidente **Dott. Pasquale BARRECA**, dal Consigliere a latere **Dott. Giovanni BARRILE** e dal P.M. **Dott. Domenico SIGNORINO**; per la difesa di **BONURA Francesco** l'Avv. **Angelo BONIFIGLIO** e l'Avv. **Antonino MORMINO** ([ALLEGATO 22](#)).

Nella citata udienza il P.M. Dott. SIGNORINO chiedeva la conferma della Sentenza di I° Grado con la formula ampia per quanto riguardava gli omicidi:



Il Presidente della Corte d'Appello di Palermo (P.C.) fa la sua requisitoria
e conclude chiedendo la conferma della sentenza con
la formula ampia per quanto riguarda gli omicidi e
con l'assoluzione del Brusca dall'imputazione ascritta
per non aver commesso il fatto e non doversi processare
in relazione ai reati menzionati.

Su accordo delle parti, il dibattimento veniva rinviato all'udienza del 27.01.1992.

Sul punto, giova rappresentare che, come peraltro già evidenziato nelle precedenti annotazioni, dal riascolto delle intercettazioni del 92, sono emerse conversazioni che parrebbero essere collegate all'esito della citata udienza.

Difatti, appena terminata l'udienza del 24 gennaio, con relativo verbale chiuso alle ore **12:45**, alle ore **14:09**, **Ernesto DI FRESCO** chiamava casa **BONURA** cercando di parlare con **Francesco BONURA**, il quale, tuttavia, per il tramite del figlio **Enzo**, invitava il **DI FRESCO** a risentirsi in un secondo momento; quest'ultimo, tuttavia, manifestando una certa urgenza, comunicava che lo avrebbe ricontattato nei successivi 15 minuti.

Come concordato, dopo venti minuti, il **DI FRESCO** richiamava casa **BONURA** (conversazione n. 1028 del 24.01.1992 h. 14:19 - in entrata bobina AG n. 42027 lato A) e **Vincenzo BONURA** lo metteva subito in contatto con il padre.

DI FRESCO Ernesto provvedeva a comunicare a **BONURA Francesco**, utilizzando un linguaggio criptico, quanto segue: "...senti iu telefonavu...dda a...eh...eh novità...niente...sembra che tutto proceda...uhm...insumma sta pellicola dice che me la danno...".

⇒ Udienza del 27 gennaio 1992

L'udienza del 27.01.1992 è stata presieduta dal Presidente **Dott. Pasquale BARRECA**, dal Consigliere a latere **Dott. Giovanni BARRILE** e dal P.M. **Dott. Domenico SIGNORINO**; per la difesa di **BONURA Francesco** l'Avv. **Angelo BONIFIGLIO** ([ALLEGATO 23](#)).

Nella citata udienza veniva inizialmente ricordata ed elogiata la figura dell'Avv. **DI BENEDETTO**¹⁸⁵ da parte dell'Avv. **BONIFIGLIO** e dal presidente della Corte nonché dal P.M. il quale proponeva di inviare il verbale dell'udienza ai familiari del defunto. Dopo dieci minuti di sospensione dell'udienza, così come disposto dalla Corte, al rientro in aula il Presidente dava la parola all'Avv. **BONIFIGLIO** per la sua requisitoria concludendo con la richiesta di assoluzione del suo assistito con la formula più ampia.

Dopo la requisitoria della difesa degli altri imputati, su accordo delle parti, il dibattimento veniva rinviato all'udienza del 29.01.1992.

⇒ Udienza del 29 gennaio 1992

L'udienza del 29.01.1992 è stata presieduta dal Presidente **Dott. Pasquale BARRECA**, dal Consigliere a latere **Dott. Giovanni BARRILE** e dal P.M. **Dott. Domenico SIGNORINO**; per la difesa di **BONURA Francesco** l'Avv. **Angelo BONIFIGLIO** e l'Avv. **Antonino MORMINO** il quale, nella sua arringa, chiede l'accoglimento dei motivi di Appello ([ALLEGATO 24](#)).

Terminata la discussione dell'udienza del **29.01.1992** il Presidente dichiarava **chiuso il dibattimento** e la Corte si ritirava in camera di consiglio per deliberare. Al rientro in Aula veniva letta la sentenza con la quale il **BONURA** veniva assolto da tutti i reati per non aver commesso il fatto ([ALLEGATO 25](#)).

Si riportano, di seguito, uno stralcio delle motivazioni della Sentenza di assoluzione dove viene rimarcata la sostanziale rinuncia da parte del P.M. (Dott. SIGNORINO) ai motivi di appello precedentemente richiesti dall'accusa sull'assoluzione del **BONURA** per gli omicidi motivo per cui la Corte confermava la sentenza di I° Grado con la formula più ampia anziché dubitativa:

¹⁸⁵ Trattasi dell'avv. Alfonso DI BENEDETTO, nato a Palermo il 11.03.1920 con studio a Palermo in via Marchese di Villabianca n. 7, deceduto per cause naturali, in data 27.01.1992 – padre dell'avv. Giovanni Di Benedetto – entrambi legali dei fratelli BUSCEMI Salvatore ed Antonino.

In ordine agli altri reati ascritti al Bonura, al Fontana e al Di Maio, la sostanziale rinuncia del P. G. di udienza ai motivi di appello interposti dalla Procura della Repubblica di Palermo avverso la loro assoluzione, con varie formule esime questa Corte dal confutare tali motivi e dal ribadire la validità delle argomentazioni addotte dalla Corte di I grado con conseguente sostituzione della formula di proscioglimento dubitativa con quella ampia, ai sensi degli artt. 245 e 254 disp. att. nuovo C.P.P.

In altre parole, in ragione della sostanziale rinuncia del Pubblico Ministero ai motivi di appello, la Corte d'Assise d'Appello di Palermo è stata esonerata dal confutare i motivi di impugnazione formulati dal Sostituto Procuratore Di Pisa, che – in estrema sintesi – qualificavano la vicenda come un “omicidio di mafia”. Su tale punto la difesa aveva inteso contestare la ricostruzione del magistrato d'accusa producendo, come già detto, il decreto del 19.06.1990 della Corte d'Appello di Palermo, Sezione Sesta Penale – Misure di Prevenzione, con il quale era stata disposta la revoca del sequestro e della confisca dei beni in favore di Bonura Francesco.

Ebbene, a prescindere dal fatto che tale provvedimento nulla affermava circa l'appartenenza o meno del Bonura alla consorteria mafiosa – limitandosi a sospendere la proposta di misura di prevenzione limitatamente all'aspetto personale, in attesa della definizione del procedimento penale per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. (la cui sentenza di condanna sarebbe stata pronunciata il 10.12.1990 in appello e il 30.01.1992 in via definitiva) – ciò che risulta evidente è il chiaro intento della difesa di contestare la ricostruzione del dott. Di Pisa, che inquadrava la fattispecie nell'ambito degli omicidi di mafia, cercando di dimostrare – attraverso tale provvedimento di dissequestro – che Bonura non potesse essere considerato mafioso.

Sta di fatto che, le determinazioni del Procuratore Generale, dott. Signorino, hanno concretamente indirizzato le decisioni della Corte d'Assise d'Appello, la quale avrebbe dovuto motivare sul punto, attraverso una sua sostanziale rinuncia ai motivi d'appello, senza peraltro produrre la la Sentenza n. 91/90 della Corte di Assise di Palermo, Sezione I° (appello Maxi processo) che condannava BONURA per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. alla pena di anni 7 di reclusione.

In altre parole, quindi, il procedimento di secondo grado, rimasto “bloccato” per quasi cinque anni, su iniziativa dei difensori di BONURA Francesco, con improvvisa accelerazione, veniva definito nell'arco di quattro udienze, distribuito in 9 giorni (dal 20 al 29 gennaio 1992).

Non vi è chi non veda come l'insieme delle circostanze testé rappresentate imponesse un approfondimento investigativo finalizzato ad accertare l'eventuale commissione di fatti di reato.

XIII. Le conversazioni inerenti all'esito del c.d. maxiprocesso in Cassazione

Successivamente al favorevole esito del procedimento concernente il duplice omicidio CHIAZZESE/DOMINICI, venivano censiti ulteriori contatti fra BONURA e DI FRESCO, correlati, questa volta, all'andamento del c.d. maxiprocesso, pendente innanzi alla Corte di Cassazione.

Alle ore 13,35 del 30.01.1992 DI FRESCO contattava casa BONURA e riferiva a Franco BONURA, sempre in modo criptato: “...no iu haiu chiamatu du vote dda ma “chiddu un c'è...perciò è inutile....circavo di prendere notizie tue...”.

Preme evidenziare come, anche in questa circostanza, il DI FRESCO si riferisse a terza persona (“...no iu haiu chiamatu du vote dda) alla quale fare riferimento al fine di acquisire informazioni rilevanti inerenti, verosimilmente, la posizione giudiziaria del BONURA. Difatti, si ricorda che anche in occasione della più volte citata conversazione del 24.01.1992, il DI FRESCO comunicava di aver telefonato “dda”, ottenendo, in quella circostanza, la c.d. “pellicola”.

CONVERSAZIONE N. 11 DEL 30.01.1992 - H. 13:35 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42153 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO, Vincenzo BONURA (figlio di Franco) e Franco BONURA:

BONURA Vincenzo:... Pronto?

DI FRESCO Ernesto:... Buongiorno, c'è papà?

BONURA Vincenzo:...Sì, un attimino e glielo passo. Arrivederci!

DI FRESCO Ernesto:... grazie (voci sovrapposte, ndr)

Voci di sottofondo inc.li

BONURA Franco:...Pronto?

DI FRESCO Ernesto:...Franco..

BONURA Franco:...Sì, dimmi Ernè;

DI FRESCO Ernesto:...Ti ho disturbato? Stavi mangiando?

BONURA Franco:...Assolutamente, no..

DI FRESCO Ernesto:...Novità?

BONURA Franco:...Eh...Gioia mia..Si vidi ca'st'ura è presto...e poi io che ne so!

DI FRESCO Ernesto:...Certo!

BONURA Franco:...Stasera diciamo...

DI FRESCO Ernesto:...Ho capito...

BONURA Franco:... Io pensavo chi tu mi dicissi qualche cosa...(ride, ndr)

DI FRESCO Ernesto:...No, io haiu chiamato du' vote dda, ma chiddu nun c'è, perciò è inutile ca... Circava di ...di prendere notizie tue.

BONURA Franco:...No..e appena i sacciu ti dugnu...quindi...;

DI FRESCO Ernesto: va bene;

BONURA Franco: okay... ti abbraccio

DI FRESCO Ernesto: anch'io ti abbraccio;

BONURA Franco: ciao ciao

DI FRESCO Ernesto: in bocca al lupo.

XIV. Le conversazioni successive alla pronuncia della Cassazione sul c.d. maxiprocesso

Come noto, con sentenza del 30.1.1992, la Corte di Cassazione condannava, fra gli altri, Francesco BONURA a sette anni di reclusione, per il reato previsto dall'art. 416 bis c.p.. BONURA, nella circostanza, si allontanava (verosimilmente insieme al fratello Giovanni) dalla propria abitazione

palermitana di via Ausonia n. 33, al fine di costituirsi in una diversa località.

A tal proposito, si rileva che, in data 3.02.1992, personale della Criminalpol contattava l'utenza intercettata di BONURA. Nel corso della conversazione, la figlia di quest'ultimo, Giusy, confermava che il padre era "*partito*" e che, per qualunque ulteriore informazione, gli agenti avrebbero dovuto compulsare l'avv. MORMINO.

CONVERSAZIONE N. 178 DEL 03.02.1992 H. 16:11 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42248 lato B)

Uomo della Criminalpol per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco): Giusy riferisce che suo padre è partito per costituirsi ma non sa se in Sicilia o fuori e che l'Avvocato MORMINO è a conoscenza ed è informato per qualsiasi spiegazione, l'interlocutore chiede il numero (di Mormino), Giusy lo cerca nell'agenda e legge studio legale Via Principe di Viillafranca 54 e detta il numero, 6259036, l'interlocutore chiede se ha il numero dell'abitazione, Giusy legge che è in Via Scaduto e detta il numero 342194.

BONURA Francesco, quindi, si costituiva presso la Casa Circondariale di Padova in data 7.02.1992. La conferma che il già menzionato BONURA, nel periodo dal 31.01.1992 al 7.02.1992, si trovasse in compagnia del fratello Giovanni, è stata desunta da una conversazione di giorno 8.2.1992, nel corso della quale Giusy BONURA riferiva a Ernesto DI FRESCO che lo zio Giovanni era rientrato il giorno precedente.

CONVERSAZIONE N. 389 DEL 08.02.1992 H. 10:10 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42451 lato A)

DI FRESCO chiama e a Giusy (Giuseppina BONURA – figlia di Franco) che risponde chiede come sta. Giusy risponde che prima stava meglio. Il chiamante dice che di qualunque cosa abbiano bisogno è a loro disposizione e chiede se hanno il suo numero di telefono. Giusy conferma di averlo e ringrazia per la disponibilità e che riferirà subito alla madre. Di Fresco quindi chiede se hanno notizie del padre (Franco Bonura - ndr). Giusy risponde che si trova a Padova. Di Fresco chiede se lo zio Giovanni sia ancora là. Giusy risponde che è tornato ieri sera. Di Fresco dice che lo aveva chiamato con il teledrin e non gli aveva risposto e pensava fosse ancora fuori. Infine il chiamante ribadisce di essere a loro disposizione per qualsiasi cosa. Giusy ringrazia.

Dall'ingresso in carcere del BONURA si registravano diversi contatti telefonici tra DI FRESCO e la famiglia BONURA. Nel corso di tali colloqui DI FRESCO manifestava agli interlocutori una piena solidarietà. Egli, inoltre, in una circostanza, rappresentava la necessità di contattare BONURA Giovanni, prima della partenza per il colloquio che quest'ultimo avrebbe tenuto con il fratello in carcere.

CONVERSAZIONE N. 421 DEL 09.02.1992 H. 11:43 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42451 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Giuseppina BONURA (figlia di Franco):

DI FRESCO Ernesto: DI FRESCO... chi parla?...

BONURA Giuseppina: ah buongiorno... sono Giusy...

DI FRESCO Ernesto: Giusy come stai?

BONURA Giuseppina: bene...

DI FRESCO Ernesto: hai bisogno di niente... avete bisogno di niente...

BONURA Giuseppina: no... grazie... veramente, troppo affettuoso... speriamo che la prossima settimana possiamo partire...

DI FRESCO Ernesto: ehm... senti che mangiate in casa... voi oggi...

BONURA Giuseppina: no, oggi... io vado dai miei suoceri... e mia madre mangia qua con mio fratello, però poi va da mia zia perché... sta poco bene...

DI FRESCO Ernesto: ho capito...

BONURA Giuseppina: e siccome pure lei domani deve partire...

DI FRESCO Ernesto: no, volevo mandare un dolce... ma se non mangiate a casa...

BONURA Giuseppina: ah... come se l'avesse mandato, veramente... la ringrazio troppo... glielo dico ora alla mamma...

DI FRESCO Ernesto: va bene...

BONURA Giuseppina: appena rincasa dalla chiesa...

DI FRESCO Ernesto: ciao

BONURA Giuseppina: arrivederci... grazie...

DI FRESCO Ernesto: buongiorno... ciao...

CONVERSAZIONE N. 569 DEL 12.02.1992 H. 13:43 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42528 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Maria PATTI (moglie di Franco Bonura):

PATTI Maria: pronto;

DI FRESCO Ernesto: sì...chi è Giusy;

PATTI Maria: no;

DI FRESCO Ernesto: è la signora;

PATTI Maria: eh...buonasera sì;

DI FRESCO Ernesto: signora buongiorno Ernesto DI FRESCO sono;

PATTI Maria: sì;

DI FRESCO Ernesto: come sta;

PATTI Maria: eh...bene grazie;

DI FRESCO Ernesto: eh...signora io telefonavo per dirle se lei ha bisogno di me...signora...in qualunque minuto mi può chiamare;

PATTI Maria: a...sì ...infatti Giusy me l'ha detto che lei ha chiamato anche Domenica...lei è gentilissimo... ma io la ringrazio tanto;

DI FRESCO Ernesto: no...che gentilissimo...mi rendo conto del vostro stato d'animo...solo questo;

PATTI Maria: ma insomma cerchiamo ... come dire...di andare avanti e accettare purtroppo...non è facile ma...;

DI FRESCO Ernesto: speriamo che tutto vada bene;

PATTI Maria: che il Signore appunto ci dia questa forza di sopportare...;

DI FRESCO Ernesto: speriamo signora;

PATTI Maria: soprattutto a mio marito;

DI FRESCO Ernesto: ehm...certo...ma Franco è forte;

PATTI Maria: ehm...è forte sa...però lui ...giustamente lontano dalla famiglia...ora sabato...quant'è sabato;

DI FRESCO Ernesto: inc.le;

PATTI Maria: sì...sabato partirà Enzo e i miei cognati;

DI FRESCO Ernesto: uhm...bene...;

PATTI Maria: perché i colloqui sono...possono essere anche di Domenica;

DI FRESCO Ernesto: sì;

PATTI Maria: così...insomma questa volta vanno loro e poi la prossima volta andrò io e Giusy;

DI FRESCO Ernesto: inc.le...speriamo ca veni iddu cà invece...a casa;

PATTI Maria: mah...siamo qui;

DI FRESCO Ernesto: va bene signora;

PATTI Maria: grazie tanto;

DI FRESCO Ernesto: disponga pure di me come...un fratello;

PATTI Maria: grazie...grazie...tanto...mi saluti a sua moglie;

DI FRESCO Ernesto: sarà servita;

PATTI Maria: arriverla...arriverla...;

DI FRESCO Ernesto: arrivederci.

CONVERSAZIONE N. 580/581 DEL 12.02.1992 H. 18:09 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42528 lato B)

Paola (nipote) per Giusy (BONURA Giuseppina – figlia di Franco). Giusy parla del regalo ricevuto da Dario, ovvero uno

stereo per la stanza. Argomenti non inerenti. Poi al telefono Maria (PATTI Maria – moglie di Franco Bonura). Paola ha avuto la febbre. Maria aveva chiesto a Gabriella che però ancora non l'aveva vista e pertanto non aveva notizie. Paola dice che oggi è senza febbre e domani tornerà in ufficio. Anche Franco non è andato a lavoro e forse non andrà per tutta la settimana e si farà fare il certificato da Pippo (Buscemi). Argomenti non inerenti le indagini.

Poi Maria comunica a Paola che questa settimana molto probabilmente parte Enzo (visita carcere). Maria dice che ricevono anche la domenica. Partiranno sabato e non sanno il ritorno, perché volevano tornare domenica ma Enzo vorrebbe tornare sabato perché deve studiare per le interrogazioni. La settimana prossima la visita la farà Maria e coincide con Giusi che compie gli anni. Il 23 domenica farebbero la visita e il 24, l'indomani, è il compleanno della figlia e FRANCO ci tiene a queste cose.

Maria dice che Franco a marzo farà 50 anni e dice che i due cognati (Franco BONURA e Salvatore BUSCEMI) non hanno avuto il piacere di festeggiare i 50 anni. L'unico che ha avuto la possibilità è stato lo zio Pietro. Maria piange e continua a parlare di argomenti relativi alla sua vita quotidiana ed alla sua attuale situazione ed al modo di affrontarla. Poi le due donne così proseguono:

PATTI Maria: poi sai...mi telefonaru puru gli amici ...chistu DI FRESCO;

Paola (nipote): eh...;

PATTI Maria: quasi...guarda...mi telefonà sabato... telefonà domenica e ha telefonato e ha parlato con Giusy... mi raccomando... a qualsiasi ora... in qualsiasi momento avete di bisogno...dice...chiamate un fratello (piange ndr) ;

Paola (nipote): no per questo dubbi non ce ne sono zia...;

PATTI Maria: telefonà... che Giusy ha fatto... ;

Paola (nipote): ...inc.le (voci sovrapposte)...che ti vogliono bene ce ne sono assai...no poche....assai...

PATTI Maria: oggi ha telefonato... dice... sei Giusy?... no, dico... sono la mamma!... io manco lo avevo riconosciuto... dice... signora io ho telefonato per chiedere come stavate... dice... e che sono sempre... mi raccomando... quando avete di bisogno...

Paola (nipote): e quindi...

PATTI Maria: io la ringrazio... lei è troppo gentile...

Continuando Maria dice che anche il titolare del Trilly (Bar) ha saputo la notizia ed era dispiaciuto e ha espresso il desiderio di mandare un dolce a FRANCO quando Maria ci sarebbe andata. Maria lo ha ringraziato dicendogli che però i dolci non probabilmente non si potevano portare. Anche LAGHI si è fatto sentire ed anche la madre. Ha chiamato sabato scorso, prima ha chiamato a Gandolfa e poi ha chiamato Maria.

Paola dice che nessuno può parlare male di zio FRANCO.

Maria fa comprendere come con tutte queste manifestazioni d'affetto sia normale commuoversi. Paola dice che Franco aveva cominciato ad acquistare un po' di serenità. Maria dice Franco aveva iniziato ad uscire la sera, poi è cominciato il maxi processo poi l'appello (omicidio, ndr) e se non fosse stato per gli amici loro non avrebbero preso nemmeno una pizza fuori. Paola comprende e dice che si era entrati nell'atmosfera pesante.

Maria dice che oggi ha iniziato a pesare le cose da portare per il colloquio poiché il massimo consentito è sempre di 5 kg. Paola dice che oggi gli venivano in mente quelli di Ariano, quelli del ristorante "Incontro". Maria dice che con Franco lo scorso anno, quando erano a Pompei, ci volevano andare, ma Giusi ed Enzo non se la sono sentiti. Maria ricorda con piacere queste persone del ristorante che gli avevano messo a disposizione anche la cucina. Il cognato invece ci è andato quando è andato a Salsomaggiore.

CONVERSAZIONE N. 696 DEL 14.02.1992 H. 14:54 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42594 lato B)

Trascrizione della conversazione tra Ernesto DI FRESCO e Maria PATTI (moglie di Franco Bonura):

PATTI Maria: pronto?;

DI FRESCO Ernesto: Ernesto DI FRESCO...inc.le;

PATTI Maria: sì...buonasera;

DI FRESCO Ernesto: signora buongiorno;

PATTI Maria: come sta;

DI FRESCO Ernesto: bene lei?;

PATTI Maria: ma...bene grazie;

DI FRESCO Ernesto: io sto rientrando in questo minuto e mi dicono ...credo Giovanni (Bonura ndr) abbia telefonato a me tre volte io la chiamo col teledrin ma non...non ho notizie...lei sa che cosa voleva?;

PATTI Maria: no...no...assolutissimamente;

DI FRESCO Ernesto: uhm;
PATTI Maria: non...;
DI FRESCO Ernesto: va bene;
PATTI Maria: non saprei proprio;
DI FRESCO Ernesto: o può essere che è partito;
PATTI Maria: no...parte domani mattina;
DI FRESCO Ernesto: ah...parte domani mattina...e allora ora ci riprovo...se dovesse sentirlo glielo dice...;
PATTI Maria: senz'altro;
DI FRESCO Ernesto: che l'ho cercato;
PATTI Maria: infatti noi ci siamo sentiti stamattina mi disse che più tardi lui...diciamo comunque vi... mi farò sentire...;
DI FRESCO Ernesto: va bene...grazie signora;
PATTI Maria: siccome parte mio figlio così per dirmi l'orario preciso;
DI FRESCO Ernesto: va bene...signora;
PATTI Maria: e tutto...;
DI FRESCO Ernesto: va bene;
PATTI Maria: va bene arrivederci
DI FRESCO Ernesto: buone cose;
PATTI Maria: grazie a lei arrivederci.

CONVERSAZIONE N. 715 DEL 14.02.1992 H. 19:53 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42594 lato B)

Giovanni (Bonura – fratello di Franco) per Giusy (Bonura Giuseppina – figlia di Franco): Giovanni dice di riferire a sua mamma che per la valigia che ha preparato ci potrebbero essere problemi per farla imbarcare; Giusy dice che ne farà preparare allora due per dividere le cose; poi riferisce che l'ha chiamato zio Pippo e gli è dispiaciuto che ha interrotto subito la conversazione ma non era dell'umore giusto; Giovanni dice che ha parlato con quell'amico ed era per come l'aveva pensato lui che era per la campagna elettorale e che l'ha girata in un modo ma è stato infantile; Giusy dice che li conosce e per come gli ha detto suo padre ha tutte le intenzioni di fare le cose bene e ricorda a Giovanni l'appuntamento che Giusy aveva la scorsa settimana per pianificare le cose, aveva l'appuntamento ieri ma ancora una volta non era disponibile e ora hanno l'appuntamento finalmente domani mattina, Giovanni dice qualcosa (inc.le) e Giusy risponde che loro (terze persone) non gli hanno detto niente e quindi sono rimasti con Vincenzo e con suo zio che lei non sapeva niente; Giovanni dice che ha provato a chiamarlo a questo (terza persona) due volte ma non l'ha trovato; Giusy risponde che quello è veramente fuori, Giovanni dice che aveva problemi che sua moglie stava male; poi Giusy chiede se ha chiamato a Ernesto (DI FRESCO ndr), Giovanni conferma dicendo che si sono visti sino a mezzora; Giovanni poi si raccomanda del bagaglio.

In data 15.02.1992, pertanto, si svolgeva il primo colloquio presso il carcere di Padova tra Franco BONURA e il figlio Vincenzo e i fratelli Giovanni e Giuseppe BONURA.

Dalle indagini tecniche emergeva, altresì, che, lo stesso giorno, i congiunti di BONURA erano stati raggiunti da Luciano LAGHI, che si intratteneva con loro, così come emerso dall'ascolto di una conversazione intercorsa tra LAGHI e PATTI Salvatrice Maria, moglie di Franco BONURA.

CONVERSAZIONE N. 772 DEL 15.02.1992 H. 23:26 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42663 lato A)

Luciano (LAGHI ndr) per Maria (PATTI – moglie di Franco), chiede se è arrivato Enzo. Maria conferma. Luciano dice di aver visto Enzo molto sereno. Maria dice che Enzo è già uscito. Luciano dice che anche Giovanni e Pippo gli sono sembrati sereni. Maria conferma che lei andrà la settimana prossima e Luciano le consiglia di arrivare a Bologna e non a Venezia. Maria conferma e che vuole fare addirittura il diretto. Quindi Luciano cerca di confortare Maria e le consiglia di parlare con Giovanni e Pippo che rientreranno domani sera. Luciano poi spiega che si è recato direttamente in uno dei tre carceri che ci sono a Padova e li ha incontrati ed aggiunge che prima era stato in un carcere vicino dove c'era un detenuto omonimo e aveva chiesto, ma alla fine non era lui e non aveva avuto colloqui. Si sentiranno in questi giorni e le dice di salutarle anche Gandolfa.

A ciò si aggiunga che Giovanni e Vincenzo BONURA il giorno precedente e successivo al colloquio del 15.2.92 con Francesco BONURA, avvenuto presso il carcere di Padova, avevano incontrato DI FRESCO, evidentemente anche al fine di aggiornarlo in ordine a quanto riferito dal congiunto ristretto.

Si riporta di seguito la trascrizione degli audio delle bobine nella parte di interesse.

CONVERSAZIONE N. 715 DEL 14.02.1992 H. 19:53 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42594 lato B)

Giovanni (Bonura – fratello di Franco) per Giusy (Giuseppina Bonura – figlia di Franco): Giovanni dice di riferire a sua mamma che per la valigia che ha preparato ci potrebbero essere problemi per farla imbarcare; Giusy dice che ne farà preparare allora due per dividere le cose; poi riferisce che l'ha chiamato zio Pippo e gli è dispiaciuto che ha interrotto subito la conversazione ma non era dell'umore giusto; Pippo dice che ha parlato con quell'amico ed era per come l'aveva pensato lui che era per la campagna elettorale e che l'ha girata in un modo ma è stato infantile; Giusy dice che li conosce e per come gli ha detto suo padre ha tutte le intenzioni di fare le cose bene e ricorda a Giovanni l'appuntamento che Giusy aveva la scorsa settimana per pianificare le cose, aveva l'appuntamento ieri ma ancora una volta non era disponibile e ora hanno l'appuntamento finalmente domani mattina, Giovanni dice qualcosa (inc.le) e Giusy risponde che loro (terze persone) non gli hanno detto niente e quindi sono rimasti con Vincenzo e con suo zio che lei non sapeva niente; Giovanni dice che ha provato a chiamarlo a questo (terza persona) due volte ma non l'ha trovato; Giusy risponde che quello è veramente fuori, Giovanni dice che aveva problemi che sua moglie stava male; poi Giusy chiede se ha chiamato a Ernesto (DI FRESCO ndr), Giovanni conferma dicendo che si sono visti sino a mezzora; Giovanni poi si raccomanda del bagaglio

CONVERSAZIONE N. 791 DEL 16.02.1992 H. 11:31 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42663 lato A)

Di Fresco (Ernesto) chiama e conversa con Enzo (Vincenzo Bonura, figlio di Franco), al quale chiede se è tornato ieri sera. Enzo conferma. Di Fresco chiede come sta il padre ed Enzo risponde che sta abbastanza bene e chiede se il chiamante si trova in ufficio così avvicina da lui. Di Fresco conferma che lo aspetta. Si accordano per vedersi tra una mezz'oretta in ufficio.

CONVERSAZIONE N. 815 DEL 16.02.1992 H. 19:47 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 42663 lato B)

Un uomo (Di Fresco ndr) per Maria (Patti – moglie di Franco Bonura), le chiede se il cognato Giovanni è arrivato. Maria risponde che arriva stasera alle 21,45 col volo Venezia – Roma – Palermo. L'uomo dice che allora lo sentirà domattina.

Anche dal contenuto di tali captazioni è emersa in modo lampante la vicinanza di DI FRESCO a Francesco BONURA; vicinanza protrattasi per tutta la durata delle intercettazioni, rimasta inalterata pure a fronte della condanna che aveva attinto BONURA all'esito della sentenza della Corte di Cassazione sul c.d. maxiprocesso.

XV. I contatti con LAGHI Luciano e Claudio SCARAFIA

Dall'attività di captazione precocemente interrotta erano emersi elementi comprovanti non solo la “messa a disposizione” di DI FRESCO nei confronti di Franco BONURA e la possibile *combine* avente a oggetto il procedimento, in grado di appello, a carico del medesimo, ma anche la sussistenza di “*opachi*” rapporti intrattenuti da BONURA con tali LAGHI Luciano e SCARAFIA Claudio: rapporti, anche questi, meritevoli di approfondimenti investigativi in realtà mai effettuati.

Le captazioni effettuate nell'ambito del procedimento n. 3589/91 RGNR mod. 21 rassegnavano

ulteriori elementi che, nell'ottica di un ragionevole sviluppo delle indagini, avrebbero richiesto ulteriore slancio dell'attività investigativa al fine di scandagliare e ricostruire la galassia di interessi economici e criminali orbitanti intorno alle famiglie BUSCEMI/BONURA e alle imprese a queste riconducibili.

Esemplificativo, a tal proposito, quanto emerso sulla figura di tale **LAGHI Luciano**, imprenditore emiliano attivo nel settore dell'edilizia (costruzione e compravendita) e della progettazione (architettura, ingegneria ecc.) e persona, per come emerso, assai vicina alle suindicate famiglie.

Nel periodo in esame, infatti, sono state captate plurime conversazioni fra BONURA Francesco e Luciano LAGHI, soprattutto in concomitanza delle visite organizzate dal primo presso il carcere di Pesaro, ove all'epoca era recluso Salvatore BUSCEMI. Dalle intercettazioni è emersa, invero, la disponibilità di LAGHI, stabilmente residente nel Nord Italia, a recarsi presso l'aeroporto di Bologna, o in altri luoghi limitrofi, al fine di prelevare i familiari del detenuto e accompagnarli presso il carcere di Pesaro (v. conversazione n. 242 del 25.12.1991 - h. 19.32 - in entrata; conversazione n. 312 del 28.12.1991 - h. 12.39 - in entrata; conversazione n. 352 del 29.12.1991 - h. 11.09 - in entrata; conversazione n. 355 del 29.12.1991 - h. 11.59 - in entrata; conversazione n. 368 del 29.12.1991 - h. 16.45 - in entrata; conversazione n. 93 del 01.01.1992 - h. 21.45 - in entrata; conversazione n. 41 del 02.01.1992 - h. 20.22 - in entrata; conversazione n. 50 del 03.01.1992 - h. 08.06 - in entrata; conversazione n. 51 del 03.01.1992 - h. 09.09 - in uscita 091-6703607, tutte compendiate nell'annotazione n. 0320936 del 30.5.24 del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta).

Fra le innumerevoli, riveste particolare rilevanza la conversazione intercettata in data 8 gennaio 1992 tra Francesco BONURA e Luciano LAGHI, avente ad oggetto la visita dei familiari a Salvatore BUSCEMI, fissata per l'11 gennaio 1992. In tale occasione, LAGHI manifestava, in via del tutto inconsueta rispetto a precedenti analoghe circostanze, alcune perplessità circa l'opportunità di recarsi a far visita al BUSCEMI, evidenziando uno stato di "*imbarazzo*" legato alla probabile presenza di Antonino BUSCEMI.

LAGHI manifestava il timore che la propria presenza potesse essere interpretata quale sollecitazione in relazione a questioni pregresse, già oggetto di precedenti interlocuzioni, rispetto alle quali egli dichiarava di non aver più ricevuto riscontri.

In effetti, dal registro dei colloqui tenutisi presso la casa circondariale di Pesaro è emerso che, in data 11 gennaio 1992, il detenuto Salvatore Buscemi ebbe colloqui esclusivamente con la moglie PATTI Gandolfa, il fratello Antonino BUSCEMI e la figlia Paola BUSCEMI: appare verisimile, pertanto, che l'atteggiamento prudentiale manifestato da Luciano LAGHI fosse riconducibile all'esigenza di evitare che la propria presenza potesse essere percepita da BUSCEMI Antonino quale indebita pressione o sollecitazione in ordine a questioni rimaste in sospeso.

CONVERSAZIONE N. 255 DEL 08.01.1992 – H. 22.02 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41688 lato B)

Luciano per Enzo. Quindi per Francesco. Al minuto 1h44'52"

Luciano: niente volevo dirti una cosa...quelli giù...quell'informazione ancora non l'hai avuta, no?

Francesco: no, Luciano.

Luciano: l'altra cosa... dire questo, vedi tu, se è il caso...

Francesco: Sì

Luciano: dire...dato che ho saputo che vengono su in treno...

Francesco: sì

Luciano: se andarli a trovare o meno. Dico il mio imbarazzo nasce dal fatto che...diciamo probabilmente ci sarà anche Nino...allora non volevo che apparisse...un sollecito a...a..

Francesco: no, no... comunque io domani gli telefono Luciano...

Luciano: ...a quelle cose lì...di cui abbiám parlato che dopo non ne ho saputo più niente...

Francesco: va bene, d'accordo...

Luciano: ...io ho quella preoccupazione lì.

Francesco: va bene...

Luciano: ...mi aiuti a sciogliere il nodo...

Francesco: Va bene...

Luciano: ...e ci stiamo e...

Francesco: no, va bene, domani mattina ti chiamo io...

Luciano: benissimo. Un abbraccio e buona notte

Francesco: salutami la mamma...ciao

Luciano: ciao

In un'ulteriore conversazione intercettata, Luciano LAGHI palesava la necessità di contattare Francesco BONURA, atteso che, in occasione di un imminente incontro, avrebbe dovuto consegnargli opuscoli relativi a un affare di natura commerciale: l'elemento è chiaramente indicativo dell'esistenza di un rapporto anche di tipo lavorativo tra i due (v. conversazione n. 265 del 26.12.1991 - h. 16.48). Lo stretto rapporto corrente fra BONURA e LAGHI trovava ulteriore conferma nel contenuto delle numerose conversazioni captate sull'utenza fissa di BONURA Francesco. In particolare, risultano significative le manifestazioni di affetto scambiate in occasione delle festività natalizie e l'episodio occorso nell'ultimo incontro di fine 1991, allorché i BONURA donarono a LAGHI un piccolo pacco contenente acqua benedetta, dono che lo stesso LAGHI confidava di conservare unitamente a una coroncina del Rosario, come desumibile dalle intercettazioni del 29 dicembre 1991 e del 1° gennaio 1992 (v. conversazione nr. 356 del 29.12.1991 - in entrata e conversazione n. 90 del 01.01.1992 - in entrata).

Sempre nel corso della conversazione n. 90 del 01.01.92, LAGHI, dopo aver interloquito con la moglie di BONURA, continuava la telefonata direttamente con quest'ultimo. Nella circostanza diceva all'interlocutore *“riesco ad esser sereno adesso che ti sento”*, palesando, ancora una volta, una particolare vicinanza. Nel prosieguo della conversazione, BONURA chiedeva a LAGHI se avesse contattato l'avv. MAGGIORE: LAGHI riferiva di averlo sentito per gli auguri e di avere programmato un incontro per l'indomani.

L'insieme di tali elementi risulta univocamente indicativo della sussistenza di un rapporto stabile e di interessi comuni tra i due interlocutori.

CONVERSAZIONE N. 90 DEL 01.01.1992 – H. 20.48 - IN ENTRATA
(bobina AG n. 41576 lato A)

Luciano per Maria. Luciano fa gli auguri alla donna. Maria chiede a Luciano come vada. Lui risponde che è un misto tra speranza, tristezza, fede e che spera in un anno più sereno. Anche Maria se lo augura. Luciano continua dicendo che bisogna sperare, anche se in certi momenti ci sono delle incertezze, ma bisogna andare avanti. La donna chiede se poi l'uomo abbia trovato “quel pacchetto”. L'uomo conferma di averlo trovato e di averlo messo nella borsa delle carte e dice “dato che c'era...che fosse lo stesso che ci eravamo scambiati con...inc.le”. Maria aveva questo pensiero e Franco aveva provato a cercare Luciano al telefono e non ci è riuscito. Franco era riuscito a parlare con la madre di Luciano e poi, dopo anche qualche tentativo dell'interlocutore, alla fine si sono sentiti. Luciano aveva dimenticato di dirlo, ma il pacchetto era finito nella borsa delle carte e lì non aveva guardato e non ricordava di averlo preso dove aveva detto Maria e pensava di averlo messo nel sacchettino di carta con tutte le carte. Maria dice “Sì... quando hai tolto, diciamo...hai pulito la macchina diciamo (ride, ndr)”. Luciano prosegue dicendo che invece l'aveva messo nella borsa di lavoro e lo ha trovato solo quando ha tirato fuori le carte e comunque gli faceva piacere che fosse quello che si erano scambiati quel giorno. Maria concorda e dice che siccome lo avevano lei e Gandolfi uguale (il pacchettino) e Luciano in “quella maniera”, sperava che questi lo avrebbe trovato. Luciano dice di utilizzarlo sempre. Maria dice che quello di Franco sul comodo.

Luciano dice che invece lo porta sempre dietro e lo tiene assieme alla corona (coroncina del rosario, ndr). Luciano chiede di parlare con Franco (lo chiama Francone) e nel contempo chiede se Maria abbia sentito Giusy e poi chiede notizie di Enzo. Maria dice di aver sentito Giusy ieri quasi alla mezzanotte per gli auguri e al momento sono a Los Angeles e domani si sposteranno ancora per poi rientrare giorno 4. Enzo invece è uscito con due amici per andare a fare una giocata. Maria chiede a Luciano di salutargli anche la madre. Al telefono Franco BONURA. I due si scambiano gli auguri di buon anno. Anche a Franco Luciano comunica il suo stato d'animo e dice all'interlocutore "riesco ad esser sereno adesso che ti sento". Franco chiede come stia la mamma di Luciano. Lo stesso risponde che i suoi stati d'animo sono influenzati da i suoi stati e che nel complesso va comunque bene e spera che il nuovo anno sia migliore e che tutti possano mettere a posto le proprie cose. Franco chiede se l'interlocutore si sia visto con LUCI. Luciano conferma di averlo visto e si sono sentiti anche un quarto d'ora fa con lui, con il figlio Andrea, la moglie inc.le. Stamattina Luciano ha intravisto GIGI a mezzogiorno e questi si era appena alzato perché stanotte avrà fatto tardi ed era passato in pigiama ed ha salutato lui (Luciano) e la madre. Poi ha sentito Andrea e Lucio è venuta al telefono anche Luisa e gli ha fatto gli auguri anche lei. Luciano chiede a Franco di salutargli il padre. Franco dice che il padre è stato con lui fino a poco fa e adesso è tornato a casa. Luciano chiede a Franco di fare gli auguri anche ai fratelli e poi ricorda anche per Gandolfa. Franco chiede se Luciano abbia visto l'avvocato MAGGIORE. Luciano dice di no e di averlo sentito un'ora fa per gli auguri e sa che è rientrato, infatti si vedranno domani sera e dice "per cui sento". Si salutano

CONVERSAZIONE N. 16 DEL 03.01.1992 – H. 20.03 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41576 lato B)

Luciano per Franco: Franco dice che ha cercato di chiamare stamattina ma Luciano non c'era però ha lasciato detto. Luciano dice che anche lui ha richiamato e Franco non c'era ed ha lasciato detto. Franco si accorge che Luciano è raffreddatissimo. L'interlocutore conferma e dice che "ho la tua sciarpa che mi tiene un caldo..." Luciano dice che adesso ha tre giorni di meditazione (fine settimana) e spera di riuscire ad avere un po' di serenità. Franco lo spera per lui. Anche Franco comunica di essere questa sera con "le batterie a terra"...oggi è andato dai DUE AVVOCATI e poi è andato in ospedale a trovare il suo vecchio avvocato che sta per morire. I due parlano della loro stanchezza. Luciano chiede se Giusy sia rientrata. Franco dice che rientra domani o dopodomani e comunque l'ha sentita oggi. Luciano dice "ti ho detto...lo sai che non vengono su ee..." (Gandolfa e la figlia, ndr). Franco conferma e dice che comunque cerca di evitare di parlare. Luciano saluta. Franco chiede di salutare la mamma e anche LUCIO. Luciano a tal proposito dice che domenica o al massimo lunedì lo vedrà. Domani invece deve andare a scegliere un piccolo regalo per ANDREA per la Befana. Si salutano

CONVERSAZIONE N. 792 DEL 19.01.1992 – H. 13.09 - IN ENTRATA

(bobina AG n. 41905 lato B)

Luciano (Laghi ndr) per Maria, inizialmente Maria chiama l'interlocutore Giulio e poi si corregge chiamandolo Luciano. Il chiamante dice a Maria che li pensa sempre ed augura loro un buon pranzo e che gli è vicino con il pensiero e con le preghiere. Quindi Luciano chiede a Maria di passargli Francone per salutarlo. Maria risponde che è sceso per sistemare meglio l'auto in garage. Luciano dice che allora li richiamerà tra dieci minuti e chiede se Gandolfa è andata su ieri. Maria risponde di no e che se ne parla la settimana prossima. Luciano ribadisce di stare sereni dicendo altresì "...e pensare soltanto che ci aiutano...". Maria di contro risponde che soltanto il Signore li può aiutare. Luciano quindi dice che bisogna aver fiducia ed essere sereni. Nel corso della conversazione Luciano dice di essere stato ieri a Montecatini e che andrà a messa oggi. Maria dice che Franco è andato a messa stamattina e poi si è incontrato con il fratello. Luciano dice di essere in ufficio e che dopo andrà da sua madre a pranzo. Si sentiranno più tardi.

E ancora, nel pomeriggio del 30.1.1992, Luciano LAGHI contattava telefonicamente l'abitazione della famiglia BONURA al fine di acquisire informazioni su eventuali sviluppi ("*novità di oggi*"), evidentemente riferiti alla pronuncia della Corte di Cassazione in relazione al c.d. maxiprocesso. In tale occasione, in assenza di Franco BONURA, il figlio di quest'ultimo, Vincenzo, riferiva all'interlocutore di non essere a conoscenza di alcuna notizia al riguardo.

Alla luce di quanto sopra, pare evidente come tale tipologia di contatti "imponesse" (anche in questo caso) agli organi inquirenti un approfondimento in ordine alle cointeressenze fra BONURA e LAGHI al fine di rintracciarne scaturigine ed eventuali implicazioni economiche: accertamenti, come noto,

mai effettuati per la precoce archiviazione del procedimento.

Dal riascolto delle conversazioni è emersa anche la figura di **Claudio SCARAFIA**¹⁸⁶, nato a Messina il 19 agosto 1949, in quanto persona pienamente informata sia delle dinamiche familiari dei BONURA, sia, in particolare, di quelle di natura lavorativa ed economico-imprenditoriale.

Invero, l'attività tecnica all'epoca svolta, unitamente agli ulteriori approfondimenti condotti mediante l'incrocio dei dati tratti dalle banche dati, ha consentito di accertare il ruolo di fiduciario ricoperto da SCARAFIA nei confronti della famiglia BONURA. In particolare, il predetto SCARAFIA risultava inserito negli assetti di diverse società riconducibili alla famiglia BONURA, partecipando alle stesse in qualità di socio e/o amministratore: fra queste si segnalano l'Immobiliare Raffaello S.p.A., la Florens S.r.l., la Presents & Sweets S.a.s. e la Edil-Nord S.r.l. (per l'analisi di dettaglio si rinvia alla nota n. 0320936 del 30.5.25 redatta dal GICO di Caltanissetta).

Ciò premesso, occorre sottolineare che sono state captate alcune conversazioni indicative del rapporto confidenziale corrente tra Francesco BONURA e Claudio SCARAFIA e del ruolo di *factotum* svolto da quest'ultimo in favore del primo: i due, infatti, erano soliti incontrarsi con certa frequenza sia a casa di BONURA sia nel suo ufficio presso l'immobiliare RAFFAELLO. In alcune circostanze SCARAFIA veniva anche impiegato per commissioni di vario genere (ritiro/riconsegna di plichi presso i vari avvocati difensori, estrazione di copie di documenti, a quelle meno importanti, come il ritiro di champagne, dolci ecc.).

CONVERSAZIONE N. 99 DEL 22.12.1991 – H. 21.11 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 41387 lato A)

Claudio per Enzo a cui chiede del padre. Claudio parla con Franco a cui chiede se può “avvicinare”. Franco risponde di sì.

CONVERSAZIONE N. 102 DEL 22.12.1991 – H. 21.13 - IN USCITA: 091-362974 (utenza in uso a SCARAFIA Claudio come dallo stesso dichiarato nella relazione di servizio, relativa alla identificazione degli occupanti lo stabile sito in questa via M. D'Amelio nr. 46, del 19.07.1992 redatta dalla squadra mobile della Questura di Palermo - dato estrapolato file denominato SIDDA.SIDDA_OOLE.491587.DOC)

(bobina AG n. 41387 lato A)

Libero nessuno risponde.

CONVERSAZIONE N. 103 DEL 22.12.1991 – H. 21.18 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 41387 lato A)

Franco per Claudio a cui dice che stasera non può in quanto deve accompagnare a Giusy e si vedranno qualche altro giorno, e deve pure andare dai Castagna e ritornare. Claudio gli vuol passare Silvana “perché purtroppo lei ce l'ha l'impegno domani” Franco lo interrompe dicendogli “facciamo dopodomani” perché non è importante domani. Claudio allora aggiunge che allora passeranno il giorno di Natale. Franco risponde quando vogliono, ma non stasera. Franco ricordando la partenza della figlia domani, dice a Franco di non dimenticare “quella cortesia che ti ho chiesto” e che per le nove e mezza, dieci, sarà in ufficio. Claudio alle otto sarà in ufficio.

CONVERSAZIONE N. 111 DEL 23.12.1991 – H. 08.32 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 41387 lato A)

Franco Bonura per Carmela alla quale chiede se Enzo se n'è sceso e di far salire un attimo a Franco. Carmela dice che è sceso e andrà a vedere nella stanza. Enzo non c'è e Franco sta salendo. Franco Bonura le dice di non perdere tempo poiché lui è all'aeroporto. Dopo attesa risponde Franco al quale il Bonura dice che alle otto Claudio sarebbe dovuto passare al

¹⁸⁶ SCARAFIA, all'epoca delle attività tecniche esperite nell'ambito del P.P. 3589/91, era residente a Palermo, Via Mariano D'Amelio 46, e utilizzatore dell'utenza telefonica 091-362974, come dallo stesso dichiarato a personale della Questura di Palermo che, in data 19.7.92, subito dopo la strage, erano impegnati nella identificazione degli occupanti lo stabile sito in via M. D'Amelio nr. 46.

Bar Di Stefano dove (Bonura) ha lasciato una cassetta di champagne, due torte confezionate per il viaggio da portare al signor CORTIGIANI (fonetico) da BRONZINA/BRONZINI (fonetico). Bonura gli dice che per andare a Cardillo può prendere la macchina di Giusy perché quello (Cortigiani) parte alle nove. Franco chiede disposizioni anche per le tre cassette di mandarini, ma Bonura gli chiede di chiamarlo, poi, alla via Catania.

CONVERSAZIONE N. 604 DEL 16.01.1992 – H. 14.40 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 41838 lato B)

Claudio per Franco, quest'ultimo gli chiede dove si trova. Claudio risponde che è stato da Collica, ha preso un toast e sta facendo mangiare la bambina e poi la lascia a casa. Franco gli chiede di passare da Giovanni Di Benedetto e prendere un plico da casa sua. Claudio conferma che ci andrà. Franco aggiunge che dopo deve passare dall'ufficio e fare una fotocopia e metterla in una busta per l'avv. Franco Reale e lasciarla in ufficio e che dopo passerà lui (Franco) a prenderla, mentre quella che chi gli dà la deve ritornare a lui (Giovanni Di Benedetto). Si accordano per vedersi prima delle 16,00 in ufficio.

Il forte legame tra SCARAFIA e BONURA è emerso anche da una conversazione captata in data 19.01.1992 nel corso della quale BONURA aveva chiesto all'interlocutore, appena giunto in aeroporto, di raggiungerlo a casa.

SCARAFIA, nella circostanza, manifestava a BONURA di trovarsi in difficoltà in quanto aveva preso un impegno con la figlia. BONURA, quindi, ribadiva l'urgenza di incontrarlo e, a quel punto, SCARAFIA, ravvedendosi, lo rassicurava sulla propria disponibilità.

CONVERSAZIONE N. 797 DEL 19.01.1992 – H. 15.09 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 41905 lato B)

BONURA Francesco: ei Claudio

SCARAFIA Claudio: Franco?

BONURA Francesco: ma dove sei?

SCARAFIA Claudio: ciao, e... sono, sto usce, sono uscito dall'aeroporto e sono verso Viale Strasburgo

BONURA Francesco: talè, avvicina un minuto a casa!

SCARAFIA Claudio: da te?

BONURA Francesco: sì! se puoi, se hai persone?

SCARAFIA Claudio: no! e... sono solo, però devo andare a prendere la bambina

BONURA Francesco: se... è urgente Clà!

SCARAFIA Claudio: eh! vengo subito!

BONURA Francesco: ciao

SCARAFIA Claudio: ciao

Da ulteriori conversazioni captate è emerso che Claudio SCARAFIA prestava costantemente la sua attività lavorativa per l'IMMOBILIARE RAFFAELLO e che, durante il periodo di detenzione di BONURA, aveva assistito la moglie di quest'ultimo, PATTI Salvatrice Maria, nel disbrigo di pratiche e nella riscossione degli affitti dei cespiti locati oltre che per la consegna delle relative ricevute.

Di seguito le conversazioni di interesse:

CONVERSAZIONE N. 298 DEL 06.02.1992 – H. 09.50 – IN USCITA: 091- 347090 (utenza intestata a IMMOBILIARE RAFFAELLO).

(bobina AG n. 42338 lato B)

Maria per CLAUDIO. Maria chiede notizie di Silvana. Claudio dice che Silvana è a Milano e ha qualche difficoltà con il cibo. Claudio chiede come stiano. Maria dice che si difendono, Enzo è a scuola. Maria chiamava perché ieri ha ricevuto

un assegno di INFANTINO. Claudio chiede l'importo in modo da poter preparare la ricevuta e mandargliela. Poi l'interlocutore spiega a Maria che, quando riceve INFANTINO, riceve INFANTINO e CAVALLI e pertanto serve l'importo per poter emettere la ricevuta. Maria comunica l'importo che è 750 (mila lire, ndr) ed ha pagato ieri pomeriggio. Claudio inoltre dice che a GIOVANNI, ieri sera, ha dato quello di GUAIANA, cioè di CONTINO e quello della signora LIPARI. Per questi sono state fatte anche le ricevute.

CONVERSAZIONE N. 516 DEL 11.02.1992 – H. 10.00 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 42528 lato A)

Claudio per Giusi, la avvisa che per il box è tutto a posto e che lo stanno sgombrando tra oggi e domani. Claudio dice che non era del signor Gianni perché avevano fatto cambio "loro". Comunque entro oggi le chiavi verranno consegnate. Poi al telefono Maria che dice che ieri pomeriggio è arrivato l'assegno di CAVALLI e solitamente FRANCO fa la fotocopia. Claudio dice che dovrà passare in Viale Croce Rossa e viene di passaggio, pertanto verrà a prenderlo lui. Maria lo lascerà in portineria. Claudio dice che farà la fotocopia e poi lascerà nuovamente il titolo in portineria.

CONVERSAZIONE N. 555 DEL 12.02.1992 – H. 13.12 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 42528 lato B)

Claudio per Maria. L'interlocutore dice a Maria che ci sono le chiavi di Viale Croce Rossa dove c'è quel piccolo ufficio che interessa a Giusi. Maria dice che prima interessava e ora a quanto pare no, però glielo chiederà. Claudio dice che le chiavi sono dal portiere e a questo punto lui se le porterà, quindi soprassiederanno. Maria ribadisce che chiederà e poi dice che uno di questi giorni deve andarci in via Catania e ne parleranno. Claudio pensava fosse una cosa urgente per l'ufficio, Maria dice di no. Poi chiede alla BONURA quando ci andrà ma Maria dice che non lo sa e che lo avviserà prima. Poi parlano dell'assegno che ieri Claudio ha preso per fare le copie. Maria dice che FRANCO faceva sempre la copia. Claudio dice che la fotocopia l'ha lasciata perché solitamente la conservava FRANCO. Maria ringrazia e saluta

CONVERSAZIONE N. 712 DEL 14.02.1992 – H. 17.33 - IN ENTRATA.

(bobina AG n. 42594 lato B)

Claudio per Maria: Claudio dice che ha saputo che stamattina è andata in Via Catania, Maria conferma riferendo che ha portato quella lettera e chiede se (terza persona ndr) gliel'ha fatta vedere, Claudio conferma e dice che l'ha ricevuta e l'ha firmata Giovanni e già l'hanno spedita e dice che trattasi di un verbale di assemblea che si fatto in Via Marchese Ugo ma niente di importante; Claudio poi dice che ha detto a Franco, l'autista, di farsi dare il telecomando del cancello del garage di Via Catania così quando lei viene può entrare e gli è dispiaciuto per stamattina così per la prossima o scende lui o scende Salvo .

CONVERSAZIONE N. 822 DEL 17.02.1992 – H. 09.14 – IN USCITA: 091- 6703607 (Utenza intestata a PATTI Gandolfa).

(bobina AG n. 42663 lato B)

Maria per Paola, si fa passare la sorella Gandolfa. Quest'ultima si lamenta di Rosetta, la donna che le fa le pulizie a casa. Maria dice che sta andando a farsi la pressoterapia e che poi vorrebbe parlare con il dott. Agrò per la dieta. Poi Maria chiede a Gandolfa se devono andare in banca, perché l'altra volta a Claudio non l'ha visto e concordano che conviene chiamarlo e avvisarlo prima di andarci domani oppure un altro giorno. Si accordano di vedersi in Chiesa, se Maria si sbriga.

Peraltro, la circostanza secondo cui Claudio SCARAFIA fosse uomo vicino a Franco BONURA era nota anche in ambienti esterni a quelli strettamente familiari. Infatti, in data 06.02.1992, veniva captata una chiamata effettuata da Maria PATTI verso l'utenza 091-300363, intestata ad Antonino GIAMMONA, proprietario un bar sito in Palermo, Via Cusmano n. 36.

Nella circostanza, il titolare, venuto a conoscenza della recente condanna di Francesco BONURA, manifestava la sua vicinanza al "Signor Franco", affermando di essere dispiaciuto per quanto occorso. GIAMMONA, allo stesso tempo, riferiva di aver detto "anche" al geometra SCARAFIA che, qualora i familiari intendessero spedire qualcosa al BONURA in carcere, egli avrebbe avuto il piacere di fornire, in proprio, alcuni prodotti.

CONVERSAZIONE N. 314 DEL 06.02.1992 – H. 13.53 – IN USCITA: 091- 300363

(bobina AG n. 42338 lato B)

Maria per uomo (bar). Maria si presenta come la signora Bonura. L'interlocutore ha appreso la notizia del signor FRANCO e ci è rimasto male. L'interlocutore ne ha avuto notizia dal Sig. GIOVANNI. Maria ordina un litro di caffè. L'uomo dice di aver detto anche al Geometra SCARAFIA di fargli sapere quando manderanno qualcosa al Signor FRANCO perché lui vorrebbe mandargli qualche cosa di suo. Maria lo ringrazia e dice che non possono fare entrare dolci, comunque si informerà. L'interlocutore, che dice di tenere molto al signor FRANCO, pensa che sia un breve periodo. Maria conferma. L'uomo dice (riferendosi allo Stato, ndr) che sono stati dei "mascalzoni" e dei "disonesti" e che potevano evitare visto che era per poco tempo. Maria dice che si sono trovati in questa cosa e devono trovare la forza di andare avanti.

È del tutto evidente come, alla luce di quanto all'epoca intercettato, i rapporti correnti fra BONURA e SCARAFIA avrebbero certamente dovuto essere monitorati e ulteriormente approfonditi. Quest'ultimo, totalmente asservito a Francesco BONURA, appariva quale "*testa di legno*" utilizzata da quest'ultimo per gestire, senza destare sospetti, i propri affari. Sintomatica, a tal proposito, la sperequazione fra i ruoli di prestigio ricoperti nelle imprese riconducibili alle famiglie BONURA/BUSCEMI (v. n. 0320936 del 30.5.24 del GICO della Guardi di Finanza di Caltanissetta) e la tipologia di incombenze cui il BONURA giornalmente lo destinava.

Per completezza espositiva, si rappresenta che, a conferma della bontà di quanto sopra riferito, con ordinanza di custodia cautelare in carcere del 2.5.2000 emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Palermo, nell'ambito del Procedimento Penale n. 4502/98 R.G.N.R. e n. 3993/99 R.G.G.I.P., nei confronti di CHIOVARO Giovanni Aurelio, SANSONE Gaetano, SANSONE Agostino e SANSONE Salvatore, veniva espressamente evidenziato il ruolo di Claudio SCARAFIA quale prestanome del boss mafioso Francesco BONURA.

In particolare, sulla base di attività investigative condotte a partire dal 1998, nel provvedimento è scritto che "*anche se le imprese dei BONURA, come quelle dei SANSONE, sono state sottoposte a regime di amministrazione controllata, costringendo gli stessi ad uscire formalmente dai ruoli societari, essi tuttavia non hanno subito alcuna flessione della loro potenza economica, riuscendo a mimetizzarsi dietro persone di comodo dalla fedina penale pulita che godono della loro massima fiducia, quali il MARANZANO Antonino e SCARAFIA Claudio*": si tratta di conclusioni cui poteva pervenirsi, ove si fosse adeguatamente investigato, già a seguito delle intercettazioni svolte nell'ambito del procedimento n. 3589/91 R.G.N.R..

XVI. I contatti fra BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni

Si riporta, di seguito, il contenuto delle intercettazioni telefoniche dalle quali è emerso lo stretto rapporto di familiarità corrente fra BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni, manager, come noto, della CALCESTRUZZI S.p.A. di Ravenna, con il ruolo di capo area per i lavori in Sicilia.

a) utenza n. 091/401148, intestata a BUSCEMI Giovanni, Palermo, via Roccazzo, n. 6 - intercettata dal 10.01.1992 al 22.01.1992 - cessata per revoca;

Dall'attività di intercettazione telefonica relativa all'utenza in uso alle sorelle BUSCEMI Rosa Maria Letizia, detta "Tota", e BUSCEMI Aurora, detta "Bobba", cognate degli indagati BUSCEMI Antonino e CIMINO Girolamo, emergeva che le predette sorelle abitavano presso l'immobile del

padre BUSCEMI Giovanni, sito in Palermo, via Roccazzo n. 6.

Sull'utenza monitorata venivano censiti frequenti rapporti tra i coniugi BUSCEMI Maria Luisa (coniuge di BUSCEMI Antonino) e BUSCEMI Antonino e l'ing. BINI Giovanni, responsabile della Calcestruzzi S.p.a. per la Sicilia. In particolare, nel corso della conversazione n. 12 del 13.01.1992 (ore 17:03), gli interlocutori - Maria Luisa BUSCEMI e Aurora BUSCEMI - discutevano di incontri, con il predetto BINI, avvenuti anche presso l'abitazione dei coniugi BUSCEMI, nel corso dei quali BUSCEMI Antonino aveva mostrato a BINI documentazione ritenuta importante.

conversazione n. 12 del 13.01.1992 – h. 17.03 in entrata

(bobina AG n. 41754 lato A)

Donna (Maria Luisa BUSCEMI, ndr) per Bò (fon., dovrebbe trattarsi di Aurora BUSCEMI, ndr)) chiede se sia da sola e Rosa sia uscita. Argomentazioni generiche. Dialoghi a tratti poco comprensibili (dialetto veloce e strettissimo). Nel corso del dialogo si sente l'interlocutrice dire sono stati da tale BINI e che lo stesso BINI è andato pure da loro (poi Bini vinni puru cca). L'interlocutrice dice che Nino (BUSCEMI?) doveva fare vedere dei documenti importanti a BINI. Proseguono con argomentazioni familiari e generiche. Parlano di spedizioni di dolci a Pisa in Toscana, a Pia (verosimilmente potrebbe trattarsi della sorella BUSCEMI Giuseppa Pia Maria moglie di CIMINO, ndr). Poi proseguono con argomentazioni n.i.

Ulteriori conversazioni intercettate comprovavano che BUSCEMI Maria Luisa aveva in programma di accompagnare, nel periodo 16-21 gennaio 1992, il marito BUSCEMI Antonino dapprima a Roma e, successivamente, a Pesaro, per svolgere il colloquio in carcere con il detenuto BUSCEMI Salvatore (effettivamente avvenuto in data 18.01.1992). In occasione del viaggio, i coniugi incontravano anche BUSCEMI Giuseppa Maria Pia e CIMINO Girolamo. Da un'intercettazione emergeva, inoltre, che CIMINO Girolamo ("Mimmo") avrebbe dovuto, in compagnia del cognato BUSCEMI Antonino, recarsi in un'altra località non meglio specificata.

b) utenza n. 091/205919, intestata a BUSCEMI Antonino, Palermo, via del Quarnaro, n. 11 intercettata dal 13.01.1992 al 22.02.1992 - cessata per fine operazioni;

Si riportano, di seguito, alcune conversazioni intercettate sull'utenza n. 091/205919 installata presso l'abitazione di BUSCEMI Antonino, dalle quali è emersa la familiarità di BINI Giovanni con i componenti della famiglia BUSCEMI, culminata nella comune organizzazione di un periodo di vacanza sulla neve.

conversazione n. 97 del 13.01.1992 delle h. 18:11 - in uscita vs nr. 091- 361816

(bobina AG n. 41749 lato A)

Inizialmente viene composto il nr. 361815

Poi viene composto il numero 361816

Maria Luisa per bimbo e poi Gabriella (Patti Maria Gabriella). Convenevoli. Maria Luisa è dispiaciuta che siano passati. Gabriella dice che erano stati alla partita. Maria Luisa dice che anche NINO è stato alla partita. Poi Gabriella dice che erano andati al Tiffany ma i posti erano esauriti. Maria Luisa dice che NINO era stato alla partita con GIOVANNI ed al rientro ha chiesto alla donna di farsi trovare pronta perché dovevano andare a trovare la sorella che non aveva ancora visto (anche se poi l'hanno incontrata per strada). Nino poi doveva andare da BINI per alcuni documenti e cosa da fare per oggi.

Maria Luisa ribadisce il desiderio che NINO aveva di incontrare la sorella che non aveva visto dopo che era tornato dallo zio SALVATORE (Salvatore BUSCEMI, detenuto, ndr). Gabriella dice che il marito aveva pensato di andare a vedere NINO perché lo stesso in settimana ha lezione in clinica (si tratta del Dott. Giuseppe "Pippo" BUSCEMI, fratello di NINO, ndr). Maria Luisa dice che NINO a fine settimana riparte nuovamente ed è stanchissimo. Poi parlano di argomenti vari (disguidi su bollette ed altro) Parlano anche dell'arrivo della posta a Mondello anche in cantiere. Poi commentano delle foto di famiglia scattate sulla neve (sembra che alcune foto siano state scattate da BINI). Parlano della recente

vacanza della quale anche la signora BINI è rimasta soddisfatta.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata:

Bimbo:..Pronto?

Maria Luisa BUSCEMI: Ciao gioia..mamma c'è?

Bimbo:.. Sì, aspetta che te la passo.

Maria Luisa BUSCEMI: Che sta facendo?

Maria Gabriella PATTI: Pronto?

Maria Luisa BUSCEMI: Ciao Gabriella

Maria Gabriella PATTI: Eh, ciao Maria

Maria Luisa BUSCEMI: Come va?..

Maria Gabriella PATTI: Ma insomma..

Maria Luisa BUSCEMI:.. Mi dispiace che siete venuti ...giusto giusto

Maria Gabriella PATTI: ..no va bè non ti preoccupare

Maria Luisa BUSCEMI:.. Ma combinazione...è da tanto che ..che inso...non venivate qua.. poi siamo così difficile a cedere...(ride, ndr)

Maria Gabriella PATTI: inc.le questo posso dire...dopo il terzo giro ho detto ..”dimmi quanti giri vuoi fare così mi metto il cuore in pace” (ride, ndr)

Maria Luisa BUSCEMI:..Sì, no...qua purtroppo è anche l’orario...

Maria Gabriella PATTI: ..perché continuava a girare.. Poi al quarto abbiamo passato addirittura il viale Lazio.. dove c'è il municipio va ...inc.le...posteggiato

Maria Luisa BUSCEMI:..Sì..mi è dispiaciuto, credimi, perché poi.. gli ho detto a Nino “inc.le vedere a tua sorella”...Lei stava venendo pure...io ci inc.le ci restavamo dentro ci..

Maria Gabriella PATTI: No..inc.le invece.. prima sono andati alla partita.. poi se ne sono andati...al cinema

Maria Luisa BUSCEMI:.. Nino pure alla partita è andato inc.le

Maria Gabriella PATTI: ..e al cinema al Fiamma (fon.) eh.. al Tiffany i posti a sedere esauriti...eh.. Io veramente volevo salire a Mondello a prendere... che dovevo prendere una valigia che avevo lasciato a Mondello...questa mi serve per i traslochi ...e per conservarci le cose di Mondello.

Maria Luisa BUSCEMI: Certo

Maria Gabriella PATTI: Eh..le cose di Mondello... le cose della neve..

Maria Luisa BUSCEMI:.. della neve, sì.

Maria Gabriella PATTI: ... dico, “se non me la vado a prendere ora”... e Pippo dice ..”no” dice “aspetta, prima avviciniamo un poco da Nino..” dice ”e poi, al ritorno, andiamo a Mondello”.. Dico.. ”Va be”

Maria Luisa BUSCEMI:..e invece

Maria Gabriella PATTI: ..e poi accumuliammo a girare, a girare.. poi andò a finire che a Mondello manco ci siamo saliti proprio

Maria Luisa BUSCEMI: Noo.. perché Nino è andato dalla part... infatti dice “fatti trovare pronta”, che lui poi tornò con Giovanni, “che vado da mia sorella che ho desiderio di vederla”. Siccome non si era vista né sentita..

Maria Gabriella PATTI: Noo..e infatti

Maria Luisa BUSCEMI:..e quindi Nino, lo sai, era...però ...poi ci hanno incontrati per strada, perché loro stavano venendo da noi e quindi ci stavamo dentro e ci ricevevamo tutte le visite sistematiche (ride, ndr)...Perché poi... siccome doveva andare da BINI a parlare di cose di documenti...cose da fare per oggi al inc.le... BINI per parlare dico una giornata...

Maria Gabriella PATTI: Ma inc.le.... questo diceva tua sorella

Maria Luisa BUSCEMI: Sì..Sì, ma cose.. ho fatto la inc.le... oddio, tutta la...se capita lì lascio.. non c'è problema con loro...e quindi...Però dico, io sono uscita quando inc.le tutto potevo benissimo ricevermi le mie visite a casa. Perché Nino ha ancora il desiderio di vedere sua sorella che telefonò.. quando fu?..Il giorno che abbiamo... da lì... dallo zio Salvatore

Maria Gabriella PATTI: Eh eh...

Maria Luisa BUSCEMI: Ma un minuto.. Nino era . ancora in bagno

Maria Gabriella PATTI: No, Pippo aveva il pensiero, perché Nino, dice “a parte che poi glielo avevo detto” dico inc.le di partire. Tu mi avevi detto che aveva avuto brividi.

Maria Luisa BUSCEMI: Sì, sì inc.le

Maria Gabriella PATTI: “lo vado a consolare...lo vado a vedere a Nino”, perché poi ‘sta settimana ha lezioni mattina e pomeriggio in clinica... “che poi” dice “cominciando la settimana è difficile per lui e per me” dice “potercii..”

Maria Luisa BUSCEMI: certo, certo..si pirchè giustamente...Perché Nino poi a fine settimana riparte di nuovo.. quindi sa..m... movimentata. Però per fortuna

Maria Gabriella PATTI: Per fortuna...

Maria Luisa BUSCEMI:...cioè è venuto stanchissimo.. stanco inc.le... forse più annoiato che stanco ..perché, insomma, non è che...

Maria Gabriella PATTI: Sì.. questa cosa Gandolfa me l’ha detta ieri, quando l’ho vista in chiesa..dice.. era stanca..

Maria Luisa BUSCEMI: Sì, sì...

Maria Gabriella PATTI: dice....stanca... inc.le che vuoi la stanchezza..

Maria Luisa BUSCEMI: Nino pure, infatti era pallido... la faccia sempre....strapazzato..

Maria Gabriella PATTI: “non abbiamo avuto” dice “intoppi nel senso che inc.le” .. “all’andata poi abbiamo preso due treni e due cose... e’ stato un pochino”. Poi se..uno non è che c’è abituato a viaggiare in treno, salire, scendere

Maria Luisa BUSCEMI: Certo.. Poi Nino, chiddu sempre l’aereo ..curre ...e insomma è più..

Maria Gabriella PATTI: è stato e quindi..

Maria Luisa BUSCEMI: No, ma per fortuna gli sfumò stu fatto dei brividi. Io pure mi scantavu chissà gli tornava di nuovo la febbre. E invece no, no.. infatti oggi è stato discreto.. non...niente, nessun problema. Ma io non è....ma non...perché magari gli seccava andare alla partita. Giovanni ci teneva ad avere lui per compagnia...dice “e allora al ritorno ti fai trovare pronta e andiamo da mia sorella”

Da 2.38.19 a 2.41.37 “omissis” parlano di argomenti vari e sull’arrivo della posta a Mondello. Poi iniziano a parlare delle foto delle vacanze.

Maria Gabriella PATTI: oggi abbiamo visto qua... dice che sono venute fotografie bellissime

Maria Luisa BUSCEMI: Sii... c’eravamo... perchè Savina levò... Francesca... quelle quando dei BINI so... a solo di loro

Maria Gabriella PATTI: Eh, eh...

Maria Luisa BUSCEMI: e queste ad evitare di inc.le...gli facciamo vedere che ne vogliono sviluppate qualcuno...inc.le.. infatti commentavamo che sei venuta bene tu...ma se l... lontanamente mi andava all’idea che tu potevi passare... figurati

Maria Gabriella PATTI: No, ma dico, noi abbiamo deciso per strada...per quanto a...inc.le.. cinema, niente

Maria Luisa BUSCEMI: quella cosa istintiva.

Maria Gabriella PATTI: anzi Francesco, stava taliannu picchiuliannu...inc.le Francesco pi’ strada “io voglio andare al cinema, io voglio andare al cinema”

Maria Luisa BUSCEMI: Ci è rimasto male!

Maria Gabriella PATTI: E Pippo dice” No, andiamo dallo zio Nino basta che poi non piangi, tanto che poi lo zio Nino dice – quanto è picchiuso mio inc.le.”

Maria Luisa BUSCEMI: Fotografie belle chi ci vinniru a to’ figghiu! Gabriè! Ci l’ha portare

Maria Gabriella PATTI: Sii e questo mi ha detto...

Maria Luisa BUSCEMI: Con gli occhiali...Nino infatti ci vuole fare l’ingrandimento... con espressione da mangiarselo (voci sovrapposte, ndr) Che duu... che ducii! No ma anche tu sei venuta bene...sai la sera della festa... una sembri un’attrice

Maria Gabriella PATTI: Eh, eh, (Ride, ndr)

Maria Luisa BUSCEMI: Ma bellaa! Difatti BINI. BINI sbalordito ...dice “che belle foto”... dice “sono venute belle chiare” Anche se Nino dice “non è che c’ha perso la mano”, forse la macchina è buona...ma dico... belle chiare e nitide

Maria Gabriella PATTI: noi questo dicevamo...a.. secondo me le diapositive sono venute buone... perchè Pippo ha sempre la mania di metterci in questa macchina...nella Nikon... ci mette sempre le diapositive

Maria Luisa BUSCEMI: Sì ma quelle tue...

Maria Gabriella PATTI: Perché quelle che abbiamo sviluppato sono tutte quelle piccoline che hanno...della macchina piccolina che inc.le.

Maria Luisa BUSCEMI: ...tipo paesaggio...

Maria Gabriella PATTI: che se...vengonoo... in lontananza ...non è che ti pare che si inc.le..

Maria Luisa BUSCEMI: No, no queste belle... figurati che c’era quello sa...comu si chia... Benedetto, però solo lui...ed era estasiato... “che fotografie belle!” perché s...cioè a me forse non sembra... sarà che sono abituata a vederle no mi...

ma a loro sono sembrate eccezionali in effetti, quattro le tirò BINI, nni fici vidiri ma come inc.le... tipo molto confusa... nel senso... tirate così alla San Fra So (fon.) diciamo.

Maria Gabriella PATTI: Sì...

Maria Luisa BUSCEMI: ...invece queste, sia fatte sulla neve, sia fatte la sera della festa

Maria Gabriella PATTI: ...inc.le... la sera..

Maria Luisa BUSCEMI: Guarda... ce ne è una tua... un primo piano mezzo busto a solo col bambino... bellissima! Infatti quando... difatti la fo... forse... ancora Gabriella neanche l'ha vis... comunque a loro inc.le...

Maria Gabriella PATTI: Ora vediamo... ci dobbiamo vedere qualche giorno

Maria Luisa BUSCEMI: Certo!

Maria Gabriella PATTI: Io ste diapositive inc.le...

Maria Luisa BUSCEMI: Tu pronte le hai?

Maria Gabriella PATTI: Sì, sì... Ho tre sca... tre scatolette di diapositive che ancora neanche noi abbiamo visto

Maria Luisa BUSCEMI: Sì, sì... no queste inc.le... ancora dobbiamo fare svi... sviluppare le altre... cioè i doppioni...

Pirchè ci su chiste cu Francesco, quelle fatte sulla neve, Gabriè! Da fare voci! ...Inc.le... espressione con gli occhiali tutto... u sai... basta

Maria Gabriella PATTI: inc.le.. lui tutto così sarà

Maria Luisa BUSCEMI: No, molto belle... c'è anche pure Barbara che fa un s... non si capisce se salta o se sta cadendo... tipo in aria... ma pure belle dico... Grazie veramente.

Da 02.44.07 a 02.48.29 "Omissis" - proseguono la conversazione parlando delle foto e di argomentazioni generiche

Maria Luisa BUSCEMI: Certo... no io anche a dire vidi pure cos... soddisfatta la BINI "è stata una bella" ...meno male... "una bella vacanza"... Sì, sì cos... era contenta di questa esperienza... dissi "ma veramente, mi pare che tutti siamo rimasti soddisfatti"

Maria Gabriella PATTI: No, bella è stata... veramente bella neve, bel... bel posto, veramente...

Da 2.48.48 Omissis fino a termine conversazione

Dall'ascolto telefonico emergeva, altresì, la frequentazione della casa del BUSCEMI da parte di BINI Giovanni (quest'ultimo chiamato "Nanni" dal Buscemi Antonino).

conversazione n. 170/171 del 16.01.1992 delle h. 13:51 - in entrata

(bobina AG n. 41749 lato B)

BINI per Savina o Francesca. Chiede del padre. Antonino BUSCEMI risponde dall'altro apparecchio di casa. NINO saluta BINI chiamandolo "caro Nanni". BINI pensava che NINO fosse fuori. Nino comunica all'interlocutore che partirà più tardi intorno alle 17.00. BINI, il quale sta tornando da BRANCACCIO, chiede di vedersi 10 minuti. Si vedranno fra 15 minuti a casa del BUSCEMI.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata:

Figlia di BUSCEMI: ...Pronto?

Giovanni BINI: ...Pronto, buongiorno, BINI sono!

Figlia di BUSCEMI: ...Ah, buongiorno... e vuole papà?

Giovanni BINI: ...Eh..grazie

Figlia di BUSCEMI: ...glielo passo

Giovanni BINI: ...Grazie!

Nino BUSCEMI risponde dall'altro apparecchio di casa.

Nino BUSCEMI: ...pronto?

Giovanni BINI: Oh... Ciao Nino

Nino BUSCEMI: ...Caro NANNI... ciao!

Giovanni BINI: ...senti, io credevo che fossi ...fuori

Nino BUSCEMI: ...No, più tardi parti... parto...
 Giovanni BINI: ...ah... parti più tardi
 Nino BUSCEMI: con quello del primo pomeriggio
 Giovanni BINI: Verso che ora parti?
 Nino BUSCEMI: ...Dovrei partire verso le cinque
 Giovanni BINI: ... Ah.. verso le cinque... e... allora che fa.. eee... nie...ci possiamo vedere dieci minuti...
 Nino BUSCEMI: Ah...qua... Passi tu?
 Giovanni BINI: e io sono per ora sto venendo da Brancaccio...se passo...
 Nino BUSCEMI: Sii
 Giovanni BINI: tu, stai ancora pranzando?
 Nino BUSCEMI: No, no... non ti preoccupare... ero... sono arrivato dieci minuti fa, mi sono messo in libertà...
 Giovanni BINI: ...Eh...
 Nino BUSCEMI: ...e quindi non ho problema né di pranzo né di questo...
 Giovanni BINI: ...Va bè, fra un quarto d'ora sono...
 Nino BUSCEMI: Va bene.

conversazione n. 397/398 del 21.01.1992 delle h. 20:20 - in entrata
 (bobina AG n. 41979 lato A)

Zio (Pippo) per Francesca: si sincera delle condizioni di salute dei nipoti. Francesca e Savina (Viva) hanno la febbre mentre Giovanni è sfebbrato. Poi chiede se Maria Luisa sia arrivata. Al telefono Maria Luisa BUSCEMI che risponde dall'altro telefono di casa. Pippo chiede com'è andata. La donna risponde che sono arrivati puntualissimi. Nino è stato in cava poiché aveva cose da sbrigare ed è tornato. Pippo chiede se NINO domani pomeriggio intorno alle 18 sarà in ufficio. Maria Luisa chiede a NINO e dice che sarà in ufficio dalle 16.30 alle 18.00 perché dopo dovrà andare in via Libertà. Pippo fino alle 17.45 è in ufficio e quindi non ce la fa. Pippo dice che ha una certa urgenza e potrebbe vederlo in via Libertà o anche a casa. Maria Luisa adesso chiederà e dice a Pippo che gli avrebbe passato NINO ma al momento non è possibile perché c'è l'ingegnere BINI.
 Maria Luisa comunica a Pippo che potrebbero vedersi domani perché l'appuntamento è alle 18 ma lui fino alle 21 o 21.30 sarà là (in via Libertà, ndr). Maria spiega come raggiungerlo e dice che è sopra Vurmans (fon) al Precocem (fon.), oppure a casa non prima delle 22. Pippo dice che allora ci andrà là (via Libertà, ndr). Pippo dice che deve parlargli 10 minuti per una situazione.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata:

Francesca BUSCEMI:..Pronto?
 Giuseppe BUSCEMI:...Pronto Chicca?
 Francesca BUSCEMI:..Si, ciao zio!
 Giuseppe BUSCEMI:...Come state?
 Francesca BUSCEMI: ..Eh, insomma
 Giuseppe BUSCEMI:..Ci passò la febbre a Savina?
 Francesca BUSCEMI:..Ma no del tutto...io ho trentotto meno due...
 Giuseppe BUSCEMI: Ancora?
 Francesca BUSCEMI:... "Viva" (diminutivo di Savina, ndr) aveva oggi pomeriggio trentanove e Giovanni è lo sfebbrato..
 Giuseppe BUSCEMI:..Miizzichina ..chi è?!
 Francesca BUSCEMI:..infatti...
 Giuseppe BUSCEMI:..il fort...il fronte dei malati
 Francesca BUSCEMI:..Si (ride, ndr) ...ieri eravamo un quadretto pietoso..
 Giuseppe BUSCEMI:..Ma ...mamma è arrivata?
 Francesca BUSCEMI:..Si, si..aspetta che te la passo
 Giuseppe BUSCEMI: Ciao, grazie.. ciao, ciao
 Francesca BUSCEMI: Ciao..... Mamma! Zio Pippo

Maria Luisa BUSCEMI risponde dall'altro apparecchio di casa.

Maria Luisa BUSCEMI: ...Pronto?
 Giuseppe BUSCEMI: ...Pronto?
 Maria Luisa BUSCEMI: ... Eh, Pippù!
 Giuseppe BUSCEMI: ...Come stiamo?
 Maria Luisa BUSCEMI: Ma... ccà u lazzaretto c'è!...Tutti cu a freve!
 Giuseppe BUSCEMI: ...Si, questo lo sapevo...Tutti cu a freve... Vuiatri come andate?
 Maria Luisa BUSCEMI:..ma, bene bene.. Nuatri puntualissimi arrivamu
 Giuseppe BUSCEMI: inc.le.. tutto a posto?
 Maria Luisa BUSCEMI:..Si, si, tutto tranquillo...eh..io cca trovavi i picciutteddi tutti accussì inc.le...
 Giuseppe BUSCEMI: Eh cca, chistu sappiamo ...sono stati ...
 Maria Luisa BUSCEMI: Pare fatto apposta...ogni vota chi pairtu..
 Giuseppe BUSCEMI:..Va bè.. basta chi...U viaggio tutto bene?
 Maria Luisa BUSCEMI: Si, si ...poi anche...add...addirittura in anticipo arrivò...
 Giuseppe BUSCEMI: Eh..basta chi è tutto a posto..
 Maria Luisa BUSCEMI: Si, si...Nino se ne è stato un pochino in camera... aveva cose di sbrigare...E' tornato... e ora siamo qua...
 Giuseppe BUSCEMI: E' qua tuo marito?
 Maria Luisa BUSCEMI: Sì!
 Giuseppe BUSCEMI: ...Glielo chiedi se domani pomeriggio verso le sei è in ufficio?
 Maria Luisa BUSCEMI: Domani pomeri... io penso di sì! Aspetta che glielo chiedo...

Maria si allontana per informarsi con il marito.

Maria Luisa BUSCEMI: Pippo!
 Giuseppe BUSCEMI: Sì!
 Maria Luisa BUSCEMI: Dice che domani c'è dalle quattro e mezza, intorno...fino alle sei...pirchè poi alle sei deve andare in via Libertà... Tu comu si c...
 Giuseppe BUSCEMI:..no, io sugnu in ufficio finu ai cincù e mezza...sei menu un quartu, quindi nun ci arrivu a chi.. a arrivare...inc.le per tempo...
 Maria Luisa BUSCEMI: Certo!
 Giuseppe BUSCEMI: poi quannu si finisce...inc.le (in sottofondo colpi di tosse, ndr) passassi da inc.le...pirchè avissi una certa urgenza di putirici
 Maria Luisa BUSCEMI: uhm...e 'nto caso dici di passare da via Libertà?
 Giuseppe BUSCEMI:..o 'nca dda o vegnu a casa...chi importanza avi?!
 Maria Luisa BUSCEMI: ...E va be' ...a casa ci puoi venire comunque
 Giuseppe BUSCEMI: A che ora arriva iddu? Io pozzu..u sacciu chi nno..
 Maria Luisa BUSCEMI: Aspè..aspè che glielo chiedo che inc.le.. perchè c'ha l'ingegnere BI... no, perchè c'ha l'ingegnere BINI, se no te lo passavo
 Giuseppe BUSCEMI:..no, va bè chi c'è inc.le..
 Maria Luisa BUSCEMI: e ...un minuto

Maria Luisa BUSCEMI si allontana nuovamente per informarsi con il marito.

Maria Luisa BUSCEMI: ...Nino?..Ee Pippo! Dice Nino in un caso tu ci puoi passare... quannu finisci di l'ufficio ci passi...Perché lui alle sei c'ha un appuntamento lì... dice ...ma non so...può finire fino alle nove.. nove e mezza...
 Giuseppe BUSCEMI: Uhm...
 Maria Luisa BUSCEMI: E là ...è sopra.. sopra Vurmans (fon.) su...o Precocem (fon.)
 Giuseppe BUSCEMI: Eh...
 Maria Luisa BUSCEMI: O se no qua a casa, dice... ma non prima capace...prima di dieci non s'arricampa inc.le...
 Giuseppe BUSCEMI: Eh passu a chi ura su inc.le.. ddocu o Precocem (fon.)
 Maria Luisa BUSCEMI: inc.le... ci puoi andare appena esci dall'ufficio e l'aspetti lì
 Giuseppe BUSCEMI: Va bene
 Maria Luisa BUSCEMI: Pirchè iddu alle sei ha appuntamento disse...quindi questione di minuto più, minuto meno. E'

su..u sai tu ..u sai unni è?

Giuseppe BUSCEMI: ...Va bè u so pe..pe... ci vaiu dda, pìrchì nun mi cummeni scuppari

Maria Luisa BUSCEMI: Esatto, esatto

Giuseppe BUSCEMI: Va bene...

Maria Luisa BUSCEMI: Pìrchì poi, dice, farà tardi, dice ...inc.le.. certo può veniri a qualsiasi orario, ma iddu capaci chi prima di deci capaci chi nun s'arricampa...

Giuseppe BUSCEMI: No, non è u discursu... è questione di venire a casa... è questione ca...pute...hamu a passare deci minuti a parlare..c'ha 'dumannari... m'ha informare di alcune situazioni.

Maria Luisa BUSCEMI: ...E tanto vale...allura spetti dda!

Giuseppe BUSCEMI: Va benissimo!!

Maria Luisa BUSCEMI: Va bene?

Giuseppe BUSCEMI: Va bene!

Maria Luisa BUSCEMI: Okay?

Giuseppe BUSCEMI: Ciao, ciao Maria

Maria Luisa BUSCEMI: Ciao ciao Pippù!

conversazione n. 562 del 26.01.1992 delle h. 09,39 - in entrata

(bobina AG n. 42100 lato A)

Nanni (Bini Giovanni, ndr) per Nino (Buscemi, ndr), gli chiede se avvicinava. Nino conferma dicendogli che avvicina di pomeriggio. Nanni dice che ci sono delle novità. Nino chiede se sono buone e Nanni conferma aggiungendo che è stato definito qualcosa che non specifica. Nino quindi dice che di mattina andrà ad un funerale, mentre pomeriggio si potranno vedere. I due si salutano.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata:

BINI GIOVANNI: pronto?

BUSCEMI NINO: Ehi Nanni...

BINI GIOVANNI: ciao come và?

BUSCEMI NINO: eh...

BINI GIOVANNI: sei ancora a letto...

BUSCEMI NINO: no, ero qua in divano... mi ero...

BINI GIOVANNI: senti una cosa... volevo sapere... tu avevi detto che forse avvicinavi...

BUSCEMI NINO: di pomeriggio sì...

BINI GIOVANNI: ah di pomeriggio... sì... niente, siccome c'avevo buone novità... dico...

BUSCEMI NINO: buone?

BINI GIOVANNI: sì, sì, sì...

BUSCEMI NINO: ah... va bene...

BINI GIOVANNI: si è definito praticamente...

BUSCEMI NINO: ah perfetto...

BINI GIOVANNI: va bene...

BUSCEMI NINO: va bene... no... di mattina no... perché vado ad un funerale... di pomeriggio vengo...

BINI GIOVANNI: di pomeriggio ci vediamo...

BUSCEMI NINO: va bene...

BINI GIOVANNI: capito..

BUSCEMI NINO: va bene... ciao Nanni...

BINI GIOVANNI: ciao, ciao...

conversazione n. 608 del 27.01.1992 delle h. 20,30 - in uscita

(bobina AG n. 42100 lato A)

Maria inizialmente compone il numero di cellulare 0337-891733, senza alcun esito. Poi chiama l'utenza fissa 6734449 e gli risponde il marito Nino, al quale fa presente di averlo chiamato sul telefonino ma era sempre occupato. Nino risponde che era scarico. Maria gli dice che c'è l'ingegnere BINI. Nino dice che sta arrivando a casa, il tempo della strada.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione in uscita verso l'utenza fissa 6734449 (utenza ufficio diretto Nino Buscemi) suindicata:

BUSCEMI NINO: pronto...

BUSCEMI MARIA: ehì giù...

BUSCEMI NINO: giù...

BUSCEMI MARIA: (inc.le)...ti telefonavo sul telefonino ed era sempre occupato... può essere mai...

BUSCEMI NINO: no è scarico...

BUSCEMI MARIA: ah... siccome c'era qua l'ingegnere BINI...

BUSCEMI NINO: sto arrivando...

BUSCEMI MARIA: e quanto ci impieghi?

BUSCEMI NINO: cinque minuti... perché?

BUSCEMI MARIA: no, mi credevo che eri da Fofò (avv. Alfonso DI BENEDETTO, ndr)... perciò ci...

BUSCEMI NINO: no, no sto arrivando, il tempo della strada...

BUSCEMI MARIA: ...inc.le...

BUSCEMI NINO: ciao...

BUSCEMI MARIA: ciao

conversazione n. 610 del 27.01.1992 h. 20,40 - in entrata

(bobina AG n. 42100 lato A)

Gabriella (Patti, moglie di Pippo Buscemi) chiama e a Maria dice che era lei che l'ha chiamata sbloccando la telefonata. Maria chiede che succede. Gabriella dice che voleva sapere da Nino il numero della sezione del Cimitero dei Rotoli perché si trova a casa del dott. Genova. Maria dice che Nino non c'è, ma sta arrivando perché aveva un appuntamento con l'ingegnere (BINI ndr), e che lei non sa il numero richiesto e che comunque si era preoccupata per la telefonata urgente. Gabriella richiamerà tra 10 minuti.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata, contenuta dai nn. 2.32.26 a 2.33.15:

PATTI GABRIELLA: ...senti una cosa c'è Nino a casa...

BUSCEMI MARIA: no, Nino non è venuto ancora... chi sei...

PATTI GABRIELLA: niente... sono Gabriella...

BUSCEMI MARIA: ma.. che è successo...

PATTI GABRIELLA: no, niente... io volevo sapere soltanto il numero della sezione del Cimitero dei Rotoli...

BUSCEMI MARIA: ah, non lo so il numero... mi hai fatto spaventare... tra tutte le comunicazioni di morti vari... ti giuro... mi sono mezza mutata...

PATTI GABRIELLA: no (ridendo)... chiamavo per il Cimitero dei Rotoli, ma non per cose di...

(le due donne ridono)

BUSCEMI MARIA: ma dalla voce... ti ho detto chi sei... mi parevi Paola... ti giuro... avevi una voce strana... non lo so, appena viene... sarà per strada... perché c'è qua l'ingegnere (BINI, ndr) che l'aspettava...

PATTI GABRIELLA: ah...

BUSCEMI MARIA: e l'ho chiamato poco fa... e mi ha detto... vengo... cinque minuti il tempo della strada...

conversazione n. 1313/1314 del 16.02.1992 delle h. 09,39 - in entrata

(bobina AG n. 42598 lato B)

Uomo (Giovanni BINI ndr) per Giovanni: chiede del padre (Nino Buscemi), Giovanni glielo passa; Nino lo saluta chiamandolo "Nanni"; Nanni chiede cosa fanno oggi e se volessero andare a Mondello, Nino dice che sono a pranzo da Rosa; Nanni dice che lo voleva invitare a pranzo e comunque si vedranno più tardi; Nino dice che così gli farà vedere la casa.

c) utenza n. 091/311045, intestata a "GENERALE IMPIANTI S.p.a.", Palermo, via Spadafora - Borgo Nuovo - intercettata dal 22.01.1992 al 10.02.1992 - cessata per revoca;

Dalle intercettazioni telefoniche relative all'utenza in esame è emerso anche che l'ing. BINI Giovanni

disponeva di un ufficio presso la sede della GENERALI IMPIANTI S.p.A.

Tale circostanza risulta comprovata dalle conversazioni intercettate sull'utenza n. 091-311045 (Decr. 35/92 R. Int.), corrispondente al centralino della predetta società, nel corso delle quali alcune persone avevano richiesto espressamente dell'ing. BINI: l'attività tecnica di captazione aveva dunque consentito di accertare la stabile disponibilità, in capo al BINI, di un ufficio presso la GENERALI IMPIANTI S.p.A. e di una utenza a lui in uso mai intercettata.

Si indicano, di seguito, talune delle captazioni rilevanti.

conversazione n. 213 del 24.01.1992 h. 16,56 - in entrata

(bobina AG n. 42001 lato B)

Uomo (Mariuccio) per Teresa (Crapanzano centralinista): chiede di terza persona che indica come suo "parrino", gli passa un interno al quale risponde una donna e l'interlocutore chiede dell'Ing. Bini, la donna riferisce che non si è visto.

conversazione n. 221 del 24.01.1992 h. 17,25 - in entrata

(bobina AG n. 42001 lato B)

Uomo (Mariuccio ndr) per Teresa (Crapanzano centralinista): chiede di terza persona che indica come suo "parrino", Teresa gli passa un interno al quale risponde una donna, l'interlocutore chiede se è arrivato l'ingegnere (BINI ndr), la donna riferisce negativamente e chiede se doveva venire qua, l'uomo conferma dicendo alle 17:30.

conversazione n. 527 del 30.01.1992 h. 11,25 - in entrata

(bobina AG n. 42199 lato A)

Uomo (geometra Marchese) per Teresa (Segretaria Generale Impianti): chiede dell'Ing. BINI, Teresa le passa l'interno al quale risponde donna (segretaria di Buscemi ndr) che lo lascia in attesa e poi gli passa l'ing. BINI il quale fa presente, al geometra Marchese che con riferimento a quell'appuntamento per questa settimana per lui non è possibile ed eventualmente sarebbe disponibile per martedì nel primo pomeriggio o anche mercoledì nel primo pomeriggio, giorno 5;

conversazione n. 844 del 04.02.1992 h. 18,17 - in entrata

(bobina AG n. 42280 lato B)

Marino per Teresa, chiede dell'ingegnere Bini e glielo passa. Quindi il chiamante parla con Lia (segretaria) ed alla stessa chiede di Bini e glielo passa. Il chiamante conversa con Bini, al quale chiede un incontro perché ha bisogno di parlargli. Bini risponde che si possono vedere domattina alle 08,45.

conversazione n. 1185 del 10.02.1992 h. 09,40 - in entrata

(bobina AG n. 42377 lato B)

Uomo (Marino della CALCESTRUZZI) per Teresa (segretaria della Generale Impianti): chiede di Gargano; glielo passa; l'uomo dice che per quel discorso di COSTANZO ha controllato e vanno bene gli importi che hanno dato però BINI non deve firmare niente così come concordato; Gargano chiede se deve fare la nota di credito, l'uomo conferma perché deve chiudere la contabilità

In data 6.2.1992, sempre sull'utenza n. 091/311045, intestata alla GENERALI IMPIANTI S.p.a. (dec. 35/92 R.int), si registrava una conversazione telefonica, tra BINI Giovanni e BUSCEMI Antonino, nel corso della quale BUSCEMI chiedeva a BINI di presenziare ad un incontro che si sarebbe tenuto l'indomani, alle ore 9:30, presso gli uffici della Generali Impianti. BINI riferiva di essere già impegnato in quanto aveva in programma di incontrare una persona (che veniva da fuori) a Brancaccio. La telefonata, peraltro, era coeva al periodo di permanenza a Palermo di CIMINO Girolamo.

conversazione n. 1060 del 06.02.1992 – h. 17.46 in entrata, sull'utenza n. 091311045 intestata alla GENERALI IMPIANTI Spa.

(bobina AG n. 42377 lato B)

Uomo (BINI) per Teresa (segretaria della Generale Impianti): chiede di Nino (Buscemi); Teresa glielo passa; risponde Lia che glielo passa; conversazione tra BINI e BUSCEMI Antonino; Bini rappresenta che quell'affare ancora non è definito, poi chiede com'è finita stamattina; Buscemi riferisce bene e domani mattina c'è il seguito e chiede se Bini domani mattina alle 09:30 può avvicinare alla Generale Impianti. Bini riferisce che domattina alle 10,00 ha un appuntamento a Brancaccio con uno che viene da fuori; Buscemi dice che va bene. Poi Buscemi tranquillizza Bini per il fatto della fornitura (affare non definito ndr) che non mancherà occasione di chiudere con altri; Bini poi fa riferimento a quest'affare che stava trattando con la FERROFIL (fonetico) che non era facile: «senti Nanni... vabbè, non ti preoccupare... u fatto da 'a fornitura, prima o poi... sai... sinni scagghia una, sinni pigghia n'autra».

XVII.I commenti alla perquisizione effettuata presso gli Uffici della Generale Impianti il 28.1.92

Venivano, poi, captati sull'utenza n. 091/205919, intestata a BUSCEMI Antonino presente presso l'immobile sito in Palermo via del Quarnaro, n. 11 (intercettata dal 13.01.1992 al 22.02.1992), i commenti che BUSCEMI Antonino rilasciava in ordine alla perquisizione effettuata presso i locali della Generali Impianti s.p.a.: invero, in data 28.1.92, la Guardia di Finanza, su delega dell'A.G. di Massa Carrara, perquisiva gli uffici della Generale Impianti. Il giorno successivo, BUSCEMI Antonino commentava con il fratello Giuseppe la vicenda, affermando: “*si, tutto a posto... sta buffonata ca vinniru a fari... era na buffonata vera e propria...*”.

conversazione n. 647 del 29.01.1992 delle h. 14,39 - in entrata

(bobina AG n. 42100 lato A)

Lo zio Pippo (il dottore) per Savina, chiede del padre, e glielo passa. Pippo conversa con Nino al quale dice che c'è Gaspare (dott. Genova, per le cappelle funebri, ndr) che insiste per quelle carte. Nino lo rassicura e gli dice che stasera gli farà avere tutto. Pippo poi gli chiede se è tutto a posto. Nino conferma, commentando “la buffonata che sono venuti a fare” che è stata una vera e propria buffonata (verosimilmente riferendosi all'intervento della Finanza presso la Cava del giorno 28, ndr). Poi Pippo dice di aver visto a BINI stamane al Policlinico. Nino dice di esserne a conoscenza perché aveva avuto dei problemi ed era andato lì. Poi Nino chiede al fratello se ha saputo che a quello gli è uscita la sentenza (su Bonura Francesco, ndr). Pippo dice che l'ha saputo ed è tutto a posto. Nino dice di averlo saputo da Maria (moglie di Nino). Si vedranno alle 17,45 perché l'appuntamento è stato anticipato. Nino dice che passerà prima intorno alle 17,00 dall'avv. Polizzi e poi andrà lì.

Si riporta di seguito la trascrizione della conversazione suindicata tra i fratelli Nino e Pippo BUSCEMI:

BUSCEMI NINO: pronto....

BUSCEMI PIPPO: eh...

BUSCEMI NINO: chi c'è...

BUSCEMI PIPPO: niente siccome io c'ho quella camurria che mi rompe i coglioni di Gaspare (dott. Genova per le cappelle funerarie, ndr)...

BUSCEMI NINO: stasera ti diamo tutto...

BUSCEMI PIPPO: eh...

BUSCEMI NINO: stasera apriamo tutto...

BUSCEMI PIPPO: pure l'atto hai cercato..

BUSCEMI NINO: sissignore... stai tranquillo... lo risolviamo... però un'ama vidiri stasira?...

BUSCEMI PIPPO: noi ci dobbiamo vedere...

BUSCEMI NINO: alle sei meno un quarto...

BUSCEMI PIPPO: tu... fai una fotocopia...

BUSCEMI NINO: io spero di potertela portare stasera... va bene...

BUSCEMI PIPPO: va bene...

BUSCEMI NINO: ok?

BUSCEMI PIPPO: tutto a posto poi?

BUSCEMI NINO: sì, tutto a posto... sta buffonata ca vinniru a fari... era na buffonata vera e propria...
 BUSCEMI PIPPO: Ho visto a BINI stamattina al Policlinico...
 BUSCEMI NINO: sì, sì... so che aveva dei problemi ed è venuto lì...
 BUSCEMI PIPPO: ... inc.le...
 BUSCEMI NINO: hai sentito ca dici ca cci nisciu a sentenza a chiddu...
 BUSCEMI PIPPO: tutto a posto...
 BUSCEMI NINO: eh dici.. Maria ora me l'ha detto...
 BUSCEMI PIPPO: ho saputo...sì, l'ho saputo...
 BUSCEMI NINO: ok?... ciao professore...
 BUSCEMI PIPPO: ci vediamo alle..
 BUSCEMI NINO: alle sei meno un quarto...
 BUSCEMI PIPPO: se posso... no, so che è stato anticipato...
 BUSCEMI NINO: di un quarto d'ora Pippo...dalle sei alle sei meno un quarto...
 BUSCEMI PIPPO: ah... sei meno un quarto...
 BUSCEMI NINO: perché io devo passare dall'avv. Polizzi... che sono lì in zona, alle cinque... e poi vengo lì... va bene... a stasera...
 BUSCEMI PIPPO: ti saluto...
 BUSCEMI NINO: ciao caro
 BUSCEMI PIPPO: arriverdela...

XIX. I contatti fra Antonino BUSCEMI e CIMINO Girolamo

Dal riascolto dell'utenza telefonica n. 091/205919, intestata a BUSCEMI Antonino (relativa all'immobile sito a Palermo, via del Quarnaro, n. 11 intercettata dal 13.01.1992 al 22.02.1992 - cessata per fine operazioni) è emerso che BUSCEMI Antonino e la moglie BUSCEMI Maria Luisa erano in costante contatto con CIMINO Girolamo, detto "Mimmo", e la di lui moglie BUSCEMI Giuseppa Maria Pia, sorella di Maria Luisa, all'epoca delle indagini trasferiti in Toscana.

In particolare, nel periodo compreso tra il 17.01.1991 e il 21.01.1991, BUSCEMI Antonino partiva con la moglie BUSCEMI Maria Luisa per effettuare il colloquio in carcere con BUSCEMI Salvatore (avvenuto in data 18.01.1991).

Nel medesimo arco temporale, come desunto dall'attività di ascolto, BUSCEMI Antonino avrebbe altresì provveduto ad alcune incombenze lavorative, incontrando, nei giorni 20 e 21 gennaio, il cognato CIMINO Girolamo.

conversazione n. 151/152 del 15.01.1992 delle h. 18.06 - in entrata.

(bobina AG n. 41749 lato B)

Teresa per Giovanni: chiede di Savina. Al telefono Savina che risponde dall'altro telefono di casa. Parlano delle loro condizioni di salute. Teresa è a Ragusa. Parlano di materie universitarie e di vicende personali non inerenti le indagini. Savina dice che i suoi genitori domani partiranno ed andranno a Bologna. Il padre partirà per lavoro e vuole la madre. In pratica partiranno giovedì e torneranno martedì.

Poi al telefono Francesca che parla con Teresa degli esami. Parlano del fatto che NINO BUSCEMI ha promesso a Francesca che se si fosse data 2 materie per Pasqua l'avrebbe mandata nuovamente a Cervinia

conversazione n. 159 del 15.01.1992 delle h. 22.17 - in uscita vs il n. 0584980462 [intestato a VOLPE Alessandro, via Montecavallo snc – Camaiore (LU)]

(bobina AG n. 41749 lato B)

Maria Luisa per la sorella Pia: argomenti vari. Poi al telefono il piccolo Francesco.

Le due sorelle parlano di alcune foto di famiglia fatte di recente. Poi al telefono Francesca che parla con la zia Pia. Francesca spiega che sta studiando e dice che ha scritto una lettera alla zia. Pia dice che non gli è ancora arrivata.

Poi al telefono nuovamente Maria Luisa con la quale parlano del collega che stasera sta studiando con Francesca e che è

appena arrivato.

Pia poi dice che ha saputo da Mimmo che dovrebbero andarci la stessa Maria e NINO. Maria dice che lo ha saputo ieri sera che gli ha fatto sapere che aveva i biglietti e che lo stesso NINO gli ha detto che vuole che lei, quando lui parte, lo deve seguire. Prima dice che venivano direttamente a Pisa, stavolta invece fanno il giro all'inverso, prima a Roma, poi dal fratello (a Pesaro, ndr), poi Nino avrà una cosa di lavoro e poi passeranno dalla stessa Pia. Accennano al fatto di far salire anche i figli. Accennano a quello che devono fare sabato (verosimilmente si riferiscono alla visita presso il carcere a Pesaro, ndr) ed all'itinerario. Comunque, a quanto pare (dialoghi a tratti poco comprensibili, ndr) saranno da Pia Domenica. Maria Luisa dice che rientreranno (a Palermo, ndr) martedì.

Maria Luisa dice che i figli stanno studiando. Maria Luisa parla del posto dove alloggeranno a Pesaro (luogo di detenzione di Salvatore BUSCEMI, ndr) ed a quanto pare è una villetta dove già Nino BUSCEMI ha alloggiato altre volte con Gandolfa (PATTI, ndr).

Nel corso del dialogo si comprende come la prima tappa del viaggio che faranno NINO BUSCEMI e la moglie sarà ROMA, poi si sposteranno in treno.

Poi proseguono su argomenti non inerenti (alimenti e cose da spedire con il camion, ndr)

conversazione n. 237 del 17.01.1992 delle h. 09.26 - in entrata.

(bobina AG n. 41749 lato B)

Nino BUSCEMI per Giuseppina (Donna delle pulizie) che spiega che poco prima aveva chiamato la moglie che cercava di parlare con lei. Al telefono Maria Luisa BUSCEMI che chiede di Francesca. Giuseppina dice che Francesca sta facendo la doccia e proverà a vedere. Poi al telefono Francesca. Maria Luisa chiede notizie anche degli altri figli. Argomentazioni generiche n.i. Chiamata a tratti disturbata. Maria Luisa dice che adesso faranno le visite che devono fare ed alle 14 partiranno con il treno per andare a Pesaro. Maria Luisa dice di essersi portata le foto (quelle della vacanza natalizia, ndr) per farle vedere a PIA (sorella, ndr).

conversazione n. 256 del 18.01.1992 delle h. 11.41 - in entrata.

(bobina AG n. 41899 lato A)

BUSCEMI Maria Luisa per Francesca: convenevoli; poi Maria Luisa riferisce che sono appena tornati dallo zio (visita carcere BUSCEMI Salvatore ndr) e stanno aspettando che dovrebbe arrivare CIMINO; Francesca riferisce che domani Giovanni (fratello ndr) andrà da Gabriella; Maria Luisa la informa che oggi resteranno a Pesaro e domani andranno a Pisa; Giovanni vorrebbe un regalo che comprassero a Bologna ma la madre dice che non ci andranno.

conversazione n. 303 del 19.01.1992 delle h. 11.41 - in entrata.

(bobina AG n. 41899 lato A)

Maria Luisa BUSCEMI per Francesca: convenevoli; Maria Luisa dice che sono partiti a mezzogiorno da Pesaro e che stanno andando a Viareggio; poi convenevoli col figlio Giovanni; Francesca riferisce che c'è stato lo zio Pippo; poi Francesca chiede se la zia Rosetta sapeva della loro partenza, la madre riferisce negativamente;

conversazione n. 311 del 19.01.1992 delle h. 18.34 - in entrata.

(bobina AG n. 41899 lato A)

Antonino BUSCEMI per Giovanni (figlio): convenevoli sulle condizioni di salute; Giovanni riferisce che c'è la zia Gandolfa ed è venuto pure lo zio Pippo (BUSCEMI) a visitarlo, poi conversazione tra Savina ed il padre il quale chiede se è il caso di fare tornare la madre perché lui lì (in Toscana ndr) domani e dopodomani ha da fare, Savina dice che non è il caso; il padre dice che si sta scaricando il telefono... si interrompe la comunicazione.

conversazione n. 327 del 20.01.1992 delle h. 10.04 - in entrata.

(bobina AG n. 41899 lato B)

Maria Luisa BUSCEMI per Francesca: Maria chiede chi ha parlato tutto questo tempo al telefono, la figlia dice che era Savina con una sua amica, una collega di nome Flora; la figlia chiede dove si trova la madre, quest'ultima riferisce che è in albergo e ha chiamato col telefonino; poi convenevoli tra la madre ed il figlio Giovanni sulle sue condizioni di salute; la madre riferisce che sono in albergo all'Astor ed aspettano a Mimmo (CIMINO ndr) che li lascia da Pia (BUSCEMI Giuseppa Maria Pia ndr); poi conversazione con Francesca la quale dice che zia Rosetta non si è fatto sentire neanche una volta; suonano alla porta, la madre chiede se è Giuseppina, Francesca conferma; poi riferisce che l'ha cercata Eliana che voleva parlare o con lei o con il padre

Dalle conversazioni intercettate è anche emerso che, al rientro a Palermo, BUSCEMI Antonino aveva intrattenuto un colloquio telefonico con il cognato CIMINO Girolamo: nell'occasione, quest'ultimo aveva manifestato uno stato di forte disagio personale e professionale.

CIMINO, in particolare, riferiva delle tensioni sindacali e dei possibili scioperi conseguenti a un accordo intervenuto tra la società SAVEMA di Lucca (altra società marmifera) e la CGIL che gli avrebbero impedito il rientro in Sicilia come precedentemente programmato.

Nel corso della conversazione, CIMINO esprimeva uno stato di scoramento, dichiarando di sentirsi prossimo a un esaurimento nervoso e manifestando l'intenzione di abbandonare l'attività lavorativa. BUSCEMI Antonino, dal canto suo, lo invitava reiteratamente alla pazienza, sottolineando come le problematiche sindacali erano frequenti nelle grandi realtà aziendali e affermando testualmente: «io... quando vuoi tornare, il posto è sempre qua...», così confermando la disponibilità di un'occupazione a Palermo.

conversazione n. 395 del 21.01.1992 delle h. 19.42 - in entrata.

(bobina AG n. 41899 lato B)

Mimmo (Girolamo CIMINO ndr) per Savina: chiede delle condizioni di salute poi chiede del padre Savina riferisce che non è ancora arrivato e chiede se lo deve richiamare, Mimmo dice di essere in ufficio ed eventualmente si sentiranno domani

conversazione n. 399 del 21.01.1992 delle h. 20.53 - in uscita vs il n. 0584980462 [intestato a VOLPE Alessandro, via Montecavallo snc – Camaione (LU)]

(bobina AG n. 41979 lato A)

Nino BUSCEMI per Mimmo CIMINO: Mimmo chiede se il viaggio sia andato bene. Nino conferma. Mimmo dice di aver precedentemente chiamato in ufficio ma lui non c'era. CIMINO dice che là (da lui) hanno delle situazioni per le quali lui ha la sensazione che stiano prendendo le pieghe di qualche mese fa...con le agitazioni. Quindi CIMINO a causa di questo problema non potrà scendere. NINO dice di avere pazienza e dice che lo capisce che lui (CIMINO) se ne volesse andare. CIMINO dice che non è quello il problema ma è che c'è una bella trattativa in corso, una bella commessa da prendere, solo che i concorrenti come al solito stanno cercando di fare il inc.le e dall'area CISL gli confermano che c'è la SAVEMA (fon. verosimilmente società di Lucca operante nel settore marmifero) che ha parlato con la CGIL di certe situazioni per quanto riguarda questa commessa e gli hanno dato dei dati. Ora la SAVEMA d'accordo con la CGIL stanno "montando" una nuova situazione di tensione e di scioperi. NINO dice di avere pazienza e comprende che CIMINO, il quale doveva tornare in Sicilia questa settimana, non verrà. CIMINO conferma che è così. Nino BUSCEMI dice che facendo parte di questi grandi gruppi i problemi sindacali sono all'ordine del giorno. CIMINO dice che a volte viene l'esaurimento nervoso e verrebbe voglia di mollare tutto ed andarsene e poco fa ne parlava poco fa anche con Mantovani (fon.). NINO lo invita ad avere pazienza e dice comunque al CIMINO "io..quando vuoi tornare , il posto è sempre qua.." confermandogli la disponibilità per lui di un posto di lavoro. Poi si salutano.

In data 12.02.1992 veniva intercettata una conversazione telefonica tra BUSCEMI Maria Luisa e la sorella BUSCEMI Aurora. Nel corso del dialogo, la prima riferiva che la serata precedente era stata particolarmente agitata e che il marito, BUSCEMI Antonino, appariva visibilmente irritato.

Secondo quanto riferito, BUSCEMI Antonino si era messo in contatto con il cognato CIMINO Girolamo in relazione alla pubblicazione, su alcuni quotidiani della zona di Viareggio, di notizie ritenute di interesse per la famiglia BUSCEMI. Le interlocutrici facevano infatti riferimento al fatto che a Viareggio i giornali stavano "riempiendosi": la conversazione lasciava emergere uno stato di preoccupazione e tensione in seno alla famiglia, in conseguenza della diffusione a mezzo stampa delle suddette notizie. In effetti, si trattava degli articoli pubblicati a seguito delle dichiarazioni che Augusto LAMA aveva rilasciato a taluni giornali in data 10.2.92 - pubblicate in data 11.2.92 - in

ordine alle perquisizioni disposte nell'ambito del fascicolo n. 967/90 e alle correlate attività di indagine.

conversazione n. 1190 del 12.02.1992 delle h. --.-- in uscita al nr. 401148 (intestato a BUSCEMI Giovanni, via Roccazzo, n. 6 – Palermo).

(bobina AG n. 42504 lato B)

Maria per Aurora. Argomentazioni varia. Maria dice che i figli hanno compagni e colleghi a casa. Parlano del ritiro di tavole. Maria dice di aver chiamato più volte il numero 553324. Aurora dopo aver cercato dice che il numero è cambiato ed è 6760324. Poi parlano dei figli di Maria ed in particolare del piccolo Giovanni. 55.58 Aurora chiede se Maria abbia seguito una trasmissione. Maria risponde di no poiché ieri sera non si ragionava a casa, era una serata movimentata... E' arrivato Nino che era abbiliato. Nino ha chiamato a Mimmo (CIMINO, ndr), poiché a Viareggio stanno "inchiennu i giornali". Aurora dice che anche su quello loro (Giornale di Sicilia?). Maria dice che c'è un trafiletto ma non lo ha visto. Mimmo ha chiamato allarmato e Nino era incavolato nero... poiché dice Maria "si nni niescinu a dire cose... insomma". Maria dice che tanto per cambiare ce n'è sempre una. Nino è venuto stanco e con una faccia verde e non aveva la forza di tenere la valigia in mano. Aurora dopo una parte poco comprensibile dice "Peccato... Un beddu picciuottu di chisti ...inc.le. Ittatu addio a la ventura...tuttu chiddu chi avi a fare fà" Poi sembra fare riferimento ad un fratello al quale "entrano le stesse cose di loro" e poi dice "vidi tu chi differenza tra un frate e n'autru"... Maria dice "No, poi ammisca a iddu comu si...inc.le tipo...ci dissi – mi pari me patre sucunnu" "u ciriveddu ci u sucanu u ciriveddu...Pirchi veni sai tipo dissang... dissanguato..

Aurora prosegue: "chissa forse ci discurrennu di..." Maria non lo sa, però dice che viene tipo trasformato e ci vuole una nottata. Maria dice che con tutte le gocce (per dormire) erano seduti fino alle due nel salotto/soggiorno come se era giorno ed hanno spento alle quattro ed è passato pure il sonno, tra Nino che era molto agitato, i ragazzi che parlavano. Nino poi a pranzo stava meglio e la faccia era più guardabile, mentre prima era grigia...Aurora dice "pari...comu si fussiru saitte" (sembrano come dei fulmini, ndr)...e prosegue "tantu u maritu ne ca è tuo (ride, ndr)...ci l'hai in como...in condominio". Poi proseguono su argomentazioni generiche (parlano anche dei nipoti, figli di Pia e Cimino). Poi Aurora chiede se Maria abbia trovato un contratto. Maria dice che hanno cercato ma non ha trovato nulla, ha trovato tutti gli altri, via Belgio, via Berrettaro ma non quello. Maria ricorda che era una carpetta... ha controllato il cassetto dove tiene tutte le carte (anche la procura di Nino). Poi parlano di ricami e punti di ricamo.

Maria parla di un matrimonio che avranno domani, per il quale Nino BUSCEMI, inizialmente, pensava di andare da solo, ma poi siccome da solo si seccava andrà con Maria. Il matrimonio è di mattina, ma né Nino né la stessa Maria sanno in quale chiesa sia, sanno solo che è una chiesa antica (o Magione o Martorana). Inoltre Maria accenna al fatto che la sorella di Nino li inviterà per domenica. Poi ancora argomenti n.i.

In definitiva, erano state captate relevantissime conversazioni telefoniche nel corso delle quali, a prescindere dall'originario target investigativo, era emersa la sistematica "*messa a disposizione*" di un importante uomo politico palermitano, DI FRESCO, nei confronti di BONURA - condannato per mafia, in primo, secondo grado e poi in Cassazione, nell'ambito del maxiprocesso - ed erano emersi elementi circostanziati circa il possibile aggiustamento, in grado di appello, del processo a carico di BONURA per l'omicidio CHIAZZESE/DOMINICI. In tale contesto, non prive di rilievo si palesavano anche le telefonate intercorse con Luciano LAGHI e Claudio SCARAFIA, persone in stretti rapporti di vicinanza anche personale con BONURA, sulle quali, del pari, nessuna indagine è stata effettuata¹⁸⁷.

E ancora, pienamente meritevoli di approfondimento investigativo, in ragione della genesi dell'indagine e del suo oggetto, si palesavano anche i rapporti fra BUSCEMI Antonino, BINI Giovanni e CIMINO Girolamo, rapporti che, sulla base di quanto censito nel pur breve arco di tempo

¹⁸⁷ Le vicende imprenditoriali di LAGHI e SCARAFIA verranno a contatto più volte atteso che quest'ultimo è stato, dal 13.11.2000 al 10.07.2002, componente del consiglio di amministrazione della QUARZO S.r.l., con sede legale in Forlì, società posta in liquidazione e amministrata, dal 16.01.2012, proprio da LAGHI Luciano. SCARAFIA, inoltre, era intestatario formale di quote, e aveva ricoperto, dal 1997, il ruolo di consigliere di amministrazione e poi di amministratore unico, della EDIL-NORD s.r.l., società che aveva trasferito la propria sede in Forlì, piazzetta Mario Pagano n. 5, luogo ove risultavano avere sede legale diverse società riconducibili a LAGHI).

di durata delle indagini, parevano confermare la bontà della pista investigativa battuta, imponendo la predisposizione di un adeguato apparato investigativo.

È del tutto evidente che la sorte di tali qualificati *input* investigativi è stata ineluttabilmente segnata da quella riservata al fascicolo d'indagine nel suo complesso: se l'obiettivo era quello di svolgere un'indagine "*apparente*" sugli intrecci fra mafia e imprenditoria (e politica), da chiudere nel più breve tempo possibile, per evitare le polemiche che sarebbero derivate dall'omissione *tout court* di ogni accertamento, le notizie di reato cui si è fatto riferimento (quelle relative ai rapporti DI FRESCO-BONURA, all'aggiustamento in appello del processo per l'omicidio CHIAZZESE/DOMINICI) che avrebbero da sole imposto la continuazione e l'ampliamento dell'attività tecnica - costituivano un "*imprevisto*" le cui conseguenze andavano neutralizzate.

Analogamente, andavano sviliti gli elementi emersi circa i rapporti fra BUSCEMI Antonino, BINI Giovanni e CIMINO Girolamo, anche questi obliterati e mai approfonditi sia pure perfettamente coerenti con la feconda traccia investigativa proveniente da Massa.

Tali negativi risultati sono stati raggiunti attraverso la "mancata" segnalazione delle circostanze testé rassegnate nella (mendace) annotazione conclusiva di indagine e l'adozione di un provvedimento di smagnetizzazione dei nastri e distruzione dei brogliacci, finalizzato, nelle intenzioni di chi lo aveva disposto (NATOLI), a rimuovere, anche per il futuro, la possibilità di ricostruire in dettaglio l'intera vicenda.

XX. L'annotazione conclusiva d'indagine

Con nota n. 1020 di prot.llo del 26.3.1992, la seconda sezione del GICO della G.d.F. di Palermo refertava i risultati dell'attività d'indagine svolta nell'ambito del procedimento penale n. 3589/91 RGNR. In particolare, la P.G. riferiva che "*le intercettazioni telefoniche, in estrema sintesi, hanno confermato l'attualità di rapporti e la comunanza di interessi fra Buscemi Antonino e le imprese palermitane di quest'ultimo, con CIMINO Girolamo e le richiamate imprese del carrarese. I due sono altresì soliti incontrarsi personalmente in Toscana. Analogamente risultano confermati i rapporti fra le società palermitane del Buscemi e la Calcestruzzi Ravenna S.p.A.; circostanza questa che si pone come logica conseguenza del controllo azionario esercitato dalla società ravennate sulle menzionate imprese siciliane. Peraltro, le intercettazioni telefoniche in argomento non hanno consentito di individuare episodi, circostanze specifiche o altri elementi di fatto tali da chiarire se e come i predetti rapporti ufficiali - di partecipazione o semplicemente commerciali - possano essere o essere stati influenzati, in tutto o in parte, dai precedenti giudiziari di taluni componenti della famiglia Buscemi o dei loro rapporti di parentela frequentazioni con persone condannate per associazione di tipo mafioso. Parimenti, non sono stati accertati i fatti indicativi di un attuale interesse, nelle vicende del gruppo di imprese indagato, da parte di BONURA Francesco, il quale, nel corso delle operazioni, è rientrato in carcere a seguito della condanna inflittagli dalla cassazione nell'ambito del I maxiprocesso*". Alla nota, inoltre, erano stati allegati 29 verbali di trascrizione delle conversazioni captate, ritenute utili a comprovare quanto compendiato.

Orbene, come si è già avuto modo di sottolineare, l'esito complessivo delle indagini è stato irrimediabilmente segnato dalla durata estremamente ridotta delle stesse, dalla scelta di un numero di utenze da intercettare parziale e incompleto rispetto a quelle individuate già al momento iniziale delle investigazioni (ci si riferisce, in particolare, a BONURA, intercettato su una sola utenza rispetto alle

tre al medesimo riconducibili e a BUSCEMI Antonio, intercettato su una sola utenza rispetto alle due al medesimo riconducibili), dal mancato ricorso alle intercettazioni c.d. ambientali, dal mancato progressivo ampliamento dei target da monitorare man mano che dalle intercettazioni avviate fossero emerse “dinamiche” meritevoli in senso lato di approfondimento, dal mancato svolgimento, in uno all’attività tecnica, di attività investigativa tradizionale, volta, ad esempio, a identificare e monitorare i movimenti di coloro che avevano concordato telefonicamente di incontrarsi di presenza o a perquisire, a tempo debito, persone, società, luoghi di interesse: in sintesi, mancava totalmente lo sviluppo e la predisposizione di un’adeguata copertura intercettiva - telefonica e ambientale - alla quale abbinare investigazioni con metodologia “classica”.

A ciò si aggiunga che nell’annotazione conclusiva d’indagine non vi era alcun cenno (né erano state allegate) alle trascrizioni concernenti i rapporti personali, quasi di “vassallaggio”, fra Ernesto DI FRESCO e BONURA Francesco, l’ipotesi aggiustamento, in grado di Appello, del processo pendente a carico di BONURA per l’omicidio DOMINICI-CHIAZZESE, i rapporti personali di “messa a disposizione” di SCARAFIA e LAGHI nei confronti di BONURA, i rapporti personali, strettissimi, fra BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni.

Si tratta di omissioni, a ben vedere, non sorprendenti: se, infatti, già l’impostazione iniziale dell’indagine (avviata verso un prevedibile fallimento in ragione delle molteplici ragioni elencate) risultava a dir poco discutibile, ove si fossero puntualmente refertati i dati suindicati, raccolti nonostante la parzialità e la fugacità dell’attività di intercettazione svolta, l’anticipata chiusura dell’attività investigativa sarebbe stata, a quel punto, totalmente ingiustificabile.

Orbene, SCREPANTI, nel corso dell’interrogatorio del 11.7.24, riferiva che “... si decise, quindi, d’accordo con il sostituto procuratore NATOLI, di svolgere una attività investigativa più mirata funzionale ad approfondire l’ipotesi investigativa iniziale. ... è stata intercettata una utenza su tre di quelle in uso al BONURA stesso e, quindi, potenzialmente rilevanti. Preciso che, all’epoca, con le nostre risorse, questo è stato il massimo che siamo riusciti a fare. ... abbiamo discusso della problematica della scarsità di risorse con il dott. NATOLI” e che “la nostra prospettiva non era quella di fare un’indagine apparente, ma non ricordo quale criterio abbiamo utilizzato per decidere di intercettare una sola utenza sulle tre di BONURA Francesco. Io ricordo che abbiamo eseguito delle perquisizioni. Prendo atto che l’Ufficio mi contesta che le perquisizioni furono eseguite su delega della Procura di Massa Carrara e non su quella di Palermo. ... noi sapevamo di dover attenzionare il profilo della presenza dei nostri indagati a Massa Carrara. ... posso dire di aver sempre tempestivamente riferito all’autorità giudiziaria”.

In ordine alla mancata attivazione di intercettazioni ambientali presso il carcere ove BONURA aveva fatto ingresso in costanza di monitoraggio, l’ufficiale riferiva che “... all’epoca, noi non eravamo attrezzati per svolgere attività ambientali. Non abbiamo accertato presso il carcere di Padova se fosse possibile eseguire in loco tali intercettazioni”.

Preso atto della mancata refertazione delle importanti intercettazioni di cui si è detto, veniva altresì chiesto a SCREPANTI di riferire circa le modalità con le quali si era proceduto all’ascolto delle intercettazioni, alla redazione dei brogliacci e alla supervisione e rilettura degli stessi e di precisare chi fosse preposto alle menzionate attività e a decidere quali intercettazioni trascrivere integralmente. SCREPANTI, premesso che “l’attenzione degli investigatori era orientata su profili economici”, rappresentava che “in base alla prassi seguita allora devo ritenere che i militari che ascoltavano le intercettazioni mi venivano a riferire personalmente quelle che ritenevano rilevanti in base alle direttive che davo. L’indicazione era di accertare presunte infiltrazioni mafiose rispetto ai fatti di

Massa Carrara. Eravamo massimamente concentrati su questo obiettivo. Alle telefonate che mi avete contestato con i familiari di Bonura credo non sia stata attribuita importanza” e di non ricordare se gli fossero state sottoposte le telefonate con DI FRESCO (“non posso dire se il nome di DI FRESCO fosse nei brogliacci”). In ogni caso, “sarebbero stati i militari a dovermi riportare le conversazioni se ne avessero capito la rilevanza”, militari che “secondo prassi, ritengo mi portassero i brogliacci” che “non escludo di aver riletto ... anche se non lo ricordo con certezza”. All’identificazione degli interlocutori, “con ragionamento ex post, si procedeva ... se vi era possibilità e se la conversazione era rilevante, su segnalazione di chi procedeva alle operazioni di ascolto. ... le 29 conversazioni che abbiamo trascritto e allegato all’informativa del 26 marzo 1992 avevano certamente una rilevanza rispetto all’obiettivo investigativo che ci eravamo posti”.

È stata sottoposta a SCREPANTI anche l’annotazione conclusiva d’indagine nella parte in cui riportava una brevissima sintesi della conversazione n. 827, segnalata come intercorsa tra Francesco BONURA e un ONOREVOLE n.m.i.

Circa tale profilo, l’auditò riferiva “rispetto alla conversazione dove si fa menzione dell’Onorevole, della quale abbiamo già parlato nei corso delle mie sommarie informazioni e che è tra le 29 allegate all’informativa, ritengo di poter dire che non sia stata fatta l’identificazione perché non ci siamo riusciti” (sul punto si tornerà successivamente).

L’escusso, quindi, dichiarava che l’individuazione delle telefonate rilevanti, la redazione dei brogliacci e l’identificazione, quando possibile, degli interlocutori, era stata rimessa ai militari che procedevano all’ascolto, che vi avevano provveduto in base alle indicazioni ricevute sul target delle investigazioni, escludendo “che, nei brogliacci, ci fossero riferimenti a vicende che avrei potuto apprezzare in relazione all’obiettivo investigativo che ci eravamo posti”. Egli, in sostanza, aveva redatto l’informativa finale del 26 marzo 1992 sulla base del “materiale” (buono o cattivo) che gli operanti gli avevano fornito: in altri termini, SCREPANTI “scaricava” sugli operanti la responsabilità per quanto annotato nei brogliacci e sulle eventuali carenze rilevate.

Dal canto suo, NATOLI, interrogato il 4.7.25, riferiva di non avere mai letto i brogliacci (né aver ascoltato le intercettazioni) e di essersi basato, per redigere la richiesta di archiviazione, su quanto era stato riportato nell’annotazione conclusiva di indagine (“ho saputo semplicemente il contenuto delle 29 trascrizioni...”).

XXI. Il rinvenimento e l’analisi dei brogliacci.

Orbene, come si è avuto già modo di rappresentare, solo in data 2 luglio 2025, grazie alle ricerche materialmente svolte da personale del GICO della G.d.F. di Caltanissetta, venivano rinvenuti i brogliacci relativi ai decreti di intercettazione nn. 2/92, 35/92 e 536/91: in precedenza era stato rinvenuto solo il brogliaccio delle intercettazioni afferenti al decreto n. 467/91 Int., il cui riascolto non aveva rassegnato gli elementi poi contestati a SCREPANTI, concernenti la mancanza nell’annotazione conclusiva di qualunque riferimento ai rapporti BONURA-DI FRESCO, al processo per l’omicidio DOMINICI-CHIAZZESE, ai rapporti BUSCEMI Antonino-BINI Giovanni.

Con annotazione n. **0388666** del 3.7.25, il GICO della G.d.F. di Caltanissetta relazionava in ordine al contenuto dei brogliacci delle intercettazioni sopra indicati (relativi ai decreti di intercettazione nn. 2/92, 35/92 e 536/91).

In particolare, sono stati analizzati i brogliacci relativi alle intercettazioni riguardanti:

- i rapporti intercorrenti tra BONURA Francesco e DI FRESCO Ernesto, anche alla luce della rilevata frequenza dei contatti telefonici, del ruolo politico-istituzionale ricoperto da quest'ultimo e del quadro già emerso circa la sua storica contiguità a esponenti di vertice dell'organizzazione mafiosa "*cosa nostra*";
- le interlocuzioni tra la famiglia BUSCEMI e BINI Giovanni, alla luce del riascolto delle bobine 2/92 e 35/92.

Disamina dei brogliacci relativi al decreto n. 536/91.

Il riascolto delle bobine relative all'utenza telefonica fissa n. 091-502010, intestata a BONURA Francesco, aveva permesso di rilevare la presenza di numerosi contatti telefonici tra BONURA e DI FRESCO Ernesto, il quale, nonostante fosse un noto uomo politico, non era stato menzionato in alcun documento relativo al fascicolo d'indagine n. 3589/91.

Anche nella informativa del 26 marzo 1992, redatta dall'allora Capitano SCREPANTI, sono state riportate unicamente 4 conversazioni telefoniche relative alla suddetta utenza¹⁸⁸:

d. telefonate nr.16 del 3.1.1992, nr.22 del 3.1.1992, nr.50/51 del 4.1.1992, tutte intercorse sull'utenza nr.091/502010 intestata a BONURA Francesco (allegati 4, 5 e 6) in cui BONURA Francesco conversa, in ordine a vicende personali e familiari, con persone diverse, fra cui tale LUCIANO, tale ZIO GIOVANNI e tale FILIPPO;
h. telefonata nr. 827/828 del 20.01.1992 intercorsa sull'utenza nr. 091/502010, intestata a BONURA Francesco (allegato 11) { in cui BONURA Francesco, viene contattato da un tale Onorevole, non meglio identificato, che gli chiede notizie in merito ad un decreto della Corte d'Appello - Misure Patrimoniali -;

Tuttavia, come evidenziato, risultavano numerose e frequenti le conversazioni tra il citato politico e BONURA Francesco, molte delle quali di indubbio interesse investigativo alla luce dei seguenti elementi:

- il palese rapporto di vicinanza fra i due interlocutori;
- l'assoluta disponibilità dimostrata da DI FRESCO nei confronti della famiglia BONURA;
- il tenore delle conversazioni, molto spesso caratterizzate da un linguaggio criptico.

Alla luce del ritrovamento dei brogliacci originali, è stato possibile:

- verificare se fossero emersi elementi utili e concreti per una completa identificazione di DI FRESCO;

¹⁸⁸

Allegati nn. 4,5, 6 e 11 della citata informativa.

- accertare se gli operatori avessero riconosciuto e attribuito effettivo rilievo investigativo alle conversazioni caratterizzate da linguaggio criptico, manifestando così consapevolezza circa la possibile valenza delle stesse, così da riferire al comandante SCREPANTI.

Orbene, già dalla prima conversazione intercorsa il 25 dicembre 1991, nella quale DI FRESCO contattava la famiglia BONURA per gli auguri di Natale, l'uomo si identificava esplicitamente fornendo il proprio cognome: «*Tanti auguri... DI FRESCO sono...*». Tale circostanza, certamente rilevante ai fini dell'identificazione, veniva compiutamente riportata nel brogliaccio corrispondente, redatto dal V.B. FRANCHI Stefano:

1247	211	10,22	/	Di Fresco chiama e fa gli
1248	212	10,24	/	auguri a Franco NB. Franchi

L'operatore redigente, pertanto, aveva correttamente indicato il cognome del chiamante. Si rileva, inoltre, che la sottolineatura presente nel documento (si veda in particolare il cognome "DI FRESCO" evidenziato) è originale e testimonia come si fosse compresa l'importanza investigativa del soggetto monitorato.

Effettivamente, il cognome DI FRESCO risultava correttamente indicato nei brogliacci in diverse occasioni, a conferma del fatto che gli operatori dell'epoca ne avevano già individuato le generalità (nome e cognome):

- nel brogliaccio relativo alla conversazione del 5 gennaio 1992, a firma del V.B. CANNAVALE Roberto e del V.B. FERRARO Pietro, veniva indicato il nominativo completo del chiamante: "Ernesto DI FRESCO", sebbene la conversazione in sé non apparisse di particolare rilievo investigativo (in quanto il DI FRESCO si era limitato a chiedere notizie del BONURA, non presente in casa);

4652	SS	10,13	E	Di Fresco	UB. Cannavale Roberto
4669		10,13		Ernesto x Franco. Riferisce la moglie	
				edica che non c'è.	
					UB. Cannavale Roberto

- stesso *modus operandi* con riferimento al brogliaccio del 6 gennaio 1992, nel quale veniva riportato il cognome DI FRESCO, da parte degli operatori V.B. MARINO Mario e V.B. FERRARO Pietro, ancorché la conversazione non presentasse particolare rilievo;

1911	99	12,32	...	Fig. Di Fresco & Lopez, per posta
1937		12,31		con Giusy, prest'ultimamente gli
				racconto del nipoti che dice

- anche nel brogliaccio relativo alla conversazione dell'8 febbraio 1992, intercorsa all'indomani della costituzione di BONURA Francesco presso la Casa Circondariale di Padova - nel corso della quale DI FRESCO si rivolgeva alla figlia del BONURA, Giuseppina, manifestando piena disponibilità¹⁸⁹ - il cognome DI FRESCO veniva espressamente indicato dagli operatori redigenti, Brigadiere LOPEZ Salvatore e V.B. CANNAVALE Roberto.

5345	389		Di Fresco x Giusy chiede notizie
			del padre - Giusy risponde
			che il padre si trova a Padova -
			Di Fresco si mette a disposizione per
			qualsiasi cosa - poi chiede se lo
			zio Piovani si trovano a Padova
			perché l'aveva cercato con il telefono
			Giusy risponde che i pè venuti da
5345	390	571011	Vengo casa di Giusy Piovani non c'è
5346			
Alle 381 ore	10,15	le bobine	42428/OP viene sostituita con la 42427

- analogamente, nelle successive telefonate del 9, 12 e 14 febbraio 1992, in cui DI FRESCO continuava a manifestare la propria vicinanza alla famiglia BONURA, il cognome risultava nuovamente riportato nei brogliacci corrispondenti:

1388	4241142 E	Di Fresco x Giusy chiede se hanno
1407		bisogno di qualcosa

¹⁸⁹ "Sto telefonando per dirti che qualunque cosa avete bisogno... chiami... giorno, notte, qualunque cosa, sono a vostra disposizione... comunque qualunque cosa Giusy... come se fossi un vostro fratello... puoi chiamare... sono a vostra disposizione".

001 025	569	13.42	E	ERNESTO DI SESTO X Signora BONURA dice che se ha bisogno di lui può chiamare in qualunque momento. La signora dice che sabato ENZO e la cognata ~~sono~~ sono invitati del evento dato che i colloqui sono di domenica.
2096 2653	697	15.16	22F2C143221	Ernesto Di Franco X Marie Bonura, le dice che poveri e volti è stato chiamato da Pierluigi e non so cosa vuole. Marie dice che part per un po'. Per Franco X Marie per la vendita dell'appartamento.

- con riferimento alla conversazione intercorsa il 3 gennaio 1992, alle ore 20:38, tra i fratelli BONURA Francesco e Giovanni, si rileva che, nonostante venisse fatto esplicito riferimento al fatto che “ERNESTO” «*si misi a disposizione*» per una questione definita come “*sta cosa di Pinuzzo*”, nel relativo brogliaccio, redatto dal V.B. FERRARO Pietro, non veniva riportato né il nome né il cognome di DI FRESCO. L’operatore si limitava, infatti, ad annotare che BONURA “*dice di aver parlato con uomo che è sempre a disposizione*”.

535	20, 38	gli dice che ha telefonato Pippo per accompagnarlo a Seveso per prendere il padre; chiede poi del differito per domani. Giovanni va a un funerale mentre il Basso ha un appuntamento, poi parlano poi di avere tutte le decisioni che vanno solo le autorizzazioni. Basso dice di aver parlato con "mama" che si è messa a disposizione e che Pippo ha già parlato con qualcuno; l'altro Basso ha parlato con l'occ. Basso e si danno appuntamento a domani verso le 10,30 - O. Furoro Pisto

Come risulta dallo stralcio riportato, veniva disposta, verosimilmente da SCREPANTI, la trascrizione

integrale, poi effettivamente redatta, della conversazione¹⁹⁰.

Nella trascrizione, correttamente, veniva indicato unicamente il nome di battesimo “*Ernesto*”, trattandosi dell’unico elemento identificativo effettivamente pronunciato nel corso del dialogo.

Tuttavia, alla luce della circostanza secondo cui il nome “*Ernesto*” risultava inequivocabilmente associato, in numerose altre conversazioni, al cognome DI FRESCO, appare del tutto verosimile ritenere che la persona indicata con il solo nome “*Ernesto*” fosse già identificata e/o identificabile in DI FRESCO Ernesto.

Passando all’analisi dei brogliacci relativi alle conversazioni che si contraddistinguono per l’uso ricorrente di un linguaggio allusivo e criptico, si rilevano i seguenti elementi:

- il giorno 12 gennaio 1992, BONURA Francesco chiedeva a DI FRESCO se avesse novità per lui (*tu unn’è ca ma diri cuosi...no*); quest’ultimo rispondeva negativamente rassicurandolo e facendo intuire che sarebbe stato disponibile anche alle undici di sera in caso di aggiornamenti.

Ebbene, l’operatore dell’epoca, V.B. CANNAVALE Roberto, evidenziava correttamente il contenuto della conversazione, identificando gli interlocutori con i soli nomi di battesimo: *Ernesto x Franco*.

1512	421	17.44	E	Ernesto x Franco. Gli dice che il figlio
1538		17.48		può andare al cinema alle 7 meno 10.
				Franco gli chiede se lui gli deve dire
				qualcosa. Ernesto risponde che non c'è
				niente di nuovo.
				V.B. Cannavale Roberto

- la successiva conversazione del 14 gennaio 1992 - nel corso della quale DI FRESCO comunicava a BONURA di aver individuato, con elevata probabilità, la persona d’interesse che stavano cercando: «...dice che 99 su 100 deve essere lui... e domani mattina, ehm... si reca... in casa di quest’amico... e vede se è lui... e mi richiama...» - non pare contenere “annotazioni” di rilievo. Il V.B. GUIDA Antonio si è limitato a identificare il chiamante, appunto DI FRESCO, con il generico appellativo “UOMO”.

2838	529	22.05	E	UOMO x FRANCES
2870				gli ha telefonato
				l'unico suo. Si sentano domani
				martina -
				V.B. Guida

- la successiva conversazione del 15 gennaio 1992¹⁹¹ risulta adeguatamente sintetizzata nel

¹⁹⁰ v. allegato 5 dell’informativa finale.

¹⁹¹ Durante la quale **BONURA Francesco** chiama **DI FRESCO Ernesto** e discutono di un terzo soggetto non identificato: “CHIDDU” (terza persona non identificata) e della necessità di avere un contatto con questo.

brogliaccio redatto dal V.B. CANNAVALE Roberto. Nel documento veniva evidenziata la volontà degli interlocutori di incontrarsi e la circostanza che, qualora DI FRESCO dovesse partire, con lui si sarebbe mosso anche il fratello di BONURA. L'attenzione riservata alla conversazione è confermata, inoltre, dalla presenza di un'annotazione a matita (indicante il nome COLLETTI Maria Caterina) che testimonierebbe una attività di approfondimento e/o accertamento;

104	544	14.06	205844	~~Ernesto~~ Franco Bonura x Ernesto.
164		14.10	/	Frances dice che se vuole può parlargli anche x informazioni.
				Qualche se Ernesto dovesse partire con lui va il fratello di Franco.
				Parlava poi di un cugino che forse è stato operato; confidando e parlare di vicende antichistiche.
				in Roberto

- la conversazione del 24 gennaio 1992, durante la quale DI FRESCO Ernesto sollecitava un incontro a BONURA Francesco, con l'intento, verosimilmente, di comunicargli buone notizie: «...senti, ti telefonavo... eh... eh, novità... niente... sembra che tutto proceda... uhm... insomma, questa pellicola dicono che me la danno...», veniva adeguatamente evidenziata all'operatore V.B. CAMMARATA Roberto. Questi, dopo aver identificato gli interlocutori come "Ernesto x Franco BONURA", coglieva l'uso di un linguaggio criptico e, pertanto, trascriveva parte della conversazione con la seguente annotazione: "sembra che tutto proceda bene. Sta pellicola sembra che me la dà".

3736	1028	14.14	16	Ernesto Bonura x Franco Bonura. L'uomo dice:
3790				ne ci sono uscite. L'uomo dice: -
				sembra che tutto proceda bene. Sta
				la pellicola sembra che me la dà
				Si parlava poi a cose di Ernesto
				in Roberto

L'uso delle virgolette indica chiaramente che la rilevanza della conversazione è stata colta inequivocabilmente. Si tratta, peraltro, di espediente non frequente nella stesura dei brogliacci.

Interlocuzioni tra la famiglia BUSCEMI e BINI Giovanni.

Disamina delle bobine e brogliacci relativi al decreto n. 2-92 INT. (utenza 091-205929 intestato a BUSCEMI Antonino) emesso nell'ambito del Procedimento penale n. 3589/91 NC.

Si tratta dell'utenza fissa intestata a BUSCEMI Antonino, il cui ascolto, all'epoca, aveva indotto i militari del GICO di Palermo a trascrivere 6 conversazioni, confluite (e allegate) nella relazione finale del 26 marzo 1992 a firma SCREPANTI.

Ebbene, delle 6 conversazione trascritte, solo in 2 si era fatto diretto riferimento a BINI Giovanni: la conversazione n. 170/171 del 16 gennaio 1992, intercorrente tra BINI e BUSCEMI Antonino, e la conversazione n. 647 del 29 gennaio 1992, intercorrente tra i fratelli BUSCEMI Giuseppe detto "Pippo" e BUSCEMI Antonino.

Si riportano, di seguito, i relativi brogliacci.

Telefonata n. 170/171 del 16.1.1992:

Numero		Telefonata		Sintesi delle conversazioni
CMI	progr.	ora	entr./usc.	
1865	170	13,50	E	Bini a Buscemi, chiede e che ora parte, Buscemi si fa di partire verso le 12, co' Bini "due in mano" affrettando che per appena Bini verso la Breccia - U.S. Ferraro P. L.
~~1871~~	171	13,51		
~~1886~~				

telefonata n. 647 del 29.1.1992¹⁹²

¹⁹² Il nominativo di BINI non risulta nel brogliaccio bensì nella trascrizione allegata alla informativa finale a firma del Cap. SCREPANTI.

003 036	647	14,37	E	Zio Pippo x Buscemi dicono di una cosa da risolvere la stanno quando ni vedremo alle ore 18,00 dopo che Buscemi è partito dall'av. Polizzi. Dice pure di quelle buffonate di ieri che hanno fatto. B. Penaro P. A.

Come è possibile rilevare dallo stralcio dei brogliacci in commento, in entrambe le conversazioni erano state apposte delle sottolineature laterali a evidenziarne l'importanza investigativa.

Dal riascolto delle bobine è emersa l'esistenza di ulteriori contatti telefonici tra il BINI Giovanni e BUSCEMI Antonino e i suoi familiari, sintomatici dei rapporti di natura amicale correnti tra i due nuclei familiari (conversazioni trascritte di cui ai nn. 97, 170/171, 397/398, 562, 608, 610, 647 e 1313/1314).

Disamina delle bobine e brogliacci relativi al decreto n. 35-92 INT. (utenze 091/311045, intestata a GENERALI IMPIANTI S.p.A., e 091/311133 intestata a CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A.) emesso nell'ambito del Procedimento penale n. 3589/91 NC.

Si tratta delle utenze fisse intestate alle società GENERALI IMPIANTI S.p.A. e CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A., il cui ascolto, all'epoca, aveva indotto i militari del GICO di Palermo a trascrivere 16 conversazioni, confluite (e allegate) nella relazione finale del 26 marzo 1992 a firma SCREPANTI. Ebbene, solo in una delle 16 conversazioni trascritte è possibile trovare un diretto riferimento a BINI Giovanni¹⁹³: conversazione n. 1060 del 6 febbraio 1992, intercorsa tra BINI e BUSCEMI Antonino.

003 2014	1060	17,45	E	Bini x Buscemi. Dice che quell'affare non è ancora definito. Bini chiede come è finite le trattative. Bene, Domattino ho il seguito. Parlo di finitura per B. Penaro P. A.

Nel corso di tale conversazione, BINI informava BUSCEMI Antonino circa l'esistenza di un affare non ancora concluso: «*ti volevo dire che ancora quell'affare non... è... non è... definito!*».

BUSCEMI, in risposta, lo invitava a raggiungerlo l'indomani mattina, invito al quale BINI aderiva, specificando che lo avrebbe fatto non appena concluso un incontro già fissato per le ore 10:00 in zona Brancaccio, con persone provenienti da fuori: «*c'ho alle dieci un appuntamento a Brancaccio... che viene uno da fuori*».

¹⁹³

BINI Giovanni Oreste Maria, di Antonio e di DE LUCA Maria Luisa, nato a Palermo il 08.12.1943.

La conversazione si concludeva con BUSCEMI che rassicurava BINI in merito a una mancata fornitura, riferendo che vi sarebbe comunque stata la possibilità di recuperarne un'altra: *«senti Nanni... vabbè, non ti preoccupare... u fatto da 'a fornitura, prima o poi... sai... sinni scagghia una, sinni pigghia n'autra»*.

Appare del tutto evidente come, dall'esame dei brogliacci sopra riportato, sia emersa una qualità di redazione degli stessi assolutamente congrua - fatta eccezione per alcune imprecisioni - alla tipologia di indagine che era stata avviata: **i brogliacci contenevano, infatti, tutte le indicazioni necessarie a stimolare l'attenzione del comandante di reparto SCREPANTI e indurlo a disporre i doverosi approfondimenti su ciascuno dei temi la cui mancata refertazione era apparsa *prima facie* critica** (rapporti DI FRESCO-BONURA, omicidio CHIAZZESE/DOMINICI, rapporti BUSCEMI Antonino/BINI).

Anzi, è possibile sostenere che, proprio in ragione delle scarse informazioni ricevute dal cap. SCREPANTI, la redazione dei brogliacci è risultata, in risposta, particolarmente meticolosa: in altri termini, atteso che ai militari risultava sfuggente il tema complessivo di indagine non avendo ricevuto adeguate direttive, ciascuno di loro, nell'incertezza, aveva segnalato tutte le circostanze *“sospette”* emerse dall'ascolto delle intercettazioni, anche quelle apparentemente di poco rilievo.

XXII. Le dichiarazioni di SCREPANTI

Si tratta, a ben vedere, di un quadro del tutto diverso da quello che era stato rappresentato da SCREPANTI nel corso dell'interrogatorio del 11.7.24: posto, infatti, che i brogliacci più rilevanti saranno rinvenuti solo in data 2.7.25, l'ufficiale, nel corso del precedente atto istruttorio (e senza che al medesimo potesse contestarsi alcunché), aveva “scaricato” sui militari incaricati dell'ascolto delle intercettazioni e della redazione dei brogliacci la responsabilità in ordine alle discrasie rilevate fra il contenuto dell'annotazione conclusiva d'indagine e l'audio delle intercettazioni. Egli, secondo quanto riferito, aveva infatti redatto l'annotazione finale del 26 marzo 1992 sulla base del materiale investigativo, pur carente, che gli era stato sottoposto.

Il rinvenimento e l'analisi dei brogliacci e l'accertamento in ordine alla loro completezza hanno dunque imposto il nuovo interrogatorio di SCREPANTI, svoltosi in data 26.11.25.

In tale circostanza, veniva chiesto a SCREPANTI di riferire in ordine al contenuto dei brogliacci interpolati con grafia diversa da quella degli operanti e segnatamente:

- brogliaccio del 25 dicembre 1991 e alla sottolineatura in corrispondenza del nome DI FRESCO:
- brogliaccio del 3 gennaio 1992 e alla parola “trascrivere” posta sulla sinistra;
- brogliaccio del 15 gennaio 1992 e al nominativo “COLLETTI Maria Caterina”.

L'ufficiale rappresentava di non ricordare *“se la sottolineatura sia mia, ma credo che sia grafia mia quella con la quale è stata vergata la parola “trascrivere”; anche il nominativo di COLLETTI Maria Caterina, riportato nel brogliaccio del 15 gennaio 1992 che mi mostrate, mi sembra sia stato apposto da me; mi sembra si tratti della mia grafia con elevata probabilità”* e se *“siano stati fatti accertamenti sul DI FRESCO indicato nel brogliaccio; ritengo, però, che la sottolineatura sia sintomatica di un confronto con i militari; non necessariamente questo confronto si è tradotto in una relazione formale depositata in atti; certamente sarà stato fatto qualche accertamento”*.

Veniva, altresì, contestato il contenuto del brogliaccio del 24 gennaio 1992 relativo alla conversazione

tra DI FRESCO Ernesto e BONURA Francesco nella quale è riportato, tra virgolette, un passaggio letterale, probabilmente perché ritenuto significativo in quanto criptico “*sta pellicola sembra che me la dà*”. SCREPANTI, al riguardo, rispondeva dicendo “*ritengo che, all’epoca, sapevamo di dover procedere a perquisizione su delega del dottore LAMA, atto che poi abbiamo eseguito il 28 gennaio 1992; penso che, forse, le evidenziazioni fossero funzionali ad attenzionare cose da verificare in sede di perquisizione*”: si tratta di una spiegazione illogica ove si consideri che le perquisizioni eseguite dal GICO di Palermo su delega della Procura della Repubblica di Massa Carrara avevano riguardato le imprese del BUSCEMI, non la persona o il domicilio di BONURA e di DI FRESCO.

Analogamente, circa la mancata intercettazione di BINI, SCREPANTI forniva ragguagli inconferenti atteso che raccontava di non rammentare “*se si sia mai pensato di intercettare il BINI; queste conversazioni sono state da noi considerate una conferma dell’ipotesi delle cointeressenze tra i BUSCEMI e il Gruppo Ferruzzi, circostanza della quale dà atto anche il dottore NATOLI nella sua richiesta di archiviazione*”. Ovviamente si tratta, anche in questo caso, di una spiegazione illogica: i rapporti BUSCEMI/BINI costituivano una questione di centrale importanza proprio per l’obiettivo investivo prescelto.

A SCREPANTI è stato contestato anche il contenuto dei brogliacci delle conversazioni nn. 827 e 828 del 20 gennaio 1992, con la precisazione che la conversazione n. 827 era stata anche riportata nella nota conclusiva del 16.03.1992. In particolare, si tratta di una interlocuzione che, nell’annotazione conclusiva di indagine, veniva segnalata come intercorsa tra Francesco BONURA e un onorevole non identificato, mentre, dai brogliacci, emergevano le seguenti circostanze: 1) che il termine onorevole non era mai stato utilizzato nel brogliaccio; 2) che vi era l’indicazione nominativa dell’interlocutore del BONURA (benché parzialmente errata, perché l’interlocutore veniva indicato come BONSIGLIO e non BONFIGLIO).

SCREPANTI tentava di argomentare dicendo di non saper “*dire perché, nel minutare la conversazione e nel riportarla nella nota conclusiva, ci si riferisca all’interlocutore di BONURA come ad un “ONOREVOLE non meglio identificato”, posto che, come mi fate notare, nel brogliaccio non si fa menzione del termine “ONOREVOLE” mentre si riporta il nome dell’interlocutore, benché parzialmente errato*”: ancora una volta l’ufficiale ha adattato le dichiarazioni rese al contenuto e alla natura delle contestazioni che gli sono state rivolte. In precedenza, infatti, aveva riferito che il motivo per cui nell’annotazione era stato scritto “*ONOREVOLE non meglio identificato*” era da ricondurre proprio alla oggettiva impossibilità di identificazione; rinvenuti i brogliacci e preso atto del loro contenuto, SCREPANTI ha allegato la commissione di un “errore”.

In sintesi, SCREPANTI, sia pur riconoscendo, questa volta, di aver avuto conoscenza del contenuto delle intercettazioni non riportate nell’annotazione conclusiva d’indagine - proprio perché si trattava di dialoghi la cui rilevanza era stata sottolineata nei brogliacci portati alla sua attenzione - riferiva di non avere colto, all’epoca, il reale valore delle captazioni, anche in considerazione del target proprio delle investigazioni: “*noi sapevamo di dover attenzionare il profilo della presenza dei nostri indagati a Massa Carrara*”, “*l’attenzione degli investigatori era orientata su profili economici*”. Le dichiarazioni di SCREPANTI sono mutate, dunque, in ragione del livello di approfondimento della presente attività investigativa: dapprima, infatti, la responsabilità delle omissioni era da attribuire ai militari che materialmente avevano ascoltato e redatto i brogliacci; successivamente, come se nulla fosse, le omissioni nella refertazione sono state attribuite a errori o, comunque, alla irrilevanza del dato omesso rispetto al target investigativo. A ciò si aggiunga la circostanza secondo cui nessuno dei militari - risentiti successivamente al rinvenimento dei brogliacci mancanti - ha riconosciuto come

proprie le interpolazioni, le scritte, le sottolineature sopra evidenziate. Appare confermato, pertanto, il dato secondo cui **era stato SCREPANTI ad avere sottolineato gli elementi di rilievo investigativo emersi dalle captazioni e conosciuti a seguito della lettura dei brogliacci**: egli, tuttavia, aveva redatto una mendace annotazione conclusiva di indagine prodromica alla anticipata chiusura del procedimento.

Non vi è chi non veda l'inquietante progressione dichiarativa dello SCREPANTI il quale, in una prima fase, cercava il "*commodus discessus*" di attribuire le macroscopiche omissioni ai suoi militari dipendenti; successivamente, colto in fallo su tale tentativo, si barcamenava in spiegazioni francamente incommentabili. Non si comprende come si possa affermare di non avere refertato intercettazioni di tale rilevanza da costituire autonome notizie di reato in quanto l'originario target investigativo era diverso.

È quasi superfluo sottolineare che il dovere di comunicazione della notizie di reato per l'Ufficiale scattava in presenza di un mero *fumus* (ampiamente superato nel caso in esame).

L'ufficiale è, in altri termini, venuto meno ai più elementari obblighi legati alla sua funzione. Una tale deliberata scelta è spiegabile solo nella prospettiva che il medesimo avesse compreso che una siffatta gestione delle indagini non avrebbe trovato alcun ostacolo, ma addirittura una condivisione del magistrato titolare dl procedimento, dott. NATOLI.

Tutto ciò si salda perfettamente con il contenuto dell'inconsueta nota per atti su cui lo SCREPANTI, forse nel tentativo di tutelarsi a futura memoria, mette nero su bianco l'esistenza di una "scetticismo" dell'autorità sul possibile buon esito delle attività investigative.

La notifica della richiesta di proroga delle indagini preliminari e la richiesta di archiviazione del procedimento a firma di Gioacchino NATOLI.

Si aggiunga che, nel mese di marzo del 1992, era stata notificata agli indagati una richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari, datata 2.03.1992, a firma del NATOLI (successivamente concessa dal GIP in data 16.03.1992).

Peraltro, nonostante le indagini fossero state prorogate sino all'1.11.1992, NATOLI richiedeva:

- l'archiviazione del fascicolo già in data 01.06.1992 con un atto, nella sostanza, "a stampone", senza alcuna ricostruzione dello sviluppo delle investigazioni (proprio perché inesistenti) e dei risultati acquisiti, pur a fronte dell'importanza dei personaggi e delle società coinvolte;
- e la successiva smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci in data 25.06.1992.

Le indagini preliminari si concludevano, quindi, con la richiesta di archiviazione, datata 1.06.1992, a firma di NATOLI Gioacchino, atteso che "*le investigazioni non consentirono di accertare circostanze specifiche, singoli episodi o altri elementi di fatto che potessero ricollegarsi ai fatti criminosi ipotizzati, né tantomeno fornivano spunti idonei ad individuare singoli episodi costituenti fatti di reato*"; richiesta accolta il 19.06.1992 dal Giudice per le Indagini Preliminari Renato GRILLO.

Orbene, a pochi giorni dal pronunciamento del G.I.P. di Palermo, NATOLI, "*letti gli atti del Procedimento n. 3589/91 NC*", siglava un ordine di smagnetizzazione dei nastri delle intercettazioni e la distruzione dei brogliacci afferenti le attività disposte con i decreti autorizzativi.

Tale ordine di smagnetizzazione e distruzione, privo di data, veniva preso in carico per l'esecuzione in data 25.06.1992.

g. Il provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci del procedimento 3589/1991.

Prima di procedere oltre, si precisa che la natura sicuramente peculiare del provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci che ci si appresta a commentare è argomento certamente rilevante ai fini di comprovare l'anomala gestione del procedimento in esame pur non costituendone *condicio sine qua non*: a tal proposito, invece, rilievo certamente fondamentale assume l'illegittima e segreta duplicazione del procedimento rispetto al contenitore "*mafia appalti*". In data imprecisata, ma sicuramente successiva al **19 giugno 1992** (giorno dell'emissione del decreto di archiviazione nell'ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21), Gioacchino NATOLI emetteva un provvedimento, poi "*preso in carico per l'esecuzione*" in data **25 giugno 1992**, con il quale (con motivazione sulle criticità della quale si tornerà più diffusamente nel prosieguo) ordinava "*la smagnetizzazione dei nastri e la distruzione dei brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche e/o ambientali disposte con decreti nr. 467/91-2/92-35/2-536/92*".

Il provvedimento di cui trattasi veniva rinvenuto in originale agli atti del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 (riapertura del 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21) e acquisito, per le verifiche del caso, in data **27 marzo 2023** (cfr. verbale di acquisizione datata 27.3.2023).

Lo stesso, quasi interamente dattiloscritto, recava:

- quali aggiunte manoscritte sicuramente apposte in originale sul foglio di cui trattasi:
 - o la dicitura "*proc.N. 3589/91 N.C.*", in incipit;
 - o la dicitura "*467/91-2/92-35/2-536/92*" corredata dal timbro e dalla doppia firma del Dr. Gioacchino NATOLI, in chiusura;
- quali ulteriori aggiunte apparentemente manoscritte, ma delle quali occorre verificare se le stesse fossero state apposte in originale sul foglio di cui trattasi, l'interpolazione "*e la distruzione dei brogliacci*".

Plurime risultavano essere, a parere dell'Ufficio, le anomalie dell'atto su cui ci si soffermerà di seguito in dettaglio.

I. Le anomalie del provvedimento. La natura "eccentrica" della motivazione del provvedimento

Le gravissime anomalie formali e sostanziali del provvedimento di cui trattasi inducevano l'Ufficio a svolgere una serie di accertamenti.

Preliminarmente, deve evidenziarsi come lo stesso sia così motivato:

"Considerato che il G.I.P. presso questo tribunale ha disposto l'archiviazione degli atti del procedimento, nel corso del quale erano state eseguite intercettazioni telefoniche a norma degli articoli 267 seguenti CPP;

Considerato che deve provvedersi in ordine alla smagnetizza dei nastri utilizzati per l'esecuzione delle citate intercettazioni;

Considerato che in proposito il codice di procedura penale dispone soltanto che "le registrazioni, sono conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione" e che tale previsione si

riferisce chiaramente soltanto ai processi contro imputati noti, dato che solo in questo caso si può pervenire ad una sentenza irrevocabile;

Ritenuto peraltro che è palesamente assurdo ipotizzare che in tutti gli altri casi (procedimenti, anche contro i ignoti definiti con un decreto di archiviazione, certamente non equiparabile ad una sentenza non più soggetta ad impugnazione) le registrazioni debbano essere conservate per un tempo indefinito;

Rilevato peraltro che il potere di disporre le intercettazioni telefoniche e ambientali compete al pubblico ministero sia pur se soggetto all'autorizzazione del G.I.P. (da qualificare tecnicamente come provvedimento di rimozione di un limite all'esercizio di diritti, poteri e facoltà concessi dall'ordinamento) e che compete pure al P.M. di emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle operazioni di intercettazione;

Ritenuto pertanto che compete al P.M. anche il potere di disporre la distruzione delle registrazioni nell'ambito di quei procedimenti in cui il G.I.P. abbia disposto l'archiviazione degli atti;".

Ebbene, la motivazione di cui sopra, peraltro meramente apparente, sembra scontrarsi, *in primis*, con il dato normativo.

Alla data del 25 giugno 1992, l'art. 269 cod.proc.pen. prevedeva “**1.** I verbali e le registrazioni sono conservati integralmente presso il pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione. **2.** Salvo quanto previsto dall'articolo 271 comma 3, le registrazioni sono conservate fino alla sentenza non più soggetta a impugnazione. Tuttavia, gli interessati, quando la documentazione non è necessaria per il procedimento, possono chiederne la distruzione, a tutela della riservatezza, al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione. Il giudice decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.

3. La distruzione, nei casi in cui è prevista, viene eseguita sotto controllo del giudice. Dell'operazione è redatto verbale.”

Ebbene, all'epoca come adesso, il **comma 3** dell'articolo 271 cod.proc.pen. disciplina il diverso caso delle intercettazioni eseguite “fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268 commi 1 e 3”, ossia di quelle illegittime o inutilizzabili.

Se ne ricava, *a contrario*, che, in tutti gli altri casi:

- le registrazioni debbono essere conservate fino alla sentenza non più soggetta ad impugnazione, **provvedimento definitivo** al quale, con ogni evidenza, **non può essere equiparata** un'ordinanza e, men che meno, un decreto di archiviazione, atteso che gli stessi, per loro natura, sono provvedimenti “*instabili*”, suscettibili di venir meno allorquando si verificano i presupposti di cui all'art. 414 cod.proc.pen. rubricato “*riapertura delle indagini*”; tra l'altro, dell'impossibilità di tale parificazione si dà persino atto nella motivazione del provvedimento in disamina, laddove si afferma “decreto di archiviazione, certamente non equiparabile ad una sentenza non più soggetta ad impugnazione” e, tuttavia, non si traggono, da tali premesse, le conseguenze che ci si aspetterebbe;
- prima della sentenza definitiva, o comunque nell'eventualità che l'esito del procedimento non sia lo sbocco dibattimentale (atteso che il secondo periodo del secondo comma dell'art. 269

inizia con “*tuttavia*”), la distruzione delle registrazioni può essere “*chiesta [...] al giudice che ha autorizzato o convalidato l'intercettazione*” dagli interessati, non in ogni caso, bensì “*quando la documentazione non è necessaria per il procedimento [...] a tutela della riservatezza*”: non paiono esservi dubbi di sorta in merito al fatto che l'unico soggetto titolato a provvedere in ordine alla distruzione delle registrazioni prima e a prescindere da una sentenza non più soggetta ad impugnazione sia il Giudice e non già il Pubblico Ministero. La precisazione in forza della quale il soggetto investito del potere è il giudice che ha “*autorizzato o convalidato l'intercettazione*” non consente equiparazioni di sorta tra i due soggetti;

- il giudice, in ogni caso, deve decidere “*in camera di consiglio*” e, dunque, nel contraddittorio delle parti e non già *inaudita* la parte privata che, tra l'altro, potrebbe ben avere interesse alla conservazione dei risultati delle captazioni (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, all'ipotesi in cui le intercettazioni di un determinato procedimento forniscano, all'indagato o ad un terzo, un alibi rispetto alla commissione di un altro reato).

Oltre che formalmente errato in ogni sua parte, il provvedimento di cui trattasi appare anche sostanzialmente non condivisibile in quanto:

- anche ammettendo, ma sul punto si tornerà più diffusamente nel prosieguo, che vi fossero problematiche correlate all'assenza di spazi fisici ove conservare i nastri delle registrazioni, non si comprende per quale ragione non si dovesse, in prima battuta, procedere alle smagnetizzazioni che il codice espressamente prevede come fisiologiche, ossia quelle relative a procedimenti definiti con sentenze non più soggette ad impugnazione;
- in procedimenti come quello in trattazione, iscritti, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416 bis C.p., è pressoché **fisiologica** l'eventualità di una **riapertura delle indagini** (che, per inciso, nel caso in specie è effettivamente avvenuta a meno di un anno dal decreto di archiviazione): è a malapena il caso di osservare che, in tale ipotesi, la distruzione dei risultati delle intercettazioni non può che determinare un grave nocumento alle indagini, atteso che il bagaglio conoscitivo acquisito sino a quel momento, che potrebbe ben essere insufficiente ma non necessariamente del tutto irrilevante se ulteriormente implementato, viene irrimediabilmente disperso;
- anche tenuto conto dell'ovvia considerazione di cui al punto che precede, sarebbe logico aspettarsi che la smagnetizzazione riguardasse, in prima battuta, procedimenti maggiormente risalenti nel tempo, e riguardanti reati della Procura ordinaria proprio perché è più improbabile che possano rivelarsi ulteriormente utili elementi conoscitivi relativi a fatti più datati e magari prescritti: nel caso che occupa, il provvedimento di smagnetizzazione (non datato ma sicuramente adottato prima del 25 giugno 1992) è stato emesso a meno di una settimana dal decreto di archiviazione (provvedimento depositato in data 19 giugno 1992);
- non risulta che alcuna altra A.G. abbia menzionato la prassi adottata dal dottore PIGNATONE, né la circostanza (contrariamente a quanto accaduto con altre evidenze) è stata da quest'ultimo rassegnata e documentata;

Del tutto sfornita di qualsivoglia motivazione di carattere giuridico appare, poi, la “*distruzione dei brogliacci*”.

Ebbene, sulla presunta legittimità della motivazione di cui trattasi, si è pronunciato Giuseppe PIGNATONE nelle proprie note difensive del **19 dicembre 2024** (cfr. pagg. **30 ss.**), sostenendo quanto segue:

- che il provvedimento di cui trattasi era stato adottato appena due anni dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura;
- che l'unica *"indicazione operativa sulle modalità di applicazione della norma era ricavabile dalla Relazione Ministeriale"* la quale prevedeva, tra l'altro che *"la distruzione è comunque consentita su richiesta dei soggetti che abbiano subito l'intercettazione e possano vantare un interesse alla riservatezza"*;
- che da ciò poteva trarsi *"la volontà [...] di prevedere l'applicazione delle garanzie del rito camerale di cui all'art. 127 c.p.p. solamente per quei soggetti che: a) abbiano subito l'intercettazione; b) possano vantare un interesse alla tutela della riservatezza"* e dunque non veniva presa in considerazione la *"posizione del Pubblico Ministero che, naturalmente, non subisce l'intercettazione né vanta una propria esigenza di riservatezza da tutelare"*; la *"palese assenza di una disciplina ad hoc sulla sorte delle intercettazioni in caso di procedimento che non si concluda con sentenza definitiva, ma, in particolare, col decreto di archiviazione del G.I.P."*;
- che le *"Procure d'Italia [avevano] dato, nei primi anni di applicazione del codice, risposte differenti"* al quesito su come dovesse comportarsi il Pubblico Ministero, come dimostrato *"dall'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale n. 368 del 28/04/1994 del Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Torino"* il quale aveva *"rifiutato di fissare, sulla richiesta del P.M., la camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p."*, evidenziando che *"nel concetto di interessati non potesse ricomprendersi anche il pubblico ministero"* il quale *"ha mostrato di avere interesse alla distruzione delle registrazioni"* al solo fine di *"liberare gli armadi"*, esigenza comprensibile ma che *"appare in contrasto proprio con quanto testualmente stabilito dall'art. 269 c.p.p. e soprattutto con il principio sancito nella legge delega di **"conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate"**"*
- che la Corte Costituzionale aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità, precisando che *"è ben vero che la norma delegata fa riferimento solamente all'ipotesi che siano i soggetti interessati a richiedere la distruzione della documentazione relativa alle intercettazioni telefoniche che li riguardino [...]. Ed è altresì vero che la distinta ipotesi che sia il pubblico ministero a richiedere la distruzione di quel materiale all'atto dell'istanza di archiviazione del procedimento, pur frequente nella prassi applicativa, non è espressamente prevista dall'art. 269, comma due CPP [...]. Tuttavia – ed è ancora il giudice a quo ad ammetterlo – la disposizione contestata può essere interpretata – e, di fatto, è stata interpretata dalla Corte di Cassazione – in modo tale da comportare l'applicabilità del rito camerale disciplinato dall'art. 127 c.p.p. alla decisione sulla richiesta di distruzione del materiale relativo alle intercettazioni telefoniche anche nell'ipotesi in cui tale richiesta sia avanzata dal pubblico ministero, anziché dagli interessati contestualmente all'istanza di archiviazione del procedimento"*;
- che, di conseguenza, solo nel 1994 *"la Corte Costituzionale ha chiarito che l'orientamento avallato dalla Corte di Cassazione – sempre nel 1994 – doveva essere preferito, nonostante*

l'art. 259, comma 2 c.p.p. non prevedesse che il Pubblico Ministero debba «richiedere la distruzione di quel materiale all'atto dell'istanza di archiviazione del procedimento» e nonostante la diffusione di quella che la stessa Corte Costituzionale ha definito una «PRASSI APPLICATIVA», non prevista dal codice di rito».

Si tratta di considerazioni a dir poco singolari, atteso che la palese infondatezza giuridica delle stesse risulta addirittura dai passaggi dell'ordinanza di rimessione e della sentenza della Corte Costituzionale che sono stati riportati nella memoria stessa; infatti:

- la “*prassi applicativa*” alla quale la Corte Costituzionale fa riferimento nel corpo della sentenza citata era non già quella asseritamente adottata da alcune Procure (non si sa quali) di procedere in autonomia alla distruzione delle registrazioni nell'ipotesi dell'archiviazione, bensì quella di “**richiedere la distruzione**” da parte di un soggetto, il Pubblico Ministero, che sembrerebbe non vantare alcun diritto alla “*tutela della riservatezza*”;
- nell'ordinanza di rimessione si fa riferimento al fatto che la legge delega prevede un principio generale di “**conservazione obbligatoria presso la stessa autorità che ha disposto l'intercettazione della documentazione integrale delle conversazioni e delle altre forme di comunicazioni intercettate**”, rispetto al quale, a parere del giudice rimettente, la procedura prevista dall'art. 269 comma 2 c.p.p. costituirebbe un'eccezione che, come tale, non consentirebbe alcuna estensione analogica: in altre parole, l'unico “*dubbio*” esistente all'epoca dei fatti era, non già e non tanto se il Pubblico Ministero potesse procedere in autonomia alla distruzione dei risultati delle intercettazioni, eventualità che non viene neppure presa in considerazione né dal Tribunale del merito né dalla Corte Costituzionale, bensì se detto organo potesse, al pari delle parti private, **richiedere** detta distruzione al giudice che le intercettazioni aveva disposto;
- che, in epoca coeva alla Corte Costituzionale, anche la Suprema Corte di Cassazione si era espressa nel senso che “*È abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal pubblico ministero della procedura camerale per la distruzione di registrazioni telefoniche ritenuti inutili, rifiuta l'adempimento, adducendo che non ricorrono i presupposti di cui all'art. 269, secondo comma cod. proc. pen.. È evidente, infatti, l'anomalia di una siffatta pronuncia, mediante la quale il giudice, rifiutando la prevista procedura camerale, pretende sottrarsi ad ogni controllo*” (Sez. 5, **Sentenza n. 378 del 26/01/1994**). Ebbene, si tratta di un altro provvedimento dal tenore del quale risulta chiaro l'unica questione controversa fosse, al limite, se il Pubblico Ministero potesse o meno ascrivere tra i soggetti legittimati ad attivare la procedura in camera di consiglio prevista dall'art. 269 c.p.p., mentre neppure nell'alveo delle ipotesi vi era quella che potesse procedere in autonomia alla distruzione di alcunché.

II. La presunta prassi applicativa. Le acquisizioni documentali presso la Procura della Repubblica di Palermo

Stante l'eccentricità della motivazione del provvedimento in trattazione, con nota del **18 aprile 2023** (sollecitata il **7 luglio 2023**), si provvedeva a richiedere, alla Procura della Repubblica di Palermo, oltre che di trasmettere gli atti relativi all'avvenuta esecuzione del provvedimento stesso (o, nell'eventualità in cui non fosse stato eseguito, la trasmissione della documentazione, anche audio,

che non fosse stata distrutta), nonché di indicare i nominativi dei responsabili dell'Ufficio intercettazioni tra il 1991 e il 1992, di “comunicare l'esistenza, nello stesso arco temporale, di **prassi, linee guida e/o provvedimenti organizzativi interni** finalizzati a disciplinare le modalità di conservazione dei risultati delle intercettazioni (brogliacci e supporti magnetici) in caso di definizione del procedimento con richiesta di archiviazione”.

Con nota **6954** del **23 luglio 2023**, la Procura della Repubblica di Palermo trasmetteva, allo scrivente Ufficio:

- oltre che le **bobine** di **tutti** i bersagli richiesti (ad eccezione di quello contraddistinto dal numero di registrato riservato 536/1992, erroneamente indicato, nella richiesta, come 536/1991, che venivano trasmesse in seguito – cfr. richiesta del **25 luglio 2023** e pedissequa risposta 495-23 del **7 settembre 2023**);
- i brogliacci del **solo decreto 35/1992**, con esclusione, quindi, dei restanti tre. Sul punto si precisa:
 - o che, con successiva missiva del **12 ottobre 2023**, si chiedeva di precisare se la ricerca dei restanti brogliacci fosse ancora in corso e, con certificazione del **16 ottobre 2023**, allegata alla nota **9944** pari data, il funzionario dell'Ufficio intercettazioni palermitano attestava che la richiesta documentazione, nonostante le ricerche, non era stata rinvenuta. Giova sin da ora far presente che, soltanto in **2 luglio 2025** (e dunque in data successiva ai primi inviti alla presentazione per rendere interrogatorio dei quali si dirà nel prosieguo), e solo grazie ad una **poderosa** opera di **ricerca** operata dalla polizia giudiziaria delegata da questo Ufficio, veniva finalmente rinvenuta la documentazione ricercata (cfr. nota prot. **0388666/2025** del **03.07.2025**)
 - o che, medio tempore, e segnatamente in data **20 luglio 2023** (cfr. nota **0422477/2024** del **17 luglio 2024**), si era proceduto a svolgere mirate ricerche anche presso il Nucleo P.E.F. di Palermo, senza alcun esito, atteso che, con nota prot. **395350-2024** del **4 luglio 2024**, il G.I.CO. di Caltanissetta comunicava (cfr. pag.5) *“Per completezza si segnala che all'interno dei faldoni acquisiti dagli archivi del Nucleo P.E.F. di Palermo è stata rinvenuta **copia di un solo brogliaccio** relativo alla **utenza 091/205919** intestata a **BUSCEMI Antonino**, di cui al citato decreto 467/91 del 15/11/1991, intercettata per solo n. 2 giorni (dal 19/12/1991 sino al 20/12/1991)”*;
- un organigramma dell'Ufficio e correlato ordine di servizio;
- la *“circolare **959/04 del 17 aprile 2004** relativa alle intercettazioni telefoniche e ambientali”*. Quest'ultimo documento, a firma dell'allora Procuratore Pietro GRASSO, prevedeva, tra l'altro “g) quando sia possibile, dovrà essere richiesta la distruzione delle documentazioni relative alle intercettazioni nei casi in cui ne appaia «non necessaria» la conservazione (così come previsto nella mia nota nr. 5588/02 prot. 1558/00 S.P. del 09.07.02)”. È a malapena il caso di osservare che nella circolare di cui trattasi si fa espresso riferimento alla possibilità di “richiedere” e non già a quella di disporre la distruzione delle documentazioni relative alle intercettazioni.

In data **4 dicembre 2023**, Gioacchino NATOLI inviava allo scrivente Ufficio una mail cui era allegata una *“copia della comunicazione da [lui] inviata nel tardo pomeriggio a Salvo Sottile, in relazione alla sua trasmissione Far West”*.

Nella “comunicazione” menzionata si faceva riferimento al contenuto della “puntata della trasmissione Far West, andata in onda il 27 novembre 2023” e relativa al procedimento del quale Gioacchino NATOLI era stato titolare e che risultava collegato con altro pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara.

Svolte alcune considerazioni sugli esiti cui avevano condotto dette investigazioni, il dottore NATOLI precisava di aver adottato il provvedimento di smagnetizzazione “in base ad una risalente prassi seguita dalla Procura di Palermo dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale (1989) sulla base dell’art. 269, comma 2 c.p.p.”, precisando quali fossero le ragioni (carenza di spazi fisici per la conservazione dei nastri e necessità di riutilizzare gli stessi per contenere le spese) e facendo altresì menzione:

- di una nota del 2 febbraio 1993 indirizzata dalla ditta “RT Radio Trevisan” alla Procura della Repubblica di Palermo;
- ad una nota di protocollo C8/93 del 22 febbraio 1993 con la quale il “Procuratore della Repubblica dott. Caselli [...] comunicò al Ministero della Giustizia di aver disposto che non si procedesse più – così come era avvenuto in passato e salvo contrarie determinazioni dello stesso Ministero – al riutilizzo delle bobine magnetiche già colpite dal decreto di smagnetizzazione”;
- circolare del Procuratore della Repubblica Prot. n. 419/97 S.P. del 22 novembre 1997 con la quale “venne [...] stabilito che “era assolutamente necessario disporre la smagnetizzazione delle bobine, a causa della completa saturazione di tutti gli spazi disponibili e della massa enorme di bobine conservate”.

Posto che, nonostante le richieste già avanzate, nessuno dei documenti di cui trattasi era stato inviato allo scrivente Ufficio dalla Procura della Repubblica di Palermo, con nota del **14 dicembre 2023**, se ne chiedeva la trasmissione.

Con nota prot. **129/24 del 4 gennaio 2024**, la Procura della Repubblica di Palermo trasmetteva allo scrivente Ufficio la circolare **22 novembre 1997**, riservandosi ulteriori ricerche sui restanti atti non ancora rinvenuti.

Nel provvedimento di cui trattasi, si affrontava il tema della “conservazione o distruzione dei nastri” precisando che “la dotazione di nuovi armadi compattati e la destinazione di nuovi locali” si sono rivelati un rimedio di breve durata alla luce “dell’accumulo di una massa di bobine la maggior parte delle quali non sono di nessuna utilità, soprattutto perché riferibili a vecchie ricerche di latitanti o comunque ad ascolti non utilizzabili nel procedimento penale”.

In relazione a questo materiale, si precisava essere “assolutamente necessario disporre la smagnetizzazione delle bobine inutili” e si aggiungeva che l’Ufficio intercettazioni avrebbe provveduto a “richiedere i provvedimenti opportuni al magistrato che dispose le intercettazione”.

Fermo restando che, sul tema, si tornerà più diffusamente nel prosieguo, si evidenzia sin da ora che la circolare di cui trattasi, che certamente affronta la tematica della smagnetizzazione, riferisce questa eventualità:

- a. a bobine espressamente qualificate come “inutili” in quanto “riferibili a vecchie ricerche di latitanti o comunque ad ascolti non utilizzabili nel procedimento penale”: pare quasi

ultroneo evidenziare che le intercettazioni inutilizzabili sono cosa ben diversa da quelle ritenute irrilevanti in un certo procedimento, atteso che solo delle prime non può radicalmente essere fatto alcun uso nel procedimento penale;

- b. nella circolare si menzionano unicamente i nastri e non anche i brogliacci delle operazioni di intercettazione, poiché solo ai primi è riferibile la tematica della gestione degli spazi;
- c. in ogni caso, non risultano provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci successivi alla circolare sopra indicate.

Con successiva nota prot. **823/24 del 23 gennaio 2024**, la Procura della Repubblica di Palermo trasmetteva i restanti atti richiesti in data **15 dicembre 2023**.

In buona sostanza, con la nota del **24 febbraio 1993**, il Procuratore della Repubblica Gian Carlo CASELLI (insediatosi, lo si rammenterà, circa un mese prima), alla luce del contenuto “*dell'allegato parere tecnico*” reso da RT Radio Trevisan, e considerato che appariva “*impensabile [...] correre il rischio di una vana, imperfetta o cattiva attività di registrazione dell'intercettazione; considerato, altresì, che intercorre mediamente un anno e mezzo prima di addivenire all'eventuale decreto di smagnetizzazione*”, disponeva non procedersi al “*riutilizzo delle bobine magnetiche già colpite da decreto di smagnetizzazione*”.

La nota in questione veniva trasmessa “*per conoscenza e per le eventuali determinazioni*” al Ministero.

Ebbene, sembra necessario, sin da ora, svolgere alcune considerazioni (sulle quali sarà necessario ritornare con forza nel prosieguo) sulla effettiva pertinenza della documentazione della quale Gioacchino NATOLI aveva protestato la assoluta rilevanza. Infatti:

- in primo luogo, il tema che interessa ed occupa non è genericamente quello di ogni tipologia di smagnetizzazione, bensì il diverso e più ristretto profilo della smagnetizzazione dei nastri delle intercettazioni giuridicamente utilizzabili ma relative a conversazioni captate in procedimenti poi definiti con richiesta di archiviazione;
- la nota del febbraio 1993 ha ad oggetto un profilo estremamente specifico, ossia quello del riutilizzo delle bobine già precedentemente usate per finalità di contenimento delle spese; non solo l'allora Procuratore conclude nel senso della non percorribilità della procedura (che dava esiti sempre incerti¹⁹⁴), ma: a) non fornisce alcuna specificazione in ordine alla tipologia di intercettazioni “*già colpite da decreto di smagnetizzazione*”, b) precisa, tra l'altro, che quest'ultimo provvedimento, nella maggior parte dei casi, si fa attendere “*mediamente un anno e mezzo*”, contrariamente a quello emesso nell'ambito del procedimento penale n. 3589/1991r.g.n.r.MOD.21, adottato a circa 6 giorni di distanza dal decreto di archiviazione. Tra l'altro, contrariamente a quanto sostenuto da Giuseppe PIGNATONE nelle sue note

¹⁹⁴ Cfr., oltre all'allegato parere tecnico di RT la nota prot. **0160979/2023 del 14.03.2023** con la quale il Nucleo P.E.F. trasmetteva una relazione opportunamente redatta da personale in servizio presso “*Makrovision*”, società incaricata dell'espletamento delle attività di intercettazione nell'ambito del presente procedimento, circa la “*possibilità tecnica*” di una “*smagnetizzazione finalizzata al recupero e al riutilizzo degli stessi nastri*”. Il tecnico incaricato riferiva di aver individuato una società tedesca con uffici anche in Italia, “*leader nel settore del recupero dei dati*”, ossia la “*Ontrack*” il cui personale faceva presente che era tecnicamente possibile sovrascrivere i nastri magnetici, ma non “*demagnetizzarli*” per un loro successivo riutilizzo. In altre parole, l'operazione di “*demagnetizzazione*” determinerebbe una cancellazione del dato impresso sul nastro ma, al contempo, una impossibilità di ulteriore utilizzo dello stesso; mentre un nuovo impiego della bobina sarebbe possibile solo procedendo ad una sovrascrittura sul supporto, operazione che non mette, però, al riparo dalla eventualità di “*riemersione*” del dato precedentemente impresso sul nastro, ove non effettuata perfettamente.

difensive del 19 dicembre 2024 (cfr. pagg.25 ss.), secondo il quale “*il dato testuale appare inequivocabile*” in quanto “*l’uso del termine “decreto” e non del termine “ordinanza”, come invece previsto dal comma 7 dell’art.127 c.p.p., rende perfettamente l’idea di come, all’epoca, in Procura vi fosse la convinzione della non necessità dell’autorizzazione (tramite ordinanza) del Giudice per le indagini preliminari*”, proprio il tenore letterale della nota di cui trattasi sembrerebbe suggerire che il ritardo nell’emanazione del provvedimento sia da imputare ad un soggetto diverso dal Pubblico Ministero (ossia, verosimilmente, il G.I.P. cui veniva richiesta);

- lo stesso dicasi per la circolare del novembre 1997 che affronta lo specifico profilo della distruzione dei nastri magnetici per finalità di recupero degli spazi fisici ove gli stessi risultavano custoditi, precisando, questa volta sì, che la stessa deve essere indirizzata alle bobine contenenti intercettazioni “non utilizzabili nel procedimento penale”, ossia una categoria che niente ha a che vedere con quelle oggetto del provvedimento emesso in seno al procedimento 3589/1991.

Anche in virtù di tutte le considerazioni di cui sopra (che risultavano ulteriormente corroborate dalle risultanze degli ulteriori accertamenti *medio tempore* svolti), in data **25 giugno 2024**, veniva richiesta, alla Procura della Repubblica di Palermo, la “*nota nr. 5588/02 prot. 1558/00 del 9.07.02 a firma dell’allora Procuratore Pietro Grasso*”, alla quale si faceva richiamo nella circolare del 2004 che era stata inizialmente trasmessa allo scrivente Ufficio.

La richiesta veniva esitata con nota **6610/2024** del **26 giugno 2024**.

Nella circolare trasmessa, si richiamava la decisione della Corte Costituzionale del 1994, precisando che “*nel quadro normativo sopra delineato viene quindi trovato il delicato punto di equilibrio tra la necessità – da un lato – di un «compiuto sistema – anche a garanzia di tutte le parti in causa – per l’eliminazione del materiale non pertinente» (Corte Cost. sent. 34/1973 che rilevò come il rigoroso rispetto di questo principio sia essenziale per la puntuale osservanza degli artt. 2 e 15 Cost; la dottrina e la giurisprudenza hanno posto l’accento sulla rilevanza costituzionali della “tutela della riservatezza”), e l’esigenza, dall’altro lato, di salvaguardare le esigenze delle indagini dato che, come è evidente, quanto a prima vista appare superfluo o inutile può non rivelarsi tale in seguito, specie nei procedimenti relativi all’attività delle associazioni di tipo mafioso o, più in generale, per reati di criminalità organizzata o terroristica”*).

Proseguiva la circolare precisando che “*presso questo Ufficio [era] conservata una ingente quantità di documentazione (nastri e brogliacci) relativa ad intercettazioni telefoniche e ambientali, anche risalenti nel tempo*”, ragion per cui appariva “*necessario provvedere in ordine a tale documentazione in conformità al sistema normativo richiamato, e secondo un ordine logico e cronologico*”.

Disponeva, quindi, che: a) l’Ufficio intercettazioni predisponesse un elenco dei bersagli in relazioni ai quali era stata già disposta dal magistrato titolare la distruzione della documentazione e ciò al fine di inoltrare una richiesta al Giudice, atteso che la “*distruzione [...] non può essere disposta dal P.M.*”, b) l’Ufficio intercettazioni provvedesse a sottoporre alla valutazione del magistrato titolare la “*documentazione relativa a **procedimenti contro ignoti** per i quali [fosse] già intervenuto il provvedimento di archiviazione del G.I.P. [...] cominciando da **quelli più risalenti nel tempo***”, c) completati gli adempimenti di cui al punto B), che si procedesse “*con modalità del tutto analoghe [...]*” in relazione a “*intercettazioni disposte nell’ambito di procedimenti **contro indagati noti** definiti*

con provvedimenti di archiviazione e, ancora successivamente, per quella relativa a processi definiti con sentenza irrevocabile”.

L'Ufficio intercettazioni avrebbe, infine, dovuto redigere “ogni 4 mesi un prospetto delle attività svolte in esecuzione” dell'ordine di servizio.

Ebbene, ferme restando le considerazioni già ampiamente spese in merito a quale fosse, in effetti, il problema affrontato dalla Corte Costituzionale, la circolare:

- esplicita un concetto invero assolutamente **ovvio**, ossia che “*le esigenze delle indagini*” indurrebbero ad una conservazione di tutto il materiale acquisito (esigenza con la quale si scontra quella, contrapposta, della “*eliminazione del materiale non pertinente*” a “*tutela della riservatezza*”), “*dato che, come è evidente, quanto a prima vista appare superfluo o inutile può non rivelarsi tale in seguito, specie nei procedimenti relativi all'attività delle associazioni di tipo mafioso*”;
- sembra dare per esistenti provvedimenti con i quali i magistrati titolari dei procedimenti avevano già “*disposto la distruzione della documentazione*” inerente alle intercettazioni, onerando l'Ufficio intercettazioni di predisporre un elenco;
- esplicita il criterio, **egualmente ovvio**, secondo il quale le richieste di distruzione della documentazione inerente alle intercettazioni da presentare al Giudice, dovranno riguardare **PRIMA** i procedimenti a carico di **ignoti**, iniziando dai più **risalenti**, e **POI**, quelli a carico di **noti**, utilizzando lo stesso criterio.

In data **27 giugno 2024**, anche al fine di verificare l'effettiva esistenza di ulteriori provvedimenti di tenore analogo a quello in disamina, venivano richiesti, alla Procura di Palermo, gli “**elenchi** di quei decreti di intercettazione per i quali era già stata disposta dal magistrato titolare del procedimento la distruzione della documentazione”, nonché i “*relativi provvedimenti adottati dal Procuratore pro tempore (punto A della circolare)*”; inoltre, la documentazione di cui al punto B) della circolare e i “*prospetti quadrimestrali redatti dall'Ufficio Intercettazioni in esecuzione dell'ordine di servizio in essere*”. Si domandava, altresì, di verificare chi fosse, nei mesi di giugno e luglio 2002, il magistrato responsabile dell'Ufficio intercettazioni.

Con nota prot. **7644 del 25 luglio 2024**, la Procura della Repubblica di Palermo, allegando una “*mail del 5 luglio 2024 del responsabile dell'Ufficio intercettazioni dott. Giovanni Mangiapane*”, precisava che “*in relazione ai punti 1, 2 e 3 non [era] stata rinvenuta alcuna documentazione*”. Nell'allegato si precisava, altresì, che “**non era stato tenuto un Registro dei provvedimenti di distruzione di nastri e brogliacci**”.

In data **6 febbraio 2024**, Gioacchino NATOLI depositava, presso questo Ufficio, copia di una nota precedentemente messa a disposizione della Commissione Parlamentare Antimafia e Antiterrorismo in occasione della sua audizione.

In detta nota, in ordine al provvedimento di cui trattasi, di precisava quanto segue.

“Ebbene, in relazione a quanto inopinatamente (e forse improvvidamente) sostenuto dall'avv. Trizzino, va spiegato con cura in questa sede che il provvedimento di smagnetizzazione era tutt'altro che eccezionale (o “mai visto né prima né dopo”, secondo l'avv. Trizzino) all'epoca dei fatti nella

Procura di Palermo, ovviamente nell'ipotesi di intercettazioni contenute in procedimenti archiviati o relative a processi definiti con sentenze passate in giudicato.

*Tali provvedimenti di “smagnetizzazione a fini di riuso dei nastri” si inserivano, infatti, in una **costante prassi** adottata dal Procuratore di Palermo in base alle nuove disposizioni del codice di procedura penale del 1989 (ex art. 269, comma 2), dettata sia dalla **necessità di riutilizzare le bobine** smagnetizzate per la nota carenza di fondi ministeriali fortemente presente in quel periodo, sia per la **mancaanza di spazi fisici** (stanze o corridoi) per la conservazione dei nastri, che erano aumentati di molto dopo la istituzione della DDA di Palermo nel novembre 1991, che aveva incorporato l'attività di ben cinque Procure del distretto (Agrigento, Trapani, Termini Imerese, Marsala e Sciacca).*

*A dimostrazione documentale di quanto appena detto, si è rinvenuta da parte mia una pubblicazione specializzata (v. “La rivista delle Cancellerie” n° 3 del 1986) in cui si descrive in dettaglio (cfr. **doc. 22 bis**) la procedura corretta per “il carico e lo scarico” nel Registro del materiale di consumo dei **nastri nuovi e di quelli smagnetizzati e riusati**, come previsto dalle norme sulla Contabilità di Stato (da ultimo, DPR 30 novembre 1979, n. 718).*

*La necessità di riportare “in carico” nel Registro i nastri smagnetizzati e da riutilizzare, peraltro, era stata più volte affermata dal Ministero di grazia e giustizia con Circolari della Direzione Gen. Affari civili, Uff. IV, portanti il n° 4/78-508 (77) del 22 luglio 1977 (cfr. **doc. 22**) ed il n° 4/78-1004 (78) del 12 febbraio 1979.*

Vi era infatti nella Procura di Palermo un duplice ordine di problemi:

- a. innanzi tutto, la **carenza di spazio fisico negli “armadi blindati a prova di fuoco”** causato dai nastri (conservati sempre in due esemplari: originale per l'A.G. e copia per gli ascolti) delle numerosissime intercettazioni che si eseguivano nella Procura di Palermo e la mancanza di sufficienti stanze e corridoi in cui allocare i detti armadi blindati;*
- b. in secondo luogo, **la necessità di riuso delle bobine** (dopo la smagnetizzazione) dei processi definiti o archiviati, a fronte del persistente “taglio lineare” di risorse economiche agli uffici giudiziari da parte del Ministero della giustizia, in un'epoca di grave deficit del Bilancio dello Stato, che (tra gli altri sacrifici richiesti al Paese per l'ingresso in area Euro) portò al famoso “prelievo forzoso retroattivo sui conti correnti” del 6 per mille, adottato con D.L. dal governo Amato nella notte del 10 luglio 1992 (D.L. 11 luglio 1992, n. 333, “misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica”).*

Questa prassi, inoltre, è documentata in modo non equivocabile da una serie di atti del tempo che allego e chiedo di produrre alla Commissione:

- innanzi tutto, mi riferisco ad una **nota tecnica del 2 febbraio 1993**, con cui la ditta specializzata “**RT - Radio Trevisan**” di Trieste (che si occupava dei servizi di intercettazione e della sbobinatura dei nastri in quasi tutte le 165 procure italiane) documentò alla Procura di Palermo, in un documento appositamente richiesto dal Procuratore Caselli poco dopo il suo arrivo a Palermo (15.1.1993), che il riutilizzo delle bobine smagnetizzate, se da una parte era auspicabile per un giusto motivo di economia, era tuttavia sconsigliabile per la mole di lavoro necessaria per il ricondizionamento delle stesse (**mediamente un anno e mezzo**) e perché il riuso delle*

bobine smagnetizzate poteva pregiudicare la qualità complessiva dei nastri recuperati in occasione di successive registrazioni.

*Tale parere tecnico è espressamente richiamato e allegato alla nota del Procuratore della Repubblica Caselli – prot. C8/93 del 22 febbraio 1993 (cfr. doc. 23) – con cui veniva comunicato alla competente Direzione generale del Ministero di giustizia di avere disposto che, salvo contrarie determinazioni dello stesso Ministero, si sospendesse a Palermo sino a nuovo ordine (contrariamente alla prassi esistente fino a quel 22 febbraio 1993) il riutilizzo delle bobine magnetiche già colpite da un decreto di smagnetizzazione. **Quindi, quel provvedimento gravemente criticato dall'avv. Trizzino aveva alla base queste disposizioni amministrative dell'Ufficio Intercettazioni, che dipendeva direttamente dal Procuratore della Repubblica (cfr. c.p.p.)***

Ma problematiche di tale natura, però, si sono protratte per molti anni ancora dopo il 1992, almeno fino a quando la digitalizzazione delle tecniche di registrazioni le hanno di fatto superate, a partire dal 2007, “a macchia di leopardo”, in tutti gli uffici di procura;

- *Ed infatti, per come posso documentare, il grave problema della gestione degli spazi si ritrova ancora **nella Circolare del Procuratore della Repubblica di Palermo**, prot. n. 419/97 S.P. del 22 novembre 1997, ove si legge testualmente che:*
 - a) a causa della completa saturazione di tutti gli spazi disponibili e della massa enorme di bobine conservate, “è assolutamente necessario disporre la smagnetizzazione delle bobine”;*
 - b) viene data disposizione a tutti i PM dell'Ufficio di procedere “**con la massima urgenza**” a smagnetizzare i nastri che versavano nelle condizioni previste dall'art. 269, comma 2, cpp, con l'ulteriore disposizione rivolta all'Ufficio Intercettazioni di attivarsi per richiedere il necessario provvedimento di smagnetizzazione al magistrato che aveva disposto l'intercettazione (cfr. doc. 24).*

*Quanto, infine, all'ordine di distruzione dei brogliacci, lo stesso **non è riferibile alla mia persona**, essendo stato **aggiunto a mano da qualcuno con una calligrafia che, all'evidenza, non è la mia, dopo la consegna all'Ufficio Intercettazioni in data 25 giugno 1992**. In ogni caso, anche per i brogliacci la distruzione non venne eseguita (cfr. certificazione della Procura di Palermo del 25 settembre 2023 – cfr. doc. 21).*

Ritengo però che, al di là della anomalia di una tale aggiunta effettuata su un atto a mia firma già depositato, la stessa non abbia avuto alcun rilievo pratico, posto che l'assoluta irrilevanza delle conversazioni intercettate comportava, evidentemente, l'inutilità di conservare i relativi brogliacci.

Inoltre, le trascrizioni integrali delle più significative intercettazioni eseguite erano – e sono sempre rimaste in questo trentennio – allegate alla annotazione conclusiva del GICO di Palermo del 26 marzo 1992, a disposizione di chiunque si fosse preso cura di leggere bene il fascicolo n° 3589/91 RGNR.

Conclusivamente, e a ferma smentita di quanto è stato affermato dall'avv. Trizzino avanti a Codesta On.le Commissione:

- 1. il provvedimento di smagnetizzazione ebbe ad oggetto conversazioni di nessun rilievo investigativo – come risulta dalla annotazione conclusiva del GICO di Palermo del 26 marzo 1992 (cfr. doc. 9) – che erano state disposte nell'ambito delle “indagini collegate” avviate dalla Procura della Repubblica Palermo;*
- 2. le conversazioni telefoniche intercettate nell'ambito delle indagini condotte dalla Procura di Massa Carrara non vennero mai trasmesse alla Procura della Repubblica di Palermo, come risulta dalla citata nota di consegna del Magg. Rossetto della GdF del 17 settembre 1991;*
- 3. la necessità di smagnetizzare le bobine dal contenuto irrilevante ed oggetto di provvedimento di archiviazione – secondo l'indirizzo dell'Ufficio vigente al giugno 1992 – rispondeva alle esigenze improrogabili sopra richiamate (cfr. docc. 23 e 24);*
- 4. il provvedimento di smagnetizzazione, peraltro, non è mai stato eseguito dal personale dell'Ufficio Intercettazioni per motivi che ignoro (cfr. doc. 21), ma che sono ragionevolmente riconducibili a ciò che – come noto da decenni – avvenne nella Procura di Palermo dopo la strage di via d'Amelio con la richiesta necessitata dello stesso Proc. Giammanco di lasciare l'Ufficio e chiedere il trasferimento in Cassazione.”*

Ferme restando le considerazioni già spese in ordine al reale contenuto delle circolari e note medio tempore acquisite:

- a. l'insistenza in merito all'esistenza di una costante prassi sull'adozione di provvedimenti di smagnetizzazione del tenore di quello oggetto di approfondimento;
- b. l'affermazione di Gioacchino NATOLI secondo la quale “l'ordine di distruzione dei brogliacci [...] non [era] riferibile alla [sua] persona, essendo stato aggiunto a mano da qualcuno con una calligrafia che, all'evidenza, non [era] la [sua], dopo la consegna all'Ufficio Intercettazioni in data 25 giugno 1992;

rendevano necessari ulteriori accertamenti.

In effetti:

- con l'affermazione di cui al punto b), Gioacchino NATOLI, con sorprendente disinvoltura, accusava soggetti inizialmente non identificati (sicuramente colui che aveva “*preso in carico per l'esecuzione*” il provvedimento, sul quale gravava un obbligo di vigilare sulla integrità e genuinità dello stesso, il quale poteva astrattamente anche aver agito in concorso con terzi) di aver alterato, “dopo” l'avvenuto deposito presso il competente ufficio, e cioè quando lui stesso lo aveva già sottoscritto con un certo contenuto, il provvedimento di smagnetizzazione: non vi è dubbio che la condotta materiale descritta nella nota depositata il 6 febbraio 2024 integri gli estremi del falso in atto pubblico, reato in relazione al quale veniva, infatti, iscritto il parallelo procedimento n. 721/2024 R.G.N.R.Mod.44;
- la manifestata convinzione che qualcuno potesse essersi preso il disturbo di alterare il provvedimento di smagnetizzazione, commettendo un gravissimo reato (punito con la reclusione fino ad anni 10), apriva con ogni evidenza plurimi interrogativi sulle ragioni che dovevano aver indotto soggetti diversi da Gioacchino NATOLI a voler cancellare ogni traccia

delle risultanze dell'attività di intercettazione svolta nel procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.mod.21 distruggendo, non soltanto i nastri contenenti le intercettazioni, bensì anche i relativi brogliacci;

- diventava, quindi, essenziale: a) stabilire se, effettivamente, il provvedimento sottoscritto da Gioacchino NATOLI, così eccentrico nella sua motivazione, costituisse un *unicum* o rispondesse, come ripetutamente sostenuto da lui stesso, ad una prassi esistente in ufficio, b) se l'interpolazione apparentemente manoscritta “*e la distruzione dei brogliacci*” fosse effettivamente stata aggiunta “*dopo*” che il magistrato aveva siglato l'atto o ne costituisse parte integrante fin dall'inizio.

III. Le escussioni di appartenenti alla struttura amministrativa già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo

Preso atto delle risultanze delle verifiche documentali effettuate, gli approfondimenti proseguivano con le escussioni di persone potenzialmente a conoscenza di fatti rilevanti.

In prima battuta, in data **20 luglio 2023**, erano stati escussi, tra gli altri, **MAIORCA Carlo** e **GALATI Damiano**: il ruolo ricoperto dai medesimi presso gli uffici della Procura di Palermo, rendeva il loro bagaglio conoscitivo assolutamente rilevante per gli accertamenti in corso.

Il **primo**, dopo aver precisato di essersi “*occupato del servizio intercettazioni [...] fino all'agosto 1990, a far data dalla metà degli anni 70*”, aggiungeva:

- di rammentare che “*dalla metà degli anni 80*”, si iniziò a discutere della tematica della smagnetizzazione delle bobine contenenti le registrazioni delle intercettazioni, sia per problematiche di spazio che per “*indisponibilità, in alcuni periodi, di nuovi nastri*”, tematica, questa, che aveva sempre destato in lui “*molte perplessità*”, in quanto le intercettazioni gli apparivano “*potenzialmente utili anche in futuro*”, ragion per cui le “*pochissime smagnetizzazioni che [aveva] fatto eseguire, [avevano] riguardato nastri relativi ad indagini definite almeno 3 anni prima*”;
- di non ricordare di essersi mai occupato della distruzione dei brogliacci né se la tematica fosse mai stata affrontata in ufficio;
- di non aver mai visto il provvedimento di smagnetizzazione emesso nell'ambito del procedimento 3589/1991 R.G.N.R.mod.21 (che gli veniva posto in visione) e di rammentare che “*nel corso della [sua] gestione non si [era] mai provveduto con tale rapidità*” (posto che gli veniva fatto presente che, tra l'archiviazione del procedimento e la smagnetizzazione era intercorso meno di un mese).

Il **secondo**, premesso di aver lavorato “*presso l'ufficio intercettazioni della Procura di Palermo [...] sino al 2014*” e presumibilmente sin dagli anni '90, aggiungeva:

- di rammentare che il problema della smagnetizzazione era stato effettivamente affrontato a causa del fatto che “*l'archivio si era riempito di bobine*” ma di non ricordare che “*nel periodo in cui [lui aveva] lavorato presso l'ufficio intercettazioni si [fosse] mai fatto*”, anche in quanto, a sua memoria “*i Procuratori erano contrari alla procedura*”; sul punto, ripeteva di non rammentare che “*si [fosse] mai provveduto a smagnetizzazione, in quanto sarebbe stato impossibile stabilire quali dovessero essere le bobine idonee ad essere smagnetizzate*”;

- di non ricordare se si fosse posto il problema della distruzione dei brogliacci, ma di poter presumere di sì, trattandosi di tematica connessa a quella della smagnetizzazione;
- di non ricordare se, nell'eventualità della smagnetizzazione si dovesse procedere a mera distruzione o a recupero a finalità di riutilizzo;
- di ricordare che *“si discusse comunque della distruzione di bobine **molto antiche**”*;
- che, se avesse ricevuto un provvedimento di smagnetizzazione, lo avrebbe certamente trasmesso alla Polizia giudiziaria delegata per l'esecuzione in quanto, a sua memoria, l'ufficio intercettazioni *“non era dotato di apparecchiature per la smagnetizzazione”* e, ad ogni modo, anche le forze dell'ordine, a suo avviso, non sarebbero state *“in grado di eseguirlo perché non avevano né le apparecchiature né la formazione”*;
- di riconoscere come propria la firma di *“presa in carico per l'esecuzione”* apposta sul provvedimento di smagnetizzazione emesso nel procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, ma di poter tendenzialmente escludere che lo stesso fosse mai stato eseguito;
- di **non** ricordare che esistessero *“format per la smagnetizzazione”* e di non riconoscere la *“grafia dell'aggiunta ‘e la distruzione dei brogliacci’”*.

Pare necessario fare presente che, in data **22 settembre 2023** (cfr. allegato **23** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), Gioacchino NATOLI contattava Damiano GALATI il quale, intuendo evidentemente quale fosse l'argomento del quale l'interlocutore voleva discutere, gli riferiva *“**mi hanno sentito praticamente pure a me hanno sentito loro [...] sulla smagnetizzazione soltanto**”*, riferendosi, evidentemente, all'escussione da parte dello scrivente Ufficio.

A quel punto, NATOLI cercava di contestualizzare la vicenda precisando *“**che c'era un provvedimento, dopo un'archiviazione che [lui aveva] fatto [...] che certamente non [aveva] scritto [lui] perché lo stile [era] diverso e comunque poi consegnato**”* al suo interlocutore.

GALATI suggeriva di *“vedersi due minuti”*, ma NATOLI proseguiva a raccontare che *“parte di questi decreti non erano stati smagnetizzati per fortuna... **ma la cosa più importante è che [c'era] un'aggiunta a ... a penna con grafia diversa da quelli che**”* precisazione alla quale GALATI replicava: *“non è la mia te lo posso assicurare!”*.

NATOLI continuava quindi il racconto, precisando: *“va beh, va bhe, ... eh lasciando stare questo, e poi c'è un'altra aggiunta **“e la distruzione dei brogliacci”** **che è una cosa che non sta né in cielo e né in terra... comunque... ma pare che, per fortuna, i brogliacci non siano stati distrutti!**”*.

L'indomani (cfr. allegato **24** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), i due si sentivano nuovamente concordando di vedersi *“davanti a San Michele dove c'è il bar”*.

In un secondo momento, venivano acquisiti elementi conoscitivi da ulteriori soggetti appartenenti alla struttura amministrativa della Procura della Repubblica di Palermo.

In data **23 settembre 2023**, Gioacchino NATOLI contattava anche **RONGA Adriana**, sua assistente all'epoca dei fatti (cfr. allegato **31** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), alla quale chiedeva se ricordasse *«**L'archiviazione di questa cosa perché era obiettivamente una cosa inesistente!**»* nonché se avesse memoria del fatto che **GALATI Damiano** si era recato da lui a *“[fargli] fare una, ehm... richiesta di smagnetizzazione dei nastri” domandandole, solo a quel punto,*

se rammentasse la circostanza (“tu sta storia te la ricordi”); nonostante le evidenti sollecitazioni dell’interlocutore, la RONGA rispondeva “no! obiettivamente no”.

NATOLI rappresentava allora che la richiesta di archiviazione riguardava un “*autonomo*” procedimento, nell’ambito del quale furono autorizzate le intercettazioni telefoniche a carico dei BUSCEMI che «non c’entrava completamente con MAFIA-APPALTI!».

NATOLI chiedeva, poi, alla RONGA se almeno ricordasse la procedura di smagnetizzazione, ottenendo, anche in questo caso, una risposta negativa che cagionava una sua reazione stizzita, atteso che affermava «menomale che ci sono guarda, le... le... le circolari che ringraziando il cielo sono riuscito a trovare perché non ve la ricordate nessuno questa cosa!», spiegando, quindi come tale procedura, in ottemperanza alla circolare interna alla Procura di Palermo del 1997, fosse propedeutica alla creazione e al recupero di spazi fisici dove allocare le bobine («quindi erano loro che avevano tutto l’interesse a creare gli spazi e ripeto menomale che ci sono le circolari che fino al ’97 ricordano questo discorso perché sennò proprio mi sembrerebbe di essere sceso dalla luna!»).

In ultimo, NATOLI chiedeva alla RONGA di poter reperire dei documenti interni alla Procura a firma di MAIORCA Carlo e di GALATI Damiano al fine di poter comparare le loro firme con quella apposta sul decreto di smagnetizzazione datato 25 giugno 1992, relativamente alla presa in carico per l’esecuzione.

Per completezza di accertamento, con delega del **24 maggio 2024**, venivano escussi una serie di soggetti “*in servizio o già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo*” ai quali veniva, tra l’altro, chiesto:

- 3) se, per quanto a loro conoscenza, fossero mai state disposte o eseguite distruzioni di bobine e brogliacci di intercettazioni, eventualmente in quali procedimenti e in quali fasi del procedimento;
- 4) se avessero mai visto un provvedimento analogo a quello sottoscritto dal dottore NATOLI nell’ambito del procedimento penale n. 3589/91 (sottoposto loro in visione) e se si trattasse di un “modello” adottato dall’intero ufficio ed eventualmente chi lo avesse elaborato e che fosse l’autore delle aggiunte manoscritte apposte sul citato provvedimento.

AMATO Anna, escussa in data **29 agosto 2024** (cfr. verbale allegato alla nota prot. **0500323-2024** del 30.08.2024), “*dal marzo 1989 funzionario giudiziario presso la Procura di Palermo*” che aveva “*lavorato con il dottore Scarpinato dal 1989 fino al 1991*”, precisava di non essere a “*conoscenza di distruzione di bobine e brogliacci, anche perché [c’era] un ufficio apposito, l’ufficio intercettazione, che [deteneva] questo materiale*”.

Aggiungeva di non aver “*mai visto uno stampato*” come quello postole in visione e di non ricordare “*di aver mai visto un provvedimento così con i magistrati con i quali [aveva] lavorato*”.

RIOTTA Alessandro, escusso il **11 settembre 2024** (cfr. verbale allegato alla nota **0527253-2024** del 12.09.2024), precisava di aver lavorato a Palermo dal 1989 ove aveva rivestito “*la carica di Funzionario Giudiziario*” e “*prestato anche servizio con il Sost. Proc. Giusto SCIACCHITANO e con Gioacchino NATOLI nel periodo tra 1992 / 1993*”, nonché ricoperto la funzione di “*Cassiere della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo fino al 1997 / 1998*” ed essere passato “*all’Ufficio Misure di Prevenzione ed anche all’ufficio intercettazioni coadiuvando Damiano GALATI inteso*”.

“Dino”.

Precisava di non essere a conoscenza di smagnetizzazione di bobine o distruzione di brogliacci e di non aver mai visto lo stampato che gli veniva posto in visione, precisando che, comunque, *“i provvedimenti relativi all’Ufficio Intercettazioni li curava il precitato DINO GALATI”*. Con il Procuratore CASELLI, con il quale pure aveva lavorato, non aveva mai affrontato *“discorsi inerenti il riuso o la scarsità di risorse relativamente alle bobine”*.

RICHIUSA Saverino, escusso il **11 settembre 2024** (cfr. verbale allegato alla nota **0527253-2024** del 12.09.2024), precisava di aver *“svolto la [sua] attività lavorativa, dal 1987 al novembre del 1992, presso la Procura della Repubblica di Palermo [...] assegnato all’Ufficio intercettazioni presso la precitata Procura quindi dal 1988 fino al novembre del 1992”* quando *“il responsabile era CARLO MAIORCA”*. Aggiungeva che *“Quando [era] andato via [aveva] lasciato l’ufficio intercettazione a GALATI DINO previo affiancamento, se non erro, nell’anno 1992”*.

Aggiungeva di non ricordare *“smagnetizzazione delle bobine e della distruzione dei brogliacci”* e di non averne *“personalmente [...] mai fatte”*. In ordine al provvedimento che gli veniva posto in visione affermava *“posso affermare che non ho mai visto un simile provvedimento, io predisponevo i decreti propedeutici all’avvio delle intercettazioni; quello mostratomi non è un modello adottato dall’Ufficio, sicuramente un simile provvedimento io non l’ho mai predisposto. Non so chi possa averlo redatto e nemmeno chi abbia vergato le aggiunte a penna”*.

Aggiungeva, inoltre che *“l’ufficio si limitava a preparare i decreti per le intercettazioni e relative proroghe, quindi attività tipica dell’Ufficio”* e di non rammentare *“problematiche di reperimento delle bobine e che le stesse venivano fornite da una società di Trieste – Radio Trevisan – il cui nome mi suggerisce l’ufficio”*, precisando *“Con la dicitura “manda la segreteria per l’esecuzione” io presumo possa trattarsi della “segreteria” del Pubblico Ministero che ha emesso il provvedimento, se avessi dovuto riceverlo io avrebbero usato la dicitura “ufficio” poiché trattasi dell’Ufficio intercettazione”*

PATTI Giovanni, escusso il **11 settembre 2024** (cfr. verbale allegato alla nota **0527253-2024** del 12.09.2024), precisava di aver *“iniziato il giorno 16 gennaio 1992 come assistente giudiziario, l’attuale cancelliere, presso la Procura di Palermo dove, per circa 4 anni, [era] stato il segretario / assistente del dott. SCARPINATO fino al 01 febbraio del 1996”*. Aggiungeva che *“avendo superato il concorso come funzionario giudiziario sono passato ad altro incarico [...] come, ad esempio, all’ufficio intercettazione da metà febbraio del 1996 fino a inizio giugno del 1996”*.

Affermava di *“non [essere] a conoscenza di tali procedure né se avvenivano e nel caso come avvenivano”* e precisava anche di non aver *“mai visto”* il provvedimento che gli veniva mostrato *“e nemmeno qualcosa di analogo anche quando [era] alle dipendenze del Dott. SCARPINATO”*. Aggiungeva che *“per decreti [...] un po’ più particolari [...] relativi a procedimenti DDA, alla Procura di Palermo vi era una segreteria della DDA che provvedeva”*.

MILANESE Giuseppe, escusso il **11 settembre 2024** (cfr. verbale allegato alla nota **0527253-2024** del 12.09.2024), precisava di aver iniziato la propria attività lavorativa a Milano e *“da marzo del 1991”* di essere *“stato trasferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo dove [era] stato assegnato alla segreteria del dott. DE FRANCISCI della DDA di Palermo per circa 4 anni e mezzo, penso fino al 1996”*.

Aggiungeva di *“non [...] a conoscenza di [...] procedure [di smagnetizzazione di bobine e distruzione dei brogliacci] in generale e nemmeno con i magistrati con cui ho collaborato”*.

Precisava, ancora, *“A seguito della lettura del documento” che gli veniva posto in visione, riteneva di poter “affermare che non [aveva] mai visto un simile provvedimento, nemmeno con i magistrati con cui [aveva] collaborato. Con il dott. DE FRANCISCI non emersero mai discorsi in merito a problematiche di reperimento dei nastri e di spazi fisici dove allocare le bobine”.*

Le dichiarazioni sopra riportate in dettaglio consentono di escludere quanto rappresentato sia da Gioacchino NATOLI, sia da Giuseppe PIGNATONE circa la prassi invalsa nell'ufficio, posto che anche lo stesso personale che prestava servizio presso l'ufficio intercettazioni della Procura della Repubblica di Palermo nel periodo di interesse (ovvero quello che avrebbe dovuto provvedere all'esecuzione dei provvedimenti di smagnetizzazione o quantomeno curarne la comunicazione alla P.G. qualora fosse stata questa a doverne dare esecuzione) ne negava in modo categorico l'esistenza.

IV. Le escussioni di magistrati già in servizio presso LA Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo

In date comprese tra il **4 dicembre 2023** e il **2 maggio 2024**, venivano escussi i magistrati che, nel periodo storico oggetto di approfondimento, avevano fatto parte della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo.

Prima di procedere oltre nella disamina delle dichiarazioni rese, pare doveroso evidenziare che molti dei soggetti escussi erano stati contattati da Gioacchino NATOLI in vista della sua audizione dinnanzi alla Commissione Parlamentare Antimafia e Antiterrorismo (cfr. nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza).

Nel corso dell'attività istruttoria svolta, ai magistrati veniva domandato se rammentassero di avere adottato provvedimenti di smagnetizzazione. Ebbene:

- il solo **Alfredo MORVILLO** (escusso in data **24 gennaio 2024**) affermava *“in relazione alla smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni, ricordo che io mi occupai di alcuni provvedimenti che disponevano la smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni telefoniche finalizzata alla loro riutilizzazione. Non so precisare con esattezza il periodo in cui firmai provvedimenti di questo tipo, ma sicuramente ciò **non** avvenne nei primi tempi di istituzione della DDA. Sicuramente io ero ancora un Sostituto Procuratore, quindi, faccio riferimento ad un periodo antecedente al 1996, anno in cui venni trasferito in Tribunale. Aggiungo che io entrai in DDA dalla sua creazione e ribadisco che tali provvedimenti **non** vennero da me emessi nei periodi iniziali in cui prestavo servizio presso la DDA. Non ho conoscenza di una relazione tecnica di una società che eseguiva intercettazioni riguardante l'impossibilità di riutilizzare tali bobine. La decisione circa la smagnetizzazione o meno andava presa in relazione alla possibilità di servirsi anche in un momento successivo degli elementi acquisiti tramite le intercettazioni”;*

In data **6 febbraio 2023**, Alfredo MORVILLO era stato contattato da Gioacchino NATOLI (cfr. allegato **17** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), il quale, introdotto il tema, riferiva all'interlocutore *“ricordo che o CARLO MAIORCA o verosimilmente GALATI, eh... viene da me dicendomi che c'era l'esigenza di recuperare le bobine. Eh... che eh... riguardavano i procedimenti che erano stati archiviati, perché? perché non c'erano soldi e quindi bisognava riutilizzarle...”* affermazione rispetto alla quale MORVILLO rispondeva di ricordare *“l'argomento*

[...] *ma non il fatto specifico*”, suscitando un’espressione di sollievo nel NATOLI che asseriva “*e sei finalmente la prima persona che si ricorda sta cosa! Picchi a mia m’ha vinutu... dissi: va bhe, me la sono inventata io! Insomma...*”. Appare chiaro che, in perfetta buona fede, il dottore MORVILLO abbia riferito un ricordo (tra l’altro abbastanza incerto) indotto (anche alla luce del tempo trascorso dai fatti sui quali veniva sentito) dalla interlocuzione che, qualche mese prima, egli aveva avuto con l’ex collega NATOLI che stava contattando “a tappeto” moltissimi dei magistrati già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo.

- Salvatore PILATO, Luigi PATRONAGGIO, Teresa PRINCIPATO, Giovanni ILARDA, Giusto SCIACCHITANO, Carmelo CARRARA e Vittorio TERESI escludevano di aver mai proceduto ad adottare provvedimenti di smagnetizzazione. In particolare:
 - o **Luigi PATRONAGGIO** (escusso il **4 dicembre 2023**) affermava “*ricordo che in Procura c’era una circolare che indicava la necessità di disporre la smagnetizzazione delle bobine utilizzate per le intercettazioni alla fine delle indagini, ma non aveva una applicazione rigorosissima. Non so indicare quale fosse tra il 92 e il 93 la prassi utilizzata in merito dai colleghi della DDA poiché io in quel periodo ero alla procura ordinaria. Posso affermare, se ben ricordo, che io non ho mai emesso provvedimenti con cui disponevo la smagnetizzazione né mentre ero alla procura ordinaria e neppure in DDA*”;
 - o **Teresa PRINCIPATO** (escussa **14 gennaio 2024**) affermava “*non ho mai emesso provvedimenti di smagnetizzazione di bobine di intercettazioni*”;
 - o **Giovanni ILARDA** (escusso il **2 febbraio 2024**) affermava “*non ho mai emesso un provvedimento (o richiesta) di smagnetizzazione di bobine di intercettazioni, né tantomeno di distruzione dei relativi brogliacci*”.

In data **4 ottobre 2023**, Giovanni ILARDA era stato contattato da Gioacchino NATOLI (cfr. allegato **9** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza) che, dopo aver discusso con lui di chi fossero, nei primi anni ’90, i soggetti che seguivano “*la parte diciamo organizzativa delle intercettazioni*” e aver rammentato trattarsi di “*PIGNATONE e GUIDO*”, **afferma** che questi ultimi “*avevano, ehm... inventato il riuso delle bobine!*”, domandando quindi all’interlocutore “*sta cosa te la ricordi*” e ricevendo risposta nettamente negativa “*no, completamente! Completamente! Ma il riuso delle bobine che significa? Non m...*”.

- o **Giusto SCIACCHITANO** (escusso il **12 febbraio 2024**) affermava “*non ho mai redatto alcun provvedimento di smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni svolte nell’ambito di procedimenti a me assegnati. Non parlai con NATOLI di procedere alla smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni e della distruzione dei relativi brogliacci relativi al procedimento a noi coassegnato*”.

In data **4 ottobre 2023**, anche Giusto SCIACCHITANO era stato contattato da Gioacchino NATOLI (cfr. allegato **10** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza) il quale, introdotta la vicenda, gli domandava suggestivamente “*[...] ti ricordi che Dino Galati si interessava del settore intercettazioni?*”, ricevendo **risposta negativa** ma **insistendo** a dire “*chiede... chiede... faceva... facevano riutilizzare... facevo riutilizzare le bobine, quelle... le cosiddette pizze! Sto discorso te lo ricordo*” e sentendosi, questa volta, rassicurare (“*Certo, certo, più o meno sì, sì! Si riutilizzavano le cose... sì, le pizze, le chiamavamo così*”). Per corroborare il ricordo evidentemente vacillante

dell'interlocutore, NATOLI aggiungeva “per riutilizzare le cosiddette pizze, tu dovevi smagnetizzare evidentemente le bobine!”

Le reali intenzioni di quest'ultimo emergevano allorquando testualmente affermava “però, ti volevo informare di questo discorso e soprattutto raccogliere... raccogliere... appunto la... la... il tuo ricordo, ancorché è un ricordo... eccetera, eccetera sul fatto che le bobine venivano riutilizzate”.

In data **30 ottobre 2023** (cfr. allegato **11** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), veniva registrato un altro colloquio tra i due, nel corso del quale, quasi a voler assicurare SCIACCHITANO sulla correttezza del ricordo che aveva “risvegliato” in lui nel corso della precedente conversazione, NATOLI riferiva di aver parlato con PIGNATONE “che se lo ricordava che la smagnetizzazione nasceva dall'esigenza di riutilizzare il cazzo di bobine”.

- **Carmelo CARRARA** (escusso in data 29 aprile 2024) affermava “non ho mai emesso un provvedimento o richiesto un provvedimento al Giudice di smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni telefoniche con riferimento si a procedimenti con sentenza irrevocabile che decreti di archiviazione”;
- **Vittorio TERESI** (escusso in data 30 aprile 2024) affermava: “non ho mai emesso provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni; non ricordo che tale problematica sia stata mai affrontata nell'ambito delle discussioni dell'ufficio”
- **Salvatore PILATO** (escusso il **2 maggio 2024**) affermava “nel periodo in cui prestavo servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo non ho mai richiesto l'autorizzazione alla smagnetizzazione di bobine delle intercettazioni. Non ricordo neppure che siano state emanate direttive dall'ufficio al riguardo o predisposti dei modelli relativi alla smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni”
- Antonio INGROIA, Antonio NAPOLI, Ambrogio CARTOSIO e Francesco LO VOI non rammentavano di aver mai proceduto ad adottare provvedimenti di smagnetizzazione. In particolare:
 - **Antonio INGROIA** (escusso il **5 dicembre 2023**) affermava “non ricordo se nel 92 vi fosse una prassi per la smagnetizzazione delle bobine delle intercettazioni anche in materia di criminalità organizzata. A mia memoria non ho mai redatto provvedimenti di questo tipo. Ricordo che, successivamente, nel periodo in cui Pignatone era Procuratore Aggiunto quest'ultimo si occupò anche di queste vicende”;

In data **25 ottobre 2023**, Antonio INGROIA era stato ripetutamente contattato da Gioacchino NATOLI (cfr. allegato **13** e **14** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza) che gli parlava, tra l'altro, della tematica della smagnetizzazione affermando “c'è un provvedimento: dispone la smagnetizzazione e questo sai da che cosa... da che cosa nasceva? ... perché c'era il problema, all'epoca, della... degli spazi negli armadi che occupavano queste bobine”;

- **Antonio NAPOLI** (escusso il **28 marzo 2024**) affermava “non ho ricordo di provvedimenti di smagnetizzazioni di bobine e non ricordo di averne mai firmati”
- **Ambrogio CARTOSIO** (escusso il **29 marzo 2024**) affermava “non ricordo di aver mai firmato un provvedimento di smagnetizzazione di bobine di intercettazioni”
- **Francesco LO VOI** (escusso in data **26 aprile 2024**) affermava “non ricordo se ho mai firmato un provvedimento di smagnetizzazione delle bobine. A partire dal 1992,

se ben ricordo, il centro intercettazioni era gestito dal funzionario Galati sotto il coordinamento del dott. Pignatone”.

In data **6 ottobre 2023**, Francesco LO VOI era stato contattato da Gioacchino NATOLI (cfr. allegato **12** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza) il quale, introdotto il tema delle audizioni condotte dalla Commissione Antimafia, gli aveva domandato “*ti ricordi che, ehm... io trovai questa... ehm... questa... abitudine in... in Procura... e tu c’eri arrivato prima di me... quindi è probabile che l’hai notata prima, cioè che era quella che, ehm... per le archiviazioni, ehm... che venivano fatte per... ehm... recuperare le bobine che all’epoca si usavano, no? Le famose pizze!... passava Dino Galati e faceva fare la richiesta di smagnetizzazione per poterle, ehm... riutilizzare... tu te la ricordi sta cosa?*”, sentendosi rispondere “*ehm... ne ho sentito parlare... ma in epoca successiva per la verità... personalmente non mi è mai capitato, cioè non ricordo che mi sia capitato! Ecco ho... ricordo che c’era... una cosa del genere che se ne parlava...*” e replicando a sua volta “*perfetto!... sì, c’era una cosa, a me, a me ne hanno fatta fare una ma figurati a mia che cazzo me ne fotteva dopo un’archiviazione andare a smagnetizzare le bobine...*”.

In momenti successivi, venivano escussi ancora:

- **Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO** (nella data del **26 luglio 2024**), il quale riferiva di non aver “*mai visto*” il provvedimento di smagnetizzazione emesso da Gioacchino NATOLI “*mentre [era] in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo*”, ma di non poter escludere di averlo “*visto durante i lavori della Commissione Antimafia*”. Aggiungeva di “*non [aver] mai disposto smagnetizzazione di bobine durante la [sua] permanenza presso la Procura della Repubblica di Palermo*”, di non rammentare “*che vi fosse una simile prassi*” e “*a maggior ragione*” di non aver “*mai disposto la distruzione dei brogliacci*”. Ripeteva che, a sua memoria, “*l’argomento della smagnetizzazione non fu mai affrontato in seno alla D.D.A.*” precisando di non aver neppure saputo “*che si dovesse procedere alla smagnetizzazione*” e che “*in base al [suo] carattere*” non “*[avrebbe] proceduto neppure se [fosse] stato a conoscenza dell’esistenza di disposizione in tal senso*”;
- **Sergio BARBIERA** (nella data del **25 marzo 2025**), sulla cui escussione, rilevante a vari fini, si tornerà più diffusamente nel prosieguo;
- **Luigi CROCE** (escusso il **15 settembre 2025**), il quale riferiva di “*non [avere] conoscenza di provvedimenti di smagnetizzazione e distruzione dei brogliacci*” e di non aver “*mai visto provvedimento del genere*” di quello emesso da Gioacchino NATOLI, che gli veniva posto in visione.

L’unico che riferiva di rammentare la prassi della quale aveva parlato Gioacchino NATOLI era **Guido LO FORTE** (escusso il **9 settembre 2025**) il quale affermava (cfr. pagg. **5** ss. della trascrizione) di ricordare che “*per una serie di motivi legati al budget, alla possibilità di riutilizzare le bobine e così via, si instaurò alla Procura di Palermo una prassi, nel senso di prevedere la smagnetizzazione delle bobine, ehm... dopo l’archiviazione del procedimento*” e che, in effetti “*c’erano degli stampati predisposti [...] dal cancelliere responsabile dell’Ufficio Intercettazioni d’intesa con il magistrato preposto*”. Affermava, altresì, che “*periodicamente il cancelliere portava al... al magistrato interessato, o comunque anche a qualunque magistra... ad un magistrato di turno, ad un Procuratore Aggiunto, un elenco di procedimenti da... una... proprio un mero elenco di procedimenti già archiviati e per i quali si palesava la opportunità di una riutilizzazione delle bobine e il magistrato firmava, cioè la firma - vorrei spiegarlo - non è che ciascun provvedimento veniva firmato dal*

magistrato titolare del procedimento... ma c'era una sp... (farfuglia)... il cancelliere portava un... un prestam... tutta una serie di prestampati, con l'indicazione di vari procedimenti già archiviati da qualche tempo, e si rivolgeva anche alla cortesia o del magistrato di turno o di un Procuratore Aggiunto per la firma di questi provvedimenti, firma che risultava, quindi, svincolata dalla titolarità del procedimento!".

Precisava di non aver discusso delle motivazioni giuridiche di siffatto provvedimento e di aver in effetti trovato una "prassi già instaurata da qualche tempo".

A domanda dell'ufficio affermava "i brogliacci probabilmente si... ne... nello... negli stampati era prevista pure la distruzione dei brogli... credo la distruzione dei brogliacci, cioè era una questione che venne pra".

L'Ufficio, anche alla luce degli accertamenti svolti e dei quali si darà diffusamente conto nel prosieguo, domandava al dottore LO FORTE se il suo ricordo fosse effettivamente relativo alla smagnetizzazione eseguita in ipotesi di procedimento definito con richiesta di archiviazione o, più genericamente, ad ogni forma di smagnetizzazione e il magistrato rispondeva "io ho questo ricordo debbo dire, di avere firmato dei provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine; non vorrei naturalmente, dato tutto il tempo che è passato, incorrere in un errore di memoria, quindi questo non posso escluderlo... se lei mi dice che non risultano da nessuna parte provvedimenti di questo tipo da me firmati evidentemente sarà così ...inc.le... evidentemente il mio ricordo sarà sbagliato".

In ordine agli stampati, affermava ancora "io ricordo di questa storia degli stampati di... di... di averli visti in relazione al dottore MAIORCA e al dottore GALATI, più al dottore GALATI che al dottore MAIORCA... comunque il funzionario che si occupava, che si occupò per più tempo di tutta questa materia era il dottore GALATI".

In ordine ai brogliacci, nel prosieguo della sua escussione affermava "io ricordo la smagnetizzazione, ma la distruzione dei brogliacci non lo ricordo".

Di fronte alle insistenze del dottore LO FORTE che continuava a parlare di una "prassi" funzionale al recupero di spazi e bobine che lui aveva "trovato" e alla quale si era "adeguato", l'Ufficio gli faceva notare che egli era giunto presso la Procura di Palermo nel 1976, ossia vigente il precedente codice di procedura penale, ragion per cui o la prassi si era instaurata in applicazione del precedente codice di rito o era impossibile che preesistesse al suo arrivo ("sì, non è che l'ha trovata, l'ha...", "no...", "l'ha vissuta!", "no, l'ho vissuta").

Ebbene, in data **30 agosto 2023**, il tema di cui sopra era stato oggetto delle interlocuzioni tra Gioacchino NATOLI e Guido LO FORTE (cfr. progr. 1047 – r.int. 1092/2022 – allegato **4** alla nota prot. **0512478-2023** del **04.09.2023**): i due inizialmente parlavano della richiesta di archiviazione del procedimento cosiddetto "mandanti occulti". I due affrontavano, quindi, la tematica dell'esito del procedimento originato dagli atti trasmessi dalla Procura di Massa Carrara, già emersa nel corso del dibattimento del processo nel quale erano imputati BO' Mario + altri, durante il quale LO FORTE era stato sentito come testimone.

NATOLI riferiva che il punto dolente della vicenda stava in "uno stampato che chiaramente [...] non [aveva] scritto [lui], in cui [ordinava] la, eh... smagnetizzazione dei nastri [...]", affermazione seguita da un "mah" dell'interlocutore al quale il NATOLI replicava insistendo con "che erano quelli, ti ricordi? Le famose pizze del... del sistema di registrazione elettromeccanico che c'era allora!". A questo punto, LO FORTE affermava "ma può essere che un da... un adempimento standard questo? [...] che si doveva fare [...] cioè non è una cosa discrezionale", ricostruzione che otteneva il plauso

di NATOLI (*“bravissimo! Bravissimo”*) il quale precisava che l’atto, che aveva una *“simil-motivazione, eh... giuridica che non [scriveva lui]”*, gli veniva portato dal suo segretario dell’epoca.

LO FORTE non rammentava quest’ultima circostanza (*“per la verità non me lo ricordo, ma non ha importanza”*)

Il citato NATOLI si diceva convinto che esistesse una *“qualche norma regolamentare”* che imponeva l’equiparazione del trattamento delle registrazioni captate in procedimenti poi definiti con sentenza definitiva a quello delle intercettazioni inerenti a procedimenti definiti con richiesta di archiviazione ed entrambi convenivano sul fatto che quello descritto fosse *“un adempimento standard”* che si eseguiva sulla base di disposizioni che nessuno dei due ricordava.

NATOLI ricordava che l’adempimento gli veniva particolarmente sollecitato da *“Carlo MAIORCA, che però da [lui] già compulsato nei mesi precedenti, ovviamente [dimenticava] totalmente questo discorso e probabilmente da DINO GALATI”*. A sua detta, entrambi i soggetti *“continuamente [andavano]”* a sollecitare la smagnetizzazione, racconto che sembrava risvegliare il ricordo di LO FORTE (*“ma ora perché mi hai, me l’hai raccontato [...] me l’hai fatto ricordare”*) che rammentava addirittura che l’adempimento *“si faceva a gruppi di cose! Manco per singolo procedimento”*.

NATOLI precisava che, nel provvedimento, vi era una aggiunta manoscritta relativa al numero di procedimento che egli aveva fatto propria *“con un segno grafico di inclusione”* e che, con lo stesso, si ordinava la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci. Il suo interlocutore rimaneva in silenzio. A quel punto il NATOLI aggiungeva che *“l’aggiunta di: ‘e la distruzione dei brogliacci’ [...] potrebbe essere posteriore”*. In questi frangenti, l’interlocutore restava sostanzialmente in silenzio.

Ad ogni modo, NATOLI, soddisfatto delle risposte ottenute, tornava sulla natura routinaria del provvedimento che anche LO FORTE, a sua detta, ricordava (*“che però è un provvedimento, ti dico, di mera esecuzione e che tu ricordi finalmente, che veniva preparato appunto da chi si occupava delle intercettazioni”*).

La conversazione proseguiva sulle ragioni che potevano aver indotto ad una lettura *“perversa”* di un provvedimento standard e NATOLI rivendicava di non aver ricevuto *“fanfare”* quando era giunto in ufficio a causa del fatto che *“la [sua] matrice non è che fosse, diciamo, abbastanza vicina a Piero GIAMMANCO”*.

Nel prosieguo, NATOLI affermava di ritenere che se il ricordo, ormai divenuto memoria condivisa, suo e dell’interlocutore era corretto (*“se il nostro ricordo è corretto e credo che sia assolutamente corretto”*), si sarebbero dovuti trovare *“altri provvedimenti quantomeno scritti nella stessa forma di [quello suo]”*.

Entrambi convenivano che dovessero esserci altri provvedimenti di analogo tenore e, tornando a parlare dell’aggiunta manoscritta *“e la distruzione dei brogliacci”*, NATOLI letteralmente affermava *“cu sape ppì quale motivo i brogliacci dovevano essere distrutti”*, dando atto lui stesso della assurdità di tale disposizione.

I due tornavano a parlare della vicenda in data **21 settembre 2023** (cfr. allegato 5 alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza): NATOLI definiva il provvedimento di smagnetizzazione *“questo dispositivo strano che era un format che aveva preparato GALATI, no”*,

ricevendo risposta positiva da LO FORTE che ricordava trattarsi di vicenda che avevano “ricostruito insieme” e che “*l’importante [fosse] sapere che la smagenti... il provvedimento di smagnetizzazione era di routine e fatto a gruppi [...] non era una cosa fatta ad hoc*”.

Nell’occasione, NATOLI informava l’interlocutore del fatto che taluni dei nastri probabilmente non erano stati smagnetizzati.

Il discorso proseguiva sulla riapertura del procedimento che aveva assunto il numero 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 “*assegnato a Giuseppe PIGNATONE*” che era finito “*nel mare magnum di mafia e appalti*”.

L’argomento veniva nuovamente affrontato in data **4 ottobre 2023** (cfr. allegato **6** alla nota prot. **0273772-2023** del GICO della Guardia di Finanza), allorquando era LO FORTE a contattare NATOLI per farsi raccontare i dettagli di quanto anticipatogli da Roberto SCARPINATO in merito ad una imminente audizione di Gioacchino NATOLI in Commissione Antimafia. Nell’occasione, i due tornavano a parlare della smagnetizzazione e NATOLI si accertava che l’interlocutore ricordasse ancora bene le circostanze di cui avevano in precedenza discusso (“*ma dico: su questo discorso, su questo discorso siamo tranquilli, giusto [...] cioè te lo ricordi?*”), ricevendo rassicurazioni in merito (“*sì, sì... [...] me lo ricordo perfettamente*”).

V. Sulle verifiche grafologiche inerenti all’aggiunta manoscritta “e la distruzione dei brogliacci”

Nel frattempo, come anticipato, erano stati delegati, al RIS dei Carabinieri di Roma, accertamenti finalizzati:

- “*ad accertare se, nel provvedimento di smagnetizzazione a firma Gioacchino NATOLI ([...] consegnato in originale tramite il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta), l’interpolazione apparentemente manoscritta recante la dicitura “e la distruzione dei brogliacci” [fosse] stata apposta in originale sul foglio [...] trasmesso o risulti, invece, essere stata vergata su un diverso stampato poi fotocopiato*”;
- “*ad accertare ove possibile, se la grafia della citata interpolazione sia riconducibile alla medesima persona che [aveva] redatto i documenti offerti in comparazione ([...] parimenti consegnati dal G.I.C.O.)*”.

Con nota prot. **2319-13** del **12 aprile 2024**, il R.I.S. Carabinieri di Roma precisava:

- che “*il Rep. Q1 oggetto di indagine [era] risultato essere una copia fotostatica di un dattiloscritto su cui era originariamente l’interpolazione “e la distruzione dei brogliacci” ovvero una riproduzione fotostatica di una precedente copia già contenente la stessa interpolazione*”;
- quanto alla richiesta comparazione, che “*in funzione della cornice di emergenze analitiche, valutata ciascuna produzione manoscritta e non il contesto documentale, le evidenze [supportavano] un po’ più l’ipotesi della provenienza dal medesimo individuo del tracciato in verifica e dei tracciati di comparazione rispetto all’ipotesi alternativa (livello “+1” della scala di espressione verbale dei giudizi)*”.

Con successiva nota prot. **2319-17 del 31 maggio 2024**, il R.I.S., specificamente compulsato in tal senso, specificava quali fossero i protocolli scientifici utilizzati e che margini di attendibilità avessero gli stessi.

In altre parole, quindi:

- il dottore NATOLI, contrariamente a quanto da lui affermato, aveva sottoscritto un provvedimento nel quale la dicitura *“e la distruzione dei brogliacci”* era già integrata nel momento in cui egli lo aveva firmato facendo proprio l'intero contenuto, ragion per cui veniva quindi iscritto nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 368 C.p.;
- la grafia della interpolazione era probabile che fosse riconducibile all'autore degli scritti offerti in comparazione, ossia l'allora responsabile dell'Ufficio intercettazioni (cfr. pagg.13 ss. delle note difensive del **19 dicembre 2024**), **Giuseppe PIGNATONE**.

In data **28 giugno 2024**, Gioacchino NATOLI veniva invitato a rendere interrogatorio per la data del successivo **5 luglio 2024**. Nell'occasione, dopo che gli erano stati resi noti gli elementi a suo carico, il medesimo si avvaleva della facoltà di non rispondere.

Prima di procedere oltre, pare opportuno segnalare il contenuto di una interlocuzione di sicuro rilievo verificatasi in data **14 luglio 2024** (progressivo **1963** – r.int. 538/2024) tra Gioacchino NATOLI e la figlia di sua moglie Patrizia, Stefania COSTANZA (cfr. all. **1** alla nota **0448833/2024 del 31.07.2024**) nel corso della quale quest'ultima chiedeva al primo che idea si fosse fatto di come si erano svolti gli eventi del 1992, in base a quanto contestatogli nel corso dell'interrogatorio.

NATOLI, che aveva precedentemente precisato che la Procura della Repubblica di Caltanissetta riteneva *“che PIGNATONE potesse avere delle, dei rapporti con i BUSCEMP”*, affermava di ritenere che *“potrebbe [avergli] fatto il, il trappolone con il, con l'impiegato”*.

Del resto, la convinzione che GALATI Damiano, all'epoca responsabile amministrativo dell'Ufficio intercettazioni, potesse avergli fatto sottoscrivere il provvedimento di smagnetizzazione quasi *“a tradimento”* era stata più volte manifestata nel corso delle plurime interlocuzioni che NATOLI aveva avuto con tutti coloro nei quali aveva cercato di sollecitare il ricordo di una presunta prassi sulla quale lui stesso nutriva evidentemente dei dubbi, considerato che, in data **2 febbraio 2023**, discutendo con l'Avv. Ettore ZANONI (cfr. allegato **2** alla nota **0273772** dell'8.05.2024), che interveniva alla conversazione nella sua qualità di difensore di **LO FORTE Guido** e **SCARPINATO Roberto** quali parti civili nell'ambito di un procedimento penale per diffamazione che ha visto imputati i giornalisti **Piero SANSONETTI** e **Damiano ALIPRANDI** (ragion per cui la conversazione non può dirsi coperta dalle tutele dell'art. 103 cod.proc.pen. che si riferiscono esclusivamente alle interlocuzioni tra il difensore e il suo assistito e non tra l'avvocato e terzi), si definiva *“l'utile idiota che ha preso per buono un ... un ordine di servizio che magari, qualche altro, con il pelo sullo stomaco, non aveva fatto”*.

In data **24 luglio 2024**, Giuseppe PIGNATONE veniva invitato a rendere interrogatorio per la data del successivo **31 luglio 2024**. Nell'occasione, dopo che gli erano stati resi noti gli elementi a suo carico, il medesimo si avvaleva della facoltà di non rispondere.

VI. Le verifiche operate sulle difese svolte dagli indagati in procedimento connesso

Ad ogni modo, in data **7 ottobre 2024**, la difesa di Gioacchino NATOLI depositava una breve memoria con la quale, premesso di aver “[ottenuto] la necessaria autorizzazione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo”, precisava di aver provveduto a “esaminare i registri Mod.37 detenuto l’Ufficio Intercettazioni della stessa” e, effettuato “un rapido esame”, di aver appurato che “nell’arco di tempo che va dal 1991 al 1997” vi erano “ben 62 annotazioni che documentavano l’avvenuta esecuzione di provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine contenenti conversazioni intercettate e di distruzione dei relativi brogliacci”.

Si precisava, inoltre, in aggiunta a ciò, che, sui citati registri “**non** [risultavano] annotati i **provvedimenti** con cui venivano disposte la smagnetizzazione e la distruzione dette (solo nell’ultimo anno esaminato, e cioè nel 1997, invalse la cura di farlo) ma solo l’esecuzione dei provvedimenti in parola”. Infatti, poiché il provvedimento emesso dal dottore NATOLI nell’ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 non era stato eseguito “il registro non [recava] annotazione dell’avvenuta smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci con esso disposte”.

Se ne doveva ricavare, secondo la difesa, che i provvedimenti di smagnetizzazione effettivamente emessi ma mai eseguiti fossero molti più di quelli che risultavano dalle annotazioni a Mod.37.

Si aggiungeva, ancora, che era stata avanzata richiesta di consultazione dei fascicoli nei quali risultavano annotati i provvedimenti di smagnetizzazione; solo sette di essi erano stati messi a loro disposizione. Nei procedimenti 5318/1994 e 1857/1995, venivano rinvenuti due provvedimenti, a firma di Sergio BARBIERA, rispettivamente depositati in data 23 novembre 1995 e 22 novembre 1994, di tenore esattamente identico a quello emesso dal dottore NATOLI che, dunque, non costituiva un unicum.

In data **25 novembre 1994**, veniva depositata una seconda memoria nella quale si ribadiva quali fossero stati gli esiti della consultazione del Registro Mod.37 (cfr. pagg.11 ss.) e si evidenziava, ancora una volta, come i provvedimenti di smagnetizzazione venissero annotati solo all’atto della loro esecuzione e comunque come le relative annotazioni così come la “conservazione dei reperti” avvenissero “con scarsa cura”. Si faceva altresì presente, rispetto alla contestazione di favoreggiamento aggravato, come la stessa risultasse non pertinente se si considerava che, poiché l’ordine di distruzione non era in effetti mai stato eseguito, era di fatto evidente che il dottore NATOLI non si fosse curato di verificare che gli esiti dell’indagine da lui condotta fossero, in effetti, stati occultati.

Si precisava, inoltre, che:

- si era appreso che “i fascicoli relativi alle cosiddette “altre notizie” risalenti al periodo 1989-2010 e quelli a carico di ignoti (eccezion fatta per i fascicoli relativi al reato di omicidio) risalenti agli anni 1989-1999, [erano] andati al macero, per cui non [era] più possibile reperire i provvedimenti di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci relativi agli stessi che dalla lettura del registro Mod. 37 risultano adottati ed eseguiti. E numerosi sono quelli che risultano risalenti proprio agli anni detti”;

- *“i fascicoli processuali ancora esistenti non [contenevano] al loro interno i provvedimenti che [ordinavano] la smagnetizzazione e la distruzione dette; eppure, essi certamente [erano] stati adottati, tanto che ne [risultava] registrata l'esecuzione”;*
- *che l'esecuzione di provvedimenti del tenore di quello emesso dal dottore NATOLI “era talmente poco inusuale che per registrarla sul registro Mod.37 si utilizzava addirittura un timbro appositamente predisposto”;*
- *che, in un secondo momento, il format con l'interpolazione manoscritta “e la distruzione dei brogliacci” era stato “superato” con l'adozione di un modello interamente dattiloscritto ma che continuava a recare la dicitura in questione.*

Anche **Giuseppe PIGNATONE**, nelle proprie note difensive del **19 dicembre 2024** (cfr. pagg. 17 ss.) affronta la questione che qui occupa. Oltre a far proprie le considerazioni già spese dalla difesa di Gioacchino NATOLI (punti 1), 2) della pag.18), aggiunge:

- *che quasi tutte le “predette operazioni” di smagnetizzazione “sono state eseguite in procedimenti penali definiti con decreto di archiviazione”;*
- *che “di detti procedimenti erano titolari, in numero variabile, molti magistrati”;*
- *che risulta documentalmente provato (dall'allegato 1 alla sua nota) che “la Procura della Repubblica aveva la disponibilità, quanto meno nel 1995, di una apparecchiatura [...] custodita presso i locali dell'Ufficio Intercettazione”;*
- *che gli atti relativi all'esecuzione dei provvedimenti di smagnetizzazione non sono quasi mai stati rinvenuti, dalla difesa di NATOLI, nei relativi procedimenti, circostanza che “conferma le carenze nella trattazione di questi provvedimenti da parte delle segreterie dei P.M. e dell'Ufficio intercettazioni”;*
- *in tutti i “cinque provvedimenti” rinvenuti dalla difesa di Gioacchino NATOLI “è presente la frase manoscritta ‘e la distruzione dei brogliacci’ [...] a dimostrazione che essa era inserita nel modello-base”;*
- *che tutti i “predetti decreti sono emessi a breve distanza di tempo dalla data del decreto di archiviazione”;*
- *che era “stato rinvenuto anche un decreto a firma della d.ssa Maria Grazia Puliatti in data 8.11.1997 che, senza adottare il modulo prestampato già preso in considerazione perché il procedimento non era stato archiviato, ordina anch'esso ‘la smagnetizzazione dei nastri e la distruzione dei brogliacci’”.*

Nelle proprie note, poi, Giuseppe PIGNATONE tornava diffusamente sulle due problematiche della carenza di spazi funzionali alla conservazione dei nastri delle intercettazioni e della necessità di riutilizzo degli stessi a fini di contenimento delle spese, citando, a suffragio della correttezza della propria ricostruzione: a) la più volte menzionata ordinanza di rimessione della Pretura di Torino, b) la nota del 1993 a firma del Procuratore CASELLI e c) la circolare del 1997 a firma di Vittorio ALIQUO', tutti atti nei quali si fa menzione di una o dell'altra problematica.

Pur a fronte di una sostanziale contrarietà a riutilizzare le bobine già usate in precedenza la “Procura di Palermo dispose di procedere alla smagnetizzazione dei nastri per un eventuale riutilizzo”. Giuseppe PIGNATONE ricorda anche (cfr. pag.24) che fu data “la direttiva, ovviamente verbale, di procedere ‘senza fretta’ all'esecuzione dei provvedimenti così adottati e dando la precedenza ai procedimenti per la ricerca latitanti, iscritti di solito a mod.45, Altre notizie, e a quelli per delitti non

di mafia”, ricordo che sarebbe confermato “dai pochi elementi che emergono dalle annotazioni del Registro mod.37 e dalla [sua] nota ai dottori Sajeeva e Boccassini [...] che spiega perché il decreto del dr. Natoli non aveva avuto esecuzione”.

Che il problema della smagnetizzazione fosse stato discusso di evincerebbe anche dalla nota 175/91 dell'1 ottobre 1993 (allegato **22** alle sue note) di convocazione di una riunione della Direzione Distrettuale Antimafia che aveva, all'ordine del giorno, proprio il tema di cui trattasi.

Onde sottoporre ad accurata verifica quanto addotto dalle difese, con nota **8 ottobre 2024**, si provvedeva immediatamente a richiedere alla Procura della Repubblica di Palermo:

- di “*mettere a disposizione dello scrivente Ufficio i registri relativi al cosiddetto “Mod.37” inerenti ai mesi dal novembre 1989 al dicembre 2002*”, specificando che “*personale del Nucleo P.E.F. della Guardia di Finanza di Palermo*” avrebbe provveduto alla consultazione e alla eventuale acquisizione, in originale, dei registri stessi (si rammenterà che, con mail 5 luglio 2024 allegata alla nota prot. **7644 del 25 luglio 2024**, il “*responsabile dell’Ufficio intercettazioni dott. Giovanni Mangiapane*”, aveva precisato “**non era stato tenuto un Registro dei provvedimenti di distruzione di nastri e brogliacci**”);
- di “*comunicare l’elenco dei procedimenti di competenza della D.D.A. iscritti nell’arco temporale dal novembre 1989 al dicembre 1993 e definiti con richiesta di archiviazione [...]*”; in merito a quest’ultima richiesta, preme precisare quanto segue: la difesa di Gioacchino NATOLI aveva tra l’altro precisato che, secondo la prospettazione di quest’ultimo, le **annotazioni** contenute nel Mod.37 **non potevano considerarsi esaustive** di tutti i provvedimenti di smagnetizzazione che erano stati emessi, poiché la disposizione impartita dal magistrato veniva appuntata solo una volta che era stata eseguita. Ebbene, onde svolgere un accertamento più completo possibile, l’Ufficio riteneva, quindi, necessario procedere a riscontrare anche l’eventualità che nei fascicoli iscritti nel periodo di interesse (ossia dopo l’entrata in vigore del nuovo codice) e definiti con richiesta di archiviazione (poiché solo in questi ultimi poteva essersi provveduto sulla sorte delle registrazioni e dei brogliacci con motivazione analoga a quella contenuta nell’atto in disamina) potessero essere contenuti provvedimenti non annotati nel registro, ma comunque emessi dal magistrato.

La richiesta veniva esitata con nota **10345 del 21 ottobre 2024**, ove si trasmetteva una certificazione nella quale si dava atto del fatto che “*l’assegnazione della materia D.D.A. è stata codificata all’interno dei registri informatici successivamente all’entrata in vigore della legge istitutiva della D.N.A. del gennaio 1992*” ragion per cui si era “*proceduto all’estrazione dei soli procedimenti, ignoti e noti, iscritti dal gennaio ‘92*” che venivano indicati. Si dava, quindi, atto che, in relazione a quelli iscritti in data antecedente a quella indicata, sussistevano delle “*rilevanti difficoltà di ordine tecnico per la loro individuazione*” che potevano essere superati “*ma in tempi non brevi*”

Si mettevano, infine, a disposizione i procedimenti nominativamente richiesti.

Con successiva nota del **18 ottobre 2024**, la precedente richiesta veniva meglio circostanziata e venivano quindi richiesti, secondo un ordine di priorità correlato alla maggiore rilevanza rispetto alla circostanza da accertare:

- una serie di procedimenti individuati sulla base delle annotazioni rilevato nei registri del Mod.37;
- i fascicoli inerenti ai procedimenti di competenza della D.D.A. iscritti tra il novembre 1989 e il dicembre 1992 e definiti con richiesta di archiviazione.

Con nota **10820** del **31 ottobre 2024**, veniva trasmessa ulteriore certificazione in merito a quanto richiesto.

Con successiva nota del **6 novembre 2024**, le precedenti richieste venivano ulteriormente precisate e circostanziate. Con particolare riguardo al punto b) di quest'ultima richiesta, ove si domandava *“il nome del magistrato titolare e degli eventuali coassegnatari, nonché l'oggetto [di un certo numero di procedimenti] verosimilmente iscritti a mod. 45 (in quanto contrassegnati, nei registri del mod.37 [...] con la dicitura A.N.)”* (e in relazione ai quali era, ovviamente, stata rinvenuta **l'annotazione dell'avvenuta smagnetizzazione nei registri del modello 37**), la Procura della Repubblica di Palermo, con nota **11619**, trasmetteva *“estratto dei registri cartacei degli atti non costituenti notizia di reato relativi agli anni 1991 e 1992 contenenti annotazioni relative ai fascicoli 508/91, 537/91, 591/91, 967/91, 1234/91 e 1359/91. I suddetti fascicoli sono stati oggetto di scarto in seguito alla proposta formulata dall'apposita Commissione in data 29 marzo 2023 e approvata dalla Direzione Generale degli Archivi del Ministero della Cultura del 30 marzo 2023. Allo stato non è stato rinvenuto il registro cartaceo degli anni antecedenti al 1991”*.

Ebbene, dall'estratto allegato si evinceva che:

- il procedimento 508/1991 aveva ad oggetto *“cattura del latitante [...]”*;
- il procedimento 537/1991 aveva ad oggetto *“ricerca del latitante [...]”*;
- il procedimento 591/1991 aveva ad oggetto *“richiesta di inter. Telef. [...] del latitante [...]”*;
- il procedimento 967/1991 aveva ad oggetto *“cattura del latitante [...]”*;
- il procedimento 1234/1991 aveva ad oggetto *“cattura del latitante [...]”*;
- il procedimento 1359/1991 aveva ad oggetto *“cattura del latitante [...]”*.

È a malapena il caso di osservare come si tratti di procedimenti in tutto e per tutto eterogenei rispetto al procedimento 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21.

Sottoposta ad accurata disamina la mole assolutamente sorprendente di procedimenti messi a disposizione dalla Procura della Repubblica di Palermo, con nota **0388972/2025 del 04.07.2025**, il G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caltanissetta rassegnava le seguenti conclusioni.

Preliminarmente occorre precisare che la polizia giudiziaria delegata **non si è limitata** alla disamina di quei procedimenti **in relazione ai quali risultava annotata**, nel registro del Mod.37, l'avvenuta smagnetizzazione. Proprio per sottoporre a verifica la teoria prospettata dalla difesa di Gioacchino NATOLI, secondo la quale i provvedimenti di smagnetizzazione venivano annotati solo una volta eseguiti e dunque dovevano presumibilmente essere ben più numerosi di quelli appostati nel registro, si procedeva:

- ad individuare tutti (compatibilmente con le difficoltà rappresentate dalla Procura di Palermo) i procedimenti iscritti negli anni di interesse e **definiti con richiesta di archiviazione**;

- a selezionare, tra di essi, quelli nell'ambito dei quali erano state avviate attività di intercettazione (questa volta, sì, consultando i registri del Mod.37, perché l'avvio delle attività di captazione doveva obbligatoriamente essere annotato);
- a visionare il fascicolo del procedimento onde comprendere se, all'interno, potessero essere conservati provvedimenti di smagnetizzazione non eseguiti e dunque, secondo la prospettazione difensiva, non annotati.

È abbastanza evidente che, anche volendo aderire alla prospettazione difensiva da ultimo richiamata:

- o il provvedimento di smagnetizzazione, benché non annotato nel registro del mod.37, si trova nel fascicolo;
- o la relativa annotazione si trova nel registro, benché il provvedimento, in originale o in copia, non sia stato rinvenuto all'interno del fascicolo; in quest'ultimo caso, si può presumere che l'atto in originale venisse consegnato all'Ufficio intercettazioni, senza che ne venisse conservata copia agli atti del procedimento.

È chiaro, quindi, che, in relazione a quei procedimenti:

- per i quali non risulta annotata smagnetizzazione;
- e il provvedimento non è neppure stato rinvenuto all'interno del fascicolo;

si deve (più che ragionevolmente) ritenere che **non** sia stato emesso alcun provvedimento di smagnetizzazione.

A questa prima premessa di carattere squisitamente metodologico se ne deve aggiungere una seconda di carattere sostanziale e di fondamentale importanza: così come era prevedibile (non foss'altro perché il codice stesso prevede, agli artt. 269 c.p.p. e 271 c.p.p. due distinte ipotesi di distruzione delle registrazioni delle intercettazioni), **non ogni provvedimento di smagnetizzazione** annotato nel mod.37 e/o rinvenuto all'interno dei fascicoli esaminati è stato emesso in ipotesi analoghe a quella di cui al procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21.

In effetti, i provvedimenti di smagnetizzazione oggetto di analisi possono essere ascritti a due macrocategorie:

- a. provvedimenti di smagnetizzazione dei nastri e/o distruzione dei brogliacci emessi in seguito alla definizione con archiviazione;
- b. provvedimenti di smagnetizzazione dei nastri e/o distruzione dei brogliacci relativi ad operazioni di intercettazione non autorizzate o non convalidate dal GIP o contraddistinte da errori sostanziali (ad esempio errata individuazione dell'utenza o dell'intestatario della stessa) o procedurali (ad esempio tardiva trasmissione degli atti all'ufficio del Giudice per le indagini preliminari per la convalida di decreti di intercettazione emessi in via di urgenza).

Va poi dato atto del fatto che taluni dei provvedimenti di smagnetizzazione risultanti dalle annotazioni al registro del Mod.37 non sono stati fisicamente rinvenuti. Di questi:

1. taluni erano stati emessi in procedimenti iscritti a modello 45 o a modello 44 (Ignoti) oggetto di scarto da parte della Procura della Repubblica di Palermo;
2. taluni altri, la cui esistenza si desumeva dal fatto che a modello 37 risultava l'annotazione "5 GIU. 1998 - DISTRUTTI: BOBINE E BROGLIACCI", erano stati emessi in procedimenti che

non appartenevano alle categorie di cui al punto che precede (cioè mod.44 o 45 oggetto di scarto), ma non erano comunque stati rinvenuti nel fascicolo.

Ebbene, è di tutta evidenza che i provvedimenti di smagnetizzazione di cui alla lettera b) dell'elenco che precede (ossia quelli relativi ad operazioni di intercettazione non autorizzate o non convalidate dal GIP o contraddistinte da errori sostanziali o procedurali) non hanno niente a che vedere con quelli appartenenti all'altra categoria. Si tratta, in buona sostanza, di intercettazioni che in nessun caso avrebbero potuto essere utilizzate, perché disposte al di fuori dei presupposti di legge o captate in assenza della relativa autorizzazione ritualmente concessa e la cui distruzione risultava, quindi, scollegata dall'intervenuta definizione del procedimento con decreto di archiviazione e veniva, infatti, ordinata (per come si è avuto modo di appurare) con provvedimenti che non corrispondevano allo stampato utilizzato da Gioacchino NATOLI.

Lo studio dei fascicoli dei procedimenti acquisiti presso la Procura di Palermo ha consentito di individuare **36** provvedimenti di tale tipologia, 3 dei quali non risultavano annotati sul registro del modello 37.

La disamina di quest'ultimo registro ha consentito di individuare altri **33** provvedimenti che, benché non rinvenuti nei rispettivi fascicoli appartengono certamente alla categoria in esame, in base a quanto si evince proprio dal tenore dell'annotazione rinvenuta a mod.37 (cfr. allegato **9** della nota **0388972/2025 del 04.07.2025** della Guardia di Finanza del Nucleo PEF di Caltanissetta).

Quanto ai provvedimenti di cui alla lettera a), gli unici di effettivo interesse per la presente trattazione, ne sono stati rinvenuti **21**: **8** non erano annotati nel registro, **11** sì e i restanti **2** risultavano annotati solo in parte (a quest'ultimo proposito, si deve, infatti, precisare che le annotazioni sul registro mod.37 avvenivano per numero di registro riservato e non per numero di procedimento; poteva, dunque, capitare che, in seno ad uno stesso procedimento, venissero avviate più attività di intercettazione in tempi diversi; quelle diverse attività, pur riferendosi allo stesso procedimento, recavano diversi numeri di registro riservato e corrispondevano ad altrettante annotazioni - in altre parole, ad uno stesso numero di procedimento potevano ben corrispondere plurimi numeri diversi di registro riservato; ebbene, **in due casi**, il provvedimento di smagnetizzazione, pur riguardando tutti i numeri di registro riservato del procedimento, era stato annotato solo in relazione a taluni di essi). Di questi:

- **8** (tutti rinvenuti all'interno dei relativi fascicoli benché solo uno risultasse annotato nel citato registro Modello 37) sono stati emessi tra **l'11 ottobre 1991** e il **5 febbraio 1993** dal Sostituto Procuratore **Giuseppe PIGNATONE**, nell'ambito di procedimenti iscritti a modello 21, di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo; tutti rinvenuti (cfr. allegato n. **2** alla nota citata);
- **1** (rinvenuto all'interno del relativo fascicolo ma non annotato nel registro Modello 37) è stato **emesso nel giugno 1992** dal Sostituto Procuratore **Gioacchino NATOLI** nell'ambito del noto procedimento n. 3589/91 NC di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo (cfr. allegato n. **3** alla nota citata);
- **11** (tutti rinvenuti all'interno dei relativi fascicoli e annotati, ancorché parzialmente nel citato registro Modello 37) sono stati emessi tra il **21 novembre 1994** e il **23 ottobre 1997** dal **Sostituto Procuratore Sergio BARBIERA** nell'ambito di procedimenti iscritti a modello 21, 6 dei quali di competenza sia della Procura ordinaria di Palermo e 5 dei quali di

pertinenza della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo (cfr. allegato n. 4 alla nota citata);

- **1** (annotato nel registro Modello 37 e stato rinvenuto all'interno del fascicolo acquisito) è stato emesso **nel 1996** (il provvedimento non presenta data che, tuttavia, potrebbe essere quella risultante dall'annotazione a mod.37 recante: «7.12.96 decreto al dr. Prestipino») a firma del Sostituto **Procuratore dott. Prestipino** nell'ambito di procedimento iscritto a modello 21 di competenza della Procura ordinaria di Palermo. Il provvedimento in parola risulta (cfr. allegato n. 6 alla nota citata).

Dalla disamina degli atti risultano ulteriori circostanze di interesse. In particolare:

- il **primo** provvedimento compilato con l'utilizzo del modello in esame (regolarmente annotato a mod.37) è quello recante la data dell'**11 ottobre 1991** e la firma del dottore **PIGNATONE**, che veniva preso in carico per l'esecuzione il 14 ottobre 1991: il provvedimento (relativo al decreto di intercettazione n. **268/91 - durata delle attività 20 giorni dall'8 al 27 luglio 1992** -, emesso nel Procedimento penale n. 2680/91 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, iscritto per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90 e definito con decreto di archiviazione del 7 ottobre 1991), **non riporta l'interpolazione manoscritta "e la distruzione dei brogliacci"**;
- vi è (a distanza di quasi un anno dal primo) un altro provvedimento a firma del dottore **PIGNATONE**, recante la data del **16 maggio 1992** (relativo ai decreti di intercettazione n. **29/92** e n. **30/92 - durata delle attività compresa nell'arco di circa 100 giorni dal 22 gennaio al 30 aprile 1992** - emesso nel Procedimento penale n. 418/92 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, iscritto per il reato di cui all'art. 416 bis C.p. con decreto di archiviazione del 11 maggio 1992), ma in relazione al quale non risulta alcuna firma di presa in carico per l'esecuzione né timbro con il "depositato" nella segreteria di pertinenza. Il provvedimento **riporta**, questa volta, **l'interpolazione** manoscritta "*e la distruzione dei brogliacci*", **ma** come precisato, **non ha data certa**, perché non risulta essere mai stato depositato;
- vi è ancora un ulteriore provvedimento a firma del dottore **PIGNATONE**, recante la data del **17 giugno 1992** (relativo al decreto di intercettazione n. **69/92 - durata delle attività 40 giorni dal 15 al 24 maggio 1992** - emesso nel Procedimento penale n. 675/92 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo, iscritto per i reati di cui all'art. 73 DPR 309/90 con decreto di archiviazione del 11 giugno 1992), preso in carico per l'esecuzione solamente in data 26 settembre 1992. Il provvedimento **riporta**, questa volta, **l'interpolazione** manoscritta "*e la distruzione dei brogliacci*" e reca, quale unica **data certa**, quella del **26 settembre 1992**, data del deposito;
- vi è poi il provvedimento emesso dal dottore NATOLI nell'ambito del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21: il provvedimento, preso in carico per l'esecuzione il 25 giugno 1992, risulta essere, se si ha riguardo alla **data certa** risultante dal deposito in cancelleria, **il primo a recare l'interpolazione manoscritta "e la distruzione dei brogliacci", poi mantenuta in tutti i provvedimenti successivi.**

Come precisato, taluni provvedimenti (27) non sono stati sottoposti a disamina in quanto non rinvenuti, poiché contenuti in procedimenti oggetto di "*scarto*" da parte della Procura della Repubblica di Palermo. Di questi:

- **11** provvedimenti sono stati emessi tra il 1990 e il 1993 in procedimenti dei quali 10 in procedimenti “A.N.”, ossia “*altre notizie*”, vale a dire a mod.45, e solo **1** in un procedimento a carico di ignoti. Come si è già avuto modo di riferire, dalla nota trasmessa dalla Procura della Repubblica di Palermo in data **21 novembre 2024**, emergeva che la totalità dei procedimenti “A.N.” del 1991 fossero relativi alla ricerca di latitanti;
- **16** provvedimenti sono stati emessi tra il 1994 e il 1999 in procedimenti dei quali 1 in procedimenti “A.N.”, ossia “*altre notizie*”, vale a dire a mod.45, e 15 in procedimenti a carico di ignoti.

Infine, non sono stati rinvenuti, poiché non contenuti agli atti del relativo procedimento, benché annotati nel registro mod.37, **6** provvedimenti accomunati dall'appostazione “5 GIU. 1998 - DISTRUTTI: BOBINE E BROGLIACCP” dei quali non è stato possibile rilevare, sulla base della registrazione, la natura (ossia se gli stessi appartenessero alla categoria sub a) o sub b).

Di questi, solo due sono afferenti a decreti di intercettazione emessi nel 1992, mentre gli altri quattro riguardano gli anni 1995/1997. In particolare:

- 1) **provvedimento** relativo al decreto di intercettazione n. 403/92 (intercettazioni svolte dal 15/06/1992 al 14/07/1992 per una durata di 30 giorni) emesso nel Procedimento penale n. 3165/92 della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato al Sostituto Procuratore **CORSELLI**, iscritto per il reato di cui agli artt. 56, 629 e 424 C.p. –;
- 2) **provvedimento** relativo al decreto di intercettazione n. 404/92 (intercettazioni svolte dal 22/06/1992 al 21/09/1992 per una durata di 92 giorni) emesso nel Procedimento penale n. 3513/92 RGNR mod.21 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato al Sostituto Procuratore **NATOLI**, iscritto per il reato di cui all'art. 416 bis C.p.;
- 3) **provvedimento** relativo al decreto di intercettazione n. 604/95 (intercettazioni svolte dal 19/06/1995 al 28/07/1995 per una durata di 40 giorni) emesso nel Procedimento penale n. 6370/94 (confluito nel PP 4799/95 Ignoti) della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato ai Sostituti Procuratori **AMELIO** e **LO FORTE**, iscritto per il reato di cui all'art. 416 bis C.p. e art. 74 DpR 309/90 –;
- 4) **provvedimento** relativo al decreto di intercettazione n. 793/95 (intercettazioni svolte dal 04/09/1995 al 08/10/1995 per una durata di 35 giorni) emesso nel Procedimento penale n. 5808/95 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato al Sostituto Procuratore **BARBIERA**, iscritto per il reato di cui agli artt. 110 e 323 C.p.;
- 5) **provvedimento non rinvenuto** relativo al decreto di intercettazione n. 302/95 (intercettazioni svolte dal 24/03/1995 al 24/04/1995 per una durata di 32 giorni), emesso nel Procedimento penale n. 947/95 (già PP 6699/94 NC Ignoti) della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato al Sostituto Procuratore **LA NEVE**, iscritto per la ricerca di latitanti;
- 6) **provvedimento** relativo al decreto di intercettazione n. 619/97 (intercettazioni svolte dal 09/07/1997 al 18/07/1997 per una durata di 10 giorni) emesso nel Procedimento penale n. 1811/97 della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo e assegnato ai Sostituti Procuratori **DE FRANCISCI**, **PACI**, **CONSIGLIO** e **PISCITELLO**, iscritto per l'ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 416 bis C.p.

È a malapena il caso di osservare che gli accertamenti svolti hanno sicuramente permesso di sconfessare la bontà della ricostruzione operata da Gioacchino NATOLI e Giuseppe PIGNATONE nelle rispettive note difensive sin qui richiamate.

La suddetta attività ha permesso di accertare che:

- a. la **maggioranza dei provvedimenti** di smagnetizzazione delle bobine, relativi al periodo dal 1995 al 2004, sono stati adottati in relazione ad attività di intercettazioni disposte in via d'urgenza dall'Ufficio di Procura e per le quali non vi era stata convalida da parte del G.I.P. ovvero in ragione di errori sostanziali o procedurali (utenza errata, mancata convalida da parte del G.I.P., ecc.), e quindi, certamente, non a seguito di decreto di archiviazione.

Si tratta, per la precisione, di **n. 36 provvedimenti** tre dei quali non risultano annotati sul Registro modello 37; d'altra parte e per converso, sull'anzidetto registro, sono state rinvenute 33 annotazioni relativi ad altrettanti provvedimenti che, pur certamente di identico tenore, non sono stati rinvenuti;

- b. solo n. 21 provvedimenti sono stati adottati a seguito della definizione del fascicolo con richiesta di archiviazione; tali provvedimenti:

- riguardano un arco temporale compreso tra il 1991 e il 1997;
- n. 8 non risultano annotati nel Registro Modello 37, ma sono stati rinvenuti unicamente all'interno del relativo fascicolo;
- sono stati redatti mediante l'utilizzo di un format ciclostilato, adottato per la prima volta dal Sostituto Procuratore PIGNATONE in data 11 ottobre 1991;
- sono stati adottati esclusivamente dai seguenti magistrati: Sost. Proc. **PIGNATONE** (n. 8 provvedimenti), Sost. Proc. **BARBIERA** (n. 11 provvedimenti), Sost. Proc. **NATOLI** (n. 1 provvedimento), Sost. Proc. **PRESTIPINO** (n. 1 provvedimento).

- c. annotati nel Registro modello 37 sono stati poi individuati ulteriori 27 provvedimenti che non si è stati in grado di collocare nelle due categorie di cui alle lettere a) e b) che precedono, in quanto i fascicoli cui gli stessi si riferivano non sono stati rinvenuti poiché oggetto di "scarto" da parte della Procura della Repubblica di Palermo; di questi procedimenti, 16 erano iscritti a mod. 44 a carico di ignoti, i restanti 11 a mod. 45 in quanto relativi ad "altre notizie" (A.N.); in relazione a questi ultimi si può ragionevolmente presumere che i provvedimenti di smagnetizzazione si riferissero ad intercettazioni per la ricerca latitanti;

- d. annotati nel Registro modello 37 sono stati poi individuati 6 provvedimenti che non si è stati in grado di collocare nelle due categorie di cui alle lettere a) e b) che precedono in quanto non rinvenuti nei relativi fascicoli; di questi:

- **2** si riferiscono a decreti di intercettazioni emessi nel **1992**, mentre i restanti **4** a provvedimenti autorizzativi relativi agli anni dal **1995 al 1997**;
- **4** sono stati emessi in procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia e **2** sono relativi a procedimenti aventi ad oggetto reati di pertinenza della Procura ordinaria;

In relazione a tutti i provvedimenti di cui trattasi, si rileva, nel Registro Modello 37, una annotazione recante la dicitura: «5 GIU. 1998 – DISTRUTTI: BOBINE E BROGLIACCI».

Conclusivamente, quindi:

- 1) la tematica del rinvenimento di spazi idonei alla conservazione dei nastri e/o quella inerente al recupero delle bobine per finalità di contenimento delle spese è solo parzialmente rilevante ai fini che qui occupano, in quanto relativa alla smagnetizzazione intesa in senso ampio, senza ulteriori precisazioni in merito alle ragioni per le quali la stessa doveva avvenire; tra l'altro, a tale ultimo proposito, pare opportuno precisare che **Damiano GALATI**, nuovamente escusso in data **18 febbraio 2025**, precisava, tra l'altro, *“effettivamente c'era una problematica legata agli spazi in relazione alle bobine delle intercettazioni ma, nei primi anni '90, non si trattava di un'urgenza così impellente perché eravamo ancora in grado di trovare locali idonei”*; si deve sottolineare, inoltre, un dato che sarebbe assolutamente inspiegabile se i provvedimenti in esame avessero avuto le finalità indicate dagli indagati nel parallelo proc. pen. 808/2024 RGNR mod. 21: non è stata disposta la smagnetizzazione di bobine e la distruzione di brogliacci riguardanti intercettazioni eseguite nell'ambito di procedimenti definiti con sentenza irrevocabile (che dovrebbero costituire la regola e il caso più semplice); in tal senso, nel corso dell'interrogatorio del **2 dicembre 2025**, specificamente compulsato sul punto, Giuseppe PIGNATONE ha affermato *“allora io penso che non l'abbia mai fatto per... tranne forse qualche cosa di sentenze contro ignoti...”* (cfr. pag.48 della trascrizione). Per di più, soprattutto nel periodo 1991/1992, le smagnetizzazioni hanno avuto ad oggetto, contro ogni logica, procedimenti di competenza della D.D.A.; invece, anche a voler aderire alla tesi difensiva dei dott.ri PIGNATONE e NATOLI, non si comprende perché si sia deciso di iniziare la smagnetizzazione e la distruzione di brogliacci da fascicoli “DDA” di recentissima definizione, e non, invece, da fascicoli “non DDA” (prendendo le mosse da quelli a carico di ignoti) definiti in tempi remoti (esemplificativamente, si pensi a un fascicolo iscritto a carico di ignoti per l'individuazione degli autori di una rapina);
- 2) egualmente, le annotazioni rinvenute dalla difesa di Gioacchino NATOLI nel registro del modello 37 sono pertinenti solo in parte, in quanto la maggioranza delle stesse (così come la parte più consistente dei provvedimenti rinvenuti all'interno dei fascicoli esaminati dalla p.g. delegata) si riferisce alla diversa ipotesi della distruzione dei risultati di intercettazioni illegittime s/o inutilizzabili, ontologicamente distinte, in fatto e in diritto, da quelle potenzialmente non utili nel singolo procedimento;
- 3) in effetti, in un arco temporale tutto sommato molto dilatato, ossia quello che va dal 1991 al 1997, sono stati rinvenuti soltanto **21** provvedimenti di smagnetizzazione emessi in procedimenti definiti con richiesta di archiviazione (dato interessante, anche se si deve sottolineare che il target di maggiore interesse è costituito dal biennio 1991/1992 e dai procedimenti D.D.A. definiti in quel periodo);
- 4) questi 21 provvedimenti sono stati adottati soltanto da 4 magistrati e ciò in un Ufficio, quale è la Procura di Palermo, nel quale, nel corso di quasi dieci anni, si sono probabilmente avvicendati quasi un centinaio di pubblici ministeri;
- 5) di questi 4 magistrati, 2, **PRESTIPINO** e **NATOLI**, hanno adottato un solo provvedimento ciascuno, mentre gli altri 2, **PIGNATONE** e **BARBIERA**, i restanti. A questo punto, appare doveroso evidenziare che, escusso in data **27 marzo 2025**, **Sergio BARBIERA** ha, in effetti, dichiarato *“da uditore, i miei affidatari sono stati il dottore LO FORTE e il dottore*

*PIGNATONE. [...] All'epoca, responsabile dell'Ufficio intercettazioni era il dottore **PIGNATONE** con il quale, per un periodo, ho condiviso la stanza. Nella stanza eravamo io, PIGNATONE e MASTROPAOLO, collaboratore storico di quest'ultimo. In assenza del dottore PIGNATONE, veniva da me **GALATI** che mi sottoponeva provvedimenti di smagnetizzazione e altri provvedimenti concernenti le intercettazioni, quali ad esempio le proroghe, che firmavo ritenendoli di natura eminentemente burocratica [...] il dottore PIGNATONE mi diceva che, in sua assenza, potevo essere io a firmare i provvedimenti dei quali ho detto. Non mi sono particolarmente interrogato sulla legittimità del provvedimento, fidandomi di quanto dettomi dal mio affidatario e cioè dal dottore PIGNATONE, che in ogni caso era il responsabile dell'ufficio CIT e aveva maturato in quel periodo ampia esperienza giudiziaria”;*

- 6) va, inoltre evidenziato che, anche supponendo che taluni dei provvedimenti di smagnetizzazione a seguito di richiesta di archiviazione non siano stati rinvenuti, resta il fatto che (operando le stesse verifiche): a) mentre quelli di distruzione a seguito di errore procedurale sono stati variamente emessi da un numero ampio ed eterogeneo di magistrati, b) quelli in trattazione sono stati adottati soltanto da pochissimi sostituti in varia guisa vicini al dottore PIGNATONE o coincidenti con lui stesso; anzi, nel periodo di interesse (fino al 1992) solo il dottore PIGNATONE e (in un solo caso) il dottore NATOLI hanno adottato tale provvedimento. Quindi, appare del tutto inverosimile che, se fosse stata adottata la prassi menzionata dagli indagati, non sono stati rinvenuti provvedimenti riferibili ad un maggior numero di magistrati come nell'altro caso;
- 7) alla luce di quanto specificamente esposto nei punti da 3 a 6, non si può in alcun modo sostenere che esistesse una prassi tesa alla smagnetizzazione delle bobine inerenti alle registrazioni effettuate in procedimenti poi definiti con richiesta di archiviazione; a questo specifico proposito, si deve evidenziare che, ove tale prassi fosse mai esistita, soprattutto considerando che la stessa si basava su una interpretazione (più che) discutibile (decisamente *contra legem*) dell'art. 269 c.p.p., ci si sarebbe aspettati che la stessa trovasse quantomeno la copertura del Procuratore della Repubblica che, con **circolare**, veicolasse come obbligatoria, o quantomeno raccomandata, l'adozione del format del quale si è più volte discusso, cosa che, però, non sembra affatto essere avvenuta; le prassi adottate da altre Procure, sostenuta dal dottor PIGNATONE, non risulta in alcun modo a questo Ufficio, anzi risulta smentita dagli arresti giurisprudenziali a disposizione (con particolare riferimento alla Procura di Torino, l'unica esplicitamente citata da detto magistrato);
- 8) a ciò si aggiunga che appare quantomeno singolare anche l'esistenza di una “*direttiva, ovviamente verbale*” in base alla quale si sarebbe sostanzialmente potuto soprassedere a dare esecuzione ai provvedimenti di smagnetizzazione (della quale, tra l'altro, parla il solo PIGNATONE): invero, non se ne comprende il senso, atteso che il risultato sarebbe stato solo quello di far gravare sul personale amministrativo la responsabilità di non aver dato esecuzione alle direttive di un magistrato che, secondo la prospettazione di Giuseppe PIGNATONE, trovavano addirittura la loro scaturigine in pressioni operate dal Ministero per questioni di contenimento delle spese. Il tutto, non in virtù di un ordine di servizio che fornisse una copertura a tale inerzia (che, del resto, non avrebbe avuto senso, poiché in quel caso sarebbe bastato non emettere il provvedimento, assumendosene la responsabilità), ma in forza di una rassicurazione meramente orale del Capo dell'Ufficio.

Nelle date del **4 e 9 luglio 2025**, venivano nuovamente sottoposti ad interrogatorio Gioacchino NATOLI e Giuseppe PIGNATONE.

Il **primo**, cui venivano esposti gli esiti dell'accertamento operato dalla Guardia di Finanza, di fatto (cfr. pag. **88** ss. della trascrizione) si trincerava dietro le difese precedentemente esposte, riportandosi a quanto rassegnato nelle memorie delle quali si è già dato conto e: a) continuando a focalizzarsi sulla tematica della smagnetizzazione genericamente intesa e collegata al problema del recupero dei nastri utilizzati e di gestione degli spazi per la conservazione dei nastri, b) facendo menzione di una serie di procedimenti rilevati dalla consultazione del Mod.37, ma per i quali si era appurato che la smagnetizzazione era stata originata da errori procedurali.

Anche la sua difesa continuava a sostenere che il dato contestato dallo scrivente Ufficio doveva comunque considerarsi parziale perché basato sulle sole annotazioni del modello 37 che si erano rivelate incomplete (atteso che le smagnetizzazioni venivano annotate solo al momento della esecuzione). Quando veniva evidenziato che l'accertamento era stato esteso anche a **tutti** i procedimenti nei quali era stata svolta attività di **intercettazione**, poi definiti con richiesta di archiviazione, anche **diversi da quelli per i quali risultava annotata la smagnetizzazione**, si replicava che la verifica era comunque incompleta poiché potevano comunque esistere procedimenti per i quali: **a)** la smagnetizzazione non era stata annotata nel registro e **b)** al contempo il provvedimento di smagnetizzazione, pur originariamente esistente, non era più conservato all'interno del relativo fascicolo. Ebbene, rispetto a quest'ultima osservazione, si evidenzia, senza alcuna polemica, come il rasoio di Occam suggerisca sicuramente che, se tutti gli elementi dai quali si dovrebbe desumere l'esistenza di un provvedimento in realtà la negano, quel provvedimento probabilmente non è mai esistito. Ad ogni modo, pur non potendosi escludere del tutto che quanto suggerito dalla difesa di Gioacchino NATOLI, i fascicoli nei quali si sarebbe verificata una **circostanza doppiamente patologica** (mancata annotazione a registro e, contemporaneo "*smarrimento*" del provvedimento in realtà esistente) non possono, per una questione probabilistica, certamente essere in numero significativo (oltre a quanto già detto circa l'inverosimile adozione degli stessi da parte di soli quattro magistrati, dei quali due solo occasionalmente e due abitualmente o quasi).

A Gioacchino NATOLI veniva poi ripetutamente richiesto se l'eventualità che qualcuno potesse aver falsificato un provvedimento dopo che lui lo aveva depositato non lo avesse allarmato.

Sul punto, il medesimo sosteneva che, in realtà, dovendo riferire in Commissione parlamentare Antimafia e Antiterrorismo su di una specifica problematica, ossia la presunta eccezionalità del suo provvedimento di smagnetizzazione, solo su di essa si era concentrato il suo interesse, anche in quanto, a suo avviso, una volta distrutto il contenuto delle registrazioni che costituivano la prova, la conservazione del brogliaccio, divenuto così inutile, era, di fatto, una problematica residuale.

Il dottore **PIGNATONE** (cfr. pagg. **102** ss.) precisava:

- di avere "*molto probabilmente*" redatto il format della smagnetizzazione all'esito della definizione del procedimento con archiviazione, probabilmente "*in collaborazione con LO FORTE*", ma di essere sicuramente l'autore dell'aggiunta apparentemente manoscritta ma integrata nel citato modulo ("*l'aggiunta a mano, quella è mia*");
- riteneva di poter affermare che lo stampato fosse stato adottato a seguito di una direttiva dell'allora Procuratore della Repubblica;

- riteneva di ricordare che ogni magistrato firmasse le smagnetizzazioni inerenti solo a procedimenti a lui assegnati (“*ma quelli, ognuno firmava i suoi...*”);
- che lui stesso si rendeva conto dell’inopportunità di procedere alla distruzione dei risultati delle intercettazioni nei procedimenti di competenza della Direzione Distrettuale Antimafia, ma che il Ministero aveva fatto pressioni in tal senso, pur a fronte delle rimostre degli uffici;
- che plurimi erano gli atti che, pur certamente esistenti, non erano stati rinvenuti quando erano stati richiesti e che, tra di essi, doveva esserci anche la circolare con la quale il Procuratore dell’epoca avallava l’uso del format di cui trattasi;
- richiamava, negli stessi termini utilizzati nella propria memoria del 19 dicembre 2024, la ordinanza di remissione della Pretura di Torino;
- conveniva con l’Ufficio sul fatto che le smagnetizzazioni operate nei procedimenti per la ricerca dei latitanti e quelle disposte in relazione ad intercettazioni illegittime o inutilizzabili fossero “*un'altra faccenda*” (cfr. pagg. 119).

Nella successiva memoria del **27 ottobre 2025** (cfr. pagg. 4 ss.), Giuseppe PIGNATONE si riportava a tutte le considerazioni già spese, evidenziando, in aggiunta che “*la Guardia di Finanza ha esaminato soltanto, secondo quanto riferito dall’Ufficio del P.M. (pag. 103 della trascrizione), i fascicoli cui si riferivano le distruzioni/smagnetizzazioni annotate nel registro mod.37 per il periodo 1991/1997 e i fascicoli dei procedimenti per i reati di competenza della DDA nel periodo 1991-1992 [...] Non sono stati quindi esaminati, quanto meno, i procedimenti per reati diversi da quelli di criminalità mafiosa e quelli contro ignoti che sono stati mandati al macero in gran numero (vedi precedenti note difensive), mentre invece la direttiva del Procuratore, e quindi il modulo prestampato, riguardava una pluralità indistinta di procedimenti*”.

La circostanza che le bobine contenenti le intercettazioni disposte nel procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R. non siano state mai effettivamente cancellate offre un suggestivo elemento alla difesa degli indagati PIGNATONE e NATOLI, secondo le quali il provvedimento di smagnetizzazione e di distruzione dei brogliacci venne emesso senza una specifica finalità di disperdere tali fonti di prova, tanto che nessuno dei due indagati si preoccupò mai di verificare che alla disposizione fosse stata data effettiva esecuzione.

Come si avrà modo di esporre diffusamente, a riprova di questa ricostruzione, il PIGNATONE ha prodotto la copia di una missiva “*da [lui] scritta il 20 maggio 1995 al dr. Sajeve, cui com’è noto, era stato riassegnato il proc. 6613/94 n.r., cui era stato riunito quello 1500/93 N.C., istituito a seguito della riapertura disposta in data 5.3.1993 dal GIP, su [sua] richiesta (ovviamente dopo l’assegnazione da parte del Capo dell’Ufficio), del procedimento 3589/91 N.C. che era stato archiviato nel giugno 1992 su richiesta del dr. Natoli*”. Con detta nota, PIGNATONE, facendo seguito “*ad una dettagliatissima “Cronistoria e Consistenza del procedimento n. 6613/94 R” a firma dei colleghi Roberto Sajeve e Ilda Boccassini, datata 9 maggio 1995, che era stata oggetto di consegna e di illustrazione in DDA nel corso della riunione tenuta in quella data” informava* “*il dr. Sajeve di una serie di questioni riguardanti il procedimento e in particolare, nell’ultimo capoverso [scriveva] “L’Ufficio Intercettazioni mi ha comunicato, salvo l’esito di ulteriori verifiche, che i nastri e i brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche disposte nell’ambito del procedimento originariamente iscritto al numero 3589/91 N.R. **non** sono stati ancora distrutti (in ossequio ad una prassi instaurata a quel tempo dalla Dirigenza dell’Ufficio e per la quale si ritardava l’esecuzione*

della distruzione di tale materiale nei procedimenti relativi a criminalità di tipo mafioso; successivamente è stato deciso di non ordinare più la distruzione di nastri e brogliacci”.

Orbene, si può rilevare, preliminarmente, che detta missiva non è stata rinvenuta agli atti del procedimento 1500/1993 R.G.N.R. all’esito dell’esame dello stesso compiuto da quest’Ufficio; d’altro canto, non vi è alcuna prova che detta nota sia stata effettivamente consegnata al SAIEVA, in quanto la copia prodotta non reca alcuna sigla “per ricevuta” dello stesso, né attestazione di deposito agli atti del procedimento penale.

Ciò precisato, la circostanza che la smagnetizzazione non fosse stata eseguita né dall’Ufficio CIT né dalla polizia giudiziaria sembra rispondere ad una prassi comune in quanto detta procedura fu effettivamente posta in essere, nei primi anni 90, in pochissimi casi.

Più precisamente:

- dalla disamina degli atti e, in particolare, dei registri del modello 37, è, infatti, emerso che, sino al 1998, l’ufficio CIT (conformemente a quanto dichiarato da GALATI Damiano che ha affermato che a sua memoria, l’ufficio intercettazioni “*non era dotato di apparecchiature per la smagnetizzazione*” e, ad ogni modo, anche le forze dell’ordine, a suo avviso, non sarebbero state “*in grado di eseguirlo perché non avevano né le apparecchiature né la formazione*”) non ha eseguito attività di smagnetizzazione (contrariamente a quanto sostenuto dal dottor PIGNATONE);
- nei pochissimi casi in cui la smagnetizzazione fu effettivamente eseguita prima di quella data, le operazioni riguardavano, nella quasi totalità, ipotesi di intercettazioni illegittime (*ictu oculi sine titulo*) e, dunque, pochissime bobine inerenti a comunicazioni captate per errore;
- la quasi totalità delle smagnetizzazioni eseguite prima del 1997 furono materialmente poste in essere da personale dei Carabinieri (cfr. nota prot. **0692697/2025** del 2.12.2025);
- la prima annotazione inerente a smagnetizzazioni di intercettazioni che erano state eseguite dalla Guardia di Finanza risale al novembre 1996 (cfr. pag. 2 della nota prot. **692685/2025** del 2.12.2025);

Appare allora chiaro che, in periodo coevo all’emissione del provvedimento di smagnetizzazione adottato nel 3589/1991, né l’Ufficio C.I.T. né la Guardia di Finanza possedessero le apparecchiature idonee a porre in essere tale operazione.

D’altro canto, delegare altra forza di polizia, cioè i Carabinieri per eseguire detta attività in relazione ad intercettazioni svolte dalla Guardia di Finanza sarebbe stata senza dubbio una anomalia che avrebbe finito con il porre in evidenza ciò che, invece, si voleva occultare. Molto più funzionale, a tal fine, appariva il fare affidamento sulla circostanza che, in presenza di un provvedimento che disponeva la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci, nessuno avrebbe mai cercato detti documenti, così come effettivamente avvenuto, fino al rinvenimento degli stessi da parte di quest’Ufficio.

A seguito della riassegnazione del procedimento ai dottori SAIEVA e BOCCASSINI, che avevano proceduto ad una specifica ricognizione di tutti gli atti del procedimento 1500/93 R.G.N.R., appare allora plausibile ritenere che il dott. PIGNATONE abbia predisposto la missiva, poi prodotta in questa sede, al fine di documentare che “*tutto era in ordine*”, in caso di possibili – ma mai avvenute -

contestazioni sul punto da parte dei colleghi. Non vi è d'altronde, prova che detta missiva sia stata mai portata ad effettiva cognizione del suo destinatario, dott. SAIEVA.

In altri termini la missiva *de qua* era stata con ogni probabilità precostituita per un futuro utilizzo laddove la questione smagnetizzazione e distruzione dei brogliacci fosse stata sollevata dai nuovi titolari del procedimento.

Anche supponendo che, dopo la riassegnazione ai dottori BOCCASINI e SAIEVA, il dottore PIGNATONE avesse effettivamente accertato, tramite l'Ufficio intercettazioni, che il provvedimento di smagnetizzazione originariamente emesso dal dottore NATOLI non era stato eseguito, mutato il titolare del fascicolo, sarebbe stato eccessivamente rischioso “*insistere*” affinché si provvedesse ad ottemperare all'originario ordine di distruzione dei nastri. E ciò soprattutto se si considera che i nuovi assegnatari del fascicolo avevano già evidenziato anomalie nella tenuta dello stesso.

In effetti, anche a voler concordare con il dottore PIGNATONE, secondo il quale, nonostante il procedimento (originariamente 3589/1991 R.G.N.R.) avesse, *medio tempore*, assunto un nuovo numero (ossia 1500/1993 poi riunito al 6613/1994 R.G.N.R.), non sarebbe stato necessario emettere alcun nuovo provvedimento di distruzione, restando in vigore l'originario (“*dal punto di vista teorico io dico che in punto, che la... io, secondo me, una volta ordinata la smagnetizzazione finché non c'è un provvedimento contrario del nuovo titolare si poteva fare, in punto di fatto alla Procura di Palermo - e questo lo affermo senza tema di smentite - non è mai successo che il, il CIT comunicasse: guarda caro PM domani smagnetizzo, ehm... le cose*” – cfr. pag. 57 della trascrizione dell'interrogatorio del 2 dicembre 2025), un “movimento di carte” funzionale a portare ad esecuzione un provvedimento di 3 anni prima sarebbe stato eccessivamente sospetto. E ciò soprattutto se si considera che il procedimento 3589/1991 R.G.N.R. era stato nel frattempo riaperto nel 1500/1993 e che, di conseguenza, l'inerzia degli apparati amministrativi nel distruggere l'esito delle captazioni *illo tempore* eseguite doveva considerarsi una circostanza particolarmente fortunata.

Le considerazioni da ultimo spese consentono di spiegare anche perché non si procedette ad eseguire il provvedimento del 1992 neppure nel giugno 1998, quando, cioè, talune smagnetizzazioni vennero effettivamente eseguite dall'Ufficio CIT: in effetti (come potrà essere appurato consultando la certificazione a firma del funzionario COCILOVO del 12.02.2024), il più volte citato procedimento n. 6613/1994 R.G.N.R.Mod.21 (ossia quello riassegnato a BOCCASINI e SAIEVA cui era riunito il 1500/1993 R.G.N.R. mod.21, riapertura del 3589/1991 R.G.N.R.mod.21), dopo essere stato definito con richiesta di archiviazione, era stato riaperto e riunito al procedimento n. 1120/1997 R.G.N.R.mod.21 (c.d. “procedimento del Tavolino”), assegnato a magistrati diversi da Giuseppe PIGNATONE che, tra l'altro, *medio tempore*, era già divenuto Procuratore Aggiunto presso la Pretura (cfr. pagg. 23 ss. della trascrizione dell'interrogatorio di Giuseppe PIGNATONE del 9 luglio 2025 “*Diciamo che in quella fase la mia principale specializzazione erano i processi per sofisticazione ridicola, che erano di moda all'epoca... dopodiché io resto in Procura fino al... ehm... marzo... '96, sempre come Sostituto, il 19 marzo '96 io vado a fare l'Aggiunto... [...] alla Procura Circondariale presso la Pretura che allora esisteva. Rientro perché viene abolita la Procura Circondariale, o meglio viene abolita la Pretura e quindi anche la Procura presso la Pretura, rientro a giugno '99... c'è ancora, per circa due mesi, il dottore CASELLI, il Procuratore, e poi, ehm... credo il 4 agosto '99 diventa Procuratore il dottore GRASSO*”).

VII. Esiti dell'attività di intercettazione in punto di modalità di gestione del procedimento

La gestione del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 e le ragioni che l'avevano indotta erano stati evidentemente oggetto di discussione tra Gioacchino NATOLI e la moglie Patrizia SIRACUSA.

Quest'ultima, infatti, discuteva della vicenda con una pluralità di soggetti.

In merito al rilievo delle esternazioni della SIRACUSA, occorre fare una premessa di carattere generale, sulla quale si tornerà più diffusamente anche nel prosieguo: si tratta, palesemente e come confermato anche da Gioacchino NATOLI nel suo interrogatorio del **4 luglio 2025** (cfr. pag. **172** della trascrizione), di una “*non addetta ai lavori*”, ossia di un soggetto non addentro alle dinamiche degli uffici giudiziari. Orbene, proprio per tale ragione, non vi è alcun dubbio in merito al fatto che ciò che la medesima riporta a terzi non può che essere il contenuto di quanto ha sentito dire al marito, poiché diversamente non si potrebbe spiegare la precisione con la quale la donna affronta temi dei quali, in base alle sue personali conoscenze, non dovrebbe sapere alcunché.

In data **29 ottobre 2023** (cfr. progr. **5202** – r.int. 1090/2022, allegato **8** alla nota prot. **0395350-2024** del 04.07.2024), discutendo con la cugina GIALLOMBARDO Anna Maria, la SIRACUSA affermava “*Gioacchino impazzito perché mi diceva io so come ho lavorato, dice, vero che io ho archiviato questa cosa, ma perché la Guardia di Finanza mi aveva detto, perché era una cosa di Mafia e Appalti, mi aveva detto che non avevano trovato alcuna traccia, alcuna prova, dice, quindi io ho fatto quello che dovevo fare...*” e ancora “*dopodiché, dice, io poi ho affidato tutto a Pignatone, Pignatone era nel cuore di mezzo in quel momento, del Procuratore di allora, dice e quindi, poi, lui ha preso e ha archiviato tutto quanto, quindi, siccome sono passati 33 o 34 anni...*”.

Dal passaggio sopra riportato si ricavano due importanti circostanze:

- la prima è che fosse chiara ai protagonisti della vicenda la (effettivamente palese) correlazione tra le tematiche del procedimento penale n. 3589/1991 RGNR mod.21 e quelle del più noto 2789/1990 RGNR mod. 21 c.d. “*Mafia appalti*”;
- la seconda è che la gestione del procedimento iscritto sulla base degli atti che provenivano da Massa Carrara era stata concordata con Giuseppe PIGNATONE che, addirittura, si era trovato in posizione sovraordinata (“*ho affidato tutto a PIGNATONE*”) rispetto al collega, anche in virtù del rapporto privilegiato che il medesimo aveva con il “*Procuratore di allora*”, Pietro GIAMMANCO.

In data **11 dicembre 2023** (cfr. progr. **5975** – r.int. 1090/2022, allegato **5 bis** alla nota prot. **0395350-2024** del 04.07.2024), le due donne tornavano sull'argomento e Patrizia SIRACUSA affermava che il marito non aveva “*mai fatto niente*”, né “*dato fastidio a nessuno*”, ma aveva, invece, “*fatto il suo dovere! Perché c'era qualcuno più in alto di lui che gli [aveva] detto determinate cose: fai questo, fai quello, archivia questo, archivia quello! Punto*”.

Nuovamente, quindi, Patrizia SIRACUSA affermava che, nella gestione del procedimento per il quale era oggetto di “*un attacco*”, il marito non aveva agito in autonomia, ma si era attenuto a direttive promananti da “*qualcuno più in alto di lui*”. Non poteva che trattarsi del Procuratore della Repubblica o di qualcuno che agiva per suo conto.

Ancora più chiaramente il concetto viene espresso in un successivo passaggio della stessa interlocazioni, recuperato da un file audio originariamente compromesso (cfr. allegati alla nota **42979/2026 del 23.1.2026**), allorquando la SIRACUSA afferma “*capito? mentre lui, loro, oggi pomeriggio nell'intervista, l'ho sentito con le mie orecchie, dicevano, sì, vero, lei ci ha fatto vedere le carte, eccetera, però lei aveva il potere di tirarsi indietro, come per dire, non è che doveva archiviare, lei si doveva girare dall'altro lato, Gioacchino ha detto «io avevo un obbligo, io ero un soldato semplice in quel momento, non è che ero il capo dell'ufficio» [...] se mi dicono fai questo, io apro la finestra e mi butto dal balcone, ma che cosa stia...*”.

Non solo, quindi, la gestione del procedimento era stata eterodiretta dal “*capo dell'ufficio*” che, in una impostazione evidentemente percepita come gerarchica, aveva impartito le sue direttive al “*soldato semplice*”, ma la ricostruzione che Patrizia SIRACUSA stava veicolando alla cugina era stata espressa dalla viva voce del marito (“*Gioacchino ha detto*”) e non era, dunque, frutto di rielaborazione personale della donna.

In data **12 dicembre 2023** (cfr. progr. **5989** – r.int. 1090/2022, allegato **6** alla nota prot. **0395350-2024 del 04.07.2024**), Patrizia SIRACUSA tornava a parlare della vicenda con la consuocera Aurea BARBERINI.

Nell'occasione, la donna affermava testualmente “*tirando in ballo una persona che ha fatto solo, anche in quell'occasione, il suo dovere! Perché c'era un Capo dell'Ufficio, perché lui allora era giovannissimo Gioacchino, aveva 38 anni, dico il... il... un Capo dell'Ufficio che è lì che... che era il responsabile di tutto quello che succedeva là dentro! E che, quindi, insieme aveva... insieme a tutti, chiaramente, aveva deciso che quella cosa, cioè, doveva essere archiviata! Punto! E ci sono tutte le carte! A distanza di 31 anni ovviamente uno schiaccia tutti gli eventi, tutte le cose e... sperando, probabilmente... o sperando o pensando che non ci sia più nulla!”.*

L'affermazione è così incredibilmente chiara da rendere superfluo ogni ulteriore commento.

In data **22 gennaio 2024** (cfr. progr. **6529** – r.int. 1090/2022, allegato **7** alla nota prot. **0395350-2024 del 04.07.2024**), Patrizia SIRACUSA affrontava la questione anche con DI PASQUALE Pietro al quale raccontava la vicenda, precisando che il marito si era “[*ritrovato*] per le mani” il procedimento in trattazione “[*aveva visto*] che non c'era niente, non è che lo [*aveva deciso*] lui, insieme al Procuratore, insieme ai...”.

Aggiungeva ancora al racconto “*Gioacchino dice io non ho preso nessuna decisione perché è chiaro che essendo un sostituto a quel tempo [...] avevo il mio [...] cosa di riferimento, che non so chi fosse, forse PIGNATONE, che aveva deciso che poteva, e naturalmente insieme a CASELLI, che era giusto che andasse in questo modo, pun... no! Devono intignare su Gioacchino, capito?”.*

Nel corso dell'interrogatorio del 4 luglio 2024, veniva data lettura dei passaggi salienti delle intercettazioni sopra richiamate che, quindi, nei giorni successivi all'atto, venivano commentate da Gioacchino NATOLI e dai suoi familiari.

Il **7 luglio 2024** (cfr. trascrizioni allegate alla nota prot. **0422494-2024 del 17.07.2024**), si registrava una lunga conversazione tra il citato NATOLI, SIRACUSA Patrizia e la figlia di quest'ultima, COSTANZA Stefania, alla quale il primo spiegava appunto che, nel corso dell'atto istruttorio, l'Ufficio gli aveva contestato il contenuto di una serie di conversazioni tra la madre e vari soggetti nel corso delle quali quest'ultima “[*diceva*] parlando con, magari con Annamaria, con AURETTA

[...] che [lui] non faceva niente, chiaramente [era] idiota! Che chi faceva erano PIGNA... PIGNATONE... PIGNATONE e GIAMMANCO... i quali [gli avevano] detto 'devi, archivi, fai e dici' " (progr. 26).

La SIRACUSA, impensierita, cercava di negare di aver usato determinate espressioni (*"ma stai scherzando che io ho detto proprio questo?"*).

Nel prosieguo della conversazione (progr.30), Gioacchino NATOLI e Stefania COSTANZA parlavano tra loro, alla presenza della SIRACUSA, della spiegazione da dare alle parole di quest'ultima, convenendo che la donna *"[aveva] sconcluso tutto" poiché era chiaro che era "una sconclusionata"*. Interveniva, quindi, proprio la SIRACUSA che precisava di aver parlato come aveva fatto *"per dire tutto il contrario"*, ricevendo una risposta seccata della figlia.

Quest'ultima e NATOLI continuavano a discutere tra loro e la donna precisava che il marito della madre *"non [doveva] andare in giro [...] dicendo: ho sposato una scema" ma "ho sposato una signora che non sa nulla di queste cose [...] e che pour parler è..." ripete quel... due concetti estrapolati dal coso e li... [...] pure male, fine! Questo non è che significa calunniare eh!"*.

A quel punto, NATOLI precisava *"qua dentro purtroppo dà sostanza a questo atto l'interpolazione manoscritta da PIGNATONE"*.

Continuando a commentare la vicenda (progr. 376), il magistrato manifestava la sua volontà di parlare con DI PIETRO Pasquale per *"catechizzarlo"* e, nel prosieguo, esprimendo alcune valutazioni sull'indagine dello scrivente Ufficio, gli interlocutori inveivano contro i componenti della famiglia BORSELLINO, definendo Lucia *"una cretina"* e Manfredi *"più cretino della sorella"* e precisando di ritenerli *"tutti senza neuroni"*.

Nel medesimo contesto (circostanza di sicuro rilievo per le ricostruzione di fatti dirimenti del presente procedimento) veniva quindi messa in dubbio la veridicità e correttezza delle dichiarazioni rese da Agnese PIRAINO (sulla attendibilità della quale veniva infatti rivolta precipua domanda al dottore NATOLI nel corso del suo interrogatorio – cfr. pagg. 129 ss. della trascrizione *"lei, a quanto pare, non la ritiene attendibile questa telefonata [...] quel fatto riferito dalla signora Agnese?"*): rispondendo a NATOLI che affermava *"quando io leggo [...] leggere le dichiarazioni di AGNESE, parlava... eh... AGNESE, come mamma, sentiva"*, la COSTANZA diceva *"scusami, tu hai mai sentito qualcuno al mondo e nella vita che abbia dato retta a quello che diceva AGNESE BOR... io manco sape, io manco sapevo se era viva o morta... dico: che valore vuoi che abbia?"*.

NATOLI proseguiva quindi nel suo discorso lamentando che le dichiarazioni rese dalla signora Agnese sulla telefonata che il marito avrebbe ricevuto dal Procuratore il giorno in cui era morto era *"una delle cose che è rimasta a carico di GIAMMANCO"*, perché di *"tutta questa storia"* era stata data una lettura che suggeriva che quest'ultimo fosse a conoscenza dell'imminente attentato (*"siccome sapeva che poi, alle cinque, u facevano saltare inda all'aria [...] si è parato il culo"*), precisando che la PIRAINO era stata creduta solo *"perché era la moglie dell'eroe [...] il quale in vita era quello [...] che la sbeffeggiava con i colleghi"*; esternazione che suscitava la reazione della SIRACUSA che affermava *"ma io passerò alla storia per la stessa cosa [...] di essere una deficiente"*, eventualità che il marito riteneva di non poter escludere.

La donna riferiva che le dispiaceva soltanto di aver danneggiato il marito e la COSTANZA affermava che avevano tutti imparato una lezione ossia che *"non si parla! Punto!"*.

Nel prosieguo (progr. 378), i tre parlavano di vicende politiche rispetto alle quali la SIRACUSA era accusata dal marito di fare delle “semplificazioni [...] che [erano] esattamente quelle che [aveva] fatto parlando con [lui] delle cose... cioè per [lei] l’archiviazione, per lei PIGNATONE cu u sape comu ci trasiu, u Procuratore come ci...” e aggiungendo, alle proteste della moglie (“PIGNATONE perché mi sembrava, al contrario, una persona valida, cioè, de... lo dicevo al contrario! Una persona di cui ci si può fida”): “Patrizia, gli di ‘GIOACCHINO non ha deciso niente! E ha fatto tutto sta cosa?’ era praticamente chiddu che loro volevano, cioè...”.

Ancora, la accusava di aver “dato delle valutazioni che diventando oggetto di un procedimento [cambiavano] totalmente ontologia” e di avere operato delle banalizzazioni di cose complesse.

Il discorso (progr. 379) proseguiva sull’elemento soggettivo del reato di calunnia che era stato contestato a NATOLI.

Una circostanza balza immediatamente agli occhi: la SIRACUSA viene accusata dal marito e dalla figlia di avere “banalizzato” cose complesse e di avere collegato tra loro cose estrapolate da un contesto, ma nessuno degli interlocutori la rimprovera mai di aver riferito cose false o che non erano state dette.

Dal **14 luglio 2024** (cfr. nota prot. **00448833-2024** del 31.07.2024), l’argomento di cui sopra veniva nuovamente affrontato a più riprese.

Proprio il giorno 14 luglio, veniva captato un lungo dialogo tra Gioacchino NATOLI, la moglie **Patrizia SIRACUSA** e la di lei figlia **Stefania COSTANZA**, i quali, dapprima (cfr. allegato 1, progressivi **1958** e **1959**) parlavano dei figli di Paolo BORSELLINO, dopodiché tornavano a discutere della gestione del procedimento penale n. 3589/1991.

In particolare (cfr. allegato 1, progressivo **1963**), alla domanda formulata da COSTANZA Stefania “ma perché PIGNATONE deve avere aggiunto una cosa a mano, perché voleva i brogliacci distrutti? tu ti sei fatto un’idea?” NATOLI Gioacchino rispondeva “perché, pensano che PIGNATONE potesse avere delle, dei rapporti con i BUSCEMI...” e, all’ulteriore richiesta della COSTANZA “sì, ma tu che idea ti sei fatto? loro... capi... certo, questa è la ricostruzione...” replicava “che potrebbe avermi fatto il, il trappolone con, con il, con l’impiegato...”.

Data per scontata la buona fede del marito della madre, la COSTANZA affermava, invece, di dare “per certo” che “non ci [fosse] buona fede da parte di PIGNATONE [...] perché sennò non avrebbe nessun avvocato mesi prima! perché tu una cosa in buona fede di 32 anni fa non te la ricordi” come, a sua detta, infatti non se la ricordava NATOLI il quale sembrava convenire allorquando commentava la disponibilità, da parte di PIGNATONE, di taluni documenti risalenti al suo periodo presso la Procura della Repubblica di Palermo (“qualsiasi cosa può esserti ritorta contro qui! quindi lui se l’è conservata! perché aveva la coda di paglia! lui se l’è conservata perché può darsi che si sia portato...”).

NATOLI precisava, ancora, “la mia buona fede è il fatto che, il fatto che: una cazzata, perché certamente era una cazzata, chiaro? anche se legata al fatto che, che lui fa firmare le cose solo se PIGNATONE fa da revisore, da supervisore, quindi mi fido!”.

La COSTANZA, riflettendo sull’architettura del procedimento, affermava “questa inchiesta che a noi, per noi è assurda perché appunto tu non c’entri niente, io non avevo capi... ma che è costruita su altro, su questo punto potrebbe avere un senso! a questo punto ne ha se GIAMMANCO ha preso del

denaro e PIGNATONE pure! inso... **Caltanissetta potrebbe non avere torto!** su di te si ovviamente, ma non su quelli là! [...] potrebbero addirittura non avere torto!”, valutazione sulla quale NATOLI conveniva (“certo! certo!”)

Quest’ultimo spiegava, quindi, che, a suo avviso, nella prospettazione dello scrivente Ufficio, “l’accelerazione sulla strage avviene perché i BUSCEMI e tutto l’entourage [...] diciamo di cosa, capisce che, ehm... PAOLO BORSELLINO si sta occupando di MAFIA-APPALTI!”.

Lunedì **15 luglio 2024**, militari del G.I.C.O. notificavano a SIRACUSA Patrizia una citazione in qualità di persona informata sui fatti per il giorno 17 luglio 2024 alle ore 11:30.

La circostanza ingenerava una serie di commenti tra i due coniugi (cfr. allegato **2**, progressivo **2405** e **2406**) che, nello specifico, commentavano le conversazioni intercorse tra SIRACUSA Patrizia e BARBERINI Aurea, DI PASQUALE Pietro e GIALLOMBARDO Anna Maria.

NATOLI esprimeva la convinzione che gli avvocati avrebbero consigliato loro di fare avvalere la SIRACUSA della facoltà di non rispondere (“*ti diranno, sicuramente che devi stare zitta perché è la cura di tutte le cose!*”) anche in considerazione del fatto che, proprio nella conversazione captata con la GIALLOMBARDO, la donna aveva sminuito la figura del marito “*che [...] non [passava] e non [contava] e in più tutto avevano fatto, aveva fatto PIGNATONE eccetera eccetera*”; commentando tali esternazioni, il NATOLI affermava “*ma chi ti porta a legarmi a le... a legarmi... a legarmi PIGNATONE che è esattamente quello che loro vanno cercando!*”.

La SIRACUSA esprimeva la sua volontà di chiarire allo scrivente Ufficio il tenore delle sue affermazioni, in particolare in relazione al fatto che aveva erroneamente legato il marito all’ex Procuratore di Palermo, GIAMMANCO Pietro che, invece, a sua detta il NATOLI “*non [...] poteva sopportare*”, mentre, invece, voleva intendere “*CASELLI quello che volevo dire... e non GIAMMANCO! questo è importante!*”.

Il NATOLI, udite le giustificazioni che la moglie intendeva fornire all’A.G., commentava stizzito “*perfetto! e CASE... CASELLI non c’entra un cazzo! perché CASELLI a... arriverà un anno dopo!*”, accusando la donna di “*affossarlo*” e intimandole al contempo di tacere (“*devi stare zitta!!! zi-tta!!! ... nel senso che l’unica cosa, l’unico antibiotico è il silenzio! il silenzio totale!*”), in quanto proprio la smania della donna di voler parlare era stata all’origine della sua iscrizione nel registro degli indagati (“*... perché mi hai fatto indagare lo stesso!!! ma io finisco in carcere!!!*”).

Infine, si diceva convinto che lo scrivente Ufficio avesse “*capito, capito che evidentemente l’anello debole*” era la SIRACUSA.

Il giorno successivo (cfr. allegato **3**, progressivo **4377**, n. **4378**, n. **4379**, n. **4380**, n. **4381**, n. **4382**, n. **4383** e n. **4384**), il NATOLI e la SIRACUSA richiedevano la presenza delle figlie della SIRACUSA, COSTANZA Stefania e COSTANZA Alessandra prima che li raggiungessero in serata: alle due il NATOLI comunicava *de visu* la “piccola bomba” (cfr. allegato **3**, progressivo **4377**), facendo riferimento alla notifica ricevuta dalla SIRACUSA.

Quest’ultima affermava “*io domani non parlo!*” (cfr. allegato **3**, progressivo n. **4379**) e il NATOLI spiegava che sua moglie poteva avvalersi della facoltà di non rispondere relativamente al procedimento penale 808/2024 nel quale lui era indagato, ma non poteva esimersi dal rispondere per il procedimento “*contro ignoti ... perché non c’è nessuno indagato; quindi non c’è la tua possibilità*

di astenerti perché l'obiettivo non sono io, ma loro ritengono che tu possa essere portatrice di informazioni sui fatti..." e, nel frattempo, la istruiva su cosa avrebbe dovuto riferire allo scrivente Ufficio, ossia "con mio marito non abbiamo mai parlato di lavoro e io che evidentemente vivendo in casa ascolto ciò che mio marito dice a centinaia di persone, ha detto a centinaia di persone delle quali io peraltro manco conoscevo l'identità".

Aggiungeva che, sicuramente, le sarebbe stato chiesto "certamente [...] le intercettazioni!", rispetto alle quali la donna avrebbe dovuto dire "che un [si ricordava] niente, che non [aveva] motivo di ricordare una cosa particolare in un coacervo di rapporti", aggiungendo "ecco... la verità invece è una! quindi se te la ricordi la dici, ma non c'è motivo di ricordare, di ricordare niente! chiaro? oggi l'hai spiegato molto bene che per te erano cose che sentivi! erano elaborazioni tue! ... erano ricostruzioni tue di ciò che mi sentivi dire perché io di questa vicenda, così come ne stiamo parlando, non ne abbiamo mai parlato in forma diretta per cui tu puoi dire: mio marito... puoi dire: «mio marito, ho sentito mio marito che diceva che» [...] puoi dire: «attribuivo a mio marito cose che erano frutto della mia elaborazione! del, del mio grado di comprensione di quello che sentivo»"

NATOLI ribadiva la convinzione che l'Ufficio considerasse la moglie "... l'anello debole", precisando, riguardo alle esternazioni che la moglie aveva fatto con terzi e che erano state intercettate "però, l'hai detta tu ha un valore perché io sono il figlio di puttana che è riuscito a mascherarsi, è riuscito a fare, però a casa parlava! e guarda caso la moglie ce lo fa sapere! io se fossi il Pubblico Ministero la saprei scrivere una sceneggiatura del genere! non è che ci vuole assai!" (cfr. allegato 3, progressivo n. 4380), tanto più che, nella conversazione intercorsa tra SIRACUSA Patrizia e BARBERINI Aurea intesa "Auretta" la moglie lo aveva "[fatto] diventare un, un nessuno [e aveva esaltato il suo] Capo che [era] esattamente quello che" l'Ufficio avrebbe voluto sentirle dire ("iddu un cuntava niente eranu tutti l'autri chi facivano sti co... hai capito? che era esattamente chiddo che si volevano sentire dire!").

COSTANZA Stefania istruiva a sua volta la madre, ricalcando le indicazioni del NATOLI: "non hai nessuna conoscenza diretta! negli ultimi 35 anni della tua vita, conoscenza diretta, di questioni di lavoro di Gioacchino! ... GIOACCHINO non parla... non ha mai parlato di lavoro a casa! non hai letto carte! non hai avuto accesso a carte! non hai nessuna conoscenza tecnica del mestiere! quindi non hai nessuna conoscenza diretta!" e il NATOLI, forte dell'appoggio ricevuto, incalzava "ascolta: io direttamente non ti ho mai detto niente! ... erano le tue elaborazioni su quello che sentivi, che sentivi lì! è chiaro?" (cfr. allegato 3, progressivo n. 4382).

SIRACUSA Patrizia chiedeva (cfr. allegato 3, progressivo n. 4383) "quello che mi sfugge è: loro perché le in... cioè le, le intercettazio... ehm... queste discussioni per loro perché hanno un peso? perché io ho parlato?" e il NATOLI rispondeva "hanno un peso soltanto perché tu hai detto... che io non ero nessuno!!! e che avevo di sopra tutti che mi dicevano quello che cazzo dovevo fare! ... perché anche qua a volere fare l'interpretazione negativa: perché ti ricordi di AURETTA? perché ad AURETTA hai detto che io ero un coglione che aveva fatto tutto que...".

In data 20 luglio 2024, COSTANZA Stefania, COSTANZA Alessandra e POMPEI Massimiliano, marito di quest'ultima, giungevano a Palermo al fine di prendere parte alla funzione religiosa per la morte della madre di SIRACUSA Patrizia. Si recavano, poi, presso l'abitazione del NATOLI ove si

intrattenevano a conversare con la SIRACUSA e il NATOLI nella stanza adibita a salone (cfr. allegato 4, progressivi n. 4925, n. 4926, n. 4927, n. 4928 e n. 4929).

L'uomo, dopo aver fatto un quadro della sua situazione giudiziaria, affrontava il tema dell'intervento di Manfredi BORSELLINO presso il palazzo di Giustizia di Caltanissetta in occasione dell'anniversario della Strage di Via D'Amelio e definiva le dichiarazioni del medesimo (cfr. allegato 4, progressivo n. 4925) *“delle porcherie” (a proposito di rabbia, questo sì, tenetela e coltivatela... perché il fatto che ieri, ad esempio, Manfredi Borsellino se ne sia andato alla... assemblea... dell'ANM a Caltanissetta a dire mio padre non ha iniziato la partita... inc.le... sono delle porcherie)*. Il NATOLI asseriva, altresì, di avere *“bisogno di riprendere certi contatti romani, che [aveva] interrotto perché”* sapeva di essere intercettato e, rivolgendosi a POMPEI Massimiliano, affermava di non poter escludere che lo scrivente Ufficio avrebbe sentito, come del resto aveva fatto sia con SIRACUSA Patrizia che con D'ACHILLE Isabella, anche sua madre BARBERINI Aurea alla quale il POMPEI avrebbe dovuto dire che *“doveva ricordare [...] che cosa, che cosa ha detto, che parlavano di quello che era accaduto a [lui]... se se lo [ricordava], che c'era stato qualcuno che [lo] aveva accusato, c'era stata una trasmissione”* e la BARBERINI *“chiedeva: ma Gioacchino di qua e di là”* auspicando che la donna *“[se ne uscisse] con la cosa, che è più vera possibile «non mi ricordo nulla»”,* affermazione che sarebbe risultata credibile poiché *“era prima di Natale... era prima di Natale”* e la donna *“[era] rimasta vedova...[era] rimasta vedova da qualche mese”*.

Nel prosieguo, il discorso verteva sul decreto del giugno 1992 con il quale NATOLI aveva disposto la smagnetizzazione e la relativa distruzione dei brogliacci: quest'ultimo (cfr. allegato 4, progressivo n. 4927) riferiva di aver appreso, durante l'interrogatorio del 5 luglio 2024 che con una perizia espletata dal RIS di Roma, si era accertato che l'interpolazione manoscritta *“e la distruzione dei brogliacci”*, apposta sul provvedimento di che trattasi, era integrata nel modello che gli era stato sottoposto e che era la fotocopia di un diverso originale e che la grafia dell'aggiunta era riconducibile a PIGNATONE Giuseppe.

COSTANZA Stefania e Alessandra chiedevano alcune delucidazioni e, a questo punto, il NATOLI affermava *“PIGNATONE è stato [...] così figlio di puttana che aveva fatto un documento sul quale, poi, aveva manoscritto una cosa, sul quale aveva fatto la fotocopia, l'aveva fatta in procu... l'aveva... [...] aveva fatto una fotocopia che era quella che viene portata a me! per me è importante che...”*, aggiungendo di ritenere comunque importante che fosse divenuto chiaro che a lui era stato portato uno stampato del quale non aveva elaborato lui la motivazione e che apparteneva alle *“decine di cose che portavano”* e che loro *“[firmavano] ad occhi chiusi perché [si fidavano]”* e *“a maggior ragione [si fidava] a occhi chiusi perché [sapeva] che il coordinatore dell'ufficio intercettazioni era PIGNATONE! quindi se [gli portava] una cosa di routine, giusto? [lui si fidava] tranquillamente...”*.

Tutti i presenti convenivano sul fatto che ci fossero cose che *“non [erano] chiare! [...] perché probabilmente o [gli avevano] tirato un bidone e [poteva] essere benissimo ed [lui ci fosse] caduto, oppure [c'erano] delle cose che [andavano] cercate”*, poiché, per stessa ammissione del NATOLI c'erano *“delle incongruenze”* (*“no, però è anche tra quello che tu hai detto l'altro giorno a quello che stai dicendo adesso ci sono delle incongruenze!”*).

NATOLI tornava a dirsi convinto di non poter escludere che PIGNATONE Giuseppe, con l'aiuto di GALATI Damiano, responsabile *pro tempore* dell'ufficio intercettazione presso la Procura di Palermo, lo avesse indotto in inganno con un escamotage che definiva *“trappolone”*.

A questo punto COSTANZA Stefania domandava in maniera diretta a NATOLI (cfr. allegato 4, progressivo n. 4928) *“qual è l'ipotesi tua? mi s... che non c'è, non c'è una terza persona che abbia...”* e quest'ultimo rispondeva *“non escludo che possa essere stato PIGNATONE... non lo escludo però, così come ho detto loro, se loro, come mi hanno lasciato intendere, pensavano che io gli consegnassi la testa di PIGNATONE non la potrò consegnare né ora e né mai perché a me PIGNATONE non ha mai detto niente! non ha mai chiesto niente! questa qui è una mia deduzione alla pari di quelle di tua madre!”*.

In merito al reale significato da attribuire alla frase da ultimo riportata, si osserva:

- 1) che il racconto di Gioacchino NATOLI non è mai completamente sincero neppure quando egli si relaziona con i familiari, in quanto l'ex magistrato ha pur sempre l'interesse a tutelare la propria immagine e la narrazione di se stesso quale uomo vicinissimo a Paolo BORSELLINO;
- 2) che la mancanza di una specifica interlocuzione tra lui stesso e Giuseppe PIGNATONE potrebbe persino corrispondere a verità ove si consideri che un contatto diretto tra i due sostituti non era comunque necessario in quanto il garante dell'intera operazione era il Procuratore della Repubblica Pietro GIAMMANCO.

Successivamente, i presenti discutevano del procedimento iscritto sulla base degli atti provenienti da Massa Carrara in merito al quale NATOLI ironicamente affermava *“sì, ma vuautri non vi fidate così! picciotti iddi partono da una bellissima cosa: scriviamo sta sceneggiatura! LAMA ha avuto un'intuizione, l'ha mandata a NATOLI, NATOLI è un figlio di puttana che l'ha presa e l'ha sotterrata ergo non si è scoperto Mani Pulite! da Milano a Palermo perché NATOLI l'ha soffocata!”*. COSTANZA Stefania ribatteva *“no, ma è di più di questo perché questo è un pezzo, l'altro pezzo su cui stanno portando tutti è: quindi si accenderà il 19 luglio!”*. NATOLI ribatteva allora *“sopprimere tutto questo avrebbe accelerato la morte di SIINO perché SIINO, ehm... sì, di SIINO!? la morte di BORSELLINO perché BORSELLINO stava guardando, stava guardando un gran cazzo! comunque, e comunque, ripeto, gli stessi Carabinieri parlano del Rapporto Mafia-Appalti la prima volta nell'ottobre del '97!”*.

A quel punto, NATOLI ritenendo evidentemente di potersi accomunare a Paolo BORSELLINO, dal quale, nella sua prospettiva, si distingueva solo per il fatto di essere ancora in vita, affermava: *“tanto, prima o dopo devo morire, meglio prima così risolvo il problema! perché quando io ho risolto il problema, ci pensavo stamattina, è bellissimo! perché i miei figli, tutti voi, vi mettete accanto a, a MANFREDI BORSELLINO [...] e gli dite che suo padre stava a, a Marina Longa accanto al Notaio FERRARO, grado 33 della massoneria, che è quello che tenta di aggiustare il processo con TOTO' SCADUTI e TOTO' SCADUTI lo va a denunciare, e non se n'era accorto! [...] e siccome i miei figli stanno a Marina Longa e stiamo lì... il Notaio FERRARO aveva il bungalow numero 1, nella zona Svizzera, PAOLO BORSELLINO aveva il bungalow numero 2! quindi o PAOLO BORSELLINO, buonanima, era pure lui un grande coglione come me che aveva il grande maestro della massoneria col muro confinante e non se n'era mai accorto oppure Palermo è questa!!! [...] picchi proprio, ci pinzava stamattina, dissi: è splendido! se io muoio, se io muoio, i miei figli potranno andare a fare le conferenze nell'AN... nelle assemblee dell'ANM alla pari di MANFREDI BORSELLINO! con capacità argomentative ben superiori a quelle di MANFREDI! è chiaro? **picchi iddu ppì ora che ave? u vantaggio che so patre murìu e iu ristavu vivu?!**”*.

Nel corso dell'interrogatorio del **4 luglio 2025**, Gioacchino NATOLI tentava di fornire una spiegazione alle propalazioni della moglie, precisando (cfr. pagg. **169** ss. della trascrizione):

- che la moglie, che era *“andata immediatamente in cura presso psicoterapeuta”*, aveva fatto alcune esternazioni in quanto era rimasta *“assolutamente sconvolta da questo discorso”*;
- che *“[sua] suocera, in quei giorni, stava morendo e sarebbe morta il 18 di luglio, quindi queste sono intercettazioni 7 e 14, [sua] moglie [stava] seguendo... era la fase, diciamo, conclusiva di una malattia che si trascinava da... da qualche tempo, da qualche anno”*;
- di non aver *“mai parlato di queste cose direttamente con [sua] moglie la quale è una non addetta ai lavori”*.

Si tratta di giustificazioni rispetto alle quali non si può che osservare:

- che, pur comprendendo quanto sconvolgente possa essere la perdita di un genitore, specialmente all'esito di una lunga malattia, le conversazioni più rilevanti tra la SIRACUSA e soggetti terzi risalivano, in effetti, a quasi un anno prima della scomparsa di sua madre; tra l'altro, nel corso delle interlocuzioni sopra riportate, non si fa mai cenno a tale problematica come “giustificazione” delle propalazioni che la SIRACUSA ha fatto con soggetti terzi; che, proprio come già diffusamente argomentato, il fatto che SIRACUSA Patrizia sia una “non addetta ai lavori” deve essere interpretato in senso esattamente opposto rispetto a quello suggerito da Gioacchino NATOLI: il fatto che la donna non sappia, per diretta conoscenza, niente delle dinamiche interne agli uffici di procura non può che indurre a ritenere che la medesima si sia limitata a ripetere pedissequamente quanto udito dal marito. Il fatto che la donna possa aver operato alcune *“semplificazioni”* o *“banalizzazioni”* di ciò che aveva ascoltato, non immuta il nucleo essenziale di quanto udito. Tra l'altro, quandanche il ragionamento di Gioacchino NATOLI sulle rielaborazioni personali effettuate dalla moglie potesse essere condivisibile con riferimento alle direttive impartite dall'allora Capo dell'Ufficio (si può astrattamente ritenere, cioè, che appartenga al bagaglio di convinzione dell'uomo della strada quella secondo cui il sostituto agisca attenendosi agli ordini del Procuratore in un'ottica strettamente gerarchica, molto simile a quella militare), ancora non si comprenderebbe come Patrizia SIRACUSA possa avere inserito, nel suo ragionamento, proprio Giuseppe PIGNATONE che è, guarda caso, proprio il soggetto che solo nove mesi dopo le sue propalazioni (che sono di **fine ottobre 2023**) sarebbe stato interrogato dallo scrivente Ufficio (il **31 luglio 2024**) come soggetto che aveva, nella vicenda che qui occupa, agito in concorso con suo marito e che non ricopriva alcuna posizione apicale che potesse giustificare una siffatta convinzione;
- nel corso del suo interrogatorio, Gioacchino NATOLI ha, a più riprese, utilizzato, gli stessi argomenti proposti dalla moglie nelle intercettazioni richiamate; in particolare:
 - o il tema della gestione sostanzialmente verticistica ed autoritaria della Procura della Repubblica di Palermo sotto la gestione GIAMMANCO (*“firmo semplicemente perché arrivo in Procura, arrivo in Procura dove mi viene chiesto, avendo fatto parte per quel limitatissimo periodo di 15 / 20 giorni, di questo gruppo di lav... perché dopo quella riunione, io ne ricordo semplicemente una seconda e probabilmente nella seconda vennero assegnati i compiti per scrivere materialmente la, la misura, alla quale io non ho partecipato, e poi mi viene chiesto, però, di firmare; tra l'altro siamo*

in un periodo nel quale, ripeto, il Procuratore della Repubblica se ti chiedeva come Sostituto di fare qualcosa in ordine a qualcos'altro che ti aveva incaricato di, di, di seguire ovviamente... e, avrei pensato in ogni caso, di... di, di, di continuare ad occuparmi di questa cosa che invece, poi, dopo la misura, non, non viene più [...] ehm... in quel, in quel periodo, l'organizzazione, l'organizzazione della Procura era una organizzazione fortemente gerarchica e verticistica in cui gli spazi, e poi, certamente, rispondendo a qualche altra domanda preciserò meglio questo aspetto, gli spazi di discrezionalità erano abbastanza, abbastanza limitati... io venivo” cfr. pag. 41 della trascrizione);

- il tema della propria giovane età e della poca esperienza all'interno degli uffici di Procura per dare conto di una serie di circostanze (“oggi! **con le conoscenze e con la maturità evidentemente acquisita 34 anni dopo**, le dico: è un provvedimento che chiaramente oggi non condividerei, è chiaro? all'epoca, all'epoca, ed è un'epoca nella quale io sono appena arrivato in Procura”, pag. 87 della trascrizione).

Pare evidente quindi che la signora NATOLI abbia riferito pedissequamente le giustificazioni che aveva ascoltato dal marito.

È appena il caso di sottolineare che le argomentazioni dedotte dal dottore NATOLI mutano drasticamente in relazione alla gestione del collaboratore MUTOLO (“Signor, Signor Procuratore il motivo per il quale io vengo spostato da un gruppo, temporaneamente, per andare nel gruppo di Palermo consiste nel fatto che io nel Maxi ter avevo fatto la parte relativa a Vincenzo DE CARO che era il, che era? Che è - perché credo che sia ancora vivo - il cognato di Gaspare MUTOLO, il quale aveva parlato della famosa guerra che c'era stata negli anni '60, negli anni '60 all'interno del mandamento di Rosario RICCOBONO per ricostruire la quale Giovanni FALCONE aveva riesumato i rapporti degli anni '60 e mettere in fila determinate, determinati equilibri o determinate lotte per contrastare questi equilibri aveva richiesto, evidentemente, delle cose di non facile, ehm... non facile lettura, chi avesse detto al Procuratore che io avevo fatto sta cosa evidentemente lo sa” cfr pag. 127 della trascrizione).

h. Il procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, riapertura del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo

In data 4 febbraio 1993, le Sezioni di P.G. della P.d.S. e della G.d.F. della Procura di Massa Carrara indirizzavano, ai Procuratori della Repubblica di Milano (Dr. BORRELLI), Roma (Dr. MELE) e Palermo (Dr. CASELLI) una lettera avente ad oggetto: «Notizie stampa circa indagini “Gruppi ENIMONT – CALCESTRUZZI” Ravenna – collegamenti mafiosi. Segnalazione possibili indagini collegate (ex art. 371 2° comma C.P.P.)», in cui, prendendo spunto dalle notizie pubblicate in quei giorni su diversi organi di stampa, si segnalava che, dal 1990 al febbraio 1992, presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara, erano state svolte, sotto la direzione del Dr. LAMA, indagini su presunte infiltrazioni mafiose nelle zone degli agri marmiferi in Carrara e si riepilogavano le attività svolte e le conseguenti risultanze acquisite. Alla lettera in argomento si allegavano gli atti principali d'indagine.

La nota di cui trattasi, pervenuta presso la Procura della Repubblica di Palermo (presumibilmente in data 16 febbraio 1993, atteso che il relativo timbro risulta parzialmente illeggibile), veniva ritenuta

connessa con “*precedente*” procedimento penale n. 2289/1992 R.G.N.R. mod. 44 e **assegnata**, con provvedimento del **16 febbraio 1993**, ai dottori PIGNATONE e LO FORTE.

Si rammenterà che il citato procedimento penale n. 2289/1992 R.G.N.R. era, in effetti, stato riunito dai due magistrati al 3589/1991 R.G.N.R.mod.21 di cui si è diffusamente detto nel capitolo che precede.

In data **04 marzo 1993**, la Procura della Repubblica di Palermo, e **segnatamente il Dr. PIGNATONE**, chiedeva la **riapertura** delle indagini del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 nei confronti di BUSCEMI Salvatore, BUSCEMI Antonino, BONURA Francesco e CIMINO Girolamo, per i reati di cui agli artt. 416 bis C.p. e 648 bis C.p., riapertura che veniva autorizzata in data 5.03.1993.

Il nuovo procedimento assumeva il n. **1500/93 R.G.N.R.mod.21**. Da questa data partivano nuovamente le investigazioni nei confronti di BUSCEMI Antonino e del Gruppo FERRUZZI.

Nel corso del suo interrogatorio del **4 luglio 2025**, **Gioacchino NATOLI** (cfr. pagg. **142** ss. della trascrizione) riferiva di non saper dire per quale ragione la nota proveniente da Massa Carrara, che aveva portato alla riapertura del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 nel 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, fosse stata assegnata ai dottori PIGNATONE e LO FORTE e non invece a lui che era il titolare dell’originario fascicolo, in quanto le designazioni venivano operate dal Procuratore e non da lui (“*l’assegna... l’assegnazione la fa CASELLI, non l’ho fatta io. Non glielo so dire, era cambiato il Procuratore, io lo vedo qua*”). Provando a fare una ipotesi basata sulle date dei provvedimenti, il dottore NATOLI affermava di poter supporre che, poiché nello stesso frangente egli era impegnato con il processo a Giulio ANDREOTTI, il Procuratore CASELLI aveva preferito non gravarlo con incombenze ulteriori (“*probabilmente, ecco anche qua posso avanzare un’ipotesi, perché il Procuratore CASELLI non lo dà a me. Perché questa è la fase in cui abbiamo iscritto il 4 marzo del ‘93, abbiamo iscritto, ehm... Giulio ANDREOTTI [...] e il 27 avevamo avanzato la richiesta di autorizzazione a procedere al Senato. Quindi, chiaramente, me lo fanno firmare, deduco perché io ho fatto il 3589 che è stato riaperto, ma non mi viene assegnato perché in quel momento evidentemente...*”).

Escusso su questo preciso punto in data **9 settembre 2025** (cfr. pagg. 30 ss. della trascrizione), il dottore **LO FORTE** riferiva di non rammentare per quale ragione, contrariamente a come avevano operato nel 1992 (quando avevano riunito il fascicolo a loro assegnato a quello del quale era titolare il dott. NATOLI), lui e il dottore PIGNATONE avevano trattenuto la nota proveniente da Massa Carrara e provveduto ai consequenziali adempimenti del caso, chiedendo la riapertura (invero, lo si ripete, a firma del solo PIGNATONE) di un procedimento assegnato di fatto ad altro collega.

Il magistrato precisava che il fatto di non conservare il “*benché minimo ricordo*” delle circostanze che riguardavano il procedimento di cui trattasi era certamente da ricollegarsi al fatto che egli non aveva “*seguito personalmente*” il filone investigativo, nonostante non disconoscesse la firma apposta sulla delega che gli veniva mostrata.

Specificamente compulsato sul punto, affermava di avere avuto contezza per la prima volta “*di questo procedimento assegnato al dottore NATOLI*” soltanto “*nel corso del dibattimento qui a Caltanissetta quando [gli veniva]... quindi BO*”, atteso che il dottore NATOLI non ne aveva mai parlato nel corso delle riunioni della DDA, in quanto evidentemente “*sarà stato considerato qualcosa di distinto dai... dal... dall’altro procedimento*”.

Più in generale, il magistrato affermava “*ragionando ex post e sulla base dei fatti che ho a... che ho appreso successiv... che ho appreso recentemente gli oggetti sono diversi, in Mafia-Appalti BUSCEMI Antonino viene valutato come coinvolto partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla manipolazione di appalti, di appalti pubblici e privati; nel procedimento di cui fu assegnatario il collega NATOLI, BUSCEMI Antonino viene in considerazione per i suoi rapporti con il... con il Gruppo FERRU... con il Gruppo FERRUZZI*” (cfr. pagg. **34** ss. della trascrizione).

Tali circostanze appaiono *prima facie* inconciliabili con diverse risultanze documentali, ossia:

1. il provvedimento del 1992 con il quale i dottori PIGNATONE e LO FORTE avevano riunito il procedimento penale n. 2289/1992 RGNR mod. 44 a loro assegnato da Paolo BORSELLINO, al procedimento n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 del quale era titolare il dottor NATOLI con il quale dovevano, evidentemente, aver quantomeno concordato tale riunione (atteso che la procedura corretta, a fronte di una loro designazione operata dal Procuratore della Repubblica Aggiunto, sarebbe stata la restituzione a quest’ultimo del procedimento iscritto, affinché ne valutasse la riassegnazione al titolare del precedente),
2. l’assegnazione, ai due magistrati, della nota del 4.2.1993 proveniente dalla Procura della Repubblica di Massa con la quale era stato riaperto (invero a firma del solo PIGNATONE) proprio il procedimento n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 che aveva poi assunto il numero 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 e nell’ambito del quale il dottore LO FORTE aveva, soltanto firmato una delega di indagine in data **22 marzo 1993**, ma, come si dirà più diffusamente nel prosieguo, anche vistato, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica Aggiunto, una richiesta di misura cautelare nei confronti di BINI Giovanni del 10 ottobre 1994; appare singolare che il magistrato non ne conservi memoria se si considera che, in data **17 maggio 1993**, egli (unitamente ai colleghi SCARPINATO, ILARDA, PATRONAGGIO, INGROIA e CASELLI) aveva avanzato, nell’ambito del procedimento penale n. 6280/1992 RGNR mod.21, richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti, tra gli altri, di BUSCEMI Antonino, che, oltre ad essere uno degli indagati del citato 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, era soggetto strettamente legato proprio a BINI Giovanni.

In data **9 marzo 1993**, alla presenza del Sostituto Procuratore Celestina GRAVINA e del difensore Francesco ARATA, veniva sentito “*ai sensi dell’art. 371 C.p.p.*”, nell’ambito dei procedimenti penali n. 1454/1993 R.G.N.R.mod.44 della Procura della Repubblica di Milano e 1500/1993 R.G.N. R. mod. 21 della Procura della Repubblica di Palermo PANZAVOLTA Lorenzo.

Come potrà agevolmente essere verificato, il verbale di cui trattasi è privo di ogni indicazione in merito alla natura dell’atto compiuto e non sono stati rivolti avvisi di sorta (né quelli dovuti alla persona informata sui fatti né quelli dovuti all’indagato e/o all’indagato o imputato in procedimento connesso) alla persona escussa che, tuttavia, lo si rammenta, era assistita da un difensore.

In data **11 marzo 1993**, il Dirigente pro-tempore del Nucleo Centrale Anticrimine dello S.C.O., Dr. MANGANELLI, con lettera n. 123G/628224/100B/NCA I-2, trasmetteva alla Procura della Repubblica di Palermo l’esito della delega conferita in data **20.8.1992**, nell’ambito del diverso procedimento penale n. 3482/1992 R.G.N.R., atto che aveva ad oggetto i riscontri alle dichiarazioni di MESSINA Leonardo, tra cui quelle relative agli interessi di RIINA nella CALCESTRUZZI S.p.A., in particolare:

- le dichiarazioni contenute nel verbale dell’1.7.1992, sopra esposte;

- le dichiarazioni contenute nel verbale del 5.8.1992 in cui il MESSINA riferiva che 4/5 anni prima la CALCESTRUZZI S.p.A. aveva acquistato un impianto di calcestruzzi a Riesi, per la somma di 300.000.000 di lire e che tale acquisto aveva provocato il risentimento della *famiglia* di Riesi, contribuendo in tal modo all'affermazione della "*stidda*" in contrapposizione a *cosa nostra*;
- le dichiarazioni contenute nel verbale della Commissione Parlamentare Antimafia del 4.12.1992. Venivano quindi esposti gli accertamenti documentali effettuati dallo S.C.O. sulla compagine societaria della CALCESTRUZZI S.p.A. (già ampiamente sviscerati nel corso delle indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara) e ulteriori acquisizioni emerse da pregresse indagini come:
 - la presenza, all'interno dell'abitazione in cui veniva tratto in arresto il latitante MADONIA Giuseppe in provincia di Vicenza il 6.9.1992, di LOMBARDO Francesco, nato a Catania il 30.3.1962, dipendente della CALCESTRUZZI S.p.A. e nipote del MADONIA Giuseppe;
 - l'esistenza di una **intercettazione telefonica** del **23.3.1991** nell'ambito **di una indagine a carico di BRUSCA Giovanni** tra l'utenza 091/8781039 (intestata a Distilleria BERTOLINO S.p.A., **di proprietà di BERTOLINO Antonia, cognata di Angelo SIINO**) e l'utenza 091/8901379 intestata alla CALCESTRUZZI S.p.A. di Ravenna. Si chiedeva, pertanto, di riascoltare la conversazione.

In pari data, il dottore PIGNATONE provvedeva ad interrogare Leonardo MESSINA.

In data **17.3.1993**, il dottore PIGNATONE autorizzava, altresì, lo S.C.O. al riascolto delle intercettazioni eseguite sull'utenza 091/8781039 in esecuzione del decreto 133/91 r.int. della Procura della Repubblica di Palermo, operazione del cui esito lo S.C.O. relazionava con nota dell'**8 aprile 1993**.

In data **23 marzo 1993**, veniva emessa, in seno al procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R., una delega di indagine indirizzata allo S.C.O. a firma dei dottori PIGNATONE, LO FORTE e NATOLI. Si rammenterà che quest'ultimo non era affatto titolare del procedimento di cui trattasi e, d'altra parte, il dottore LO FORTE, cui pure era stata assegnata la nota giunta dalla Sezione di P.G. della Procura della Repubblica di Massa Carrara, non aveva, sino a quel momento, sottoscritto (né preso parte ad) alcun atto del procedimento che era stato interamente gestito dal dottore PIGNATONE.

Quando, in occasione del suo interrogatorio del **4 luglio 2025**, gli veniva richiesto di chiarire per quale ragione, se non era titolare del procedimento, egli avesse sottoscritto la delega di che trattasi, il dottore NATOLI ipotizzava, in un primo momento, che la spiegazione fosse da ricercare nel fatto che egli conoscesse personalmente il funzionario dello SCO che si sarebbe poi occupato dell'indagine, ossia Alessandro PANSA ("*andiamo a... e perché era una richiesta, una richiesta che veniva fatta ad Alessandro PANSA [...] Alessandro PANSA, Alessandro PANSA probabilmente per i miei pregressi rapporti da Giudice Istruttore con l'Ufficio di istruzione, era una persona che, ehm... che evidentemente conoscevo e conosco, conosco bene, e quindi mi si chiede che cosa era, perché l'ho intravisto...*"), spiegazione scarsamente convincente se si considera la caratura degli altri magistrati firmatari dell'atto e la circostanza che trattasi di un criterio privo di qualsivoglia valenza giuridica.

In effetti, nel prosieguo, il dottore NATOLI "*correggeva il tiro*", affermando che, con ogni probabilità, gli era stato chiesto di firmare la delega in quanto la stessa era stata emessa in un procedimento che costituiva la riapertura di un fascicolo del quale egli stesso si era occupato in precedenza ("*Procuratore, c'erano delle cose, delle cose che venivano fatte, che venivano fatte anche*

in [...] quindi, siccome il 3589 l'avevo chiuso io, mi si sarà chiesto, firmalo pure tu. Questa è l'interpretazione").

Come si è avuto modo di accennare, il dottore **LO FORTE**, cofirmatario della delega di cui trattasi, non ricordava nella maniera più assoluta di averla sottoscritta, circostanza che appariva singolare per le ragioni che si sono già espone *supra*. Egli, tuttavia, escludeva che la mancata firma di ogni altro atto del procedimento, antecedente e successivo, fosse da ricollegare ad una sua non condivisione delle decisioni assunte dal coassegnatario, precisando *“ma non, non, non ne ho assolutamente nessun ricordo figuriamoci se era... se fosse questo lo ricorderei benissimo se fosse”*.

Il dottore Alessandro PANSA, invece, escusso in data **27 giugno 2025**, dopo aver confermato di rammentare il procedimento del quale gli veniva chiesto conto, precisava *“se non erro, la delega mi fu conferita da LO FORTE e PIGNATONE e, nel corso delle indagini, ricordo di aver interloquito con il dottore LO FORTE”* e ancora *“confermo il mio ricordo. Sicuramente LO FORTE ha partecipato anche a delle riunioni operative alla SCO. Ricordo che si occupava certamente delle indagini anche il dottore PIGNATONE”*

In data **5 maggio 1993**, perveniva alla Procura della Repubblica di Palermo una nota della Procura della Repubblica di Massa Carrara, a firma di Augusto LAMA con la quale si trasmetteva un verbale di interrogatorio di Lorenzo PANZAVOLTA effettuato nell'ambito del procedimento penale n. 163/1993 R.G.N.R. di quell'Ufficio.

In data **18.5.1993** il Dirigente pro tempore del S.C.O trasmetteva una nota contenente accertamenti su CALCESTRUZZI s.p.a.

In data **20.5.1993** il Dirigente pro tempore del S.C.O., Dr. Alessandro PANSA, trasmetteva alla c.a. del Dr. PIGNATONE (lettera prot. n.123G/726736/100B/2 – 1, Rif. n.1500/93 del 23.3.1993) un'annotazione relativa agli accertamenti di p.g. delegati dal magistrato, nella quale venivano espone molteplici risultanze sulle aziende facenti capo a BUSCEMI Antonino e collegate alla CALCESTRUZZI S.p.A., ***molte delle quali peraltro già ampiamente note in quanto emergenti dalle precedenti indagini effettuate dalla Procura della Repubblica di Massa Carrara e dal R.O.S. nell'ambito dell'indagine mafia-appalti.***

Veniva accertato che la CALCESTRUZZI S.p.A., menzionata da Leonardo MESSINA quale società di Salvatore RIINA, nel settore dello sfruttamento della cave, **operava in Sicilia principalmente tramite le sue controllate GENERALE IMPIANTI S.p.A.** e che, per l'acquisto di una cava in Riesi (CL) la CALCESTRUZZI aveva operato sempre per il tramite della GENERALE IMPIANTI S.p.A., acquistando, tra gli altri, dai BORDONARO, soggetti indicati dal MESSINA quali appartenenti al clan MADONIA. Venivano poi illustrati i dettagliati accertamenti sulle compagini societarie delle oramai note GENERALE IMPIANTI, CAVA BILLIEMI, D'AMICO CALCESTRUZZI, FINSIVI, CALCESTRUZZI PALERMO, LASER nonché su alcuni anomali rapporti commerciali tra la CALCESTRUZZI S.p.A. e la BONDI' COSTRUZIONI con riferimento all'acquisto di alcune villette in Poggio Mondello. Infine, si riportavano le schede personali di:

- **CHIOVARO Aurelio;**
- **BONURA Francesco;**
- **BUSCEMI Antonino;**
- TERESI Guido (della CALCESTRUZZI PALERMO S.p.A. e LASER);
- BINI Giovanni;
- CIMINO Girolamo;

- SPERA Rosario;
- PIRONI Sergio e SAIANI Giorgio (CALCESTRUZZI S.p.A.);
- PANZAVOLTA Lorenzo.

Quest'ultimo veniva escusso dal Dr. PIGNATONE sempre nel **maggio 1993** e in quell'occasione riferiva di aver intrattenuto con Antonino BUSCEMI un "*normale rapporto di affari*".

In data **21.5.1993**, il Dr. PIGNATONE, alla presenza del "*difensore di fiducia [...] in altro procedimento*" Francesco ARATA, procedeva nuovamente all'audizione di PANZAVOLTA Lorenzo.

Come potrà agevolmente essere verificato, anche il presente verbale, così come il precedente, è privo di ogni indicazione in merito alla natura dell'atto compiuto e non sono stati rivolti avvisi di sorta (né quelli dovuti alla persona informata sui fatti né quelli dovuti all'indagato e/o all'indagato o imputato in procedimento connesso) alla persona escussa che, tuttavia, lo si rammenta, era assistita da un difensore. A differenza di quanto accaduto a marzo, il PANZAVOLTA veniva evidentemente escusso nell'ambito di un solo procedimento ossia il 1500/1993 RGNR (agli atti del quale il verbale veniva rinvenuto).

Valgono, come è ovvio, le stesse considerazioni già spese in relazione al precedente verbale.

In data **21.5.1993** il Dr. PIGNATONE alla presenza del difensore Francesco ARATA interrogava **PIRONI Sergio**, nato a Massa Lombarda il 23.4.1946, Direttore Generale e Consigliere Delegato della CALCESTRUZZI S.p.A. il quale ripercorreva i rapporti tra la sua ditta e i signori BUSCEMI, in particolar modo con BUSCEMI Antonino, a partire dagli anni 80, soffermandosi su di una vicenda inerente alla costruzione di alcune villette in Palermo per il valore di 13 miliardi (c.d. investimento Pizzo Sella), mediata dall'ing. BINI, che la CALCESTRUZZI RAVENNA aveva appaltato alla BONDÌ COSTRUZIONI in data 1.10.1985. Accadde poi che dal momento che la BONDÌ, a partire dal 1987, ammise di non avere una struttura di impresa adeguata a portare a termine l'opera, la CALCESTRUZZI, sempre tramite il BINI, concesse parte dell'appalto inizialmente affidato alla BONDÌ ad altre imprese, ossia la SICORA s.r.l., CASANO Antonino, ALFA COSTRUZIONI snc e EUROCERAMICA s.r.l., ma nemmeno queste riuscirono a completare le villette. Pertanto, in data 26.4.1988, la CALCESTRUZZI decise di rivolgersi, risolvendo il contratto con la BONDÌ COSTRUZIONI, ad una società del suo gruppo: **la CISA S.p.A.** Nel giugno 1988 il BINI propose alla CALCESTRUZZI la possibilità di vendere le villette alla CAPITAL SERVICE s.r.l. di Milano e, alla fine, si giunse alla decisione di vendere alla CAPITAL SERVICE solo 24 villette trifamiliari al prezzo di 8,5 miliardi. Successivamente la CALCESTRUZZI vendeva le villette alla POGGIO MONDELLO s.r.l., sempre appartenente al suo gruppo. A precisa domanda del magistrato, PIRONI puntualizzava che sebbene gli affari proposti da BINI fossero stati certamente non remunerativi anzi a "perdere" per l'azienda nessun provvedimento venne adottato nei suoi confronti.

PIRONI sottolineava che in un arco temporale di circa 10 anni la CALCESTRUZZI aveva versato ai BUSCEMI una somma pari a 15 miliardi.

Come potrà agevolmente essere verificato, come già accaduto per PANZAVOLTA Lorenzo, anche il presente verbale è privo di ogni indicazione in merito alla natura dell'atto compiuto e non sono stati rivolti avvisi di sorta (né quelli alla persona informata sui fatti né quelli dovuti all'indagato e/o all'indagato o imputato in procedimento connesso) alla persona escussa che, tuttavia, lo si rammenta,

era assistita da un difensore. In quel momento, il PIRONI Sergio non figurava tra i soggetti indagati nel procedimento di cui trattasi.

In data **21 giugno 1993** lo S.C.O. procedeva ad escutere a sommarie informazioni Sergio PIRONI che, lo si rammenterà, era stato interrogato dal Pubblico Ministero, alla presenza del difensore, circa un mese prima.

Quest'ultimo, alla data del **30 luglio 1993**, veniva nuovamente sentito dal Pubblico Ministero, Giuseppe PIGNATONE, "*in qualità di persona sottoposta ad indagini per il reato di cui all'art. 648 bis C.p.*", per il quale, in verità, non risultava affatto iscritto tra gli indagati del procedimento.

In data **24 giugno 1993** lo S.C.O. depositava una nota inerente alla disamina del carteggio trasmesso dalla Procura di Massa Carrara, contenente, tra l'altro, una menzione dei contatti intercorsi tra BINI Giovanni e Angelo SIINO, già emersi nella nota 18 giugno 1991 a firma del Capitano della Guardia di Finanza, Stefano SCREPANTI.

In data **5 luglio 1993** il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, disponeva acquisirsi, agli atti del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, l'interrogatorio di BONDI' Giuseppe del 3 luglio 1993 e di CASANOVA Barca Marcello del 18 giugno 1993 (effettuato in altro procedimento), interrogatorio, quello del BONDI', poi trasmesso in pari data allo SCO.

All'**8 luglio 1993** risale poi la nota di trasmissione di due intercettazioni captate sull'utenza di TERESI Guido.

In data **9 luglio 1993**, veniva interrogato dal Pubblico Ministero, Giuseppe PIGNATONE, alla presenza dei difensori, Giovanni BINI il quale "*[prendeva] atto [di essere] indagato per il reato di cui all'art. 648 bis C.p.*", per il quale, in verità, a quella data, non risultava affatto iscritto nel procedimento. Nella suesposta qualità, in data **12 luglio 1993**, il BINI avanzava altresì istanza di rilascio di copia dell'interrogatorio cui era stato sottoposto.

In altre parole, quindi, quantomeno PIRONI e BINI venivano sottoposti ad interrogatorio nella loro qualità di indagati per il reato di cui all'art. 648 bis C.p., senza essere preventivamente (e, a dire il vero, neppure successivamente) stati iscritti nel registro degli indagati.

In data **16 luglio 1993** il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, disponeva acquisirsi, agli atti del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, l'interrogatorio di BONDI' Giuseppe del 15 luglio 1993 (effettuato in altro procedimento), interrogatorio poi trasmesso in pari data allo SCO.

In data **17 luglio 1993** il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, disponeva acquisirsi, agli atti del procedimento penale n. 1439/1993 R.G.N.R.Mod.21 copia della nota 5 aprile 1993.

In data **27 luglio 1993**, il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, sottoscriveva una missiva indirizzata alla Procura della Repubblica di Massa Carrara, con la quale:

- precisato che la Procura di Palermo procedeva, in seno al procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R. mod.21 (erroneamente indicato in epigrafe come 1550/1993), ad “*indagini preliminari nei confronti di Bini Giovanni ed altri in relazione ai rapporti intercorsi tra la Calcestruzzi spa e il “gruppo Buscemi”, già oggetto di indagini in passato da parte di [quell’Ufficio]”*;
- premesso, altresì, di essere a conoscenza dell’esistenza di una nota del Nucleo P.T. di Palermo del 18 giugno 1992 nella quale si riferiva di “*contatti telefonici intercorsi tra Bini Giovanni e Siino Angelo*”;

chiedeva che fosse trasmessa “*copia delle trascrizioni integrali, ovvero, se queste non siano state eseguite, copia dei nastri relativi alla detta intercettazione*” (pagg. 130 ss. del file pdf denominato 2815729 contenente la scannerizzazione del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R. mod. 21).

Il contenuto della missiva di cui trattasi appare quantomeno **singolare** se si considera:

- a. che, come si è detto, il procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 costituiva riapertura del 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21, originato, appunto, dalla trasmissione, alla Procura di Palermo, di atti della Procura di Massa Carrara effettuati proprio in quel procedimento del quale il dottor PIGNATONE domandava copie;
- b. che anche nel procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 erano state disposte ed eseguite attività di intercettazione che, al pari di quelle svolte dalla Procura di Massa Carrara, potevano essere di interesse, visto che riguardavano il medesimo contesto societario.

Con ogni evidenza, quindi, il dottore PIGNATONE, contrariamente a ciò che aveva provato ad argomentare in seguito, doveva essere convinto che il provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci emesso in data antecedente al 25 giugno 1992 da Gioacchino NATOLI fosse stato ritualmente eseguito, poiché, diversamente, logica avrebbe voluto che le prime intercettazioni da passare in disamina fossero proprio quelle del fascicolo riaperto.

In effetti, nelle **note difensive del 29 dicembre 2024** (cfr. pagg. 39 ss.), si legge “*ero ben a conoscenza, già allora, che gli ordini di smagnetizzazione venivano eseguiti, di regola, dopo un periodo di un anno e mezzo, per la notevole complessità della procedura da seguire, come descritta nella già citata nota di Radio Trevisan [...] Una conferma ancor più diretta e significativa si trae da una nota, di cui produco la copia rimasta in mio possesso (Alleg. 27), da me scritta il 20 maggio 1995 al dr. Sajeva, cui com’è noto, era stato riassegnato il proc. 6613/94 n.r., cui era stato riunito quello 1500/93 N.C., istituito a seguito della riapertura disposta in data 5.3.1993 dal GIP, su mia richiesta (ovviamente dopo l’assegnazione da parte del Capo dell’Ufficio), del procedimento 3589/91 N.C. che era stato archiviato nel giugno 1992 su richiesta del dr. Natoli.*

Per la precisione, la mia nota faceva seguito ad una dettagliatissima “Cronistoria e Consistenza del procedimento n. 6613/94 R” a firma dei colleghi Roberto Sajeva e Ilda Boccassini, datata 9 maggio 1995, che era stata oggetto di consegna e di illustrazione in DDA nel corso della riunione tenuta in quella data.

In tale “Cronistoria (Alleg.29), i due colleghi avevano correttamente riportato, a proposito del proc. 3589/91, che agli atti vi era un “Provvedimento del 25.06.1991 con il quale il PM dispone la distruzione delle registrazioni e dei brogliacci relativi alle eseguite intercettazioni”.

Proprio con riferimento alla relazione fatta nel corso della riunione della D.D.A., con la mia nota del 20.5.1995 informavo il dr. Sajeve di una serie di questioni riguardanti il procedimento e in particolare, nell'ultimo capoverso scrivevo "L'Ufficio Intercettazioni mi ha comunicato, salvo l'esito di ulteriori verifiche, che i nastri e i brogliacci relativi alle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento originariamente iscritto al numero 3589/91 N.R. non sono stati ancora distrutti (in ossequio ad una prassi instaurata a quel tempo dalla Dirigenza dell'Ufficio e per la quale si ritardava l'esecuzione della distruzione di tale materiale nei procedimenti relativi a criminalità di tipo mafioso; successivamente è stato deciso di non ordinare più la distruzione di nastri e brogliacci"

In buona sostanza:

- *il sottoscritto – che secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe istigato il dr. Natoli a disporre la smagnetizzazione delle bobine e la distruzione dei brogliacci "per occultare ogni traccia del suindicato esito delle intercettazioni telefoniche" – nel 1995 non solo sapeva benissimo che le une e gli altri erano regolarmente depositati in ufficio, ma anzi si premurava di comunicarlo ai due colleghi Sajeve e Boccassini, che avrebbero quindi tranquillamente potuto acquisirli, ascoltarli e leggerli o affidarli all'organo di p.g., il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, che conduceva, con il massimo impegno e grandissima professionalità, le indagini nel procedimento riaperto;*
- *nel maggio 1995, in epoca quindi assolutamente remota rispetto agli avvenimenti odierni, il sottoscritto attestava che la distruzione era avvenuta in ossequio "a una prassi instaurata a quel tempo dalla Dirigenza dell'Ufficio e per la quale si ritardava l'esecuzione della distruzione di tale materiale nei procedimenti relativi alla criminalità di tipo mafioso; successivamente è stato deciso di non ordinare più la distruzione di nastri e brogliacci"*

[...]

Tirando le fila del discorso, a me sembra evidente che:

[...]

- *non solo non sono intervenuto per accelerare l'esecuzione del provvedimento firmato dal dr. Natoli, esecuzione che ordinariamente sarebbe tardata a lungo, ma nel 1995 mi sono premurato di informare i nuovi titolari del procedimento riaperto, dr. Sajeve e dr.ssa Boccassini, che, nonostante il decreto 1° giugno 1992, i nastri e i brogliacci erano integri e a loro disposizione"*

Sul punto, il dottore **SAIEVA** ha affermato che, a sua memoria, lui e la collega **BOCCASSINI** "non [avevano] particolarmente posto la nostra attenzione sulla questione distruzione dei brogliacci e delle intercettazioni e delle registrazioni dei nastri, insomma se fosse avvenuta oppure no", ma certamente non rammentava la nota prodotta dal dottore **PIGNATONE** che, pure gli veniva mostrata. Sul punto, la dottoressa **BOCCASSINI** precisava "no, non ricordo la nota che mi mostrate. Non so se il collega **SAIEVA** ne abbia avuto conoscenza, ma debbo dire che entrambi avevamo l'abitudine di mettere su ogni atto il "pervenuto" nelle rispettive segreterie con data e orario".

Ebbene, è a malapena il caso di osservare che la missiva messa a disposizione dell'Ufficio dal dottore **PIGNATONE** **non prova assolutamente niente** poiché reca unicamente la sua sottoscrizione mentre è priva di qualsivoglia firma di terzi e/o timbro che ne attestino l'avvenuta ricezione; tra l'altro, in un

contesto nel quale, secondo la dottoressa BOCCASSINI, era prassi sua e del collega SAIEVA apporre “*su ogni atto il pervenuto nelle rispettive segreterie con data e orario*”.

Anche supponendo che la nota fosse stata effettivamente ricevuta dai dottori SAJEVA e BOCCASSINI (benché fosse indirizzata soltanto al primo, nonostante il procedimento fosse assegnato ad entrambi e fosse loro costume svolgere insieme ogni adempimento e firmare congiuntamente ogni atto), si deve comunque osservare che, fintanto che soggetti terzi non sono intervenuti nella gestione del procedimento (segnalando quelle che dovevano risultare evidenti criticità), il dottore PIGNATONE, che asserisce di essere stato sempre conscio che bobine e brogliacci dei quali era stata ordinata la distruzione “*erano regolarmente depositati in ufficio*” (in ossequio ad una consolidata prassi secondo la quale “*si ritardava l’esecuzione della distruzione di tale materiale nei procedimenti relativi alla criminalità di tipo mafioso¹⁹⁵*”), non ha mai fatto alcun tentativo di recuperarne il contenuto; tentativo che sarebbe sembrato doveroso, soprattutto se si considera che, come si è detto, egli aveva chiesto alla Procura della Repubblica di Massa Carrara di poter avere accesso al coevo compendio intercettivo che doveva considerarsi assolutamente complementare rispetto a quello già in suo possesso.

Va tra l’altro precisato che, con nota **3 novembre 1993**, lo S.C.O. comunicava che “*dei contatti telefonici di cui faceva cenno il*” rapporto 2221/UG/GICO/II del 18/6/91 del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Palermo “*trattava, in realtà, il rapporto nr. 2272/30-1988 datato 13/9/89 della Legione Carabinieri Palermo – Gruppo Palermo I – Nucleo Operativo – sez. I*”, ossia, lo si rammenterà, quello del quale aveva parlato il Generale SINICO e che aveva concorso a dare avvio al procedimento penale cd “mafia appalti”.

In data **30 luglio 1993** lo SCO depositava una “*Annotazione relativa ad ulteriori accertamenti esperiti sulla società Calcestruzzi s.p.a.*”. In pari data, il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, delegava lo SCO ad interrogare MESSINA Leonardo sui rapporti tra Calcestruzzi s.p.a. e BUSCEMI Antonino (che veniva poi effettivamente interrogato e il relativo verbale veniva trasmesso con nota 18.01.1994) e, con separato atto, autorizzava lo SCO stesso a svolgere accertamenti su una serie di assegni.

In data **16 settembre 1993**, il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, chiedeva al Tribunale di trasmettere in copia il verbale di interrogatorio reso da DI MAGGIO Baldassarre nel procedimento penale “*contro SIINO Angelo ed altri*”.

In esito al deposito di nota del **22 settembre 1993** dello SCO, venivano delegati ulteriori accertamenti su una serie di assegni.

In data **24 novembre 1993** veniva eseguito un sequestro nei confronti del Direttore Amministrativo della società CISA S.p.A. su conforme decreto emesso dal Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE il 16 novembre 1993.

¹⁹⁵ Verrebbe, sul punto, da chiedersi per quale ragione, invece di instaurare una prassi che faceva ricadere sull’apparato amministrativo la responsabilità della mancata esecuzione di un provvedimento emesso dall’Autorità giudiziaria, non si fosse semplicemente cessato di emettere provvedimenti che, oltre che totalmente inutili (visto che non venivano preordinatamente eseguiti), erano anche *contra legem*;

In data **29 gennaio 1994**, il Pubblico Ministero, dott. Giuseppe PIGNATONE, trasmetteva allo SCO copia dell'interrogatorio di Gioacchino LA BARBERA del 26.01.1994, nella parte inerente alla Calcestruzzi spa.

In data **7 febbraio 1994**, lo SCO depositava una ulteriore nota avente ad oggetto gli accertamenti svolti su Calcestruzzi spa che si chiudeva con le seguenti parole *“da ultimo va anche proposto un motivo di riflessione che nasce dal panorama criminale tracciato nell’informativa, che si compone essenzialmente di mafiosi già indagati in passato, allo stesso modo di come indagati in passato sono stati personaggi come Angelo SIINO, oggetto del rapporto del R.O.S. prima citato, e considerato delegato finanziario di Totò RIINA; su tutti questi soggetti indagò il giudice Giovanni FALCONE e la prima dichiarazione del MESSINA circa il cointeressamento del RIINA nella Calcestruzzi fu raccolta dal Giudice Paolo BORSELLINO”*.

In data **23 febbraio 1994**, lo SCO depositava una nota nella quale si faceva menzione del fatto che il Governatore Generale della Banca Nazionale Greca era rimasto gravemente ferito in un attentato di matrice terroristica, con la precisazione che il medesimo soggetto era stato precedentemente inquisito in relazione alla possibilità che avesse ricevuto delle *“tangenti [...] nel corso delle trattative che [avevano] condotto all’acquisto della maggioranza azionaria del cementificio HERACLES da parte della Banca Nazionale Greca in JOINT-VENTURE con la CALCESTRUZZI s.p.a.”*. Si aggiungeva, inoltre, che il magistrato greco incaricato delle indagini si era recato, nel corso del mese precedente, a Ravenna e Bologna per interrogare *“Lorenzo PANZAVOLTA, ed altri soggetti interessati alle vicende del gruppo ravennate”*.

Nelle date del **14 e 15 marzo 1994**, su delega del Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE del 10 marzo 1994, venivano escussi RAVANI Francesco, CRISCUOLO Antonino, SPERA Rosario e CORROTTI Renzo.

Con nota del **22 marzo 1994** lo SCO richiedeva le intercettazioni delle utenze 091/311097 e 091/311133 intestate alla Calcestruzzi e 0583/378239 in uso a SPERA Rosario.

Co nota del **25 marzo 1994** è stata EMESSA nell’ambito del procedimento n. 6280/1992 RGNR mod.21, indirizzata alla Procura di Milano (cortese attenzione del Dott. Antonio Di Pietro), per l’acquisizione delle dichiarazioni di PANZAVOLTA sull’acquisto da parte dell’ENI di cave nella zona delle Alpi apuane

In data **11 aprile 1994**, la Procura della Repubblica di Palermo, in persona del Procuratore CASELLI e del dott. Guido LO FORTE, provvedeva ad interrogare CANCEMI Salvatore.

In data **7 ottobre 1994** veniva depositata una Informativa SCO inerente ai *“collegamenti finanziari emersi in diverse indagini relative ad associazioni mafiose, traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio di denaro”*.

In data **10 ottobre 1994**, la Procura della Repubblica di Palermo, nelle persone dei dottori PIGNATONE e PATRONAGGIO e con il visto del Procuratore Aggiunto, LO FORTE, avanzava

richiesta di applicazione di **misura cautelare** nei confronti di BINI Giovanni. Si evidenzia sin da ora che, alla data di deposito della richiesta, quest'ultimo soggetto **non era iscritto nel registro degli indagati in relazione al presente procedimento**.

Si evidenzia, altresì, che, al netto di errori pur sempre possibili considerata la mole degli atti esaminati, questo appare essere il primo atto firmato, oltre che dal dottore PIGNATONE, anche dal dottore PATRONAGGIO sulla cui assegnazione al fascicolo non è stata rinvenuta alcuna documentazione.

Il dottore **LO FORTE**, escusso in data **9 settembre 2025**, (cfr. pagg.30 ss.), come si è già avuto modo di accennare, non rammentava in alcun modo di aver vistato, nella sua qualità di Procuratore della Repubblica Aggiunto, la richiesta di cui trattasi, circostanza sicuramente singolare per le ragioni già esposte.

La dottoressa **BOCCASSINI**, invece, sentita in data **18 giugno 2025**, affermava *“ricordo che, una volta, ho letto una richiesta di misura cautelare, forse proprio in questo procedimento, e ho pensato che si trattasse di una richiesta **suicida**. Non rammento chi la avesse predisposta”*, per poi aggiungere *“non ricordo il contenuto esatto, ma rammento che effettivamente la misura cautelare era nei confronti di BINI”*.

In data **17 ottobre 1994** veniva sottoscritta, dal Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, una richiesta, indirizzata alla Procura della Repubblica di Catania, di consentire allo SCO di esaminare i brogliacci e le intercettazioni relative al decreto n. 121/1988 relativo al procedimento 3771/1988 N.C. mod.44. E ciò in quanto, agli atti del procedimento 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, risulta contenuto il fascicolo n. 1556/1989 N.C. assegnato (il 23.03.1989) a Maria Vittoria RANDAZZO di trasmissione, da parte della Procura di Catania (in data 30.12.1988, pervenuto il 14.01.1989) alla Procura di Palermo, di una intercettazione (del 16 dicembre 1988) tra BINI e PANZAVOLTA inerente alla morte di RANIERI

In data **19 ottobre 1994** veniva avanzata sempre nell'ambito del proc. pen. 1500/1993 RGNR mod.21, a firma del Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, richiesta di archiviazione delle posizioni di BUSCEMI Salvatore, BUSCEMI Antonino, BONURA Francesco e CIMINO Girolamo, in relazione a tutti i reati a loro ascritti, richiesta che veniva accolta in data **28 ottobre 1994**.

Preme, a questo punto, ricordare che, a quella data, non era stato iscritto nel procedimento alcun altro indagato. L'archiviazione di ottobre era dunque totale e avrebbe dovuto determinare la chiusura del procedimento nel quale non residuavano più né indagati né titoli di reato iscritti. L'attività era, invece, proseguita.

In data **20 ottobre 1994**, lo SCO depositava una nota contenente una **richiesta di perquisizione** nei confronti di CALCESTRUZZI, FINSIVI, GENERALE IMPIANTI, CALCESTRUZZI SICILIA, CALCESTRUZZI PALERMO, TRINACRIA SABBIA, richiesta che, con nota del **16 novembre 1994** a firma dei dottori PIGNATONE e PATRONAGGIO (e con l'apposizione manoscritta *“conferito con il dr. LO FORTE”* apposta da PIGNATONE), **veniva rigettata** con la precisazione che *“così come concordato con [il Servizio Centrale Operativo] (dr.Pansa)”*, l'Ufficio, *“a seguito del rigetto della richiesta di misura cautelare nei confronti del BINI”* non avrebbe provveduto a

“disporre perquisizioni domiciliari nei confronti delle persone e delle società segnalate nella nota” richiamata.

In merito a tale rigetto, **Luigi PATRONAGGIO**, sentito in data **22 luglio 2025**, affermava *“benché vi sia la mia firma trattasi di provvedimento deciso da Pignatone e Lo Forte; infatti nel provvedimento si dà atto di avere concordato il diniego con il dott. Lo Forte. Aggiungo che dal tipo di carattere grafico del provvedimento deduco che esso non sia stato redatto né da me né dalla mia segreteria. Paradossalmente non ho alcuna ritrosia nell’affermare che, a causa della mia allora modesta esperienza, io abbia fatto in questa vicenda la figura “dell’utile idiota””*.

Preme in questa sede evidenziare:

- che, alla data del 16 novembre 1994, la richiesta di applicazione della misura cautelare **non** era, invero, **ancora** stata **rigettata** atteso che l’ordinanza di cui trattasi è di due giorni dopo, ossia del 18 novembre 1994;
- che, nel rigettare la richiesta della Procura della Repubblica, il G.I.P., per come sarà più diffusamente esposto nel prosieguo, **invitava ad effettuare ulteriori accertamenti**, di talché il rigetto di una richiesta di perquisizione, che è certamente un approfondimento che potrebbe portare all’acquisizione di elementi di prova, appare vieppiù distonico rispetto a tale indicazione.

Sul punto, nella propria memoria del **27 ottobre 2025**, il dottore PIGNATONE afferma (cfr. pagg. **95 ss.**): a) di non aver preso la decisione da solo, ma di comune accordo con il co-titolare e con l’allora Procuratore della Repubblica Aggiunto, Guido LO FORTE, b) di non ricordare le ragioni per le quali *“si volle evitare di eseguire in quel momento e in quel procedimento”* la richiesta perquisizioni, ma di poter presumere, formulando *“una ipotesi”*, che *“si volle evitare [...] una discovery completa degli atti”*.

Ebbene, anche volendo ignorare quanto riferito dal dottore PATRONAGGIO sul rigetto della richiesta di perquisizioni, si deve comunque osservare che l’ipotesi formulata dal dottore PIGNATONE sul perché non si sia proceduto a perquisizioni sembra non confrontarsi con l’ovvia considerazione giuridica secondo la quale l’emissione di un decreto di perquisizione obbliga il Pubblico Ministero, non già ad una “discovery completa degli atti”, bensì al solo deposito di quelli sui quali il provvedimento si fonda e solo nell’eventualità che il decreto del Pubblico Ministero venga impugnato di fronte al Tribunale per il Riesame.

In merito alla posizione del dottore PATRONAGGIO, sia nella propria memoria del **27 ottobre 2025** (cfr. pagg. **98 ss.**) che nel corso dell’interrogatorio del **2 dicembre 2025** (cfr. pagg. **26 ss.** della trascrizione), il dottore PIGNATONE individuava il collega come soggetto che *“curava il tema, di valore strategico per l’intero Ufficio, del collegamento con la Procura di Milano”*, senza che, tuttavia, sia chiaro quale sia il documento che attesterebbe questa circostanza.

In data **22 ottobre 1994** lo SCO trasmetteva copia del rapporto dei Carabinieri di Messina del 3 maggio 1989 relativo alla denuncia a piede libero di BINI per estorsione commessa nell’ambito di un rapporto di subappalto con la Calcestruzzi s.p.a.

In data **10 novembre 1994**, in seno al procedimento penale n. 6280/1992 RGNR mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo, veniva interrogato LI PERA Giuseppe.

In data **17 novembre 1994**, BINI Giovanni veniva iscritto nel registro degli indagati per *“fatti [...] originariamente inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 648/bis c.p. e successivamente ricondotti sotto il paradigma dell’art. 416/bis c.p.”* (cfr. richiesta di archiviazione del procedimento penale n. 6613/1994 R.G.N.R.Mod.21 contenuta nella documentazione allegata alla certificazione a firma del funzionario COCILOVO del 12.02.2024 e contenuta nella sottocartella relativa al procedimento penale n. 3589/1991 RGNR mod.21). Analogamente si procedeva in relazione a PANZAVOLTA Lorenzo.

Proprio su questo punto, il dottore SAIEVA, escusso in data **5 giugno 2025**, ha precisato, in relazione al proc. pen. 6613/94 RGNR mod. 21,(cfr. pag. 7 della trascrizione) che *“Calcestruzzi aveva delle evidenti criticità! Nel senso che, secondo la nostra valutazione, per la maggior parte degli indagati i termini di indagine erano scaduti! Ed erano scaduti da tempo prima dell’arrivo mio e della dottoressa BOCCASSINI!”*. Più in particolare, il magistrato spiegava *“mi pare che si fosse proceduto da parte del dottore PIGNATONE - che era il principale Pubblico Ministero che si occupava del, del procedimento - si era proceduto...”* all’interrogatorio di diversi indagati con l’assistenza del difensore e *“non [c’era] dubbio che essendo stati interrogati in... con assistenza di difensore si era ...inc.le (le voci si sovrappongono)... nei loro confronti...”* si sarebbe dovuto procedere a tempestiva iscrizione che andava, quindi, retrodatata quantomeno al momento dell’atto.

Con ordinanza del **18 novembre 1994**, il G.I.P. del Tribunale di Palermo rigettava la richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di BINI avanzata nell’ambito del proc. pen. 1500/1993 R.G.N.R. mod.21*“apparendo necessario un approfondimento delle indagini volto a verificare il ruolo illecito eventualmente ricoperto dal BINI e i suoi rapporti con ambienti e personaggi mafiosi”*.

In data **19 novembre 1994**, il Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, disponeva la riunione del procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21 al 6613/1994 R.G.N.R.Mod.21. In quest’ultimo procedimento, a seguito di richiesta di riapertura del **25 novembre 1994**, autorizzata in data **29 novembre 1994**, veniva iscritto, con provvedimento dell’**1 dicembre 1994** a firma del Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, CIMINO Girolamo per il reato di cui all’art. 648 bis C.p. in base all’informativa SCO del 7 ottobre 1994.

In data **22 novembre 1994** veniva interrogato NOBILE Gaetano e in data **20 dicembre 1994** veniva escusso NERI Tiziano, Direttore commerciale di CISA S.p.A., su delega del Pubblico Ministero del **12 dicembre 1994**.

In data **12 dicembre 1994** il Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, disponeva acquisirsi, agli atti del procedimento, copia della sentenza della Corte di Cassazione del 7.7.94 su BUSCEMI Antonino.

In data **28 aprile 1995**, il Pubblico Ministero, dott. PIGNATONE, trasmetteva “*per le determinazioni del caso gli atti del proc. pen. 6613/94 NC*” al Procuratore della Repubblica Aggiunto, dott. LO FORTE che, evidentemente, provvedeva alla riassegnazione del procedimento ai dottori Ilda BOCCASSINI, Roberto SAIEVA, Biagio INSACCO e Maria PINO, i quali (ad eccezione di quest’ultima che non firmava il provvedimento), in data **7 giugno 1995**, provvedevano ad iscrivere nel registro degli indagati PIRONI Sergio, con decorrenza **21 maggio 1993** e CIMINO Girolamo.

In merito al “*clima un po’ particolare*” nel quale si svolse “*questa applicazione*”, **Roberto SAIEVA**, escusso in **5 giugno 2025** (cfr. pagg. 3 ss. della **trascrizione** dell’atto, trasmessa con nota prot. **0335434/2025** dell’8.06.2025), precisava “*l’applicazione fu decisa – dicevo - dal Procuratore Nazionale Antimafia – allora il dottor Bruno SICLARI – perché riteneva opportuno che la Direzione Nazionale Antimafia avesse un osservatorio nelle indagini che erano relative alle, ehm... ai rapporti tra le associazioni mafiose – nel caso di specie “cosa nostra” – e i circuiti della economia locale. Ritenne di cominciare con Palermo e so che prese contatti con il Procuratore CASELLI perché gli segnalasse dei procedimenti in fase di indagine sui quali fare un’applicazione di uno o più sostituti della Direzione Nazionale Antimafia. So che ci furono difficoltà nel senso che il dottor CASELLI non era molto d’accordo su questa iniziativa. Alla fine, tuttavia, segnalò due procedimenti, ehm... e il dottor SICLARI mi chiamò, mi preannunciò l’applicazione, mi chiese se io avessi nulla in contrario a una co-assegnazione dei procedimenti con la dottoressa BOCCASSINI perché aveva intenzione di applicare anche lei ai medesimi procedimenti; non feci alcuna obiezione e quindi, se non ricordo male, era il marzo del 1995 e l’applicazione ebbe luogo. Devo dire che in una prima fase – anche abbastanza lunga – io mi ritrovai, noi due ci ritrovammo in una sorta di limbo, perché... [...]*”.

A detta del magistrato “*ci fu anche una difficoltà a reperire, cioè ad avere la disponibilità intanto dei fascicoli per, per lo studio*” e il Procuratore CASELLI, che “*manifestò l’intenzione di costituire **un gruppo all’interno dell’Ufficio** che si occupasse della tematica della, dei rapporti tra “cosa nostra” e economia legale e avrebbe poi deciso **quali magistrati del suo Ufficio** ne avrebbero fatto parte insieme*” agli applicati “*non fece mistero del fatto che questa applicazione era sgradita all’Ufficio*”.

Quando finalmente avevano ricevuto i fascicoli dei procedimenti loro assegnati, la dottoressa BOCCASSINI aveva avuto l’idea di redigere una cronistoria del procedimento che desse anche atto della consistenza degli atti dello stesso che era stata “*una modalità come un’altra di procedere all’esame degli atti*”. Tal cronistoria “*costituì base per una nota per riferire in sede di riunione di Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo sullo stato dei procedimenti, sia questo che il cosiddetto procedimento della*” (cfr. pag. 6 della trascrizione).

Anche la dottoressa **Ilda BOCCASSINI**, sentita il **18 giugno 2025**, pur non rammentando, nel dettaglio, l’assegnazione a questo specifico procedimento (“*non rammento che io e SAIEVA fossimo applicati al procedimento del quale mi domandate*”), ricordava un clima nel quale “*gli atti e le scelte strategiche e investigative erano sottratte alla [...] gestione [sua e del collega], tanto è vero*” che si era più volte lamentata con il Procuratore CASELLI.

A tal proposito, la dottoressa BOCCASSINI rammentava che “*ci fu una riunione della DDA nel corso della quale [lei e il collega SAIEVA appuntarono], di tutta una serie di procedimenti che [gli erano] stati assegnati, le anomalie che [avevano] rilevato secondo i [loro] parametri di valutazione*”, circostanza che ricordava anche quando le veniva posto in visione un “*dettagliato documento inerente alla consistenza dei faldoni che componevano il procedimento n. 6613/1994*” rispetto al quale

precisava “come ho anticipato, ho memoria del fatto che io e Roberto SAIEVA redigemmo una relazione scritta su ciò che mancava nei fascicoli o era stato fatto, circostanza che scontentò i colleghi”, aggiungendo “devo precisare che, durante la mia permanenza a Palermo, ebbi la percezione di essere considerata “una nemica”.

In data **7 giugno 1995**, veniva avanzata richiesta di archiviazione nei confronti di tutti i soggetti iscritti (ad eccezione di quelli la cui posizione era stata stralciata in data 12 maggio 1995) eccetto CIMINO Girolamo, atteso che: a) “**PANZAVOLTA Lorenzo**, pur essendo iscritto nel registro delle notizie di reato dalla data del 17.11.94, risulta sottoposto ad indagine quando meno dal **09.03.93**, essendo stato in tale data interrogato dal P.M. con assistenza di difensore di fiducia sui fatti che hanno costituito oggetto del presente procedimento penale”, b) “**BINI Giovanni**, pur essendo iscritto nel registro delle notizie di reato dalla data del 17.11.94, risulta sottoposto ad indagine quando meno dal **09.07.93**, essendo stato in tale data interrogato dal P.M. con assistenza di difensore di fiducia sui fatti che hanno costituito oggetto del presente procedimento penale originariamente inquadrati nella fattispecie di cui all’art. 648/bis c.p. e successivamente ricondotti sotto il paradigma dell’art. 416/bis c.p.”, c) “**PIRONI Sergio**, iscritto nel registro delle notizie di reato a seguito di provvedimento di questo P.M. reso in data odierna, risulta sottoposto ad indagine quando meno dal **21.05.93**, essendo stato in tale data interrogato dal P.M. con assistenza di difensore di fiducia sui fatti che hanno costituito oggetto del presente procedimento penale”.

Sul punto, il dottor SAIEVA, ha riferito (cfr. pagg. 8 ss. della trascrizione), convenendo con l’Ufficio, che il procedimento a lui assegnato “in quelle condizioni” era tecnicamente morto e che, al più, “Si sarebbe potuta ipotizzare una riapertura a seguito, eventualmente, di un atto di impulso della Polizia Giudiziaria”.

Ebbene, a sua detta (cfr. pag.12 della trascrizione), di questa eventualità lui e la dottoressa BOCCASSINI avevano discusso “a margine di questa riunione”, avvenuta a Roma “con personale di Polizia e Guardia di Finanza”, funzionale ad “esplorare” la “possibilità della costituzione di un gruppo interforze che fosse dedicato esclusivamente a Palermo allo sviluppo di questo tipo di indagini”, ossia quelle inerenti alla cosiddetta “criminalità economica mafiosa”.

In quella occasione, “il dottor PANSA [aveva espresso] le sue forti **perplexità**” dicendo “innanzitutto noi siamo impegnati - questo me lo ricordo bene - siamo impegnati in indagini nella... nel napoletano che ci stanno assorbendo molto, quindi non avrei personale da distaccare a Palermo per questa ripresa di indagini e comunque, ehm... io quando ho avuto la delega sul... su questo tipo di procedimenti a Palermo ho subito segnalato al dottor CASELLI che, nel corso dell’attività, avevamo constatato che esistevano diverse trascrizioni nei registri immobiliari dai quali risultava che dal gruppo PIAZZA erano stati venduti molti appartamenti alla famiglia PIGNATONE; a lui, alla moglie al padre, ai fratelli”.

Secondo quanto riferitogli dal funzionario, quest’ultimo aveva già rassegnato la circostanza al Procuratore CASELLI il quale gli aveva detto “di non [preoccuparsi], di fare riferimento a lui direttamente per ogni cosa e ogni problema sarebbe stato superato dal dottor CASELLI”. Tuttavia, sempre secondo il racconto fattogli da PANSA, “i problemi invece [c’erano] stati! Cioè qualche difficoltà di interlocuzione [l’avevano] avuta, è in un procedimento nel quale [avevano] **proposto perquisizioni e [gli erano] state negate, intercettazioni** e non si [era] ritenuto di avanzare richiesta

al GIP". Il dottore SAIEVA rammentava altresì che gli si era parlato di *"una questione che era stata ... c'era stato in Grecia un attentato al Governatore della Banca Nazionale di quel Paese che - adesso non ricordo per quali ragioni - si era ritenuto da parte di qualcuno che potesse avere una origine italiana, per cui si era proposta una rogatoria...[...]* e questa **rogatoria** non fu avanzata e per cui gli dissi: *dottor PANSA non ci sono state prima le condizioni per lavorare proficuamente figurarsi adesso dopo tutto il tempo che è trascorso e dopo una discovery assolutamente concreta degli atti del procedimento!"*.

Anche per questa ragione, ossia considerato che il Procuratore era già a conoscenza di tutte queste circostanze, il dottore SAIEVA aveva ritenuto di non depositare alcuna relazione di servizio sul contenuto del suo colloquio con PANSA *"Perché ovviamente si trattava di una situazione di una... (sospira)... eventuale, ehm... una situazione della quale eventualmente il Pubblico Ministero avrebbe potuto valutare le ragioni di convenienza di una sua astensione e non l'aveva fatto, avrebbe potuto farlo il Capo dell'Ufficio ma neanche il capo dell'Ufficio aveva ritenuto che questa ragione di astensione non ci fosse tant'è che nessuna astensione c'era stata!"*.

La dottoressa BOCCASSINI, pur non escludendolo, non rammentava l'incontro al quale aveva fatto riferimento il suo collega, precisando di non poter essere più precisa *"perché, quando [era] rientrata a Milano, [aveva] lavorato moltissimo con PANSA e i ricordi potrebbero sovrapporsi"*. Affermava, però, *"se Roberto SAIEVA ricorda ciò che mi avete letto, sarà certamente vero. Io però non ricordo la circostanza, anche perché, come ho detto, con PANSA io ho poi lavorato moltissimo"*.

E ancora *"non ricordo se PANSA abbia manifestato un disagio per la gestione del procedimento prima del nostro arrivo, ma certamente se io e il collega SAIEVA abbiamo redatto una così dettagliata relazione, lo abbiamo fatto perché abbiamo rilevato importanti anomalie."*

Neppure il dottore PANSA ricordava *"acquisti effettuati dalla famiglia PIGNATONE da BUSCEMI, BONURA e PIAZZA"* e non *"[rammentava] problematiche particolari nella gestione delle indagini"*, precisando di sapere che *"l'indagine non si chiuse, perché fu poi sviluppata in altri procedimenti"*.

Non ricordava neppure che fossero state rigettate richieste da loro indirizzate ai Pubblici Ministeri.

Quando gli veniva data lettura delle dichiarazioni del dottore SAIEVA, PANSA affermava di *"non [rammentare] nessuna delle circostanze"* in questione *"né la questione dell'attentato verificatosi in Grecia, né le interlocuzioni con CASELLI della quali parla il dottore SAIEVA"* ma di non potere *"in alcun modo escludere la circostanza"*.

Nella **memoria del 27 ottobre 2025**, il dottore PIGNATONE precisava (cfr. pagg. 90 ss.) che i colleghi SAIEVA e BOCCASSINI, che avevano *"ereditato"* il procedimento penale n. 6613/1994 RGNR mod.21, cui era stato riunito il 1500/1993 RGNR mod.21, avevano evidentemente ritenuto di non evidenziare *"la (eventuale) scadenza dei termini delle indagini"* nella loro *"cronistoria"* del procedimento e di non *"evidenziare"* la tematica neppure nel corso della riunione della DDA durante la quale si discusse del procedimento stesso. Diversamente, egli avrebbe certamente affrontato il tema nella *"[sua] nota del 20 maggio 1995, invece di [curarsi] di precisare fatti certo non di grande rilievo e che tutti presupponevano la continuazione delle indagini da parte dei colleghi"*.

Fatte queste premesse, il dottore PIGNATONE evidenzia che *"per quanto riguarda il Panzavolta, che era certamente il soggetto principale dato che era il Presidente della Calcestruzzi s.p.a. di Ravenna, i due verbali [che lo riguardavano] dimostrano che egli è stato sentito [...] il 9 marzo 1993 e il 21 maggio 1993 come persona informata sui fatti dato che è chiaramente specificato che "è presente l'avv. Francesco Arata, difensore di fiducia di Panzavolta Lorenzo in altro procedimento penale". In sostanza il difensore era presente perché il Panzavolta era indagato in un procedimento*

connesso pendente avanti la Procura di Milano; al primo dei due atti, peraltro, procedeva, insieme a [lui] la dr.ssa Gravina, Sostituto della Procura di Milano. Non si è quindi trattato di un interrogatorio e averlo qualificato tale, tanto da ritenere sussistente una “anomalia”, costituisce [...] un errore o quanto meno un giudizio opinabile del dr. Sajeva”.

Analoghe considerazioni venivano spese dal dottore PIGNATONE nel corso del suo interrogatorio del **2 dicembre 2025** (cfr. pagg. **19** ss. della trascrizione).

Ebbene:

- quanto sostenuto vale, al più, per il solo PANZAVOLTA, mentre, per come sarà più diffusamente esposto nel prosieguito, analoghe “difese” non possono essere estese né alla posizione di PIRONI Sergio né, tantomeno, a quella di BINI Giovanni che è, come si dirà, colui nei confronti del quale sarà poi avanzata richiesta di applicazione di misura cautelare; come potesse non considerarsi indagato proprio “il soggetto principale dato che era il Presidente della Calcestruzzi s.p.a. di Ravenna”, ossia PANZAVOLTA, quando tali erano gli altri due, non è dato comprenderlo;
- se PANZAVOLTA era “persona informata sui fatti”, semplicemente non avrebbe dovuto essere sentito alla presenza del difensore, atteso che il codice non prevede questa eventualità; il fatto che “Milano [pretendesse] la presenza del difensore” (cfr. pag. **20** della trascrizione dell’interrogatorio) è perfettamente **irrelevante**, poiché si sarebbe trattato di una richiesta priva di copertura giuridica; la problematica non è, come si potrebbe sostenere, meramente formale, poiché la persona informata sui fatti ha una serie di obblighi che non gravano, invece, sull’indagato, obblighi dalla cui violazione discendono una serie di conseguenze anche penali e delle quali il PANZAVOLTA non era stato informato;
- il procedimento della Procura di Milano indicato in epigrafe al verbale di cui trattasi è un “Mod.44”, ossia un procedimento a carico di ignoti; se ne ricava che PANZAVOLTA non poteva essere certamente indagato nell’ambito di quel procedimento: veniva, dunque, naturale pensare che dovesse esserlo nell’unico dei due fascicoli iscritto a carico di noti, ossia il 1500/1993 R.G.N.R.mod.21 della Procura della Repubblica di Palermo;
- nella delega (allegato **39** alla memoria difensiva di PIGNATONE del 27 ottobre 2025) emessa, in data **3 marzo 1995** (a firma PIGNATONE, INSACCO e PATRONAGGIO e con il visto di Guido LO FORTE) in seno al procedimento penale n. 6613/1994 R.G.N.R.Mod.21 (al quale, come si è avuto modo di argomentare più diffusamente in seguito, era stato riunito il 1500/1993 e in seno al quale i nuovi titolari si dovevano dell’omessa iscrizione, tra gli altri, proprio di PANZAVOLTA) si legge “questo Ufficio procede nei confronti di PANZAVOLTA Lorenzo, BINI Giovanni [...]”, cioè dei soggetti che non furono iscritti fino a quando il procedimento non fu riassegnato.

Sempre nella propria memoria del **27 ottobre 2025** (cfr. pagg. **92** ss.), dopo aver precisato che, a suo avviso, nel considerare indagato PANZAVOLTA, i colleghi avevano commesso un errore analogo a quello a lui imputabile per non aver iscritto nel registro degli indagati BINI Giovanni e PIRONI Sergio, pur avendoli interrogati alla presenza del difensore di fiducia, affermava che, a quell’errore “*si sarebbe potuto porre in gran parte rimedio se solo i magistrati che si erano aggiunti nella titolarità del procedimento [gliene] avessero parlato, chiedendone subito l’archiviazione per poi richiedere al GIP l’autorizzazione alla riapertura delle indagini, secondo una prassi frequente*”.

Invece di procedere in tal senso, “*forse proprio perché mosso dal pre-giudizio di cui [aveva] detto e probabilmente insoddisfatto dell’atteggiamento del dr. Caselli*” il dottore SAIEVA non aveva parlato

con nessuno dei coassegnatari e aveva “preferito limitarsi a chiedere l’archiviazione e manifestare tutti i suoi giudizi negativi al Procuratore Nazionale Antimafia”.

Solo “tempo dopo”, sempre a detta di PIGNATONE, il dottore SAIEVA, evidentemente conscio di quale fosse il modo di “superare l’impasse creata dalla (eventuale) scadenza dei termini” (ossia una “riapertura delle indagini”), aveva discusso della questione con il dottore PANSA.

A quel punto, secondo la prospettazione della memoria difensiva, lo SCO era già impegnato in altre attività in Campania e, “per scelta evidentemente non [del dottore PIGNATONE], ma della Direzione dell’Ufficio nell’ambito della strategia complessiva dell’azione della D.D.A. che per legge compete al Procuratore Distrettuale e che certo [lui] allora non [poteva] conoscere nella sua complessità, né tantomeno sindacare”, c’era stata “ampia discovery in altre parallele attività investigative”.

Ebbene, tenuto conto della sua elevata preparazione giuridica, il dottore PIGNATONE non può certo ignorare:

- che la posizione del PANZAVOLTA, a tutto voler concedere, appariva, se non altro per le modalità con le quali il medesimo era stato audito, particolarmente ambigua e certo non riconducibile a quella della persona informata sui fatti;
- che, come sopra evidenziato, il dottore PIGNATONE medesimo aveva poi firmato una delega nella quale il citato PANZAVOLTA era stato espressamente qualificato come indagato (atteso che, nell’incipit della stessa, si dava atto del fatto che l’Ufficio palermitano procedeva, tra l’altro, anche nei suoi confronti);
- che la riapertura delle indagini è possibile solo in presenza di determinati presupposti previsti dall’art. 414 c.p.p., ossia quando vi sia “esigenza di nuove investigazioni”; tanto è vero che il dottore SAIEVA ha riferito di aver discusso con il dottore PANSA della **possibilità** di una rivitalizzazione dell’indagine;
- che la riapertura delle indagini non incideva in alcun modo sulla inutilizzabilità degli atti compiuti dopo il marzo (o al più maggio) del 1994, quando, cioè, i termini di durata massima delle indagini stesse erano ormai decorsi;
- che, in merito all’ampia *discovery* verificatasi in altri procedimenti e imputata ad una “strategia complessiva dell’azione della D.D.A.” che lui stesso non poteva sindacare, si potrebbe comunque osservare: a) che la strategia della D.D.A., proprio perché “complessiva”, viene sì decisa dal Procuratore Distrettuale che, tuttavia, la stabilisce anche in base agli apporti informativi dei magistrati titolari di procedimenti di un qualche rilievo in relazione alla tematica in trattazione, b) che l’impatto della “discovery” effettuata in certi procedimenti non può essere valutato in assoluto e deve essere storicizzato e questo era esattamente il senso di quanto il dottore PANSA avrebbe riferito al dottore SAIEVA: una azione investigativa svolta quando ancora la *discovery* non era stata effettuata non poteva essere tanto pregnante quanto quella effettuata dopo la *discovery* stessa.

In sintesi, quindi, le plurime e gravissime anomalie individuate nella gestione del procedimento 1500/1993 RGNR mod.21 sono le seguenti:

1. Giuseppe PIGNATONE, sulla base della nota pervenuta alla Procura di Palermo nel febbraio 1993, provvedeva, **in proprio**, a riaprire un procedimento, il 3589/1991 R.G.N.R. mod. 21, già assegnato ad altro collega, ossia Gioacchino NATOLI, ancora presente, a quella data, in Ufficio. L’anomalia è tanto più grave se si considera che, quando nell’aprile del 1992 a lui e a Guido LO

FORTE era stato assegnato il procedimento 2289/1992 RGNR mod. 44, sempre originato dalla trasmissione di atti dalla Procura di Massa Carrara, i due magistrati se ne erano *disfatti* riunendolo al citato procedimento 3589/1991 RGNR mod.21, anche in questo caso agendo in proprio e *bypassando* il provvedimento di assegnazione del Procuratore Aggiunto Paolo BORSELLINO. Si tratta, con ogni evidenza, di valutazioni “*a geometrie variabili*” spiegabili solo con una *mala gestio* dei procedimenti;

2. in data 23 marzo 1993, veniva emessa, nell’ambito del procedimento, una **delega** di indagine **firmata anche da Gioacchino NATOLI** che, tuttavia, non era assegnatario del procedimento;

3. Giuseppe PIGNATONE procedeva reiteratamente a **interrogare**, in qualità di indagati, quantomeno BINI Giovanni e PIRONI Sergio (ma, secondo la valutazione dell’Ufficio, anche PANZAVOLTA Lorenzo, per le ragioni già rassegnate), senza procedere alla loro iscrizione nel relativo registro, circostanza che determinava una decorrenza dei termini delle indagini preliminari nei loro confronti con conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza;

4. nei confronti di BINI Giovanni, Giuseppe PIGNATONE procedeva addirittura ad avanzare richiesta di applicazione di **misura cautelare**, nonostante il citato BINI ancora non fosse iscritto nel registro degli indagati;

5. medio tempore, ossia mentre la richiesta di cui al punto che precede si trovava all’esame del G.I.P., Giuseppe PIGNATONE provvedeva ad avanzare **richiesta di archiviazione** nei confronti di **tutti** gli indagati del procedimento e in relazione a **tutti** i reati a loro ascritti, di talché rimaneva incomprensibilmente pendente un procedimento di fatto privo di indagati e titoli di reato iscritti ma comunque in attesa di una ordinanza cautelare;

6. Giuseppe PIGNATONE e Luigi PATRONAGGIO **non disponevano** una serie di **perquisizioni** segnalate come utili dallo SCO, nonostante la richiesta di applicazione di misura cautelare di cui al punto che precede fosse stata rigettata perché il G.I.P. riteneva necessari ulteriori approfondimenti istruttori; tra l’altro, le perquisizioni venivano, in effetti, negate con provvedimento nel quale si faceva riferimento all’ordinanza di rigetto di misura cautelare che, però, sarebbe intervenuta solo **il giorno successivo** rispetto a quello del provvedimento della Procura della Repubblica.

i. L’isolamento

Non paiono esservi dubbi in merito al fatto che la chiara sovraesposizione di Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO determinata dall’insieme di fattori sin qui dettagliatamente esposti sia stata ulteriormente aggravata dal loro isolamento all’interno dell’Ufficio, circostanza plasticamente emersa dalle indagini svolte e dagli accertamenti effettuati.

Già il **30 luglio 1992**, nel corso della sua audizione innanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, **Maria FALCONE** ha così riferito “*«Ecco, all’inizio, appunto, Francesca ci parlava di questo dottor GIAMMANCO come un amico, una persona che era, diciamo, vorrei adoperare una parola sciocca, ma era l’ombra di Giovanni! L’ombra, che significa l’ombra? Giovanni poi scherzando diceva a casa che aveva tanta voglia di imparare, imparare fatti di mafia, ecco, soprattutto, che Giovanni aveva una esperienza di fatti mafia, che tutti gli hanno sempre riconosciuto, [...] **Comunque il dottor GIAMMANCO, quindi, inizialmente è grande amico di Giovanni**, Giovanni quindi, non lo so, poi le cose tecniche come vanno e comunque, credo che si sia reso vacante il posto di Procuratore Capo e Giovanni appoggia GIAMMANCO, lo appoggia con tutte le sue forze, perché GIAMMANCO gli assicura la possibilità completa, assoluta di lavorare in santa pace su tutto quello che riguardava i*

*fatti di mafia. Poi, quindi dopo l'appoggio alla nomina per Procuratore capo, quasi subito dopo le cose cambiano radicalmente, completamente, un atteggiamento di cui Giovanni, Giovanni voglio ricordarvi che era estremamente riservato, quindi non è che ci dicesse mai in che cosa consistessero questi atteggiamenti di GIAMMANCO, ma diceva che non lo faceva lavorare, queste erano le sue parole, e accanto alle parole di Giovanni le altrettanto pesanti parole di Francesca, Giovanni è in uno stato di nervosismo continuo, Giovanni non se la sente più di stare qua, e lui mi ripeteva sempre: "Il fatto, io non posso creare una nuova "stagione di veleni" io, tu lo sai, lo Stato è importante che non sia in questo momento, spinte, diciamo che possono levare l'equilibrio, ogni cosa che si dice crea cose tremende, ah, un'altra cosa **"io non posso competere con GIAMMANCO e con gli appoggi politici di GIAMMANCO"**, io non faccio indagini, non è mio compito, ecco, ma se voi veniste a Palermo sentireste la gente della strada come parla, come ha sempre parlato, del dottor GIAMMANCO, il dottor GIAMMANCO, vede, io non so, ho una mia amica di Venezia che mi dice che da loro i magistrati fanno una vita quasi monacale, invece da noi, i magistrati vanno nei salotti, vanno a giocare al circolo, si permettono di avere amicizie più o meno chiacchierate, cosa che certamente non faceva Giovanni, a parte che non poteva farlo perché era talmente segregato che sarebbe stato impossibile farlo [...] [Giovanni FALCONE, ndr] voleva fare il magistrato, quindi è più chiaro che lui se ne è andato da Palermo perché non poteva fare il magistrato come lo voleva fare, certo, **poteva stare là a riscaldare la sua poltrona, a fare i processi per rapina che gli venivano assegnati, mentre prima gli era stato come vi ho detto all'inizio affermato che si sarebbe occupato soltanto di fatti di mafia! E invece poi sul suo tavolo cominciarono ad arrivare ... anzi lui era stato ... ecco, gli era stata concessa la possibilità di coordinare tutto il lavoro, anche contro la mafia e questo ecco, lo ricordo, fu la frase finale che lui disse prima di andarsene a Roma: "Non mi ha permesso di coordinare niente"**, Questa fu una frase che ricordo, che sono dei flash, che ogni tanto mi ritornano alla memoria."*

Giova, inoltre, far presente che, già nella sentenza n. **1/2017** della Corte d'Assise di Caltanissetta, resa nel c.d. *"Borsellino quater"* (pagg. **713** ss.) vengono cristallizzate, nel modo che sotto si riporta, talune relevantissime dichiarazioni di Agnese BORSELLINO PIRAINO: *"Al riguardo, sono estremamente significative le dichiarazioni rese da Agnese Piraino, vedova di Paolo Borsellino, che ha riferito con grande precisione quanto confidatole dal marito nell'ultimo periodo della sua vita, quando il Magistrato «era perfettamente consapevole (...) che il suo destino era segnato», tanto da dirle «in più circostanze che il suo tempo stava per scadere», e da confessarsi e fare la comunione pochi giorni prima di essere ucciso.*

Nel verbale di assunzione di informazione del 18 agosto 2009, davanti al pubblico ministero presso questo tribunale, la signora Agnese Piraino Borsellino ha dichiarato: «Ricordo perfettamente che il sabato 18 luglio 1992 andai a fare una passeggiata con mio marito sul lungomare di Carini senza essere seguiti dalla scorta. In tale circostanza, Paolo mi disse che non sarebbe stata la mafia di ucciderlo, della quale non aveva paura, ma sarebbero stati i suoi colleghi ed altri a permettere che ciò potesse accadere. In quel momento era allo stesso tempo sconsolato, ma certo di quello che mi stava dicendo». Paolo Borsellino in tale occasione non fece nessun nome alla moglie, la quale però ha soggiunto «comunque non posso negare che quando Paolo si riferì ai colleghi non potei fare a meno di pensare ai contrasti che egli aveva in quel momento con l'allora procuratore GIAMMANCO». Nel successivo verbale di sommare informazioni del 27 gennaio 2010, Agnese

Piraino Borsellino ha ricostruito una serie di vicende di speciale rilevanza, verificatesi anch'esse nell'ultimo periodo di vita del marito”.

Conferma della diffidenza di Paolo BORSELLINO nei confronti del Procuratore Pietro GIAMMANCO e dei magistrati considerati a lui più vicini, sembra potersi ricavare anche da quanto riferito da **Antonio INGROIA** al Consiglio Superiore della Magistratura in data **31 luglio 1992** (cfr. pag. 40 della nota prot.0198221-2024 del **02.04.2024** del **GICO della GDF di Caltanissetta**), allorquando ha affermato “aveva interesse anche faceva numerose indagini per conto suo su tutta la vicenda che erano esposte, chiamiamole indagini, approfondimenti sulle questioni indicate nei diari... lui infatti cercò di parlare con più colleghi chiese un colloquio con Roberto SCARPINATO per quanto riguarda la questione degli appalti e per la questione GLADIO, la questione del rapporto dei Carabinieri sugli appalti e per la questione GLADIO chiede al collega PILATO... .. cioè il discorso era che non si fidava del dott. GIAMMANCO...”. Pare evidente che la scelta di non rivolgersi direttamente al Capo dell’Ufficio e ai primi assegnatari del procedimento di suo interesse sia da imputare, come si è detto, alla convinzione di non poter condividere liberamente con questi ultimi le sue acquisizioni.

Il dottore INGROIA, durante la stessa audizione, in merito ai rapporti tra il Procuratore GIAMMANCO e l’onorevole D’ACQUISTO e, più in generale, al clima che, all’epoca, permeava la Procura della Repubblica di Palermo, ha altresì affermato “[...] Paolo non voleva andare a Roma voleva restare a Palermo e quindi probabilmente sfumò questa possibilità dell’applicazione permanente a Palermo sicché sfumò anche la possibilità, l’alternativa di poter andare alla DNA [...] lui voleva continuare a fare il giudice antimafia a Marsala come procuratore perché era sicuro di gestirlo lui come li gestiva lui visto quello che Giovanni FALCONE gli aveva detto sul procuratore di Palermo. Mi sono un poco perso, la prima perplessità era correlata immediatamente all’esperienza di Giovanni FALCONE e quindi dal timore che lui facesse diciamo così la stessa fine di Giovanni FALCONE in questo senso la seconda preoccupazione era fondata sulla sua convinzione circa la sussistenza di rapporti tra il procuratore GIAMMANCO con uomini politici diciamo discussi sia nei confronti dell’on.le D’ACQUISTO che però era cosa nota e per quanto io sappia l’on.le D’ACQUISTO era una persona che anche il dott. BORSELLINO conosceva no non aveva rapporti di amicizia comunque aveva rapporti di conoscenza ma lui mi riferì anche che gli risultavano legami attraverso immagino l’on.le D’ACQUISTO con lo stesso on.le LIMA anzi lui una volta lo ricordo con esattezza anche se non mi diede spiegazioni precise in merito mi disse testualmente eravamo a casa sua a Marsala una sera quindi prima ancora che arrivasse a Palermo, GIAMMANCO è un uomo di LIMA affermazione per la quale io evidentemente rimasi turbato [...]” segue parte secretata: “dico inoltre riguardo i rapporti che vale anche un po’ per il resto che lui mi disse più volte io sono appena arrivato alla Procura di Palermo non ho intenzione almeno per il momento di mettermi contro GIAMMANCO non voglio fare l’errore – parole incomprensibili – di Giovanni FALCONE di impuntarsi contro GIAMMANCO io voglio vedere di poter a poco a poco con il – parole incomprensibili – guadagnarmi i miei spazi [...] In parte il suo atteggiamento di disinteresse nei confronti della provincia di Palermo dei fatti della DDA di Palermo e cominciarono a – parole incomprensibili – in seguito all’omicidio LIMA, cambiarono radicalmente dopo l’omicidio FALCONE [...] fu in particolare delegato appositamente l’atto di – parole incomprensibili – l’attività di apertura dei plichi della documentazione che era stata sequestrata presso l’abitazione presso lo studio dell’on.le LIMA e così via. Questo i primi giorni. Fu delegato ma ritengo oralmente a Paolo

BORSELLINO questa di sovrintendere no, allora l'attività di apertura dei plichi per vedere cosa ci stava dentro [...] lui dopo una quindicina ventina di giorni dall'omicidio piano piano insomma se ne disinteressò perché non fu direttamente interessato perché lui stesso non manifestò particolare interesse a farlo quindi non credo che lui abbia fatto attività di indagine sulla – parole incomprensibili – [...] quello che mi ricordo che Paolo mi riferì che si impegnò evidentemente a lavorare sulle indagini di Trapani e Agrigento che ad un certo punto questo mi riferisco uno o due mesi dopo l'omicidio che era tutto sommato contento di non essere assegnatario di questo processo poiché aveva delle perplessità sul modo in cui le indagini erano condotte, ripeto non – parole incomprensibili – nello specifico tranne una cosa, per esempio **mi disse che era poco convinto dell'esito delle indagini bancarie e patrimoniali che erano state fatte sul conto dell'on.le LIMA che lui riteneva inadeguate,** dell'esito delle prime indagini – parole incomprensibili – poi successivamente sono state approfondite – parole incomprensibili – dato altro esito quello che lui aveva appreso come – parole incomprensibili – indagini che erano state anche riferite nel corso di una riunione nella DDA lui le riteneva inadeguate – parole incomprensibili - per cui era poco

D. di questi accertamenti bancari

R. cioè lui era convinto che era poco credibile che – parole incomprensibili – avesse cioè l'esito delle indagini bancarie – parole incomprensibili – **limitarsi a quella somma di denaro che era stata** – parole incomprensibili – esito a questa indagine.

D. LIMA era morto povero

R. sì esatto ho letto in questi giorni questo mi disse

D. **non riteneva credibili i risultati se ho capito bene**, non aveva un rilievo tecnico specifico sul modo in cui – parole incomprensibili – state condotte

R. no, ripeto lui era una battuta così che fece parlando dice a me mi convince poco questa cosa e mi disse – parole incomprensibili – in linea di massima preferisco non essere stato – parola incomprensibile – in questa indagine [...] E mi riferì oltre però anche questo – parole incomprensibili – a beneficio di inventario che il giorno – parole incomprensibili – per Roma il giorno prima o qualche giorno – parole incomprensibili – per Roma per sentire l'on.le ANDREOTTI che fu – parole incomprensibili – dott. GIAMMANCO e da altri sostituti **il dott. GIAMMANCO rimase alcune ore uno o due ore nella sua stanza** – parole incomprensibili – **in compagnia dell'on.le D'ACQUISTO** e che lui era – parole incomprensibili – nella stanza e che poi aveva – parole incomprensibili – **non entrare in quanto riteneva che fosse una** – parole incomprensibili – **incontro diciamo riservato e io la dico come lui** – parole incomprensibili – un sorriso beffardo sulle labbra, **mi disse avevano concordato le domande da fare poi era una cosa che disse Paolo così che ogni tanto aveva il gusto della battuta** – parole incomprensibili –

D. quando il giorno prima

R. credo uno o due giorni prima che il dott. GIAMMANCO venisse a Roma a interrogare l'on.le ANDREOTTI. [...]

Anche Antonella CONSIGLIO, sentita di fronte al Consiglio Superiore della magistratura in data 30.07.1992, ha tra l'altro, affermato “Quindi già ... **che a Palermo non lavorava più, non era messo nelle condizioni di lavorare, non parlò del Procuratore, ma lo disse chiaramente, io qui non faccio niente**, poi io conosco bene Alfredo Morvillo, e Alfredo non ha fatto mai mistero di questa condizione di suo cognato. [...] **Quanto poi alla sensazione che ho avuto arrivando alla procura di Palermo, ed è rimasta una sensazione fino alla morte di Paolo BORSELLINO, era quella che le cose formalmente funzionassero in modo ineccepibile, ma che ci fosse una notevole spaccatura fra i**

*sostituti e non ci fosse nessuna lealtà di rapporti [...] perché dopo la morte di Giovanni FALCONE, Paolo BORSELLINO ha subito un grosso trauma emotivo ed era determinato nel far luce sui fatti anche della procura, e comunque, diciamo, era una cosa che lui stava sicuramente preparando, a cui pensava, e io chiesi ad Antonio, ma dimmi che cosa, in che situazione siamo, perché io dal di fuori, non facendo parte della DIA [rectius, DDA] non avevo sicuramente un osservatorio privilegiato, però nello stesso tempo ho sentito l'esigenza di capire ed ho chiesto ad Antonio, appunto mio compagno di stanza, persona con cui ho un ottimo rapporto, di parlarmi di questa situazione, anche perché Paolo BORSELLINO fece delle dichiarazioni alla stampa e Antonio mi disse che effettivamente quello che si diceva era tutto vero, che **Paolo era determinato in questa sua intenzione di tirar fuori, in qualche modo non so come, i malesseri di quella procura ed ero completamente allo scuro di tutti i fatti che poi ho sentito e tutto sommato cercava, appunto, il momento opportuno, poi ... è finita***".

Anche Liana MILELLA e Giuseppe D'AVANZO hanno fornito utili elementi in tal senso.

Escussa in data **12 dicembre 1997** nell'ambito del p.p. 271/97 RGNR Mod.44, **Liana MILELLA**, giornalista a cui Giovanni FALCONE consegnò - dopo il suo trasferimento a Roma ove prestava servizio presso l'Ufficio Affari Penali del Ministero - degli appunti poi divenuti noti come i *diari di Giovanni Falcone*, nei quali si faceva espresso riferimento ai problemi emersi nell'ambito della gestione Giammanco della Procura della Repubblica di Palermo, dichiarava: *«preciso che con il Dr. FALCONE avevo instaurato un rapporto di amicizia che lo portava ad avere in me una fiducia particolare che, talvolta, lo induceva a confidarmi fatti e stati d'animo connessi alla sua attività lavorativa. In particolare nel periodo immediatamente successivo al suo trasferimento da Palermo a Roma, più volte mi manifestò il suo disagio e risentimento per il fatto che alcuni avevano interpretato il suo allontanamento da Palermo come un segnale di "volersi tirare indietro" contestualmente avvicinandosi al potere politico. Giovanni FALCONE non accettava di buon grado queste critiche, ritenendole profondamente ingiuste, ed era conseguentemente preoccupato di dimostrare, almeno alle persone a lui più vicine, quali fossero stati i reali motivi che lo avevano indotto a lasciare Palermo. Per questo anche a me, più volte, ed anche prima di consegnarmi i suoi "appunti", disse che alla Procura di Palermo non aveva più gli spazi e le possibilità operative per lavorare efficacemente. Ciò a causa della contrapposizione che si era venuta a creare con il Procuratore GIAMMANCO e con i sostituti Procuratori a GIAMMANCO più vicini, tra i quali in particolare il dr. LO FORTE e il Dr. PIGNATONE. Proprio in questo contesto, e per dimostrarmi il suo "isolamento" nel periodo di permanenza alla Procura di Palermo, mi consegnò quegli appunti. Nel consegnarmi e nel dirmi "tienili. Non si sa mai" non mi spiegò a cosa si riferisse il "non si sa mai". Era chiaramente inteso che non avrei dovuto pubblicare, almeno in quel momento, il contenuto di quel documento, che mi veniva consegnato sol perché intanto mi rendessi conto della fondatezza e della gravità di quanto più volte mi aveva detto sui "difficili" rapporti con il Procuratore GIAMMANCO.»* Come noto, solo dopo la strage di Capaci, alla fine di giugno 1992 la giornalista Liana MILELLA mediante un articolo pubblicato sul Sole 24 ore fece riferimento ai detti appunti ricevuti da Giovanni FALCONE.

Escusso in data **30 gennaio 1998**, nell'ambito del p.p. 271/97 RGNR mod.44 DDA CL, il giornalista Giuseppe D'AVANZO¹⁹⁶ riferiva: *«[...] Poiché mi chiedete se al di là di quanto pubblicato*

¹⁹⁶ D'AVANZO Giuseppe, nato a Napoli il 10.12.1953.

*nell'intervista, il Dr. BORSELLINO fece riferimenti o commenti ulteriori, posso dirvi che al termine dell'incontro, al momento del congedo, rispondendo ai nostri auguri di buon lavoro, **BORSELLINO, a taccuini chiusi, disse: "Qui non è possibile lavorare, sono in un angolo". È chiaro che intendeva riferirsi alla direzione dell'ufficio, tanto è vero che, proprio prendendo spunto da quella "confidenza", nei giorni successivi pubblicai su "Repubblica" ulteriori articoli sul grave disagio che attraversava la Procura di Palermo a causa della direzione dell'ufficio del Procuratore GIAMMANCO».***

Contributo conoscitivo di sicuro rilievo in merito alla refluenza che l'isolamento dei due magistrati aveva avuto sulla decisione di procedere alla loro eliminazione fisica era quello fornito da Antonino GIUFFRÈ e riportato nella sentenza n.1/2017 Reg. Sent. Della Corte d'Assise di Caltanissetta, nell'ambito del procedimento n. 2/13 c.d. "Borsellino Quater" (pagg. 329 e ss.).

“AVV. REPICI – siamo arrivati proprio al punto su cui io volevo fare la domanda e non volevo in nessun modo suggerire, visto che c'è arrivato lei da solo le posso fare la domanda: prima delle stragi del '92 Cosa Nostra ebbe consapevolezza di isolamento di FALCONE e BORSELLINO?

TESTE GIUFFRÈ – FALCONE e BORSELLINO... cioè non erano ben visti né all'interno probabilmente di parte della magistratura che non erano tanto favorevoli né a lui né a Borsellino...

AVV. REPICI – nelle decisioni di Cosa Nostra di eliminare FALCONE e BORSELLINO aveva un qualche peso l'essere quei due magistrati isolati oppure no?

TESTE GIUFFRÈ – certo. La forza di Salvatore RIINA risiedeva proprio in questo.

AVV. REPICI – cioè?

TESTE GIUFFRÈ – che pensando – e come io ho detto – che vi era un pensiero... lei poco fa parlava di sondaggi...

AVV. REPICI – no, ho ripetuto però la sua...

TESTE GIUFFRÈ – ...diciamo che un buon 60% avverse a quello che era il discorso FALCONE e BORSELLINO, per fare anch'io un sondaggio, ma forse erano di più e quindi diciamo che questo isolamento... e mi sembra anche che questo isolamento anche istituzionale ha portato a tante sconfitte da vivo di FALCONE.

AVV. REPICI – sì. Ora...

TESTE GIUFFRÈ – non ultimo determinate cariche all'interno del Tribunale stesso di Palermo, se le mie memorie...”.

Anche **Francesco LO VOI**, audito in data **29 luglio 1992** dinanzi al Consiglio Superiore della Magistratura, aveva riferito dell'esclusione di Giovanni FALCONE dalla gestione di un esposto anonimo su Partinico riguardante in particolare l'onorevole AVELLONE (“io con lui di questo non ne ho mai parlato, io ho solo visto che questo era un anonimo, uno di quegli anonimi di otto, nove, dieci pagine, in cui si parlava di una infinità di cose abbastanza vaghe anzi molto vaghe e poi c'erano un paio di questioni che potevano essere oggetto di approfondimento più concreto, cioè quantomeno c'era da poter andare a prendere delle carte, adesso non ricordo bene, si parlava del Comune di Partinico. L'onorevole AVELLONE io non ricordo in che veste venisse indicato in quell'anonimo forse lo si indicava come, come uno dei diciamo...politici o comunque interessati alla gestione delle

opere pubbliche o del Comune di Partinico”) e assegnato, per la trattazione, a lui stesso, a Vittorio TERESI e a Giuseppe PIGNATONE. A detta di LO VOI, quest’ultimo non aveva parlato della vicenda con il Procuratore Aggiunto neppure in un secondo momento (*“non risulta che PIGNATONE abbia preso l’iniziativa di parlarne anche in un secondo momento a FALCONE, perché da come scrive lui sembrerebbe anche che lui è venuto a saperlo per caso e quindi che non ci sia stata l’iniziativa di PIGNATONE che pure faceva parte del “pool” di informarlo di queste indagini”, “la lettura mi fa interpretare allo stesso modo”*).

Ebbene, nel corso di una conversazione intercorsa in data **1 luglio 2024** tra Gioacchino NATOLI e Matteo FRASCA (cfr. progr. **30007** allegato **4** alla nota prot. **4016466-2024** del **08.07.2024**), i due commentavano il contenuto dell’invito a comparire per rendere interrogatorio ricevuto dal primo, svolgendo alcune considerazioni in merito al capo di imputazione di cui alla lettera b), ossia il favoreggiamento contestato al NATOLI in concorso con Pietro GIAMMANCO, all’epoca Procuratore della Repubblica, e Stefano SCREPANTI, all’epoca Capitano della Guardia di Finanza che aveva condotto le indagini in seno al procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21.

In merito all’operato dell’allora capo dell’ufficio, Gioacchino NATOLI affermava *“me lo dice ROBERTO SCARPINATO, dice: “GIAMMANCO, GIAMMANCO il quale ha fatto tante porcherie ma a questo non, non, non è, non abbiamo mai pensato che potesse arrivare!”, lo fa d’intesa con me che sono l’uomo di FALCONE... [...] alla Procura?”*.

Poiché tale ultima asserzione veniva attribuita al senatore SCARPINATO, quando quest’ultimo veniva sentito in data **26 luglio 2024**, gli veniva specificamente richiesto a cosa avesse inteso riferirsi. Inizialmente, il Senatore non rammentava la circostanza (*“no, di porcherie fatte da GIAMMANCO, no, che io mi ricordi no”* cfr. pag.2 della trascrizione), ma neppure poteva escluderla (*“non me lo ricordo sinceramente, però e... [...] non lo escludo”*), specificando, quindi: *“però voglio dire che con l’espressione porcherie di GIAMMANCO io m’intendevo riferire a tutto quello che aveva fatto contro FALCONE e contro BORSELLINO, in questo senso porcherie”* e aggiungendo, ancora *“sì, che li aveva emarginati, li aveva trattati male tanto che FALCONE era stato costretto a andare via, io come dissi al Consiglio Superiore della Magistratura ho avuto un dialogo con FALCONE poco prima che andasse via in cui dissi perché te ne vai, ci lasci soli, lui mi disse io ho un pregio, la rapidità delle decisioni, e se io resto qui e... mi, rischio di delegittimarmi e mi consigliò di fare anche io domanda di trasferimento, tant’è che io feci domanda di trasferimento per la Procura Generale di Palermo che fu accolta”*

Sicuramente più sfumata era stata la posizione che l’allora Sostituto Procuratore SCARPINATO aveva assunto nel corso della sua audizione del **29 luglio 1992**, innanzi al Consiglio Superiore della magistratura.

In quella occasione, infatti, in conformità a quanto risultante dal documento di “sfiducia” (il cui testo nella parte di interesse recita *“Solo in tal modo possono essere ripristinate le condizioni per esercitare proficuamente la giurisdizione penale e può essere restituito un senso ed un significato al sacrificio della vita. Siamo ancora disposti a rischiare ed anche a sacrificare le nostre vite ma soltanto a condizione di sentirci partecipi di uno sforzo collettivo destinato sia pure gradualmente a raggiungere risultati concreti. Perché ciò avvenga è altresì necessario che la Procura di Palermo recuperi al suo interno quell’unità di intenti, quello spirito di collaborazione che oggi appaiono gravemente compromessi com’è dimostrato dall’esistenza di divergenze, se non da spaccature, divenute ormai*

financo di pubblico dominio dopo la strage di via D'Amelio, divergenze e spaccature che solo una guida particolarmente autorevole ed indiscussa potrebbe ricomporre e sanare”) redatto nei confronti del Procuratore GIAMMANCO di cui egli era uno dei promotori insieme con il Sostituto Alfredo MORVILLO (cognato di Giovanni FALCONE), egli aveva sostanzialmente sostenuto non già e non tanto che vi fossero state reali problematiche nella gestione portata avanti dal Capo dell'Ufficio, quanto che quest'ultimo avesse, anche in virtù delle sue frequentazioni, dei problemi di immagine che, minandone l'autorevolezza, rendevano complessa una conduzione unitaria dell'Ufficio. In altre parole, SCARPINATO “*censurava*” il contegno del Procuratore per ragioni formali e di immagine e non già perché avesse rilevato una gestione scorretta dello stesso, al punto di arrivare a narrare che, al momento in cui anticipò al Capo dell'Ufficio, l'intenzione di alcuni sostituti di “sfiduciarlo”, sia lui che GIAMMANCO piansero e “*stettero male*” per la vicenda, segno di un afflato emotivo del sostituto, incompatibile con una negativa valutazione dell'operato del Procuratore e della correttezza del medesimo.

Così si era espresso in quella occasione “[...] Già, e io **credo sia sconveniente a Palermo, avere rapporti così frequenti con un politico**, per carità, i politici sono persone rispettabilissime, ma, ecco **in un ambiente come quello di Palermo**, un rapporto troppo stretto con un politico può indurre sospetto che ci sia una eccessiva continuità.

Quando poi si tratta di un personaggio politico cui ci sono queste sentenze, queste dichiarazioni, diventa una esposizione a rischio, direi fortissima. che non riguarda la vicenda personale, umana, di Pietro Giammanco, ma riguarda a questo punto la carica che egli riveste e si ripercuote sulla Procura della Repubblica di Palermo, allora io dico, se il valore dell'amicizia è un valore supremo per te, benissimo, io da un punto di vista umano ti capisco, però non puoi esercitare la funzione di Procuratore della Repubblica di Palermo in queste condizioni, cioè nel momento in cui decidi di valorizzare, di continuare questa frequenza in pubblico [...]”

E ancora, nella parte riservata della sua audizione, in relazione all'intendimento del Procuratore GIAMMANCO di recarsi ai funerali di Salvo LIMA “Ecco è anche **una forma di ingenuità da questo punto di vista, non percepire, non rendersi conto** [...] io capisco dal punto di vista personale e umano Giammanco, questo sentirsi tradito in qualche modo, da un punto di vista umano lui si sente tradito perché tra noi ci sono sempre stati ottimi rapporti, non abbiamo mai avuto motivi di conflitto e quindi in un'ottica personale mi chiede “ma perché mi fai questo?”, ma perché io ti faccio questo da un punto di vista umano, personale? **Quando lo ho consegnato questa lettera sono andato a casa di Piero Giammanco, stavo male, lui stava male e stavamo male tutti**, ma veramente stavamo male, **avevamo le lacrime agli occhi**, perché è un problema più grande di noi, più grande di Piero Giammanco, è un problema di vita e di morte, **è un problema di esercizio della giurisdizione penale a Palermo. Non si può stare in una Procura di Palermo** dove la morte è dietro l'angolo, dove ci sono problemi di inquinamento esterno, nella Polizia, nei servizi di intercettazioni [...] **se non c'è una assoluta unità e compattezza** in una situazione come quella che vi ho descritto, con Paolo che faceva quelle indagini così come si fa? Come si fa ad andare avanti?”.

Quanto alla specifica tematica dell'isolamento, l'allora Sostituto Procuratore SCARPINATO:

- con riguardo alla posizione di Giovanni FALCONE, aveva effettivamente raccontato una serie di episodi che lo avevano coinvolto, avendo cura di sottolineare come FALCONE li avesse “*percepiti*” quali forme di resistenza del Capo dell'Ufficio ad un suo coinvolgimento in processi decisionali afferenti a tematiche di particolare delicatezza. Così si era espresso in quella occasione (pag.32 ss.

dell'audizione) “Ma quale era il motivo per cui Falcone mi disse quella frase, perché si lamentò; Giovanni Falcone lamentava il fatto di essere, come dire, bypassato, in momenti cruciali o da lui ritenuti cruciali nella gestione di alcuni processi [...] I problemi si ponevano, venivano da lui avvertiti quando si passava dalla normale amministrazione, tra virgolette, in materia di mafia, a livelli superiori [...] E insomma la discussione va avanti, la proposta del Procuratore Giammanco è quella di chiedere ai servizi segreti se per caso tra gli iscritti alla Gladio vi fossero dei siciliani o persone collegate in qualche modo alla mafia o alcuni dei nominativi che risultavano agli atti del processo. Ribadiamo che non è sufficiente, perché in quel periodo particolare vi era anche la probabilità e il sospetto che i servizi segreti non dicessero quanto tutto era a loro conoscenza e quindi si va avanti, diciamo, in questa problematica fino a quando si raggiunge la soluzione di compromesso anzi, ecco ora ricordo bene che le resistenze erano talmente avvertite da Giovanni Falcone che ad un certo punto disse: “a questo punto io vi rimetto la delega, occupatevi voi”. Per dirvi il livello di tensione che lui viveva, queste che sentiva come delle forme di resistenza. E insomma alla fine si decide, invece di chiedere copia di tutti gli atti, e invece di chiedere semplicemente delle informazioni che Falcone sarebbe andato a Forte Braschi, nella sede dei servizi segreti, a guardare gli atti e a verificare se per caso c'era qualcosa che ci poteva interessare. Soluzione che “mi lasciò insoddisfatto in quanto disse il collega, ecco, decise di affiancarlo con il collega Pignatone, fatto che lui visse male perché lo visse come una specie di mancanza di fiducia e ricordo che io rimasi insoddisfatto perché dissi: “qua si caricano i colleghi di una responsabilità. Come si fa nell'arco di poche ore, di pochi giorni a visionare tutti questi atti, a memorizzarli e a prendere in considerazione tutti i fatti che ci possono essere utili in questo processo. Può darsi che un nome che in quel momento non dice assolutamente niente, tra quindici giorni può essere rilevante. Come potete affidare alla vostra memoria, alla vostra scelta, come dire, decisa nell'arco di poche ore, un'indagine di questo livello. Ma non fu soltanto questo il problema, furono i comportamenti successivi che vennero vissuti male da Giovanni Falcone, c'è traccia nel diario, ed è il fatto cioè il rilascio del diario, cioè il fatto che gli appuntamenti col Procuratore della Repubblica con riunioni che riguardavano la Gladio, ecc. venissero rinviati, che ci fosse in generale un atteggiamento che da lui era vissuto come temporaggiamento e come di non adeguata incisività in questa direzione [...] Ma in realtà quello che preoccupava Giovanni Falcone era questo, non era in grado non solo di imporre la sua strategia globale nella gestione dei processi di mafia, ma temeva che continuare nella Procura di Palermo potesse delegittimarlo agli occhi dell'opinione pubblica, perché non era in grado di gestire questi snodi, questi momenti da lui ritenuti cruciali e che gli si potessero ritorcere contro accuse di non adeguata incisività e adeguatezza nella direzione dei processi che riguardavano in qualche modo i rapporti fra mafia e politica o che riguardassero insomma i livelli alti della mafia. E ricordo che quando comunicò la decisione che andava via, io gli dissi ma perché vai via, non devi andar via. E lui mi disse, io ho una qualità, la rapidità delle decisioni. Ho concretizzato che più resto qui, più mi delegittimo. E mi disse, vai via anche tu, chi resta qui si brucia. E questa cosa mi pesò molto, e quando lui andò via, io fui uno di quelli che si senti solo. In effetti, qualche mese dopo io presentai la domanda per la Procura Generale della Repubblica. Tutto questo non traspare in documenti pubblici, anzi. i documenti pubblici danno la sensazione di una concordia, perché Giovanni Falcone era una persona che aveva un grande senso dello Stato, delle immagini delle istituzioni, e che quindi se non vi era necessità assoluta, non era disposto a portar fuori i conflitti. Io gli dissi, se tu te ne vai, te ne devi andare sbattendo la porta, non puoi andartene così. Ma lui questo ritenne di non farlo, in quel momento”;

- con riguardo alla posizione di Paolo BORSELLINO, si era così espresso “E poi queste divergenze, questi contrasti continuano con Borsellino. Abbiamo due fasi. Una prima fase in cui Borsellino lavora, lavora molto bene [...] Ma poi i rapporti cominciano a deteriorarsi, e cominciano a deteriorarsi quando entra in ballo uno dei più importanti pentiti di mafia, Mutolo [...] Quindi Mutolo non è un pentito qualsiasi, Mutolo è un pentito particolare, e Mutolo chiede di parlare con Paolo Borsellino [...] quello che io so è che vi sono una serie di intralci, di intoppi che esasperano Paolo Borsellino [...] Il Procuratore Giammanco invece di assegnare la gestione di questo pentito a Paolo Borsellino, la assegna al Procuratore Aliquò, a Lo Forte, a Natoli e ad un altro Sostituto che non ricordo bene in questo momento. Io in quel momento ero distratto, stavo parlando con un altro collega, e non percepisco questa cosa, cioè mi sembra scontato che la gestione Mutolo venga assegnata a Borsellino. Usciamo dalla riunione e sento Teresa Principato e Antonio Ingroia che in quel momento stava conducendo indagine con Paolo, sono scandalizzati di questo fatto e che Paolo è esasperato dalla circostanza che ancora una volta il pentito Mutolo, la gestione del pentito Mutolo non viene assegnata a lui, e dice Paolo Borsellino, questa è una bomba che gli scoppia tra le mani, cioè il fatto che non me lo hanno fatto gestire, perché Mutolo non avrebbe parlato con altri se non con lui. [...] io parlo così col collega Sciacchitano, tutti e due parliamo del clima di tensione che c'è a Palermo, del clima di tensione che c'è alla Procura di Palermo. Io gli dico, ma non capisco proprio perché bisogna creare un secondo caso Falcone, ma per quale motivo non bisogna assegnare la gestione di questo pentito a Paolo Borsellino? [...] e so che ad un certo punto Mutolo dice: “Va bene, signor giudice io parlo anche se sono presenti altri magistrati, però, ad una condizione che il processo venga gestito da lei”. A quel punto Borsellino telefono, o Borsellino o Lo Forte, Borsellino telefona a Giammanco e dice che facciamo? E Giammanco gli dice finalmente non ci sono problemi di competenza territoriale, gestisciti Mutolo. Ma ecco, perché, perché questa tensione. perché alimentare motivi di conflitti con un uomo che chiedeva sostanzialmente soltanto di poter lavorare [...] E poi c'è un altro fatto che mi ha molto inquietato. Ha molto pesato dentro di me. E cioè che Paolo Borsellino conducesse delle indagini su fatti di grande rilevanza all'insaputa del Procuratore”.

Resta, comunque, una forte perplessità legata alla circostanza che il dott. SCARPINATO nelle sue dichiarazioni precedenti attribuiva l'isolamento del dott. BORSELLINO a vicende ben diverse, rispetto a quella di cui il NATOLI discute con il collega Frasca nelle intercettazioni sopra riportate nel corso delle quali il primo, nel riportare al secondo quanto riferitogli dallo SCARPINATO in merito a “porcherie fatte da GIAMMANCO”, trae spunto proprio dalla vicenda processuale che lo vede indagato in concorso con l'ex procuratore GIAMMANCO ormai deceduto.

Anche a Gioacchino NATOLI, nel corso del suo interrogatorio del **4 luglio 2025**, venivano chiesti lumi sul contenuto dell'intercettazione da ultimo citata.

Con particolare riguardo alla fase iniziale della gestione del collaboratore di giustizia Gaspare MUTOLO, gli veniva richiesto se concordasse con “l'affermazione di Scarpinato che [era] stata una porcheria” e Gioacchino NATOLI rispondeva “ma certo!” (cfr. pag. **133** della trascrizione), cercando, però, poi di spiegare per quale ragione, nonostante lui stesso appartenesse ad un gruppo di lavoro (quello che si occupava della criminalità organizzata del trapanese) diverso da quello che si sarebbe dovuto occupare della gestione del nuovo pentito, la sua assegnazione al procedimento era stata possibile, mentre quella di Paolo BORSELLINO continuava a presentare dei margini di

problematicità (“che, chiaramente, per giustificare che aveva spostato me, che però ero un Sostituto... la nostra era, diciamo, una mobilità diversa rispetto a quella di un Procuratore Aggiunto che ha delle competenze e anche delle funzioni molto più importanti, quindi la ripartizione diciamo delle province gliele aveva date” cfr. pag.134).

Nel prosieguo, confermava nuovamente di concordare con il senatore SCARPINATO sul fatto che GIAMMANCO avesse fatto una “porcheria” nei confronti di Paolo BORSELLINO (pag.136).

Decisamente di segno contrario (cfr. pag.27 ss. della trascrizione), le dichiarazioni che Gioacchino NATOLI aveva reso, sulla specifica tematica dei contrasti tra Pietro GIAMMANCO e Paolo BORSELLINO, durante la sua audizione innanzi al Consiglio superiore della magistratura il 30 luglio 1992 e, se valutate congiuntamente a quelle inerenti all’isolamento di Giovanni FALCONE, di segno diametralmente opposto.

In prima battuta, NATOLI precisava di non aver avuto notizie di irregolarità nella gestione GIAMMANCO, esprimendosi come segue: “Guardi, spero di poter esaurire con una premessa questo ventaglio di domande. Personalmente nei 13 mesi in cui mi trovo alla Procura della Repubblica non ho assistito né avuto notizia di alcuna irregolarità, di alcuna interferenza, di alcun mezzo di qualsiasi specie da parte del Procuratore volto a creare problemi alla corretta gestione di qualsivoglia procedimento o processo al dibattimento. Quindi, questa è la premessa di carattere generale. E se ce ne fossero mi piacerebbe sapere per curiosità personale, no, non da voi, anche come lettore futuro perché uno può anche vivere una realtà e ad esempio non rendersi conto di ciò che e perché credo che corrisponda, quindi, divergenze tra BORSELLINO e GIAMMANCO, nessuna, anzi Paolo, che pure era dotato di una fortissima personalità, che veniva dalla direzione di un ufficio che da ufficio di periferia, solo per le dimensioni ovviamente, era diventato un ufficio venuto all’attenzione anche delle cronache per il lavoro efficace ed in profondità che era stato svolto [...] E veniamo subito, credo la questo problema MUTOLO, perché in precedenza problemi tra GIAMMANCO...”.

Giova precisare che quanto sopra riferito dal NATOLI in sede consiliare contrasta con quanto affermato nel corso dell’interrogatorio reso di fronte a questo Ufficio (sul quale si è già diffusamente argomentato), allorquando l’ex magistrato aveva, da un lato, ammesso di essere stato a conoscenza del fatto che il Procuratore della Repubblica aveva trasmesso, al Ministero della Giustizia, il rapporto del R.O.S., fatto da lui stesso qualificato come “un’anomalia, un’anomalia”, e, dall’altro, di non aver, poi, riferito la circostanza quando era stato audito nel luglio del 1992: pare evidente, pertanto, che la versione fornita dal NATOLI al Consiglio Superiore non corrispondeva al suo reale bagaglio conoscitivo.

Tuttavia, prima di affrontare la specifica problematica che lui stesso aveva introdotto, Gioacchino NATOLI aveva lungamente disquisito del tema, del quale si è già detto, dei rapporti tra Pietro GIAMMANCO e Mario D’ACQUISTO, facendo anche menzione delle risultanze compendiate nella sentenza del cosiddetto “Maxi ter”; rispetto alla vicenda, aveva ritenuto di dover precisare (pag.40 della trascrizione), ma solo a contestazione, “Quindi prima osservazione non voglio apparire il difensore di nessuno ma ogni tanto è soltanto un problema teorico, un problema di principio - questa sentenza era già pubblica e gli atti comunque erano stati già depositati e quindi pubblicizzati perché se ne era data lettura sicuramente al dibattimento di primo grado prima che GIAMMANCO venisse nominato Procuratore della Repubblica a Palermo. Cioè quello che desidererei che tutti - consentitemi questo appello unitario – ci sforzassimo di pensare per un attimo è che questi fatti erano

noti già da prima. Che cosa è cambiato in questi ultimi mesi?", sentendosi rispondere, ovviamente "La morte di FALCONE e di BORSELLINO".

Proseguendo, poi, sul tema della gestione della collaborazione di Gaspare MUTOLO, aveva dato conto della vicenda per come la ricordava ma narrandola, a sommosso avviso dello scrivente Ufficio, quasi come se Paolo BORSELLINO avesse avuto, a più riprese, reazioni esagerate rispetto ad una condotta tutto sommato corretta del Procuratore della Repubblica.

Benché avesse precisato che gli appariva singolare che, pur avendo il MUTOLO manifestato una precisa volontà di parlare con Paolo BORSELLINO (*"Personalmente restai sorpreso del fatto che richiesto da un pentito di parlare con XY, XY non venga designato"*), non lo si fosse accontentato (nella logica di salvaguardare il bagaglio conoscitivo di un collaboratore di quella importanza che era fondamentale si fidasse del magistrato al quale stava, di fatto, affidando la sua vita), si era poi, infatti, espresso nel modo che segue.

Specificava che, formalmente, l'assegnazione della gestione del collaboratore a Vittorio ALIQUO' era corretta, in base alla ripartizione di competenze territoriali tra Procuratori Aggiunti, precisando che, infatti, per designare lui stesso, assegnato ad un diverso gruppo di lavoro, il Procuratore aveva dovuto spendersi in una precisa motivazione *"No, il sabato potrebbe averlo scritto il sabato, il sabato io non gli espressi nessuna perplessità, nessuna cosa, perché volevo sentire un poco... siccome il criterio di attribuzione formale era corretto, non è che non fosse corretto, tant'è che lui aveva sentito la necessità di motivare a me perché mi spostava da un gruppo all'altro, io avevo mostrato sorpresa, o meglio dentro di me era sorta sorpresa, perché mi dicevo che se uno chiede di parlare con BORSELLINO io intanto BORSELLINO glielo mando"*. Analoga esigenza, spiace doverlo evidenziare, il Procuratore della Repubblica non aveva avvertito in relazione alla persona di Paolo BORSELLINO che, non solo aveva un bagaglio esperienziale inarrivabile, ma era, in virtù dell'indubbio prestigio acquisito con l'encomiabile attività sin lì svolta, la persona con la quale il collaboratore aveva specificamente chiesto di parlare.

NATOLI, commentava, quindi, nel modo che segue il provvedimento con il quale GIAMMANCO aveva disposto che i sostituti designati alla trattazione del procedimento si sarebbero dovuti *"coordinare"* con Paolo BORSELLINO.

"So che l'assegnazione è quella e parlandone con Guido LO FORTE commentammo questo, ma lo commentammo perché temevamo che il cambiamento di soggetto potesse indurre il collaborante a dire "Signori miei, io" e dicevamo: "come di fronte ad un personaggio della statura di MUTOLO noi possiamo esporci a questo rischio? Va bene, ne parliamo lunedì a Piero ecc."

*Sta di fatto che prima di partire per la Germania Paolo BORSELLINO di questa non assegnazione sul frontespizio del fascicolo (perché sul frontespizio del fascicolo c'era ALIQUO', LO FORTE e NATOLI) continua a dolersene con me e con Guido LO FORTE. Noi gli facciamo vedere e gli dico: **"Ma perché ti stai risentendo, è superato il problema"** "Come è superato il problema?" "si, perché c'è una annotazione del Procuratore" "Dov'è?" E gliela facciamo vedere nel fascicolo e lui fa notare: *"Si, però, non è che si dice "è assegnatario del processo", si dice "dovranno coordinarsi con" e noi replichiamo: "Guarda che siccome destinatari della disposizione del Procuratore siamo io e Guido oltre che ALIQUO', per quello che ci riguarda, l'interpretazione che ne diamo - anche per quello che abbiamo sentito - è che tu sei a tutti gli effetti titolare del processo. Io per quello che mi riguarda,**

Guido LO FORTE per quello che lo riguarda, non faremo nessun atto che non preveda la tua presenza e che non sia concordato con te". Paolo ci dice: "Va bene, ora sto partendo per la Germania e quando ritorno dalla Germania ne parleremo". Paolo ritorna dalla Germania circa una settimana dopo e noi friggiamo perché da giorno 1 siamo arrivati a giorno 12-13 e MUTOLO è stato lasciato sostanzialmente solo – sia pure con una delega di indagini, delega di interrogatorio che ora come sapete è possibile, lasciata alla Polizia Giudiziaria – però chiaramente intendevamo gestirlo noi direttamente...

[...]

E lui continua a manifestare qualche segno di disappunto, per la verità diminuito, ma sempre qualche segno di disappunto perché diceva: "Ma perché io non sono in copertina?" E noi gli dicevamo: "Ma Paolo, scusami, o sei in copertina o sei in una annotazione autografa che si trova all'interno del fascicolo, il dato importante è che tu ti devi interessare di questo processo, che noi te lo stiamo richiedendo, quindi per gentilezza, dicci quando possiamo partire che io faccio le prenotazioni come sono solito fare". Partiamo giovedì mattina, quindi questo discorso sarà avvenuto o il martedì o il mercoledì precedente, perché il 16 siamo a Roma ad interrogare; quindi, questo deve essere avvenuto il 15 o il 14.

[...]

Penso proprio di sì, lo deduco, ripeto, perché giorno 1 alle 15, c'è l'interrogatorio congiunto ALIQUO' - BORSELLINO. Paolo quando continua a dimostrare perplessità a me e a LO FORTE dopo che ritorna dalla Germania è perché sul frontespizio - non so se avete visto un fascicolo come è fatto a Palermo, a Palermo in alto a destra c'è "magistrato designato" e lì c'era l'annotazione forse originaria ALIQUO', LO FORTE e NATOLI. E Paolo diceva: "Ma perché non ci deve essere messo magari anche in fondo più BORSELLINO?" e Noi che gli diciamo: "Scusami, ma se è questo, gli si dirà a Piero di metterlo pure in copertina, ma se c'è scritto di suo pugno all'interno di quella annotazione, in calce a quella annotazione, anzi, che cosa ti interessa, che cosa ti sposta?" **Ne faceva, a quel punto, una questione di forma**; cioè inizialmente perché non c'era stata una assegnazione diretta, poi ne fece – a mio avviso... è un'interpretazione potrei sbagliarmi una questione di forma. Diceva: "Ma perché non dovrei esserci pure io come designato in copertina?". Io guardavo di più alla sostanza.

[...]

No, ci sono i nomi se la memoria visiva non mi inganna: l'annotazione dice, come qualsiasi annotazione, alle ore tot del è successo questo" I cioè la telefonata di VIGNA in cui si comunica questo discorso della collaborazione e del desiderio del collaborante di parlare con BORSELLINO e si conclude con la firma di Piero GIAMMANCO, probabilmente con la data e con la firma.

Sotto questa firma, ci sarà la data e la firma della telefonata, ancora non ci interessa; in calce a questo mezzo foglio di annotazione, c'è "ALIQUO', LO FORTE e NATOLI si coordineranno per gli interrogatori con Paolo" e non c'è firma perché non c'è spazio, è proprio sul margine estremo e quindi non c'è né data e né firma. **Pure questo Paolo mi fece notare: "Ma non è firmata"** e io gli dissi: **"Paolo, gli facciamo la perizia grafica, scusami, è firmata sopra, si vede a tutta evidenza che è la stessa grafia, è chiaro che è di Piero!"** Comunque queste cose veramente appena recuperiamo il fascicolo lo potrete vedere con i vostri occhi."

Rispetto alla richiesta, avanzata dal collaboratore, che fosse proprio Paolo BORSELLINO a gestire il prosieguo del suo percorso, così si esprimeva NATOLI *“Paolo BORSELLINO, a questo punto, con una scusa, prega MUTOLO di allontanarsi un attimo dalla stanza e dice a me e a LO FORTE: “lo ho quelle perplessità sulla assegnazione, non mi sento di prendere questo impegno”. Immediatamente io, sostenuto da LO FORTE, gli dico! “Intanto ti abbiamo già fatto presente ripetutamente quale è il nostro pensiero in ordine al fatto che tu sei assegnatario a tutti gli effetti di questo processo, in secondo luogo non possiamo lasciare trasparire minimamente di fronte ad un soggetto dello spessore di MUTOLO, perché ne andrebbe della tua legittimazione all'esterno, che tu non sei in grado di dire: “Le dò questa assicurazione, perché tu rappresenti l'Ufficio di Procura di Palermo, sei uno degli aggiunti, tu nei confronti di MUTOLO rappresenti lo Stato. MUTOLO ti sta affidando la sua vita, hai fatto tanto per incentivare questa famosa legge, la legge finalmente è venuta . . . quindi”. Paolo da quell 'uomo intelligentissimo, duttile e flessibile quale era, si convince immediatamente di questa nostra tesi. Gli dissi: “Tra l'altro non ci sono problemi perché a sgombrare il campo da ogni equivoco, appena ritorniamo a Palermo, andiamo a parlare tutti e tre, anzi facciamo presente io e LO FORTE ufficialmente a Piero di queste tue perplessità”. Saranno passati in tutto questo discorso non più di dieci minuti, meno sì, di più no, si fa rientrare MUTOLO e si dà atto a verbale che MUTOLO chiede che chiunque è, BORSELLINO si impegna a gestire ecc .. L'Ufficio assicura che le richieste del MUTOLO saranno integralmente rispettate. Procediamo all'interrogatorio, Paolo resta con noi fino alla metà del giorno successivo, poi deve rientrare [...]”*.

Anche le dichiarazioni all'epoca rese dal NATOLI riportavano quale principale ed assorbente motivo di contrasto tra il GIAMMANCO ed il BORSELLINO la vicenda legata alla gestione di MUTOLO. Anche in questo caso, infatti, non vi è alcun cenno ad un interesse del dott. BORSELLINO per l'indagine “mafia appalti”, interesse che al contrario può considerarsi certo, sulla scorta di quanto accertato nel presente procedimento come sopra già ampiamente illustrato.

Il contrasto con quanto dichiarato da NATOLI allo scrivente Ufficio appare ancora più evidente in relazione alla tematica dell'isolamento di Giovanni FALCONE. Specificamente richiesto di riferire in ordine alla *“possibilità che qua il marcio sia stato coperto, non sappiamo poi per quale motivo, e quando dico il marcio intendo dire divergenze tra GIAMMANCO e FALCONE prima, GIAMMANCO e BORSELLINO dopo su fatti di rilievo sui quali magari in giornata torneremo”* (cfr. pag. 26 della sua audizione), rispondeva di non poter riferire alcunché “sui rapporti GIAMMANCO FALCONE [...] perché [lui era arrivato] alla Procura della Repubblica 4 mesi dopo che FALCONE è andato via”, ragion per cui non aveva *“alcuna conoscenza diretta del problema”*.

Quando gli veniva **domandato** se avesse, invece, una *“linea indiretta”*, affermava *“indiretta neppure, perché ripeto, FALCONE si era trasferito a Roma quindi ci si sentiva telefonicamente, ci si vedeva di tanto in tanto a Palermo ma, ovviamente, l'intensità del rapporto non è più tale come quando ci si vedeva tutti i giorni”*.

Eppure, in merito al disagio manifestato da Giovanni FALCONE a causa dei suoi contrasti con Pietro GIAMMANCO, disagio desunto da circostanze che anche Gioacchino NATOLI avrebbe dovuto conoscere (e che, come poi si è appurato, effettivamente conosceva), avevano riferito quantomeno altri tre sostituti, ossia:

- **Domenico GOZZO**, audito il **29 luglio 1992**, aveva, in merito ai contrasti tra Giovanni FALCONE e il Procuratore, espressamente affermato *“E' inutile che vi ribadisco le cose che*

loro mi hanno detto, in presenza di questo genere di cose di cui io non ho modo di dubitare. Non vedo per quale motivo, oltretutto, dubitare dei diari di Giovanni FALCONE o da quanto dichiarato dallo stesso, perché oltretutto mia moglie che partecipava anche alla riunione dei verdi¹⁹⁷ mi disse che FALCONE aveva espressamente detto, in una di queste riunioni, che lui era andato via dalla Procura proprio perché non riusciva a lavorare alla Procura di Palermo. Lo aveva detto davanti a tutti in maniera chiara e semplice, quindi non vedo perché dubitare di quanto è scritto in questi diari [...] una riunione dei movimenti riuniti”

- **Antonio NAPOLI**, audito **30 luglio 1992**, aveva così riferito (cfr. pag. 20 della trascrizione) “[...] seconda cosa perché ci fu una dichiarazione di Giovanni, una volta Giovanni me lo disse e me lo disse pubblicamente, io ricordo che Giovanni andava via dalla procura di Palermo, tenete conto che Giovanni Falcone era persona alla quale io ero molto legato un po' come tutti perché io appena ho preso le funzioni sono andato a fare il giudice istruttore a Termini Imerese e ho dovuto, ho avuto a che fare subito con pentiti e quindi mi trovai un po' a essere coccolato da Giovanni nel senso che la mattina spesso prima di andare a Termini passavo da lui e mi facevo dare un consiglio, ricordo che ad un certo punto noi abbiamo avuto questa notizia assolutamente improvvisa che Giovanni andava via dalla procura di Palermo, era aggiunto, andava via dalla procura di Palermo, e ricordo ci fu' una assemblea del Movimento per la giustizia nella quale, se non ricordo male, c'era Mario Almerighi, questo lo dico con il beneficio di inventario. Io ricordo che sostanzialmente Giovanni non parlava dei motivi per cui andava via dalla procura, siccome io tendenzialmente faccio il monello e non mi stava bene che Giovanni andasse via dalla procura di Palermo senza che io sapessi perché, io dissi "Giovanni ma tu perché vai via dalla procura, vai via perché hai deciso di fare questa scelta o vai via per altri motivi?" e Giovanni mi fece un sorriso, un sorriso che può capire chi l'ha conosciuto un poco, un sorriso enigmatico ma che dice sempre molto, e mi disse "certamente, se io vado via è perché non posso lavorare come voglio" ci fu, mi ricordo, silenzio. Guardi è un episodio che io ho ricostruito prima divenire qua col collega Sergio Lari che è il segretario del Movimento che ricorda questo episodio e ricordo che Giovanni mi disse "ti faccio un esempio, io volevo fare un atto istruttorio che riguardava, che era un atto immagino collegato con Roma eppure poi so che Giammanco ha telefonato a Roma e sostanzialmente mi disse che non era d'accordo con me, non voleva" e mi disse "non è prima volta che succedeva" naturalmente io non potevo chiedere a Giovanni che cosa fosse, non lo immagino, alcuni colleghi poi parlando mi hanno detto che forse si trattava di Però io a Giovanni non potevo chiederlo perché sono di quelle cose che Giovanni ti diceva e basta, non avevi possibilità di fargli ulteriori domande, così come un poco era pure Paolo quindi sostanzialmente l'esistenza di quelli che sono i dissidi e contrasti all'interno dell'ufficio io ne ho conoscenza storica, ne ho conoscenza storica sia attraverso Giovanni sia attraverso per esempio la mia frequentazione con vari colleghi di Palermo per cui avevo questo quadro”
- **Antonella CONSIGLIO**, audita il **30 luglio 1992**, aveva così riferito (cfr. pagg. 4 e 5 della trascrizione) “La sensazione, intanto, io posso dire che le cose non andavano bene e l'ho saputo, e l'ho sentito dire direttamente da Giovanni Falcone, che una volta disse chiaramente... io me ne vado perché non sono stato messo nelle condizioni... no, io più di una volta ho parlato con Giovanni Falcone per ragioni di lavoro e poi facevo parte del

¹⁹⁷ Riferimento alla riunione di uno dei gruppi associativi interni all'associazione nazionale magistrato, di cui facevano parte sia Giovanni FALCONE che Antonella CONSIGLIO.

movimento dei Verdi di cui Giovanni faceva parte, e proprio nel contesto di una riunione lui disse, quando qualcuno di noi gli chiese, ma insomma perché te ne vai, perché a noi sembrò in un primo momento, ecco ci lasciò sorpresi questa decisione, perché Giovanni era un punto di riferimento professionale e morale, abbiamo chiesto perché te ne vai... e lui ha detto chiaramente. Quindi già... che a Palermo non lavorava più, non era messo nelle condizioni di lavorare, non parlò del procuratore, ma lo disse chiaramente, io qui non faccio niente, poi io conosco bene Alfredo Morvillo, e Alfredo non ha fatto mai mistero di questa condizione di suo cognato. Quanto poi alla sensazione che ho avuto arrivando alla procura di Palermo, ed è rimasta una sensazione fino alla morte di Paolo Borsellino, era quella che le cose formalmente funzionassero in modo ineccepibile, ma che ci fosse una notevole spaccatura fra i sostituti e non ci fosse nessuna lealtà di rapporti”

E, in effetti, nel corso del suo interrogatorio del **4 luglio 2025**, Gioacchino NATOLI, cui la domanda veniva specificamente rivolta (cfr. pagg. **48** ss. della trascrizione), precisava di aver partecipato alla riunione dei movimenti della quale avevano parlato i colleghi nelle audizioni delle quali gli veniva data lettura (“sì, certo, partecipai”), specificando che Giovanni FALCONE, nell’occasione, disse “non posso più lavorare” per i “motivi [...] quelli già avanzati, già noti, che...”.

Addirittura, riferiva di aver “preconizzato che i rapporti con GIAMMANCO non potevano essere dei rapporti che portassero a un risultato”.

Quando gli veniva fatto notare che, nel corso della sua audizione di fronte al Consiglio superiore della magistratura, non aveva riferito la circostanza di cui trattasi, NATOLI rispondeva “perché i colleghi avevano indicato delle situazioni di fatto [...] di sgarbi che il Procuratore GIAMMANCO aveva fatto nei confronti di FALCONE, ad esempio quello di farlo aspettare ripetutamente nell’anticamera come se fosse un Sostituto quale che sia, eccetera, che non mi avevano visto testimone, perché mentre loro potevano dire, come io potevo dire di certe cose avvenute ai tempi dell’Ufficio”, protestando che, durante l’interrogatorio, gli era stata rivolta una domanda più precisa e puntuale.

In effetti, anche nel corso della sua audizione del 1992, gli era stato chiesto se avesse conoscenza, diretta o indiretta, di ragioni di contrasto tra Giovanni FALCONE e il Procuratore GIAMMANCO. Quando quest’ultima circostanza veniva evidenziata, NATOLI rispondeva “ma diretta o indiretta in, in linea generale non, non ha senso, ripeto, perché tutto il discorso, se ricordo, si era, si era sviluppato sul che cosa ne sai delle lamentele, delle lamentele che Giovanni FALCONE aveva appuntato su un suo computer, su o su qualcosa e del quale aveva parlato, e dei quali aveva parlato a Liana MILELLA che poi li pubblica e siccome”, senza di fatto riuscire a spiegare le ragioni di evidente contrasto tra le dichiarazioni rese nelle due sedi. Nemmeno si può presumere che la discrasia si imputabile a cattivo ricordo, poiché dovrebbe sicuramente essere ben più vivo il ricordo che il dichiarante aveva a meno di un anno dai fatti (e a poco più di due mesi dalla morte del collega ed amico) di quello rispolverato a 33 anni di distanza.

Ebbene, secondo le valutazioni di questo Ufficio si deve prestare fede alle dichiarazioni rese dal Senatore SCARPINATO e dal dottore NATOLI davanti a questa A.G. e non a quelle rese dinanzi al CSM.

Infatti, le prime trovano conferma in una pluralità di elementi:

- di fronte allo scrivente Ufficio, il Senatore SCARPINATO (già magistrato di grandissima esperienza e dunque consapevole dei suoi obblighi di legge) è stato sentito con l'obbligo di dire la verità;
- le dichiarazioni rese allo scrivente Ufficio convergono con il contenuto della conversazione telefonica della quale è stata data lettura ad entrambi ed intercettata all'insaputa del dottore NATOLI che, dunque, si esprimeva liberamente con il suo interlocutore;
- l'estremo disagio di Giovanni FALCONE era emerso anche dalla viva voce degli altri sostituti (NAPOLI, CONSIGLIO e, de relato, GOZZO) che avevano partecipato con lui alla riunione dei “*movimenti riuniti*” e nel corso della quale FALCONE aveva precisato di aver maturato la decisione di andarsene dalla Procura di Palermo in quanto riteneva di non poter più lavorare all'interno di tale Ufficio;
- FALCONE stesso aveva annotato, sui suoi “*diari*” resi noti dai mass media, una serie di episodi emblematici degli ostacoli che il Procuratore GIAMMANCO gli frapponeva, non ultima la vicenda, emersa anche nel corso delle audizioni di fronte al Consiglio Superiore della Magistratura, delle indagini inerenti a “*Gladio*” in relazione ai cosiddetti “omicidi politici”;
- per quel che riguarda Paolo BORSELLINO basti citare: a) la sua destinazione al coordinamento dei Gruppi territoriali della DDA di Trapani e Agrigento, meno centrali rispetto a quello di Palermo, nonostante l'inarrivabile patrimonio conoscitivo del magistrato b) la forte resistenza di assegnargli la gestione del collaboratore Gaspare MUTOLO, c) il mancato coinvolgimento nella gestione del filone “*Mafia Appalti*”, del quale fu messo al corrente (si ritiene parzialmente e lacunosamente) solo nell'ambito della riunione dell'Ufficio di Palermo 14/07/1992.

In aggiunta a quanto sopra, rileva l'Ufficio che tra i motivi di contrasto del dott. BORSELLINO con il Procuratore GIAMMANCO vi era certamente l'interesse del primo alla indagine “*mafia appalti*” elemento del tutto pretermesso, ancora a distanza di anni, da tutti i protagonisti della vicenda sentiti nel corso della presente indagine, ma al contrario emerso in modo evidente sia dall'esame degli atti che dagli esiti delle intercettazioni tra il NATOLI ed i propri familiari.

È appena il caso di sottolineare come sia assolutamente chiaro che l'isolamento di un magistrato che svolge indagini delicate all'interno di un ufficio sia una delle precondizioni per l'eliminazione professionale e, come è accaduto nei tragici casi che qui occupano, fisica dello stesso.

5. Considerazioni conclusive

Il patrimonio conoscitivo stratificatosi nel corso degli anni in ordine alle stragi del 1992 ed in particolare in relazione alla strage di via D'Amelio di cui specificamente ci si occupa in questa sede, letto congiuntamente alle risultanze della presente indagine e di quelle svolte negli ultimi anni dalla Procura di Caltanissetta, già definite con provvedimento di archiviazione da parte del Giudice per le Indagini preliminari, consente di individuare alcuni imprescindibili capisaldi indispensabili anche ad orientare le future investigazioni su tali tragici eventi.

a. L'accelerazione nella strage di via D'Amelio

Per quel che riguarda la cronologia della strage di via D'Amelio questa procura condivide integralmente la ricostruzione effettuata dalla sentenza del processo c.d. *Borsellino Quater*, di cui si dirà in seguito, perché fondata su dati oggettivi inequivocabili e sulle attendibili dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia SPATUZZA, valutate secondo rigorosi criteri logici.

Costituisce un dato processualmente accertato, pertanto, che la strage fu deliberata alla fine del mese di giugno 1992, mentre la fase preparatoria ebbe inizio nei primi giorni del mese di luglio.

Circa la motivazione di questa accelerazione quest'Ufficio ritiene di poterla individuare nell'intervento del dott. Paolo BORSELLINO svolto in data 25 giugno 1992 durante il noto incontro pubblico presso Casa Professa. In detto drammatico documento il dott. BORSELLINO, con lucida determinazione, affermò pubblicamente di essere su taluni aspetti che avevano portato dapprima all'isolamento professionale del dott. FALCONE e poi alla sua tragica eliminazione un testimone di vicende che avrebbe riferito direttamente alla competente autorità giudiziaria di Caltanissetta e di cui conseguentemente non poteva fare menzione in detta pubblica assemblea.

Non è, dunque, azzardato ritenere che il dott. Paolo BORSELLINO fosse in quel momento non solo un magistrato che aveva svolto indagini di assoluta importanza nei confronti di *cosa nostra*, ma soprattutto un autorevolissimo testimone, l'unico che sarebbe stato, probabilmente, in grado di rivelare elementi di fondamentale importanza per la ricostruzione della strage di Capaci o, quanto meno, per indirizzarne le indagini.

A ben vedere non sarebbe stato necessario che il dott. BORSELLINO fornisse solidi elementi di prova a carico degli autori della strage di Capaci, perché nell'esplosivo contesto politico e sociale del giugno 1992, già delle mere valutazioni del detto magistrato sarebbero state il detonatore della polveriera.

Questo Ufficio è, quindi, convinto che l'accelerazione della strage di via D'Amelio trovi la sua causa nella funzione specificamente preventiva della stessa, che si aggancia ovviamente alle funzioni retributive (vendetta) e destabilizzanti intese secondo il modo di pensare di Totò Riina (fare la guerra per poi fare la pace).

L'individuazione delle pubbliche dichiarazioni rese dal dott. BORSELLINO a Casa Professa come casuale ultima dell'accelerazione della strage di via D'Amelio coincide, del resto, con le tempistiche relative alla deliberazione della strage ed alla fase di preparazione dell'attentato così come accertate nella sentenza del processo c.d. *Borsellino Quater* (versata in atti). In detto procedimento si è, infatti, ricostruito che la deliberazione fu presa alla fine del mese di giugno 1992 e che il furto dell'autovettura Fiat 126 (poi utilizzata per la strage) risale ai primissimi giorni del mese di luglio del 1992.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Si riportano per comodità i passaggi salienti della sentenza Borsellino Quater pag.999-1001

Come già accennato, è più razionale e persuasiva la tesi che vuole il furto della Fiat 126, precedente, di diversi giorni, rispetto alla formalizzazione della relativa denuncia: la sottrazione dell'automobile, approssimativamente, può collocarsi (come detto) nei primi giorni del mese di luglio (forse, nella serata di sabato 4 luglio 1992, atteso il nitido ricordo di Pietrina Valenti d'essersi recata in Caserma, l'indomani mattina del furto, in una giornata domenicale).

Dunque, andando a ritroso di circa una settimana o poco più, secondo l'indicazione fornita da Gaspare Spatuzza, è del tutto verosimile collocare l'incarico di Cannella, per il furto della Fiat 126, alla fine del mese di giugno.

Infatti, Salvatore Cancemi, verso la fine di giugno 1992, partecipava ad una riunione organizzativa a casa di Girolamo Guddo, nel corso della quale Riina, spostandosi di pochi metri, assieme a Raffaele Ganci, diceva che s'assumeva lui la responsabilità di tutto, in prima persona ("Faluzzo -dice- a' responsabilità è mia -dice- me la piglio io, hai capito? La responsabilità è mia!"); uscendo da quella riunione, proprio in compagnia di Salvatore Cancemi (suo amico fraterno, oltre che sodale), Raffaele Ganci commentava, con chiaro riferimento a Totò Riina: "questo ci vuole rovinare a tutti!"; "vuole continuare la musica" e Cancemi capiva bene che si parlava proprio di passare all'atto pratico, per l'eliminazione di Paolo Borsellino

Alla luce di tutte le evidenze istruttorie richiamate e delle superiori considerazioni, l'incarico di Giuseppe Graviano a Gaspare Spatuzza, per rubare una Fiat 126, può senz'altro collocarsi alla fine del mese di giugno 1992.

La deliberazione fu presa, presumibilmente, subito dopo le menzionate dichiarazioni di Paolo BORSELLINO.

Per quanto attiene un'altra possibile causale cui si potrebbe astrattamente ricondurre l'accelerazione della strage, cioè le rivelazioni che il collaboratore Gaspare MUTOLO ebbe a fare al dott. Paolo BORSELLINO in ordine ai rapporti tra cosa nostra e Bruno CONTRADA, quest'ufficio ha in corso approfondite indagini nell'ambito di altro procedimento penale.

In questa sede, anche in considerazione della tempistica di tali rivelazioni, si osserva che le dichiarazioni di Mutolo, potrebbero essere state una concausa della accelerazione della deliberazione della strage ma non certo (per tutti i motivi sin qui esposti in relazione al filone mafia appalti) l'unica causale della stessa, fermo restando che, come già detto, è ancora presto per riuscire ad esprimere una valutazione sufficientemente accurata su quest'ultima vicenda in esame.

Si evidenzia, inoltre, che la sentenza della Corte d'Assise di Palermo relativa al processo a carico di Bagarella + altri ha escluso (andando di contrario avviso a quanto sostenuto in primo grado) l'ipotesi che l'accelerazione della strage di Via D'Amelio fosse dovuta al "dialogo" avviato da MORI e DE DONNO con il CIANCIMINO. Nella sentenza *de qua* si attesta che al momento dell'evento delittuoso **non si era ancora giunti ad un livello di trattativa tale da poter far insorgere nel RIINA la convinzione di poter assumere una posizione di forza con lo Stato**, soprattutto perché la partecipazione ai "colloqui di pace" da parte del Col. MORI sarebbe intervenuta in epoca successiva: *«è però possibile, ed anzi assai più probabile, incrociando le varie fonti di datazione degli avvenimenti in oggetto, che RIINA sia stato edotto dell'iniziativa dei Carabinieri del R.O.S. e della sollecitazione rivolta attraverso CIANCIMINO soltanto dopo che la strage di via D'Amelio era stata commessa»*.

Anche in tal caso non vi è, dunque, alcuna compatibilità cronologica tra l'accelerazione della fase ideativa, preparatoria ed esecutiva della strage di via D'Amelio e la c.d. trattativa stato mafia.

Va, al contrario, ribadito che la sopra menzionata sentenza individua come possibile concausa della strage l'indagine mafia appalti, ribaltando anche su questo punto le conclusioni della sentenza di primo grado.¹⁹⁹

¹⁹⁹ Sulla prova che Cosa Nostra sapesse delle intenzioni del Dr. BORSELLINO di approfondire l'indagine mafia-appalti del R.O.S., il giudice di Appello richiama le circostanze per le quali BORSELLINO aveva avuto modo di parlare ripetutamente del suo precipuo interesse investigativo, anche collegandolo alla causale della strage di Capaci, sia con il Dr. DI PIETRO sia decine e decine di volte (così come riferito dal Dr. ALIQUO') negli uffici della Procura di Palermo – pagg. 1626 e 1627: *«ma l'obiezione più calzante e meritevole di attenzione che la sentenza qui impugnata muove alla tesi difensiva (secondo cui sarebbe stato il timore di un approfondimento dell'indagine mafia appalti a causare un'accelerazione dell'iter esecutivo della strage di via D'Amelio: ammesso che tale accelerazione vi sia mai stata) è che non vi sarebbe prova che Cosa Nostra sapesse dell'interesse nutrito dal dott. BORSELLINO per quel tema d'indagine; e del suo proposito di riprendere e approfondire l'indagine a suo tempo curata dal R.O.S., mettendo a frutto le conoscenze acquisite e sviluppando le intuizioni e le indicazioni che gli erano state trasmesse dal collega e grande amico FALCONE»*.

Giova ribadire, nonostante i dubbi incidentalmente espressi in sentenza circa l'effettiva accelerazione della deliberazione della strage, che, per quest'Ufficio, detta circostanza può considerarsi dato processualmente certo sulla scorta di più pronunce (da ultimo quella del Borsellino quater) che hanno affrontato *fonditus* la questione.

Continua ancora la sentenza citata: **“Che vi sia stato una sorta di passaggio del testimone da FALCONE a BORSELLINO quanto all'impegno di seguire e approfondire questo filone d'indagine è pacifico e la dott. FERRARO ebbe modo di constatarlo personalmente, avendo assistito ad una telefonata con la quale FALCONE rammentava all'amico Paolo che adesso toccava a lui seguire gli sviluppi dell'indagine compendiata nel rapporto “mafia e appalti” del R.O.S.** E' anche vero che BORSELLINO ne aveva parlato ripetutamente, e non solo come tema di dibattito conviviale (come in occasione della cena romana, tre giorni prima che il magistrato venisse ucciso, di cui hanno parlato il dott. NATOLI e l'on VIZZINI), ma come programma di lavoro (con Antonio DI PIETRO, con il quale, in occasione dei funerali di FALCONE, si incontrarono ed ebbero uno scambio di idee sul tema, ripromettendosi di vedersi proprio per mettere a punto un piano di coordinamento delle rispettive indagini), e come oggetto di una futura delega d'indagine riservata della quale i carabinieri del R.O.S. avrebbero dovuto riferire soltanto a lui. E decine e decine di volte, come ricorda l'allora Procuratore Aggiunto ALIQUO', avevano discusso in Procura della rilevanza di questo tema d'indagine, ossia l'intreccio tra le attività delle cosche mafiose e il sistema di gestione illecita degli appalti, e dell'ipotesi che vi potesse essere un nesso

La disamina delle possibili causali dell'accelerazione della strage di via D'Amelio non sarebbe completa senza un accenno in ordine ad una ulteriore possibile causale, oggetto di specifiche indagini condotte a più riprese da quest'ufficio, che potrebbe essere in ipotesi ricondotta alla ben nota intervista resa dal dott. Paolo BORSELLINO in data 21.05.92 all'emittente francese "canal plus" in cui faceva riferimento all'esistenza di indagini concernenti i rapporti tra *cosa nostra* e Silvio BERLUSCONI.²⁰⁰

Per quanto di interesse in questa sede, appare ovvio che, per ritenere che l'intervista suddetta possa essere considerata una concausa nell'accelerazione della strage di via D'Amelio, sia dal punto di vista logico che della compatibilità cronologica, occorrerebbe che nei 59 giorni (dal 21 maggio 92 al 19 luglio 92) che intercorsero tra la realizzazione dell'intervista e la strage di via D'Amelio dovesse essere noto ad esponenti di *cosa nostra* l'esistenza ed il contenuto di tale intervista.

Orbene le indagini svolte nel richiamato procedimento penale (di cui si è versata in atti la richiesta di archiviazione) non hanno fatto emergere alcuna prova che l'intervista suddetta fosse nota ad esponenti di *cosa nostra* nel periodo antecedente alla strage di via D'Amelio, né vi è prova che la stessa fosse nota al DELL'UTRI (soggetto indagato in detto procedimento) e da questi possa essere stata veicolata ai vertici dell'organizzazione mafiosa.

L'intervista de quo divenne, in effetti, di pubblico dominio per la prima volta solo nel marzo 1994 con una sua pubblicazione per estratto nel settimanale "L'Espresso". Anche in questo caso non vi è dunque, alcuna compatibilità cronologica tra la detta intervista e l'accelerazione della strage di via D'Amelio.

L'unica plausibile causale dell'accelerazione resta dunque la pubblica dichiarazione resa dal dott. Borsellino nell'incontro di Casa Professa, *rectius* il presumibile contenuto delle dichiarazioni che il detto magistrato avrebbe dovuto rendere all'A.G. di Caltanissetta.

Alle dichiarazioni rese da Paolo BORSELLINO nel corso di tale incontro è logicamente collegata la sottrazione dell'agenda rossa, come meglio si dirà in seguito.

b. L'isolamento del dott. Paolo Borsellino nella Procura di Palermo

La presente attività di indagine ha consentito di individuare con certezza due delle precondizioni che hanno concorso quali concause rispetto alla strage di via D'Amelio e cioè, come indicato già in premessa del presente atto:

- l'isolamento all'interno dell'Ufficio di Palermo dei Procuratori Aggiunti Giovanni FALCONE e Paolo BORSELLINO;
- il notevole incremento della sovraesposizione dei medesimi a causa del modo in cui *cosa nostra* e alcuni settori del mondo politico e imprenditoriale percepivano l'operato del

con la causale della strage di Capaci (e poco importa che, a dire dello stesso ALIQUO', non si fossero trovati elementi concreti che la suffragassero, poiché ciò che si ricava dalla sua testimonianza è che il dott. BORSELLINO fosse seriamente interessato a quell'ipotesi investigativa e a verificarne l'attendibilità tale ipotesi)» – per ultimo anche nella riunione del 14.7.1992, indetta per volere del Dr. GIAMMANCO, in cui, testualmente dalla sentenza (pag.1627), «il dott. BORSELLINO, non è chiaro se già al corrente o ancora ignaro che il giorno prima il Procuratore GIAMMANCO aveva apposto il proprio visto alla richiesta di archiviazione per le posizioni che restavano da definire nell'ambito dell'originario procedimento n. 2789/90 N.C. a carico di "SIINO Angelo+43" (quello oggetto del rapporto "mafia e appalti" esitato dal R.O.S. nel febbraio 1991) chiese chiarimenti e ottenne di aggiornare la discussione sulle determinazioni che l'Ufficio avrebbe dovuto adottare in merito, a riprova del suo concreto interesse per tale indagine».

Si ribadisce che quest'ufficio non condivide la ricostruzione, espressa in sentenza, secondo cui il dott. Borsellino chiese ed ottenne di rinviare la discussione ad altra sede, per i motivi già compiutamente esposti in relazione alla riunione del 14 luglio 92.

²⁰⁰ La Vicenda è stata da ultimo approfondita nel procedimento penale 1765/22 r.g.n.r. mod. 21 a carico di Dell'Utri Marcello, definito con richiesta di archiviazione, tuttora al vaglio del GIP.

Procuratore Pietro GIAMMANCO e del magistrato a lui più “vicino” (Giuseppe PIGNATONE), specie se paragonato all’atteggiamento giustamente rigoroso avuto nei confronti di detto ambiente prima da parte del dott. Giovanni Falcone e successivamente dal dott. Paolo Borsellino.

L’interesse del dott. BORSELLINO rispetto a tali tematiche (rapporti tra *cosa nostra* e mondo politico imprenditoriale) era tale che questi il 18 luglio 1992 ebbe a ritirare dall’archivio il fascicolo relativo all’omicidio in danno dell’imprenditore RANIERI la cui causale, come emerso in seguito, era da ricercare proprio nella sua volontà di opporsi al c.d. sistema del tavolino nella gestione degli appalti pubblici. D’altro canto, non si può trascurare che il dott. BORSELLINO avesse il 30 giugno escusso anche il collaboratore di giustizia nisseno Leonardo MESSINA che pure ha reso dichiarazioni rilevanti sul sistema degli appalti.

Ovviamente nessuno conosce esattamente il tenore delle drammatiche rivelazioni che il dott. Paolo BORSELLINO si era ripromesso di rendere ai magistrati di Caltanissetta, tuttavia sulla scorta di quanto sin ora emerso e del tenore letterale del suo intervento pubblico appare probabile che avrebbe riferito dell’isolamento del dott. FALCONE nella Procura retta dal GIAMMANCO, nonché dell’interesse apertamente manifestato da quest’ultimo per il filone mafia e appalti, mettendolo in correlazione con l’evento stragista di Capaci.

c. Gli eventi successivi alla strage: loro coerenza con la suddetta ricostruzione

La sparizione dell’agenda rossa del dott. BORSELLINO subito dopo la strage, su cui questo ufficio ha in corso un autonomo filone di indagini, appare del tutto coerente con la ricostruzione sin ora fatta: dopo l’eliminazione del dott. BORSELLINO dovevano essere disperse anche le considerazioni che lo stesso poteva aver annotato che avrebbero costituito un documento di importanza fondamentale.

D’altro canto, è certo che la sparizione dell’agenda non rispondeva ad alcun interesse diretto di *cosa nostra*, quanto piuttosto di ambienti che con la stessa erano in contatto a tenere celato quanto il dott. Borsellino aveva scoperto sul punto e, verosimilmente, annotato nell’agenda.

Quest’ultima considerazione non è smentita ma, anzi, trova conferma nella recentissima sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta nel processo a carico di BO’ Mario + altri ²⁰¹ (*c.d. proc depistaggio*), che pure ha dichiarato estinti per prescrizione i reati contestati agli imputati ritenendo l’insussistenza dall’aggravante di cui all’art 416 bis 1 c.p..

Sul punto, nella motivazione del menzionato provvedimento si legge espressamente: (pag. 242 e ss):
“....si ricavano conferme della sussistenza di operazioni di condizionamento delle indagini per la strage di via D’Amelio, governate per larga parte da LA BARBERA, il cui pur decisivo protagonismo era stato certamente preceduto da altre (e altri) iniziative e che da altri era stato orientato...[...]...se quindi si devono ricostruire le finalità che volle perseguire LA BARBERA con la sua azione nel depistare le indagini - e nella misura in cui serva ricostruirlo ai fini della verifica della sussistenza del medesimo elemento soggettivo in capo agli odierni imputati - gli elementi acquisiti consentono di concludere che egli volle agevolare chi intendeva tutelare assetti di interessi e di potere diversi e più compositi del sodalizio mafioso che procedette all’esecuzione dell’ attentato....poiché non vi è prova che dei contorni precisi di tale strategia LA BARBERA sia venuto a conoscenza, l’unico dato

²⁰¹ Sent. Corte d’Appello di Caltanissetta n 445/2024 reg. sent. del 04.06.24 e depositata il 02.03.26

certo è che egli intese favorire l'impunità di soggetti diversi da "cosa nostra", colpendo comunque almeno in una sua parte questa organizzazione e lasciando indenni alcuni esponenti di essa. E l'impunità assicurata ad alcuni di essi è da porsi in stretta correlazione all'obiettivo certamente principale di LA BARBERA, che era quello di dare corso ad una prospezione "minimalista" che non intaccasse responsabilità di soggetti esterni in qualsiasi modo coinvolti nella strage...[...]...LA BARBERA era, insomma, in condizione di rappresentarsi il fatto che stava agevolando alcuni esponenti di Cosa Nostra, alcuni dei quali anche in posizione di vertice, al fine di dare corso alle direttive impartitegli dall'alto per preservare alcune responsabilità istituzionali, ma non vi è prova indiziariamente univoca che egli fosse a conoscenza del fatto che quella sua attività avrebbe comportato il perseguimento di un interesse e di un vantaggio per tutta l'organizzazione nel suo complesso o che le avrebbe consentito di consolidare la sua forza o i suoi interessi; tanto più che egli aveva agito al fine di colpire anche altri esponenti apicali della stessa organizzazione".

Il depistaggio era, dunque, finalizzato a fornire una lettura minimalista delle causali della strage di via D'Amelio, riducendole, in buona sostanza, ad una vendetta di *cosa nostra* con la conseguente esclusione di interessi esterni all'associazione mafiosa nel determinismo causale della stessa. Ricondurre la strage di via D'Amelio, come per anni si è riusciti a fare grazie a questo colossale depistaggio, ad una operazione di vendetta di *cosa nostra*, escludendo qualsiasi "funzione preventiva" della strage, non consentirebbe, però, di fornire alcuna logica spiegazione all'accelerazione che, senza dubbio, ci fu.

Si può, al contrario, affermare con certezza che il verificarsi della strage di via D'Amelio dopo soli 56 giorni dalla strage di Capaci non comportò alcun vantaggio per l'organizzazione mafiosa, ma solo l'adozione di provvedimenti legislativi (primo tra tutti la stabilizzazione del regime di cui all'art 41 bis o.p.) certamente negativi per *cosa nostra*.

d. La c.d. pista nera e la tematica dei concorrenti esterni

Quest'ufficio ha svolto nell'ambito del procedimento 830/22 r.g.n.r. mod. 44 approfondite attività di indagine in relazione alla c.d. pista nera relativamente al possibile coinvolgimento nella strage di Capaci di Stefano DELLE CHIAIE. Detto procedimento, originatosi dalle dichiarazioni di ROMEO Maria, compagna del collaboratore di giustizia LO CICERO Alberto è stato definito con decreto di archiviazione. Ciò non esclude, ovviamente, la possibilità di ulteriori approfondimenti, sulla scorta di ulteriori elementi, sulla pista nera nella sua più ampia accezione; approfondimenti pure in corso di svolgimento.

Mentre in relazione alla posizione di DELLE CHIAIE si tratterebbe, ove emergessero nuovi elementi mai investigati, di ripartire *ex novo* tenuto conto delle conclusioni, ampiamente condivisibili, adottata dal Giudice con il detto decreto di archiviazione.

Occorre tuttavia sgomberare il campo da un equivoco di fondo: la tematica della c.d. pista nera non può essere considerata *tout court* una concausa delle stragi in quanto attiene in prima battuta la tematica dei c.d. concorrenti esteri alle stragi del 1992. Solo nel momento in cui si riuscisse a dimostrare il concorso di elementi della destra eversiva nella fase ideativa e/o esecutiva delle stragi ci si potrebbe e dovrebbe poi chiedere quale fosse la causale di detto concorso.

In altri termini come la Suprema Corte di Cassazione²⁰² ha, anche, di recente ribadito nel procedimento relativo al duplice omicidio Agostino/Castelluccio nei confronti di MADONIA Antonino, qualsiasi disamina del contesto in cui si ritiene di collocare un determinato evento delittuoso non può comunque prescindere dalla preliminare prova dell'esistenza di responsabilità individuali; solo soddisfatto questo tema di prova può essere utilizzata, a corredo ed a riscontro, una analisi di contesto.

Orbene, al di là di facili suggestioni attinenti più ad una inchiesta giornalistica che ad una indagine giudiziaria, il più concreto elemento in ordine alla presenza di concorrenti esterni rispetto alla strage di via D'Amelio in decenni di indagini, resta la dichiarazione di Gaspare SPATUZZA che parla di un "estraneo" cioè di un soggetto non appartenente a cosa nostra, presente al momento della consegna della 126 poi utilizzata per la strage. Ciò sembra indicare un concorrente esterno, ma nulla ci dice, purtroppo, in relazione al contesto di provenienza di tale concorrente ed alla relativa causale.

D'altro canto anche a voler attribuire alla strage di via D'Amelio, come pure quest'ufficio ritiene plausibile, una finalità destabilizzante, legata ad interessi esterni, funzionale ad assestare una "definitiva spallata" alla ormai agonizzante classe politica della c.d. prima repubblica -che per anni aveva intrattenuto rapporti con *cosa nostra* e che poi non aveva mantenuto gli impegni presi, *in primis* circa il positivo, per *cosa nostra*, esito del maxi processo- non si comprende quale fosse la necessità di imprimere una così repentina accelerazione alla strage di via D'Amelio, con tutte le conseguenze nefaste per l'organizzazione mafiosa che ciò ha comportato. Non vi erano, ad esempio, imminenti scadenze elettorali che esigevano una così netta accelerazione alla strategia "terroristica" di *cosa nostra*, o altri eventi di rilievo che non consentissero di attendere poco meno di un mese (essendo in discussione in parlamento la normativa sul 41 bis o.p.).

In conclusione, appare altamente plausibile che il dott. Paolo BORSELLINO con il suo intervento a Casa Professa abbia allarmato una pluralità di soggetti circa il contenuto della testimonianza che avrebbe reso all'autorità giudiziaria di Caltanissetta.

In tal senso non può non tenersi conto che, come emerso dalle indagini svolte, l'indagine mafia appalti sia stata il crocevia di una serie di interessi mafiosi, politici, imprenditoriali e, presumibilmente, massonici (anche per quest'ultimo filone sono in corso accertamenti), accomunati dalla volontà di impedire al dott. BORSELLINO di rivelare quanto a sua conoscenza in proposito.

Appare, dunque, questa sì, una concausa della strage di via D'Amelio di elevata credibilità razionale. E' quasi superfluo ribadire che la presente richiesta di archiviazione non costituisce la fine delle indagini sulle stragi del 1992, in relazione alle quali tutti i filoni (alcuni dei quali sono stati poco prima menzionati) rimangono aperti con indagini in corso.

Del resto è proprio l'insegnamento del dott. FALCONE che sottolinea l'importanza strategica della archiviazione e della successiva riapertura delle indagini, soprattutto in materia di criminalità organizzata (ed ancora di più, ritiene l'Ufficio, in relazione alle stragi), nell'ambito della quale è molto probabile il sopraggiungere di nuovi elementi e/o spunti di indagine (tra i tanti basti citare gli atti di impulso della D.N.A.A. che, dal suo osservatorio privilegiato su tutto il panorama giudiziario nazionale, è in grado di cogliere nuovi spunti e/o rilevanti atti e documenti in procedimenti archiviati presso gli uffici più disparati).

Alla luce di quanto sopra indicato in dettaglio, visti gli artt. 408 c.p.p. e seguenti,

²⁰² Cass. Sez. I sentenza n. 1217/25 del 30.01.25

CHIEDE

che il G.I.P. voglia disporre l'archiviazione del procedimento, ordinando la conseguente restituzione degli atti a quest' Ufficio.

Si dia avviso alle persone offese.

Manda alla Segreteria per quanto di competenza.

Caltanissetta, lì

Il Procuratore della Repubblica

Salvatore De Luca

Il Procuratore Aggiunto

Pasquale Pacifico

I Sostituti Procuratori

Nadia Caruso - Davide Spina - Claudia Pasciuti

Sommario

1. Premessa. Oggetto dell'indagine.....	1
2. Genesi e svolgimento dell'indagine	4
3. L'interesse di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino per l'indagine "mafia-appalti" e la gestione del filone come concausa delle stragi	62
4. La sovraesposizione	85
a. Premessa	85
b. La figura di Pietro GIAMMANCO	85
I. Sui rapporti con l'onorevole Mario D'ACQUISTO.....	87
II. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'indebita percezione di utilità in denaro per la diffusione del rapporto mafia-appalti per il tramite di Salvo LIMA.	92
III. Il legame di parentela con Nicolò e Vincenzo GIAMMANCO e il rilievo assunto dalla stessa alla luce del "pizzino" rinvenuto nella disponibilità di Raffaele BEVILACQUA	96
c. La figura di Giuseppe PIGNATONE.....	110
I. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia su Giuseppe PIGNATONE per come compendiate nel procedimento penale n. 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura della Repubblica di Caltanissetta.....	110
II. I rapporti di Francesco PIGNATONE, padre di Giuseppe, in territorio nisseno	115
III. I rapporti accertati tra Francesco e Giuseppe PIGNATONE e PIAZZA Vincenzo, BONURA Francesco, BUSCEMI Salvatore e BUSCEMI Antonino.	122
IV. Gli acquisti di immobili in via Turr 38	138
V. Gli esiti della consulenza tecnica disposta nell'ambito del procedimento penale n. 2098/2022 R.G.N.R.Mod.44	142
d. Le criticità del procedimento n. 2789/1990 c.d. "Mafia appalti"	145
I. Lo "stato dell'arte" nel procedimento penale 2108/1997 R.G.N.R.Mod.21 della Procura di Caltanissetta	145
II. Le perquisizioni non delegate.....	147
III. La trasmissione degli atti al Tribunale per il Riesame	151
IV. La trasmissione al Ministro della Giustizia del Rapporto informativo del R.O.S.	154
V. La parcellizzazione delle posizioni e la presunta incidenza, sulla trattazione disomogenea delle posizioni, della teoria (già sconfessata) della "doppia informativa"	158
VI. La motivazione della richiesta di archiviazione avanzata nei confronti di BUSCEMI Antonino e la concomitante pendenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione a suo carico	168

<i>e. Il procedimento pendente presso la Procura della Repubblica di Massa Carrara e il (mancato) collegamento investigativo con la Procura di Palermo. Origine del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 pendente presso la Procura di Palermo</i>	<i>186</i>
<i>f. Le anomalie del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21</i>	<i>198</i>
<i>I. L’assegnazione e l’iscrizione del procedimento.</i>	<i>200</i>
<i>II. La “segretezza” del procedimento 3589/1991 RGNR mod. 21</i>	<i>202</i>
<i>III. Il secondo fascicolo da Massa Carrara</i>	<i>204</i>
<i>IV. La scelta della polizia giudiziaria destinataria della delega d’indagine.</i>	<i>206</i>
<i>V. Le dichiarazioni di SCREPANTI, NATOLI e PIGNATONE sulla relazione di servizio del 14.12.91.....</i>	<i>211</i>
<i>VI. Le dichiarazioni di SCREPANTI</i>	<i>212</i>
<i>VII. Le dichiarazioni di NATOLI e PIGNATONE.....</i>	<i>215</i>
<i>VIII. L’individuazione dei target e la complessiva durata delle indagini.....</i>	<i>219</i>
<i>IX. Il personale di P.G. adoperato per l’ascolto delle intercettazioni telefoniche</i>	<i>221</i>
<i>X. Il rinvenimento delle bobine e, successivamente, dei brogliacci</i>	<i>223</i>
<i>XI. Il contenuto delle bobine.....</i>	<i>224</i>
<i>XII. Le conversazioni sintomatiche dello stesso rapporto fra DI FRESCO Ernesto e BONURA Francesco - il riascolto delle bobine concernenti l’utenza n. 091-502010 (R.Int. 536/1991 - p.p. 3589/91 NC).....</i>	<i>225</i>
<i>XIII. Le conversazioni inerenti all’esito del c.d. maxiprocesso in Cassazione.....</i>	<i>254</i>
<i>XIV. Le conversazioni successive alla pronuncia della Cassazione sul c.d. maxiprocesso... </i>	<i>254</i>
<i>XV. I contatti con LAGHI Luciano e Claudio SCARAFIA.....</i>	<i>259</i>
<i>XVI. I contatti fra BUSCEMI Antonino e BINI Giovanni.....</i>	<i>266</i>
<i>XVII. I commenti alla perquisizione effettuata presso gli Uffici della Generale Impianti il 28.1.92.....</i>	<i>276</i>
<i>XIX. I contatti fra Antonino BUSCEMI e CIMINO Girolamo</i>	<i>277</i>
<i>XX. L’annotazione conclusiva d’indagine</i>	<i>281</i>
<i>XXI. Il rinvenimento e l’analisi dei brogliacci.....</i>	<i>283</i>
<i>XXII. Le dichiarazioni di SCREPANTI</i>	<i>292</i>
<i>g. Il provvedimento di smagnetizzazione delle bobine e distruzione dei brogliacci del procedimento 3589/1991. 295</i>	
<i>I. Le anomalie del provvedimento. La natura “eccentrica” della motivazione del provvedimento</i>	<i>295</i>
<i>II. La presunta prassi applicativa. Le acquisizioni documentali presso la Procura della Repubblica di Palermo</i>	<i>299</i>
<i>III. Le escussioni di appartenenti alla struttura amministrativa già in servizio presso la Procura della Repubblica di Palermo</i>	<i>308</i>
<i>IV. Le escussioni di magistrati già in servizio presso LA Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Palermo</i>	<i>312</i>

<i>V. Sulle verifiche grafologiche inerenti all'aggiunta manoscritta "e la distruzione dei brogliacci"</i>	318
<i>VI. Le verifiche operate sulle difese svolte dagli indagati in procedimento connesso</i>	320
<i>VII. Esiti dell'attività di intercettazione in punto di modalità di gestione del procedimento</i>	335
<i>h. Il procedimento penale n. 1500/1993 R.G.N.R.Mod.21, riapertura del procedimento penale n. 3589/1991 R.G.N.R.Mod.21 pendente presso la Procura della Repubblica di Palermo</i>	344
<i>i. L'isolamento</i>	363
5. Considerazioni conclusive	379
<i>a. L'accelerazione nella strage di via D'Amelio</i>	380
<i>b. L'isolamento del dott. Paolo Borsellino nella Procura di Palermo</i>	382
<i>c. Gli eventi successivi alla strage: loro coerenza con la suddetta ricostruzione</i>	383
<i>d. La c.d. pista nera e la tematica dei concorrenti esterni</i>	384
Sommario	387